TESORO

DEL

FORO TOSCANO

O SIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE

RUOTE CIVILI

DEL CANCELLIERE DOMENICO MENCI

INDICE GENERALE DEI TOMI CHE DAL NUM.° XXXV. GIUNGONO FINO AL NUM.° XLIII. INCLUSIVE
CONTENENTI DECISIONI EMANATE DAL 1829. A TUTTO IL 1838.

TOMO XLIV.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DEL GIGLIO
1840.

INDICE GENERALE
DELLE DECISIONI
DEL FORO TOSCANO

CONTENUTE NE' VOLUMI

DAL XXXIV. A TUTTO IL XLIII.

ACC

ACCESSO

La Legge vieta l'accesso quando una perizia giudiciale puo esser sufficiente alla retta risoluzione della controversia. T. 36. Dec. 61. N. 5. p. 356.

L'accesso giudiciale nelle cose di fatto è una prova preferibile a tutte le altre. T. 43. Dec. 26. N. 9. p. 123.

Il Giudice nell' accesso può nominare un Perito, e può non farlo, esaminando da se stesso unitamente alle parti il luogo della disputa. T. 39. Dec. 3. N. 3. p. 85.

Il Giudice anche nell'accesso può nominare un perito per sua istruzione, oltre il perito giudiciale eletto dalle parti. Ivi N. 4.

L'ordinazione d'un accesso è uno dei mezzi d'istruzione che la Legge del 23. Luglio 1836. accorda al Presidente del Tribunale di Livorno di far uso. T. 43. Dec. 18. N. 3. 4. p. 91.

V. Perizie.

ACCETTAZIONE

Il solo silenzio è talvolta sufficiente nelle lettere scritte fra i negoziauti ad intendersi *approvazione, accettazione, ratifica ec.* T. 35. Dec. 26. N. 2. p. 164.

L'accettazione di un' atto pregiudicevole non si presume; e deve sempre rispondersi in esclusione di essa, meno il concorso d' argomenti indubitati, e per necessità concludenti. T. 37. Dec. 61. N. 2. p. 355.

Per concludere l'accettazione di una Sentenza non basta un'atto semplicemente negativo; e neppure basta l' esecuzione datale; quando essa sia coatta, e non spontanea. Ivi N. 3.

Anche a mente dell'art. 702. del Regolamento di Procedura, l'esecuzione di una Sentenza non spontaneamente data, ma coattivamente tollerata dal soccombente è inabile ad indurre l'accettazione della Sentenza stessa, e a renderla perciò inappellabile. Ivi N. 4.

Si riferiscono alcune Decisioni che confermano questo principio. Ivi N. 5.

Accettazione, e approvazione resultante dal fatto equivale a quella delle parole. T. 40 Dec. 27. N. 56. p. 191.

La produzione di una Scrittura liberamente fatta in giudizio in appoggio della propria intenzione importa la piena accettazione della Scrittura medesima. T. 40. Dec. 57. N. 12. p. 415.

La domanda pura e semplice di trasmissione di capitoli, e commissione di esami non importa accettazione d'un precedente Decreto di assegnazione di termine *ad insister per gli esami, a farne destinare il giorno, ed a notificarlo alla parte*, tanto più quando nella domanda summentovata non viene fatta menzione veruna del Decreto medesimo. T. 42. Dec. 23. N. 8. p. 135.

V. Eredità.

ACCETTAZIONE TACITA

Quando da un documento si argomenta una tacita accettazione di una Sentenza non v'ha più luogo a prevalersi del rimedio dell'appello. T. 35. Dec. 30. N. 9. p. 184.

Quegli che in un giudizio di rendimento di conti eccezioua d'incompetenza il Tribunale, e che in seguito di una Sentenza alla sua eccezione contraria procede a tutti gli atti relativi al giudizio medesimo viene ad accettare tacitamente la Sentenza, nè può da quella altrimenti appellare. T. 38. Dec. 26. N. 2. 3. p. 171.

La Legge dichiara inappellabili quelle Sentenze tacitamente accettate senza preservativa alcuna. Ivi N. 4.

La Legge allorchè dichiara aversi per accettata una Sentenza intende certamente della sua totalità sia per la proprietà delle parole usate, sia perchè di regola le Sentenze sono individue. Ivi N. 5.

ACCETTAZIONE DI PROCURATORE

L'accettazione del Procuratore è quella che rende pieno, e perfetto il mandato. T. 37. Dec. 53. N. 3. p. 306.

E però prima di quest'accettazione non può citarsi il Procuratore sebbene gli sia stata data la commissione dal principale. Ivi N. 4.

L'accettazione del mandato di fronte al Procuratore dell'attore si desume dalla firma che appone alla domanda, e di fronte al Procuratore del reo dalla firma che appone all'atto di nomina di Procuratore. Ivi N. 5.

L'accettazione del mandato non può desumersi dal silenzio. Ivi N. 6.

L'acquiescenza al giudicato non può dedursi giammai dalla di lui passiva esecuzione. Ivi N. 7.

V. Succumbente.

ACCETTANTE UNA CAMBIALE

Quando ad una Cambiale ne viene sostituita un'altra, senza che l'accettante in modo alcuno vi comparisca, si opera una vera novazione, e lo stesso accettante rimane dirimpetto al possessore del tutto disobbligato. T. 35. Dec. 36. N. 1. p. 214.

ACQUISTI FATTI DAL RELIGIOSO

Gli acquisti fatti dal Religioso professo dopo il suo ritorno al secolo non restano compresi nella sua precedente donazione fatta per causa d'ingresso in Religione, ma appartengono alla sua intestata eredità. T. 35. Dec. 64. N. 14. p. 351.

ACCORDI AMICHEVOLI

Gli amichevoli accordi non possono forzatamente portarsi ad effetto. T. 38. Dec 37. N. 9. p. 224.

ACCOLLO

L'accollo non induce la novazione estintiva, ma solamente la novazione cumulativa, e non opera la liberazione nemmeno momentanea del primitivo debitore. T 35. Dec. 3. N. 7. p. 30.

Quando il compratore di un fondo si accolla non assolutamente, nè puramente, nè semplicemente, ma causativamente, e condizionatamente di pagare un debito posante sopra il fondo comprato, non può esser tenuto al pagamento del debito accollato, prima di procedere alla purgazione de' vincoli sopra detto fondo posanti. T. 35. Dec. 55. N. 1. 6. p. 301.

Il compratore di un fondo non è obbligato a pagare un debito accollatosi del venditore, quando sopra lo stesso fondo scopra dei vincoli, che erano ignoti, perchè la sua obbligazione era basata sopra un falso supposto. Iv. N. 2.

Il venditore di un fondo non può obbligare il compratore a pagare il debito accollatosi quando lo stesso fondo dal medesimo compratore si trova vincolato a delle ipoteche non manifestate dal venditore. Ivi N. 3.

L'intervento del creditore accollato trasforma l'accollo in delegazione. T. 38. Dec. 69. N. 28. p. 485.

Il consenso o dissenso del creditore accollato non può influire sulla sostanza o validità dell'accollo. Ivi N. 29.

Il creditore accollato non prende parte nella creazione dell'accollo, ma soltanto nella sua esecuzione. Ivi N. 30.

La camerale obbligazione dell'accollatario opera a favore del creditore accollato lo stesso effetto della stipulazione fatta per esso dal Notaro. Ivi N. 32.

Il creditore accollato con ricevere dall'accollante i documenti relativi all'accollatario, e con ricever da questo dei pagamenti, offre bastantemente prova d'aver riconosciuto ed accettato l'accollo medesimo. Ivi N. 33.

L'accollo semplice, cioé senza delegazione, non facendo che migliorare la condizione del creditore accollato con dargli nell'accollatario un correo di debito senza punto alterare le obbligazioni del debitore accollante, non abbisogna per parte del creditore medesimo nè di consenso, nè di stipulazione, nè di successiva accettazione. Ivi N. 34.

Per essenziale effetto dell'accollo indipendentemente dall'intervento e stipulazione del creditore accollato rimane ad esso quesito il diritto di riguardare e ritenere l'accollatario per suo debitore come se tale si fosse questi costituito fino da principio. Ivi N. 35.

Una volta posto in essere l'accollo, ogni successivo recesso fra l'accollante e l'accollatario rimarrebbe senza efficacia dirimpetto al creditore accollato, ed ai diritti da esso quesiti. Ivi N. 36.

Quei che accolla un debito non può agere contro l'accollatario per astrin-

gerlo al pagamento se non vengagli inferite molestie dal creditore accollato. Ivi N. 37.

L'accollo tien luogo di pagamento, e mentre libera il debitore accollatario dirimpetto al creditore accollante, lo assoggetta a nuova obbligazione verso il creditore accollato. T. 38. Dec. 69. N. 21. p. 485.

Gli accolli assunti da un compratore di beni *in conto del prezzo*, sono certamente preordinati a tener luogo di pagamento. Ivi N. 22.

Non è argomento esclusivo del proprio e vero accollo, il *riservo del dominio* del fondo venduto a se stesso dal Venditore ed insieme accollante, quando concorrono circostanze da dimostrarlo preordinato, non a garantire il venditore medesimo del pagamento del prezzo in sue mani, ma ad assicurarlo della sodisfazione dei debiti accollati. Ivi N. 23.

L'accollo di un debito può benissimo esser limitato al debito di un annua rendita senza esser comprensivo del fondo o capitale di essa. Ivi N. 24.

Non avvi analogia veruna fra *l'accollo* e *la donazione* perchè debba credersi che per la perfezione di quello abbisogni l'accettazione del creditore accollato, come per la perfezione di questa abbisogna l'accettazione del donatario. Ivi N. 25.

Non è dato ad alcuno di stipolare validamente ad altrui favore. Ivi N. 26.

Il contratto d'accollo non abbisogna per la sua perfezione del consenso del creditore accollato e divien perfetto, obbligatorio, ed irretrattabile per la sola riunione dei consensi dell'accollante e dell'accollatario. Ivi N. 27. 31.

Quando trattasi di puro, e semplice accollo, al quale siano estranei i termini della delegazione, non è necessario l'intervento, e consenso dei creditori. T. 39. Dec. 50. N. 7. p. 271.

Il semplice accollo di un debito obbliga del pari l'accollante, e l'accollatario, nè possone sottrarsi alle conseguenze della loro obbligazione. T. 39. Dec. 57. N. 1. p. 321.

L'essere passati degli interessi fra il debitore della somma accollata, e l'accollante rendono verisimile la causa dell'accollo. Ivi N. 5.

La circostanza di essere stato stipulato l'accollo per atto notariale, unita al pagamento dei frutti per più anni sul capitale accollato, è sufficiente a provare la causa dell'accollo specialmente quando vi concorrono delle congetture. Ivi N. 7.

Fino a tanto che non è provato l'errore di fatto la causa dell'accollo sussiste nella medesima obbligazione. Ivi N. 8. p. 322.

V. Mandato a pagare.

ACCOLLANTE, ACCOLLATARIO

L'accollante, el'accollatario ritengono la qualità di *correi debendi* di fronte al creditore. T. 35. Dec. 71. N. 1. p. 405.

I *correi debendi* assumono il carattere fra loro di Mallevadori verso il creditore nel caso che la causa dell'obbligazione sia comune ad entrambi, e ne risentino ambedue un comodo. Ivi N. 2.

Quando del vantaggio di una obbligazione non ne risente che uno dei *correi debendi*, questi soltanto, e non l'altro riveste la qualità di mallevadore a pro del creditore. Ivi N. 3.

L'accollante, che trasfonde nell'accollatario una obbligazione sua propria,

e in sua vece, e a suo discarico sostituisce un nuovo debitore, senza alterare la causa della primitiva obbligazione, non merita il medesimo il soccorso, che le Leggi accordano al mallevadore. Ivi N. 4.

I Tribunali mai non hanno estese le teorie, che militano a favore dei mallevadori agli accollanti molestati per il pagamento dei censi accollati, ma hanno adottato dei rimedii equitativi onde conciliare la sicurezza degli accollanti colla irrepetibilità dei censi accollati. Ivi N. 7. p. 406.

ACCOLLATARIO

Il rilevatore e l'accollatario non possono avere maggiori doveri di quelli della persona rilevata, o dell'accollante. T. 38. Dec. 1. N. 1. p. 3.

ACCUSATORE

Quando esistono dei riscontri sufficienti a porre l'accusato in stato di buona fede, ed in una giusta credulità di esercitare un diritto, rendono gli stessi riscontri torbido, ed incerto il diritto dell'attore di validamente accusare. T. 35. Dec. 17. N. 6. p. 115.

ADESIONE ALL' APPELLO

Non è vietato a chi notificò la Sentenza puramente di aderire all'appello che sia interposto dal suo avversario. T. 41. Dec. 63. N. 8. p. 327.

V. Appello.

ADIZIONE

V. Eredità.

AFFITTO

E' perfezionato un Contratto d'affitto tostochè le parti siansi trovate d'accordo sulla cosa, sulla mercede, e sulla durata della concessione. T. 36. Dec. 94. N. 1. p. 572.

Le frasi di tempo presente adoprate dai contraenti indicano perfezione, ed irretrattabilità di Contratto. Ivi N. 2.

Non osta alla perfezione del Contratto il patto che la privata scritta che lo racchiude debba essere convertita entro un certo tempo in un Istromento notariale; semprechè le parti non abbiano stipulato il diritto di resilirne nell'intervallo. Ivi N. 3.

Le locuzioni indefinite equivalgono alle universali, quando non resista a questa intelligenza la subietta materia, la disposizione della Legge, o la contraria volontà dei paciscenti. Ivi N. 4.

Si presume facilmente conferito un mandato a persone congiunte di sangue e solite a disimpegnare i negozi dell'asserto mandante. Ivi N. 5.

Circostanze anche non molto gravi bastano ad indurre la ratifica di un atto non pregiudicevole operato da uno stretto congiunto del ratificante, consapevole delle qualità, e condizioni dell'atto stesso. Ivi N. 6.

V. Gius sopravvenuto.

AGENTE

L'agente non può obbligare il suo principale che per la semplice amministrazione dei beni. T. 39. Dec. 45. N. 1. p. 246.

Non può l'agente trasmettere il possesso di uno stabile da potervi essere mantenuto di fronte al padrone. Ivi N. 2.

AGGIUDICAZIONE COMPENSATIVA

La Sentenza d'aggiudicazione compensativa di uno stabile non può dirsi

nulla per mancanza di citazione ad un creditore ipotecario non iscritto. T. 36. Dec. 5. N. 2. p. 42.

Il creditore che non comparisce in prima istanza per opporsi alla aggiudicazione compensativa da altro creditore domandata si ha per consenziente. Ivi Num. 3.

L'aggiudicazione compensativa è il modo di pagamento il più dùro, e il più incomodo agli interessi del creditore. T. 36. Dec. 45. N. 1. p 257.

La Legge per compensare in qualche modo il creditore obbligato a divenire acquirente ha voluto che l'aggiudicazione coatta, preceduta dalla citazione di tutti i creditori ipotecari nella contumacia di questi sebbene muniti d'ipoteca anteriore a quella del creditore, produca l'effetto di far trapassare il dominio del fondo nell'aggiudicatario libero, ed immune da ogni ipoteca dei creditori ad esso anteriori. Ivi N. 2. 3.

AGGIUDICATARIO

V. Vendita coatta.

AGNAZIONE

V. Gius Patronato.

ALIENAZIONE.

Non possono dirsi defraudati i Creditori da una alienazione la quale tutto dà, ed in altri trasferisce, meno quanto è necessario alla loro sodisfazione. T. 40. Dec. 1. N. 20. p. 4.

Per provvedere al loro interesse è loro permesso l'esercizio dell'azione personale contro il donatario, dentro però l'importare dei beni donati. Ivi N. 21.

Quest'azione tutto che personale apre la via ai creditori del donante d'impetrare il benefizio della separazione dei patrimoni di fronte ai creditori del donatario di tutti i beni. Ivi N. 22. p. 5.

ALIENAZIONE FATTA PENDENTE LITE

V. Cosa litigiosa.

ALIMENTANDO

V. Legato.

ALIMENTI

Quando si tratta di prestazione alimentaria da pagarsi pendente lite non si ricerca una prova rigorosa, ma per accordarla è sufficiente una prova semplicemente presuntiva. T. 37. Dec. 7. N. 1. p. 50.

La ragionevolezza della massima che sopra apparisce dal reflesso che le forme tutelari, ma lenti della rigorosa giustizia potrebbero spesse volte compromettere la vita dell'alimentando. Ivi N. 2.

L'individuo benchè morto civilmente, continua nella capacità di conseguire i legati di alimenti, di cui sia stato onorato. Ivi N. 3.

La pronunzia che accorda gli alimenti pendente lite, non pregiudica alla risoluzione del merito. Ivi N. 4.

Più rei convenuti alla prestazione degli alimenti non possono essere astretti se non se per la virile. Ivi N. 6.

Compete alla sorella il diritto contro il fratello di essere alimentata fuori della di lui casa, non ostante che il relitto fatto dal Padre degli alimenti sia al ligato alla coabitazione, quando resulta che il discesso dalla casa del fratello ha avuto luogo per le servizie usatele. T. 37. Dec. 25. N. 1. p. 153.

Quando è per colpa dell'alimentante che l'alimentando è costretto ad abbandonare la casa del medesimo, all'oggetto di tassare i dovuti alimenti non deve aversi unicamente riguardo alle forze dell'eredità, nè alla misura dei frutti sopra la legittima, ma alla condizione, e bisogni dell'alimentando. Ivi N. 2.

Tanto per disposto di ragion civile che canonica è il patruo tenuto in sussidio ad alimentare il nipote bisognoso. T. 37. Dec. 35. N. 1. p. 197.

Per quanto possa l'alimentante, trattandosi di alimenti dovuti *officio Judicis*, pretendere di somministrarli in natura alla propria mensa, e nella propria casa, pure è rimesso al prudente arbitrio del Giudice l'ordinare diversamente, quando nella sua prudenza lo reputi opportuno per evitare l'inconvenienti che potrebbero temersi dalla convivenza dell'alimentando presso l'alimentante. Ivi Num. 2. p. 198.

Si deve sempre evitare che coll'esecuzione delle Sentenze che astringono taluno a prestare gli alimenti sussidiarii venga a mancare il necessario all'alimentante. Ivi N 3.

Gli alimenti sono dovuti *Judicis officio*, e *Jure actionis*. T. 38. Dec. 46. N. 1. p. 292.

I primi *Judicis officio* sono dovuti per equità, o per vincolo di sangue, o per consuetudine. Ivi N. 2.

I secondi cioè quelli *Jure actionis* sono dovuti in conseguenza di Contratto o per quasi Contratto, di stipulazione, concordia, legato, testamento, ed anche di patto nudo. Ivi N. 3.

Spetta al Giudice tassar gli alimenti se non lo ha fatto il promittente, o il disponente. Ivi N. 4

Quando il Giudice deve tassar gli alimenti *Jure actionis* non deve riguardar la stretta necessità naturale secondo la maggiore o minor commiserazione come negli alimenti dovuti *officio Judicis*, ma deve aver riguardo alla qualità, al grado, ed alla condizione della persona cui si debbono. Ivi N. 5.

Per tassare convenientemente gli alimenti per chi fu preso dallo Spedale degl'Innocenti, ed educato, e tenuto in grado di stretto parente non deve riguardarsi il luogo d'onde fu tolto, ma la civilta, e la condizione della persona che lo ha preso, ed educato. Ivi N. 6.

La limitazione che richiede il *Testo in Legge* 2. *ff. ubi pupill.* nell'assegnazione degli alimenti non deve aver luogo quando l'alimentando ha per quelli un'azione. Ivi N. 7 p. 293.

Il rigoroso diritto degli alimenti decenti, e correspettivi alla condizione dell'alimentando deve prevalere ai riflessi economici, e prudenziali del padre di famiglia, se questi non possono conciliarsi allorquando tal diritto viene in conseguenza d'un'azione. Ivi N. 8.

La materia alimentaria è stata mai sempre riconosciuta meritevole dei più esorbitanti privilegi. T. 41. Dec. 56. N. 1. p. 287.

Giammai peraltro di quello di torcere le parole dal naturale, e retto lor senso, di supplire ad un consenso, o ad una volontà mancante; e di estendere le obbligazioni da un caso, e da tempo, ad un caso, e ad un tempo diverso. Ivi N. 2.

E neppur quello di convertire col lasso degl'anni in un debito imprescindibile un tratto di spontanea elargizione. Ivi N. 3.

Nella materia alimentaria, nella dotale, e in qualunque altra più, o meno direttamente interessante la causa pia la promessa fatta dall'assente obbliga come se stato fosse presente, dipendentemente da qualunque stipulazione, o accettazione che quest'ultimo ne abbia fatta. Ivi N. 4.

Il patruo non è pel rigore della Legge civile tenuto a prestare gli alimenti ai nipoti. T. 42. Dec. 4. N. 1. p. 49.

Per una consuetudine di giudicare è stato riconosciuto nel patruo l'obbligo di prestare i necessarj alimenti al nipote povero sussidiariamente però e nel solo caso in cui non possa altronde ottenerli. Ivi N. 2. p. 50.

Alla prestazione degli alimenti è tenuto prima del patruo l'avo materno. Ivi N. 3.

In materia di alimenti somministrabili *officio Judicis* non può argomentarsi dall'emolumento della successione all'onere degli alimenti, nella guisa stessa che dalla speranza della successione non si argomenta all'obbligo di costituire la Dote. Ivi N. 4.

L'onere di dotare procede di egual passo con quello di alimentare. Ivi Num. 5.

Quando son domandati gli alimenti contro persona tenuta prestarli semplicemente in sussidio è tenuto il richiedente di provare concludentemente che nell'ordine delle persone precedentemente obbligate non ne esista alcuna idonea a prestarli. Ivi N. 6.

La spesa per gli alimenti di un numero determinato di persone insieme conviventi non diminuisce mai con rigorosa proporzione di fronte alla diminuzione che accade alle persone stesse. T. 42. Dec. 79. N. 2. p. 439.

Trattandosi di alimenti dovuti *officio Judicis* soltanto con la produzione della fede medica dell'inabilità dell'alimentando a procurarsi la sussistenza con l'esercizio della propria industria si pone in essere il fatto sostanziale da provarsi da chi ha diritto a tali alimenti. T. 43. Dec. 95. N. 1. p. 623.

E' incontroverso nella nostra giurisprudenza il principio che a differenza degli alimenti dovuti *jure actionis*, quelli dovuti *officio judicis* non si possono reclamare che per il tempo futuro ma dal dì in cui sono stati prodotti i documenti giustificativi. Ivi N. 2.

Quando l'alimentante offre una prestazione pecuniaria anzi che gli alimenti in natura, non può, senza giustificar l'abuso che l'alimentando ne farebbe, imporli la condizione che li riceva in un pubblico o privato ospizio, giacchè oltre a violar la regola questo vincolo diminuirebbe il valore della prestazione togliendo all'alimentando la libertà della prestazione. Ivi N. 3.

In quella guisa, che dalla genitrice sono dovuti gli alimenti ai figli poveri, così per la regola di reciprocazione devono i figli ricchi prestarli alla medesima povera. T. 43. Dec. 104. N. 1. p. 704.

Gli estremi che devono concorrere in simili casi sono la povertà nella madre, e la ricchezza nella figlia. Ivi N. 2.

Si esamina se non trattandosi di alimenti dovuti *jure actionis*, ma *jure sanguinis et officio judicis* manchi d'azione la vedova per implorarli al di là della tassa stabilita nel testamento del marito. Ivi N. 9. p. 705.

Nelle materie alimentarie fa duopo ricorrere all'equità canonica che procede esclusivamente dal disposto del gius civile. Ivi N. 10.

La sanzione di Celestino III. mitigò il rigore delle Leggi romane Ivi N. 11.

L'azione al supplemento alimentario non può ristringersi alla mera necessità della vita, quando l'alimentante si dimostra esuberantemente provvisto. Ivi Num. 12.

Non è vero che gli alimenti prestabili *commiserationis causa* debbono tassarsi al puro tramite del bisogno. Ivi N. 13.

Devono apprestarsi sempre secondo la necessità relativa alla persona alimentanda secondo la sua dignità, e decoro ancorchè si trattasse di persona spuria. Ivi N. 14.

La regola che suole starsi all'ultimo stato, e solito della famiglia non procede quando la vedova acconsentì spontanea a ricevere precariamente un più ristretto trattamento per un tratto di condiscendenza. Ivi N. 15.

La petizione della vedova ad un supplemento alimentario non incontra ostacolo per il trattamento accettato sempre che gli alimenti si reputano provvisori, e variabili benchè sanzionati con decreto. Ivi N. 16.

Il Giudice che deve aver riflesso allo stato presente può ridurli maggiori, se la condizione di chi deve prestarli è variata. Ivi N. 17.

Quando il relitto non è *condecente* allo stato della persona il Giudice col suo retto arbitrio può dipartirsi dalla volontà del testatore. Ivi N. 18.

Da ciò appunto nasce la regola che l'alimentario anche aliunde provvisto, quando la tassa è inadeguata alla sua condizione può conseguire il conveniente aumento. Ivi N. 19.

I DD. e i Tribunali dopo l'ovvia distinzione degli alimenti dovuti *jure actionis* da quelli implorati *judicis officio* suddistinguono quelli che si richiedono *officio judicis*, *et jure sanguinis*. Ivi N. 20.

I primi sono quelli che pretendono gli estranei dalli estranei, e non sono competenti, a chi colla propria industria ed esercizio può giungere ad alimentarsi. Ivi N. 21.

I secondi sono in diritto di ottenerli anche quelli che sono aliunde provvisti. Ivi N. 22.

Trattandosi di alimenti dovuti per offizio di Giudice, e per ragion di sangue niuno è tenuto a privarsene per somministrarli ad altri. T. 43. Dec. 35. N. 1. p. 187.

Quando trattasi di fratelli, o altri trasversali sussidiariamente richiamati a prestar gli alimenti debbe provarsi per estremo sostanziale la loro ricchezza, ed opulenza per tenerli obbligati. Ivi N. 2.

Allorchè si tratta di alimenti richiesti per uffieio di giudice nessuno può essere astretto a restringere il proprio vitto, e le proprie spese per somministrare ad altri li alimenti. Ivi N. 3. p. 188.

Un tal principio viene limitato allora quando il debitore degli alimenti volesse vivere con smodata prodigalità, e con un lusso eccessivo. Ivi N. 4.

La condanna nelle spese in causa di alimenti ha luogo nel caso che i rei convenuti a prestar gli alimenti restino succumbenti. Ivi N. 5.

Per conoscere il quantitativo in che devono tassarsi gli alimenti conviene aver presente il grado, la qualità, e condizione della persona alimentata; le forze patrimoniali, e le rendite degli alimentanti, e anche della propria, e dell'altre famiglie di eguale stato, e ricchezza. T. 43. Dec. 115. N. 24. p. 706.

La parola alimenti lato sensu presa è estensiva non solo alle cibarie, ma ancora al vestiario, mobili, suppellettili, stoviglie domestiche necessarie per la mensa come per l'abitazione, salarj alle persone di servizio, e finanche alla carrozza. Ivi N. 25.

Passa una differenza tra gli alimenti dovuti *jure sanguinis*, *et officio judicis*, e quelli che debbono prestarsi *miserationis causa*. Ivi N. 26.

I primi non si tassano al di là dei limiti della nuda necessità perchè non chiedonsi agli obbligati a prestarli Ivi N. 27.

I secondi devono ampliarsi con riguardo alla condizione personale, qualità, e grado, e massime all'estensione del patrimonio di chi deve alimentare. Ivi Num. 28.

V. Donna.

V. Economia.

V. Promessa.

V. Padre di Famiglia.

AMMINISTRAZIONE

Secondo i casi, e nel concorso di circostanze si ammette il condomino a render conto di una gestione per mezzo di equipollenti in mancanza di esatti inventarj e stati di consistenza. T. 39. Dec. 56. N. 1. p. 317.

Anche in questo caso l'amministrato può ricusare i documenti che vengono prodotti perchè sospetti, o improvanti, ed eccezionare le partite che gli si pongono a debito. Ivi N. 2. p. 318.

AMMINISTRAZIONE LEGALE

Come ogn'altra amministrazione anco la gestione legale è soggetta al un rendimento di conti per conoscere qual sia il dare del cliente, ed il suo avere per gli acconti fatti. T. 38. Dec. 29. N. 2. p. 186.

AMMINISTRATORE

Non può riguardarsi l'amministratore, nè debitore, nè creditore dell'amministrazione, se non dopo che abbia reso conto dell'amministrazione. T. 35. Dec. 5. N. 4. p. 45. e T. 37. Dec. 1. N. 4. 15. p. 4.

Questa regola non esime l'amministratore dal corrispondere in linea di danno fin da principio i frutti sulle somme che avrebbe dovute impiegare nella dimissione dei debiti fruttiferi dell'amministrato Ivi N. 5.

Passa molta differenza fra un'amministratore di beni fondi deputato per l'interesse esclusivo del proprietario, ed un mandatario ad esigere, e pagare deputato per interesse sì del debitore, che dei di lui creditori. Ivi N. 16.

Si dimostra latamente una tal differenza, tanto in rapporto all'indole dell'operazioni commesse, che in rapporto alla responsabilità di chi n'è incaricato. Ivi N. 17.

L'art. 513. del Regolamento di Procedura sottopone l'amministratore, contumace a render conto, alla condanna giudiciale conforme in tutto alle domande benchè eccessive dell'amministrato. Ivi N. 18.

L'amministratore, ed il mandatario non può comprare una lite contro i propri amministrati, ne porsi in collisione d'interesse con i medesimi. Ivi N. 20.

La mora dell'amministratore a render conto, ed a pagare all'amministrato i reliquati lo sottopone a pagar gl'interessi sulle somme che ritiene in mano. Ivi N. 21. p. 5.

Molto più se tali interessi sono stati giudicialmente domandati dall' amministrato. Ivi N. 22.

L' amministratore di cose aliene è nel dovere di quelle conservare, ed erogare nei modi leciti, e permessi in vantaggio del suo amministrato. T. 40. Dec. 1. N. 2. p. 3.

In materia di amministrazione di un negozio mercantile devesi valutare il non essere mai stato reclamato contro il socio amministratore. T. 40. Dec. 27. N. 57. p. 191.

Non può parlarsi di credito liquido a prò d' un amministrazione verso la persona i cui beni egli amministra, perfino a tanto che non ha reso pieno e finale conto della sua gestione; nè può rendere questo conto pieno e finale se non cessa dall' amministrare. T. 43. Dec. 72. N. 3. p. 381.

Se l' esposta conclusione è vera ad ogni effetto, molto più deve valutarsi all' effetto di escludere la caducità del livello cosa per se stessa rigida ed odiosa. Ivi N. 4.

AMMISSIONE A CAUSA PER NUOVI DOCUMENTI

La Circolare del 12 Gennajo 1818. rese comuni alle Sentenze inappellabili di qualsivoglia Tribunale le disposizioni sulla nuova ammissione a causa contenute nel Regolamento di Procedura, e relative alle Sentenze del Supremo Consiglio di Giustizia. T. 37. Dec. 18. N. 1. p. 119.

L' istanza di nuova ammissione a causa dev' esser discussa, e decisa colla forma dei giudizi incidentali. Ivi N. 2.

La cognizione della detta istanza di nuova ammissione a causa non può esser cumulata colla cognizione della causa nel merito. Ivi N. 3.

L' istanza per la nuova ammissione a causa diversifica sommamente dal giudizio da riassumersi quindi nel merito. Ivi N. 5.

Si accennano, e si sviluppano tali differenze. Ivi N. 6.

Il decreto che ammette nuovamente a causa è un Decreto interlocutorio che non importa un gravame che sia irreparabile in definitiva. Ivi N. 7.

La istanza di nuova ammissione a causa non è un eccezione, nè un incidente di altro giudizio, ma è un giudizio di per se stante benchè sommario, e trattabile colle forme degl' incidenti, il quale deve antecedere un' altro giudizio ordinario, e solenne. Ivi N. 8. p. 120.

Può dubitarsi che la Sentenza che ammette nuovamente a causa una parte, e quella che decise il merito revocatoria della precedente inappellabile semprechè sieno pronunziate da un Tribunale inferiore al Supremo Consiglio, siano appellabili anche per il capo dell' ingiustizia, non ostante il disposto degl' art. 789. e 790 del Regolamento di Procedura. Ivi N. 9.

Tali sentenze sono però certamente sempre appellabili per il capo della nullità. Ivi N. 10.

ANATOCISMO

Il disposto di ragion comune in materia di *anatocismo* ha sofferto nella pratica del Foro delle sostanziali variazioni. T. 43 Dec. 118. N. 1. p. 755.

Dopo la scadenza dei frutti non è impedito alle parti di convenire, che rimangano ancor essi convertiti in sorte fruttifera, altro essendo il pattuirlo in pre-

venzione, ed altro essendo pattuirlo allorchè i frutti siano già maturati e scaduti. Ivi N. 2.

Il rifrutto *lucrativo*, quello cioè che si stipula in premio del mutuo, o per pura veduta di lucro, costituisce il vero anatocismo, ed è dalle Leggi assolutamente vietato. Ivi N. 3.

Il rifrutto *restaurativo*, quello cioè che stà a ristorare il creditore del lucro cessante o del danno emergente che sia per risentire dal non conseguito pagamento degli interessi ai tempi convenuti nulla ha in se di odioso e d'illecito all' occhio della Legge. Ivi N. 4.

E' magistrale in materia la *Senen. praetensi anathocismi del* 18. *Luglio* 1775 *cor. de Mulazzo Signorini Relat.* Ivi N. 5.

La convenzione del *rifrutto* non è viatata dalle Leggi naturali, e solo talvolta ed a seconda dei casi può incontrar resistenza nel disposto delle Leggi civili. Ivi N. 8.

Per escludere l'anatocismo, non si fa distinzione fra il titolo d'indennità che proviene dal lucro cessante, e quello che proviene dal danno emergente. Ivi N. 10.

Il solito nel sovventore di negoziare sul denaro rimane abbastanza provato dalla confessione che ne abbia emessa il debitore nel contratto d'imprestito ove sia verosimile ed amminicolata. Ivi N. 11.

Chi è solito di specular sul danaro si parifica per gli effetti di cui cui trattasi al vero commerciante. Ivi N. 12.

Il patto, in materia di lucro cessante e per far decorrere il frutto o rifrutto, supplisce alla formale interpellazione, e rende inutile perciò la prova della mora. Ivi N 13.

Quando l'interesse è *restaurativo* non vi ha ragione di differenza fra il doversi corrispondere nel capitale originario, ed il doversi corrispondere sul frutto capitalizzato. Ivi N. 16.

Nella stessa guisa che il debitore pagando avanti tempo paga più, così differendo il pagamento viene a pagar meno, e perciò a locupletarsi a danno del creditore. Ivi N. 17.

I più giudiziosi Scrittori ravvisarono il concorso dei requisiti del Castrense del pari efficace a render leciti i frutti quanto i rifrutti. Ivi N. 18.

Una volta che il rifrutto è pattuito, il debitore memore del patto non può, come dicono i Pratici, rimanere impensatamente *soffogato* dalla mole dei rifrutti. Ivi N. 19.

Se le Leggi han commiserati i debitori, non han però voluto autorizzarli a mancare alla data fede in danno e pregiudizio dei creditori. Ivi N. 20.

Non è dato l'argomentare fra le usure sebben dalla Legge tollerate e l'interesse restaurativo, non soltanto dalla Legge permesso ma ben anco comandato. Ivi N. 22.

Non è vero che l'interesse restaurativo sia una accessione della sorte, e quando pure lo fosse non per questo sarebbe meno dovuto. Ivi N. 23.

Se per ovviare alla superfetazione dei frutti si facesse carico ai creditori del non aver costretti i debitori a pagarli alle pattuite scadenze, anzichè migliorare la condizione dei debitori medesimi si deteriorebbe, esponendoli a continue esecuzioni. Ivi N. 24.

La consuetudine di giudicare dei Tribuoali Toscani rende immune dalla rigorosa censura delle Leggi Giostiniaoee il rifrutto restaurativo. Ivi N. 25.

V. Credito.

V. Estremi di lucro cessante.

V. Leggi.

ANTICRESI

Secodo il disposto dell'art. 2089. del Codice Civile dei Francesi era permesso il patto in un atto di anticresi di compensare coi frutti del fondo coll'interessi della somma imprestata. T. 43. Dec. 12. N. 1. p. 84.

L'illimitata facoltà concessa dall'artic. 2089. suddetto di stipolare che i frutti del foodo dato in anticresi si compensassero nella totalità coll'ioteressi del deoaro imprestato rimase ristretta dalla Legge de' 2. Settembre 1837. Ivi N. 2.

A forma della detta Legge il creditore che aveva ricevuto on interesse superiore del 5 per 100 fissato dalla medesima era obbligato ad ioiputare l'eccedenza nel capitale del credito. Ivi N. 3.

A seconda del diritto comune trattaodosi di anticresi espressa non è dato, a ragiooe dell'incertezza delle rendite, di proclamare la rescissione della convenzione, che autorizza il creditore a conseguire i frutti in luogo dell'interessi. Ivi N. 6. p. 85.

L'incertezza delle rendite salva dalla labe usuraria il patto che il creditore faccia suoi i frutti del fondo dato in aoticresi iovece dell'ioteressi del daoaro. Ivi N. 7.

Quando è stato provato che il creditore, a cui è stato accordato il diritto di appropriarsi i frutti del fondo datogli io aoticresi in luogo delle usure del de naro abbia risentito un danno per la privazione del suo danaro passato oelle mani del debitore, e da esso ritenuto i Tribonali nella discrepanza tra il diritto Civile Romano, e Caoonico hanoo sanziooato la validità del patto non ostaote l'eccedeoza dei frutti percetti. Ivi N. 8.

V. Misura dell'interesse del denaro.

V. Leggi Francesi.

APPELLANTE

L'appellante da ona Sentenza d'on Tribunale posto fuori del luogo di residenza della respettiva Ruota deve oel termine d'on mese dal dì della citazione dell'appellato, produrre nella Cancelleria di detta Ruota la copia della Senteoza appellata, e di tutto il processo già compilato in prima istanza. T. 39. Dec. 19. N. 1. p. 120.

E' necessario che l'appellaote produca al Tribunal di Appello non solo la parte deliberativa della Sentenza dalla qoale appellasi, ma anche i di lei motivi benchè separati. Ivi N. 2.

Quell'appellante che oon adempie alle prescrizioni dell'art. 749. del Regolamento di procedura incorre nella deserzione del suo appello. Ivi N. 3.

L'individuo a cui la Legge prescrive di fare alcuna cosa, o di produrre altra deve fare ogni diligeoza per adempire scropolosamente a tale ingiunzione. Ivi N. 4.

Le Sentenze che haono i motivi separati possooo notificarsi senza di quelli, e portarsi ciò non ostante alla loro esecuzione. Ivi N. 5.

Una tal regola è iodistiota sì per le Seotenze conformi, o no, e per le ap-

pellabili, e non appellabili, e di merito certo, o incerto purchè però abbiano i motivi staccati. Ivi N. 6. p. 121.

Per l'appellante che ha interesse di far rivedere il giudicato non corre la regola sopra accennata, ma è obbligato a produrre con la parte deliberativa della Sentenze anche la perte motiva. Ivi N. 7.

La Legge quanto è chiara, benchè sia dura, deve aver luogo, e al suo prescritto adempirsi. Ivi N. 8.

Non può aver formato soggetto di esame del Giudice tassatore le perizia per la quale procedeva ella tassazione degli onorarj dovuti al perito. T. 39. Dec. 25. N. 1. p. 150.

La Legge presume che l'appellante receda dall'interposto appello ognora che omette di fornire i Giudici dei mezzi necessarj a giuridicamente conoscerne. T. 36. Dec. 13. p. 93.

La Circolare de' 16. Aprile 1821. che coll'art. 6. permise all'appellante di poter ritirare dopo tre giorni gli atti de esso riprodotti, lo tenne d'altronde obbligato a ritornarli in Cancelleria ogni volte che ne fosse stato formalmente richiesto. Ivi N. 4.

L'obbligo dalla Legge imposto all'appellante di ritornare in Cancelleria gli atti da esso riprodotti e ritirati è investito dalla medesima sanzione della Legge che vuole le totale riproduzione degli atti di prima istanza. Ivi N. 5.

L'appellante all'oggetto di non incorrere nella deserzione è nell'obbligo di far completa le nuova alla pari della prima riproduzione degli atti, a meno che non giustifichi legalmente una causa di smarrimento senza sua colpa. Ivi N. 6.

Le semplici trattative d'accomodamento non sono efficaci a sospendere quelle obbligazioni dalla Legge indotte a carico dell'appellante per godere del benefizio dell'interposto appello, nè sono atte a sottrarlo alla pena della deserzione. T. 36. Dec. 66. N. 1. 2. p. 379.

Quando non esiste in antecedente una obbligazione, o un diritto, non può neppure esistere una corrispondente giuridica eccezione. Ivi N. 3.

L'appellante che non ha sodisfatto alle formalità necessarie per rendere efficace il suo appello, allege utilmente la transazione già conclusa coll'appellato. Ivi N. 4.

Quando non può risultare la transazione allegate per impedire la deserzione dell'appello, se non dalla risoluzione di un giudizio pendente circa la verità della transazione medesime deve attendersi la determinazione dello stesso giudizio. Ivi N. 5.

Quando l'appello interposto da un decreto di riunione d'incidente al merito può credersi animato da mero spirito di protelazione di canse merita l'appellante di esser condannato nelle spese anco estragiudiciali. T. 41. Dec. 3. N. 4. p. 16.

Se l'appellante non fa opposizione alla detta scrittura entro il termine dalla Legge designato, può dall'appellato portarsi ad esecuzione la sentenza. T. 42. Dec. 82. N. 2. p. 458.

E solo nel caso che l'appellante si opponga alla scrittore dell'appello rimane contestato un giudizio incidentale da risolversi con sentenza del Tribunale. Ivi N. 3.

A seconda delle nuove moderne istruzioni l'intervento del ministero del

Giudice rapporto alla recognizione e renuncia della deserzione d'appello non ha altrimenti luogo se non nel caso d'opposizione fatta per parte dell'appellante. Ivi N. 4.

APPELLO

In appello non è permesso di promuovere un'azione diversa da quella promossa, e decisa in prima istanza, tutto che tendente ad un consimile finale scopo. T. 37. Dec. 16. p 105.

Se in appello venisse decisa la causa per un'azione ivi per la prima volta proposta il succumbente perderebbe quel doppio esperimento che il nostro rego lamento concede. Ivi N. 3.

Neppure al Supremo Consiglio è permesso di estendere i limiti, ed il soggetto della causa, ma debbe ritenerla nei primi, e deciderla su quello che è stato da prima proposto, e per due volte in modo opposto deciso. Ivi N. 4.

Come non gli è dato di poter cumulare il giudizio per la pretesa prorogadi giurisdizione da una delle parti affacciata, giacchè per la proroga qualunque vuolsi il consentimento di ambe le parti. Ivi N. 5.

Quello che resta leso dall'arbitrio del Giudice può essere soccorso col rimedio dell'appello. T. 39. Dec. 67. N. 5. p. 361.

In un giudizio d'appello da un decreto di tassazione la mancanza di riproduzione della perizia tassata, non che della domanda di tassazione rende deserto l'appello. T. 39. Dec. 25. N. 3. p. 150.

Il Regolamento di Procedura ha introdotta e stabilita una marcata differenza fra gli appelli dalle sentenze interlocutorie, e gli appelli dalle sentenze definitive, e mentre per i primi ha ordinato all'art. 729. che i gravami o i motivi d'appellare sian dedotti nell'atto d'appello da esibirsi presso il Tribunale *a quo*, per i secondi ha ordinato agli articoli 747. 748. e 749. che siano dedotti con apposita scrittura presso il Tribunale *ad quem*. T. 42. Dec. 31. N. 5. p. 177.

Dall'omessa deduzione di gravami in ciascuna delle due specie d'appelli il Supremo Consiglio ha tratte conseguenze sostanzialmente diverse, statuendo che negli appelli da sentenze definitive operasse la deserzione, e negli appelli da sentenze interlocutorie operasse invece la inefficacia. Ivi N. 6. p. 178.

La distinzione come sopra introdotta e dalla Legge e dalla pratica rimarrebbe distrutta se si ammettesse esser cosa indifferente negli appelli da sentenze definitive il dedurre i gravami o nell'atto di appello presso il giudice *a quo*, o con apposita scrittura presso il Giudice *ad quem*. Ivi N. 7.

Non debbono supporsi nella Legge disposizioni superflue, e tantomeno debbono supporsi superflue quelle, la cui osservanza è ordinata sotto espresse penali sanzioni. Ivi N 8.

Negli appelli da sentenze defitive la deduzione dei gravami deve esser fatta con apposita scrittura presso il Tribunale *ad quem*. Ivi N. 9.

Avvi sostanziale differenza quanto agli effetti giuridici fra la deduzione dei gravami fatta nell'atto d'appello e quella fatta nella scrittura di prosecuzione. Ivi N. 10.

L'atto di appello di cui parla l'art. 729. del Regolamento di Procedura è quello con cui si appella, e non l'altro con cui l'appello già interposto vien proseguito. T. 36. Dec. 16. N. 1. p. 103.

Il disposto del detto art. 729. deriva dal Testo Canonico nel *cap. Cord. de appellat. in 6. e nella Clementina appellat. lib. 2. tit. 12. de appellat.* Ivi N. 2.

L' atto di appello tiene in seconda istanza il luogo stesso della domanda in prima istanza, e deve perciò alla pari di questa essere motivato. Ivi N. 3.

Altro è il disputare se la prosecuzione possa in senso lato chiamarsi un atto di appello, altro è il sostenere che sia quell' atto di appello di cui parla il citato art. 729. della Procedura. Ivi N. 4.

Quando l' appello è ristretto al solo capo della nullità non si può dalle Ruote, nè dal Supremo Consiglio conoscere dell' ingiustizia. T. 35. Dec. 2. N. 11. p. 21.

Non è ammissibile l' appello al Supremo Consiglio per il capo dell' ingiustizia dalle due precedenti sentenze quando sono conformi, qualunque sia la diversità delle ragioni, e delle nuove deduzioni. T. 35. Dec. 4. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. p. 39.

L' appello è concesso dalla Legge anche per supplire alla deduzione di nuovi fatti, di nuove difese, e nuovi mezzi di prova. Ivi N. 7.

L' appello devolve il puro o mero articolo, che verte avanti il Giudice *a quo*. T. 35. Dec. 37. N. 7. p. 221.

Quando l' appello è interposto per la nullità, e per l' ingiustizia, nel caso che venga riconosciuta la validità della sentenza appellata, può non ostante l' appellato richiamare la giurisdizione del Tribunale d' appello a conoscere della giustizia della stessa sentenza. T. 35. Dec. 41. N. 1. 3. p. 240.

Può il Giudice non ostante l' appello interposto da un suo decreto interlocutorio passar oltre all' esame, e spedizione della causa in merito, allorquando il detto appello sia stato interposto contro il disposto della Legge, ed al di là dei termini da essa prescritti. T. 36. Dec. 8. N. 3. p. 62.

L' appello pel capo della ingiustizia da un decreto di competenza o incompetenza è sempre ammissibile, ancorchè la causa sia di un merito inappellabile. T. 36. Dec. 22. N. 9. p. 129.

Quando è decorso il termine di rigore prescritto dalla Legge ad appellare agli effetti devolutivi, non è permesso interporre appello. T. 36. Dec. 30 N. 1. pag. 172.

L' appello dalle sentenze appellabilmente proferite dai Potestà nelle cause di un merito inferiore alle lire 200. si devolve ai respettivi Vicarj. T. 36. Dec. 59. N. 1. p. 305.

Dal decreto di distribuzione di causa introdotta a un Tribunale Collegiale può appellarsi nel termine di otto giorni da quello della pubblicazione del medesimo, spirati i quali è inammissibile l' appello. T. 36. Dec. 62. N. 2. 3. 4. pag. 362.

L' appello dai decreti di distribuzione di causa introdotta ai Tribunali Collegiali ha luogo ancora quando la causa è portata dai Tribunali ruotali Ivi N. 5.

Le sentenze emanate in seconda istanza non sono soggette all' appello in quelle parti, che confermano quelle emanate nella prima istanza. T. 36. Dec. 63 N. 1. 2. p. 366.

L' appello interposto da uno dei succumbenti si rende comune anche agli altri. T. 36. Dec. 80. N. 3. 447.

Non è permesso al litigante di appellare dalla sentenza al medesimo favorevole. T. 36. Dec. 82. N. 1. p. 471.

L'appello ch'è stato interposto dentro i termini da uno dei succumbenti, si rende comune a tutti gli altri, i quali perciò possono comparire nell'introdotto giudizio d'appello. Ivi N. 2. 3. 4.

La prosecuzione d'appello fatta nella mancanza dell'atto d'appello non è nulla ne inefficace, ma è anzi bastante per eccitare la giurisdizione del Giudice *ad quem* per conoscere, e decidere della giustizia della sentenza del Giudice *a quo*. Ivi N. 5.

Per gli appelli meramente devolutivi non è ammissibile il rimedio della deserzione, perchè quanto ai medesimi manca quel subietto, al quale la deserzione è preordinata. T. 36. Dec. 59. N. 1. p. 350.

L'appello all'effetto devolutivo non è atto a sospendere l'esecuzione. Ivi Num. 2.

Al duro effetto di dichiarare inefficace, e non più restaurabile un'appello interposto, e proseguito non può esser sufficiente il fatto del Cursore di avere in assenza dell'appellato rilasciati al vicino del medesimo notificando i detti due atti di appello e prosecuzione di appello, al quale furono di fatto passati come lo prova la di lui comparsa in giudizio. T. 37. Dec. 2. N. 1. p. 29.

L'atto di appello non è l'atto di prosecuzione d'appello. T. 37. Dec. 3. N. 1. p. 33.

Il Giudice non è obbligato a rispettare l'appello che si interpone dai decreti di loro natura inappellabili, nè rimane con tale appello paralizzata la sua giurisdizione. T. 37. Dec. 9. N. 3. p. 59.

È massima professata da varie Corti di Francia di fronte all'art. 425. del Codice di Procedura Civile di quella nazione, da cui è tratto l'art. 21. del nostro Regolamento per il Tribunale di Commercio, che anche l'appello da un decreto di reiezione di declinatoria proferito con separata pronunzia, non opera all'effetto sospensivo, nè toglie al Tribunale commerciale la facoltà di procedere alla spedizione del merito. Ivi N. 4.

L'appello interposto dal decreto con cui il Giudice, al quale sia stata distribuita la causa, dichiara la propria competenza sia per il disposto dell'art. 4. della Notificazione de'16. Febbrajo 1818. sia per la interpetrazione dalla vigente giurisprudenza ricevuta è inammissibile, qualora non sia interposto nel termine di rigore di giorni otto dal dì della sua emanazione. T. 38. Dec. 7. N. 1. p. 53.

Quanto dispone l'art. 4. della Notificazione de' 16. Febbrajo 1818. è applicabile tanto nel caso che il Tribunale a pieno turno dichiari la sua competenza, o quella di un sol Giudice, o sia il Giudice a solo che dichiari. Ivi N. 2.

Per togliere al succumbente il sacro diritto dell'appello non è bastante la sola verosimiglianza che la notificazione della sentenza sia al medesimo fatta per mezzo del di lui domiciliatario quando non resta provato l'elezione di un tal domicilio. T. 38. Dec. 26. N. 1. p. 171.

Il diritto ad appellare non può esser mutuato al succumbente, che ha lasciato decorrere il termine dalla Legge assegnatogli da chi non fu succumbente in causa, ed a cui non evvi ragione di notificare la sentenza. T. 38. Dec. 30. N. 1. 4. p. 190.

La necessità per parte dell'appellante di porre in essere avanti il Giudice

d' appello gli atti tutti dalla Legge prescritti, e nei modi, e nei termini dalla medesima designati non può considarsi speciale agli appelli meramente sospensivi, ma generale a qualunque specie di appelli. T. 40. Dec. 24. N. 1. 2. p. 162.

Una tal regola milita anche per gli appelli dalle sentenze interlocutorie. Ivi N. 3. p. 163.

Se per la omissione delle forme necessarie negli appelli all' effetto devolutivo alla pari di quelli dalle sentenze interlocutorie non può canonizzarsi la deserzione debbono peraltro considerarsi come irregolari, e conseguentemente dichiararsi inefficaci. Ivi N. 4.

Può ripararsi a tal mancanza prima che le parti abbiano dichiarato d' approfittare della incorsa irregolarità. Ivi N. 5.

Non può aderirsi all' appello dalla parte appellata dopo trascorsi 15. giorni dalla ricevuta notificazione del primo, come non gli è permesso d'interporlo *ex integro*. T. 40. Dec. 53. N. 3. 4. p. 393.

Quei capi di disputa sostanziali al giudizio che non han subìto il primo grado di giurisdizione non possono di regola risolversi in appello. T. 40. Dec. 2. N. 4. p. 29.

L' appello per il capo dell' arresto personale è sempre ammissibile tutto che la causa sia di un merito piccolo. T. 40. Dec. 64. N. 1. p. 466.

Non è ammesso l' appello da un decreto che non arreca gravame irreparabile nella definitiva. T. 41. Dec. 52. N. 1. p. 272.

Non arreca gravame inreparabile l' ammissione di attestati, o lettere colla dichiarazione, che ne sarebbe fatto quel capitale, che di ragione. Ivi N. 2.

L' appello da un decreto interlocutorio non diretto a spiegare influenza nel giudicato definitivo, non sospende il corso della causa in merito, nè la prosecuzione di questa per parte del succombente induce in verun modo accettazione del decreto medesimo. T. 42. Dec. 21. N. 1. p. 124.

L' appello interposto da un decreto per nullità per pretesa mancanza nel Giudice *a quo* di giurisdizione, e per mancanza di citazione a sentirlo pronunciare è sempre ammissibile. T. 43. Dec. 18. N. 1. p 90.

L' appello interposto contro il capo appellabile di una sentenza, non può dar diritto ad aderire all' appello contro gli altri capi inappellabili. T. 43. Dec. 90. N. 1. p. 578.

L' atto d' appello trasporta alla cognizione del Tribunale superiore tutte quante le cause risolute con la sentenza appellata. T. 43. Dec. 101. N. 5. pag. 681.

Il predetto principio procede non solamente ove si tratta di una sentenza *definitiva* ma anco nel caso di una sentenza *interlocutoria*. Ivi N. 6.

Nel caso che il Tribunale di appello dichiari male appellato dalle sentenze benchè interlocutorie, pronunziandosi male interposto l'appello, le parti litiganti debbono rimandarsi al primo Giudice perchè decida sul merito. Ivi Num. 7.

Nel caso poi in cui il Tribunale dichiari bene appellato, la causa resta presso il Tribunale superiore cui spetta di pronunziare anco su di lei merito principale. Ivi N. 8. p. 682.

Notificata regolarmente la prosecuzione non può attaccarsi d' inefficacia l' appello per non essere stato notificato. T. 43. Dec. 87. N. 1. p. 479.

Alla mancanza della notificazione dell'atto d'appello tacitamente renunzia a forma dell'art. 1126. del Regolamento di procedura colui che di detto appello domanda la riunione con altro. Ivi N. 2.

APPELLO AGLI EFFETTI DEVOLUTIVI

Passato il termine di 6 mesi dal dì del registro della notificazione della sentenza, non può appellarsi agli effetti devolutivi. T. 35. Dec. 59. N. 1. p. 319.

La sentenza che ordina una prestazione di alimenti non è appellabile che al solo effetto devolutivo. T. 35 Dec. 27. N. 1. p. 170.

APPELLO AMMISSIBILE

È appellabile quel decreto, che essendo provocato dalle opposte pretensioni dei litiganti dispone ciò che può essere ad una di esse irreparabilmente pregiudiciale. T. 37. Dec. 31. N. 1. p. 182.

APPELLO DA UN LODO

L'appello che si interponga dal lodo di un arbitro, deve necessariamente interporsi al Tribunale di seconda istanza. T. 38. Dec. 42. N. 5. p. 268.

L'appello che s'interponga da un lodo per il capo della nullità deve portarsi come appello *incidente* alla Ruota. Ivi N. 6.

Deve adirsi il Tribunale di prima istanza per analogia all'azione della *lesione* se il lodo sia attaccato di nullità per via d'azione principale. Ivi N. 7.

APPELLO ESTENSIVO

È permesso l'estensione dell'appello interposto per il capo della nullità all'appello per il capo dell'ingiustizia, e viceversa. T. 37. Dec. 28. N. 8. p. 165.

Le Leggi non prescrivono nessuna *formula precisa* sia per l'interposizione, sia per l'estensione degli appelli, e basta che a tale effetto abbia il succumbente manifestato in atti in qualche modo la sua volontà. Ivi N. 9.

APPELLO PER NULLITA'

Con lasciar liberi ed aperti gli ordinari gradi di giurisdizione agli appelli interposti pel solo capo della nullità da sentenze altronde inappellabili, e soggette ad un solo grado di appello per la tenuità del loro merito, si anderebbe incontro all'assurdo che nelle cause inferiori a lire 70. ed ancor nelle cause superiori, ma inferiori a lire 200. l'appello per la nullità percorrer potrebbe ben tre stadj di giudizio, laddove nelle cause di grave merito non potrebbe percorrerne che due soltanto. T. 36. Dec. 22. N. 3 p. 128.

Come non si dà che un solo grado di appello per la nullità in ordine all'art. 722 del Regolamento di Procedura a quelle sentenze che appellate ancor nel merito siano divenute esecutorie per la ricevuta conferma; così per analogia e per parità di ragione non debbe darsi che un solo grado di appello per la nullità a quelle sentenze che siano divenute esecutorie, ed inappellabili per la tenuità del loro subietto. Ivi N. 4.

Dalle sentenze inappellabili in merito non si dà che un solo grado di appello pel capo della nullità. Ivi N. 5.

Le sentenze proferite in seconda istanza in cause inferiori in merito a lire 200. sono inappellabili. Ivi N. 7. p. 129.

Le sentenze confermatorie quanto al capo della pretesa ingiustizia non ammettono ulteriore appello quanto al capo della nullità. Ivi N. 8.

Per l'efficacia dell'appello interposto per il capo della nullità, non si ri

chiede la separata scrittura di deduzione di gravami, ma basta che sieno indicati in quello i motivi sui quali si fonda. T. 37. Dec. 34. N. 1. p. 192.

Per l'efficacia dell'appello interposto da un decreto non riguardante il merito principale della causa, non è necessaria la riproduzione di tutto intero il processo, ma è sufficiente la riproduzione di quei soli atti che interessano le cose risolute con il medesimo. Ivi N. 2.

V. Accettazione.

V. Notificazione d'un atto.

V. Decreti d'aggiornamento.

V. Grado giurisdizionale dei Giudici e degl' arbitri.

APPELLARE

Il diritto di appellare è circoscritto dal termine di rigore ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi continui, e non sospeso dalle ferie. T. 35. Dec. 13. N. 1. p. 88.

APPELLANTE

Quando l'appellante non ha colpa nel ritardo della notificazione dell'atto di prosecuzione d'appello fatta per lettera sussidiaria, l'indugio della deduzione dei gravami non gli reca pregiudizio. T. 35. Dec. 14. N. 2. p. 91.

L'appellante nella causa incidentale sull'ammissione dell'appello non è rimproverabile se non ha citato i creditori dell'appellato, quando il loro contegno è coerente all'andamento degli atti, praticato fino a quel momento, quali mai avevano presentato alcun reclamo. T. 35. Dec. 28. N. 1. p. 172.

Nè per legge, nè per consuetudine è stabilito fra Noi, che al solo appellante sia permesso di portare alla cognizione dei Tribunali di appello le proprie istanze. T. 35. Dec. 41. N. 2. p. 210.

Quando l'appellante propone, che dai Tribunali ruotali si decida per prima, e separata controversia quella della nullità, o validità della sentenza appellata, non possono esimersene, se una tal controversia non sia estinta colla renunzia agli atti. T. 35. Dec. 46 N. 1. 2. p. 260.

L'appellante, a cui incombe l'obbligo di riprodurre tutti gli atti della prima istanza non può dispensarsi, senza incorrere nella deserzione del suo appello, dal riprodurre anche il motivo, tutto che separato dalla dispositiva della sentenza. T. 36. Dec. 35. N. 2. p. 196.

L'appellante che con apposita scrittura prosegue l'interposto appello, nomina il suo Procuratore, ed intima l'avversario a comparire avanti il Tribunale apertamente manifesta di voler far revocare la sentenza a lui contraria. T. 37. Dec. 21. N. 1 p. 140.

L'appellante ha il dovere di riprodurre tutti li atti di prima istanza, i quali può ritirare dopo il corso di tre giorni, nel qual caso, e sempre che ne sia n dalla parte, o dal Giudice richiesto, è nell'obbligo di ripresentarli nella loro completezza. T. 40. Dec. 60. N. 1. p. 473.

All'appellante non è permesso di riprodurre atti scritti in carta libera, e mancanti di qualunque autenticità, nè ai Ministri di Cancelleria è dato di riceverli. Ivi N. 2.

APPELLATO

L'appellato non può domandare l'inefficacia dell'appello perchè mancante di motivi voluti dalla legge, dopo che con gli atti successivi è stato adempito al voto della legge medesima. T. 37. Dec. 3. N. 2. p. 33.

Quando la domanda d'inefficacia di appello per difetto di motivi è stata dall'appellato affacciata prima che dall'appellante fosse riparato al difetto, deve esaudirsi. Ivi N. 3.

La mancanza di deduzione di gravami non toglie all'appellato il naturale diritto di presentare al Tribunale avanti cui è stato tradotto la domanda per la conferma della sentenza appellata. T. 37. Dec. 21. N. 2. p. 140.

V. Nomina di Procuratore.

APPELLABILITA'

L'obietto della inappellabilità della sentenza sol fondamento della esistenza delle due conformi è una questione d'incompetenza che assume il carattere di pereotoria, e pregiudiciale. T. 37. Dec. 28. N. 1. p. 165.

Quando una sentenza pronunciando sopra due cause riunite e connesse revoca, e conferma la parte appellabile trae a se la parte inappellabile. Ivi N. 2.

Perchè una parte di una sentenza appellabile possa rendere appellabile l'altra parte inappellabile bisogna che siavi fra l'una e l'altra connessità tale che non possa decidersi sulla parte appellabile senza che ne avvenga una dichiarazione in opposizione a quella già avvenuta. T. 42. Dec. 59. N. 1. p. 322.

APPOSIZIONE DI SIGILLI

La questione se sia, o no arbitraria ed ingiusta l'apposizione dei sigilli ad una taberna è meramente civile, e per conseguenza fuori della competenza dei Tribunali di commercio. T. 40. Dec. 22. N. 9. p. 150.

APPROVAZIONE

V. Accettazione.

APPLICAZIONE D'UNA NUOVA LEGGE SULLA MATURAZIONE DEGLI INTERESSI, O PERCEZIONE DI RENDITE

Per quanto sia un principio che la sorte di un atto abbia ad esser regolata con quella Legge sotto il di cui impero fu consentito pure se per la maturazione degli interessi, e per la percezione delle rendite che sono fatti che si rinnovano di giorno in giorno, si applica la nuova Legge vigente all'epoca in cui vengono a verificarsi, non si viola il principio della non retroattività. Tom. 43 Dec. 12. N. 9. p. 84.

ARBITRI

Le contestazioni che possono elevarsi fra i semplici associati in partecipazione sono di competenza della giurisdizione degli arbitri. T. 39. Dec. 12. N. 8. p. 90.

Gli arbitri eletti per decidere le contestazioni insorte per ragione di una Società mercantile fra i Socii non si possono, e non si devono in generale considerare che arbitri *necessarii*. T. 39. Dec. 51. N. 1. p. 293.

Prendono la veste di arbitri *volontari* allora soltanto quando i Socj hanno loro chiaramente conferita la facoltà di stralciare, e transigere secondo il loro prudente arbitrio. Ivi N. 2.

Le parole «*dovrà ogni controversia amichevolmente accomodarsi senza strepito di giudizio*» usate da dei Socj nella elezione di arbitri non equivalgono alla facoltà di stralciare, e transigere secondo il loro prudente arbitrio. Ivi N. 3.

Nel dubbio devesi rispondere contro una tale arbitraria facoltà. Ivi N. 4.

L'elezione in arbitro fatta in un Avvocato impiegato non può esser rico

nosciuta incfficace, e nulla quando un Sovrano Rescritto ha tolto l' ostacolo della qualità in esso di impiegato. T. 43. Dec. 27. N. 1. p. 136.

Nella elezione degli arbitri, il principale, ed esclusivo scopo si è la decisione delle verteoze insorte fra le parti eligenti in modo amicabile seoza il rigore delle forme dalla procedura stabilite. Ivi N. 2.

La determinazione di un tempo certo al conseguimento della decisone delle suddette vertenze è una consegoenza della elezione degli arbitri. Ivi N. 3.

Quando vi sia dubbio sul termine dalle parti accordato all' arbitro si risponde per la durata della giorisdizione, e per la validità del giudicato. Ivi Num 4.

V. Società.

V. Lodo.

V. Compromessi.

ARBITRIO

Perchè dai Giudici superiori sia corretto l' arbitrio esercitato dai precedenti Giudici fa d'uopo che ne sie stato fatto uso iniquamente. T. 39. Dec. 30. N. 8. p. 174.

ARRESTO

Non si ammette la conferma in carcere del debitore ad istanza di quello stsso creditore a premura del quale fu commesso l' arresto, che dipoi fu dichiarato *Nullo.* T. 35. Dec. 19. N. 8. p. 64.

L' errore fortnitamente avvcnuto nel precetto prelimioare, e nel consecutivo Mandato d' arresto della data della Sentenza in forza della quale si agiva dal creditore contro il suo debitore oon rende nullo l'arresto di questo. T. 42. Decis. 84 N. 1. p. 465.

Un esecutore può essere adibito come testimone per l' arresto di un debitore condannato a pagare il suo debito aoche con questo mezzo. Ivi N. 3.

La mancaoza della firma nel processo verbale dei testimooj adibiti dall'esecutore per l'arresto personale non porta nollità dell'arresto medesimo. Ivi Num. 4.

Come non può dirsi nullo per maocare il processo verbale di arresto della meozione di essere stato il dcbitore invitato a pagare il suo debito. Ivi N. 5.

Nè per essere stato effettuato l'arresto in un luogo soggetto alla potestà secolare. ivi N. 6.

L' arresto personale ha sempre luogo per l' esecozione di tutti i cootratti marittimi, trai quali evvi quello di noleggio. T. 42. Dec. 80. N. 14. p. 446.

Il rilascio dell' arresto personale per il conseguimento dei danni dichiarati refettibili con Sentenza criminsle è autorizzato dall'articolo 112. della Legge del 30. Dicembre 1786. ed è anco praticato in giurisprodenza. T. 41. Dec. 73 N. 3. p. 365.

La questione di nullità di arresto personsle avvcouto in seguito di una condanna contenota in una Sentenza passata in stato di legittima esecuzione è una questiooe che attacca il mezzo di esecuzione non la Senteoza in virtù della quale è stato eseguito l'arresto. T. 42. Dec. 77. N. 2. p. 429.

Si disapplicano in questo proposito le Sentcnze della Ruota, e del Supremo Consiglio. Ivi N. 3.

Quando si tratta di debiti di natura quasi delittuosa vi è luogo anco civilmente all' arresto personale. T. 43. Dec. 116. N. 13. p. 725.

L' arresto personale, anche nelle materie commerciali non può applicarsi fuori dei casi espressamente indicati dalla Legge. T. 38. Dec. 25. N. 9. p. 167.

V. Appello.

V. Sensale.

ARRESTO NULLO

V. Riserva.

ARTICOLO 796. e 797. DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA ART. 2128. DEL COD. CIVILE DI FRANCIA

V. Esecuzione.

ASSEGNAMENTI MOBILIARI

Gli assegnamenti mobiliari dovunque situati fingonsi esistere laddove il loro proprietario ha il vero, e stabile suo domicilio. T. 37. D. 12. N. 1. p. 88.

ASSENSO

Quando l'assenso dipende da una condizione se questa non si verifica, l'assenso rimane inoperativo e come se prestato non fosse. T. 43. Dec. 84. N. 14. p. 543.

ASSENTE

La mancanza di notizie della vita di un assente per lo spazio di cinque anni da diritto di esigere il possesso dei beni dello stesso assente, e perciperne le rendite. T. 43. Dec. 31. N. 4. p. 167.

V. Morte.

ASSICURAZIONE

L'assicurazione fatta sui noli da lucrarsi di un bastimento, come che contro il disposto dell'Art. 347. del Codice di Commercio, è nulla. T. 40. Decis. 51. N. 1. p. 383.

La renunzia fatta a ciò che si prescrive dall'Art. 347. suddetto non rende valido l'atto di assicurazione fatto in opposizione dell'Artic. medesimo. ivi N. 2.

L' oggetto preso in mira dall'Art. 347. succitato è d' interesse generale. ivi Num. 3.

ASSICURATORE

Quando l' assicuratore non ha impugnato il sinistro, nè l' obbligo di pagare, è tenuto al pagamento del *Tocco*, senza cauzione. T. 36. Dec. 21. N. 1. p. 127.

ASSICURATI

Il pagamento dei *Tocchi* per mezzo di assegni sui Sensali e in facoltà degli assicurati di riceverlo, e non possono esservi costretti. Tom. 36. Dec. 21 N. 2. p. 127.

ASSICURAZIONE DI DOTE

Per ottener l' assicurazione della Dote a carico dei terzi possessori, la vergenza all'inopia del marito deve esser provata più rigorosamente di quel che occorre per ottenerla a carico del marito medesimo. T. 35. D. 7. N. 5. pag. 53.

ATTENTATI

V. Occupatore.

V. Arbitrario.

ATTESTATI

I semplici attestati non riconosciuti, nè confermati in Giudizio dai fide facienti non fanno verna prova in favore del producente. T. 42. Dec. 79. N. 4. p. 439.

E devono riconoscersi tanto più inatteodibili quando stiano a porre in essere contro tutte le verosimiglianze una inaudita crudeltà, e inumanità eziandio di un Tutore verso i suoi Pupilli, e di un'Avo materno verso del proprio sangue. Ivi N. 5.

ATTESTATI ESTRAGIUDICIALI

V. Consuetudine.

ATTI

Gli atti autenticati dai pubblici Funzionari non sono sottoposti a verificazione in via civile, e debbono aversi per sinceri. T. 35. Dec. 24. N. 5. pag. 157.

V. Mandante.

ATTI SOSPESI

La dichiarazione del Turno di Revisione, con la quale si sospendono gli atti fa conoscere che l'accusa non era mancante di fondamento benchè non sieno resultate delle prove bastanti a condannare gli imputati. T. 37. Dec. 66. N. 2. p. 386.

ATTI AMMINISTRATIVI

V. Cauzione pignoratizia.

ATTI NOTARIALI

V. Ipoteca.

ATTO DI APPELLO

V. Appello.

ATTO REVOCABILE

Le frasi *conviene*, ed *accettante* stanno d'accordo con un atto di sua natura revocabile. T. 35. Dec. 67. N. 9. p. 336.

ATTO PRIVATO

L'atto privato non provando per se stesso, che la esistenza dei caratteri che vi sono tracciati non può far fede ove non sia riconosciuto, o verificato. T. 41. Dec. 30. N. 1. p. 137.

L'atto privato deve riguardarsi un perfetto Contratto di transazione, quando vi si leggono replicatamente l'espressioni si *obbliga*, si *obbligano*, e quando è munito della firma delle parti contraenti. T. 35. Dec. 57. N. 1. 2. p. 312.

Gli atti privati acquistano contro i terzi data certa dal dì del loro registro. T. 38. Dec. 52. N. 1. p. 332.

Di fronte al chiaro disposto della Legge non è dato di porre in essere la data certa di un atto privato dirimpetto ai terzi con prove artificiali, e sussidiarie. Ivi N. 2. 3.

Si disapplicano le decisioni in materia e si dimostra l'influenza delle differenti disposizioni legislative. Ivi N. 4. 5. 6.

Anco le apoche private dotali non hanno data certa di fronte ai terzi se non dal dì del registro, e la verità della loro data non può nella mancanza del registro giustificarsi con prove artificiali. Ivi N. 7.

Un atto sebbene stipulato in forma privata equivale ad un atto pubblico,

e notariale quando ritenga i requisiti della Legge *Scripturas*. T. 42. Dec. 33 N. 4. p. 188.

La presenza ad un atto di una terza persone, sebbene non qualificata, come testimone è stata riguardata come suppletiva del testimone terzo richiesto dalla legge. Ivi N. 5.

Nel concorso di tre testimoni alla confezione di un' atto privato resta sempre più eliminato il concerto fraudolento. Ivi N. 6.

La sola parentela con una delle parti contraenti dei testimoni adibiti per la confezione di un' atto, d'altronde non attaccati sulla loro onoratezza, e religiosità, non è bastante per escluderne la fiducia. Ivi N. 7.

V. Ipoteca.

ATTO DI RECEZIONE DI DOTE

La qualità di fratello, in quello che per commissione di un' altro firma un'atto di recezione diviene un'elemento di maggior credibilità della veracità dell'atto medesimo cooperando alla recognizione di un debito della famiglia. T. 42. Dec. 33. N. 8. p. 188.

La fede dei testimoni adibiti in un atto privato di recezione di Dote acquista maggior peso quando interrogati giudicialmente confermano con loro giuramento le circostanze tutte scritte nel Chirografo. Ivi N. 9.

ATTORE

L'attore può nel caso di smarrimento del titolo da cui desume la sua azione supplire con mezzi sussidiarii, ed equipollenti onde concludere la verità, e sussistenza del reclamato credito. T. 38. Dec. 68. num. 1. p. 471.

In caso di dubbio deve rispondersi a pro dell'attore, ed in esclusione del preteso avvenuto pagamento. Ivi N. 4.

L'attore, che ha domandato procedersi in via sommaria, ed ha portata la causa in discussione con istanza che fosse decisa o *nella stessa udienza* o *in altra successiva ad arbitrio del Tribunale*, non può attaccare di nullità per soverchia precipitazione la sentenza che emanò nella udienza medesima in cui la causa fu da esso portata e discussa. T. 38. Dec. 69. N. 1. p. 484.

Non è permesso all'attore di variar azione, ma è permesso al reo di variar difesa, e dire, e dedurre in appello quanto ha omesso di dire, e dedurre in prima istanza. T. 36. Dec. 71. N. 8. p. 401.

Niuno può esser condannato al più per aver soltanto ultroneamente conceduto il meno. Ivi N. 9.

L'attore ha l'onere di provar pienamente, e chiaramente quanto sostiene, specialmente se si tratta d'esercitare l'azione reale ipotecaria contro un terzo possessore. T. 39. Dec. 4. N. 1. p. 40.

L'attore tanto nelle cause ordinarie che nelle sommarie deve accompagnar la sua domanda dai documenti necessarj, che ne appoggino la medesima come prescrive l'art. 26. del Regolamento di Procedura. T. 39. Dec. 17. N. 3. 4. 7. pag. 112.

Dei documenti però esistenti in un pubblico Archivio o Cancelleria ne è permessa la semplice allegazione. Ivi N. 5. 6. e T. 40. Dec. 12. N. 1. p. 89.

L'attore non può cambiar la domanda principale bensì rettificarla. T. 40 Dec. 45. N. 1. p. 353.

Spetta all'attore il peso della prova in contrario quando il reo convenuto

da lui tradotto in giudizio come preteso erede del padre allega di non esser tale. T. 41. Dec. 6. N. 1. p. 43.

L'attore è nell'obbligo di produrre tutti i documenti che cita nella sua domanda a sostegno dell'azione da esso intentata. T. 42. Dec. 25. N. 4. p. 153.

ATTORE IN UN GIUDIZIO ESECUTIVO COMMERCIALE

V. Lettere di Cambio.

ATTORE FORESTIERO

V. Cauzione.

V. Reo convenuto.

V. Libri, Note, Registri privati.

AUMENTO DOTALE

V. Donazione.

AUTORIZZAZIONE

V. Tutore.

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

V. Donna.

AVARIA

I danni risentiti volontariamente per la salvezza comune, e refettibili perciò in avaria generale debbono determinarsi mediante la comparazione dello stato in cui le cose danneggiate trovavansi avanti l'infortunio medesimo ridotte. T. 42. Dec. 80. N. 3. p. 445.

Per regola non deve attendersi la spesa presagita, o effettiva per porre in buon grado li oggetti danneggiati onde evitare che una misura d'indennità si converta in un mezzo di lucro. Ivi N. 4.

Secondo l'art. 419. del Codice di Commercio sono esenti dal contribuire all'avaria generale le bagaglie della gente dell'equipaggio della nave. Ivi N. 5.

Non esiste ragione di analogia per estendere il disposto di detto art. 419. alle bagaglie dei passeggieri. Ivi N. 6. p. 446.

Tale questione trovasi discussa dall'Emerigon al Trattato delle Assicurazioni cap. 12. sez. 42. §. 8. Ivi N. 7.

Le paghe, e panatiche dei marinari consumate per eseguire la riparazione dei danni volontariamente sofferti per la salute comune dalla nave noleggiata a mesi entrano in avaria generale. Ivi N. 8.

Non così quando la nave è noleggiata a viaggio, nel qual caso entrano in avaria particolare. Ivi N. 9.

Le paghe, e panatiche dei marinari occorse per risarcire i danni avvenuti ad una nave per casi fortuiti entrano sempre in avaria particolare sia la nave noleggiata a viaggio, o a mese. Ivi N. 10.

Si disapplicano diverse decisioni in proposito addotte de' Tribunali francesi. Ivi N. 11.

L'obbligo dei caricatori delle merci di contribuire all'indennità del proprietario degli oggetti stati sacrificati per la salvezza comune non nasce da un quasi contratto che si supponga posto in essere nel momento del pericolo tra i proprietari delle diverse merci, ma è un obbligo connaturale, ed intrinseco al contratto di noleggio. Ivi N. 12.

Ai proprietari delle mercanzie sacrificate per la comune salvezza compete

l' azione *ex locato* contro il capitano, e viceversa a questi l'azione *ex conducto* contro i proprietari delle merci salvate. Ivi N. 13.

AVO PATERNO

L' avo paterno è tenuto alla dotazione verso la nipote solamente quando vi sia deficenza di beni paterni per dotarla. T. 38. Dec. 43. N. 4. p. 272.

V. Dote.

AZIONE

Nel corso di una causa promossa per il pagamento di una dote costituita non è permesso di variare azione affacciando dei diritti alla quota legittima sul patrimonio paterno. T. 39. Dec. 73. N. 1. p. 392.

AZIONE *EX CONDUCTO*

L' azione *ex conducto* connaturale al contratto di locazione, e conduzione è destinata a mantenere al conduttore, o inquilino inviolati tutti i diritti, che gli sono propri. T. 36. Dec. 6. N. 4. p. 46.

AZIONE *DE IN REM VERSO*

L' azione *de in rem verso* non compete quando quegli nelle cui mani pervenne il danaro del terzo, era, e rimane creditore per uguale o maggior somma della persona dalla quale ricevè il danaro del terzo istesso. T. 39. Dec. 24. N. 6. p. 144.

AZIONE *AD EXHIBENDUM*

L' azione *ad exhibendum* ha per necessario estremo la prova del possesso nel reo convenuto dell' oggetto, che si vuole esibito. T. 35. Dec. 10. N. 1. p. 68.

L' azione *ad exhibendum* non può esercitarsi contro l'erede del possessore, che in buona fede può asserire di non possedere, a meno che l'attore non provi che l' erede abbandonò maliziosamente il possesso. Ivi N. 2.

La prova dell' interesse è l' estremo fondamentale dell' azione *ad exhibendum.* T. 36. Dec. 96. N. 1. p. 590.

AZIONE CONTRARIA DEL MANDATO

Nell' azione *contraria del mandato* vengono tutti i danni che senza una colpa abbia dovuto il mandatario incontrare nell' esecuzione della commissione. T. 38. Dec. 11. N. 1. p. 76.

Quest' azione esige per estremo, che quello contro cui si intenta rivestisse la qualità di mandante di fronte a quello che la promuove. Ivi N. 2.

Lo spedizioniere che incaricato di far pervenire delle merci in una certa piazza, passa la commissione ad altro spedizioniere intermedio assume di faccia a questo la qualità di mandante, ed è tenuto verso di lui dell' azione *contraria del mandato.* Ivi N. 3.

Col protestare che alcuno faccia verso d' un' altro che in caso di essere da lui molestato egli intende chiamare un terzo a rilevazione non può dirsi che egli abbia confessato d' essere obbligato a cosa veruna verso quello di fronte a cui ha emesso una tal protesta. Ivi N. 4.

AZIONE *NEGATORIA*

L' azione *negatoria* rifonde l' onere della prova in colui, che asserisce di aver diritto di servitù sul fondo altrui. T. 36. Dec. 24. N. 11. p. 143.

Coll' azione *negatoria* si può domandare la rejezione a *limine judicii* di quello che vanta una servitù sopra un fondo altrui, e che manca di ogni prova

degli asserti diritti, per la qual maocanza milita la presnnzioue della libertà dello stesso foodo. Ivi N. 12.

AZIONE *NEGOTIORUM GESTORUM*

Senza la prova che delle spese siano state commesse che abbiano recata vera utilità a qualcuno, non può parlarsi d'utile azione *negoticrum gestorum.* T. 38. Dec. 11. N. 5. p. 70.

AZIONE IPOTECARIA

L'unica via per agire con l'azione ipotecaria contro il terzo possessore si è quella tracciata dall'artic 2169. del Codice Civile Francese. T. 35. Dec. 79. N. 1. p. 414.

AZIONE *PAULLIANA*

Non è dato di esercitare l'azione *Paulliana* nella mancanza dell'indispensabile estremo della frode, d'affetto, o d'effetto. T. 40. Dec. 1. N. 19. p. 4.

V. Alienazione.

AZIONE VENDICATORIA

Nell'azione vendicatoria non vengono i frutti percetti dal possessor di buona fede se non dal giorno della mossa lite. T. 43. Dec. 102. N. 3. p. 693.

AZIONE DIVERSA

V. Giudice di appello

AZIONI COMMERCIALI

Non esiste in Toscana alcuna legge, che abbia derogato alle regole stabilite dalla Giurisprudenza francese per l'esperimento delle azioni commerciali. T. 38. Dec. 24. N 6. p. 157.

AZIONI UTILI

Quegli che impiegando il denaro altrui senza l'assenso del proprietario di quello ed anzi con disapprovazione, e con ricusa dell'impiego fatto, e ne riporta una cessione può sperimentare le azioni dirette, ed in mancanza della cessione gli competono le azioni utili. T. 42. Dec. 76. N. 6. p. 413.

L'impiego fatto dal tutore senza che venga riconosciuto dal pupillo si considera come se da quegli si fosse originariamente impiegato in proprio nome, e per conto proprio Ivi N. 7.

Le azioni utili, e le dirette hanno un'istesso valore, e producono gli stessi effetti. Ivi N. 8.

AZIONI PERSONALI

L'azione per nullità, o rescissione, o riduzione alla giustizia d'un contratto di vendita di stabili per errore e lesione, appartiene alla classe delle *personali.* T. 40. Dec. 17 N. 1. p. 118.

Le azioni personali e per gius comune, e per disposto dell'art. 33 del Regolamento di Procedura debbono portarsi al Tribunale del domicilio del reo convenuto. Ivi N. 2.

Per quanto di regola non sia impedito all'attore di cumulare nel suo libello il rimedio rescindente col recissorio, e così domandare nel tempo stesso rescissione del contratto di vendita, e restituzione del fondo venduto, se però si agisce contro il solo compratore mentre il fondo è passato in possesso d'un terzo, deve intendersi che sia fatto uso della sola azione personale. Ivi N 3.

BENEFIZI

Tutti i benefizi ecclesiastici, dignità, o chiese curate, ancorchè siano di

padronato di private famiglie, fondati in Toscana non possono conferirsi, che ai soli sudditi Toscani. T. 35. Dec. 51. N. 1. p. 284.

V. Giuspatronato.

BENEFIZIO VACANTE

Decorso il quadrimestre assegnato a padroni a nominare al vacante benefizio di loro patronato, senza che abbiano nominato un nuovo Rettore, perdono il diritto di nominare, qual diritto si devolve all'*Ordinario Ecclesiastico*. T. 35 Dec. 51. N. 4. p. 234.

BENEFIZIATI

Quando non si tratta di pura, e semplice esazione delle rendite, ma di *proprietà*, e *capitali* l'art. 10. del Regolamento di Procedura Civile esige che i benefiziati conseguiscano dal patrono l'assenso d'intentare il giudizio. T. 39. Dec. 6. N. 2. 4. p. 50.

BENEFIZIO DI SEPARAZIONE DI BENI

V. Separazione di beni.

BENEFIZIO DI MISERABILE

V. Miserabile.

BENI

La diversità dei nomi, ubicazioni, e descrizioni di beni dimostra la diversità dei beni medesimi. T. 40. Dec. 54. N. 7. p. 399.

V. Intervallo di anni 40.

BENI AVVENTIZJ DE' FIGLII

V. Padre di famiglia.

BENI FUTURI

V. Donazione.

BENI APPARTENENTI ALLA CAUSA PIA

Per la distrazione dei beni appartenenti alla causa pia si rende necessaria l'osservanza di quelle forme che si desiderano dal gius civile, e canonico. T. 41. Dec. 22. N. 1. p. 103.

Per le leggi francesi non erano valide le alienazioni eseguite dal minore emancipato senza l'intervento di quelle formalità prescritte dagli art. 457. e 481 del Codice Civile. Ivi N. 2.

La concessione a livello, o anche la semplice locazione d'un fondo beneficiario a lungo tempo si considera per una alienazione. Ivi N. 3.

Per una locazione a breve tempo di un fondo appartenente ad un benefizio non si richiede, per esser posto in essere, il concorso di alcuna formalità. Ivi Num. 4.

BENI DEI BENEFIZI ECCLESIASTICI

I beni, che costituiscono la dote ed il patrimonio dei benefizi ecclesiastici debbono servire al mantenimento dei cherici per il servizio e lustro della chiesa. T. 43. Dec. 100. N. 1. p. 662.

L'intervento, o assenso del patrono di un benefizio alla vendita dei beni del medesimo, non è di forma sostanziale per cui la di lui mancanza non rende intrinsicamente nullo il contratto T. 40. Dec. 29. N. 1. 6. p. 249

Il patrono di un benefizio non interpellato nell'alienazione dei beni del benefizio medesimo ha diritto di far rescindere l'elienazione quando provi essere pregiudicevole all'interesse del benefizio medesimo. Ivi N. 2.

L'assenso alla vendita di beni di un benefizio del patrono di esso può esser tacito, come espresso, può precedere, ed accompagnare, ed anco susseguire l'atto, ed il di lui intervento può porsi in essere per mezzo di congetture e presunzioni. Ivi N. 3.

In un intervallo di 40 anni, e talvolta anche in meno, lo stato, e la cultura dei beni si presume alterata, e mutata in guisa da non potersi riconoscere altrimenti ciò che essi fossero anteriormente. Ivi N. 4.

BENI ENFITEUTICI

V. Enfiteuta.
V. Livello pazionato.
V. Solennità di un contratto.
V. Concessione livellaria.

BENI EREDITARJ

Per il disposto dell' art. 724. del Codice Napoleone la proprietà dei beni costituenti le diverse quote ereditarie passa *ipso jure* in ciascuno degli eredi. T. 41. Dec. 16. N. 1. p. 75.

La ritensione di beni ereditarj non si accorda se non che per crediti certi, liquidi, e specialmente esigibili, e che non possono essere rimasti pagati, e compensati coi frutti dei quali è debitore il detentore per il tempo della lite. Ivi N.2.

Come pure non si accorda, se non nel caso che la cosa, o il fondo sia venuto alle mani del creditore per lo stesso titolo pel quale vuole egli poi ritenerlo. Ivi N. 3.

BENI FIDECOMMISSI

La vendita dei beni vincolati a fidecomisso non è assolutamente nulla, perchè l' erede gravato di restituzione ritiene l'intero dominio dei beni, e le alienazioni che esso ne fa si mantengono in stato di validità finchè non siano impugnate dai sostituiti chiamati *jure proprio*. T. 36. Dec. 12. N. 1. p. 86.

Colui, che vende i beni vincolati a fidecommisso è obbligato a rispettarne la vendita. Ivi N. 2.

Gli eredi, ed i sostituiti nel fidecommisso debbono rispettare la vendita fatta dai loro autori ogni volta che colle loro parole, o col fatto le abbiano riconosciute, ed approvate. Ivi N. 3.

I beni vincolati a fidecommisso divennero liberi per disposizione delle leggi francesi. Ivi N. 7. p. 87.

I beni soggetti a fidecommisso diventano liberi se in forza di una legge resta sciolto il loro vincolo, e se ne fosse stata fatta la vendita resta questa convalidata. Ivi N. 8.

BENI LIVELLARI

V. Miglioramenti.

BENI SITUATI ALL' ESTERO

I beni situati in estero territorio non debbono entrare in calcolo per la tassazione delle doti dovute a fanciulle toscane, sull'asse ereditario paterno esistente in Toscana. T. 36. Dec. 57. N. 71. p. 331.

Tante si reputano le eredità quanti sono gli Stati nel territorio dei quali esistono i beni ereditarj. Ivi N. 12.

Lo Statuto sia reale, sia personale non può spiegare influenza sui beni posti e situati fuori del territorio dei statuenti. Ivi N. 13.

BIGLIETTI ALL' ORDINE

V. Cambiali.

BIGLIETTI DI COMMERCIO

I biglietti sottoscritti da un negoziante, nei quali non sia espressa una causa estranea dalla sua mercatura, si considerano fatti per motivo del suo commercio. T. 35. Dec. 60. N. 2. p. 329.

Nella generica parola *biglietti* che s'incontra nell' artic. 638. del Codice di Commercio Francese si comprendono i biglietti di qualunque specie, e semplici promesse di pagamento in qualunque forma emesse ed anco verbali. T. 43. Dec. 94. N 1. p. 538.

I biglietti sottoscritti dai negozianti si reputano tratti per cause relative al commercio a meno che non sia espressa una causa diversa. Ivi N. 2.

Ed ancor quando sia stata espressa la causa dell' imprestito del danaro, essendo questi il primo movente del commercio, e il rappresentante generale di tutte le cose. Ivi N. 3.

BILANCI

I bilanci diretti a dare consistenza del negozio colla spiegazione di tutte le partite del debito, e credito, con espressa relazione ai libri, e scritture, tengon luogo fra i negozianti di un legittimo rendimento di conti. T. 40. Dec. 27. N. 54. p. 191.

V. Contratto.

BISOGNI UMANI

Gli umani bisogni stanno in rapporto diretto col rango più, e meno elevato in cui trovasi ciascuno nell' ordine sociale. T. 43. Dec. 104. N. 4. p. 704.

BUONA FEDE

La buona fede, e la giusta credulità sulla competenza d' un diritto, deve dirsi cessata dal dì, in cui questo diritto viene da legittimo contradittore impugnato. T. 37. Dec. 1. N. 6. p. 4.

La buona fede dispensa il possessore dalla restituzione dei frutti percetti. T. 43. Dec. 91. N. 1. p. 583.

CADUCITA' DI UN DIRITTO

In ogni caso di dubbiezza nella legge debbe sempre adottarsi quella intelligenza che stia ad escludere la odiosa caducità da un diritto qualunque, ma specialmente poi dal sacro e naturale diritto della difesa. T. 42. Dec. 23. N. 12. pag. 135.

V. Padron diretto.

V. Livellario.

V. Amministratore.

V. Possesso salviano.

V. Domicilio.

CALCUTTA

I cadaveri a Calcutta nell' Indie sono sepolti coll' ornamento di coralli infetti. T. 35. Dec. 1. N. 3. p. 3.

CAMBIALI

Le cambiali, i biglietti, e altri fogli all' ordine si equiparano in commercio al pacco di danaro. T. 36. Dec. 58. N. 1. p. 347

Colui, che accetta un foglio all' ordine si costituisce debitore di contante

verso il portatore del documento nel quale stà il diritto di esigere il valore. Ivi Num. 2.

Che una cambiale sia stata dimessa coll'importare di altra cambiale può legalmente provarsi per mezzo di congetture, e riscontri, fra i quali è validissimo quello che emerge dalla testimonianza giurata del proprietario della cambiale dimessa, specialmente se questi è persona qualificata, e degna di fede. T. 40. Dec. 28. N. 2. p. 233.

Altro riscontro può nascere dalla coincidenza del tempo della estinzione della prima cambiale, e della creazione della seconda. Ivi N. 3.

Altro riscontro dalla eguaglianza delle somme. Ivi N. 4.

Altro riscontro dalla identità delle persone. Ivi N. 5. p. 234.

Altro riscontro dalla critica situazione economica del dimittente. Ivi N. 6.

Ed altro infine dalla lacerazione della cambiale dimessa, di fronte alla convenzione che il dimittente dovesse invece ritirarla quietanzata qualora estinguendola coi denari suoi propri avesse voluto prendèrne rivalsa contro il diretto debitore. Ivi N. 7.

Non è nè regolare ne usitato, che quei che estinguendo un recapito abbisogna di ritirarlo per fondarvi un'azione di rivalsa, lo ritiri lacerato o intaccato anzichè semplicemente quietanzato. Ivi N. 8.

Il Sommo Imperante con la Legge del 23 Novembre 1818 ordinò che non si ammettessero dai Tribunali opposizioni al pagamento delle cambiali se prima non fosse stato fatto il deposito delle somme alle quali ammontavano. T. 40. Dec. 37. N. 1. p. 306.

L'assicurazione del pagamento e l'impedimento alle eccezioni cavillose, e dilatorie furono le vedute che ebbe in mira il Sommo Imperante nella promulgazione della Legge del 23 Novembre 1818. Ivi N. 2.

La disposizione della suddetta Legge del 23 Novembre 1818 milita tanto nel caso che il creditore abbia richiesto pagamento al suo debitore con domanda formale, quanto mediante precetto. Ivi N. 3.

V. Gira di cambiale.

V. Lettere di Cambio.

CAMBIALE SCADUTA

Per la legge del 23 Novembre 1818 è proibito ai Giudici di ascoltare alcuna eccezione, e di sospendere l'esecuzione del precetto trasmesso per il pagamento di una cambiale scaduta, se non previo deposito. T. 37. Dec. 49. N. 1. pag. 290.

CAMBJ

V. Legge.

CAMBI MARITTIMI

Quegli che agisce in figura di Procuratore in dimettere dei cambisti marittimi non altra azione acquista che quella contraria del mandato onde essere dal mandante rimborsato. T. 37. Dec. 67. N. 1. p. 391.

Dirimpetto ai terzi sovventori del denaro i cambi marittimi fanno debito ancor quando sieno stati creati senza l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 234 del Codice di Commercio francese. Ivi N. 2.

Il risico della perdita del capitale è il fondamento delle gravi, ed insolite usure permesse nel cambio marittimo. T. 39. Dec. 1. N. 1. p. 4.

V. Permuta.

CANONE

Il di più del giusto canone percetto in buona fede non è restituibile. T. 40. Dec. 58. N. 6. p. 426.

CANONIZZAZIONE DI CREDITO

Non procede la regola *non bis in idem*, allorche un credito ipotecario stato canonizzato dirimpetto al solo debitore voglia farsi di nuovo canonizzare ancor dirimpetto al terzo possessore del fondo ipotecato, mancando in tal caso l'estremo della identità delle persone. T. 40. Dec. 19. N. 1. p. 131.

La domanda di canonizzazione di credito sebbene involvente azione personale può ben dirigersi anche contro il terzo possessore dei beni ipotecati per l'interesse ch'egli ha di difendersi nel possesso dei medesimi. Ivi N. 2. p. 132.

È indubitato che nel caso semplice in cui il creditore agisce contro il sol o debitore per ottener la dichiarazione del credito, e l'immissione in Salviano, può a tal uopo presentarsi al Tribunale ordiuario. Ivi N. 3.

Ciò procede ancor nel caso misto, in cui la domanda sia diretta contemporaneamente e contro il debitore e contro il terzo possessore, secondo che decise il Supremo Consiglio in causa *Francardi e Desiderj.* Ivi N. 4.

E non soltanto quando il terzo possessore è soggetto alla giurisdizione di quel Tribunale *ratione domicilii*, ma ancora quando vi è soggetto *ratione rei sitae.* Ivi N. 5.

CAPACITA' CIVILE

La capacità civile dei cittadini è soggetta alle diverse fasi della legislazione. T. 36. Dec. 89. N. 1. p 517.

CAPITALI COSTITUENTI UN BENEFIZIO

V. Parroco.

CAPARRA

La convenzione e dazione d'una caparra denota un contratto in via ed imperfetto, che si perde dall'inadempimento, quando si contiene nei limiti di semplice caparra. T. 43. Dec. 77. N. 8. p. 420.

Quando la caparra riveste il carattere *d'anticipazione, e principio di pagamento*, in tal caso suona perfezione di contratto e principio d'esecuzione. Ivi N. 9.

CAPITANO DI BASTIMENTO

Le prescrizioni, che la legge ingiunge al capitano di un bastimento nell'asportazione del danaro, ed altri oggetti preziosi nel caso di necessario abbandono del bastimento restano subordinate alla possibilità, in cui si trovasse il capitano stesso di eseguire quella asportazione. T. 36. Dec. 41. N. 1. 2. 4. pag. 229.

Non è tenuto adempiere all' obbligazione colui, ch'è nell' impossibilità di adempirvi. Ivi N. 3.

Non dall' evento può esser determinata la maggior, o minore imputabilità di una operazione eseguita, ma bensì dalla maggiore, e minore ragionevolezza di quelle cause, che possono aver determinato alcuno a fare, o non fare. Ivi Num. 5.

E' scusabile il capitano di un bastimento, allorchè per causa di tempesta è obbligato ad abbandonare il naviglio, se invece di asportar le mercanzie, le lascia a bordo per fondato timore che asportandole restassero confiscate, spe-

cialmente quando fra gli oggetti lasciati vi sono dei gruppi di danaro di sua proprietè. Ivi N. 6. 7. 8.

Non evvi legge che vieti ad un capitano di assentarsi momentaneamente dalla sua nave. T. 42. Dec. 80. N. 2. p. 445.

V. Avaria generale.

CARCERAZIONE INGIUSTA

Carcerazione ingiusta può dirsi non solo quella per procedere alla quale manca il titolo, ma quella ancora, in cui le giuridiche forme siano sostanzialmente violate. T. 36. Dec. 80. N. 9. p 448.

Per invalidare un contratto fatto sotto il timore, e il disagio della carcere non basta che la carcerazione sia non legalmente seguita, ma fa duopo che ella sia preordinata al danno del carcerato, e che questo danno sia avvenuto. Ivi Num. 10.

CARCERATI PER DEBITI CIVILI

E' uso sì nelle carceri di Firenze che di Livorno di distribuire ai carcerati per debiti civili un paolo per gli alimenti nelle prime ore della mattina dalle somme che dal creditore a tal uopo si debbono depositare anticipatamente. T. 40. Dec. 46. N. 1. p. 356.

Se il deposito non fu anticipato e manca il paolo da distribuirsi deve immediatamente rilasciarsi in libertà il detenuto. Ivi N. 2.

Il soprastante è obbligato a notar nel suo libro il giorno, mese ed anno in cui gli vien consegnato un debitore, ma non l'ora. Ivi N. 3.

CASA COLONICA

Casa colonica è quella che serve all'abitazione del colono, ed agli usi economici del podere. T. 36. Dec. 8. N. 8. p. 63.

Ed è colonica, ancor quando chi l'abita sia il proprietario stesso, che lavora in tutto o in parte il podere al quale è annessa. Ivi N. 9.

CASE

V. Legato.

CASE URBANE

Le case urbane si presumono indivisibili. T. 36. Dec. 61. N. 1. p. 356.

CASO FORTUITO

Caso meramente fortuito, puramente fortuito è quell'avventura del tutto indipendente dalla volontà o negligenza delle parti, nato da una forza maggiore irresistibile della natura, o dell'altrui violenza che non si può evitare, nè vincere. T. 40. Dec. 9. N. 6. p. 67.

CATTURA

Quando è nulla la cattura di un debitore, non per questo può esser messo in libertà, se da altro creditore è fatta istanza, che venga confermata per di lui proprio interesse. T. 35. Dec. 9. N. 1. 5. 6. 7. p. 64.

CAUSA PIA

Sono disposizioni dirette al favore della causa pia quelle che sono animate dallo spirito di procurare alla classe indigente un sollievo. T. 43. Dec. 81. N. 1. p. 443.

Ad ognuno del popolo, ancorchè disinteressato, appartiene il diritto di domandar l'esecuzione delle disposizioni a favore della causa pia, con l'azione che si chiama *popolare* appunto perchè a nessuno è interdetta. Ivi N. 2.

Questa regola non incontra ostacolo nel disposto delle veglianti leggi niuna delle quali deroga a quanto in proposito disponevano le civili e le canoniche sanzioni, e riteneva la pratica dell' uno e dell' altro foro. Ivi N. 3.

Il domandare l' esecuzione in favore dell' opera pia laica di un testamento che ha ottenuto il Regio assenso, non è in contradizione con lo spirito delle leggi di manomorta, o di qualunque altra legge che più da vicino interessi il diritto pubblico della nazione. Ivi Num. 4.

Sebbene debba concedersi che le opere pie sieno sotto la immediata e diretta tutela del Principe, pure ciò non impedisce che qualunque privato invochi il patrocinio della giustizia perchè la volontà del loro institutore non rimanga defraudata. Ivi N. 5. p. 444.

V. Alimenti.

V. Rappresentanza del Popolo.

V. Parrochi.

V. Domanda di spoglio.

CAUSA URGENTE

E' sempre urgente una causa, allorquando il ritardo della di lei spedizione può esser motivo del deterioramento maggiore della proprietà disputata, la quale abbisogna di pronti risarcimenti, e che trovasi frattanto presso un detentore mal sicuro, e di cattiva fede. T. 36. Dec. 8. N. 4. p. 62.

Non può attaccarsi di nullità una sentenza che ha deciso una causa nel tempo delle Ferie, quando l' urgenza della causa stessa sia stata in prevenzione dichiarata con apposito Decreto non stato appellato nei termini prescritti dalla legge. Ivi N. 2.

CAUSE

Le cause di un merito superiore a lire 20 e inferiore a lire 200 debbono in Pisa esser decise alla Prima Istanza dal Cancelliere civile del Tribunale di Prima Istanza, ed in appello dall' Auditore Giudice di Prima Istanza, ne ha luogo, dopo la pronunzia di questo, ulteriore reclamo. T. 35. Dec. 8. N. 1. 2. pag. 59.

Le cause d' appello per il capo della nullità decise dall' Auditore Giudice di Prima Istanza sono inappellabili in ulteriore istanza. Ivi N. 3. 4.

La legge che vieta l' appello delle cause di un merito di piccola entità, alle Ruote, così dispone per impedire che il tenue merito restasse interamente assorbito dalle spese. Ivi N. 5.

Se le cause decise dal Giudice di Prima Istanza in appello si potessero portare alla Ruota, verrebbero queste a pronunziare nella terza istanza, lo che è assurdo, non avendo le Ruote altra giurisdizione, che di conoscere le cause nel primo appello. Ivi N. 6.

CAUSE ALIMENTARIE

Le cause alimentarie non posson soffrir dilazione. T. 35. Dec. 27. N. 2. pag. 170.

Nelle cause alimentarie l' appello è ammissibile al solo devolutivo T. 36. Dec. 29. N. 8. p. 167.

V. Appello al solo effetto devolutivo.

CAUSE BENEFICIARIE

Nelle cause beneficiarie conviene togliere la strada alle ulteriori questioni,

ed è perciò che i Giudici di appello possono giudicare nel petitorio, quando in prima istanza è stato conosciuto del solo possessorio. T. 35. Dec. 66. N. 4. p. 366.

CAUSE COMMERCIALI

Quando, trattandosi di cause commerciali, muore quel commerciante, contro del quale la lite è incoata al Tribunale di Commercio, deve avanti di questo proseguirsi contro gli eredi, sebbene non siano negozianti. T. 35 Dec. 42. N. 1. p. 244.

Il disposto dell'art. 2. della notificazione dell' I. e R. Consulta del 23. Settembre 1815 non è applicabile alle cause di commercio per le quali le Ferie non sospendono il corso delle medesime. T. 35. Dec. 13. N. 3. 4. 5. 6. p. 88.

Nelle cause commerciali di prima istanza i Procuratori legali non sono necessari, come nelle cause civili. T. 37. Dec. 23. N. 15. p. 147.

CAUSE NON SUPERIORI ALLI SCUDI 200.

È per il disposto dell'art. 2. del Motuproprio de' 19 Ottobre 1817 che ad un solo Giudice dei Tribunali Collegiali debbe commettersi la cognizione, e risoluzione di tutte le cause il merito delle quali non eccede li scudi 200. T. 38. Dec. 15. N. 1. p. 94.

Coll'articolo susseguente si stabilisce che lo eccedono quelle nelle quali il merito sia superiore alli scudi 200. o siano di merito incerto, e non *suscettibili di stima pecuniaria*. Ivi N. 2.

E' per il disposto della stessa legge che anco le cause di merito incerto ma suscettibili di stima pecuniaria, possono commettersi ne' Tribunali Collegiali ad un solo Giudice quando può facilmente calcolarsi essere il merito ai 200. scudi inferiore. Ivi N. 3. 4.

CAUSE DI MERITO INFERIORE ALLE L. 200.

Le cause di un merito inferiore a lire 200 state decise dai Vicarj Regi di Bagnone, di Fivizzano, e del Potestà di Calice, si decidono in appello dal Commissario Regio di Pontremoli. T. 35. Dec. 48. N. 3. p. 269.

Le cause di merito inferiore alle lire 200 si portano in appello a dei Tribunali inferiori alle Ruote. Ivi N. 5.

CAUSE SOMMARIE

Sono sommarie tutte quelle cause il merito delle quali non oltrepassa lire 200. toscane. T. 36. Dec. 72. N. 7. p. 406.

CAUZIONE *DE RESTITUENDO*

V. Liquidazione di danni.

CAUZIONE

L'offerta di una cauzione, che faccia il fallito per essere ristabilito direttore di una società mercantile, già espulso dalla medesima, non è sufficiente. T. 35. Dec. 47. N. 6. p. 264.

CAUZIONE *DE JUDICIO SISTI*

La cauzione *de Judicio Sisti* è limitata da alcuni alla prima istanza. T. 38. Dec. 1. N. 6. p. 3.

Più ragionevolmente si estende fino alla sentenza confermatoria. Ivi N. 7.

Meno un patto contrario non si estende al giudizio che ha luogo per accordata revisione. Ivi N. 8.

Nella cauzione pretoria *de Judicio Sisti ec.* non è contenuta la promessa

che quello per cui si presta non agiva dolosamente se ciò non è dedotto in espressa stipulaziono. Ivi N 13.

Ai termini dell'art. 166. della Procedura Francese da cui è tratto l'artic. 215. del Regolamento di Procedura Civile Toscano l'obbligo di dar cauzione non riguarda gli Statisti i quali benchè domiciliati in estero paese conservano tuttavia detta qualità, ma i veri forestieri. T. 38. Dec. 57. N. 1. p. 365.

Secondo la giurisprudenza francese i forestieri attori che senza avere acquistata in Francia la cittadinanza, vi hanno peraltro al giorno della mossa lite acquistato il domicilio, sono esenti dall'obbligo della cauzione. Ivi N. 2.

Quando debba ritenersi, all'effetto che l'attore forestiero sia soggetto a dar cauzione, che la legge non consideri la sudditanza, ma il solo domicilio, ciò debbe procedere allora soltanto qualora il toscano domiciliandosi all'estero abbia di fatto abbandonato il domicilio d'origine. Ivi N. 3.

CAUZIONE PIGNORATIZIA

Al debitore non è permesso di diminuire la efficacia e la estensione della prestata assicorazione deteriorando in qualunque modo con danno del suo creditore il soggetto oppignorato. T. 39. Dec. 70. N. 1. p. 375.

Conseguenza del principio che sopra si è che gli atti, abbenchè amministrativi, che per spontanea determinazione del debitore diminuiscono la cauzione pignoratizia sono nulli. Ivi N. 2.

V. Convenzionioni.

V. Pagamento ritardato.

CAVALIER PROFESSO DELL'ORDINE DI MALTA

V. Manomorta.

CEDENTE

Il cedente che dopo la fatta cessione esige il credito è tenuto al pagamento ed alla plenaria refusione dei danni a favore del cessionario, o di lui eredi. T. 40. Dec. 66. N. 12. p. 474.

Quegli che ha fatto una cessione per interesse proprio, e del cessionario non può con un atto posteriore pregiudicare ai diritti quesiti dal medesimo cessionario. T. 42. Dec. 81. N. 1. p 454.

Il disposto della legge *Si nomen* 4. *ff. de haeredit. vel actione vendit.* soffre limitazione ognora che resti provata nel cedente la scienza della insolventezza del debitore per cui lo rende responsabile della insigibilità del credito ceduto tutto che non l'abbia promessa. T. 43. Dec. 22. N. 1. p. 109.

CENSO

Secondo la Bolla Piana non è permesso imporre un censo sopra la cosa altrui. T. 38. Dec. 66. N. 1. p. 452.

Il censo imposto sopra la cosa aliena è nullo fino dal suo principio. Ivi Num. 2.

La regola che sopra soffre limitazione quando alla creazione del censo accede il consenso del padrone del fondo su cui viene imposto il censo, che basta anche tacito, e desunto dalla circostanza di fatto. Ivi N. 3.

Come pure quando l'impositore del censo sopra la cosa altrui siasi obbligato espressamente dirempetto al compratore del medesimo a prestare l'evizione generale. Ivi N. 4.

Il patto di poter ripeter la sorte di un censo nel caso che il venditore del

medesimo si renda moroso al pagamento dell'annuo frutto non vizia il contratto di censo. Ivi N. 5.

Non repugna alla natura del censo, che il medesimo possa essere acquisito per un atto liberale tanto per i vivi, che di ultima volontà. T. 41. Dec. 76. N. 5. p. 374.

La vendita del fondo censito fatta come libero attribuisce al creditore del censo il diritto a ripetere la sorte del medesimo. T. 43. Dec. 43. N. 3. p. 229.

CENTENARIA

La centenaria rende inallegabile qualunque vizio, qualunque lesione che in un atto potesse provarsi essere esistita, e avvenuta. T. 40. Dec. 29. N. 5. pag. 249.

L'opinione che ha prevalso nel Foro è quella che la centenaria somministri una presunzione *juris et de jure*, e che la produzione del titolo vero, infetto per avventura, fatta dal possessore convenuto non sia d'ostacolo al medesimo per difendersi nel suo possesso con tutti gli altri titoli più efficaci che possono mai immaginarsi, e che la centenaria lascia presumere. Ivi N. 7. p. 250.

Questa regola soffre limitazione allorquando il medesimo possessore nel produrre quel titolo abbia ad esso coartato la propria difesa, e vi si sia con clausule tassative astretto. Ivi N. 8.

Quando il titolo infetto è stato prodotto non dal possessore reo convenuto ma solo dall'attore revindicante, non è stato mai dubitato del diritto nel medesimo possessore di difendersi col titolo migliore presunto, nascente dalla centenaria. Ivi N. 9.

CERTIFICATI

I certificati di più negozianti, che giudicano del prezzo di una merce, che è per essere spedita in estera piazza per essere venduta costituiscono un riscontro del vero prezzo della stessa merce. T. 35. Dec. 1. N. 15. p. 4.

CERZIORAZIONE DELLE DONNE

La cerziorazione della donne, sopra l'importanza dell'atto, e l'espressa menzione della seguita cerziorazione sono formalità di sostanza. T. 39. Dec. 42 N. 19. p. 224.

La legge non ha stabilito alcun termine entro il quale debbono essere pronunziati i decreti di autorizzaziono delle donne Ivi N. 20.

Non si presume, oggi in specie che vi sono i motivi, che un Giudice pronunci un decreto di autorizzazione, senza cognizione di causa. Ivi N. 21.

Riconosciuta dal Giudice la congruità della causa di una obbligazione non può distruggersi il decreto senza una rigorosa prova in contrario. Ivi N. 24.

La cerziorazione alla donna presente deve farsi senza l'intervento di alcuna persona interessata, e deve farsi costare dell'adempimento di questa precettiva ingiunzione. T. 40. Dec. 71. N. 49. p. 508.

V. Obbligazioni delle Donne.

CHIESA

Per il Diritto Romano le azioni della Chiesa non rimangono estinte che con la prescrizione quadragenaria. T. 43. Dec. 43. N. 1. p. 229.

Un tal disposto procedeva anche di fronte al terzo possessore. Ivi N. 2.

CHIROGRAFO IMPUGNATO

Un chirografo impugnato nella sua sostanza non può esser capace a menomare dei diritti che la legge accorda a colui che lo impegna. T. 41. Dec, 19. N. 3. p. 86.

CESSIONE

La cessione fatta dal creditore a favore del terzo che lo paga dietro il patto del subingresso stipulato col debitore non è una propria e vera cessione dispositiva. T. 38. Dec. 17. N. 6. p. 104.

E però non è capace di addossargli i pesi dei propri, e veri cedenti,seppure non sia in dolo. Ivi N. 7. p. 105.

E' questione fra i Dottori se la scienza della seguita cessione stragiudicialmente pervenuta nel debitore ceduto sia sufficiente a tenerlo obbligato di faccia al cessionario. T. 39. Dec. 27. N. 1. p. 159.

Alcuni DD. hanno opinato che la sola scienza estragiudiciale non basti, ma che sia necessaria la denunzia formale, e regolare. Ivi N. 2.

Altri all'incontro hanno sostenuto che sia sufficiente la semplice generica scienza pervenuta nel debitor ceduto onde porlo in mala fede, specialmente quando trattasi di cessione fatta a comodo del cessionario. Ivi N. 3.

Ogni più benigno riguardo debbe aversi per quel debitore che ignaro della seguita cessione non fa che pagare il suo debito già esistente e scaduto al creditore che glielo richiede, e da cui conseguisce la relativa quietanza. T. 40. Dec. 66. N. 4. p. 473.

CESSIONE DI BENI

Dall'essere stato il cedente i proprii beni citato in diversi giudizi mentre pendeva il giudizio di cessione, e dall' avere il medesimo contrattato non può dedursene la conseguenza che la cessione si debba ritenere di parte soltanto, e non dell'intero di lui patrimonio. T. 38. Dec. 16. N. 1. p. 99.

Il cedente i propri beni non è inabilitato a stare in giudizio e a contrattare. Ivi N. 2.

Il cedente i proprii beni è inabilitato a stare in giudizio per quelli atti soltanto che possono interessare il di lui patrimonio e i di lui eredi. Ivi N. 3.

E' in questa veduta soltanto che la legge del 13 Settembre 1806 prescrisse che i sottoposti al giudizio di concorso universale erano equiparati ai sottoposti al curatore. Ivi N. 4.

Il benefizio della cessione dei beni è diretto a procurare al debitore la immunità dalle personali molestie rilasciato però a favore dei creditori tutto il compendio dei beni ceduti, e di quegli che possono sopravvenirgli. T. 42. Dec. 13. N. 2. p. 94.

Per disposto di ragion comune al debitore che ha invocato il presidio della cessione dei beni non è dovuto il benefizio della competenza che sopra i beni acquistati posteriormente alla cessione. Ivi N. 3.

Il detto benefizio anche sopra detti beni gli viene denegato dal voto degli Scrittori alla materia dirimpetto alle leggi attualmente in vigore. Ivi N. 4.

In tesi generale deve denegarsi l'ammissione al benefizio della cessione dei beni a quel debitore che non giustifica chiaramente la sua buona fede, e le sue disgrazie. T. 42. Dec. 55. N. 1. p. 303.

Perchè al debitore possino valutarsi nella sua domanda di cessione di beni

gl'infortunj, conviene che questi siano posteriori, e non anteriori ai suoi contratti debiti, giacchè in caso diverso contro di lui si ritorcono. Ivi N. 2.

Quegli che dentro dieci giorni precedenti alla sua domanda d'ammissione al benefizio della cessione dei beni procede alla vendita delle raccolte dei beni medesimi non può dirsi di buona fede. Ivi N. 4.

E la mancanza di scrittura per quanto non sia di per se stessa bastante a privare il debitore del benefizio della cessione dei beni, aumenta per altro il sospetto contro quel debitore che viene redarguito di frode, e che non prova con la dovuta chiarezza la sua buona fede. Ivi N. 5.

Il diritto comune esigeva che il debitore cedesse tutti i suoi beni a riserva della veste quotidiana. Ivi N. 6.

A seconda della vigente legislazione in materia di cessione di beni, totale esser deve l'abbandono dei medesimi, e solo può, con autorità del Giudice, esser permesso al debitore di ritenere quegli oggetti soltanto che non sono suscettibili d'esser gravati. Ivi N. 7.

Resta esclusa la buona fede nel debitore che domanda d'essere ammesso al benefizio della cessione de' suoi beni anco per il fatto di avere occultato i mobili. Ivi N. 8.

I giudizi di cessione di beni sono della competenza dei TT. Civili sieno i debitori semplici privati o mercanti. T. 43. Dec. 7. N. 1. p. 35.

Nella cessione dei nomi di debitori fatta *pro soluto*, il cedente è tenuto a mantenere la verità dei nomi ceduti. T. 43. Dec. 37. N. 1. p. 195.

La regola suddetta non ha luogo quando i libri, nei quali si trovano descritti i nomi dei dei debitori, sono stati tenuti da quello, che è divenuto cessionario, e che gli ha classati in buoni, e cattivi. Ivi N. 2.

V. Art. 530. *del Codice di Commercio.*

V. Erede del cedente.

V. Cessionario.

CESSIONE DI RAGIONI

La renunzia al benefizio *cedendarum actionum*, non permette al creditore che riscuote di negare la cessione delle sue ragioni, qualunque esse siano, al fidejussore, per potere ottenere la sua rivalsa contro i correi. T. 40. Dec. 32. N. 24. p. 265.

V. *Compratori.*

CESSIONARIO

Da qualunque eccezione che possa opporsi al cedente è legittimamente repulso nelle sue pretensioni il cessionario. T. 38. Dec. 29. N. 1. p. 186.

Il cessionario sta in luogo del cedente e lo rappresenta in tutto, e per tutto. T. 40. Dec. 66. N. 3. p. 473.

Il silenzio del cessionario per molti anni a non dimandare l'identificazione di alcuni nomi di debitori, e la non esibizione dei libri, i quali avrebbero potuto dimostrare la sussistenza di quei nomi medesimi, rende incredibile la pretesa mancanza di verità. T. 43. Dec. 7. N. 4. p. 35.

CIFRA ESTIMALE

Mediante la cifra estimale capitalizzata al cinque per cento, e aumentata del terzo, si giunge a conoscere il valore dei beni di suolo. T. 39. Dec. 67. N. 4. p. 361.

CITAZIONE

La citazione a discutere un'eccezione dalla parte elevata al rango di incidente fatta al di là del giorno destinato per la spedizione della causa nel merito non trattiene il Giudice dal pronunciare. T. 36. Dec. 48. N. 2. p. 276.

Non può dirsi irregolare la citazione fatta non a giorno certo, ma per la prima udienza che sarebbe stata tenuta dal Tribunale decorsi 15 giorni. T. 41. Dec. 48. N. 1. p. 235.

La citazione al giudizio di quegli che va ad esserne principalmente, ed esclusivamente offeso è una forma intrinseca, e sostanziale indispensabile. T. 39. Dec. 14. N. 4. p. 96.

La legge esigendo che nei giudizi ipotecarj contro i terzi possessori sia citato anco il debitor principale ha ritenuto l'interesse del debitore, e del terzo, ed in specie quello dell'ordine, e delle regole elementari dei giudizi. Ivi N. 5.

La dichiarazione del credito senza l'intervento in giudizio del debitore non potrebbe avere legale sussistenza. Ivi N. 6.

Quando la chiamata del debitore nel giudizio d'esecuzione reale ipotecaria contro un terzo possessore deve considerarsi uno dei sostanziali elementi del giudizio medesimo, la mancanza di tal chiamata in qualunque epoca della causa venga opposta deve dirsi che vero giudizio non è esistito. Ivi N. 7. p. 97.

CITAZIONE A SENTENZA

Non può lagnarsi di non essere stato citato a pronunziar la sentenza colui che da questa ha ottenuto quanto avea domandato. T 39. Dec. 58. N. 3. p. 330.

Non è necessaria la citazione a sentenza quando questa è pronunziata presenti, e difendentisi le parti. Ivi N. 4.

La prova affermativa che la citazione a sentenza sia stata di fatto eseguita spetta alla parte che aveva l'obbligo di citare. T. 43. Dec. 34. N. 1 p. 183.

Il rapporto del cursore è l'atto da cui deve emergere la vera prova legale delle eseguite citazioni, e notificazioni. Ivi N. 2.

La prova della eseguita citazione a sentenza richiesta con lettera sussidiaria, non può desumersi da deboli presunzioni ma deve apparire limpida, ineccezionabile, e manifesta. Ivi N. 3.

Quando sia stata regolarmente esibita in atti da una delle parti litiganti la nomina del suo Procuratore a rappresentarla in causa la citazione a sentenza deve esser fatta al Procuratore medesimo. T. 43. Dec. 45. N. 1. p. 239.

La citazione a sentenza fatta alla parte che ha già nominato il suo Procuratore non supplisce a quella che deve esser trasmessa al Procuratore medesimo. Ivi N. 2.

V. *Nullità di sentenza.*

CLAUSULA *AD HABENDUM*

La clausula *ad habendum*, importando nel livellare la facoltà d'alienare perderebbe la sua forza nel solo caso in cui fosse paralizzata dal contrario espresso ed assoluto patto impeditivo l'alienazione delle ragioni utili, non da quello di vendita eseguita *irrequisito dominio* convalidabile con la di lui concomitante, e susseguente adesione o beneplacito. T. 43. Dec. 94. N. 4. 6. p. 618.

CLAUSULA *NON ALTRIMENTI*

La clausula « *non altrimenti nè in altro modo* » impedisce ogni variazione, o aggiunta, la quale far si voglia al contratto. T. 39. Dec. 42. N. 28. p. 224.

CLAUSULA *SUOI*

V. *Donazione.*

CLAUSULE GENERICHE

Le clausule generiche, effrenate, ed universali tutto comprendono, e non possono avere alcuna restrizione. T. 36. Dec. 86. N. 2. 3. p. 497.

Quando in una disposizione la specie precede al genere questo non deve limitarsi alla specie che lo precede, a differenza del caso in cui il genere precede la specie, nel quale può talvolta il genere limitarsi alla specie. Ivi N. 4. 5.

Le disposizioni generiche si limitano, e si restringono quando si leggono in un contratto, che ha per causa finale un oggetto determinato, e non debbono sortire dai limiti di quell'oggetto, al quale la disposizione é diretta. Ivi N. 6.

La transazione, che si fa sopra un dato, ed individuale preteso diritto non può estendersi al di là del medesimo, sebbene siano universali, ed effrenate l'espressioni, colle quali sia concepita. Ivi N. 7.

Quando è generico l'oggetto finale contemplato in una disposizione, questa comprende tutte le specie che vanno sotto la denominazione del genere, di cui si è disposto. Ivi N. 8.

CLERICATO

Il clericato è la qualità indispensabile ond'esser idoneo, capace ad esser presentato ad un benefizio. T. 43. Dec. 100. N. 10. p. 663.

La mancanza nel presentato ad un benefizio della qualità clericale costituendo la incapacità del presentato medesimo rende nulla la di lui presentazione. Ivi Num. 11.

CODICE DI COMMERCIO FRANCESE

La legge del dì 15 Novembre 1814 conservò provvisoriamente il Codice di Commercio Francese in quelle parti nelle quali non fosse contrario al Regolamento per i Tribunali di Commercio pubblicato in quel medesimo giorno. T. 39. Dec. 12. N. 1. p. 89. e T. 41. Dec. 53. N. 1. p. 275.

Detto Codice determinando al tit. 3. del lib. 4. la forma di procedere avanti i Tribunali di Commercio dichiara all'art. 642. che la medesima abbia ad essere quella stabilita nel tit. 25. del lib. 2. della prima parte del Cod. di Proc. Civ. Ivi. N. 2.

Per regola il relato si considera come trascritto, e riportato nel referente. Ivi N. 3.

La forma stabilita al n. 8. dell'art. 69. del Cod. di Proc. Civile Francese è applicabile al caso in cui si tratti di citare un individuo non avente alcuo domicilio conosciuto nello Stato. Ivi N. 4.

La omissione delle formalità prescritte dall'art. 68. di detto Codice di Procedura Civile importa la nullità della citazione, e atti susseguenti. Ivi N. 5.

La conservazione del detto Cod. di Commercio nelle parti non contrarie alle altre leggi pubblicate in Toscana può applicarsi alle disposizioni dell'art. 65. e seguenti dello stesso Codice di Commercio relative alla separazione dei beni tra i coniugi. T. 38. Dec. 24. N. 9. p. 157.

L'opinione di accreditati scrittori in materia commerciale ha riguardato la disposizione dell'art. 420. del Codice di Procedura francese come contenuta virtualmente nel conservato Codice di Commercio. Ivi N. 10.

In ogni ipotesi siccome la competenza dei Tribunali mercantili è un caso

omesso dal Regolamento di Procedura Civile, si dovrebbe ricorrere alle disposizioni del diritto Romano. Ivi N. 11.

L'opinione adottata nella presente decisione è conforme al sentimento della Ruota Romana, e di più Tribunali superiori della Toscana. Ivi N. 12.

Si disapplicano le decisioni della Regia Ruota di Firenze, ed una del Supremo Consiglio di Giustizia. Ivi N. 13. 14.

La disposizione dell'art. 530. del Codice di Commercio, come divergente non poco dai principj del comun diritto non può neppure all'appoggio dell'identità di ragione estendersi oltre il caso di formale dichiarazione di fallimento in esso espressamente contemplato T. 42. Dec. 13. N. 1. p. 94.

V. Competenza.

CODICE DI PROCEDURA FRANCESE

L'art. 420. del Codice di Procedura Francese a cui si referisce il Codice di Commercio francese per la regola dei relati deve ritenersi esso pure vigente fra noi. T. 41. Dec. 23. N. 1. p. 107.

Il disposto dell'art. 420. del Codice di Procedura francese non è che l'espressione degli usi generali del commercio. T. 41. Dec. 53. N. 4. p. 275.

CODICILLI

I codicilli debbono riguardarsi come una parte del testamento, ancorchè fra questo e quelli v'interceda considerevole intervallo di tempo. T. 40. Dec. 23. N. 5. p. 154.

I codicilli uniti alla disposizione principale formano un solo atto, ossia la suprema dichiarazione dell'uomo. Ivi N. 6.

COLLISIONE DI NAVIGLI

V. Refezione di danni.

COLLOCAZIONE

V. Giudizio di Concorso.

COLONO

Il fare le rimesse, e i colti nei debiti tempi è un dovere dei più importanti di un colono. T. 40. Dec. 65. N. 1. p. 470.

La mancanza di bovi aratori non può scusare il colono dall'obbligo di fare i colti, quando far li poteva col mezzo di giogature ordinatele dal padrone. Ivi N. 2.

È dovere del colono di fare per la buona cultura del terreno quello farebbe un diligente padre di famiglia. Ivi N. 3.

È tenuto il colono a non commettere nel podere dei danni, e d'impedire che da altri vi sieno commessi. Ivi N. 4.

Merita rimprovero quel colono che si è servito dei bovi aratori in oggetti diversi dalla cultura, e che non adempie ai patti colonici. Ivi N 5.

Il colono imputato di vero, e proprio dolo può esser condannato alla refezione del danno. Ivi N. 6.

Il colono non esente dall'addebito di malaversazione può dal padrone essere sfrattato i. ronco dalla colonia. Ivi N. 7.

E' regola stabilita con molte rejudicate antiche e moderne che il colono senza la licenza del padrone non può ne comprare, ne vender bestiami, e quindi ciò facendo di proprio arbitrio non obbliga minimamente il padrone di fronte ai terzi. T. 43. Dec. 84. N. 3. p. 460.

Una limitazione soffre la detta regola quando il contadino abbia avuto l'uso per molti anni continuato, e da lunga serie d'atti costituito, di vendere e comprare i bestiami per il padrone che sempre abbia il di lui fatto conosciuto, sanzionato e approvato. Ivi N. 4.

Un' altra limitazione soffre la detta regola quando prescindendo da così fatta tacita istitoria, gli animali che il contadino senza licenza del padrone abbia acquistati sieno stati da lui tradotti nella stalla del suo podere ed ivi sieno rimasti tanto tempo che basti a non potersi dubitare della scienza d'un tale acquisto nel padrone sopravvenuta, e questi non abbia reclamato prima che sia venuto il termine del pagamento. Ivi N. 5.

COLPA

La colpa non si presume, e la presunzione sta sempre ad escluderla. T. 36. Dec. 41. N. 9. p. 230.

Per escluder la colpa, ed il dolo di un capitano di bastimento è sempre adottabile più benigna interpetrazione. Ivi N. 10.

La colpa che si obietta debbe essere lucidamente provata. T. 39. Dec. 1. N. 9. p. 4.

La colpa in ufficio non si presume. T. 42. Dec. 80. N. 1. p. 445.

V. Avaria generale.

V. Pena.

COMMERCIANTE

Chi esercita degli atti di commercio, e ne fa l'abituale sua professione è commerciante. T. 36. Dec. 96. N. 8. p. 591.

E' commerciante chi concorre alla grand' opera del commercio, e chi specula sul traffico di mercanzie o per conto proprio o per conto altrui. Ivi N. 9.

Il commissionato a vendere delle mercanzie speditegli da altra piazza gode del privilegio sulle anticipazioni da esso fatte non tanto direttamente al committente, quanto ancora indirettamente, e senza commissione pagando un debito del committente medesimo. T. 36. Dec. 83. N. 1. p. 477.

Commissionario commerciale è quegli che agisce in commercio per conto d'un terzo, ma però in nome proprio. T. 43. Dec. 82. N. 2. p. 450.

Quei che spende il nome d'un committente non è vero commissionario commerciale, ma un semplice mandatario civile. Ivi N. 3.

Perchè taluno possa dirsi *commesso, o salariato addetto al traffico* di un negoziante nel senso dell' art. 11. del Regolamento pei Tribunali di Commercio del 15 Novembre 1814 non basta che abbia accidentalmente ricevuta dal negoziante medesimo una qualche commissione con promessa di mercede, ma è necessario che egli abbia abitualmente dedicata la propria persona al di lui servizio commerciale per un annuo mensuale, o giornaliero determinato stipendio. Ivi N. 4.

Quei che esercita abitualmente un dato genere di traffico, non può dirsi commerciante rispetto a quelle operazioni d'un genere diverso che abbia fatte accidentalmente e per conto altrui. Ivi N. 8.

Non sempre la veduta d'un lucro attribuisce all' assunta gestione il carattere di commerciale, potendo benissimo mirarsi ad un lucro ancor nelle semplici operazioni civili. Ivi N. 9.

COMMISSIONATO

V. Commerciante.

COMMISSIONARIO COMMERCIALE

V. Commerciante.

COMMINAZIONI

Le comminazioni fatte dai Giudici senza essere accompagnate dalle forme volute dalla legge non hanno forza di sentenza. T. 37. Dec. 53. N. 12. p. 307.

COMPARSA ALL'UDIENZA

La comparsa della parte all'udienza sana qualunque difetto che possa essere incorso nell'atto di citazione. T. 39. Dec. 32. N. 2. p. 184.

COMPENSAZIONE

Il creditore collocato fra gli ultimi creditori chirografari di insperata sodisfazione non può pretendere di conseguire il pagamento per finzione in forza della pretesa compensazione. T. 36. Dec. 20. N. 1. p. 121.

Il debitore che in altro modo non potrebbe conseguire la sodisfazione di un suo credito, se non per mezzo della compensazione, tuttochè questa sia dalla legge indotta *ipso jure*, pure non resta dispensato dall'obbligo di far conoscere al Giudice il titolo su cui si fonda, onde la volontà dell'uomo serva d'istrumento alla operazione della legge Ivi N. 2.

La compensazione può dedursi anco contro la cosa giudicata, sempre che dalla medesima non sia stato disposto dell'assegnamento compensabile, ed abbia sul medesimo canonizzati dei diritti a favore dei creditori anteriori. Ivi N. 3.

La compensazione è un benefizio della legge, al quale il debitore può anche renunziare, e la tacita renunzia alla compensazione si verifica in quel creditore, che invece di dedurla acconsente ai mandati rilasciati sopra il subietto compensabile a favore di creditori anteriori. Ivi N. 4. 5.

Quel creditore, che è interessato per la terza parte in un patrimonio può compensare fino alla concorranza, quando supera di gran lunga il credito. Ivi Num. 8.

Quando nelle diverse circostanze di restituziona d'imprestiti non si è domandata compensazione, il silenzio forma una congettura urgentissima di estinzione di debiti già avvenuta. Ivi N. 9.

Non è nel naturale andamento delle cose, ed anzi è inverosimile che uno contemporaneamente debitore, e creditore di una identica persona, paghi il debito senza far menzione del credito. Ivi N. 10.

Nel concorso di un numero di congetture la presunzione del pagamento è dai DD. e Tribunali ammessa, e riconosciuta. Ivi N. 11.

La compensazione si opera di pieno diritto a favore del creditore per un titolo, e respettivamente debitore per altro titolo, anche in pregiudizio di altro creditore poziore, e privilegiato. T. 36. Dec. 83. N. 3. p. 477.

Non può esistere compensazione quando non si verifica la identità della persona. T. 36. Dec. 92. N. 6. p 545.

Non può esser compensato un credito liquido con un credito illiquido nè di facile liquidazione. T. 37. Dec. 38. N. 2. p. 214.

Quegli che oppone la compensazione conviene del credito contro di esso domandato. T. 35. Dec. 34. N. 4. p. 204. e T. 38. Dec. 31. N. 1. p. 194.

Per godere il benefizio della compensazione conviene che il credito contrapposto sia egualmente chiaro, certo, e liquido. Ivi N. 2. detto T. 38.

Nel caso di torbidità, e specialmente nella sostanza ossia nella causa, debbe respingersi dalla compensazione il credito contrapposto. Ivi N. 3. 4.

Non può dedursi in compensazione ciò che si pretende indebitamente pagato. Ivi N. 5.

Non può parlarsi di compensazione quando non esiste fra le parti un reciproco rapporto di debito, e credito respettivamente esigibile, e rimborsabile. T. 42. Dec. 11. N. 1. p. 86.

In materia di compensazione deve aversi sempre in contemplazione l'eguaglianza. Ivi N. 2.

La compensazione non si opera *ipso jure* quando trattasi di crediti che per parte del creditore sono per l'affatto irrepetibili. Ivi N. 3.

Può bensì effettuarsi quando venga opposta dal debitore che intende di liberarsi dal suo debito, semprechè la somma o il credito che da lui vuole farsi uso sia capace di estinguere o nella totalità o per lo meno nella massima parte il suo debito. Ivi N. 4.

La compensazione è un benefizio dalla legge introdotto affinchè a ciascuna delle parti resulti il maggior vantaggio, o il minor danno possibile ritenuto la contemporaneità del credito, e debito. T. 42. Dec. 43. N. 1. p. 253.

Il benefizio della compensazione ha in special modo avuto in mira il favore del debitore onde far cessare le usure del suo debito subito che egli divenga a vicenda creditore del suo creditore. Ivi N. 2.

Si è detto operata la compensazione anche a benefizio del creditore quando si è dubitato ch'esso sarebbe venuto a perdere il suo credito e a difficultare sommariamente l'esigenza. Ivi N. 3.

Il creditore ha diritto che la compensazione abbia luogo col debito più antico. Ivi N. 4.

Quando evvi liquidità, e concorrenza simultanea del debito respettivo dell'una, e dell'altra parte la compensazione fra le medesime opera *ipso jure*, o almeno al momento, in cui cui *ope exceptionis* viene da una delle parti opposta. T. 42. Dec. 69. N. 1. p. 381.

Perchè un credito possa compensarsi bisogna che sia liquido, ed esigibile, giacchè compensazione equivale a pagamento. T. 42. Dec. 73. N. 1. p. 396.

V. Legato.

V. Giudizio di Concorso.

COMPENSAZIONE DI SPESE

La compensazione delle spese non può aver luogo quando trattasi di cause di alimenti. T. 37. Dec. 7. N. 5. p. 50.

V. Spese.

COMPETENZA

In un solo Giudice è radicata la competenza per le cause di disdetta, e per la risoluzione in tronco delle locazioni. T. 35. Dec. 2. N. 5. 6 7. p. 20.

Quegli che viene dal Camarlingo comunitativo intimato a sciogliere la posta del dazio ha diritto di dare le sue eccezioni a quello stesso Tribunale, dal quale ha ricevuto l'intimazione. T. 35. Dec. 22. N. 1. p. 140.

Per determinare l'efficacia della voltura dei beni d'ordine del Magistrato

comunitativo fatta in faccia di un preteso acquirente è competente quel Tribunale per mezzo del quale il Camarlingo della Comunità ha intimato a pagare. Ivi N. 2. 3. 4. 5.

Il Giudice che ammette la prova testimoniale viene a dichiararsi competente nel merito della causa. T. 35. Dec. 25. N. 1. p. 160

Colui, che non si oppone alla prova testimoniale domandata dalla parte contraria, e che ne domanda l'esecuzione non può dipoi impugnare la regolarità dell'introdotto giudizio, e la competenza del Tribunale. Ivi N. 2. 3.

Quando trattasi d' incompetenza per ragione di domicilio può sempre venire remossa, e supplita dalla volontà anche tacita delle parti Ivi N. 4.

Quel Giudice, avanti di cui pende un giudizio appoggiato alla *Leg. Diffamari* decide giustamente se si dichiara incompetente, per avere il reo convenuto un diverso domicilio. Ivi N. 5.

La competenza del Giudice si deduce dalla domanda. T. 35. Dec. 48. N. 1. p. 269.

Le Ruote sono Tribunali competenti nelle cause giudicate dai Vicari, e dai Potestà quando nel merito eccedono la somma di lire 200 o quando sono di merito incerto. Ivi N. 2. 4.

Per stabilire la competenza dei Giudici si ha riguardo per regola a ciò che siasi principalmente domandato. T. 36. Dec. 52. N. 2. p. 305.

Il Giudice addetto ad un Tribunale Collegiale deve domandare all'intero Turno la causa ad esso solo distribuita quando la riconosce non di sua competenza. T. 36. Dec. 62. N. 1. p. 362.

La pronunzia con cui vien determinata la competenza di un Tribunale, riguarda un merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria. T. 36. Dec. 68. N. 1. p. 389.

Gli appelli da simili pronunzie debbono sempre portarsi alla cognizione delle Ruote di prime appellazioni. Ivi N. 2.

La prosecuzione dell' appello fatta avanti al Giudice *ad quem* toglie ogni competenza al Giudice *a quo*, per conoscere della regolare o irregolare interposizione dell'appello stesso. Ivi N. 3.

Questa regola peraltro si limita quando prima che una tale prosecuzione d' appello sia stata fatta la causa sulla irregolarità dell'appello, e sulla rejezione conseguente di esso sia stata già contestata avanti il Giudice *a quo*. Ivi N. 4.

Nel nostro sistema di procedura la lite dicesi contestata quando il reo convenuto ha dato le sue eccezioni alla domanda dell'attore. Ivi N. 5.

In affari di commercio l'attore è nella facoltà di richiamare il suo debitore tanto avanti il Tribunale del di lui domicilio, quanto avanti quello nella giurisdizione del quale deve effettuarsi il pagamento. T. 37. Dec. 29. N. 1. p. 173.

La giurisdizione può dalle parti esser conferita al Giudice senza irregolarità in cosa meramente accessoria e dependente dal merito principale. T. 38. Dec. 18. N. 5. p. 116.

Per disposizione delle Leggi Romane diviene il Foro competente rapporto al reo da convenirsi in giudizio il luogo dove si è celebrato il contratto, se non è stato diversamente convenuto. T. 38. Dec. 24. N. 1. p. 157.

La suddetta disposizione del diritto romano è applicabile nel caso, che la parte da convenirsi sia presente nel luogo del contratto; e nell'altro caso che

il contratto sia stato incominciato, e perfettamente compiuto in un dato luogo con la tradizione della merce contrattata. Ivi N. 2.

I Tribunali mercantili sono competenti per conoscere d'un contratto stipulato nella loro giurisdizione, ed il luogo del contratto ha sempre la prelaziene, quando si disputa dell'osservanza e adempimento del medesimo. Ivi N 3.

La massima di giurisprudenza commerciale accennata sopra fu espressamente convertita in legge dal Codice di Commercio francese tuttora conservato in Toscana. Ivi N. 4.

Secondo l'art 420 del Codice di Procedura francese ha l'attore la facoltà di convenire il suo debitore al Tribunale del Luogo ove doveva essere effettuato il pagamento. T. 41. Dec. 23. N. 2. p. 107.

Il Supremo Consiglio egualmente che le Ruote è incompetente a conoscer le cause inferiori al merito di lire 200 le quali non possono oltrepassare un secondo grado di giurisdizione. T. 39. Dec. 21. N. 4. 5. 6. p. 130.

Non è generalmente vero che avanti i Tribunali ordinari, di fronte all'art. 800 del Regolamento di Procedura non possono portarsi ad agitarsi contese di anteriorità e poziorità di titoli ipotecarj mentre per le massime stabilite dal Supremo Consiglio possono portarvisi ed agitarvisi i giudizi di concorso universale. T. 40. Dec. 19. N. 6. p. 131.

Il Giudice che è competente a conoscere del merito di una causa è pur competente a decidere degl'incidenti, ed emergenti. T. 41. Dec. 74. N. 1. p. 110.

Nessun Magistrato può spogliare un'altro della giurisdizione in esso radicata per la cognizione, e decisione di un qualche affare. Ivi N. 3.

Il rinvio di una causa da uno all'altro Tribunale deve per necessità chiedersi, e respettivamente decretarsi da quello de' due Tribunali che è stato in ultimo luogo adito, ed a cui tocca perciò il desistere, e spogliarsi della sua giurisdizione. Ivi N. 4.

L'art. 420 del Codice di Procedura francese dispone che il Tribunale del Luogo nel quale è avvenuta la vendita, e consegnata la merce è competente per conoscere della domanda del pagamento del prezzo. T. 41. Dec. 53. N. 2. p. 275.

La disposizione suddetta deve in ordine al disposto dell'art. 642. del Codice di Commercio francese considerarsi come inserita nel Codice stesso. Ivi Num. 3.

Si disapplica la decisione del Supremo Consiglio di Gistizia inserita nel *tom.* 25. *di num.* 15. *Tes. del For. Tosc.* Ivi N. 5.

Il Magistrato Supremo di Firenze per il disposto dell'art. 31. della riforma de' 31 Ottobre 1814 ha la privativa giurisdizione di conoscer, e decidere tutte le cause del Granducato nelle quali intervengono come attori, o rei convenuti la regalìa, il patrimonio della Corona, ed il Fisco, escluse quelle dichiarate di competenza dell'Auditor del Governo di Siena, e di Livorno. T. 41. Dec. 67. N. 1. p. 341.

L'Auditor del Governo di Livorno secondo il disposto dell'artic. 49. di detta legge organica ha la cognizione privativa delle cause di regalìa del patrimonio della Corona, e del Fisco della detta città, e suo antico capitanato. Ivi Num. 2.

Ritiene detta privativa competenza anche nel caso che le sonnominate regie amministrazioni intervenghino in figura di ree convenute. Ivi N. 3.

La doppia rappresentanza nella stessa persona e di Giudice civile ordinario e di Giudice commerciale, e d'eccezione non sana il difetto della competenza nel medesimo quando sia stato adito in una piuttosto che nell'altra rappresentanza. T. 43. Dec. 7. N. 2. 3 p. 35.

La qualità privilegiata del reo può far declinare il Foro già adito dall'attore, ma quando è seguita la contestazione della lite vi subentra la regola, che il giudizio deve essere terminato ove è incominciato. T. 43. Dec. 74. N. 1. p. 391.

Avendo quei rei convenuti contestata la lite in un dato Tribunale, il privilegiato che sopravviene deve per la regola *ne continentia causa dividatur* stare in quel medesimo Tribunale. Ivi N. 4.

Mancando il Decreto di dichiarazione d'incompetenza, viene a mancare il successivo Decreto che ordinò starsi *in decisis*. Ivi N. 5.

Quando l'incompetenza vien dichiarata *ex officio* veruna delle parti ha il diritto alla refezione delle spese, nè la semplice comparsa di una parte può fare adottare una diversa regola. Ivi N. 6.

Il Motuproprio Leopoldino del 30 Ottobre 1784 ordinò che tutte le cause civili riguardanti oggetti temporali, ed interessi di qualunque nome e natura, fossero restituite alla cognizione dei Tribunali secolari. T. 43. Dec. 117. N. 1. pag. 741.

Ordinò inoltre che le Curie Ecclesiastiche restar dovessero nel possesso di conoscere e decidere *unicamente* delle cause *meramente sperituali*. Ivi N. 2. pag. 742.

E dichiarò in specie, che le cause *beneficiarie*, tutte indistintamente, e di qualunque sorta si fossero dovessero essere di privativa competenza dei Tribunali secolari. Ivi N. 3.

Nelle disposizioni della legge le *specialità* non derogano alla *generalità*, e si hanno per apposte in senso declarativo e non limitativo, quando la generalità che le precede è esplicita ed effrenata, ed esse non sono accompagnate da veruna parola restrittiva. Ivi N. 4.

Ciò tanto più procede in materie giurisdizionali. Ivi N. 5.

E tanto più quando le dette specialità abbracciano nel loro complesso tutta la generalità che le precede. Ivi N. 6.

Le cause di preferenza nella canonica istituzione fra più presentati entrano senza dubbio nella classe delle *cause beneficiarie*. Ivi N. 7.

Non vi ha distinzione quanto alla competenza nelle cause di preferenza fra più presentati fra il caso in cui questa preferenza voglia desumersi dai titoli patronali, e l'altro in cui voglia invece desumersi dai meriti personali. Ivi N. 8.

Tal distinzione repugnerebbe alla lettera ed allo spirito dell'Editto Leopoldino. Ivi N. 9.

Una causa in cui si disputa fra due presentati da diversi patroni, chi debba essere preferito nella canonica istituzione è una causa essenzialmente *istituzionale*, una causa eminentemente *beneficiaria*. Ivi N. 10.

Quando però vi ha parità di voci patronali ma disparità di meriti o titoli personali, e che dee decidersi quale fra i due presentati debba per i maggiori

suoi meriti ottener preferenza, tal decisione non è un atto grazioso di semplice giurisdizione volontaria, ma è un atto contenzioso, un atto di mera giustizia, un atto che sorte dalla sfera della *propria e vera giustificazione*, un atto insomma che dall'Editto Leopoldino è attribuito alla competenza dei Tribunali secolari. Ivi N. 15.

Anche degli attributi morali dei presentati ad un benefizio può ben prender cognizione il Tribunal secolare per determinarsi a dar la preferenza a quello che meriti. Ivi N. 17.

Il Tribunal secolare, che nel conflitto di preferenza fra i due presentati prende cognizione della loro età più o meno avanzata, del maggiore o minor grado di loro dignità, del loro stato di maggiore o minor povertà, della maggiore o minore importanza delle nomine patronali, non invade certamente la giurisdizione mera speritoale dell'Ordinario. Ivi N. 20.

Dopo l'Editto del 1784 la costante e comune osservanza dei Tribunali secolari fu quella mai sempre di ritenersi per competenti in qualunque causa di preferenza fra più presentati ad un benefizio, qualunque si fosse il titolo o prerogativa, da cui tal preferenza avesse voluto desumersi. Ivi N. 21.

Se ne adducono degli esempi. Ivi N. 22.

V. Cause di merito inferiore alle L. 200.

V. Tassazioni di Onorarj dei Periti.

V. Azioni personali.

V. Canonizzazione di credito.

V. Eredi.

V. Liquidazione.

V. Rendimento di Conti.

COMPLIMENTARIO

Al complimentario per i principj di ragione non è permesso di contrattare colla società da esso rappresentata, e diretta; e qualunque operazione di tal natura che egli faccia è nulla, ed illegittima. T. 39. Dec. 24. N. 1. 2. p. 143.

Se per il patto sociale sia accordata al complimentario la facoltà di crear cambj questa non si estende giammai a poter cambiare con se stesso. Ivi N. 3.

La ragione di proibire al complimentario di contrattare colla società da esso rappresentata, e diretta, non milita fra l'azionista, e la società. Ivi N. 5. pag. 144.

COMPRA E VENDITA

La permissione data dal venditore al compratore di un numero di alberi di quelli tagliare, ed asportare equivale alla vera, e propria tradizione. T. 41. Dec. 58. N. 1. 2. p. 299.

Perfezionata una vendita pel concorso dei tre noti estremi, il dominio, e la proprietà delle cose vendute passa nel compratore. Ivi N. 3.

Ed a carico di questi sta il pericolo, il danno, la deteriorazione, o deperimento delle cose medesime tutto che non consegnate. Ivi N. 4.

Molto più poi se la consegna è avvenuta. Ivi N. 5.

La conseguenza che sopra procede a più forte ragione se il venditore abbia anche intimato il compratore ad asportare presso di se le cose vendutegli. Ivi Num. 6.

Il venditore di alberi non è tenuto ad alcun danno verso il compratore

de' medesimi se dopo avergli permesso di tagliargli, e dopo averlo anche intimato ad asportarli vengono a mancare. Ivi N. 7.

E neppure se lo stesso venditore li avesse fatti atterrare per sgombrare il suolo, e per allontanare i danni che gli potevano avvenire nella loro esistenza. Ivi N. 8. p. 300.

Nella guisa stessa che il venditore del vino può spargerlo impunemente per la la cantina, se intimato il compratore a misurarlo, ed esportarlo per render liberi i suoi vasi, trascura di farlo. Ivi N. 9.

V. Contratto di accollo.

V. Condizione.

COMPRATORE

Per regola generale colui che compra liberamente un fondo non è tenuto a rispettare la locazione fatta dal venditore, ma questo ultimo è obbligato verso il conduttore alla refezione dei danni. T. 39. Dec. 23. N. 1. p. 137.

È principio legale che non si possa trasmettere ad altri un diritto maggiore di quello che uno ha. Ivi N. 2.

È massima di ragione incontroversa che di fronte a più compratori quello tra essi deve risentire il carico dell'evizione, e dello spoglio che è posteriore nell'acquisto agli altri compratori. T. 39. Dec. 8. N. 1. 10. 12. p. 70.

Il compratore di un fondo, sopra del quale posa un' ipoteca a favore di un creditore del venditore, se trovasi obbligato a dimettere detto creditore, altro non fa in sostanza che pagare un debito proprio. Ivi N. 2.

La cessione delle ragioni fatta al compratore del creditore dimesso qualificandola anche *traslativa*, anzi che semplicemente *estintiva*, non può dirsi operativa a favor del comprator medesimo per ottenere rilevazione da dei compratori del comune venditore ad esso precedenti. Ivi N. 3. 11.

La cessione di ragioni opera la definitiva estinzione del debito, e pone il cessionario nel caso di difendersi da qualunque ulteriore molestia. Ivi N. 4. pag. 71.

La cessione delle ragioni che riporta quegli che in qualche modo può riguardarsi debitore in proprio della somma coattivamente pagata e semplicemente *estintiva*, e non *traslativa*. Ivi N 5.

Il venditore è tenuto all' evizione a favore dei compratori anco senza l' espressa promissione, essendo tal promessa inerente al contratto di vendita. Ivi Num. 6.

Le leggi 20 e 21. *ff. de Locat. et cond.* contemplarono il caso del compratore che ritiene il fondo a titolo di conduzione fino a che non abbia pagato il il prezzo, e così un contratto di compra già perfetto. T. 39. Dec. 45. N. 10. pag. 247.

V. Lesione.

V. Accollo.

COMPROMESSO

Quando nel compromesso le parti litiganti stipulano il patto di rinunziare all'appello dal lodo che gli arbitri proferiranno non è lecito appellare. T. 36. Dec. 26. N. 1. p. 154.

I compromittenti, che hanno rinunziato all'appello non hanno altra strada

per reclamare dal lodo, che vien proferito, che d'intentare un giudizio di lesione. Ivi N. 2.

Quando nel compromesso non si fa alcuna distinzione, nè alcuna limitazione di potere cioè appellare per il capo della nullità non è lecito alcun' appello, perchè non è lecita alcuna distinzione. Ivi N. 3.

La semplice proroga del termine assegnato agl'arbitri per l'emanazione di un lodo nel compromesso in cui è stabilita la inappellabilità del lodo medesimo non distrugge una tale convenzione. T. 36. Dec. 46. N. 1. p. 264.

Altro è prorogare un compromesso, altro è il rinnovarlo. Ivi N. 2.

Si dice prorogare il compromesso quando il termine in quello stabilito non è spirato, al contrario si dice rinnovare un compromesso quando il termine nel primo stabilito è decorso. Ivi N. 3.

Nel primo caso si ritiene esteso il termine agl'arbitri sotto le medesime condizioni scritte nel compromesso. Ivi N. 4.

Secondo il disposto dell'art. 1118 del Regolamento di Procedura Civile resta risoluto, e si ha come non fatto quel compromesso, quando gli arbitri sieno discordi nell'emissione del loro voto, e tali sono quei periti nei quali sia stata compromessa la determinazione del prezzo di una vendita. T. 37. Dec. 37. N. 8. p. 207.

Per la legge de' 13 Ottobre 1814 all'art. 61 i soli Avvocati di Collegio, i Dottori descritti ne' sei Ruoli dei Procuratori ec. i Professori di legge addetti all'Università di Pisa, e di Siena possono essere nominati, ed eletti Giudici compromissari per tutto il Granducato. T. 41. Dec. 77. N. 1. p. 381.

L'espressione *i soli Avvocati* è tale che esclude evidentemente dalla facoltà d'essere arbitri o arbitratori chiunque altro senza distinzione alcuna. Ivi N. 2.

Le ampliazioni, modificazioni, ed anche eccezioni che il Legislatore volle portare alla suddetta regola normale, e generale si leggono espressamente, e tassativamente ordinate nei successivi art. 62. 63. 64. e 65 di detta legge. Ivi Num. 3.

V. Lodo.

COMPROMITTENTI

V. Compromesso.

COMUNIONE PERPETUA

La comunione perpetua dei beni è un soggetto di discordia fra i comproprietari, e perciò è ritenuto il principio, che nessuno può essere astretto a vivere in comunione. T. 40. Dec. 27. N. 2. p. 187.

CONCESSIONE LIVELLARIA

I patti apposti in una concessione livellaria proibitivi la repudia, in qualunque modo siano formulati, non sono stati mai reputati atti, e capaci a denaturare l'indole, e natura della concessione medesima. T. 42. Dec. 1. N. 21. pag. 4.

Le concessioni contrattuali stabilite irretrattabilmente nelle conduzioni enfiteutiche non rimasero alterate dalle leggi francesi. Ivi N. 22.

CONCORDIE

Secondo l'art. 520 del Codice di Commercio i creditori ipotecari inscritti non hanno voce nelle deliberazioni relative al concordato che si stabilisce fra i creditori, ed il fallito. T. 41. Dec. 7. N. 1. p. 45.

L'equità non soffre che tale disposizione sia indistintamente applicata tanto a carico dei creditori originariamente ipotecari, quanto a carico di quelli che essendo a principio chirografari sono divenuti poi ipotecari. Ivi N. 2.

Dalla rigorosa applicazione della ridetta disposizione debbono andare esenti i secondi. ivi N. 3.

A niuno deve nuocere la diligenza, e accuratezza usata. Ivi N. 4.

Il creditore ipotecario può all'oggetto di aver voce nelle deliberazioni della concordia renunziare all'ipoteca iscritta. Ivi N. 5.

Per indurre la tacita renunzia all'ipoteca scritta è sufficiente il solo intervento del creditore ipotecario a prender parte alle deliberazioni delle concordie. Ivi N. 6.

Secondo il vigente diritto commerciale i creditori assenti non possono considerarsi come consenzienti alla concordia. Ivi N 9. p. 46.

Il consenso dei creditori al concordato deve esser prestato di presenza nell'udienza a pena di nullità. Ivi N. 10.

CONCORSI UNIVERSALI

Nei concorsi universali, e perciò che concerne la decorrenza dei frutti, non altrimenti influisce la legge borbonica del 13 Settembre 1806 ma li attuali sistemi legislativi. T. 38. Dec. 10. N. 1. p. 70.

Alla pari dei frutti delle due annate, e della corrente son dovuti quelli decorsi dopo il trapasso del patrimonio del fallito nel potere della giustizia. Ivi Num. 2.

Il reflesso per cui i Legislatori francesi limitarono l'efficacia delle iscrizioni accese per garanzia della sorte principale a due sole annate di frutti, ed alla corrente fu d'impedire che per negligenza di qualche creditore anteriore il cumulo dei frutti si accrescesse di tanto d'assorbire l'importare dei beni del debitore e fosse di danno per gli altri creditori posteriori. Ivi N. 3.

La regola generale su cui basa l'attual sistema ipotecario è quella d'impedire ai creditori posteriori di appropriarsi la minima parte delle sostanze del debitore se quelli che li precedono non siano rimasti intieramente sodisfatti di ogni loro avere. Ivi Num. 4.

CONCULCAZIONE DEI TERMINI

La conculcazione dei termini anche sostanziali, e la inversione dell'ordine giudiciario costituiscono quel vizio, che nasce non già dagli atti, ma dalla pronunzia della sentenza, che ne avvenga, la quale sola, e non gli atti può esserne redarguita di nullità. T. 36. Dec. 65. N. 2. p. 375.

CONDANNA DI SPESE

Quel litigante, che non impugna il suo debito mentre deduce delle eccezioni per differirne il pagamento deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali. T. 36. Dec. 63. N. 3. p. 365.

Non giudica *extra petita* quello che condanna il succumbente a rifondere al vincitore quelle spese, che egli ha fatto per chiamare a causa quello che nel caso di succumbenza avrebbe dovuto rilevarlo. T. 42. Dec. 53. N. 2. p. 294.

E' di regola nei giudizi, che quello il quale vien rigettato dalle sue domande debba esser condannato nelle spese. Ivi N. 3.

CONDIZIONE

Per portare alla conseguenza che un contratto di compra, e vendita resti

annullato per la non verificata condizione, convien provare che la compra e vendita fu fatta condizionatamente. T. 35. Dec. 63. N. 3. p. 247.

Il pagamento in conto nel mentre dimostra che la cosa non è più intiera, rende inverisimile che la compra, e vendita fosse fatta condizionatamente. Ivi Num. 4.

Quello il quale sostiene che il contratto fu posto in essere ora in un modo, ora in un'altro, fa credere che procuri resilire dal contratto già perfezionato. Ivi N. 5.

La condizione che depende dal fatto dei terzi è fra le causali. Ivi N. 6.

A mancanza di quello che non ha giustificato di aver praticate le necessarie diligenze devesi apporre l'adempimento della condizione. Ivi N. 7.

V. Permuta.

V. Creditore.

CONDOMINO

Sotto l'influenza del regime ipotecario francese il condomino dividente riceve la sua porzione patrimoniale libera dalle ipoteche impresse dall'altro condomino sul patrimonio comune per debiti suoi propri. T. 36. Dec. 57. N. 20. pag. 331.

A tale effetto per altro è necessario che la divisione sia difatto avvenuta, e non basta che il condomino abbia venduto all'altro la sua quota indivisa, e sia divenuto creditore del prezzo. Ivi N. 21.

Una ipoteca contratta nel 1802 non può aver sofferto alterazione dalle sopravvenute leggi ipotecarie francesi. Ivi N. 22.

Ai termini di ragione comune la opinione più ricevuta nel Foro nostro quella si è che le ipoteche impresse dal condomino sul fondo indiviso rimangono illese ancorchè il fondo stesso nelle divisioni sia toccato dipoi in parte all'altro condomino. Ivi N. 23.

Il condomino che vende la propria porzione all'altro condomino, e dopo avergliene trasferito il dominio stipula in piè del contratto una semplice ipoteca sui beni venduti per sicurezza del loro prezzo, va soggetto ad esser vinto dalle ipoteche generali anteriori facienti carico al compratore, le quali nel momento stesso dell'avvenuta traslazione del dominio estendonsi *ipso jure* anco ai beni comprati. Ivi N. 24.

È regola che il condomino possa impedire che si faccia dall'altro condomino sul fondo comune indiviso cosa alcuna. T. 42. Dec. 19. N. 1. p. 115.

Soffre limitazione se si tratta di recidere, e far suoi i frutti già maturi, e soliti del fondo comune. Ivi N. 2.

Questa limitazione è inapplicabile se si tratta di taglio di piante non cedue Ivi N. 3.

Per conoscere nel contrasto delle parti se le piante siano o no cedue e se il taglio sia regolare è indispensabile l'ammissione d'una perizia. Ivi N. 4.

Secondo i casi, e nel concorso di circostanze si ammette il condomino a render conto di sua gestione per mezzo di equipollenti in mancanza di esatti inventari e stati di consistenza. T. 39. Dec. 56. N. 1. p. 317.

V. Vendita.

CONDONAZIONE

La condonazione o renunzia ad un diritto quesito di regola mai si presume,

ma deve concludentemente provarsi da chi in essa si fonda. T. 35. Dec. 70. N. 6. p. 399.

CONDUTTORE

Il conduttore, o inquilino che adempie a patti stipulati, e corrisponde con esattezza col pagare la convenuta mercede, non può esser contro sua voglia, espulso prima che giunga il termine assegnato per la durata della locazione a meno che non concorrino alcune delle limitazioni espresse nella *Legge* 3. *Aede Cod. Locati.* T. 43. Dec. 75. N. 1. p. 394.

Il locatore può provocare prima del tempo la risoluzione di un affitto quando l'inquilino, o conduttore si renda colpevolo di mala versazione, e di abuso nel godimento della cosa, o fondo locato. Ivi N. 2. p. 395.

E quest'abuso nel conduttore può essere non tanto *fisico*, e *materiale* quanto *morale*. Ivi N. 3.

Ma non qualunque abuso, o violazione dei patti convenuti, o qualunque danno imputabile a colpa del conduttore autorizza il locatore a domandare l'immediata risoluzione del contratto. Ivi N. 4.

Per sottoporre un'inquilino alla severa censura della legge *Aede Cod. locati* si richiede il copulativo concorso dei tre seguenti requisiti. Ivi N. 5.

Che l'abuso, e la mala versazione sia tale che alteri direttamente lo stato fisico, e materiale del fondo.

Che questa materiale alterazione, e questo danno sia grave, e di non modica entità.

Che la causa del danno si possa determinare nel dolo, o nella colpa almeno leve del conduttore, o dell'inquilino.

Quando il danno arrecato colposamente dall'inquilino, o conduttore è modico il locatore non può pretendere la risoluzione del contratto ma intimare il conduttore alla riparazione del medesimo. Ivi N. 6.

Anco l'usufruttuario non può esser dichiarato decaduto dal godimento dell'usufrutto a meno che nel concorso di gravi circostanze, e notabili degradazioni cagionate dalla di lui mala fede. Ivi N. 7.

La legge rilascia al prudente arbitrio del Giudice lo stabilire nelle circostanze la maggiore, o minore colpabilità di un'inquilino per proclamare la risoluzione di un contratto, o la riparazione dei danni. Ivi N. 8.

Si ritiene per regola insito nel contratto di locazione il patto che debba il conduttore valersi della cosa locata in buona fede, e per gli usi determinati dalla di lei precedente destinazione. Ivi N. 9.

Questa tacita inibizione derivante dalla legge si estende soltanto a quella inversione d'uso che rechi danno alla causa della proprietà diminuendone oltremodo il valore. Ivi N. 10.

Differisce il caso quando si tratti di patti espressamente stipulati tra locatore, e conduttore. Ivi N. 11.

Il conduttore diretto è il primo nella responsabilità dei danni che possono avvenire nello stabile abbenchè il padrone di detto stabile abbia concesso a lui il diritto di sullocarlo. T. 37. Dec. 66. N. 7. p. 385.

Tanto più allorchè egli paga le pigioni, dà la disdetta a suo piacere, e solo tratta con il diretto padrone. Ivi N. 8.

V. Salario.

CONFERMA *EX BONO JURE*

Una sentenza proferita in un giudizio incidentale da un Tribunale ruotale, sebbene sia nulla, trovata giusta, deve esser confermata *ex bono jure*. T. 35. Dec. 33. N. 5. p. 198.

Quando la nullità di una sentenza deriva dalla inosservanza dei termini non è impedito al Giudice d'appello di confermare la sentenza appellata *ex bono jure*. T. 36. Dec. 65. N. 1. p. 375.

Quando il Giudice di appello trova gli atti non difettosi nelle loro forme, può assumer l'esame di quella disputa, a cui quelli si referiscono, e confermare la sentenza quando la ritrovi giusta specialmente se non v'ha speciale opposizione per parte dell'appellante. Ivi N. 3.

I Tribunali d'appello possono in alcuni casi confermare *ex bono jure* una sentenza dichiarata nulla sempre che l'appello sia stato interposto e per il capo della nullità, e dell'ingiustizia. T. 39. Dec. 32. N. 1. p. 184.

CONFESSIONE

Gli effetti di una confessione non possono estendersi in pregiudizio del confitente, ma devono restringersi nei confini del minor suo danno. T. 35. Dec. 7. N. 1. p. 53.

CONFESSIONE DI DEBITO

Le confessioni di debito contenute negli atti d'ultima volontà si sostengono soltanto *in vim legati*; e sono incapaci d'effetto, quando l'atto che le contiene è nullo. T. 37. Dec. 12. N. 5. p. 88.

In tal caso al più le confessioni suddette valgono a corroborare la prova che d'altronde emani del debito confessato. Ivi N. 6.

Astrattamente parlando la confessione di debito emessa nel testamento non forma prova di per se sola a pregiudizio dei terzi dirimpetto ai quali non ha più estesi effetti giuridici di un semplice legato. T. 40. Dec. 28. N. 9. p. 234.

Si limita però questa regola quando la confessione antedetta non è nuda ed isolata, ma è accompagnata da circostanze che stiano a dimostrarne la sincerità. Ivi N. 10.

Una delle circostanze amminicolate può essere la molta verosimiglianza. Ivi N. 11.

Altra circostanza l'essere tal confessione stata emessa nelle ore estreme della vita. Ivi N. 12.

Ed altra la mancanza di ogni congrua causa nel testatore di simulare e mentire. Ivi N. 13.

Cessa poi ogni dubbio quando il creditore sull'unico appoggio della confessione testamentaria del debitore ha ottenuta la sanzione del suo credito in un giudizio di concorso, e per sentenza passata in cosa giudicata. Ivi N. 14.

L'eccezione della compensazione dal reo convenuto proposta è la più sicura riprova della di lui confessione della legittimità dell'azione e verità del titolo su cui si fonda. T. 38. Dec. 64. N. 42. p. 442.

La confessione del mutuo può scindersi dalla qualità adietta del pagamento quando contro tal qualità militano delle valutabili presunzioni. T. 38. Dec. 68. N. 5. p. 471.

Molto più poi se la confessione del debitore non sia l'unico, ed isolato sostegno dell'intenzione dell'attore. Ivi N. 6. p. 472.

CONFESSIONE DI DOTE

Una privata confessione di dote, come ogni atto privato, non acquista data certa dirimpetto ai terzi se non che dal giorno del registro o da quello della morte di uno degli individui firmati nell'atto privato o d'intiera trascrizione del medesimo in un pubblico instrumento ricevuto da Notaro toscano. T. 43. Dec. 103. N. 1. p. 699.

A queste regole non possono ammettersi altre limitazioni che quelle indotte da un'assoluta necessità di ragione come nel caso di morte di uno degl'individui firmati nell'atto privato o d'intiera trascrizione del medesimo in un pubblico istrumento ricevuto da Notaro toscano. Ivi N. 2. p. 700.

La circostanza di essere una confessione di dote trascritta in un libercolo ed ivi sussegnita da altra ricevuta non giova per riguardare siccome certa la di lei data materiale, poichè questa circostanza non rende impossibile una dolosa macchinazione in danno dei terzi. Ivi N. 3.

Una confessione di dote che acquista data certa constante matrimonio è investita da un semplice sospetto, di vietata elargizione coniugale, e di stipulata confessione di debito a danno dei creditori del marito. Ivi N. 4.

La mancanza di precedente promessa di dote costituisce un validissimo argomento di simulazione che scredita la confessione della ricevuta dote fatta constante matrimonio. Ivi N. 5.

Si è sempre considerata come animata dalla collusione e dallo spirito di defraudare i creditori quella confessione di dote emessa dal marito in un tempo in cui si trovava oppresso da una mole di debiti. Ivi N. 6.

CONFESSIONE IMPLICITA

La confessione implicita non prova meno dell'esplicita. T. 36. Dec. 40. N. 2. p. 526.

La confessione per devenire innocua al confitente deve da esso dimostrarsi erronea, coll'esclusione del contrario possibile. Ivi N. 3.

Nella mente di chi ha destinato di fare una cosa, altronde indispensabile, la destinazione può talvolta equivalere al fatto compiuto. Ivi N. 4.

A pregiudizio di quello che sostiene, contro ogni verosimiglianza d'aver lacerati e di più non ritenere dei libri d'amministrazione di cui gli vien richiesta l'esibizione, può aversi ogni più sinistro concetto. Ivi N. 5.

La manifestazione spontanea di ciò che difficilmente avrebbe potuto occultarsi non può aversi come un'indizio di particolare buona fede. Ivi N. 6.

CONFORMITA'

Una questione di competenza decisa due volte conformemente non può esser proposta a nuovo esame. T. 35. Dec. 33. N. 1. p. 197.

Possono in appello dedursi tutti quei mezzi di difesa, che non furono dedotti in Prima Istanza, ed in tal caso la conformità delle sentenze non viene in verun modo alterata dalla difformità dei motivi, che hanno mosso i secondi Giudici a confermare la precedente sentenza. Ivi N. 2.

Le cause state conformemente decise due volte non possono portarsi di nuovo in appello al Supremo Consiglio. Ivi N. 4. p. 198.

La conformità delle sentenze non si deve desumere dalla materialità delle espressioni, ma bensì dalla sostanza delle dichiarazioni. T. 37. Dec. 28. N. 3. pag. 165.

La sentenza di seconda istanza non può dirsi conforme a quella di Prima Istanza, che condanna puramente, e semplicemente, quando la conferma con una condizione, tale che investe e modifica la sostanza della medesima. Ivi Num. 4.

La legge organica dei Tribunali toscani e l'art. 700. del Regolamento di Procedura Civile non contempla il caso di una sentenza in cui si verifichi la mistura, e connessità di due cause tra loro complicate, e aventi individuità di subietto difformemente risolute dalla sentenza. Ivi N. 5.

Non può ravvisarsi conformità di sentenza quando quella di seconda istanza che conferma la prima aggiunge una condizione di natura tale da spiegare una essenziale influenza sopra gli effetti della materiale conferma. T. 39. Dec. 50. N. 3. p. 271.

La sentenza di seconda istanza che conferma puramente, e semplicemente quella di prima istanza pone in essere la conformità dei giudicati. T. 40. Dec. 10. N. 1. 2. p. 81.

È dalla dispositiva delle sentenze che debbe ravvisarsi la conformità dei giudicati e non dalla diversità, e non conformità dei motivi. Ivi N. 3.

Contro la conformità di due giudicati comunque manifestamente ingiusti può reclamarsi per la via straordinaria della revisione, non già col rimedio ordinario dell'appello. T. 43. Dec. 80. N. 3. p. 434.

La deduzione di nuovi argomenti, di nuove eccezioni e di nuovi fatti nella seconda istanza del giudizio niente toglie alla conformità del secondo col primo giudicato. Ivi N. 4. p. 435.

La conformità che rende inammissibile l'appello si sostanzia nella uniformità delle dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive sentenze. Ivi Num. 5.

CONGETTURE

Non è sempre vero che per provare il pagamento d'un debito si ricerchino gravissime congetture in ogni caso, ma ciò si verifica quando si vuol provare il pagamento contro un contratto pubblico. T. 36. Dec. 92. N. 44. p. 547.

Più leggiere congetture si ricercano contro la scritta privata non munita di testimoni. Ivi N. 45.

Congetture anche di minor forza richiedonsi quando costa del credito per la buona fede, o per mezzo del detto del testimone unico. Ivi N. 46.

Non è di stretta necessità che le congetture per essere valutabili rivestino il grado di *complete, perfette*, ed atte ad escludere qualunque obiezione servendo che la loro coacervazione sia atta a quietare la coscienza del Giudice. Ivi Num. 47.

Nel concorso di congetture e per una parte, e per l'altra, che producano qualche incertezza devono prevalere quelle a favore della debitrice, e rea convenuta all'altre contrarie. Ivi N. 48.

Non sarebbero più congetture, ma sarebbero prove se nel loro genere fossero perfette. Ivi N. 49.

Congettura di congettura, come presunzione di presunzione non è ammissibile. T. 39. Dec. 1. N. 21. p. 4.

La valutazione delle congetture è rilasciata al prudente arbitrio del Giudice. T. 43. Dec. 86. N. 1. p. 561.

CONSENSO TACITO

V. Censo.

CONSOCIO

V. Nunciazione di nuova opera.

CONSUETUDINE

Gli attestati estragiudiciali scno un mezzo insufficiente a porre in essere una consuetudine. T. 40. Dec 12. N. 5. p. 89.

Quando in forza di più giudicati viene a costituirsi una consuetudine di giudicare non è dato altrimenti da quella recedere. T. 39. Dec. 31. N. 11. pag. 180.

CONTEGGI

Non ostante che esista una sentenza di liquidazione, passata in reiudicata, possono i pretesi debitori riandare le dimostrazioni, ed i conteggi, che le servirono di base, e farli correggere ove si trovino erronei. T. 35. Dec. 19. N. 3. pag. 126.

CONTESTAZIONE DI LITE

Qualunque condizione apposta alla revoca di una fatta opposizione, basta senza bisogno di una formale domanda a far nascere fra le parti la contestazione della lite. T. 35. Dec. 40. N. 1. p. 235.

V. Inadempimento di un contratto.

CONTESTAZIONI SOCIALI

V. Società.

CONTINENZA FRA DUE CAUSE

V. Riunione di cause.

CONTRADIZIONE AL PAGAMENTO DI CAMBIALI

V. Debitor di Cambiali.

CONTRIBUTO

Se la data dei titoli di credito non costituisce differenza, l' imputazione sarebbe operativa proporzionalmente sopra ciascun credito. T. 36. Dec. 7. N. 8. pag. 56.

Si ricorre al contributo per pagare i creditori, i quali per mancanza di utile iscrizione si sono resi di un' epoca eguale. Ivi N. 9.

Quando non vi è perfetta uguaglianza in tutti i crediti non può ottenersi il contributo nè col mezzo dell' imputazione, nè col benefizio della separazione dei beni. Ivi N. 12.

CONTRATTI

L' inadempimento di un qualche patto adietto nei contratti nominati già conclusi nella loro sostanza, non gli risolve, ma solo dà l' azione per conseguire l' adempimento, e l' azione ai danni, ed interessi quando vi sia luogo. T. 40. Dec. 53. N. 1. p. 393.

All' acquirente di un fondo non è dato d' ottenere la risoluzione del contratto di acquisto per la successiva discoperta di un aggravio posante sul Fondo medesimo, ma ha bensì il diritto di sospendere il pagamento del prezzo o di pagarlo con cauzione, o di depositarlo. Ivi N. 2.

I patti, e contratti non hanno efficacia, qualora lo stato delle cose venga ad esser diverso da quello, che era al tempo della stipulazione. T. 38. Dec. 20 N. 12. p. 120.

Ogni dichiarazione relativa ad un rendimento di conti, e qualunque quietanza, sebbene generele, deve sempre intendersi nei termini delle cose cadute in esame. Ivi N. 13.

Dopo approvate soltante le partite di dare, ed avere, restano nel loro pieno vigore tutte le altre obbligazioni di quello, che ha riportata la quietanza. Ivi Num. 14.

Non può volersi ciò, che non è cognito. Ivi N. 15.

Se l'animo di donare, di rennunziare, o di obbligarsi, non è dichiarato espresssmente, non è lecito di presumerlo nè di dedurlo per mezzo di argomentazioni. Ivi N. 16.

La denominazione, che i contraenti han data al contratto ove trovisi in manifesto conflitto colla sostanza del medesimo, serve di scorta per conoscerne la vera indole, e natura. T. 38. Dec. 99. N. 14. p. 485.

La dizione «*si accollò ed accolla*» è la più propria e la più confacente a manifestare l'animo di contrattare un'accollo. Ivi N. 15.

Quando la lettera del contratto importa *accollo*, quando concorrono le persone dell' *accollante*, dell'*accollatario*, e del *creditore accollato*, e quendo è manifesto nei primi l'animo di contrerre un'*accollo*, o questo si riferisca a debito, o al pagamento del debito, la differenza non è che di parole. Ivi N. 16.

L'errore e la nullità di un contratto deve concludentemente provarsi da chi l'allega, servendo il semplice dubbio per le validità del atto. T. 40. Dec. 71. N. 1. p 505.

Del contratto che è immune da ogni vizio deve ordinarsene la piene osservanza. T. 40. Dec. 27. N. 63. p. 152.

Niuna cosa è più conveniente alla fede umana, e alla conservazione del vincolo della società quanto l'adempimento dei patti. Ivi N. 64.

Il dolo e l'errore per l'effetto d'attaccare un contratto deve provarsi concludententemente, e non per via di supposizioni e congetture. T. 43. Dec. 80. N. 10. p. 435.

CONTRATTO

Non può dipendere dal capriccio d'uno dei contraenti di giudicare se la condizione, da cui dipende la perfezione ed eseguibilità di un contratto, siasi, o non siasi verificate, me un tal giudizio deve essere rimesso ad un terzo spassionato. T. 43. Dec. 89. N. 1. p. 482.

Lo sgradimento e dispiacenza della cosa contrattata non deve essere arbitraria nel refiutante, ma regolato dalla ragione, e deve trovare appoggio nelle regole d'arte e nel giudizio d'un perito. Ivi N. 2.

V. Dote.

CONTRATTO DI ACCOLLO

Il contratto di accollo si perifica al contretto di compra, e vendita. T. 35. Dec. 70. N. 1. p. 399.

L'unione dei consensi dei contraenti, la cosa certa, e il prezzo certo per relazione della stima da farsi dai periti nominati sono gli estremi sostanziali per porre in in essere un perfetto contratto di compra e vendita. Ivi N 2.

Quando una condizione meramente resolutiva apposta in un contratto, e da cui era alligato il consenso dei contraenti, si è purificata, lascia il contratto medesimo nel suo essere perfetto come era a principio. Ivi N. 3.

Non è necessaria la celebrazione dell'istrumento per rendere perfetto un contratto di compra, e vendita in cui concorrono i requisiti sostanziali dalla legge richiesti, tutto che in questo sia stata fatta menzione del successivo istrumento da farsi, ogni ora che non siasi ciò voluto per modo di condizione, e col patto espresso, che altrimenti non si intenda posto in essere il contratto medesimo. Ivi N. 4.

CONTRATTO DI COMPRA E VENDITA

Secondo le più moderne disposizioni del gius romano deve considerarsi perfetto il contratto di compra, e di vendita, nel quale la determinazione del prezzo è rimessa all'arbitrio di un terzo. T. 37. Dec. 37. N. 2. p. 267.

Questa perfezione viene a mancare, ed il contratto reputasi nullo, o come non avvenuto quando la persona prescelta a stabilire il prezzo o non ha potuto o non ha voluto prefinirlo. Ivi N. 3.

La discrepanza nel prezzo dei due periti dalle parti eletti per determinarlo, rende incerto il prezzo medesimo e così nullo, e come non avvenuto il contratto di compra, e vendita. Ivi Num. 4. 5.

Il contratto di vendita resta perfezionato allorquando il perito dalle parti eletto ha determinato il prezzo della cosa posta in contrattazione, o la cosa stessa. T. 40. Dec. 5. N. 1. p. 48.

La sospensione dell'esecuzione del contratto di compra e vendita per mancanza di ratifica dell'arbitramentale del terzo per la parte dei contraenti, o del Giudice ha luogo nel solo caso in cui dalla parte che vi ha interesse sia stata domandata la riduzione del lodo medesimo *ad arbitrium boni viri*. Ivi N. 2. pag. 49.

Non si sospende però se dal contratto si rileva che le parti in ogni modo ne hanno voluta la esecuzione ad onta anche della non avvenuta ratifica. Ivi Num. 3.

V. Contratto di accollo.

CONTRATTO DI VENDITA FRA PADRE E FIGLIO

Il prezzo di una vendita fatta dal padre al figlio devê essere imputato secondo il disposto dell' art. 918. del Codice francese sulla porzione disponibile, e il di più riportato nella massa patrimoniale. T. 42. Dec. 55. N. 1. p. 350.

I contratti di vendita fatti dal padre al figlio sono per presunzione di legge ordinariamente infetti di simulazione. Ivi Num. 2.

Non per questo vien meno la loro efficacia legale la quale si limita alla quota disponibile dovendosi tali atti considerar come una largizione paterna in favore di quel figlio che poteva aver acquistati dei titoli alla di lui predilezione. Ivi N. 3.

Quando la legge in un modo assoluto e positivo ha determinato gli effetti dei contratti di vendita fatta dal padre al figlio, non è dato altrimenti a niuna delle parti di eliminarli con successivi ordinamenti che stiano a conflittargli. Ivi Num. 4.

CONTRATTO MATRIMONIALE

V. Dote.

CONTRATTO NULLO

Il contratto nato per grave incusso timore debbe considerarsi nullo, e grave

deve valutarsi quello della presente, o istante ingiusta carcerazione. T. 36. Dec. 80. N. 8. p. 448.

CONTRATTO UNILATERALE

In un contratto unilaterale è bastante la firma di quègli che si obbliga. T. 42. Dec. 48. N. 5. p. 270.

CONTRATTAZIONI

Le contrattazioni o convenzioni di qualunque specie esse siano debbono andar subordinate in tutto e per tutto, ed anco rispetto al genere della loro prova, al disposto di quelle leggi, sotto il cui impero esse furono poste in essere. T. 36. Dec. 2. N. 4. p. 20.

CONTRATTAZIONI DELLE DONNE

Le donne sono sbilitate a porre in essere qualunque specie di contratto, e le solennità dalla legge richieste sono dirette soltanto a tutelarle dalla frode. T. 39. Dec. 42. N. 22. p. 224.

Quando si tratta di utilità nei contratti delle donne devesi intendere non di utilità positiva, ma relativa alla soggetta materia. Ivi N. 23.

CONTUMACIA

Non si verifica la vera contumacia se non quando il convenuto se ne sta in perfetto silenzio, ed allorchè il Procuratore si limita alla semplice sua costituzione. T. 35. Dec. 2. N. 8. p. 20.

Secondo le istruzioni pubblicate in esecuzione del R. Motuproprio dei 31 Dicembre 1836 allora che il Tribunale ha nelle cause sommarie udito il Ministero pubblico a rimessa la spedizione della causa senza comunicazione di dubbj all' udienza successiva non è altrimenti permesso alle parti di sottoporre ai Giudici memorie, scritture, od altro. T. 42. Dec. 47. N. 1. p. 266.

A forma delle dette istruzioni non è permesso a quegli che rimase contumace di comparire in un giudizio, e colle sue difese arrestare il corso alla causa già in spedizione. Ivi N. 2.

Il contumace succumbente in Prima Istanza, sebbene resti vincitore in seconda istanza, deva soffrire la spesa della sentenza contumacialmente proferita. T. 35. Dec. 49. N. 7. p. 274.

CONVENZIONI

Al creditore basta di provare il danno ad esso derivante dalle non rette operazioni del suo debitore, e la improvvidità delle convenzioni passate fra questo e dei terzi per rendere inattendibili le convenzioni medesime. T. 39. Dec. 70. N. 6. p. 375.

Per determinare l'indole di una convenzione deve aversi riguardo all' insieme dell' operazione, non ai singoli atti, che la costituiscono. T. 39. Dec. 12. N. 7. p. 90.

Il potersi con facilità sottrarre all' esecuzione delle convenzioni le più legittime, sarebbe un aprire il campo alla malafede, ed attentare con una spaventosa incertezza alla fermezza delle stesse convenzioni, che è la salvaguardia della proprietà. T. 40. Dec. 27. N. 49. p. 191.

Allorchè nelle convenzioni non si stabiliscono cose contrarie alle regole di ragione si intende che i contraenti abbiano voluto che le loro contrattazioni fossero da quelle influite e regolate. T. 43. Dec. 18. N. 6. p. 651.

V. Ipoteca.

CONVENZIONE SCRITTA

Quando la convenzione è scritta deve esser regolata dai parti, più che da astratte disposizioni di legge. T. 38. Dec. 1. N. 10. p. 3.

CONVENZIONI SINALLAMMATICHE

Tutte le convenzioni sinallammatiche, debbano secondo il Codice Civile dei Francesi, esser fatte in tanti originali quante sono le parti. T. 40. Dec. 97. N. 6. p. 188.

La mancanza degli originali nelle obbligazioni sinallamatiche non può essere opposta da quelli che le hanno eseguite. Ivi N. 7.

CONVENZIONE FRA IL GRANDUCA DI TOSCANA E IL DUCA DI MILANO

V. Ipoteca.

CORALLI

Nelle diverse fabbriche, che sono nella piazza di Livorno, di coralli *camolati*, non v' ha differenza nel pagamento dei prezzi, e sono ugualmente stimati. T. 35. Dec. 1. N. 16. p. 4

I coralli di scarto si appellano *camolati*. Ivi N. 1.

L' insetto *camola* guasta i coralli nella loro superficie. Ivi N. 2.

CORREI DEBENDI

V. Accollante, Accollatario.

CORFU'

L'Isola di Corfù situata nel Mare Jonio all' imboccatura del Golfo di Venezia considerata come la chiave dell'Adriatico non poteva esser qualificata dal Codice di Commercio francese come uno scalo, o porto di Levante. T. 39. Dec. 31. N. 1. p. 179.

CORPO ACCADEMICO

V. Corpi Morali.

CORPI MORALI

Gli Accademici dei Ravvivati Costanti di Poggibonsi hanno in ordine all' l'art. 66. delle loro costituzioni accademiche la facoltà di procedere alla destituzione del loro Presidente per abuso di autorità, e per inosservanza alle prescritte costituzioni. T. 42. Dec. 75. N. 13. p. 401.

L' esercizio di tal facoltà non può essere arbitrario, ed unicamente dependente dall' assoluta volontà degli Accademici tanto di fronte alla legge speciale prescritta dalle costituzioni che di fronte alle regole generali di ragione. Ivi N. 2. 4. 5.

L' applicazione di questi principj si dimostra colla citazione di deverse decisioni della Ruota Romana. Ivi N. 6.

La omissione di forme nella confezione di un atto civile, e specialmente nelle deliberazioni dei Corpi morali toglie ogni legale presunzione della di lui giustizia. Ivi N. 7.

E rende più grave, e più rigoroso l' obbligo che incombe al Corpo morale di concluder la prova per la giustizia della sua deliberazione. Ivi N. 8.

La violazione delle leggi e costituzioni commessa da un Corpo accademico in un suo partito con cui si viene a destituire un individuo da una carica gia dal medesimo legalmente posseduta è tanto più riprovevole in quanto che si viene

a togliere al medesimo un vero e proprio diritto quesito, e ad infliggerli in tal modo una vera e propria pena. Ivi N. 9.

Un corpo accademico che con evidente irregolarità procede con precipitazione alla destituzione del proprio Presidente non può esser risparmiato dalla condanna a favore di questo alla refezione dei danni. Ivi N. 10.

La teorie che militano in riguardo di un Magistrato, o Tribunale o Corpo di Giudici secondo le quali non basta la prova della mera colpa per tenerli obbligati alla refezione dei danni che di fronte ai terzi derivar possano dal loro fatto, e per cui è necessario inoltre il concorso del dolo, o di una colpa tanto lata che al dolo si equipari, non si applicano a dei Corpi morali. Ivi Num. 11. 12. 13.

Altro è un Corpo di Giudici, altra cosa è una *Università un Collegio*, ossia un Corpo morale. Questo per mezzo de' suoi rappresentanti agisce in giudizio nello stesso modo con cui vi agiscono i privati cittadini, ed al pari di questo è soggetto alle azioni che contro il medesimo son dirette dai terzi potendo da esso invocarsi il favore che le leggi attribuiscono ai *minori* ai *sottoposti* ed a simili persone *privilegiate*. Ivi N. 14.

Quando una dichiarazione di un Accademia è stata dichiarata nulla, ed ingiusta, ed ordinata la radiazione di quella dal libro dai partiti accademici sparisce quella qualunque siasi offesa di quell'individuo a carico del quale era stata emanata, e conseguentemente vien a mancare di subietto l'azione dell'ingiuria che dal medesimo era promossa. Ivi N. 15.

COSA GIUDICATA

La *cosa giudicata* si costituisce fra noi da una sentenza dalla quale non può appellarsi per essere spirato ogni termine, o da due sentenze, che siano conformi. T. 35. Dec. 23. N. 8. p. 150.

Si riferisce la definizione che i giureconsulti romani danno della *cosa giudicata*. T. 37. Dec. 1. N. 23. p. 5.

Non vi può essere cosa giudicata sopra un'articolo sul quale il Giudice non ha pronunziato. Ivi N. 24.

A quest'oggetto è necessario oltre la domanda dell'attore, anche che il Giudice ne abbia presa cognizione, ed abbia fatto sulla medesima una pronunzia o affermativa, o negativa. Ivi N. 25.

La cosa giudicata non osta al potersi ricorrere di nuovo al Giudice per fare una domanda che non è stata nè conosciuta, nè trattata in un precedente giudizio. Ivi N. 26.

Non basta a potersi proporre la cosa giudicata in ordine ai frutti, e alle usure la semplice menzione che di queste facciasi in una prima sentenza; ma si richiede delle medesime usure, e frutti una condanna certa, e determinata. Ivi Num. 27.

L'assoluto silenzio che una sentenza tenga rapporto ai frutti, ed usure non può partorire rapporto a questi l'eccezzione della cosa giudicata. Ivi N. 28.

Per ammettere l'eccezione della cosa giudicata è d'uopo che le conformi sentenze sieno state pronunciate fra le medesime persone non solo, ma anche sopra lo stesso soggetto di lite, e sulla medesima intentata azione. T. 38. Dec. 9. N. 1. p. 62.

Quando due sentenze con esplicita negativa risolvono una questione, e coi

motivi è stata fatta una positiva dichiarazione sull'articolo in disputa si viene a costituire la cosa giudicata. T. 39. Dec. 26. N. 1. p. 50.

Non è dato di giudicare nuovamente ciò che è stato giudicato. T. 39. Dec. 46. N. 1. p. 251.

Anco delle eccezioni anomale, quando le medesime sono state opposte per troncare il corso della causa, deve il Giudice occuparsene separatamente dal merito. Ivi N. 2.

Non può dirsi esistere reiudicata sopra un articolo su cui manca la speciale contestazione dei litiganti. T. 43. Dec. 56. N. 1. p. 331.

Non costituisce cosa giudicata ne fa autorità e stato ogni parola che sfugga al Giudice, ma solo ciò che quegli dichiara e pronunzia sopra un articolo a cui si referisce la domanda o l'eccezione, preso in esame, a caduto in discussione. T. 43. Dec. 53. N. 5 p. 313.

V. Sentenza valida.

COSA LITIGIOSA

L'alienazione in altri fatta dalla parte convenuta a lite introdotta, e contestata sulla esecuzione reale intentata per parte di un creditore del subietto litigioso non può arrecar pregiudizio, e render deteriore la condizione dell' altro litigante. T. 42. Dec. 9. N. 1. p. 67.

Cosa litigiosa, rigorosamente parlando, diviene quella sul dominio della quale cade la lite. Ivi N. 2. p 68.

Per i più puri, e semplici principj di diritto, litigioso è tutto ciò che forma soggetto del giudizio. Ivi N. 3.

Secondo l'opinione poi de' Forensi il vizio del litigioso si verifica anche nel caso che non si tratti di rivendicazione e di proprietà, ma di altra diversa azione intentata, e precisamente dell'azione ipotecaria ogni volta che la distrazione della cosa contro cui tale azione si esercita pregiudichi, e deteriori comunque la condizione del litigante. Ivi N. 4.

CREDITO DOTALE

Il credito dotale prende rango dal giorno del contratto matrimonio. T. 36 Dec. 85. N. 2. 4. p. 491.

CREDITO DELLO STATO

V. Sistema ipotecario.

CREDITO FUTURO

Quando un credito futuro, e da scadere si deduce accessoriamente a quello già maturo e scaduto è costantemente ritenuto di accordare il possesso dei beni del debitore tanto per le rate scadute, che per quelle avvenire. T. 43. Dec. 34. N. 4. p. 183.

CREDITO ILLIQUIDO

È illiquido il credito delle spese funerarie quando nel creditore è passato il lucro dotale della defunta; spettando al medesimo in parte le dette spese. T. 35. Dec. 5. N. 2. p. 45.

Con un credito certo, liquido, e non controverso non può compensarsi un credito illiquido, incerto, e controverso. Ivi N. 3.

CREDITORE

Il creditore di colui, che ha cessato di vivere, può solamente dirigere la

sua azione contro i figli ed eredi del defonto debitore. T. 35. Dec. 69. N. 15. pag. 329.

Per le massime di diritto comune non può il creditore astringersi a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella dovuta. T. 36. Dec. 37. N. 1. pag. 205.

Il creditore, che dal suo debitore gli vengono offerti per la stima i suoi beni in pagamento del suo debito, ha il diritto di scegliere tra essi quelli, che più gli aggradano. Ivi N. 2.

La disposizione dell'artic. 827 del Regolamento Civile che dichiara aggiudicarsi gli effetti gravati al creditore, non deroga ai principii di diritto comune, secondo i quali è impedito di costringere un creditore contro sua voglia ad esser pagato con una cosa diversa da quella dovuta, ma subordina l'aggiudicazione medesima alla volontà del creditore. Ivi N. 3.

Il creditore acquista il diritto di *pegno* sulla cosa del suo debitore o perchè pervenutagli nelle mani, o perchè siasi risoluto il precedente titolo di pegno per il quale era stata data. T. 36. Dec. 83. N. 2. p. 477.

Il creditore di fronte agli altri creditori del suo debitore non ha rango se non dal giorno dell'iscrizione ipotecaria. T. 36. Dec. 85. N. 1. p. 491.

Conviene sempre adottare qualunque interpetrazione ond'escludere una promessa pretesa fatta da un creditore ad un debitore di differire l'esazione del proprio credito, quando è tale che presso a poco equivarrebbe ad una renunzia del credito stesso. T. 38. Dec 67. N. 8. p. 456.

Non s'intende accettata da un debitore un'offerta di dilazione fattagli dal creditore, allorchè prosegue in un giudizio a contrastare l'esistenza del credito statogli da questo richiesto. Ivi N. 9. p. 457.

Per quanto il creditore graduato abbia il diritto di ottener pagamento del suo credito sul prezzo del fondo venduto, se questo non può conseguire, non ne deriva perciò la conseguenza che il debitore resti liberato. T. 38. Dec 36. N. 3. p. 217.

Il creditore graduato che non ha mai conseguito il dominio della quota di prezzo ad esso assegnata può rivolgersi contro il mallevadore del suo debitore. Ivi N. 4.

Contro quegli che deviene alla recognizione di buona fede di un debito ha il creditore l'azione come se lo avesse fino da principio creato da se stesso. T. 40. Dec. 1. N. 6. p. 3.

Il creditore sebbene garantito da pegno può agere per qualunque via esecutiva onde ottenere il pieno pagamento del suo credito. T. 41. Dec. 29. N. 1. pag. 134.

Questa regola non ha luogo se ha il creditore convenuto col debitore di prima pagarsi col pegno. Ivi N. 2.

Il creditore che procede alla vendita dei beni del suo debitore per più e diversi titoli di credito da detti beni garantiti ha la facoltà di sodisfarsi di quel credito che più gli aggrada. T. 42. Dec. 59. N. 2. p. 322.

Non può impedirsi al creditore l'esazione in via esecutiva del suo credito per la ragione che osti una condizione quando l'adempimento della medesima dipende dal debitore. T. 43. Dec. 90. N. 4. p. 579.

Il creditore che dopo la scadenza dei frutti riporta dal suo debitore una

dichiarazione di non aver mezzi di sodisfarli, ed insieme il consenso che siano convertiti in capitale fruttifero, nulla pone in essere d'illecito e di riprovevole. T. 43. Dec. 118. N. 6. p. 755.

E tale dichiarazione e consenso non induce novazione al contratto primitivo, ma costituisce un contratto nuovo a di per se stante. Ivi N. 7.

V. Deposito.

V. Giudizio di concorso.

CREDITORE DEL CENSO

V. Censo.

CREDITORE EVINCENTE

Trattandosi di graduatoria formata sull'universo patrimonio, non si può dire precisamente qual sia il particolar creditore evincente, ma è senza fallo il complesso e la riunione di tutti quelli che lo precedono che toglie dalle mani la massima parte del pegno al creditore posteriore T. 43. Dec. 96. N. 12. p. 628.

CREDITORE GRADUATO

V. Sentenze graduatorie.

CREDITORE IPOTECARIO

Il creditore ipotecario che vuol conseguire il suo pagamento del suo credito qualora il fondo ad esso ipotecato contro del quale vuole agire sia posseduto da un terzo deve dirigere la sua domanda non solo contro il terzo possessore, ma anche contro il suo debitore. T. 37. Dec. 30. N. 1. p. 179.

Il creditore ipotecario che agendo per il pagamento del suo credito contro il fondo ad esso ipotecato, e posseduto da un terzo, non intima al giudizio il suo debitore assoggetta ad una nullità sostanziale gli atti tutti da esso commessi. Ivi Num. 2.

CREDITORE NON VERO

Quegli che paga in forza di due sentenze a persona diversa da quella a di cui favore sono le sentenze, non resta esonerato da pagare al vero suo creditore. T. 42. Dec. 41. N. 4. p. 243.

CREDITORI

I creditori non perdono il diritto a far procedere ne' modi regolari e dalla legge indicati alla distribuzione del prezzo dei beni del loro debitore, a meno una loro esplicita, o tacita renunzia. T. 38. Dec. 37. N. 1. p. 223.

Le eccezioni che possono dai creditori opporsi prima che una vendita sia effettuata, sono inattendibili a vendita perfezionata nel loro silenzio. Ivi N. 8. pag. 224.

V. Incanto.

V. Alienazione.

V. Donante.

V. Concordie.

CURATORE

Il curatore semplicemente di consiglio non ha alcuna rappresentanza del sottoposto, nè veste onde stare per esso in giudizio. T. 39. Dec. 58. N. 1. p. 29.

Le sue ingerenze consistono nel dare il suo parere, e anche la direzione nei contratti, o altri atti volontari da porsi in essere per interesse del sottoposto. Ivi N. 2.

V. Tutori.

CURSORI

I cursori possono validamente lasciare le citazioni allo Studio del Procuratore citato. T. 35. Dec. 24. N. 2. 4. p. 157.

V. Notificazione.

V. Appello.

DANNI

Nei danni derivati al proprietario di una merce venduta per suo conto in estera piazza non possono considerarsi i guadagni, che potevano sperarsi. T. 35. Dec. 1. N. 20. p. 4.

Non si verifica danno legalmente attendibile senza la perdita di un diritto precedentemente acquistato. T. 36. Dec. 12. N. 10 p. 87.

Sono refettibili quei danni nascenti dal ritardo della prestazione di *un fatto*, dal dì del cominciato giudizio. T. 36. Dec. 43. N. 3. 4. p. 245.

Ciò che non reca nocumento non può ad altri negarsi. Ivi N. 5.

Quando si tratta di refezione di danni per causa di ritardati lavori sono refettibili quelli avvenuti per questo ritardo. Ivi N. 6.

Il danno dee ripararsi dal danneggiante fin dal momento in cui esiste; comunque non sia costatato che in epoca posteriore. T. 37. Dec. 1. N. 3. p. 3.

Per potere agire contro di una parte ai danni per inadempita obbligazione, è d'uopo provare non solo l'obbligazione, e l'inadempimento, ma che da ciò ne siano derivati anco dei danni all'altra parte. T. 38. Dec. 67. N. 6. 7. p. 456.

Nella condanna dei danni si comprende il rifacimento delle spese estragiudiciali, e mere volontarie. T. 39. Dec. 32. N. 4. p. 137. e T. 43. Dec. 77. N. 11. p. 420.

V. Arresto.

V. Avaria.

V. Azione contraria del Mandato.

V. Procuratore Legale.

DANNO DATO

Il giudizio iniziato per mezzo di una *accusa* è un vero giudizio di *danno dato*. T. 35. Dec. 17. N. 1. p. 114.

La sentenza del primo Giudice, che conferma le *accuse* date dall'attore, e la sentenza ruotale che revoca la precedente per dichiarare insussistenti le *accuse*, dimostrano, che il giudizio, tanto nella prima, che nella seconda istanza, fu considerato di *danno dato*. Ivi N. 2.

Gli estremi dell'azione di *danno dato*, cioè il dominio, ed il possesso nell'accusatore della cosa danneggiata, ed il pravo consiglio, il fatto colposo nascente dal difetto di qualunque diritto nell'accusato, debbono dall'accusante esser giustificati per proporre questa azione utilmente. Ivi Num. 4.

Il pravo consiglio, e la colpa che provano l'intenzione di recar ad altri ingiuria, costituiscono l'elemento principale dell'azione del *danno dato*, azione di penalità, e perciò odiosa. Ivi N. 5.

Nei giudizi tanto di danno dato, che in quelli di turbato possesso, e di spoglio sono presso che pariformi gli estremi dalla legge richiesti onde legittimamente introdotta sia la relativa azione. T. 37. Dec. 70. N. 1. p. 410.

Gli estremi per intentar l'azione del danno dato sono di dominio, e possesso del fondo danneggiato presso l'attore, e danno arrecato per parte del reo

convenuto, e quelli del turbato possesso, e spoglio sono: possesso del fondo immediatamente antecedente al fatto turbativo, o allo spoglio, e turbativa del possesso medesimo. Ivi N. 2.

La differenza che passa fra il giudizio di danno dato, e quello di turbato possesso, e spoglio riguarda soltanto l'appellabilità della sentenza, giacchè quanto al primo il merito è certo, e quanto al secondo resta incerto. Ivi N. 3.

La sentenza proferita in un giudizio di danno dato di merito inferiore a lire 70 è inappellabile. Ivi N. 4.

Il giudizio di danno dato non cambia natura per la circostanza d' esser le parti ricorse alla prova testimoniale, e alle posizioni per giustificare l'attore il possesso, e per escluderlo il reo convenuto. Ivi N. 5.

Non può non riconoscersi valida quanto regolare quella sentenza che riunisce la domanda d'assegnazione di termine all'attore per danno dato a giustificare il titolo non precario del suo possesso, alla domanda d'ammissione di testimoni fatta dall'attore medesimo, ma per giustificare il preteso danno. T. 39. Dec. 29. N. 1. p. 166.

Nel giudizio di turbato possesso è ammissibile la prova testimoniale. Ivi Num. 2.

Per intentar l'azione di danno dato sia per il disposto del vegliante Regolamento di Procedura Civile che per quello di ragion comune basta la prova del fatto materiale della turbativa. Ivi N. 3.

DATA CERTA

La mancanza di data certa in una privata scrittura non può essere opposta dal sottoscrittore, nè da suoi eredi. T. 39. Dec. 42. N. 15. p. 222.

Gli atti fra i contraenti, e fra quelli che rappresentano, o che hanno rigorosamente causa dai contraenti stessi hanno data certa indipendentemente dalla formalità del registro. T. 40. Dec. 66. N. 28. p. 473.

V. Ipoteca.

DEBITO

La sodisfazione di un debito non si può alligare ad una condizione per volontà del debitore; nè gli conviene la clausula per *una volta tantum*, perchè i debiti sodisfatti una volta non si torna a pagarli di nuovo. T. 36. Dec. 19. N. 2. 3. p. 117.

La piccolezza del debito, un lungo corso di anni, e la puntuale corrisposta di somma maggiore, sono circostanze atte a far credere estinto e sodisfatto il debito medesimo. T. 36. Dec. 64. N. 1. 2. 3. p. 369.

In fatto di pagamenti deve principalmente seguirsi ciò che si presenta verosimile. Ivi N. 4.

La verosimiglianza dei precedenti pagamenti si riscontra tanto se la confessione delle due ultime annate sia fatta in due quanto se sia fatta in tre ricevute, e più congetture riunite, e sommate avvalorano, e costituiscono la prova de' seguiti pagamenti. Ivi N. 5. 6.

Il debito già scaduto, e liquido non può compensarsi col credito non peranche esigibile in pregiudizio del terzo creditore anteriore e privilegiato. T. 36. Dec. 83. N. 9. p. 478.

DEBITO E CREDITO

Il debito, e credito, non meno l'obbligazione, ed azione sono termini

fra loro correlativi in modo che uno non può senza l'altro sussistere. T. 40. Dec. 1. N. 7. p. 4.

DEBITO NECESSARIO O VOLONTARIO

Per determinare se il debito sia necessario, o volontario deve aversi riguardo alla causa, e non all'effetto. T. 37. Dec. 65. N. 3. p. 380.

Regole dai Dottori tracciate a quest' effetto. Ivi N. 4.

Beni disponibili sono quelli soltanto cha restano al netto dei debiti. Ivi N. 5.

Quali souo gli argomenti esclusivi dell' animo di compensare. Ivi N. 6.

Nel concorso dell' erede proprietario, a dall'usufruttuario di tutti i beni deve procedersi alla sodisfazione della passività ereditarie coi beni dell' aredità. Ivi N. 7.

DEBITI EREDITARJ

I debiti ereditarii rimangono *ipso jure* divisi fra i coeredi tanto ai termini del gius comune, quanto ai termini del gius francese. T. 36. Deo. 2. N. 1. p. 19.

Chi allega che un debito ereditario anzichè esser passato *pro diviso* in ciascuno dei coeredi sia rimasto per l' intiero a carico di uno solo di essi deve concludentemente giustificarlo. Ivi N. 2. p. 20.

Non concorrono i requisiti della *Leg. Procula ff. de probation.* quando trattasi non di remissione di un credito, ma bensì di preteso accollo ed assunzione di un debito, e quando manca ancor per eqnipollente il sostanziale estremo dai ripetuti conteggi. Ivi N. 3.

DEBITORE

Sebbene il debitore per più titoli venga collocato in un sol grado, deva riconoscersi l' anteriorità, e poziorità di ciascuno, quando vengono in conflitto per interesse dei terzi. T. 36. Dec. 7. N. 11. p. 56.

E superflua qualunqne azione, quando si verifica l' inopia del debitore. Ivi N. 14.

La prova della deteriorata condizione ed il prossimo fallimento del debitore all' oggetto di procedera contro del medesimo al sequestro o gravamento conservativo deve risultare non dal detto o dall' unico operato del debitore, ma dal fatto del concorso, o dall' opinione dei terzi. T. 37. Dec. 9. N. 30. p. 61.

DEBITORE E CREDITORE

Quegli che riveste la duplice qualità di vero, e principale debitore, e di rappresentante il creditore può essere in ciascuna qualità considerato una diversa, e distinta persona. T. 40. Dec. 1. N. 3. p. 3.

Il debitore quando paga volontariamente il suo creditore di più titoli può imputare il pagamento per uno dei suoi debiti che più gli piaccia. T. 42. Dec. 59. N. 3. p 323.

V. Cattura.

V. Cessione.

V. Cessione di beni.

V. Compensazione.

DEBITORE DI CAMBIALI

La contradizione al pagamento di cambiali non è ammissibile se non è accompagnata dal deposito dell' importare di esse. T. 41. Dec. 9. N. 1. p. 53.

Il debitor di cambiali può esimersi dal deposito del valore delle medesi-

me allora solo che deduca la mancanza in esso della qualità di negoziante. Ivi Num. 2.

Secondo il disposto dell'art. 3. della legge del 23 Novembre 1818 l'inammissibilità di veruna contradizione al pagamento di cambiali disgiunta dal deposito è precettiva. Ivi N. 3.

La contradizione al pagamento o sia fatta al precetto, o alla domanda, perchè possa essere attesa debbe essere accompagnata dal deposito Ivi N 4.

DEBITORE PER CAUSE DI COMMERCIO

Il debitore, che per ragione del suo traffico è soggetto ai Tribonali di Commercio, prosegue ad esservi sottoposto anche dopo abbandonate le sue speculazioni mercantili. T. 38. Dec. 51. N. 5. p. 328.

DEBITORE COLONO

Quel debitore che da per se lavora i proprii fondi, rimanendo alla cultura dei medesimi anche dopo esserne stato preso possesso in Salviano dal suo crecreditore, non vi resta con altro titolo che con quello di semplice colonia. T. 37. Dec. 48. N. 1. p. 287.

Il debitore colono per le questioni che insorger possono fra lui ed il suo creditore possessor salvianista sia sul termine naturale, ed ordinario della locazione, che sulla rescissione della medesima per una delle cause dalla legge indicate va alla pari di ogn'altro colono soggetto alla Procedura prescritta per simili giudizi. Ivi Num. 2.

DECIME PARROCCHIALI

Le decime ripetono la loro origine dalle Sacre Carte. T. 43. Dec. 91. N. 1. p. 512.

Il primo esempio che si ha di decime imposte dalle leggi della Chiesa si riferisce al Concilio di Maçon. Ivi N. 2.

Le decime sono necessariamente dovute allorquando servono agli alimenti del Parroco ed ai bisogni del culto. Ivi N. 3.

Essendo le LL. Ecclesiastiche, rapporto alle decime, state spesso abrogate, è stato d'uopo aver riguardo alle consuetudini delle diverse chiese per stabilire in proposito Ivi N. 4.

Le prescrizioni in Toscana riguardanti le decime sono contenute nella Circolare del 4 Febbraio 1783. Ivi N. 5.

Per il disposto di questa Circolare non è permesso a' Parrochi di esigere le decime, se non quando abbiano una rendita minore di 80 scudi. Ivi N. 6.

La Circolare del 1783 che è la legge normale per la percezione delle decime fu richiamata in vigore con altra Circolare del 5 Aprile 1815. Ivi N. 7.

V. Parroco.

DECOZIONE

Altro è l'avere dei debiti, altro è l'esser prossimo alla decozione. T. 37. Dec. 9. N. 26. p. 61.

DECRETI D'AGGIORNAMENTO

I decreti di aggiornamento proferiti contro le istanze di alcuna delle parti litiganti, in aperta conculcazione del termine perentorio della istanza, e nell'evidente fine di denegare o ritardare la reclamata giustizia sono sempre appellabili. T. 40. Dec. 2. N. 3. p. 29.

I decreti di aggiornamento di una causa o per la sua discussione o deci-

sione possono validamente emanarsi dal Tribunale anche in mancanza d'uno dei Giudici avanti i quali debba la medesima trattarsi, e risolversi. T. 42. Dec. 1. N. 1. p. 3.

DECRETI DI RIUNIONE D'INCIDENTI AL MERITO

I decreti di riunione d' incidente al merito sono della classe dei preparatori e ordinatorii, e perciò esenti dalla formalità della notificazione. T. 39. Dec. 25. N. 2. p. 150.

DECRETI ORDINATORI

Quei decreti che ordinano la produzione di alcune carte per la compilazione, e semplice istruzione del processo, diconsi decreti ordinatorii, e preparatori. T. 39. Dec. 18. N. 1. p. 117.

Dai decreti ordinatori, e preparatori non si può appellare che unitamente alla sentenza definitiva. Ivi N. 2.

DECRETI PROFERITI *EX OFFICIO*

I decreti proferiti *ex officio* dal Giudice, e senza formale contestazione, non passano in cosa giudicata, non fanno stato per la parti, non determinano in perpetuo i loro diritti, e sono suscettibili di opposizione. T. 36. Dec. 25. N. 1. p. 148.

Quando si tratta d'imposizioni per il regolamento dei fiumi il fatto dei deputati non toglie ai contribuenti il diritto di opporsi a quei decreti che emana il Giudice per regolare la condotta delle acque Ivi N. 2.

Il rimedio della opposizione contro i decreti dal Giudice proferiti *ex officio* per gli affari delle imposizioni dei fiumi, non è valevole a ritardare per ragione della pubblica utilità la riscossione delle collette, e l'esecuzione dei lavori, che dopo la fatta visita sono stati reputati opportuni. Ivi N. 3. 4.

DECRETI INAPPELLABILI

Sono inappellabili i decreti interlocutori, che nelle cause di ritrattazione per nuovi ritrovati documenti, dichiarano la reiezione dell' istanza dell' attore diretta ad ottenere un nuovo esame nel merito già stato inappellabilmente deciso. T. 35. Dec. 50. N. 1. p. 278.

La inappellabilità dei decreti interlocutori nelle cause di ritrattazione è comune a tutti i Tribunali, che hanno proferite sentenze inappellabili. Ivi N. 2. 3. 4. 6. 7.

DECRETO

Per la presenza del Procuratore di un litigante alla pronunzia di un decreto diventa inallegabile il preteso difetto di notificazione del medesimo. T. 43. Dec. 101. N. 10. p. 602.

Un decreto eccitato, concordato, accettato da una parte, diviene per essa inappellabile ancorchè non le sia stato notificato. T. 43. Dec. 53. N. 2. p. 313.

L' enunciativa, che va a ridursi ad una indifferente dimostrazione non può, sebbene erronea, alterare l'efficacia di un decreto. T. 39. Dec. 42. N. 26. p. 224.

V. Accettazione.

DECRETO D'ORDINE DI STIMA

Quando il Giudice abbia conosciuto e ritenuto nei suoi motivi che dee esser luogo alla vendita, il di lui decreto di ordine di stima, per quanto possa dirsi interlocutorio, ha però forza di definitivo, ed il successivo decreto di or-

dine di vendita diviene in tal caso necessario, e di pura forma. T. 36. Dec. 9. N. 10. p. 71.

DECRETO DI DESERZIONE D'APPELLO

Di un decreto di deserzione d'appello dichiarato nullo può invocarsene la conferma *ex bono jure*. T. 39. Dec. 26. N. 4. p. 157.

DECRETO NULLO

Un decreto radicalmente nullo per difetto di giurisdizione nel Tribunale, da cui emanò, non può essere convalidato neppure in parte, e tanto meno nei suoi effetti illegalmente operati. T. 40. Dec. 67. N. 7. p. 481.

DECRETO DI CERZIORAZIONE DI DONNA

V. Cerziorazione di Donna.

DELEGAZIONE

Il Rescritto del 22 Maggio 1817 delegò tutte le cause interessanti il patrimonio e le persone dei signori fratelli Guadagni, all'Auditor Giudice di Prima Istanza di Arezzo. T. 38. Dec. 53. N. 1. p. 338.

La delegazione vera, e propria rende le sentenze inappellabili. Ivi N. 2.

Quando la I. e R. Consulta accorda la revisione di una sentenza unica viene a dar prova che riguarda la medesima inappellabile, poichè in caso diverso avrebbe rescritto agli ordini di buona giustizia. Ivi N. 3. 4.

Tanto è deferire una giurisdizione estraordinaria, che delegare Giudici straordinari. Ivi N. 5.

Il giudizio di revisione è sempre in sostanza un giudizio di appello, ma di appello definitivo. Ivi N. 6.

La domanda fatta all'I. e R. Consulta per ottener la grazia della revisione da un decreto proferito da un Giudice delegato vale lo stesso che poter da quello apellare con lo straordinario mezzo della revisione. Ivi N. 7. p. 339.

DELIBERAZIONE DEI MAGISTRATI

Quando il Giudice può devenire ad una pronunzia per diversi principj, per varie proposizioni, onde conoscere quale di esse abbia egli abbracciate per scendere a quella pronunzia e su quali abbia deciso è indispensabile ricorrere ai motivi. T. 43. Dec. 105. N. 3. p. 724.

Le espressioni «questa difesa incontrò la preponderanza dei voti del Tribunale» suonano che i voti furon raccolti e che sebbene non fossero concordi pure preponderarono per quella difesa. Ivi N. 4.

Le deliberazioni dei Magistrati debbono regolarmente contenersi nella parte dispositiva delle sentenze ed i motivi da quella distinti non debbono contenere se non la ragione delle risoluzioni stesse. Ivi N. 5. p. 725.

Quando la parte deliberativa delle sentenze non è chiara abbastanza può essere illuminata e determinata dai motivi più chiari giacchè questi presso di noi diconsi formar parte della sentenza Ivi N. 6.

DEPOSITO

Il deposito, che deve stare in luogo di pagamento deve essere libero, ed esente da qualunque vincolo, e la condizione estrinseca apposta al ritiro del medesimo vizia la purità di esso. T. 36. Dec. 18. N. 1. 2. p. 113.

La regola per distinguere la condizione intrinseca dalla estrinseca è quella di vedere se il fatto posto in condizione sia tale per cui il creditore nell'atto di

conseguire il pagamento del suo credito possa di ragione esservi astretto verificandosi la condizione estrinseca nel caso affermativo, e l'estrinseca del caso negativo. Ivi Num. 3.

Non vi ha legge che astringa quegli che ha il diritto d'esigere il proprio credito in forza dell'esecuzione parata nascente da pubblico istrumento a promettere la restituzione delle somme che va a percipere per il caso di sua succumbenza nel giudizio ordinario. Ivi N. 4.

Se talvolta è stato ordinato dal Giudice il ritiro del deposito con cauzione, è stato fatto per un'equitativo temperamento nel caso in cui siasi possuto fondatamente dubitare della idoneità del creditore a rimettere fuori il percetto. Ivi Num. 5.

Il deposito si ravvisa per irregolare, quando consistendo in denaro contante non è stato consegnato nè chiuso, nè sigillato. T. 36. Dec. 92. N. 1. pag. 544.

Il deposito passa in pieno, ed assoluto dominio del depositario senza obbligo di restituire il tantundem nel medesimo genere, e quantità. Ivi N. 2.

Il deposito non può dirsi fatto a vita quando il depositario nella ricevuta si obbliga esplicitamente alla restituzione ad ogni richiesta. Ivi N. 3.

Nemmeno può dirsi che debba tener luogo di mallevadoria, quando il depositario ha dovuto sempre garantire le somme riportate ad imprestito. Ivi Num. 4.

Il deposito irregolare è suscettibile di compensazione. Ivi N. 5.

È imposibile fidare il deposito alla singola persona di un fratello che vive in società universale con gli altri fratelli. Ivi N. 7. p. 545.

Il deposito è un contratto reale che si pone in essere colla consegna della cosa che si vuole depositare. T. 37. Dec. 59. N. 1. p. 340.

Per disposto del Codice Francese nei depositi volontari è proscritta la prova testimoniale. Ivi N. 2.

È massima di ragione non doversi prestar fede a chi allega la propria turpitudine. Ivi N. 3.

Chi asserisce di aver fatto un deposito di una data somma per dar base alla sua asserzione conviene che provi la preesistenza. Ivi N. 4.

Il deposito rifiutato come incompleto, e non anco sanzionato dal Giudice non può produrre gli effetti giuridici del pagamento. T. 38. Dec. 55. N. 2. pag. 349.

La richiesta del deposito *ad effectum solutionis*, e a condizione che il depositante abbandoni ogni diritto sulla somma depositata, non importa restrizione della precedente domanda di pagamento. T. 38. Dec. 69. N. 7. p. 485.

Intanto il creditore può ricusarsi dall'accettare un deposito incompleto, in quantochè non ha obbligo di ricevere acconti, o pagamenti parziali del suo credito. T. 42. Dec. 62. N. 1. p. 339.

Ma quando si adatta a riceverli, non può altrimenti sostener nullo il deposito, e solo restagli il diritto di reclamare la rimanenza del suo avere. Ivi N. 2.

I riservi contrari al fatto non sono operativi di verun effetto giuridico. Ivi Num. 3.

Se a giudizio contestato sulla validità o nullità d'un deposito il debitore recede dalle condizioni estrinseche cui lo aveva alligato, ed il creditore procede

a ritirarlo con riservo delle proprie ragioni, alla pendente disputa di validità o nullità non resta altro subietto che quello della spese. Ivi N. 4.

V. Incidente.

V. Carcerati per debiti civili.

V. Cambiali.

DEPOSITARIO

Per regola generale il depositario è tenuto a restituire ad ogni richiesta del depositante la cosa depositata. T. 43. Dec. 73. N. 1. p. 385.

Questa regola però va soggetta ad una limitazione, allorchè altri ha formalmente spiegato delle pretensioni e dei diritti sullà cosa stessa. Ivi N. 2.

L' equità e la buona fede non soffrono che colla libera restituziona al depositante si rendano frustranei nei loro effetti i diritti dei terzi sulla cosa depositata. Ivi N. 3.

Tanto più poi ciò procede quando a causa di contestazioni giudiciali avvenute, e di decreti emanati dall' autorità competente la cosa depositata ha in qualche modo il carattere litigioso. Ivi N. 4.

In tal caso il sistema più giusto ed equo è quello di ordinare il trasporto della cosa depositata privatamente al depositario nell' interesse di tutti gli aventi diritto. Ivi N. 5.

DEPOSITANTE

V. Depositario.

DEPOSTO DI TESTIMONI

V. Prova Testimoniale.

DEROGA ALLA LEGGE

La deroga ad una legge non può estendersi al di là di quello contiene il patto e di quanto è piaciuto alle parti contraenti di stipulare. T. 39 Dec. 55. N. 2. p. 315.

DESCENDENZA

In una descendenza che formar deve una condizione in infinito è impossibile l' ammettere l' avvenùto ingresso del patronato alla seconda sede. T. 35. Dec. 66. N. 7. p. 367.

La parola generica *discendenza* aggiunta colla copula « e » a persone, o collettive speciali anteriormente nominate, sta ad ampliare la disposizione, e ad includere un nuovo genere di soggetti, diversi da quelli già menzionati. T. 38. Dec. 2. N. 13 p. 19.

Non è possibile il coartare il significato della parola *discendenti* a comprendere i soli agnati, in esclusione dei cognati. Ivi N. 14.

DESCRIZIONE

La descrizione dei fondi fatta dai periti del Catasto si presume esatta e sincera; molto più se i proprietarj che poteano reclamare siano rimasti in silenzio. T. 36. Dec. 8. N. 4. p. 62.

Non è verosimile la separazione di un fabbricato annesso a un podere che si vuol vendere, in parte padronale, e in parte colonico, quando il perito concordemente eletto a far la descrizione e stima del fondo non ha saputo discernere le dette parti, e tutto il fabbricato ha descritto, e stimato come destinato all' abitazione del colono, ed agli usi rurali. Ivi N. 5. p. 63.

DESERZIONE D' APPELLO

Quando la deserzione dell' appello domandata dall'appellato è appoggiata alla pretesa mancanza dei gravami resta disonerato dalla refusione delle spese, fintantochè per parte dell' appellato non sia provato essere stato adempiuto a questa formalità. T. 35. Dec. 14. N. 1. p. 91.

Nelle cause di terza istanza deve farsi la riproduzione degli atti delle istanze precedenti. Ivi N. 4. p. 92.

Ciò che è patentemente inutile non può dalla legge supporsi comandato. Ivi N. 5.

La mancanza della riproduzione degli atti di prima, e seconda istanza colla scrittura di gravami opera per disposizione della legge la deserzione dell' appello, sebbene l' appellante giustifichi di non aver potuto ottenere la copia di detti atti, domandata presso allo spirare del termine. T. 35. Dec. 33. N. 1. 2. p. 294.

Gl' appellanti, che per loro colpa non possono avere le copie degli atti soggiacciono alla deserzione. Ivi N. 3.

Quando gli appellati protestano di agere per deserzione dell' appello, e gli appellanti se ne stanno in silenzio è questo per essi una colpa, che gli rende soggetti alla deserzione. Ivi N. 4.

Quando l' appellante ha trascurato nel termine prescritto dall' art. 749 del Regolamento di Procedura, di riprodurre gli atti delle istanze precedenti, incorre nella deserzione. T. 36. Dec. 30. N. 2. p. 172., T. 38. Dec. 70. N. 1. p. 513., e T. 40. Dec. 45. N. 3. p. 553.

Il processo composto degli atti tutti fatti in prima istanza non completamente, e non nel termine della legge riprodotto avanti il Tribunale di appello, non può dare all' atto di appello dal succumbente interposto conseguenze giuridiche nè ai nuovi Giudici la facoltà di conoscere della giustizia o ingiustizia della sentenza appellata. T. 36. Dec. 13. N. 1. 2. p. 93.

La deserzione d' appello è un benefizio introdotto dalla legge a pro dell' appellato, a cui può rinunziare. T. 37. Dec. 21. N. 5. p. 140.

La Circolare del 25 Settembre 1820 parlando di deserzione da dichiararsi, e pronunziarsi dal Giudice suppone per necessità che sia stata domandata. Ivi N. 6.

Quando un' appello non è, o non può essere interposto agl' effetti sospensivi non ha luogo il rimedio della deserzione dell' appello. Ivi N. 7.

L' appellante che per quanto giustifichi di non essere in grado di riprodurre li atti dopo averli ottenuti dalla Cancelleria lascia correre un lungo lasso di tempo sottopone il suo appello alla deserzione. T. 37. Dec. 60. N. 1. p. 349.

Le trattative d' accomodamento non è scusa legalmente valutabile al ritardo della riproduzione degli atti. Ivi N. 2.

Le massime equitative stabilite dai Tribunali in proposito di omissione di alcuni atti nella riproduzione dei medesimi avanti il Tribunale di appello riconosciuti irrilevanti non possono invocarsi da quell' appellante che ha tralasciato di riprodurre atti interessanti il merito della causa portata in appello. Ivi N. 3.

Nella mancanza di riproduzione degli atti l' appello resta deserto. T. 41. Dec. 10. N. 1. p. 57.

La semplice asserzione detta nella scrittura di gravami di aver riprodotti

gli atti della passata istanza non libera l'appellante dalla deserzione del suo appello. Ivi N. 2.

L'appellante che sostiene quanto alla riproduzione degli atti di essere nella limitazione alla regola indotta dalla equitativa interpetrazione dei Tribunali è nell'obbligo di giustificare concludentemente la sua asserzione onde evitare la pena della deserzione dell'appello. Ivi N. 3.

La morte del Procuratore che ha assistito in prima istanza il succumbente ed appellante avvenuta nella pendenza della domanda di deserzione di appello fatta dall'appellato avanti il Giudice *a quo* non influisce per nulla sulla dichiarata deserzione. T. 41. Dec. 51. N. 1. p. 269.

L'atto di prosecuzione di appello esibito avanti il Giudice *ad quem* nel giorno medesimo in cui il Giudice *a quo* dichiara deserto l'appello, senza che consti se abbia preceduto anzi che susseguito il decreto che accorda la deserzione non può render nullo il decreto medesimo. Ivi N. 2.

La mancanza di opposizione per parte dell'appellante alla domanda, e citazione fattagli per sentir dichiarar deserto il suo appello avanti il Giudice *a quo* rende del tutto verosimile che l'atto di prosecuzione di appello fatto nel medesimo giorno della pronunzia di deserzione sopravvenisse a questa. Ivi N. 3.

La posteriorità dell'atto di prosecuzione di appello alla pronunzia di deserzione deve anco in dubbio sempre presumersi per evitare la nullità del decreto. Ivi N. 4.

La mancanza di deduzione di gravami nel termine dalla legge prescritto importa *ipso jure* deserzione. T. 42. Dec. 31. N. 1. p. 177.

Il non aver potuto l'appellante ottener dal Tribunale *a quo* le copie degli atti di prima istanza; se può dispensarlo dal farne la riproduzione nel termine dalla legge prefisso, non può dispensarlo per altro dall'esibire la opportuna scrittura di deduzione di gravami. Ivi N. 2. 4.

La deduzione dei gravami e la riproduzione degli atti sono due distinte incombenze dell'appellante, il quale incorre nella deserzione ancorchè manchi ad una sola di esse. Ivi. N. 3.

Quando la parte appellata voglia giovarsi della avvenuta deserzione basta una di lei dichiarazione emessa in atti con apposita scrittura, e ciò in ordine ai nuovi Regolamenti. T. 42. Dec. 82. N. 1. p. 458.

Allorchè dall'appellato si receda dalla domanda di deserzione, con protesta però di voler refusione delle spese, debbono queste aversi sodisfatte dall'appellante che vi ha dato luogo mancando di notificare all'appellato gli atti occorrenti. T. 43. Dec. 76. N. 1. p. 416.

V. Nomina di Procuratore.
V. Appellante.

DIFENSORI LEGALI

Ai termini della legge *interdum* si concede il privilegio sul prezzo della cosa a quel creditore che contribui alla di lei conservazione. T. 43. Dec. 28. N. 1. p. 147.

L'onorario del difensore legale deve ottenere il privilegio della prelazione sugli altri creditori non tanto sulla cosa direttamente difesa, quanto ancora sulla totalità dei fondi costituenti il patrimonio del patrocinato. Ivi N. 2.

Il Codice Civile Francese non concedeva agli Avvocati un privilegio per il pagamento dei loro onorari. Ivi N. 3.

In Toscana secondo le leggi romane, e il Regolamento di Procedura Civile l'ufficio dell'Avvocato è riconosciuto necessario alla difesa di una causa, e come tale è compreso fra i titoli di credito muniti di privilegio sul patrimonio del cliente patrocinato. Ivi N. 4. p. 148.

Coll'art. 17 della legge del 2 Maggio 1836 mentre è stato mantenuto al difensore legale il carattere di creditore privilegiato per il pagamento dei suoi onorari è stato peraltro assoggettato alla pari degli altri creditori privilegiati all'obbligo della iscrizione per la conservazione del privilegio. Ivi N. 5.

I Procuratori legali debbono dichiarare al Tribunale oltre il luogo, e la via, il numero del domicilio. T. 35. Dec. 24. N. 1. p. 157.

I Procuratori subito che variano abitazione, *Studio*, e domicilio debbono darne notizia sotto la loro responsabilità alla Cancelleria. Ivi N. 3. p. 154.

Perchè il Procuratore legale possa esser tenuto a favore del suo cliente alla refezione dei danni fa duopo il concorso di un grado di colpa. T. 37. Dec. 44. N. 1. 5. p. 244.

I Procuratori legali hanno il mandato presunto dalla legge per comparire in giudizio a nominarsi Procuratori dei litiganti, ma rispetto a quelli che non si sono nominati, ha luogo invece la regola che il mandato non si presume. T. 37. Dec. 53. N. 8. p 306.

Il solo dubbio basta a rispondere per l'esclusione del mandato. Ivi N. 9. pag. 307.

I Procuratori se possono nuocere in *omittendo*, non lo possono in *committendo*. T. 37. Dec. 58. N. 5 p. 334. e T. 42. Dec. 34. N. 7. p. 196.

Il Procuratore di una parte in giudizio, non può considerarsi, indipendentemente da un nuovo mandato, di lei Procuratore anche in un altro giudizio; benchè in parte vertente sul medesimo subietto su cui verteva il primo. T. 37. Dec. 63. N. 5. p. 369.

Il mandato del Procuratore cessa al termine del giudizio. Ivi N. 6.

Nè si proroga alle cause connesse con quella già ultimata. Ivi N. 7.

Nè all'ulteriori istanze della causa medesima. Ivi N. 8.

E neppure al giudizio tendente all'esecuzione della sentenza stata proferita nel giudizio ordinario. Ivi N. 9.

Il Procuratore costituito per fare un atto di domanda può avere mandato anco per ricevere un atto di reconvenzione. Ivi N. 13.

Quello però che è incaricato di fare una semplice protesta non può aver mandato per difendere il suo principale in un giudizio che gli venga promosso contro. Ivi N. 14.

I Procuratori rappresentanti un giudizio di concorso per il pagamento delle loro funzioni possono dirigersi a piacimento contro l'uno piuttosto che contro l'altro dei creditori. T. 39. Dec. 54. N. 5. p. 309.

Il Procuratore che ha voluto interporre il suo ministero nelle subaste delle persone privilegiate, non può a somiglianza delle cause dei miserabili esigere alcuno emolumento. T. 42. Dec. 53. N. 5. p. 294.

Il Procuratore che vuole essere pagato di quegli atti che non entrano in tassa, si rende necessario, che precedentemente le sia stato promesso il pagamento. Ivi N. 9.

Il Procuratore legale non può nuocere *in confitendo* al suo committente, se non ne abbia un mandato esplicito. T. 40. Dec. 28. N. 1. p. 233.

Nelle cose che il Procurator legale non ha potuto nè dire nè fare senza le previe istruzioni, e manifestazioni del suo cliente (com'è in singolar modo un atto di domanda), le dichiarazioni del Procuratore si ritengono come fatte di commissione del cliente; e si ritorcono contro di questo, per lo meno come argomenti assai validi. T. 40. Dec. 32. N. 6. p. 264.

La difesa fatta da un Procuratore in una causa non conforme alla commissione conferita è soggetta alla disapprovazione del cliente. T. 39. Dec. 7. N. 1. pag. 65.

V. Cause Commerciali.

V. Recesso.

V. Sequestro cautelativo.

DIRITTI

I diritti delle parti non possono desumersi da atti fatti pendente causa. T. 35. Dec. 70. N. 10. p. 185.

I diritti che sono sicuri, e giudicialmente giustificati non possono esser vinti che da diritti egualmente giustificati. T. 40. Dec. . N. 3. p. 326.

Nella clausula, « e non altrimenti » vi si racchiude una condizione sospensiva. Ivi N. 4.

Il tempo decorso tra la confezione di un testamento, e la morte del testatore, come pure il cambiamento del diritto avvenuto nello stesso tempo non pregiudicano ai diritti di alcuno, se gli ostacoli derivanti dal cambiamento intermedio abbiano cessato prima che si aprisse la successione. T. 40. Dec. 36. N. 10. p. 301.

A niuno può negarsi di sostenere regolarmente le sue ragioni in due gradi di giurisdizione; e di farsi giudicare sopra un processo completamente valido, e senza vizii. T. 37. Dec. 63. N. 16. p. 370.

V. Occupatore Arbitrario.

DIRITTO DI POSTLIMINIO

V. Ipoteca.

DIRITTO AD APPELLARE

Il diritto ad appellare è sacrosanto, e viene dal gius di natura. T. 35. Dec. 59. N. 9. p. 320.

La legge civile modifica il diritto ad appellare a fine di non eternar le liti, e render sempre incerta la proprietà, e soltanto rende piu lungo il termine ad appellare. Ivi N. 10.

DIRITTO COMUNE

Nei paesi nei quali le leggi romane formano il comune diritto debbe quanto ai patrii statuti preferirsi quella interpetrazione che meno dal gius comune si allontana. T. 43. Dec. 94. N. 11. p. 543.

Le disposizioni della Novella 97. cap. 10. e dell'autentica *Excipitur* non sono abrogate ma confermate dall'art. 9 della legge toscana del 15 Novembre 1814. Ivi N. 18.

DIRITTO D'IPOTECA

Quegli che gode il diritto di ipoteca non ha bisogno della cessione di un altro creditore per quello esercitare. T. 36. Dec. 85. N. 7. p. 491.

Non vi ha legge, la quale esiga, cha un creditore a fine di potere esercitare l'azione ipotecaria sul fondo del suo debitore, debba per necessità aver servate intatte, e non rinunciato ad altre cautele, che gli fossero già compatute contro il debitore comune. Ivi N. 8. 9.

DIRITTO DI NATURA

I diritti che provengono dalla natura, e dal sangue non si distruggono. T. 43. Dec. 104. N. 7. p. 705.

Sono anzi sanzionati dal disposto delle leggi civili, e niun pracetto, e disposizione dell' uomo può derogarvi. Ivi N. 8.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Non può vantarsi un diritto di prelazione quando questi si è fatto dipendere da una condizione non verificata. T. 37. Dec. 37. N. 1. p. 207.

DISCESSO

Il discesso se è un fatto declarativo di volontà paterna quando si tratta di figli maschi, altrettanto non lo è, quando si parla di figlie che si collocano in matrimonio, il discesso delle quali dalle case paterne è necessario atteso il loro dovere di seguire lo sposo. T. 43. Dec. 84. N. 6. p. 542.

DISCRETIVA

In forza dell'argomento della discretiva, quando in una parte dell'atto o relativamente ad un certo subietto si vede espressa una certa qualità, o modificazione può dedursi la deficienza delle qualità, e modificazione stessa in altra parte dell'atto, o relativamente ad altro soggetto, in cui sia questa obliata, e taciuta. T. 36. Dec. 90. N. 1. p. 526.

DISSENSO PATERNO AL MATRIMONIO DEL FIGLIO

V. Sponsali.

DISPENSA PONTIFICIA

Perchè una dispensa pontificia dall'età conciliare potesse dirsi orrettizia e surretizia per avere il postulante taciuto l'esistenza d'altro compresentato allo stesso benefizio sarebbe stato d'uopo che quest'ultimo avesse potuto vantare alla collazione del benefizio un *diritto quesito* e non *querendo*. T. 43. Dec. 111. N. 3. p. 662.

Per l'omissione di una narrativa che di ragione, o di stile, o per consuetudine non è necessaria farsi, non resta viziata dalla orrezione la grazia ottenuta dalla dispensa dell' età conciliare. Ivi N. 4.

La dispensa dall'età tende a rimuovere l'ostacolo nascente dalla disposizione conciliare, e non a dare un diritto alla vocazione di un benefizio contro la legge d'instituzione. Ivi N. 5.

DISPOSIZIONE

Ove concrre la stessa materia, e la stessa ragione deve ritenersi che concorra la stessa isposizione. T. 38. Dec. 7. N. 3. p. 53.

DISPOSIZIONE CONDIZIONALE

È di natura delle disposizioni condizionali, che ciò, che si trova concesso nella contingenza di un futuro evento s'intenda negato nel caso avversativo. T. 35. Dec. 67. N. 1. p. 381.

Le condizioni apposte ai contratti, massime se causali dipendenti dal fatto del Principe, si debbono adempiere nella forma specifica, e come i giuristi si esprimono *ad unguem*. Ivi N. 2.

Nelle disposizioni condizionali si attende il nodo, e mero fatto in guisa, che la disposizione ottiene il suo pieno effetto se la condizione si adempie, e svanisce nel caso contrario. Ivi N. 3.

È tanta la forza delle condizioni adiette ai contratti, che si debbono adempiere entro un tempo limitato, che neppure la stessa suprema autorità del Principe può in danno d'uno dei contraenti rimetterle, e prorogare il termine prefisso all'adempimento di esse. Ivi N. 4. 6.

Alle istanze di un venditore, che domanda protrarsi il tempo per la recupera del fondo, oltre il termine stabilito nel contratto, non si aderisce. Ivi N. 5.

I patti debbono religiosamente osservarsi, e il venditore non ad altri che a se stesso deve imputare se acconsentì ad alienare il fondo per un prezzo minore nell'evento che dentro un tempo non si fosse verificato un avvenimento. Ivi N. 7.

Quando nelle parole non v' ha dubbiezza non può questionarsi sulle volontà dei contraenti. Ivi N. 8.

DISPOSIZIONE MODALE

Quel testatore che lascia alla propria moglie un legato coll' onere di non pretendere la restituzione delle sue doti, e dichiara che in caso di contravvenzione al precetto impostole debba cessare a di lei favore il detto legato, fa una disposizione non *condizionale*, ma *modale*. T. 36. Dec. 44. N. 1. 2. p. 251.

DISPOSIZIONI DELLE LEGGI

V. Competenza.

DISPOSIZIONI PENALI

In materia di disposizioni penali non è dato, per ammetterle, farsi uso di argomenti, ne supplirsi al silenzio della legge. T. 42. Dec. 10. N. 12. p. 72.

DISDETTA

Nei giudizi di disdetta non sono ammissibili eccezioni sospensive, e di alta indagine. T. 37. Dec. 19. N. 1. p. 126.

Nel giudizio esecutivo di disdetta, qualunque siano i diritti che vantar possa il conduttore, non escluso quello di proprietà, che ha riconosciuto il disdicente per suo locatore non gli è dato di verificarne il titolo. T. 37. Dec. 39. N. 1. p. 218.

Nel giudizio esecutivo di disdetta non sono ammissibili che quelle eccezioni che incontinenti presentano la prova pienissima ineccezionabile, ed esclusiva d'ogni possibile in contrario. Ivi N. 2. 4.

Il possesso di qualche anno presso un conduttore del fondo condotto, accompagnato dalla mora al pagamento dei canoni non è sufficiente ad invertire il titolo di locazione in un titolo di dominio. Ivi N. 3.

La opposizione alla disdetta è benissimo ammissibile ancor dopo il lasso dei giorni otto di che nell'art. 625 del Regolamento di Procedura, quando insorga contestazione sulla natura del titolo, e sulla legittimità di persona del disdicente. T. 38. Dec. 72. N. 2. p. 519.

Quei che ha contestato lite sulla opposizione della disdetta, comunque lo abbia fatto con riservo, non può più obiettare all'opposto il lasso del termine prescritto dal citato art. 625. Ivi N. 3.

Quando e contrastato sulla legittimità di persona nel disdicente, e sulla natura del titolo per cui l'altra parte ritiene il fondo, il giudizio di disdetta e

di sfratto non è altrimenti sommarissimo ed esecutivo in modo da rendersi inconciliabile colla di lui natura l'incidente di prova testimoniale. Ivi N. 5.

Il proprietario di un fondo, che vuole espellerne il detentore, il quale abbia titolo e causa non da lui ma da un terzo, non può procedere in via di disdetta direttamente contro il debitore medesimo, ma deve agere contro il terzo da cui questi ha causa. Ivi N. 6.

Il locatore di beni non ha diritto perdurante l'affitto da esso fatto di trasmettere la disdetta ai coloni medesimi. T. 39. Dec. 33. N. 1. p. 187.

Le disdette di colonie non sono legalmente, ed eficacemente trasmesse se non a certi tempi determinati fra noi dalle leggi, e consuetudini. Ivi N. 2.

DISTRIBUZIONE DI PREZZO

V. Giudizio di Concorso.

DITTA

Fino a prova luminosa contraria è presunzione di legge che verun altro sia l'amministratore e il gestore d'una taberna fuorchè quello da cui la ditta prende nome. T. 43. Dec. 58. N. 6. p 338.

Chi contrattando con un interessato ha veramente intenzione di obbligar la taberna esige la firma modulata con la formula della ditta e non il nudo nome e cognome di quello con cui contrae. Ivi N. 7.

Nel giudizio esecutivo ed in quello in specie di validità di sequestro o di sigillazione non è ammissibile l'esercizio dell'azione *de in rem verso*, o *negociorum gestorum*. Ivi N. 8.

All'effetto che il patrimonio sociale sia tenuto ed obbligato al pagamento di un debito contratto particolàrmente da uno dei soci sotto suo proprio nome, non basta giustificare la *versione* delle merci per cui fu creato il debito, ma è necessario altresì giustificare la *locupletazione* della ragione sociale. Ivi N. 9.

Prova sufficiente e rigorosa richiedesi per concludere ed imputar la frode, onde sottoporre l'imputato alla ingiuriosa misura della chiusura e sigillazione della sua taberna. Ivi N. 10.

Non è credibile il testimone a cui dal ministro esaminatore non è stato deferito il giuramento. Ivi N. 11.

Pone in essere un fatto indifferente, e non una frode a danno dei creditori, quel fabbricante che esita ai consumatori le merci della sua fabbrica, per pagar col retratto la materia prima ed i suoi lavoranti. Ivi Num. 12.

DIVISIONE

L'azione intentata per la divisione di un fondo comune da uno dei condomini è l'unica, che compete ai medesimi. T. 35. Dec. 39. N. 2. p. 230.

Quando v'ha opposizione alla domandata divisione di un fondo, si ricorre ai compensi legali cioè alla perizia dello stesso fondo, per riconoscere se sia, o no divisibile. Ivi Num. 3.

Il Giudice nel prescrivere il modo della perizia di un fondo coll'indicazione del prezzo non pregiudica alla questione della licitazione che una delle parti abbia proposta. Ivi N. 4.

Dicesi moralmente indivisibile il fondo, allorchè ciascuna porzione sarebbe inservibile a ciascuno dei soci, o ad un valore si ridurrebbe proporzionalmente inferiore a quello che potrebbe avere unita al totale. T. 36. Dec. 61. N. 2. pag. 356.

Nei giudizi di divisione le leggi raccomandano che si abbia in mira l'utilità non di uno solo, ma di tutti i condividenti. Ivi N. 3.

Non deve prestarsi ascolto all'ostinato comproprietario che voglia corrompere il soggetto di comune proprietà con una divisione della quale non è moralmente suscettibile. Ivi N. 4.

Nei giudizi di divisione leggi molto rilasciano al prudente arbitrio del Giudice. T. 36. Dec. 61. N. 6. p. 556.

Onde la qualità di maggior porzionario possa dar diritto ad ottenere l'aggiudicazione del fondo indivisibile, è necessario, che la maggior quota di condominio appartenga al condomino per propria ragione. Ivi N. 7.

La vicinità o contiguità non costituisce una maggioranza di gius capace di dar diritto all'aggiudicazione del fondo indivisibile: si spiegano le contrarie autorità. Ivi N. 8. p. 357.

L'aggiudicazione del fondo indivisibile occorre che sia basata sopra una ragione di congruità o convenienza, senza la quale offenderebbe quell'egualianza di diritti, che a ciascun socio appartiene sopra la cosa comune. Ivi N 9.

Può dimandarsi la divisione non ostante qualunque proibizione, secondo l'attual giurisprudenza. T. 40. Dec. 27. N. 3. p. 188.

Il precetto di non dividere, quando non vi è comminazione di una pena, degenera in un semplice consiglio. Ivi N. 4.

Il precetto di non dividere può formare una eccezione per impedire la divisione. Ivi N. 5.

DIVISIONE DI BENI LIVELLARJ

V. Remissione del Vincolo enfiteutico.

DIZIONE

La dizione *qualunque* è di tanta forza, che comprende tutti i possibili casi senza eccettuarne alcuno. T. 35. Dec. 19. N. 2. p. 64.

DOCUMENTO

Nella contumacia del reo convenuto il documento prodotto dall'attore si ha per *non impugnato* per li effetti di che nell'art. 688 del Regolamento di Procedura. T. 42. Dec. 66. N. 1. p. 355.

Non impugna il documento su cui è basata l'azione tanto quel reo convenuto che comparendo in giudizio non affaccia contro di quello verona eccezione, quanto quel reo convenuto che si astiene dal comparirvi. Ivi N. 2.

Se il documento dovesse aversi per impugnato allora soltanto quando il reo convenuto comparso in un giudizio si fosse astenuto dal controverterlo, si anderebbe incontro all'assurdo che il contumace sarebbe di miglior condizione del non contumace, poichè contro di esso non potrebbe giammai ordinarsi l'esecuzion provvisoria sull'appoggio d'un documento. Ivi N. 3.

Nel giudizio di canonizzazione di credito istituito *ex integro* e non in continuazione degli atti esecutivi iniziati *apud acta* col precetto a pagamento, l'opposizione stata fatta a tal precetto non importa impugnativa del documento atta a formare ostacolo all'esecuzion provvisoria. Ivi N. 4 p. 356.

Le eccezioni vaghe ed inette, o destituite d'ogni primordio di prova non inducono impugnativa per l'effetto suindicato. Ivi N. 5.

V. Esecuzione provvisoria.

DOCUMENTI NUOVI

Non possono apprendersi per documenti *nuovi*, *e ritrovati* dopo l'emanazione delle sentenze se non quelli che il litigante sia stato nella impossibilità, o almeno in difficoltà gravissima di produrre sui primi giudizi. T. 42. Dec. 30. N. 2. p. 173.

I nuovi documenti non debbono essere semplicemente capaci di eccitare un dubbio, ma bensì sufficienti unitamente all'antico processo a determinare una risoluzione contraria alla rejudicata. Ivi N 3.

Non è ammissibile in appello l'esame di *nuovi documenti* ritrovati dopo l'emanazione della sentenza inappellabile giacchè deve on tale esame formare il subietto d'uno speciale giudizio subordinato alle disposizioni dell art. 787 e seguenti del Regolamento di Procedura. T. 43. Dec. 80. N. 6. p. 435.

La domanda *d'ammissione di nuovi documenti* deve essere discussa e decisa con le forme dei giudizi incidentali e la cognizione della medesima non può esser cumulata col giudizio definitivo del *merito* della controversia. Ivi N. 7.

DOCUMENTI PRIVATI

I documenti privati in atti prodotti non possano esser ritirati senza lasciarne copia collazionata. T. 42. Dec. 25. N. 6. p. 153.

DOCUMENTO IMPUGNATO

Un documento dicesi impugnato allorchè viene impugnata l'azione dal medesimo derivante sebbene non sia impugnata la di lui materiale esistenza. T. 36. Dec. 29. N. 11. p. 167.

DOLO

Il dolo, e delitto non si presume, ma deve essere lucidamente provato. T. 37. Dec. 50. N. 5. p. 340.

Il dolo non si presume, e per escludere il medesimo deve presumersi piuttosto l'errore. T. 38. Dec. 17. N. 10 p. 105.

L'esclusione del dolo giova al tutore, quando si trattasse di sottoporlo ad un nuovo rendimento di conti. T. 38. Dec. 20. N. 17. p. 120.

Qualunque mezzo impiegato in disprezzo della buona fede può aprire la via all'esperimento dell'azione del dolo; la legislazione civile non è tanto rigorosa quanto la morale, essa deve alla fermezza dei contratti una più solida base dell'ordine sociale. T. 40. Dec. 27. N. 36. p. 190.

Il dolo che si commette in *contraendo* per risvegliare l'attenzione della legge conviene che sia grave, e che gli artifizi siano tali da sconcertare l'umana prudenza. Ivi N. 37.

La legge non accorda protezione a quello che non può accusare di slealtà quello con cui ha contrattato, e se medesimo di una stolta confidenza. Ivi N. 38.

L'azione del dolo comunque non infamante, non cessa di attaccare l'onore di colui che accusa, e perciò è d'uopo precisare i fatti nei quali il dolo si fonda. Ivi N. 39.

Perchè l'esercizio dell'azione del dolo non degeneri in calunnia, è necessaria una prova piena anche per via d'indizi, e congetture. Ivi. N. 40.

Sono bastanti anche gl'indizi, e congetture più deboli di fronte allo stato di debolezza di spirito della persona pretesa circonvenuta. Ivi N. 41.

Provato il dolo il contratto non sempre si rescinde, ma si rescinde e si corregge previa la sua riduzione alla giustizia. Ivi N. 42.

Ciò che è stato fatto di propria volontà, non può dirsi fatto in seguito dell'altrui frode. Ivi N. 43.

Dolo incidentale è quello per cui una persona, sebbene spontaneamente determinata al contratto, è ingannata in quanto al modo della contrattazione. Ivi N. 44.

È incivile l'addebitar di dolo un defunto, perchè scrupoleggiando negli ultimi momenti della vita abbia ordinato restituirsi una data cosa, non potendosi argomentare un fatto aguale commesso in una diversa circostanza. Ivi N. 45.

Se uno al letto di morte ha ordinata la restituzione di una cosa, non può presumersi, che non avesse fatto il simile, e che volesse presentarsi alla temuta Giustizia Divina con un peccato egnale, o più grave a quello che gli piacque purgare Ivi N. 46. p. 191.

DOMANDA

La *domanda* nel linguaggio forense non è che una istanza diretta al Giudice, onde pronunzi e statuisca sulle pretensioni dell'attore. T. 38. Dec. 69. N. 4. p. 485.

Un semplice atto di dichiarazione, o protesta, o riservo, non può considerarsi come una domanda T. 37. Dec. 63. N. 12. p. 369.

L'attore può ristringere nella pendenza del giudizio la sua principal domanda. T. 39. Dec. 21. N. 1. p. 130.

Se l'attore nella pendenza del giudizio restringe la sua domanda la sentenza deve riguardar quella, e non la prima maggiore. Ivi N. 3.

Il modo o il tempo di formulare o presentare una domanda come dependente dall'arbitrio dell'attore non può in menoma parte accrescere i suoi diritti. T. 43. Dec. 102. N. 6. p. 693.

V. Nullità.

DOMANDA MODIFICATIVA

Abbandonar la veste che malamente erasi indossata, ristringersi in quella che sola fin da principio avrebbe potuto assumersi, e ritenuto l'oggetto principale dell'azione, per limitarsi a chiedere resultati meno estesi meno pingui, non e un variare azione e di scopo al giudizio; è un modificare la domanda, lo che è permesso per le regole dei giudiciarj procedimenti. T. 43. Dec. 81. N. 9. p. 444.

DOMANDA DI REVISIONE

La domanda di revisione da un decreto incidentale non impedisce la spedizione della causa in merito. T. 42. Dec. 1. N. 2. p. 3.

DOMANDA DI SPOGLIO

La domanda di spoglio non è conciliabile con la natura dell'azione la quale non può estendersi fino a pretendere il consegnimento del possesso dei beni che solo al ceto, al collegio, alla causa pia onorata e respettivi legittimi rappresentanti potrebbe esser rilasciato. Ivi N. 8.

DOMANDE INCIDENTALI

Non vi ha disposizione nel Regolamento di Procedura che prescriva a pena di nullità che la citazione che accompagna le domande incidentali sia fatta ad un termine non minore di giorni otto. T. 38. Dec 8. N. 1. p. 57.

Sebbene gli art. 191 e 263 del citato Regolamento lascino al reo con-

venuto nell' incidente lo spazio di giorni otto dal dì della notificatagli domanda incidentale a dedur volendo le proprie eccezioni, non è per questo che se venga citato ad un termino più breve egli possa astenersi dal comparire per attaccar poi il giudicato di nullità, ma tutto al più potrà comparendo reclamare il più lungo termine concessogli dalla legge Ivi N. 2.

La non comparsa del reo convenuto nell' incidente, citato ad un termine più breve degli otto giorni dà luogo a presumere, almeno per salvar la sentenza dalla nullità, aver egli voluto rinunziare a quel più lungo termine che avrebbe altronde potuto invocare per dedurre le proprie eccezioni. Ivi N. 3.

DOMICILIO

Perchè il creditore possa regolarmente e competentemente richiamare il suo debitore al Tribunale del luogo designato per il pagamento del credito ec. si richede che dal contratto resulti un' espressa dichiarazione di elezione di domicilio. T. 36. Dec. 4. N. 1. p. 38.

La renunzia fatta da un livellare al diritto d'esser convenuto al proprio Foro per il pagamento dei canoni, non può essere estesa al caso di pretesa caducità. Ivi N. 2.

Per la regola di ragione è permesso ad un medesimo individuo ritenere nel tempo stesso più domicilii. T. 38. Dec. 57. N. 4. p. 365.

Il domicilio, e l'abitazione sono due cose fra loro interamente distinte e l'uno può stare senza dell'altro. Ivi N. 5.

La variazione di domicilio non si presume. Ivi N. 6.

Per provare la variazione del domicilio si richiede il cumulativo concorso dell'abitazione continua per 10 anni, il possesso della maggior parte dei beni, l'animo almeno presuntivo di stabilirsi nel luogo della nuova abitazione e la sostenzione degli oneri pubblici. Ivi N. 7.

La moglie benchè forestiera seguita in tutto, e per tutto la condizione e il domicilio del marito, ed anco nel caso che questi vada a convivere nel paese, e nella casa del suocero, purchè non costi che abbia ciò fatto con l'animo di rimanervi perpetuamente. Ivi N. 8.

La deserzione, e l'abbandono del domicilio d'origine non si presume giammai. T. 39. Dec. 5. N. 1. p. 47.

Il toscano non perde la qualità originaria toscana ancorchè sia stato assente dalla patria per un corso millenario. Ivi N. 2.

In un medesimo soggetto può riunirsi, ed essere compatibile un domicilio di abitazione, ed altro di origine. Ivi N. 3.

Quegli che conserva il domicilio d'origine toscano non può essere assoggettato all'onere della cauzione assicurativa del giudizio per avere un domicilio d'abitazione in estero paese. Ivi N. 4. 5.

V. Cauzione.

DOMICILIATARIO

V. Precetto con mandato d'arresto.

DOMINIO UTILE

È necessario riportare il consenso delle manimorte e dei Luoghi Pii per la legittima alienazione e cessione del dominio utile dei loro beni. T. 37. Dec. 32. N. 7. p. 185.

Questo consenso può intervenire anche in un modo tacito all'effetto in specie di evitare la pena di caducità. Ivi N. 8.

DONATIVI

V. Salario.

DONAZIONE

La donazione non si presume, ma deve giustificarsi con prove pienissime. T. 35. Dec. 61. N. 5. p. 336.

Un atto intitolato dichiarazione, e che non contiene parole denotanti traslazione di dominio, non può considerarsi una donazione. Ivi N. 6. 7. 8 10.

La clausula *Nunc pro Tunc* per se stessa non fa variare natura all'atto, il quale non può riguardarsi come una donazione. Ivi N. 11. p. 337.

La ratifica della donazione per ingresso in Religione voluta dal S Concilio di Trento *Set.* 25. *Cap.* 16. *de regolaribus* non è necessaria quando la donazione è fatta prima di vestire l'abito religioso. T. 35. Dec. 64. N. 1. p. 350.

La donazione per ingresso in Religione è valida, sebbene per quel contratto non sieno state adibite le formalità statutarie. Ivi N. 2.

È valida detta donazione specialmente quando non si ravvisa frode in danno di persona alla quale dalla legge possa essere accordata la querela. Ivi N. 3.

La Ruota Romana, alla quale fu riproposta la questione della donazione del minore fatta senza le formalità statutarie, è scesa nell'opinione della validità. Ivi N. 4.

La donazione fatta per ingresso in Religione non resta alterata dalla morte del donatario prima che il donante abbia fatto la sua solenne professione. Ivi Num. 5.

La donazione per ingresso in Religione non è come donazione *causa mortis* ma *ob causam*, e di sua natura irretrattabile. Ivi N. 6. p. 351.

La contemplazione degli eredi del donatario, e le clausule ad *avere e tenere* stanno a dimostrare una donazione *inter vivos*. Ivi N. 7.

Il diritto di revocare la donazione nel caso del non avvenuto ingresso in Religione, quando ancora non sia stato stipulato, è sempre sottinteso. Ivi Num. 8.

Il patto della revocabilità, sebbene non concordi colla donazione tra vivi, non è per altro contrario alla sostanza del medesimo. Ivi N 9.

Verificata una volta la causa finale della donazione i beni donati trapassano immediatamente nel donatario, e suoi eredi. Ivi N. 10.

Nella donazione dei beni presenti, e futuri restano compresi quei beni i quali hanno una causa futura radicata in passato; ma non quelli che hanno causa imprevedibile, e inopinata all'epoca della donazione. Ivi N. 11.

La legge *si unquam Cod. de revocan. donat.* non porta revoca della donazione allorquando sono contemplati i figli. T. 35. Dec. 37. N. 4. p. 220.

La legge *si unquam* per essere utilmente invocata è necessario che la donazione sia universale, o almeno della maggior parte dei beni. Ivi N. 5. p. 221.

Per il favore della dote, e degli alimenti la donazione non può essere revocata per il disposto della legge *si unquam*, che quando resti lesa la legittima dovuta ai figli del donante. Ivi N. 5.

Si risolve in una donazione meramente gratuita il deposito improprio fatto nelle mani di un terzo di una data somma fruttifera col patto che la medesima

insiem coi frutti sia pagata ad una tale giunta che sia all' età di 18 anni. T. 37. Dec. 45. N. 1. p. 252.

La donazione fatta nel modo che sopra debbe qualificarsi come pura nella sua sostanza, e costituente perciò un titolo abile a trasferire il dominio, ed acquisto della somma dovuta nella donataria. Ivi N. 2.

Ritenuto nei modi che sopra un' atto di donazione non è più nella facoltà del donante di revocarla, e togliere con una posteriore alla donataria il gius quesito. Ivi N. 3.

E' un diritto non mai stato soggetto a controversia che la sopravvenuta accettazione rende perfetta in qualunque rapporto una stipulazione, e radica il gius quesito nel terzo accettante. Ivi N. 4.

Nelle donazioni meramente gratuite e lucrative non si richiede l' accettazione *esplicita*, ma basta la scienza nel donatario della donazione perchè se ne presuma l' accettazione. Ivi N. 5.

In termini di propria, e vera donazione la legge accetta, e stipula in nome, e per interesse del donatario costituito nell' età infantile. Ivi N. 6.

I beni futuri non compresi in una donazione debbono intendersi riservati. T. 40. Dec. 1. N. 9. p. 4.

Per la validità delle donazioni di tutti i beni è necessario un riservo. Ivi Num. 10.

Ed i beni futuri possono formare elemento di questo riservo. Ivi N. 11.

Un riservo più pingue non fa sì che una donazione universale si cambi in particolare. Ivi N. 12.

La donazione dei beni presenti, in esclusione dei beni futuri, secondo alcuni, assume il nome di generale. Ivi N. 13.

La donazione o universale, o generale opera l' effetto che nel donatario, in virtù dello stesso titolo di donazione, e per una tacita, equivalente ad un' espressa accollazione, trapassa inseparabilmente connesso ai beni donati l' obbligo ed il peso dei debiti del donante anteriori alla donazione medesima Ivi N. 14.

Nel contratto di donazione tutto è rigore, e scritte con animo deliberato debbono ritenersi quelle cose soltanto che leggonsi nella parte proemiale, e dispositiva. Ivi N. 15.

Nella donazione di un annua prestazione fatta ad intuito di certo matrimonio, tanto per natura dell' atto, quanto per la clausula *suoi* resta compresa la figlia nata da quel medesimo matrimonio. T. 40. Dec. 26. N. 1. p. 172.

Una postilla fatta posteriormente alla donazione, che ristringe il godimento dell' annua prestazione non può pregiudicare alla figlia del donatario, la quale viene *jure vocationis*. Ivi N. 2.

La causa finale di una donazione è quella che più di ogni altro può far conoscere se nella medesima donazione restano compresi gli agnati, e cognati. Ivi N. 3.

Causa finale dicesi quella che riguarda il comodo del donante. Ivi N. 4. pag. 173.

Per comodo del donante s' intende non solo il suo interesse, ma specialmente la sua affezione. Ivi N. 5.

Nelle donazioni, le quali dipendono dalla volontà del donante deve riguar-

darsi a chi il medesimo intese di donare, e non già per chi il donatario intese di accettare. Ivi N. 6.

Nella donazione fatta ad intuito di certo, e determinato matrimonio la causa finale della medesima è il matrimonio. Ivi N. 7.

La clausula *suoi ec.* devesi intendere secondo la sobietta materia, ed essendo stata adoprata in un contratto di donazione fatta ad intuito di certo matrimonio, non può essere atta a comprendere che i figli di primo grado nati dal matrimonio contemplato. Ivi N. 8.

Nelle donazioni ad intuito di certo matrimonio s'intendano compresi per natura dell'atto i figli di primo grado. Ivi N. 9.

L'intelligenza della clausula *suoi*, in ordine alla proprietà della parola è quella della contemplazione dei figli di primo grado. Ivi N. 10.

Quando vien contemplata la propagazione col mezzo del donatario questi è il propagante, ed i figli i propagati. Ivi N. 11.

In queste donazioni oltre i figli di primo grado non possono esservi compresi gli ulteriori discendenti, quando a loro favore non sia stato ordinato un progressivo fidecommisso. Ivi N. 12.

Le donazioni fatte ad intuito di certo e terminato matrimonio appartengono al genere degli atti di lor natura indifferenti. Ivi N. 13.

Possono le donazioni suddette degenerare in atti di natura diversa allorquando nelle cose donate vien prescritto un relativo modo di successione a favore di determinate persone chiamatele una dopo le altre. Ivi N. 14.

Le renunzie gratuite, le cessioni, e donazioni, atti tutti di stretto gius, a differenza dei legati meritano una interpetrazione limitatissima. T. 41. Dec. 59. N. 1. p. 306.

La semplice menzione fatta in una donazione dei beni futuri, comprende soltanto quei beni futuri che hanno una causa radicata *de praeterito* o *de presenti.* Ivi N. 2.

Perche una donazione sia comprensiva anco dei beni futuri aventi causa *de futuro* conviene che siano espressamente inclusi o mediante l'uso della clausula *ex caussa de futuro*, o almeno con parole equipollenti, e tali per cui non sia possibile di dubitare. Ivi N. 3.

In materia di donazione di comprensione, o non comprensione dei ben. futuri aventi causa *de futuro* l'argomento della superfluità è stato sempre considerato di nessun peso. Ivi N. 4.

Si dimostra la differenza nei casi decisi in senso diverso da alcune decisioni della Sacra Ruota con quello in esame. Ivi N. 5.

La dichiarazione emessa dal donante dopo un corso di anni dal dì della fatta donazione di avere inteso compresi in quella anco i beni futuri *ex caussa de futuro*, se può valere come nuova donazione, senza pregiudizio però dei diritti che sopra i beni nella prima non compresi fossero stati nell'intervallo acquistati da terze persone, niuna efficacia può ottenere in linea di mera dichiarazione di volontà retrotraible per sua natura. Ivi N. 6.

Niuno ponendosi al confronto dell'altro è facile di confessare la propria inferiorità. T. 42. Dec. 17. N. 1. p. 110.

Un'atto di donazione, e di aumento dotale è valido non ostante la man-

canza di cognizione, e accettazione per parte della donataria, giacchè per causa di dote il padre stipula utilmente per la figlia, e la legge accetta per la medesima. Ivi N. 2.

La non comprensione dei beni futuri in una donazione universale non altera la natura della donazione medesima. T. 42. Dec. 58. N. 2. p. 318.

Il carattere di universale non viene tolto ad una donazione per il riservo che la donante siasi fatto dell' usufrutto dei beni donati sua vita natural durante e della metà delle sue doti all' effetto di testare. Ivi N. 3.

E ciò tanto più quando la donante abbia nell' atto di donazione dichiarato, che non avendo al giorno della sua morte disposto del riservo fattosi debba il medesimo appartenere alla donataria. Ivi N. 4.

La donazione anco universale non riveste il donatario della rappresentanza totale del donante quando questi si riservò l'usufrutto e la vigesima per testare. T. 43. Dec.55. N. 3. p. 327.

Quando in una donazione si rammentano i diritti è forza intendere dei reali e suscettibili di stima tanto più quando il donante ha poi in un testamento disposto dei diritti corporali ed incorporali. Ivi N. 4.

Un riscontro per non render compreso in una donazione di gius patronato si è il non avere, il donante esperto delle materie canoniche, fatta approvare questa donazione dall' Ordinario come era necessario per la di lei validità se compreso avesse il gius patronato. Ivi N. 5.

E' regola di diritto che la dizione *suoi* non sta a denotare la propria descendenza mascolina, o i soli eredi del sangue, ma designa generalmente gli eredi ancora estranei. T. 42. Dec. 38. N. 1. p. 223.

E tanto più detta regola milita allorchè si tratta di donazione fatta ad un estraneo. Ivi N. 2.

Un donazione del diritto a presentare ad un benefizio fatta per unica presentazione si risolve in un semplice mandato revocabile a piacimento del mandante. Ivi N. 3.

V. Figlio di famiglia.

V. Riservo.

DONAZIONE FRA PADRE E FIGLIO

La donazione fra padre e figlio emancipato, sebbene retrattabile dal padre, è sempre in uno stato d'implicita validità, e diventa irretrattabile o per la morte del donante o per l'avvenuta emancipazione, o per il giuramento. T. 43. Dec. 85. N. 1. p. 557.

Ritenuto che il donante promise con le clausule più pregnanti di non venire mai contro la donazione sebbene il giuramento si legga dopo la renunzia all' insinuazione alla legge delle gabelle, e non accompagni la renunzia al diritto di retrattabilità nascente dalla patria potestà, pure quando le dette speciali renunzie son precedute dalla clausula « non derogando » e tutte le altre dichiarazioni e renunzie sono comprese in un sol membro o periodo di discorso convien dire che il giuramento si estenda anco alla renunzia del diritto di retrattabilità. Ivi N. 2.

Toglie ogni dubbio la sovvenuta emancipazione operata dalla legge francese senza che il padre avesse ritrattato la donazione mentre dal Legislatore gli era stato accordato per farlo un non breve spazio dalla pubblicazione all' attivazione del Codice francese. Ivi N. 3. p. 558.

Quando più donatarj hanno reciprocamente giurato di non impugnare per qualunque causa la donazione non può l'erede di uno di essi pretenderne la nullità. Ivi N. 5.

DONANTE

I debiti creati dal donante prima della donazione universale *inter vivos* stanno a carico dei donatarj. T. 37. Dec. 41. N. 1. p. 227.

I debiti creati dal donante dopo la donazione universale *inter vivos* come quelli che in parte almeno revocherebbero la donazione per sua natura irrevocabile non sono a carico dei donatari. Ivi N. 2.

La verosimiglianza nei giudizi civili deve ritenersi per la verità. Ivi N. 3.

E' regola evidente di semplice buon senso che ciò che è stato irrevocabilmente donato ad altri non può consumarsi per se. Ivi N. 4. 5.

Qualunque essere possa la disposizione che il donante sia per dare ai fattisi riservi a nulla influisce sul benefizio che dai creditori anteriori del medesimo si è acquistato fin dall'istante della donazione. T. 40. Dec. 1. N. 28. p. 5.

La disposizione del testo nella notissima *Legge Curabit. Cod. de action. empt. et vend.* è applicabile per analogia alla somma che il donante siasi riservata nell'atto della donazione, quando peraltro abbia il medesimo avuto l'animo di godere dei frutti sulla somma riservatasi. T. 41. Dec. 71. N. 1. p. 358.

V. Donazione.

DONATARIO

A quali conseguenziali effetti sia sottoposto il donatario per le dichiarazioni emesse dal donante posteriormente alla fatta donazione. T. 40. Dec. 1. N. 18. pag. 4.

Il donatario di tutti i beni non è, nè può esser mai un vero, e proprio erede. Ivi N. 23. p. 5.

Sta bensì in luogo dell'erede *actu, et habitu;* e così è obbligato al pagamento dei debiti del donante anche *posteriori* alla donazione. Ivi N. 24.

Il donatario che per un corso di anni fa suoi i frutti della quota dei beni rappresentata dalla somma riservatasi dal donante unicamente per render valida la donazione, e colla dichiarazione che non disponendone si intenda compresa nella donazione fino alla manifestazione d'animo di voler profittare del riservo ha un giusto titolo per non essere astretto a restituirli. T. 41. Dec. 71. N. 3. pag. 358.

Il donatario universale si equipara all'erede beneficiato, e perciò ad esso non è permesso d'impugnare il fatto del suo autore e di molestare con l'esercizio dei proprj pretesi diritti i terzi possessori avanti di aver reso esatto conto di ciò che dalla elargità del donante è in esso pervenuto. T. 42. Dec. 58. N. 5. p. 318.

DONNA

Il discesso della donna dalla casa maritale è grave colpa a meno che non sia provocato da giuste cause. T. 40. Dec. 25. N. 1. p. 166.

Deve riguardarsi come mancante d'ogni giusta causa dal discesso la donna che non offre il minimo riscontro, tuttochè ne asserisca la esistenza Ivi N. 2.

Se il discesso della donna dalla casa maritale è derivato dalle sevizie del marito e dal suo provato malo contegno le sono dovuti gli alimenti a seconda del decente trattamento di famiglia. Ivi N. 3.

Maoca d'ogni diritto se il torto sia chiaramente tutto dalla sua parte. Ivi Num. 4.

Nello stato di dubbio le si assegoaoo i soli frotti della dote. Ivi N. 5.

Per la legge del 25 Gennajo 1815 le doone possono stare io giudizio senza bisogno di autorizzazione per tutti gli atti ioteressaoti l'esecuzione in ogni rapporto di qualnnqoe contratto legittimo. T. 36. Dec. 81. N. 1. p. 466.

La legge noo fa distinziona fra atti, e etti; perciò non è dato di distioguere fra i più semplici, ed i più complicati. lvi N. 2.

Ove questa distinziooe dovesse farsi la dispensa io qnesta parte dalla legge accordata alle dooue rimarrebbe spesso frustranea. Ivi N. 3.

Sono nulli, e di niuna efficacia tntti quelli atti che si fanoo da qoella donna, che non è legittimamente autorizzata a comparire, e stare in giudizio e per i qnali non è dalla legge dispensata. T. 35. Dec. 32. N. 1. p. 191.

L'obbligazione della donna nescente dal quasi cootratto della contestazione della lite, o da qualunque altro contratto, non è *ipso jure* nulla per il difetto della preveotiva giudiciaria autorizzazione, ma deve riteoersi in uoo stato d'implicita validità. Ivi N. 2. 5. 6.

Le obbligazioui delle donoe non antorizzate non possono dichiararsi nulle se non all'effetto di deoegare l'esegnibilità ogni volta che piaccia alla stessa doona di dedurne la nullità. Ivi N. 3.

La nullità, che per difetto d'autorizzazione a stare io giudizio deduce la donna contro la senteoza non costituisce un reclamo contro no gravame da detta seotenza inferito, ma pone in essere un eccezione d'inesegoibilità della stessa senteoza, che forma il subietto di un giodizio esecutivo, che ooo si porta al Supremo Coosiglio, se noo dopo gli altri gradi di giurisdizione. Ivi N. 4.

La doona acconsentendo alla vendita del fondo su cui rimase assicurata la di lei dote non cootrae alcuna obbligazioue, e ritrova nella pecunia quella stessa garenzia che prima aveva sopra gli stabili del marito. T. 36. Dec. 15. N. 1. pag. 99.

Il recesso da nn diritto di mera affezione e non calcolabile a contanti, quale è l'assicurazione della dote sopra gli stabili pinttosto cha snl prezzo da ricavarsi dai medesimi, non induce una diminuzione nel patrimonio della donna. Ivi N. 2.

Quando non si tratta di obbligazioni e di distrazioni di beni non è necessaria per le donne l'autorizzazione del Giudice. Ivi N. 3.

Il diritto della doona al possesso del fondo sn cui è stata concessa l'assicurazione non può dirsi perfetto, e qnesito qoando il decreto di assicurazione è emaoato seoza la citazione del marito e dei di lui creditori ipotecari. Ivi N. 4.

Le donna può senza precedente autorizzazione rennnziare a un diritto semplicemente quereodo. Ivi N. 5.

Non vi ha legge che inabiliti le donoe all'esazione dei loro capitali, specialmeote stradotali. T. 36. Dec. 28. N. 6. p. 162.

La domaoda non di semplice assicnrazione di dote, ma di prelativa aggiudicazioue di uo fondo stato *in bonis* del marito, per compensare con parte del prezzo il credito dotale, per pagarne ogni rimaoenza ai creditori concorreoti del marito medesimo, non può dalla dooua istituirsi senza preventiva autorizzazione del Giudice. T. 40. Dec. 42. N. 1. p. 335.

Una simil domanda è ben lungi dall'essere compresa sotto le disposizioni eccezionali della Notificazione dell'I. e R. Consulta del 25 Gennajo 1815. Ivi Num. 2.

In difetto di autorizzazione nel caso preaccennato può alle istanze della donna esser dichiarato nullo l'intiero giudizio Ivi N. 3.

Allorchè la donna comparve nullamente in giudizio per difetto di preventiva autorizzazione, non può senza di questa pregiudicarsi col notificare liberamente e e senza riservo la riportata sentenza. Ivi N. 4.

Non è all'esito del giudizio, ma bensì al subietto ed alla natura di esso, che dee aversi riguardo per conoscere e determinare se la donna comparsavi come attrice abbia o no potuto comparirvi validamente, senza bisogno di autorizzazione del Giudice. Ivi N. 5.

La donna costituita in età maggiore può stare in giudizio senza alcun bisosogno di preventiva autorizzazione per esigere i *suoi capitali*. T. 40. Dec. 44. N. 1. p. 344.

La legge non fa distinzione su tal proposito fra i capitali indifferenti, ed i capitali dotali, ed ove la legge non distingue, neppure a noi è dato il distinguere. Ivi N. 2. p. 345.

Allorchè la donna ha potuto, senza preventiva autorizzazione, legittimamente comparire in giudizio, ella non può esimersi dal soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo sia nel rapporto delle spese, sia in ogni altro rapporto qualunque. Ivi N. 3.

La provvidenza dell'art. 6 della legge del 15 Novembre 1814 sulle obbligazioni delle donne, per cui è vietato al Giudice di conceder loro autorizzazione di obbligare e distrarre *oltre la metà* delle loro doti, appella alle obbligazioni e distrazioni *volontarie*, non alle *necessarie*, quali sarebber quelle che si verificassero come necessaria conseguenza di giudizi legittimamente iniziati, e contestati. Ivi N. 4.

Rispetto a questa sorta di alienazioni, o distrazioni tace il disposto dell'enunciato art. 6 e subentra quello del Motuproprio del 24 Gennajo 1815 il quale avendo autorizzate le donne nei casi ivi contemplati a stare in giudizio, non può non averle autorizzate a correrne, e sopportarne tutte le eventuali. Ivi N. 5.

Chi volle l'antecedente non può non aver volute le conseguenze che possono derivarne. Ivi N. 6.

Il calore e la pubblicità del giudizio remuovono il pericolo della frode e circonvenzione, e suppliscono al difetto di quelle solennità che furono altronde reputate indispensabili nelle volontarie, ed ordinarie contrattazioni delle donne. Ivi N. 7.

La donna comparsa in giudizio col consenso del marito, e tantopiù colla di lui assistenza per ripetere un suo capitale ancorchè dotale, dee soggiacere rispetto al medesimo, a tutte le conseguenze della contestazione della lite. Ivi Num. 11.

La donna come rea convenuta in un giudizio di rivendita non ha bisogno di alcuna autorizzazione, nè di essere rappresentata da alcun curatore, ma bensì dal di lei marito come di lei legittimo amministratore. T. 40. Dec. 47. N. 5. pag. 359.

Alla donna non è dato di renunziare non che tacitamente nemmeno espres-

samente alla sua ipoteca senza autorizzazione del giudice. T. 41. Dec. 7. N. 7. pag. 46.

Può talvolta obbligarsi validamente anche senza il concorso delle solennità dalla legge prescritte trattandosi di liberare il marito dalla carcere, ma sempre che non vi sia luogo, e spazio di tempo ad invocare l'autorità giudiciaria. Ivi Num. 8.

La donna senza bisogno di autorizzazione del Giudice contrae validamente quando acquista dei generi per uso della sua famiglia. T. 41. Dec. 69. N. 1 pag. 350.

L'art. 217 del Codice Civile di Francia riconosce valide le obbligazioni delle donne quando siano accompagnate dal consenso del marito. T. 42. Dec. 70. N. 4. p. 386.

Le leggi che regolano la civile capacità del e persone a obbligarsi seguitano le persone medesime ovunque esse si trasferiscono. Ivi N. 5. p. 387.

Secondo i principii della giurisprudenza francese la massima *Nemo auctor in rem suam* si applica alla potestà tutoria, e non a quella maritale. Ivi N. 6.

Le distrazioni ed obbligazioni concernenti mobili di poco valore, e modiche somme si possono dalle donne e dai minori porre in essere validamente senza le solennità statutarie. T. 43. Dec. 57. N. 1. p. 334.

L'esercizio delle ragioni delle donne non è valevole a rattenere l'esecuzione reale sugl'immobili, che si promuova da qualunque siasi creditore ipotecario. T. 36. Dec. 75. N. 1. p. 421.

Il marito non può, nè transigendo, nè condonando, pregiudicare in modo alcuno ai diritti, che la donna dotata, ha direttamente contro il costituente debitore della dote, sempre che non sia per anche stata pagata al marito stesso. Ivi N. 2.

Le ragioni della donna, e lei morta, de' suoi eredi, rimangono intatte per agire contro il debitore della dote, senza bisogno di prima escutere, o dimostrare insolvente il marito. Ivi N. 3.

Per le convenzioni matrimoniali stipulate per atto privato prima del dì 15 Aprile 1819 non può la donna vantare ipoteca legale sopra i beni del marito. T. 37. Dec. 17. N. 4. p. 114.

La vergenza del marito all'inopia dà diritto alla moglie di poter domandare, ed ottenere l'assicurazione delle sue doti, ma non ad una vera, e propropria restituzione di dote. T. 42. Dec. 10. N. 15. p. 72.

La donna maritata a cui è stata accordata l'assicurazione della sua dote, e appendici sopra i beni del marito, e colle rendite di questi ha vissuto, ne ha contratto debiti per supplire alla insufficienza loro manca di diritto ad esiger cosa alcuna di più per titoli di frutti dotali. Ivi Num. 16.

E nel caso che i detti frutti esuberassero il necessario per la proporzionata, ed onesta sussistenza della moglie, e sua famiglia spetterebbe di ragione al di lei marito, e ceder dovrebbero a benefizio dei di lui creditori. Ivi N. 17.

V. Dote.
V. Interdetto restitutorio.
V. Fratello.
V. Tutore.

DONNA INDOTATA

La legge aborre che la donna resti indotata, o meno indotata. T. 43. Dec. 88. N. 3. p. 560.

DOTE

Quando la donna ha accettata una cautela per la sua dote sopra alcuni beni, non può pendente il matrimonio, variarla, ed ottenerla sopra beni diversi. T. 35. Dec. 7. N. 7. p. 53.

L' incertezza del patrimonio paterno rende impossibile a calcolare l' importare delle doti, quando non possono essere minori della legittima, nè può calcolarsi la quantità degli alimenti dovuti alla figlia in premio della sua esclusione. T. 35. Dec. 37. N. 2. p. 270.

Dal patto nudo nasce un' azione valida allora quando trattasi di dote, e di alimenti. Ivi N. 3.

La confessione *de recepta dote* fatta dal marito in un'atto di sua ultima volontà, si risolve per regola in semplice legato, allorchè non costa, che sia stata effettivamente pagata. T. 36. Dec. 19. N. 6. p. 117.

Una somma promessa in dote perde questa qualità per l' avvenuto scioglimento del matrimonio. T. 36. Dec. 28. N. 1. 4. p. 162.

Il pagamento di una somma costituita in dote è fatto validamente alla donna rimasta vedova senza bisogno che essa sia autorizzata. Ivi N. 2.

La presunzione legale suppone costituita la dote per il secondo matrimonio in quei medesimi assegnamenti che formarono la dote per il primo connubio. Ivi N. 3.

La dote è destinata per la sostentazione degli oneri matrimoniali. T. 36. Dec. 36. N. 1 p. 200.

Il pagamento della dote eseguito nelle mani del padre del marito è ben fatto quando il figlio coabita con il padre ed è questi che sostiene gli oneri matrimoniali. Ivi N. 2.

La dote si presume pagata quando il matrimonio è celebrato in conseguenza della scritta matrimoniale, nella quale si legge la costituzione della dote, quando il matrimonio ha durato per molti anni, ed il marito ha sopportato tutti gli oneri matrimoniali, senza domandare il pagamento della dote, quando lo stesso marito ha ricevuto degl' imprestiti dai fratelli della moglie. T. 36. Dec. 50. N. 12. p. 295.

Quando si tratta di un giudizio di petizione di dote debbonsi i succumbenti debitori condannare alla refusione delle spese anco estragiudiciali per il principio di pubblica economia che raccomanda la conservazione intatta delle doti. T. 36. Dec. 89. N. 8. p. 517.

Le circostanze di fatto dell' avvenuto matrimonio, della congruità della somma dotale, e del lasso del tempo possono talvolta servire di congetture a provare il pagamento della dote, per la presunzione che non si suppone matrimonio senza di essa. T. 37. Dec. 17. N. 2. p. 114.

Sono per altro le suddette circostanze di fatto insufficienti quando trattasi di giustificare la costituzione, e pagamento della dote non contro il marito, o suoi eredi, ma bensì contro un terzo, di fronte al quale sì l' uno, che l' altro fatto, debbono essere concludentemente provati. Ivi N. 3.

L' azione alla dote congrua *ex lege* non debbe confondersi con l' azione

alla dote stabilita e stipulata, essendo, sì dell'una, che dell'altra essenzialmente distinti, e separati gli estremi. T. 38. Dec. 43. N. 1. 2. p. 271.

Nell' azione *ex lege* per la dote congrua deve l' attore provare i dati di fatto cui sia il precetto della legge applicabile, e nell'altra *ex stipulatu* deve provare l' assunta obbligazione. Ivi N. 3. p. 272.

Il Giudice deve giudicare della congruità della dote da costituirsi in sussidio. Ivi N. 5.

La legge, meno che in alcuni casi, vuole che per provare una promissione di dote questa sia in un documento scritto, e ne vieta la prova testimoniale. Ivi N. 6.

La donna può liberamente cedere senza bisogno di autorizzazione quella sua dote, che per la morte del marito è divenuta un'assegnamento indifferente. T. 39. Dec. 35. N. 1. p. 193.

Trattandosi di dote quantitativa appartenente pienamente al marito non è dato di parlare di fronte a qualsisia legislazione di validità, o invalidità di cessione della medesima fatta dalla donna. Ivi N. 2.

Nel silenzio della donna che passa alle seconde nozze si presume ricostituita tacitamente in dote quella medesima che aveva nel primo matrimonio. Ivi Num. 3.

Dalla potestà deve misurarsi la volontà. Ivi N. 4.

Le parole *costituzione dotale* usate in un contratto di matrimonio, nel quale l'insieme dell' atto dimostra, che non debba esservi dote, debbono le parole suddette riguardardarsi come denotanti un complesso di patti, coi quali doveva celebrarsi il matrimonio. T. 39. Dec. 42. N. 2. p. 222.

Per il favore delle doti sono sufficienti le prove più leggere, e perfino le presunzioni. T. 39. Dec. 47. N. 3. p. 254.

La materia, o causa dotale, e non l'istrumento è quella che dà alla donna il diritto di essere preferita ai creditori posteriori del marito Ivi N. 4.

La dote al momento che vien pagata, non ostante la mancanza di qualunque convenzione fa acquistare alla donna una ipoteca legale sopra qualunque assegnamento del marito, e una ipoteca munita del privilegio di prelazione. Ivi N. 5.

Quando una dote è stata costituita in quantità la consegna di un immobile fatta dal dotante in esecuzione della sua precedente promessa deve apprendersi per una dazione in pagamento. T. 39. Dec. 48. N. 1. p. 259.

Quando del fondo che si consegna in saldo di una dote non è stata fatta menzione della stima s' intende dato per il prezzo corrispondente alla quantità dovuta della dote medesima Ivi N. 2.

Per un credito che contro il proprio marito ritiene la donna provvista di beni stradotali non può avere alcuna influenza la *Legge Quintus Mutius ff. de Donat. inter vir. et Uxor.* Ivi N. 3.

A forma delle condizioni colle quali la Repubblica Pisana nel 1589 si arrese alle armi fiorentine la Comunità di Vicopisano a cui rimase unita la Comunità di Calci continuò ad esser governata dallo Statuto della città di Pisa. Ivi Num. 4.

Secondo la rubrica 36. dello Statuto suddetto i maschi succedono ai loro genitori in esclusione delle femmine. Ivi N. 5.

In conformità della rubrica 40 di detto Statuto è vietato alle donne aventi figli di disporre per atti tra vivi o di ultima volontà dei loro beni dotali oltre la quarta parte. Ivi N. 6.

Dei diritti che sopra non poteva restar privato dalle sopravvenute leggi quegli che li aveva, prima della loro promulgazione, quesiti. Ivi N. 7. p. 260.

Quando è vivo il padre la dote non deve misurarsi dalla legittima; ma deve esser con degna e conveniente a quello che la costituisce, e a chi ricevere la deve. T. 39. Dec. 67. N. 1. p. 361.

Per la tassazione della dote congrua non può prendersi norma dal solito della famiglia, quando il patrimonio del costituente è di moderno acquisto; ed anche perchè nei tempi attuali le doti sono per sistema aumentate. Ivi N. 6.

La scelta di uno sposo senza il paterno consenso non può far meritare una minor tassazione di dote, quando la scelta è caduta sopra una persona di una educazione, e condizione non inferiore a quella del costituente. Ivi N. 7. pag. 362.

Per quanto per finzione della legge si dica che la dote è del marito, più veramente ed essenzialmente appartiene alla moglie. T. 39. Dec. 69. N. 4. p. 369.

Per regola, ne' casi di separazione di letto, la dote deve dal marito restituirsi alla moglie allorchè la separazione non avvenne per di lei colpa. Ivi N 5.

La legge *Julianus ff. de jur. dot.* è diretta a stabilire non potersi costituire la dote sotto la condizione che debba prendere consistenza dopo sciolto il matrimonio. T. 39. Dec. 42. N. 12. p. 222.

Giuliano opina che sia valida la stipulazione fatta in questi termini *quando morrai, ti sarà dato tanto di dote*, per la ragione che è valido il patto di non potersi esigere la doto fino a che vive. Questa ragione è quella che disapprova Paolo dicendo, altro è il fare una promessa perfetta fino dal suo principio, altro è il fare una promessa che abbia vita dopo la morte della donna. Ivi N. 13.

La legge *Si Pater ff. de jur. dot.* prende ad esaminare se sia valida una promessa di dote per causa di matrimonio, e risolve per l'affermativa quando è fatta dal padre, e per la negativa quando è fatta dalla donna, la quale prometta per se medesima, per la ragione che non può esservi dote quando non vi è matrimonio. Ivi N. 14.

La dote pagata in mano del suocero forma un credito ipotecario della dotata contro di lui. T. 40. Dec. 41. N. 8. p. 326.

Il dominio e neanco la libera amministrazione della doto quantitativa non passano nel marito, ove egli manchi di ogni mezzo patrimoniale per cautelarne la conservazione. T. 40. Dec. 44. N. 9. p. 345.

Il passaggio della dote quantitativa nel dominio del marito non è che una finzione della legge a certi effetti speciali, per cui per altro la dote medesima non lascia di costituire un patrimonio proprio della moglie. Ivi N. 10.

La collazione delle doti ha sempre luogo allorchè le donne succedono all'ascendente dotante, sebbene si tratti di successione testata, a meno che il disponente non abbia espressamente ordinato il contrario. T. 41. Dec. 65. N. 4. pag. 333.

La collazione delle doti ha luogo fra i coeredi a ciò che essi stessi, e non altri hanno conseguito gratuitamente dall'ascendente della cui eredità si tratta. Ivi N. 5.

I giusti sospetti che leggi e i Tribunali concepiscono contro una semplice confessione *de recepta dote*, tutti svaniscono quando è preceduta dal matrimonio. T. 42. Dec. 33. N. 1. p. 188.

La mancanza dell'atto di costituzione di dote può esser supplita da un equipollente. T. 42. Dec. 33. N. 3. p. 188.

Quando trattasi di donna, cui sia stata costituita una dote, il marito non è tenuto ad alimentarla se non in quanto la dote gli sia stata pagata, o in proporzione della quota che nè abbia ricevuta. T. 40. Dec. 25. N. 6. p. 166.

Nel caso di mancanza di giustificazione della fatta costituzione di dote la presunzione legale è che la dote sia stata costituita in quantità, piuttosto che in specie. T. 35. Dec. 7. N. 2. p. 53, e T. 40. Dec. 12. N. 4. p. 89.

La donna non aveva bisogno di iscrivere il benefizio della separazione dei patrimoni per esser graduata fra i creditori del suocero dopo la di lui morte pel pagamento della sua dote allorchè esso suocero era morto prima della pubblicazione in Toscana del sistema ipotecario Francese. T. 40. Dec. 41. N. 9. p. 326.

La donna non è obbligata a prender iscrizione della ipoteca che ha sui beni del suocero per la sua dote quando questa dote fu pagata nelle mani del suocero per esser il marito sotto la di lui patria potestà. Ivi N. 10.

In mancanza di ogni atto di costituzione di dote in un primo matrimonio gli assegnamenti portati dalla moglie al marito si reputano fino a prova contraria di lei estradotali. T. 40. Dec. 44. N. 8. p. 345.

La donna per le sue doti, e adempimento delle stipulate matrimoniali convenzioni ha l'ipoteca legale contro i beni del di lei marito, e prende vita dal dì del contratto matrimoniale. T. 42. Dec. 10. N. 1. p. 71.

È per disposizione di legge, e indipendentemente da qualsivoglia espressa stipulazione che la donna acquista sopra i beni del marito l'ipoteca per le sue doti appena verificatosi il di lei matrimonio. Ivi N. 2. 4.

La forma dell'istrumento con cui la dote sia stata costituita e poste in essere le convenzioni matrimoniali a nulla influisce sulla ipoteca competente alla donna. Ivi N. 3.

La donna estera che si marita con uno statista divenendo essa pure statista ed acquistando tutti i diritti a tal qualità inerenti, fruisce ancora del benefizio della legale ipoteca su i beni tutti del di lei marito per le sue doti, e convenzioni matrimoniali. Ivi N. 5.

La circostanza di essere stato ricevuto il contratto matrimoniale da un Notaro straniero non è valevole per non farle acquistare il benefizio della legale ipoteca Ivi N. 6. p. 72.

La detta regola non ha giammai incontrato opposizione fra li scrittori di diritto francese, come non l'aveva incontrata di fronte ai principii del diritto comune. Ivi N. 7.

La competenza dell'ipoteca legale a favore della donna sarebbe dubitabile, e controversa se si trattasse di donna straniera che si maritasse a sposo parimente straniero, relativamente ai beni che lo sposo medesimo possedesse nello Stato. Ivi N. 8.

Secondo il disposto letterale dell'Editto successorio del 18 Agosto 1814 possono le femmine escluse dalla paterna eredità domandare che venga loro costituita una dote anche superiore alla legittima, ma che non ecceda la virile al-

lora soltanto quando la detta legittima non basti per il loro conveniente matrimonio. T. 42. Dec. 33. N. 8. p. 188.

L'eccezione della legge è inapplicabile quando l'effetto del conveniente matrimonio si può ottenere, o si è ottenuto senza l'aumento. Ivi N. 9.

Per ottenere questo effetto, e per reputarlo verosimilmente contingibile debbono apprezzarsi, e calcolarsi tutte le circostanze della famiglia cui le femmine appartengono. Ivi N. 10.

L'istrumento di confessione di dote fatto nella pendenza del matrimonio è per presunzione di legge riguardato come una donazione fra marito, e moglie. T. 42. Dec. 60. N. 1. p 326.

Se un concorso di congetture, e di circostanze pongono in chiaro la verità della costituzione della dote allora la presunzione della legge non ha più luogo. Ivi N. 2.

La esclusione della presunzione della legge, per cui è riguardata come donazione fra marito e moglie la confessione di dote fatta nella pendenza del matrimonio, e la verità della confessione medesima può esser giustificata per mezzo di testimoni Ivi N. 3.

E questa prova è anco ammissibile di fronte alle disposizioni del Codice Civile francese per il principio di prova scritta resultante dalla confessione fatta dal marito della ricevuta dote. Ivi N. 4.

Tanto per la giurisprudenza francese che per quella del Supremo Consiglio l'ammissione della prova testimoniale è stata proclamata senza distinzione di tempo di dote cioè di doti costituite prima o dopo del Regime Francese. Ivi N. 5. p. 327.

Al decreto che ammette la prova testimoniale passato che sia in cosa giudicata non è dato di fare opposizione sulla valutazione della prova medesima in quel modo che fosse stato di ragione. Ivi N 6.

La dote che debba equipararsi al credito delle spese funerarie ottiene preferenza sia per il disposto delle leggi ipotecarie francesi, che per quello di ragion comune. T. 42. Dec. 78. N. 1. 2. p. 433.

La legge ipotecaria francese tolse i diritti che dall'anteriorità nascevano al credito ipotecario non iscritto nel tempo da essa accordato, e prorogato. Ivi N. 3.

Sono chiari i testi delle leggi romane per i quali è permesso, almeno nell'interesse dei coniugi e di aumentare e di costituir la dote anche a matrimonio contratto, e coi testi consonano le autorità. T. 43. Dec. 84. N. 20. 24. p. 543.

È altresì sicuro per le medesime leggi che in eccezione alle regole generali di cui nel *SC. Velleiano*, si debbono riguardare per valide le obbligazioni delle donne relative alla costituzione delle loro doti per quanto non sieno accompagnate dalle solennità prescritte dal gius comune o statutario. Ivi N. 21.

Il marito non può dopo il celebrato matrimonio astringer la moglie a costituirsi una dote, può bensì ricevere una costituzione di dote spontanea fattale anco constante matrimonio. Ivi N. 22.

Si riguardano in tutti i casi come valide le muliebri costituzioni di dote nel tempo del matrimonio anche senza autorizzazione, quando queste possono riguardarsi come la esecuzione di una promessa precedente alle nozze. Ivi N. 23.

La ragione per cui la costituzione delle doti costante matrimonio è valida anco senza solennità si è che la dote non è una donazione gratuita e generosa

per parte delle donne, ma correspettiva, ma remuneratoria per gli oneri del matrimonio che il marito si assunse. Ivi N. 25. p. 544.

Siccome principalissima ragione per cui la giurisprudenza ha adottato talora una consuetudine limitativa della legge permettente la costituzione della dote constante matrimonio è stato il timor della seduzione maritale, così tutte le volte che di queste seduzioni vien remosso dall'atto ogni sospetto, cessan le limitazioni e risorge la regola. Ivi N. 26.

Secondo la giurisprudenza de'Tribunali toscani le doti di matrimoni accaduti avanti la pubblicazione delle leggi francesi, e quindi anche prima della legge del registro, sono esenti da tale obbligo. T. 42. Dec. 33. N. 11. p.188.

L'azione a reclamare la congrua dote, o la legittima resta prescritta nel termine di anni 30 tanto ai termini del comun diritto che secondo quello disponeva lo Statuto di Firenze già dominante in Livorno. T. 43. Dec. 5. N. 7. p.28.

All'oggetto che sopra a seconda dell'uso del Foro si computava la prescrizione dei 30 anni colla deduzione dei Feriati protraendo gli anni 30 stabiliti cogli anni 36 continui. Ivi N. 2.

La prescrizione degli anni 30 a domandar la legittima decorre anche contro gl'ignoranti. Ivi N. 3.

Quando si tratta di una disposizione ovvia di legge, e della quale anche tra le persone dell'infima classe è giornaliera l'applicazione, non si presume l'ignoranza. Ivi N. 4.

La restituzione in intero non è ammissibile quando si tratta d'ignoranza vincibile e coll'uso di una ordinaria diligenza. Ivi N. 5.

Gli art. 1384. e segg. del Codice Civile francese ordinando la redazione per atto pubblico, precedentemente al matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e vietando qualunque posterior cangiamento, dispongono unicamente di fronte ai patti interesanti la società coniugale, e sono del tutto estranei a qualunque altra convenzione che non riguardi i due coniugi. T. 43. Dec. 79. N. 1. pag. 431.

L'onere della restituzione della dote non trattiene gli scorpori d'un fidecommisso per titolo d'alimenti, essendo questi preferibili sempre alla dote. T. 43. Dec. 91. N. 3. p. 583.

La dote quantitativa dopo lo scioglimento del matrimonio non diviene fruttifera se non dal giorno in cui ne venga richiesta la restituzione. T. 43. Dec. 102. N. 1. p. 693.

Per la rubrica 98. dello Statuto Pistojese dal giorno della morte della donna maritata senza discendenti spettava al di lei padre ai di lei fratelli o nipoti o in difetto di quelli ai prossimiori maschi dell'agnazione il dominio del terzo della sua dote. Ivi N. 2.

DOTE CONGRUA

E' regola che la dote congrua, e di paraggio, anche sotto l'impero di quei Statuti per i quali la dote non succede in luogo di legittima, può estendersi fino alla porzione virile. T. 36. Dec. 89. N. 6. p. 517.

Le donne che in ordine allo Statuto di Firenze erano escluse dalla successione in concorso dei maschi avevano il diritto ad una dote congrua, e conveniente. T. 43. Dec. 19. N. 1. p. 96.

Per determinare la congruità della dote deve principalmente prendersi in mira la porzione legittima. Ivi N. 2.

Il paterno giudizio, ed il consentimento delle figlie e dei respettivi mariti sul quantitativo della dote tace quando l'incongruità della dote oltrepassa i termini della lesione enormissima. Ivi N. 3.

I frutti sull' aumento dotale son dovuti non come usure, ma in correspettività dei pesi del matrimonio. Ivi N. 4.

Per evitare la decorrenza dei frutti sull' aumento dotale dal dì del celebrato matrimonio non giova la buona fede, molto meno poi trattandosi di lesione enormissima. Ivi N. 5. 6.

Il diritto al supplemento di dote, e relativi frutti è trasmissibile ai figli, ed eredi. Ivi N. 7.

Sciolto il matrimonio per la morte della donna, e venendo così a mancare il titolo della dote che da diritto ai frutti, un tal credito resta infruttifero fino a che il debitore non è costituito in mora. Ivi N. 8.

V. Prova testimoniale.
V. Patto.
V. Moglie.
V. Donna.
V. Separazione di letto.
V. Spillatico.
V. Ipoteca.
V. Suocero.

DOTANTE

Il dotante, non ostante il vincolo del sangue, è tenuto a pagare le spese del giudizio come parte, e accessorio della dote; e perchè le cause di dote sono equiparate alle alimentarie. T. 39. Dec. 67. N. 2. p. 361.

DUBBJ

Nei giudizi sommari non ha luogo destinazione d'udienze per la pubblicazione dei dubbj in scritto, ma debbe dal Tribunale alla richiesta delle parti interessate proferirsi il giudicato definitivo entro il termine perentorio della istanza. T. 40. Dec. 2. N. 2. p. 29.

Nel dubbio deve il meno possibile deviarsi dal diritto comune. T. 43. Dec. 54. N. 1. p. 319.

V. Attore

DUPLICITA' D' ESPRESSIONE

Data la duplicità dell' espressione non è permesso nè dai principj di legale ermenentica nè dal buon senso di referire qualche espressione alla propria persona piuttosto che alla persona rappresentata. T. 43. Dec. 10. N. 10. p. 725.

ECCEZIONE

L' eccezione d' illegittimità di persona affacciata dal reo convenuto contro l'azione dell' attore non può elevarsi al grado di un incidente pregiudiciale da render nulla la sentenza in merito per aver omesso il Giudice di pronunziare su di essa. T. 41. Dec. 44. N. 4. 5. p. 218.

Tanto meno poi quando dalla parte non sia stato il Giudice richiamato a decidere per capo principale e separato. Ivi N. 6.

L' eccezioni che ritengono il carattere di semplici proteste non ponno con-

siderarsi per veri, e propri incidenti per cui possono disprezzarsi le discipline prescritte per i medesimi. T. 36. Dec. 48. N. 1. p. 276.

ECCEZIONI ANOMALI PERENTORIE MISTE

L' eccezione della *cosa giudicata* è di quelle che si chiamano *Anomali*, che hanno una natura *mista* fra l'eccezioni meramente *dilatorie*, o *pregiudiciali*, che impediscono l'ingresso alla lite, e differiscono ad altro tempo il giudizio nel merito. T. 35. Dec. 15. N. 1. p. 100.

L' eccezioni *perentorie* sono quelle che tendono a *perimere* l' azione principale, e ad investire essenzialmente il merito. Ivi N. 2.

L' eccezioni *miste* assumono il carattere, o di *dilatorie* e *pregiudiciali*, o di *perentorie*, e *relative al merito*, secondo che dall' escipiente si presentano, o col fine di ritardare il giudizio, o col fine di perimere l' azione. Ivi N. 3.

ECCEZIONI DI NON CONTATO DENARO

V. Mutuante.

ECCEZIONI PREGIUDICIALI

L' eccezione pregiudiciale impedisce di procedere nel merito talchè devesi di quella prima definitivamente giudicare. T. 39. Dec. 16. N. 1. 2. 3. p. 104.

Il pervertimento dell' ordine del giudizio fa nulla la sentenza. Ivi N. 4.

La legge non prescrive il tempo in cui debbasi affacciare l'eccezione pregiudiciale talchè anche *in limine ferendae sententiae* sospende il corso del giudizio nel merito. Ivi N. 5.

ECCEZIONE DECLINATORIA

La eccezione di mancanza di giurisdizione è essenzialmente pregiudiciale e perciò non può di regola non risolversi preliminarmente senza invertere l' ordine del giudizio, e senza esporre ogni pronunzia relativa al merito al vizio insanabile di nullità. T. 40. Dec. 68. N. 1. p. 487.

Nelle cause commerciali per un favore speciale lor conceduto dalla legge nell' utile scopo di servire alla maggior possibile loro celerità è permesso risolvere cumulativamente e con un solo e medesimo giudicato la eccezione declinatoria ed il merito, purchè ciò sia fatto per capi distinti, e motivati. Ivi N. 2.

La pronunzia in merito senza far parola della eccezione declinatoria può in qualche caso essere appresa per una tacita reiezione della medesima. Ivi Num 3.

È però sempre indispensabile che la detta eccezione sia risoluta se non in modo espresso e letterale almeno in modo implicito e virtuale. Ivi N. 4.

Non può dirsi risoluta in modo implicito la questione d' incompetenza o di mancanza di giurisdizione, allorchè il Giudice nei motivi del suo giudicato manifesta chiaramente il concetto di non esser tenuto a risolverla Ivi N. 5.

Dall' emanare la giurisdizione dei Tribunali dal chiaro disposto della legge non ne viene di conseguenza che dessi possano non curare le eccezioni declinatorie che loro vengano proposte. Ivi N. 6.

L' appello da un decreto di sua natura inappellabile non sospende la giurisdizione del Giudice che ha proferito il decreto medesimo. Ivi N. 7.

Non è obbligo del Tribunal superiore ancorchè adito con appello cumulativo, riconosciuta che abbia la nullità della sentenza appellata, di scendere anco all' esame della giustizia o ingiustizia della medesima, essendo ciò riposto nel suo retto arbitrio da regolarsi a seconda delle circostanze. Ivi N. 8.

ECCLESIASTICO POVERO

L'ecclesiastico povero, a cui vengono sequestrati i suoi assegnamenti può efficacemente invocare il benefizio del *Cap. Odoardus X*. T. 35. Dec. 38. N. 2. 3. p. 226.

Quando si tratta di accordare il benefizio del *Cap. Odoardus*, debbono tenersi in calcolo la Messa, e le distribuzioni corali, ma deve anche considerarsi il luogo di residenza dell'ecclesiastico, il quale nei luoghi di campagna non può fare straordinari guadagni, come si fanno nelle grandi città. Ivi N. 4.

Se mancassero all'ecclesiastico titolato le rendite tutte prebendali non resterebbe al medesimo da vivere. Ivi N. 5.

ECONOMIA

La convivenza di molte persone insieme è di vantaggio a tutti e produce individualmente moltissima economia. T. 42. Dec. 4. N. 1. p. 49.

ECONOMIA GIUDICIALE

V. Sequestro.

EDITTO SUCCESSORIO

Il nostro editto successorio non ha abbandonato all'arbitrio e facoltà dell'uomo di valersi nelle sottoposizioni di qual modo di pubblicazione, che più gli piace. T. 37. Dec. 46. N. 38. p. 259.

Laddove nella disposizione si richiedono più cose copulative è sempre necessario il consorso di tutte le medesime. Ivi N. 39.

Quando il principio è nella forma stessa stabilita per una prerogativa di diritto pubblico non può esser sanata in veduta del ben privato nemmeno dall'autorità giudiciale. Ivi N. 40.

Colle forme non si transige; sono esse individue e non possono in parte adempirsi, e in parte negligersi. Ivi N. 41.

Procede maggiormente la teoria quando l'adempimento delle forme è comandato con termini *imperativi*. Ivi N. 42.

Alcuni Dottori hanno opinato che per rendere indispensabile una forma sia necessario che la legge ne proclami la nullità in lettera se l'atto è diversamente eseguito. Ivi N. 43.

Altri senza curar la clausola irritante hanno creduto sufficiente la riunione di espressioni capaci a far credere precettiva la legge per imprimere la nullità all'atto. Ivi N. 44.

Oggi composta nel foro la diversità dell'opinione si osserva se la legge parla con parole *imperative*, o *affermative*, e *dispositive*. Ivi N. 45.

Nel primo caso vuole la forma ancorchè manchi la clausula irritante, nel secondo caso la necessità della forma si vuole dalla legge per mera istruzione. Ivi N. 46.

È massima normale che quando la legge prescrive delle forme essenziali e costituenti devono eseguirsi nel modo comandato. Ivi N. 47.

I registri ove sono notati i sottoposti non possono servir di appoggio all'idee indeterminate degli equivalenti. Ivi N. 48.

Non può ammettersi che una sola forma stia a fornire l'equipollente a quelle che mancano. Ivi N. 49.

Molto meno può a ciascuna accordarsi un pariforme merito con pretto pleonasmo, e circuito di parole. Ivi N. 50.

EMANCIPAZIONE

La volontà dimostrata tacitamente per mezzo d' un fatto bisogna bene che sia necessaria ed inevitabile conseguenza di quello, quando si vuol dedurre le renunzie a dei diritti consacrati dalla natura e dalla legge e che importano, e preminenza, e lucri pecuniari. T. 43. Dec. 84. N. 7. p. 542.

È vero che il padre assentendo al matrimonio della figlia assente al discesso; ma vi assente come a rito matrimoniale non come a cosa di per sè stante, e non può dirsi che la *voglia* all' effetto di fargli *volere* ancora l' emancipazione. Ivi N. 8.

Per regola giuridica e logica non si ammette induzione, nè presunzione di presunzione Ivi N. 9.

L' argomento della convenienza della cessazione dell' autorità paterna quando incomincia la maritale è contradetto dalle leggi romane. Ivi N. 10.

Le leggi romane specialmente quanto alle femmine non inducono emancipazione dall' assentito matrimonio. Ivi N. 11. p. 543.

Le leggi romane dicono espressamente che sono conciliabilissime e possono contemporaneamente sussistere autorità paterna e autorità coniugale che sono a diversi effetti preordinate. Ivi N. 12.

Non può dirsi senza utilità questa duplice protezione per il sesso men fermo, cui se mancando il padre è ben che rimanga un marito, può talvolta anco giovare che morendo il marito resti in tutta la sua pienezza l' autorità e vigilanza paterna. Ivi N. 13.

V. Figlio di famiglia. — e la Legge Patria 20 *Novembre* 1838.

EMANCIPAZIONE TACITA

L' art. 42 della legge toscana del 15 Novembre 1814 per indurre la tacita emancipazione del figlio di famiglia ha voluto che col fatto del matrimonio si verificasse altro fatto che manifestasse la volontà del padre, il discesso, cioè, del figlio maritato dalla casa paterna col paterno consenso. T. 43. Dec. 84. N. 5. p. 542.

ENFITEUSI

Secondo la teorica del Bartolo sebbene la lettera della vocazione enfiteutica sia comprensiva non tanto dei maschi che delle femmine non si rammentono se non in sussidio quando lo Statuto a cui si presume che i contraenti siansi voluti uniformare escluda le medesime nel concorso degli agnati. T. 39. Dec. 61. N. 1. p. 339.

Perchè possa il maschio dedurre questa prelazione fa d' uopo che di fatto esista fra i gradi contemplati dallo Statuto, e nei quali le femmine rimangono escluse. Ivi N. 2. p. 340.

Nella successione ai livelli tanto ereditarii, che pazionati la prossimità si misura non dal primo acquirente, ma dall' ultimo possessore. Ivi N. 3.

Dallo Statuto di Piombino sono escluse le femmine dai maschi esistenti nel medesimo grado con esse. Ivi N. 4.

Nell' enfiteusi pazionata i chiamati succedono indipentemente dalla persona del precedente possessore. Ivi N. 5.

Nell' enfiteusi mista che partecipa della ereditaria, e della pazionata si ricerca la doppia qualità di erede del *sangue*, e dei *beni* dell' ultimo possessore. Ivi N. 6.

Per regola basta che la qualità ereditaria dei beni si verifichi in potenza non in atto. Ivi N. 7.

Questa regola non procede nel caso che il non rivestire la qualità ereditaria dei beni dipenda dalla volontà dell' erede. Ivi N. 8.

Si spiega la ragione perchè un livello anzi che misto si debba ritenere per pazionato. Ivi N. 9.

L' ambiguità delle espressioni usate in una parte di un' atto ricevono la loro intelligenza dalle altre parti dell' atto stesso. Ivi N. 10.

E' ereditaria ed alienabile l' enfiteusi che è concessa non già al primo acquirente per i suoi figli e discendenti, ma sibbene al primo acquirente accettante e stipulante per se, suoi figli e discendenti nel qual caso i discendenti ripetono la vocazione dal concessionario, e non dal concedente. T. 43. Dec. 94. N. 5. p. 618.

ENFITEUSI ECCLESIASTICHE

V. Livello.

ENFITEUSI LAICALI

Fra le enfiteusi ecclesiastiche, e le enfiteusi laicali sussiste una differenza inquanto che le prime hanno a favor suo la costante presunzione della pazione per la generale inibizione che hanno gli amministratori del patrimonio della Chiesa di concedere i di lei beni in enfiteusi perpetue, e transitorie in tutti gli eredi del primo concessionario, lo che non si verifica nelle enfiteusi meramente laicali. T 42. Dec. 1. N. 15. p. 4.

Le enfiteusi laicali sono riconosciute, e sanzionate come pazionate alla pari delle ecclesiastiche quando per volontà delle parti contengono delle formule, e delle convenzioni positive atte, e capaci a determinarne la vera natura. Ivi N. 16. p. 5.

V. Livello.

ENFITEUSI PAZIONATA

Da quattro mezzi può restar giustificata la consuetudine di alienare l' enfiteusi pazionate :

Per sentenze passate in cosa giudicata
Per testimoni.
Per tradizione dei Dottori.
Per istrumenti pubblici. T. 42. Dec. 1. N. 19. p. 4.

Qualunque di questi mezzi è sufficiente purchè resti con esso concludentissimamente provato l' assunto di colui che si fonda sulla consuetudine, ossia che esistino moltiplici fatti uniformi, e perservanti, atti a costituire una deroga al patto, e alla legge che lo assiste. Ivi N. 20.

V. Livello.

ENFITEUTA

L' enfiteuta ha diritto alla refezione delle spese fatte per i miglioramenti grandiosi del fondo anche nel caso di colposa caducità T. 40. Dec. 58. N. 5 pag. 426.

I grandiosi miglioramenti fatti dall' enfiteuta nei beni enfiteutici danno all' enfiteuta medesimo sopra detti beni dei diritti ragguardevoli malgrado il vincolo originario cui fossero stati affetti. T. 42. Dec. 1. N. 6. p. 4.

L'esercizio per altro di tali diritti non è così assoluto, e indipendente che il solo migliorato debba riputarsi sufficiente ad autorizzarlo. Ivi N. 7.

Per poter utilmente esercitare detto diritto si richiede il cepulstivo concorso di tre importantissime circostanze. 1.ª Che i fondi enfiteutici all'epoca della concessione fossero sterili ed incapaci a produrre alcun frutto a ventaggio del di loro possessore. 2.ª Che il supposto miglioramento sia derivato immediatamente dalle spese da esso fatte, e dalla propria industria. 3.ª Che queste spese non siano già mediocri, e di poco rilievo, ma considerabili invece, e di entità. Ivi Num. 8.

V. Beni enfiteutici.

EQUIPOLLENTI

Gli equipollenti possono attendersi talvolta per escludere la nullità ma non quando con essi pretendesi di aver sodifatto al prescritto della legge. T. 37. Dec. 46. N. 51. p. 259.

EQUITA'

L'equità non scritta nel gius non deve preferirsi al rigore scritto, trascurata la disposizione della legge. T. 40. Dec. 69. N. 6 p. 495.

Il rigore di ragione cede talvolta, e viene mitigato dall'equità quando questa però non sia imaginaria, e abusiva, ma bensì governata dal giusto, e dal l'onesto. Ivi N. 7.

I termini dell'equità non sono proponibili allorchè ammettendola si distruggerebbe una legge chiara, e precisa. Ivi N. 8. p. 496.

La equità, legge non scritta, ma avente forza quanto la scritta tra le persone oneste, e civili, la giurisprudenza della equità, e della legge conservatrice, e vendicatrice gelosa, e la pubblica morale possono risolvere un dubbio sulla validità di un atto, da tante circostanze vallato, e sostenuto a favore della sussistenza, e giuridica efficacia del medesimo. T. 43. Dec. 27. N. 10. p. 137.

EREDE

L'erede mediante il quasi contratto di adizione di eredità non si obbliga con vincolo ipotecario, ma con una mera azione personale. T. 36. Dec. 7. N. 2. p. 55.

Il patrimonio proprio dell'erede non è tenuto a pagare i debiti, e i legati con vincolo d'ipoteca, sebbene nella mancanza d'inventario possa essere responsabile colla garanzia dei propri beni a dover fare detti pagamenti. Ivi Num. 3.

L'erede del debitore deve dirimpetto al creditore considerarsi la stessa persona del debitore. T. 36. Dec. 86. N. 1. p. 496.

Negl'eredi si ammette l'errore di fatto e si presume l'igooranza rispetto alle cose de' loro autori. T. 36. Dec. 64. N. 7. p. 369.

L'erede rappresenta la persona del defunto. T. 41. Dec. 33. N. 18. p. 151.

In esso passano tutti i diritti, e gli obblighi del defunto per cui è tenuto a stare alla transazione del suo autore non potendo nemmeno trasmettere in altri il diritto a contrastarla. Ivi N. 19.

Quando l'erede del preteso prestanome era in età infantile all'epoca in cui accadde la morte di quest'ultimo, saper non poteva il fatto di questo suo autore. T. 42. Dec. 61. N. 10. p. 333.

L'erede che allega la propria ignoranza in ciò che riguarda il fatto del

suo autore, rifonde nella parte contraria l' onere di provare la scienza positiva. Ivi N. 11.

In astratto non può impugnarsi nell' erede il diritto alla detrazione della quarta falcidia. T. 43. Dec. 52. N. 1. p. 309.

L' erede col pagare i legati viene tacitamente a rennunziare ad ogni detrazione di falcidia. Ivi N. 2. p. 310.

Questo diritto non può nemmeno esercitarsi dall' erede che omette di fare l' inventario della eredità e non può supplirvi per equipollente. Ivi N. 3.

E' testuale la regola che l' erede il quale omette di compilar l' inventario, è tenuto al solido tanto di fronte ai creditori quanto di fronte ai legatari. Ivi Num. 4.

L' erede è obbligato a stare in quel giudizio, e in quel Tribunale che il suo autore, mediante la contestazione della lite, venne ad eleggere per la risoluzione della causa. T. 43. Dec. 74. N. 3. p. 391.

V. Legato.

V. Transazione.

V. Figlio.

EREDE BENEFICIATO

A quegli che vuol qualificarsi erede beneficiato incombe la prova di avere adempito alla confezione dell' inventario solenne, ed all' esatto rendimento di conti. T. 36. Dec. 12. N. 4. p. 86.

L' erede beneficiato, finchè non si è spogliato legittimamente dell' eredità, deve considerarsi a tutti gli effetti come erede libero. Ivi N. 5.

Una nota informe di pochi mobili mancante della firma degli eredi non può stare in luogo del solenne inventario. Ivi N. 6. p. 87.

E' regola di diritto che ogni qual volta alcuno ha agito, e si è immischiato liberamente e puramente nelle cose ereditarie ponendo in essere atti che non poteva fare se non come erede lo che importa adizione, non può altrimenti costituirsi erede beneficiato. T. 41. Dec. 78. N. 1. p. 388.

Perchè l' erede possa approfittare del benefizio che leggi accordano di adire cioe l' eredità con benefizio di legge, e d' inventario, bisogna che l' inventario sia fatto nelle forme dalla legge prescritte, principiato non più tardi di giorni 30 e terminato dentro tre mesi dal dì della scienza della deferitagli eredità. Ivi N. 2. p. 389. — *V. Eredità.*

EREDE DEL CEDENTE

L' erede del cedente è tenuto a dimostrare la verità dei crediti ceduti, atteso il dolo, e la frode del cedente, ma non mai quando questo dolo, o frode resta escluso. T. 43. Dec. 7. N. 3. p. 35.

EREDI DEL MANDANTE

Agli eredi del mandante compete l' azione diretta del mandato per farsi render conto del subietto del mandato. T. 43. Dec. 31. N. 3. p. 167.

EREDI DEL NEGOZIANTE

Le cause, che si cominciano contro gli eredi del negoziante, sebbene tali cause abbiano dependenza dal defunto, debbono iniziarsi al Tribunale competente ai medesimi. T. 35. Dec. 42. N. 2. p. 244.

La legge vuole, che contro gli eredi del negoziante, o siano o non siano commercianti si adisca il Tribunal Civile Ordinario per gli atti, e transazioni

nella rappresentanza del qual negoziante sono succeduti a titolo universale. Ivi N 3. 4. 5.

I pupilli eredi di un negoziante non divengono soggetti al Tribunal di commercio ancorchè siano stati con decreto del Tribunale autorizzati a proseguire il traffico del loro autore. Ivi N. 6.

Le cause da introdursi contro gli eredi di un negoziante non possono esser portate al Tribunale di Commercio, ma a quello Civile. T. 39. Dec. 39. N. 1. pag. 207.

Niuna distinzione fa la legge fra eredi negozianti, o non negozianti. Ivi N.2.

EREDITA'

La libera adizione di una eredità non produce la confusione in pregiudizio dei terzi. T. 36. Dec. 7. N. 4. p. 55.

Un eredità non può divenire patrimonio dell'erede, e vantaggiare i di lui creditori, se non pagati prima i debiti dell'autore. T. 37. Dec. 62. N. 1. p.360.

La denunzia all'Ufizio del Registro, il pagamento del diritto di successione, la voltura ai libri estimali, e la vendita dei beni appartenenti all'eredità paterna sono atti che inducono la libera adizione dell'eredità medesima nel figlio. T. 40. Dec. 54. N. 2. p. 398.

E per conseguenza hanno l'efficacia di astringerlo a rispettare il fatto del proprio padre. Ivi N. 3. p. 399.

Ciò procede ancorchè si tratti di peculio quasi castrense rapporto al quale il padre abbia emessa una obbligazione per il figlio, ogniqualvolta il padre stesso abbia promessa l'indennità per cui si faccia luogo alla regola desunta dalla nota *legge Vindicantem et evictionibus*. Ivi N 4.

La regola di cui il testo in *leg. Vindicantem ff. de Evict.* è stata limitata dai DD. al caso che l'erede agisca per un diritto suo proprio. Ivi N. 5.

Quando si tratta non di rivindicare una cosa, o un fondo, ma invece di una liquidazione, e di un debito meramente pecuniario si applica puntualmente la regola «quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio». Ivi N. 6.

I certificati dei Tribunali pongono in essere la negativa che alcuno abbia adita l'eredità con benefizio di legge, e d'inventario, o con altra cautela o riservo. Ivi N. 8.

Quando il figlio erede rispetta un contratto posto in essere dal padre ed agisce in giudizio in virtu del medesimo con alcuno, non può impugnare un'altro contratto stipulato dallo stesso di lui padre, specialmente quando l'uno dei contratti è in stretto rapporto, ed è pedissequo all'altro. Ivi N. 9.

Le azioni non tanto attive, che passive di una eredità debbono fra gli eredi repartirsi *pro virili*. T. 43. Dec. 31. N. 13. p. 169.

La sodisfazione delle spese funerarie, o di ultima malattia è un atto che non spiega l'animo di voler essere erede. T. 42. Dec. 58. N. 6. p. 318.

L'adizione all'eredità contiene in se un contratto con i creditori, ed un quasi contratto coi legatari della eredità medesima. Ivi N. 7.

La donna per adire una eredità ha bisogno della autorizzazione del Giudice competente. Ivi N. 8.

Il diritto alla liberazione per l'accettazione o repudia di una eredità non resta prescritto che dentro 30 anni quando vien richiesta l'ammissione degli

eròdi senza la cooperazione di alcuno, ed in specie dei creditori dell'eredità, nel qual caso il termine a deliberare resterebbe limitato ai nove mesi, o all'anno, secondo che venisse implorata o dall'ufficio del Giudice, o dal Principe. T. 42. Dec. 1. N. 5. p. 3.

V. Erede beneficiato.

EREDITA' PATERNA

Quegli che ha adita l'eredità paterna con benefizio di legge e d'inventario senza rinunzia al gius di deliberare, può sempre, senza prescrizione di tempo, repudiarla. T. 42. Dec. 1. N. 4. p. 3.

V. Figlio.

ERRORE

La deduzione di un antico credito dopo un conteggio universale generale generalissimo non meno che finale di tutti quanti gl'interessi niuno escluso nè eccettuato passati fra le parti, importa in sostanza una eccezione di errore contro il conteggio medesimo. T. 36. Dec. 78. N. 1. p. 434.

Chi adduce l'errore di un conteggio consentito in un pubblico istrumento deve concluderne la prova in modo chiarissimo, limpidissimo, e superiore ad ogni dubbiezza. Ivi N. 2.

È inverosimile che quei che procede ad una generale liquidazione con positiva scienza di tutti e singoli gl'interessi passati fra lui, e l'autore dell'altra parte abbia potuto dimenticare a proprio danno un vistoso credito. Ivi N. 3.

Errore materiale di fatto è allora quando si ammette o si ritiene la esistenza materiale di un fatto che così non esista, o sia esistito. T. 37. Dec. 55. N. 4. p. 320.

Errore di diritto è quello quando ad un fatto che esista o sia esistito si applicano disposizioni di legge che non li sieno di buona ragione applicabili. Ivi N. 5.

Deve imputare a se stesso le conseguenze di un errore colui che potendo non verificò lo stato delle cose. T. 38. Dec. 17. N. 8. p. 105.

L'errore nel fatto proprio ha contro se tutte le presunzioni ed è di difficilissima prova. T. 38. Dec. 67. N. 2. p. 456.

L'errore allora solo può dirsi provato, quando sia escluso il possibile che la cosa fosse quale si è veramente creduta essere. Ivi N. 3.

L'errore in una parte della operazione fa cadere tutta l'operazione medesima. T. 39. Dec. 67. N. 2. p. 361.

Un error di gius intricato derivato dalla nuova legge assume il carattere di error di fatto. T. 40. Dec. 71. N. 28. p. 505.

Se l'error di gius non giova per acquistare, neppur deve nuocere quando trattasi di evitare un danno. Ivi N. 29.

Si presume piuttosto l'errore che la condonazione, la remissione. T. 40. Dec. 7. N. 32. p. 505.

Gli errori avvenuti in un contratto di divise debbono correggersi. T. 41. Dec. 65. N. 6. p. 333.

Anco gli errori accaduti in una transazione meritano sempre di esser corretti; giacchè ove è errore manca il consenso, e l'obbligazione. Ivi N. 7.

E ciò tanto più quando riguardi delle donne, per le quali l'errore anche di diritto si equipara all'errore di fatto. Ivi N. 8.

E più specialmente ancora se si tratta di donne non autorizzate dal Giudice. Ivi N. 9.

ERROR DI CALCOLO E DI FATTO

Quando dal contratto di compra, e vendita di un fondo, e pagamento del prezzo risulta un chiaro errore di calcolo, non si può di questo dubitare, sebbene lo stesso contratto contenga la ricevuta di saldo, e quietanza. T. 35. Dec. 34. N. 1. 2 3. p. 304.

Errori di calcolo sono sempre allegabili, e sempre correggibili, quando sopra ciò non vi sia intervenuta una sentenza, e gli errori possono verificarsi nell'operazione numerica quanto nell'omissione di partite, che entrano in calcolo. T. 40. Dec. 27. N. 52. p. 191.

Quando si tratta di puro errore di fatto, e di calcolo vi è luogo a correggerlo sempre, ed ogni qualvolta venga rilevato, senza che osti il non essere stato appellato dalla sentenza in cui il medesimo sia per accidente occorso. T. 42. Dec. 79. N. 6. p. 439.

ERRORE DI GIUDIZIO

L'errore di giudizio, importante lesione d'uno dei contraenti non è deducibile in un giudizio celere esecutivo. T. 38. Dec. 67. N. 5. p. 456.

ESAME DI TESTIMONI

Se la vigente legge ha permesso che nelle cause commerciali a differenza delle civili assistano all'esame dei testimoni le parti in persona per interrogarli se vogliono, è stata però ben lontana da proibire che insiem colle parti vi assistano i Procuratori legali respettivi. T. 43. Dec. 92. N. 1. p. 523.

L'art. 25 del Regolamento del 1814 per i Tribunali di Commercio ove si dice « coll'assistenza delle parti o loro Procuratore » non importa divieto di quella contemporanea assistenza del Procuratore della parte che può talvolta esser molto proficua ed opportuna. Ivi N. 2.

D'altronde se questo concorso simultaneo d'assistenti può talvolta cagionare un inconveniente qualunque, è nelle attribuzioni del potere discrezionale di chi presiede all'esame dei testimoni di provvedere opportunamente, e allontanare anche occorrendo, dall'esame le persone che ne disturbassero l'esecuzione. Ivi N. 3.

La particella « o » che come è noto suona per certo alternativa, ha però talvolta anche forza congiuntiva e ammette il concorso de' due specialmente allorchè e posta fra persone. Ivi N. 4. p. 534.

Neppure per le leggi francesi è proibita la contemporanea assistenza del Procuratore delle parti all'esame dei testimoni nelle cause civili, giacchè delle commerciali non può parlarsi non essendo in esse permessi i Procuratori legali ma i soli mandatari i quali sta bene che cessino dal loro incarico quando si presenti il mandante. Ivi N. 5.

L'art. 25 del Regolamento pei Tribunali di Commercio del 1814 è tuttora in pratica e non vi è stato derogato dalla notificazione del 1. Agosto 1822 e tariffa annessa giacchè la prima è unicamente diretta a dar facoltà all'Assessore del Tribunale di Commercio di Firenze di delegare il Cancelliere all'esame dei testimoni: e la seconda parlando di visita d'interrogatori, può tutto al

più far ritenere che le forme degli esami testimoniali delle cause civili sono per messe anco nelle cause commerciali. Ivi N. 6.

ESAMI NULLI

La nullità degli esami dei testimoni ove pure venga ad incorrersi per difetto della richiesta ed ordinata assistenza del Giudice, riman sanata tostochè la parte che avrebbe potuto dedurla siasi valsa dei deposti favorevoli a sostegno del proprio assunto. T. 38. Dec. 59. N. 6. p. 386.

ESECUZIONE

La semplice, e nuda asserzione di un preteso errore incorso in un'atto, o in un contratto, non può farne ritardare l'esecuzione. T. 36. Dec. 31. N. 9. pag. 176.

Non è permesso di devenire ad una esecuzione per un credito divenuto torbido, e litigioso per la opposizione fattavi dal debitore. T. 38. Dec. 39. N. 1. pag. 238.

L'atto esecutivo non è che l'esercizio d'una volontà privata, ad arrestare il quale basta perciò l'annunzio d'una volontà contraria legalmente esternata. Ivi N. 2.

L'opposizione del debitore, ha, fino a prova contraria, la presunzione della giustizia. Ivi N. 3.

Questo principio è consacrato anche dall'art. 806 del Regolamento di Procedura. Ivi N. 4.

Ed è estendibile anche all'opposizione che l'inquilino faccia all'esecuzione tentata da lui per parte del locatore; sebbene questa esecuzione possa consumarsi anche senza un precetto. Ivi N. 5.

Non vi è forma sacramentale prescritta onde fare un'opposizione ad una imminente esecuzione. Ivi N. 6.

A tale oggetto basta qualunque dichiarazione o protesta del debitore con cui venga contradetto il credito per cui la esecuzione anderebbe a effettuarsi. Ivi N. 7.

Non è l'opponente che deve provocare dal Giudice la conferma della sua oppozione: ma è il creditore che voglia proceder oltre quello al quale incombe far revocare l'opposizione medesima. Ivi N. 8. p. 239.

Le conseguenze di un fatto in apreto della legge, e dannoso ad altrui sono l'annullamento d'un tale atto, e la condanna dell'agente in tutti i danni, e spese. Ivi N. 9.

ESECUZIONE CON BRACCIO REGIO

V. Giudizi esecutivi.

ESECUZIONE DI DECRETO

La parziale esecuzione di un decreto di assegnazione di termine non è bastante a sanare il difetto di legittima notificazione del medesimo, onde decorra dalla detta notificazione il termine perentorio in esso assegnato. T. 42. Dec. 23. N. 9. p. 135.

ESECUZIONE D'UN CONTRATTO

L'esecuzione del contratto copre la nullità resultante dal difetto di menzione del numero degli originali che sono stati fatti, quanto da quella di non essere stati fatti tanti originali quanti sono le parti. T. 40. Dec 97. N. 8. p. 188.

ESECUZIONE IMMOBILIARE

L' esecuzione immobiliare non può dirsi ultimata finchè non ha avuto luogo il pagamento del prezzo. T. 36. Dec. 91. N. 2. p. 538.

ESECUZIONE PARATA

V. Deposito.

ESECUZIONE PROVVISORIA

Contro l'esecuzione provvisoria di una sentenza non si può opporre la nullità, ma l' ingiustizia. T. 35. Dec. 2. N. 12. p. 21.

L' esecuzione provvisoria d' una sentenza non si accorda se non se quando l' azione sia appoggiata ad un documento non impugnato o ad una precedente cosa giudicata. T. 36. Dec. 29. N. 1. p. 166.

Il disposto dell' art. 688 del Regolamento di Procedura è tassativo, e non ammette estensione per l' indole favorevole o urgente della materia. Ivi N. 2. pag. 167.

E neppur nelle cause d' alimenti. Ivi N. 3.

Nelle cause di assicurazione di dote, e di alimenti a favore delle femmine escluse dalle successioni collaterali può il Giudice dichiarare la propria sentenza provvisoriamente eseguibile. Ivi N. 4.

La ragione di questa disposizione fu quella d' impedire la dispersione degli assegnamenti affetti ai diritti di dette donne. Ivi N. 5.

Ogni qualvolta la legge non disponga espressamente che possa accordarsi l' esecuzione provvisoria d' una sentenza senza cauzione, segno è che la nega. Ivi N. 6.

Il Giudice può, se lo crede, in tutti i casi dichiarar provvisoriamente eseguibile la sua sentenza, ma bensì con cauzione. Ivi N. 7.

L' esecuzione provvisoria nonostante appello è cosa diversa dalla restrizione dell' appello ai soli effetti devolutivi. Ivi N. 9.

L' art. 688 del Regolamento di Procedura Civile non prescrive che il Giudice dichiari d' ufficio, e inaudite le parti le sue sentenze eseguibili provvisoriamente, non ostante opposizione, ed appello, e senza cauzione. T. 37. Dec. 47. N. 2. p. 283.

L' articolo suddetto non ammette l' esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante opposizione, ed appello, e senza cauzione a meno che l' azione non sia appoggiata ad un documento non impugnato, e ad una sentenza passata in cosa giudicata. Ivi N. 3. p. 184.

L' urgenza dell' esecuzione di una sentenza non è titolo sufficiente perchè il Giudice accordi d' ufficio l' esecuzione provvisoria delle sue deliberazioni. Ivi N. 4.

Per il letterale disposto del Regolamento di Procedura art. 688. l' esecuzione provvisoria senza cauzione non può dal Giudice ordinarsi se non quando l' azione sia basata o sopra un documento non impugnato, o sopra una precedente sentenza passata cosa giudicata. T. 38. Dec. 3. N. 1. p. 33.

Lo spirito di questa disposizione non può essere stato che quello di togliere ogni ostacolo all' eseguimento di quelle sentenze che fondate su documenti irrefragabili, e non impugnati, o su titoli e diritti non controversi, offrano una quasi certezza della intrinseca loro giustizia. Ivi N. 2.

Se la impugnativa di cui parla l' art. 688 volesse referirsi alla sola forma;

e materialità del documento, si anderebbe incontro all'assurdo, che l'impugnativa non men sostanziale del credito, del diritto, o dell'azione non basterebbe ad esimer l'impugnante dalle conseguenze sempre dannose d'una prematura esecuzione, nè dai rischi della insolvenza della parte vittoriosa. Ivi N. 3.

Non la sola impugnativa del documento ne il diritto, ed intrinseco rapporto della legale sussistenza, ma ben anco la impugnativa del credito, o del l'azione comunque desunta da un documento altronde non impugnato si è sempra ravvisata dai Tribunali come un valido ostacolo alla esecuzione provvisoria Ivi N. 4.

Il disposto del citato art. 688 involvendo una odiosa eccezione al generale effetto sospensivo delle opposizioni, e degli appelli, deve intendersi, ritenersi, ed applicarsi nel senso il più ristretto. Ivi N. 5.

Se l'esecuzione provvisoria senza cauzione venga per avventura ordinata fuori dei casi tassativamente contemplati dal detto articolo, debbono i Tribunali superiori dietro la istanza della parte soccumbente decretarne la sospensione. Ivi N. 6.

Non può ordinarsi la esecuzione provvisoria quando l'azione sia appoggiata sopra un preteso quasi possesso. Ivi N. 7.

Quando l'azione è appoggiata ad un documento non impugnato, o ad una sentenza passata in cosa giudicata la sentenza che sia proferita deve contenere la sua esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello. T. 38. Dec. 64. N. 3. 9. p. 442.

L'impugnativa in parte del debito che fa il reo convenuto, non è certamente quella che nell'art. 688 del Regolamento di Procedura Civile leggesi contemplata. Ivi N. 4. 6.

L'impugnativa contemplata dall'art. 688 è propriamente quella che direttamente investe il documento dedotto dall'attore per fondamento della sua azione, o almeno il titolo che all'azione da vita, e non tutte le eccezioni dedotte dal reo convenuto per esimersi dal pagamento del suo debito sono sufficienti a costituire l'impugnativa del documento. Ivi N. 5. 7. 8.

Un Tribunale non può ordinar la esecuzione provvisoria di una sentenza da lui emanata se non quando l'azione che fu intentata avanti di esso, e che diè vita alla sentenza, sia appoggiata o un documento non impugnato o ad altra precedente sentenza passata in cosa giudicata. T. 39. Dec. 44. N. 1. p. 243.

Una sentenza passata in stato di legittima esecuzione contro il padre non può costituire un titolo esecutivo contro dai figli stati estranei al giudizio con quella risoluto, e che agiscono ex persona propria o coi diritti in essi trasfusi dalla morte della loro madre. Ivi N. 2. 3.

L'esecuzione provvisoria dee rilasciarsi quando l'azione è appoggiata a una cosa giudicata. T. 39. Dec. 66. N. 1. p. 358.

È frequente la disputa se l'eccezione della compensazione opposta dal convenuto alla domanda dell'attore costituisca quall'impugnativa del titolo dell'attore stesso, la quale impedisce di poter rilasciare l'esecuzion provvisoria della sentenza che accoglie la domanda, rigettando l'opposizione. Ivi N. 2.

Una sentenza del Supremo Consiglio ha deciso che possa anche in questo caso rilasciarsi l'esecuzione provvisoria. Ivi N. 3.

Questa disputa non può proporsi ove il titolo dell'attore consista in una sentenza passata in cosa giudicata. Ivi N. 4.

L'esecuzione provvisoria di una sentenza, si estende ancho alle spese del giudizio colla sentenza medesima definito. Ivi N. 5.

Le Ruote di prime appellazioni non possono in alcun caso sospendere la esecuzione provvisoria ordinata dal Tribunal di Commercio. T. 40. Dec. 33. N. 1. p. 284.

Quel litigante che si crede leso per la ordinata esecuzione provvisoria può ottenere il permesso di citare a breve termine per la discussion della causa nel merito. Ivi N. 2. 7.

L'art. 33 del nostro Regolamento commerciale e l'art. 645 del Codice di Commercio francese parlano delle sopradette regole. Ivi N. 3.

La inibizione alle Ruote di prime appellazioni di sospender la esecuzione provvisoria è assoluta, indefinita, e generale, e perciò non limitabile ad alcun caso speciale. Ivi N. 4.

L'art. 645 del Codice di Commercio francese deroga il disposto dell'art. 439 del Codice Civile dello stesso Impero. Ivi N. 5.

Se la inibizione suddetta fosse limitata si sarebbe paralizzato lo scopo delle leggi commerciali, il disbrigo cioè di controversie commerciali. Ivi N. 6. p. 285.

Quando due leggi di diverso Stato sono pariformi perchè tutte per casi simili, e col concorso delle medesime ragioni non si può rapporto ad una adottare un concetto diverso. Ivi N. 8.

Lo scopo di celerità che ha avuto il Legislatore nella proibizione fatta alle Ruote di sospendere l'esecuzione provvisoria accordata dai Tribunali commerciali è il medesimo per impedir loro la modificazione di tale esecuzione. Ivi N. 9.

È per l'art. 643 del Regolamento di Procedura Civile che tutte le sentenze che rilasciano lo sfratto sono sempre eseguibili non ostante opposizione, o appello. T. 40. Dec. 69. N. 1. p. 495.

I Tribunali hanno creduto di declinare dalla rigorosa disposizione della legge denegando l'esecuzione provvisoria allora quando un concorso di speciali od imponentissime circostanze ne abbiano persuasa la necessità, o la convenienza. Ivi N. 2. 3.

Perchè possa accordarsi la sospensione dell'esecuzione provvisoria di una sentenza non è sufficiente la semplice impugnativa del titolo ma è necessario, ed indispensabile che sia accompagnata da circostanze capaci di giustificare l'istessa impugnativa ragionevole, e ben fondata. Ivi N. 4. 5.

L'esecuzione provvisoria della sentenza non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione non può essere accordata sia nel caso che il documento su cui si appoggia l'attore venga impugnato nella sua materialità, quanto nell'altro in cui intrinsicamente sia impugnato. T. 41. Dec. 25. N. 1. p. 117.

Il convenuto che si ricusa di effettuare il richiestogli pagamento senza cauzione in forza di un documento da un eccezione plausibile e ragionevole ognora che giustifica di aver ricevute delle molestie nel qual caso erasi sottoposto il suo creditore. Ivi N. 2.

Secondo la legge *si post perfectam Cod. de evit.* il compratore può sospendere il pagamento del prezzo se sia minacciato della perdita della cosa comprata. Ivi N. 3.

Quando è impugnata l'azione mediante opposizione della compensazione, desunta da un documento non impugnato, tanto basta perchè non possa accordarsi l'esecuzione provvisoria della sentenza. T. 41. Dec. 48. N. 2. p. 235.

E' fatuità il sostenere che il Giudice d'appello che revoca l'esecuzione provvisoria accordata dal Giudice di prima istanza pregiudichi al merito della causa. T. 41. Dec. 55. N. 1. p. 282.

L'immediato pagamento che si richiede dal creditore contro il debitore è una molestia non minima che ha diritto di non soffrire chi ha un legittimo rilevatore altrimenti la rilevazione delle molestie sarebbe incompleta. Ivi N. 2.

Quando la domanda dell'attore per la condanna del reo convenuto che contiene anco l'istanza che la sentenza sia esecutoria non ostante opposizione ed appello è notificata da questo ad un terzo per essere onninamente da esso liberato dalle molestie che con quella gli vengono inferite si ritiene ripetuto tutto quello che in essa domanda si contiene. Ivi N. 3.

Se la domanda principale che l'intimante in rilevazione notifica all'intimato per esser liberato onninamente dalle molestie tutte che gli vengono inferite dall'attore principale contiene anco l'espressa richiesta della esecuzione provvisoria della sentenza s'intende domandata anche dall'intimante medesimo. Ivi N. 4.

Deve ritenersi per solennemente impugnata una convenzione quando una parte sostiene che essa non fu che preparatoria, e che mancò per renderle efficace la definitiva stipulazione del contratto. Ivi N. 5.

Nei giudizi di canonizzazione di credito, e contemporanea immissione in Salviano la materia della esecuzione provvisoria non è già subordinata alla regola generale di che nell'art. 688 del Regolamento di Procedura, ma bensì alle disposizioni speciali dell'art. 860. T. 42. Dec. 35. N. 1. p. 202.

Fra i due art. 688. e 860 passa una differenza sostanzialissima. Ivi N. 2.

Nell'art. 688 si contemplano due casi, cioè quello in cui l'azione sia appoggiata ad un documento qualunque, e quello in cui lo sia ad una sentenza passata in cosa giudicata. Ivi 3.

Nell'art. 860 si contemplano quattro casi distinti, cioè: 1.° Quello in cui il credito emani da un pubblico istrumento; 2.° Quello in cui emani da un atto equivalente al pubblico istrumento; 3.° Quello in cui emani da una sentenza passata in giudicato; 4.° E quello in fine in cui emanando o da documento privato, o da promessa verbale o direttamente dal disposto della legge non sia per altro stato contrastato dal debitore. Ivi N. 4. p. 203.

L'art. 688 per dar luogo alla esecuzione provvisoria quando l'azione è basata sopra un documento qualunque richiede per estremo la non impugnativa; non la richiede però l'art. 860 se non se nell'ultimo caso in esso contemplato cioè quando il credito non emani nè da documento pubblico, nè da documento equivalente al pubblico, nè da sentenza passata in cosa giudicata. Ivi N. 5. 9.

Il disposto speciale dell'art. 860 su i giudizi di Salviano deroga al disposto generale dell'art. 688 in tutto ciò che dissuona dalla lettera del medesimo. Ivi N. 6.

Non mancarono al Legislatore queste ragioni per deviare nei giudizi di Salviano dalla regola generale dell'art. 688 e per aprire coll'art. 860 un più largo campo alla esecuzione provvisoria. Si accennano tali ragioni. Ivi N. 7.

La patria Giurisprudenza non osta al concetto superiormente spiegato intorno alla intelligenza dell' art. 860 cioè che ai termini del medesimo, quando il credito emana da un documento pubblico o equivalente al pubblico, o da una sentenza, la impugnativa di esso non impedisca nei giudizi di Salviano la esecuzione provvisoria. Ivi N. 8.

La sentenza che ha il suo fondamento sopra altra sentenza passata in stato di legittima esecuzione deve necessariamente contenere l'ordine della sua esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione. T. 42. Dec. 77. N. 1. p. 429.

L' art. 30 del regolamento per i Tribunali di Commercio stabilisce che la sentenza munita di esecuzione provvisoria sia eseguita dopo un giorno dalla di lei notificazione. T 43. Dec. 44. N. 1. p. 235.

L' art. 32 di detto regolamento porta che l'esecuzione provvisoria si estenda in materia commerciale sino all'arresto personale del debitore sempre che l arresto sia stato espressamente decretato nella sentenza. Ivi N. 2.

Il disposto dell' art. 950 di Procedura Civile che prescrive che l' esecuzione personale debba esser preceduta dal precetto al debitore non è applicabile alle materie commerciali. Ivi N. 3·

Il precetto nelle materie commerciali non è un antecedente necessario della cattura. Ivi N. 4.

E' regola di ragione che il diritto sopravvenuto pendente lite, ma avente causa *de preterito*, convalida il giudizio introdotto avanti la nascita del diritto stesso. Ivi N. 5.

V. Sfratto.

ESECUZIONE REALE IPOTECARIA

Colui che vuole agere esecutivamente contro dei stabili, a suo favore dalla convenzione, o dalla legge ipotecati, e che sono nel possesso dei terzi deve dirigere la sua azione contro i terzi, e contro il debitor principale. T. 39. Dec. 14. N. 1. 2. p. 96.

La legge coll' ordinare che l' azione reale ipotecaria che da un creditore s' intenta contro un terzo possessore, sia pure diretta contro il debitore principale provvede all' economia dei giudizi, e impedisce che se ne facciano dei frustranei. Ivi N. 3.

V. Citazione.

ESECUZIONE REALE SOPRA I BENI IMMOBILI

Il titolo 4. parte 4. del Regolamento di Procedura pubblicato nel 15 Novembre 1844 fu espressamente destinato a stabilire il modo di procedere avanti i Tribunali toscani nell' esecuzione reale sopra i beni immobili. T. 42. Dec. 24. N. 4. p. 142.

Dopo essere stato in un modo così solenne stabilito il nuovo sistema della esecuzione immobiliare non poteva esser dato di ricorrere ai già prescritti sistemi in proposito. Ivi N. 5.

Può la legge antica spiegare una qualche influenza sulla interpellazione della legge nuova quando peraltro questa sia della prima meramente correttoria, e modificativa, ma non quando è assolutamente abolitiva. Ivi N. 6.

Secondo il disposto dell' art. 1124 del Regolamento di Procedura Civile

per i casi di omissione in esso debba aversi ricorso o alle disposizioni analoghe, o alle antiche leggi, e consuetudini del Granducato. Ivi N. 7.

Altre sono le leggi attributive dei diritti, ed altre quelle che unicamente sono destinate a segnare le forme per esercitare i medesimi in giudizio. Ivi N. 8.

ESECUTORE

V. Arresto.

ESIBIZIONE

Per regola di diritto non è tenuta una parte d'esibire all'altra i proprj documenti, e libri. T. 39. Dec. 28. N. 1. p. 162.

Per un'invalsa equità canonica si deflette dall'osservanza di una tal regola. Ivi N. 2. p. 163.

Perchè una parte possa contro l'altra ottener l'esibizione di documenti, e libri fa d'uopo che sia chiaramente, e non presuntivamente, provata l'esistenza in mano dell'avversario al tempo dell'introdotto giudizio o posteriormente, che vi sia l'interesse di richiederli, e che non possino altronde aversi. Ivi N. 3.

Non può costringersi ad esibire i libri quegli, presso il quale non è provata l'esistenza dei medesimi. T. 36. Dec. 31. N. 8. p. 176.

Quei che intimato alla esibizione dei libri, non nega di ritenerli, e soltanto sostiene di non esser tenuto ad esibirli, viene implicitamente a confessare che i medesimi esistono effettivamente presso di lui. T. 36. Dec. 96. N. 14. pag. 591.

E' inverosimile che quegli che esercita continuamente ed abitualmente un traffico commerciale o per se o per conto altrui voglia affidare alla propria memoria il dettaglio delle moltiplici sue operazioni, anzichè registrarle in un libro giornale, e tanto più è ciò inverosimile quando costa essere egli solito di tenere il libro di copia-lettere, che è di tanta minore importanza del giornale. Ivi N. 15.

Quel negoziante che adopra ogni mezzo per esimersi dall'esibire i suoi libri dà a sospettare della di lui buona fede. Ivi N. 16.

Non può rifiutarsi ad esibire i libri del suo negozio quel negoziante che a ritenerli è obbligato e dal patto, e dalla legge. T. 43. Dec. 15. N. 1. p. 74.

I negozianti sono obbligati a conservare per un decennio i libri del loro negozio. Ivi N. 2.

Il principio in ordine al quale è stato più volte stabilito che non può essere obbligato il reo convenuto a somministrare all'attore, che deve venir preparato al giudizio i mezzi giustificativi il proprio credito, non è applicabile al caso di libri de' negozianti. Ivi N. 3.

Come non e applicabile neppure allora quando l'attore ha sufficientemente e con possibili mezzi giustificato il suo credito, e solo domanda l'esibizione dei libri per convalidare, corroborare e completare le prove già dedotte. Ivi N. 4.

V. Negoziante.

ESPRESSIONI

Sebbene la generalità dell'espressioni possa autorizzare una intelligenza più estesa di quella che importano materialmente le stesse espressioni, è però certo che anche l'espressioni si devono intendere subordinatamente al tema per

cui vengono adoprate, e molto più quando si tratta di materia, che non ammette estenzione d'interpetrazione. T. 36. Dec. 83. N. 4. 5. p. 477.

ESPROPRIAZIONI FORZATE

Il sistema delle espropriazioni forzate, comunque immediato, ed accessorio del regime ipotecario francese fù colla notificazione del 21 Luglio 1814 irretrattabilmente abolito. T. 42. Dec. 24. N. 1. p. 142.

E furono pur anco abolite tutte le disposizioni che erano al medesimo relative, essendo stato surrogato l'antico rimedio della immissione in Salviano. Ivi N. 2.

Una riprova della totale di loro abolizione sono le speciali norme prescritte dall'art. 3 della legge del 21 Luglio per i giudizi di espropriazione che fossero già incominciati le quali in deroga delle precedenti stanno a dileguare il di loro progresso in un modo più conforme al giudizio di Salviano Ivi N. 3.

ESTREMI DEL LUCRO CESSANTE

I così detti requisiti del Castrense costitutivi del lucro cessante consistono 1.° nel solito del sovventore di trafficar sul danaro, 2.° nella mora del debitore al pagamento, 3.° e nella perdita fatta dal creditore di un lucro certo e dimostrato. T. 43. Dec. 118. N. 9. p. 755.

In paesi commercianti com'è la Toscana, il terzo dei mentovati requisiti del Castrense, cioè la perdita del lucro, nel concorso degli altri due, non abbisogna di prova, perchè si presume. Ivi N. p. 756.

In Italia, e specialmente in Toscana si presumono di regola intervenuti nelle contrattazioni pecuniarie tutti i requisiti del castrense. Ivi N. 15.

EVIZIONE

Quando l'evizione non è nella natura del Contratto, la sola promessa generale non basta, ma è necessario che sia letteralmente, e specialmente promessa. T. 40. Dec. 1. N. 16. p. 4.

Nel concorso di due cause una volontaria, e l'altra necessaria, l'una contrariata da ogni presunzione, l'altra assistita da ogni verosimiglianza, a questa, e non a quella deve referirsi l'effetto di una stipulata convenzione. Ivi N. 17.

V. Compratore.

EVIZIONE GENERALE

V. Censo.

FALLIMENTO

Il fallimento porta seco una certa infamia se non di fatto, almeno di gius, per cui una società non può lusingarsi di prosperare quando avesse per capo, e rappresentante un fallito, il quale perciò può esser privato di ogni rappresentanza. T. 35. Dec. 47. N. 2. 3. p. 264.

L'atti fatti dentro 10 giorni che precedono il fallimento sono di diritto prasunti frandolenti quanto al fallito. T. 42. Dec. 55. N. 3. p. 303.

FALLITO

Il fallito non può esser ristabilito nella rappresentanza di una società mercantile, dalla quale era stato escluso dalla maggior parte dei socj, quando ci si oppone un numero dei medesimi benchè piccolo, se pure non costas.

se, che la negativa di questi fosse capricciosa, e irragionevole. T. 35. Dec. 47. N. 4. 5. p. 264.

Fu un tempo grave disputa se il fallito che in ordine all' art. 402 del Codice di Commercio francese perde, per il solo fatto del fallimento, il possesso, e amministrazione dei propri beni, conservi persona legittima per stare in giudizio. T. 36. Dec. 51. N. 1. p. 302.

Secondo la giurisprudenza del giorno è prevalsa la massima che il fallito che al momento del suo fallimento perde il possesso, e l'amministrazione dei propri beni conservi la persona legittima a stare in giudizio. Ivi Num. 2.

La moderna giurisprudenza francese basata sul reflesso che il fallito ancor dopo il suo fallimento ritiene la proprietà de' suoi beni, fra i quali vi si comprendono ancora le azioni, ha tratta quella medesima conseguenza che nella materia analoga del concorso ne traevano i Dottori, che cioè gli sia permesso di stare in giudizio, e di agire contro i terzi. Ivi N. 3.

FALCIDIA

Non può parlarsi di falcidia finchè non è legalmente provata la deficienza degli assegnamenti ereditarj al pieno pagamento dei legati salva la quarta di ragione all' erede dovuta. T. 43. Dec. 52. N. 5. p. 310.

Non giova a quest' uopo una perizia del solo patrimonio immobiliare. Ivi Num. 6.

V. Erede.

FALSITA'

Quando si rimprovera il vizio di falso ad un documento, tanto agli effetti criminali, quanto agli effetti civili, necessariamente si suppone e convien dimostrare che la falsificazione fu animata da dolo e preordinata al pregiudizio di un terzo. T. 43. Dec. 86. N. 1. p. 471.

Non si può parlare di dolo e macchinazione quando le alterazioni e aggiunte per le quali si rimprovera un atto di falsità sono visibilissime e facilmente discernibili senza bisogno di perizia calligrafica. Ivi N. 2.

La diversità d' inchiostro, che può sì facilmente derivare dalla presenza di due distinti calamari, non esclude la contemporaneità dello scritto. Ivi Num. 3.

I Giudici cui la legge prescrive di deferire con molta circospezione al sentimento dei periti, oltre il dover dubitare della ragionevolezza di un dubbio da essi esternato, non possono far certo fondamento di un dubbio per escludere un documento dagli atti. Ivi N. 4.

Non è regolare il dichiarare prima della sentenza definitiva inattendibile un documento indipendentemente dalle prove o dal sospetto di falsità. Ivi N. 5.

L'art. 424 del Regolamento di Procedura civile contempla chiaramente due casi; quello, cioè, in cui l'obiettata falsità rimanga provata, e l'altro in cui, malgrado la deficienza di tal prova, resultino di tal falsità veementi sospetti. Nel primo caso il documento debb' essere rigettato come falso, nel secondo debb' essere dichiarato inesegnibile. Ivi N. 6.

Per apprendere di che il Tribunale siasi occupato nel conoscere e de-

cidere di una causa si ha ricorso alle narrative ed ai motivi della sentenza. Ivi N. 7.

Secondo le massime dell' antica giurisprudenza ritenute dal vegliante Regolamento di Procedura, il solo grave sospetto di falsità se non è sufficiente per dichiarare la nullità del documento come infetto di tal vizio, è però sufficiente ad impedirne l'esecuzione. Ivi N 8.

Per applicare il disposto dell' art. 427 del Regolamento di Procedura Civile ci vuole la querela che apra il processo criminale, che l' autore della pretesa falsità sia fra i viventi. T. 40. Dec. 38. N. 7. p. 308.

V. Questioni.

FALSITA' DI CAMBIALI

V. Sensale.

FALSO SUPPOSTO

V. Accollo.

FAMIGLIA

La parola *famiglia* può in qualche caso intendersi restrittiva della vocazione ai soli agnati. T. 38. Dec. 2. N. 6. p. 19.

Specialmente se le sia adietto il cognome. Ivi N. 7.

Nelle materie patronali suole farsi una men rigorosa interpetrazione; e più facilmente si ritengono per comprensive dei cognati l'espressioni che altrimenti sembrerebbero limitative della vocazione agli agnati. Ivi N. 8.

Nei giuspadronati sotto l' appellazione di famiglia, abbenchè cognominata, semprechè non sia chiamata impersonalmente, vengono anche i cognati. Ivi N.9.

I cognati per mezzo della madre loro si considerano come discendenti dalla famiglia in cui questa è nata. Ivi N. 10.

Dove l' esclusione dei cognati non sia manifesta, essi si ammettono sempre; almeno in sussidio, e *per posterius*. Ivi N. 11.

Molto più trattandosi di cognati che discendono dalla famiglia contemplata per unico mezzo feminino, e che perciò chiamansi *semi-cognati*. Ivi N. 12.

FATTI SOPRAVVENUTI

Per regola i fatti sopravvenuti dopo la contestazione della lite non alterano lo stato del giudizio, e la sentenza si retrotrae al giorno della domanda. T. 41. Dec. 33. N. 5. p. 149.

FATTO

Può un fatto rammentarsi tanto direttamente, che per relazione ad un atto, in cui sia stato già enunciato, e nel referente devesi riguardare compreso tutto ciò che è nel relato. T. 35. Dec. 11. N. 10. 11. p. 77.

FATTO PROPRIO

Contro il fatto proprio non è permesso di agire. T. 36. Dec. 50. N. 13. pag. 295.

FATTURE

Le fatture nei congrui casi provano il prezzo delle merci spedite dal proprietario in estera piazza per essere vendute. T. 35. Dec. 1. N. 14. p. 4.

FEMMINA

La femmina non si suppone avversa al proprio sesso. T. 39. Dec. 6. N. 3. pag. 65.

Se si tratta di succedere ad una donna tanto per leggi del Ducato di Par-

ma che per quelle del Granducato di Toscana le femmine non sono escluse, e concorrono con i maschi. Ivi N. 4.

Sotto gli aboliti Statuti la dote non succedeva in luogo di legittima, oggi viceversa le femmine sono ammesse al di lei godimento per modo di reintegrazione. T. 40. Dec. 71. N. 30. p. 505.

Nell'azione *familiae haerciscundae* in cui deve giocare la buona fede nè l'errore, nè l'ingiustizia possono mantenersi sotto pretesto di staglio, e stralcio. Ivi N. 31.

FERIATI

I feriati solenni, ordinati nella circostanza di un fausto avvenimento hanno principio dall'*ora*, nella quale vengono pubblicati. T. 36. Dec. 95. N. 3. p. 584.

Le ferie straordinarie si chiamano *repentine* dalla improvvisa loro sopravvenienza. Ivi N. 4.

Le ferie straordinarie debbono esser conosciute in modo preciso tanto in rapporto al loro principio, che al loro termine. Ivi N. 5.

Le sentenze sono validamente notificate nello stesso giorno in cui comincia un feriato solenne, purchè la notificazione sia fatta prima della pubblicazione dello stesso feriato. Ivi N. 6.

La notificazione di una sentenza seguita nel giorno della pubblicazione di un feriato solenne, si presume che sia stata fatta nelle ore precedenti alla detta pubblicazione, se pure una prova chiara non dimostri il contrario, talchè tutti gli atti che seguono sono validamente fatti. Ivi N. 7. 8. 9. 10.

I giorni, nei quali non è permesso proferire sentenze sono i *feriati*. T. 37. Dec. 43. N. 1. p. 240.

Le sentenze proferite nei giorni *feriati* sono nulle. Ivi N. 2. p. 241.

I giorni *feriati* sono quelli stati come tali espressamente indicati da legge, od ordini particolari del Sommo Imperante. Ivi N. 3.

Gli altri tutti sono *giuridici* nei quali è permesso di render ragione, e le sentenze in questi giorni proferite sono valide. Ivi N. 4.

Con avere il regolamento disciplinario dei Tribunali toscani indicati i giorni nei quali ciascuno dei Tribunali medesimi tenga udienza pubblica non ha resi li altri giorni *feriati*, nè tolto ai Magistrati l'arbitrio di destinare straordinariamente secondo l'opportunità le udienze nei giorni diversi. Ivi N. 5. 6.

Non è nulla quella sentenza che è stata proferita in udienza straordinaria a quelle indicate dal Regolamento di Disciplina dei Tribunali. Ivi N. 7.

FIDECOMMISSI

Nei fidecommissi equiparati al legato, le stime vive e morte dei beni, dei quali è ordinata la restituzione, non possono essere richieste come cose ereditarie, ma unicamente come instrumenti dei fondi. T. 37. Dec. 69. N. 10. p. 401.

Il fidecommisso particolare è un legato di proprietà per quanto a titolo resolubile, e con l'obbligo della restituzione. Ivi N. 11.

Il fidecommisso non si può indurre con delle congetture. Ivi N. 13.

Prima della legge del 22 Giugno 1747 sarebbesi potuto sostenere se il *desiderio di conservare la propria casa* fosse sufficiente a stabilire l'esistenza di un fidecommisso. T. 40. Dec. 26. N. 15. p. 172.

Posteriormente a detta legge vien ristretta l'intelligenza, e durazione dei fidecommissi alla sola vocazione espressa, e non alla congetturale. Ivi N. 16.

La vocazione del fidecommisso deve essere litterale, ed espressa, e mai dedotta da espressioni dubbie, e di doppio senso. Ivi N. 17.

Quando la clausula *suoi* è posta in fronte col *desiderio di propagare la propria casa*, tanto basta perchè in obbedienza alle leggi non debba estendersi la volontà ai figli di grado ulteriore a quelli nati da matrimonio contemplato. Ivi N. 18.

In materia di vocazione di discendenti deve sempre abbracciarsi l'opinione più favorevole alla liberazione dei debitori. Ivi N. 19. p. 174.

Una sostituzione fidecommissaria ordinata sopra una rendita a favore di tutti i discendenti in infinito, non può volersi senza incorrere nella censura delle patrie leggi. Ivi N. 20.

Si deve cercare di escludere qualunque disposizione fidecommissaria onde non farla incorrere nella censura delle leggi. Ivi N. 21.

La legge cesarea del 22 Giugno 1747 ridusse in certi limiti la facoltà di fondare i fidecommissi, e ne ristrinse la durata a soli quattro gradi. T. 42. Dec. 49. N. 1. p. 280.

La detta legge all' art. 8 per rendere uniforme la sorte dei beni vincolati, prescrisse che anco i fidecommissi già istituiti per lo innanzi non potessero pel tratto successivo percorrere più di quattro gradi. Ivi N. 2.

Con la suddetta disposizione non fu preso in considerazione il caso che nel progresso delle vocazioni s'incontrasse avverarsi, senza il precedente esaurimento di quattro passaggi, la vocazione di un luogo pio o manomorta. Ivi Num. 3.

Ove la legge non ha emessa disposizione veruna non può seguirne verun effetto. Ivi N. 4.

È molto meno al duro oggetto di alterare diritti già quesiti in *potentia* per la possibile contingenza de' casi secondo le respettive disposizioni dei diversi fidecommissi già precedentemente fondati. Ivi N. 5.

E molto meno ancora all' oggetto di rendere in tal guisa incapaci di acquistare le persone morali, non potendosi, nè dovendosi da una legge che non lo dice, e non l'ordina espressamente, indurre la privazione dei diritti di capacità a potere acquistare e godere beni, e patrimoni. Ivi N. 6.

Le leggi del 1 Febbrajo 1751 e 2 Marzo 1769 che inabilitarono le manimorte a poter ricevere per largizione, e a titolo gratuito non poterono, e non doverono avere una forza retroattiva. Ivi N. 7.

V. Beni fidecommissi.

V. Donazione.

FIDEJUSSIONE

Allorchè due persone prestano per un terzo la loro fidejussione separatamente, e senza che l'una abbia alcuna contemplazione dell'altra, se una di esse paga il solido, non ha rivalsa per la metà contro dell' altra. T. 40. Dec. 32. N. 25. 27. p. 265.

Quando due prestano la loro fidejussione contemporaneamente, e col medesimo istrumento, sebbene in diverse e distinte parti di esso, si reputa che ciascuno di essi abbia avuto in contemplazione l'altro. Ivi N. 26.

Quando mentre si esibisce un primo mallevadore, si conviene dal debitore di doverne in appresso dare un secondo, compete al primo mallevadore l' ec-

cezione *cedendarum* come se avesse prestata la sua fidejussione insieme coll'altro. Ivi N. 28.

Il testo nella *leg. si a Titio ff. de fidejussorib.* parla non solo di distinte fidejussioni, ma anche di due distinte speculazioni alle quali siano accedute. Ivi N. 29. p. 266.

FIGLIA

La figlia deve essere generosa, e liberale verso la madre. T. 43. Dec. 104. N. 29. p. 705.

La dichiarazione della minore pervenuta all'età di anni 16 che non s'inferischino molestie dai tutori alla genitrice, e che non si commettino spese per simili litigi onde non turbare la quiete, e arrecare inquietudine alla madre, altrimenti vadino a carico dei tutori, e non del patrimonio, fu valutata dai nostri Tribunali. Ivi N. 30.

FIGLI

Nella parola di *figli* usata specialmente negli atti di ultima volontà si comprendono anche le femmine. T. 39. Dec. 7. N. 2. p. 65. e T. 37. Dec. 26. N. 2. p. 157.

V. Società.

FIGLIO

Per regola il figlio si ha per erede del proprio padre. T. 40. Dec. 54. N. 1. p. 398.

Il figlio che ha occupato, e ritenuto oggetti spettanti all'eredità del padre, non può impugnare la qualità di erede del medesimo. T. 36. Dec. 50. N. 1. pag. 294.

Le proteste, e dichiarazioni d'astenzione dall'eredità paterna fatta dal figlio dopo avere occupati, e ritenuti degli oggetti ereditari, non sono efficaci, nè operative alcuno effetto a vantaggio del figlio stesso. Ivi N. 2. 3.

Sarebbe cosa assurda, che alcuno potesse a suo piacere occupare delle cose ereditarie, e dopo un corso di tempo utilmente dichiarare di non voler essere erede, specialmente in riguardo del benefizio di adire l'eredità colla legge e coll'inventario, che garantisce l'interesse del presunto erede, e di quelli che vi hanno interesse. Ivi N. 4.

Il figlio, che occupa liberamente gli oggetti ereditari del padre, e dipoi protesta di non volere essere erede, senza fare alcuno inventario, sovvertendo ogni regola di giustizia, viene a porsi in condizione di non poter render conto degli oggetti occupati. Ivi N. 5

Quegli, che si è occupato nell'eredità del padre è soggetto a risentire gli effetti degli atti di colui, che ha dei diritti contro la stessa eredità. Ivi N. 6. 7. 10. 11. p. 295.

Sotto l'impero delle leggi francesi l'eredità della madre, che moriva intestata si deferiva in eguali porzioni a ciascheduno dei figli. Ivi N. 8. 9.

FIGLIO DI FAMIGLIA

Nel sistema del diritto comune il figlio di famiglia era inabilitato tassativamente a contrattare dei mutui, ed a formare dei voti senza il consenso paterno, ma rapporto ad ogni contratto era rilasciato nella libera facoltà di obbligarsi. T. 39. Dec. 3. N. 8. p. 34.

Il figlio di famiglia, che contrae matrimonio, ed esce col consenso del

padre dalla casa paterna, si considera tacitamente emancipato. T. 37. Dec. 26. N. 1. p. 156.

La regola proibitiva delle donazioni tra padre, e figlio è fondata sull' ostacolo della patria potestà, e però non procede, ove questo vincolo sia stato legittimamente tolto di mezzo. Ivi N. 3.

All' autore è in genere permesso di disporre dei beni del suo erede. Ivi Num. 4.

FILIAZIONE

La prove della filiazione rispetto al padre è difficilissima, ed in qualche modo impossibile, per cui, quando si tratta di porlo in essere, specialmente all' effetto di conseguire gli alimenti, non dai terzi, ma dal padre, si ammettono anche le semplici presunzioni, e le congetture. T. 43. Dec. 93. N. 1. p. 596.

La necessità di ammettere la prove della filiazione per mezzo di congetture dipende dalla mancanza di ogni dato fisico capace a stabilirle. Ivi N. 2. p. 597.

La prova della filiazione, all' effetto di conseguire gli alimenti dal padre essendo meramente congetturale, è nelle natura della medesima che debba sostanziersi non già nella *certezza morale della legge*, ma bensì nella *certezza morale dell' Uomo*. Ivi N. 3.

La prova della filiazione riveste il carattere di necessaria relativamente alla madre soltanto, ma di fronte al padre è semplicemente *possibile*. Ivi N. 4.

I certificati dei Parrochi e le asserzioni delle Ostetrici costituiscono quanto alla filiazione degl' infanti esposti negli Ospedali una fortissima presunzione capace di porre in essere una prova legale e sufficientissima della filiazione medesima Ivi N. 5.

In una materia oscura, e di prova difficilissima, quale è appunto la filiazione, si ammettono ancora i testimoni singolari. Ivi N 6.

Quando l' orfano che reclama la paternità giunge a porre in essere un complesso di circostanze tali che stieno a provare il suo assunto, si può dire che ha dimostrata la proprietà, e non il semplice quasi possesso della filiazione. Ivi N. 8.

Quando si tratta di provare la filiazione all' effetto di succedere nella eredità dell' asserto padre posseduta da un terzo si richiede una prova piena, e concludente, e specialmente le rigorosa custodia del ventre. Ivi N. 13.

Ma quando si tratta di provare la filiazione al solo effetto di conseguire gli alimenti dal padre naturale, e dai di lui eredi basta che sia esclusa la disonestà della madre; e qualunque custodia del ventre si reputa sufficiente a provare la filiazione. Ivi N. 14.

La rigorosa custodia del ventre in quest' ultimo caso, si richiede soltanto quando la donna ha vissuto in piena libertà, e non in casa dell' asserto padre naturale. Ivi N. 15. p. 598.

I fatti con i quali si tenta dall' asserto padre naturale di provare la disonestà della madre dell' orfano, non possono avere alcuna influenza in causa se sono anteriori, e posteriori alla gravidanza ed al parto da cui ha avuto vita quegli che reclama la paternità Ivi N. 16.

La fiducia, e l' affetto dell' asserto padre naturale per la madre dell' orfano non solo sono sufficienti a provare l' onestà di questa ultima, ma si debbono valutare per riguardare come provata anche la filiazione. Ivi N. 17.

FIRMA

Se la firma fatta da un terzo alla richiesta di un'altro non forma neppure un principio di prova in scritto da autorizzare lo sperimento della prova testimoniale per giustificare la commissione, o mandato a firmare, molto meno può servire di prova contro il terzo a nome, e per interesse del quale l'atto sia stato sottoscritto. T. 37. Dec. 17. N. 1. p. 114.

La firma come testimone ad un atto in quali casi importi l'assenso all'atto medesimo, e precisamente la remissione del pegno. T. 39. Dec. 1. N. 19. p. 4.

FIRMA D'UN RECAPITO

Colui che firma un foglio di debito intende costituirsi debitore del valore del medesimo, tanto più quando vi ha oltre la firma apposto di propria mano *Bono per L....* e non può scusarlo il dire, che firmò il recapito come Procuratore, molto più quando non intima quegli, che nomina per vero debitore. T. 36. Dec. 58. N. 3. 4. p. 347.

FISCO

Quei che comprò dal fisco e sborsò il prezzo, va immune da ogni molestia sulla cosa acquistata non solo per parte di quella branca, o stazione fiscale da cui ha causa, ma ancora per parte di ogni altra branca, o stazione diversa. T. 38. Dec. 58. N. 8. p. 372.

Generalmente parlando i beni, i diritti, e le azioni provenienti per qualsivoglia titolo gratuito, ed oneroso o dal Fisco, o dal Principe, o dal Regnante Sovrano sono al coperto da ogni molestia per parte dei terzi. Ivi N. 9.

Il privilegio della immunità da ogni molestia, di cui godono le alienazioni, e concessioni del Fisco estingue ancor l'onere reale dei dazi arretrati. Ivi Num. 11.

L'onere delle pubbliche imposizioni è per gius comune un onere reale, per cui compete al Fisco un privilegio su i fondi addaziati, esercibile anche contro i terzi possessori. Ivi N. 2. 4.

Il Fisco, pria di molestare per il credito dei dazzi arretrati il terzo possessore del fondo addaziato, dee, per disposto di ragion comune, escutere il diretto debitore dei dazi medesimi. Ivi N. 3.

FIUMI, E FOSSI

I fiumi, e fossi del granducato sono sotto il regime del diritto comune. T. 41. Dec. 5. N. 1. p. 25.

I fiumi, e fossi della Provincia pisana che col Motuproprio de' 30 Novembre 1828 furono ricondotti sotto il disposto delle leggi generali restarono sottratti all'antico regime eccezionale. Ivi N. 2.

Le leggi generali sul governo de' fiumi, e fossi sono basate su i principj del diritto comune, e si trovano trasfuse, e riunite nel Regolamento de' 12 Settembre 1814 Ivi N. 3.

Una legge solennemente proclamata non si revoca, non si modifica, nè si interpetra con un Rescritto diretto ad un Capo d'uffizio in risoluzione di un suo dubbio. Ivi N. 4.

FONDO DOTALE

V. Marito.

FONDO LITIGIOSO

Quando un fondo può considerarsi per affetto dalla qualità litigiosa è di

somma equità che non si proceda, pendente causa, ad una alienazione. T. 40. Dec. 30. N. 4. p. 256.

FORME

L'osservanza delle forme è rigorosamente esegoibile quando con trascurarle si va a perimere un diritto. T. 35. Dec. 11. N. 14. p. 78.

Quando il complesso delle forme è stato osservato non può il litigante distruggere il diritto al suo avversario irrevocabilmente quesito in forza di un rescritto della Real Consulta. Ivi N. 15.

Quando il *citato* è un pubblico *stabilimento* il rapporto origioale della notificazione deve essere firmato da un legittimo rappresentante, e questa forma ha luogo solamente per la domanda principale iniziativa del giudizio. Ivi Num. 16. 17.

Una forma prescritta in un caso speciale non può applicarsi ad altro diverso. Ivi N. 18.

La violazione delle forme accidentali non opera la nollità degli atti, a differenza della violazione delle forme intrinseche, e sostanziali, a meno che non sia in lettera dalla legge comminata. T. 36. Dec. 3. N. 7. p. 28.

V. Interdizione.

V. Perizia.

V. Periti giudiciali.

FORME DELLA LEGGE PRESCRITTE PER LA RECEZIONE DEL TESTAMENTO SOLENNE

V. Testamento nullo.

FORME EFFETTUALI

La formalità prescritta dall' art. 729 del Regolamento di Procedura civile appartiene alla categoria delle forme effettuali per cui può esser sopplita per equipollente. T. 37. Dec. 50. N. 1. 4. p. 293.

FORMALITA'

Per le regole di reciprocità di trattamento, che forma legge fra le parti litiganti non è permesso ad uno di essi di obiettare a carico dell'altro la mancanza di quella formalità di cui egli stesso ha primo dato l'esempio in Giudizio. T. 41. Dec. 34. N. 3. p. 174.

FORMULE

Remossa dalla consuetudine dei moderni Tribunali la rigorosa scropolosità delle *formule* delle *azioni*, che era in vigore presso gli antichi romani, unica ispezione del Giudice è di determinare dal complesso degli atti cosa dall' attore siasi effettivamente voluto, e richiesto. T. 42. Dec. 67. N. 2. p. 361.

FRATELLO

Il fratello che dota la sorella per obbligo, e necessità con i beni paterni non può gravare quella stessa dote, che ad esso non appartiene. T. 43. Dec. 88. N. 4. p. 560.

FRODE

La collusione, e la frode mai si presume. T. 40. Dec. 66. N. 1. p. 473.

V. Azione Paulliana.

V. Ditta.

FRUTTI

Fino dal momento del contestato giudizio, reputandosi il debitore costi-

tuito in un certo grado di mala fede, cominciano a decorrere i frutti di una somma dovuta, benchè non convenuti. T. 36. Dec. 43. N. 2. p. 245.

La massima sulla decorrenza dei frutti sopra crediti di loro natura infruttiferi dal giorno dell'interpellazione giudiciale soffre la sua limitazione nel caso che si tratti di crediti sostanzialmente illiquidi che per divenir liquidi hanno bisogno del fatto dell'uomo. T. 39. Dec. 72. N. 3. p. 386.

Quando si tratta di pagare i frutti non in conseguenza della propria mora, ma sibbene per refezione d'un danno irrogato con un azione o delittuosa, o latamente colposa, è indubitato che il danno non potrebbe dirsi completamente ristaurato senza il pagamento dei frutti del capitale sottratto dal momento in cui la sottrazione è esistita. T. 43. Dec. 105. N. 1. p. 724.

Lo che a più forte ragione procede a favore di luogo pio che i proprii capitali impiega piuttostochè a proprio vantaggio, in opera di pubblica beneficenza. Ivi N. 2.

I frutti del pegno e del fondo ipotecato sono in ragione parte di pegno anch'essi. T. 43. Dec. 96 N. 8. p. 628.

Laddove i frutti si ripetono non come accessorio, ma come sorte principale (come accade delle pensioni annue e vitalizie e prestazioni alimentarie), non si ha riguardo alla buona o mala fede di chi gli ha percetti, ma devono sempre restituirsi. T. 43. Dec. 102 N. 4. p. 693.

Ancor quando i frutti formano il subietto d'un usufrutto lasciato distinto dalla proprietà, e anco quando i frutti sono stati richiesti separatamente dalla sorte, ritengono sempre la natura d'accessorio. Ivi N. 5.

I frutti dei quali parla la *L. loci 4. ff. de serv. vind.* altro in sostanza non sono se non che il *quid interest*, ossia l'interesse che il proprietario del fondo serviente ha nella cessazione immediata dell'esercizio dell'asserta servitù; nel quale interesse è chiaro che non possono giammai comprendersi i frutti decorsi prima della mossa lite e massime quelli a buona fede e senza locupletazione percetti da chi poteva ragionevolmente supporre che la servitù ad esso in realtà competesse. T. 43 Dec. 102. N. 7. p. 693.

Non si può a tutti gli effetti e specialmente a quello della restituzione dei frutti a buona fede percetti argomentare dalla legittima alle altre quote riservate dagli statuti a favore di certe persone meno per natura e per legge privilegiate di quelle cui viene attribuito il diritto alla legittima, tanto più trattandosi non di quota d'eredità ma di quota di un assegnamento particolare. Ivi N. 8.

Anche trattandosi di legittima, ove questa venga richiesta non contro l'erede debitore ma contro un terzo, non devono da questo restituirsi i frutti percetti in buona fede. Ivi N. 9.

La non provata permanente locupletazione, basta nel giudizio di petizione di eredità (analogo a quello di petizione di legittima) per disimpegnare l'erede putativo dalla restituzione dei frutti percetti. Ivi N. 10.

La locupletazione permanente deve sempre provarsi per l'effetto che chi ha ricevuto l'indebito a buona fede, possa esser tenuto alla restituzione dei frutti percetti. Ivi N. 11.

V. Dote congrua.

FRUTTI

V. Concorsi universali.

FRUTTI DOTALI

I frutti dotali sono dovuti al marito in corrispettività dei pesi del matrimonio che assome a sostenere. T. 40. Dec. 32. N. 7. p. 264.

I frutti dotali nei congrui casi, come proprietà del marito, cedono a profitto dei creditori. Ivi N. 12.

FURTO

L'azione del furto non si ammette nè fra padre, e figlio, nè fra coniugi, ma bensì quella più mite *Rerum amotarum*. T. 37. Dec. 59. N. 11. p. 34.

Le leggi riguardano il sottrattore come mancante d'ogni qualunque azione per recuperare l'oggetto statogli da altri fraudolentemente sottratto. Ivi N. 12.

GARANZIA

Quando alcuno scrive ad un negoziante, che *consegni anche per questa volta* una nominata quantità di mercanzie ad un'altro, s'intende prestata la garanzia per il valore delle medesime. T. 35. Dec. 26. N. 1. 3. 4. 5. p. 164.

GIORNALE

L'impresa di un *Giornale* è un' operazione commerciale come che diretta a trarne un profitto. T. 36. Dec. 14. N. 1. p. 97.

I recapiti emessi da un Editore, e proprietario di un *Giornale* e relativi a questa impresa hanno i caratteri tutti dei pagherò mercantili. Ivi N. 2.

GIRA DI CAMBIALI

La gira di una cambiale deve infra le altre forme esprimere la valuta somministrata. T. 41. Dec. 70. N. 1. p. 352.

Nell' omissione di tale espressione la gira della cambiale si risolve in una mera, e semplice procura. Ivi N. 2.

Perchè possa dirsi adempito al prescritto della legge che esige l'espressione nella gira della cambiale della valuta somministrata è di assoluta necessità che sia enunciata la specie individuale del valore fornito. Ivi N. 3.

Senza l'espressione specifica della valuta somministrata nella gira di una cambiale non viene ad operarsi nel giratario la traslazione della proprietà della cambiale medesima. Ivi N. 4.

Quando nella gira di una cambiale manca l'espressione specifica della valuta somministrata, il giratario, e possessore di essa anzi che esser di quella il vero ed assoluto proprietario altro carattere non riveste che quello di mero, e semplice Procuratore. Ivi N. 5.

La clausula *valuta intesa* apposta nella gira di una cambiale non può dirsi in guisa alcuna denotante l'espressione della specie individuale del valore fornito dalla legge richiesta. Ivi N. 6.

Quando per la clausula *valuta intesa* apposta nella prima gira di una cambiale la proprietà di essa resta sempre presso i Giranti, nessuno dei successivi giratari è autorizzato ad esigerne l'importare, ed è soggetto a tutte le eccezioni che possono proporsi contro i giranti. Ivi N. 7.

La prova estrinseca atta a concludere il valore fornito della gira d'una cambiale è inattendibile, non potendo aver mai quel carattere che la legge richiede per la giustificazione del valore fornito. Ivi N. 8.

La gira di una cambiale fatta dopo la di lui scadenza si risolve in un mero e semplice mandato per cui contro il giratario rivestito del carattere di manda-

tario possono opporsi quelle medesime eccezioni che sono opponibili contro il girante. Ivi N. 9.

È un argomento esclusivo del semplice titolo di pegno ed invece induttivo del titolo di proprietà nel possesso di una cambiale, l'averne il possessore ritirata da un terzo gran parte della valuta, e l'avergli rilasciata una dichiarazione scritta, qualificandosi *creditore*, e *giratario* di detta cambiale, e promettendo di restituire la *cambiale stessa*, e *la gira* al momento in cui ne avesse conseguito il saldo. T. 36. Dec. 78. N. 6. p. 435.

Non è presumibile che un uomo accorto, perspicace e cauto s'induca a pagare una somma considerevole per conto del debitore di una cambiale al possessore di essa, senza accertarsi che questi sia realmente come si qualifica *giratario*, e *proprietario* della medesima. Ivi N. 7.

Le espressioni «*prometto, e mi obbligo di restituire la cambiale, e gira fattami come sopra*» dan luogo a supporre che la gira non sia in dosso della cambiale, ma bensì fatta in foglio separato, ed in forma di cessione. Ivi N. 8.

Non è da credersi, che quei che con formale chirografo riconoscesi debitore dell'importare di una cambiale non già verso l'originario creditore di essa, ma bensì verso un terzo che la possiede, e che se ne qualifica proprietario, non siasi sincerato nell'atto di ritirarla, che la medesima, sebben mancante di gira a tergo, sia passata di fatto nel dominio del portatore, e che non abbia altresì citato il documento giustificativo di un tal passaggio. Ivi N. 9.

V. Lettere di Cambio.

GIRANTI

Secondo il Codice di Commercio per le lettere di cambio protestate pagabili che fossero fuori del territorio continentale della Francia in Europa i giranti onde avere fra loro il regresso dovevano essere convenuti in giudizio nel termine di 4 mesi. T. 39. Dec. 31. N. 7. p. 180.

Il detto termine si duplica nel tempo di guerra marittima. Ivi N. 8.

GIUDICE

Non si può far rimprovero a quel Giudice, il quale trascurando giustamente dei documenti, i quali non vede negli atti, appoggia invece il suo giudicato a quelli, che di fatto sono stati esibiti. T. 35. Dec. 2. N. 10. p. 20.

Il Giudice che ha pronunziato una sentenza può commettere ad altro Giudice di dare nel suo territorio esecuzione al giudicato. T. 35. Dec. 31. N. 1. pag. 189.

Il Giudice sussidiarmente requisito non può ricusarsi di prestare il suo ufficio. Ivi N. 2.

Possono avanti il Giudice requisito promuoversi delle questioni. Ivi N. 3.

La questione della conferma della commessa esecuzione deve esser risoluta dal Giudice committente, o specialmente quando può interessare una persona privilegiata sottoposta alla giurisdizione di detto Giudice. Ivi N. 4.

Il Giudice è in dovere di applicare, e non riformare le leggi. T. 36. Dec. 23. N. 3. p. 135.

L'esercizio ne' Giudici della giurisdizione è ad essi stato dato per il pubblico e privato bene. Ivi N. 5.

Non può il Giudice rigettare definitivamente le opposizioni fatte dai con-

tribuenti alle imposizioni dei fiumi al pagamento delle somme domandate, ma deve riservare a più maturo esame le loro ragioni. T. 36. Dec. 25. N. 5. p.148.

Per la legge del 12 Febbrajo 1549 non è impedito al Giudice di esercitare la sua giurisdizione in un affare riguardante il fratello della sua moglie. T. 36. Dec. 89. N. 7. p. 517.

Il Giudice procede irregolarmente se accorda più di quello che è stato domandato T. 37. Dec. 47. N. 1. p. 283.

Il Giudice cessa di esser tale dopo che ha pronunciato la sua sentenza, nè gli è dato di correggerla T. 37. Dec. 55. N. 1. p. 320.

E' concesso al Giudice di correggere la sua sentenza nel caso soltanto che sia proceduto in un errore materiale di fatto, ma non di diritto. Ivi N. 2.

Non è permesso al Giudice di riunir ciò che la legge volle tenere separato, e distinto; e decidere congiuntamente al merito una questione ad esso insociabile, ed essenzialmente pregiudiciale. T. 37. Dec. 18 N. 4. p. 119.

Il Giudice non può esercitare l'officio suo *ultra petita*. T. 39. Dec. 21. N. 2. p. 130.

La determinazione del principio di prova in scritto è rilasciata al prudente arbitrio del Giudice. T. 43. Dec. 86. N. 3. p. 561.

Decide nullamente il Giudice che pronunzia al di là delle cose domandate. T. 43. Dec. 101. N. 1. p. 681.

Il ritardo nell'amministrazione della giustizia costituisce pure un gravame il cui reclamo avanzato al Giudice superiore impegna la di lui giustizia a sanzionare il conveniente riparo e pronunziare anco sul merito principale della causa. T. 43. Dec. 101. N 9. p. 602.

Delle cose notorie può il Giudice informarsi atragiudicialmente. T. 43. Dec. 104. N. 23. p. 705.

V. Sequestro.

GIUDICE D' APPELLO

Il Giudice d' appello è nell' obbligo di limitarsi a conoscere e decidere ciò che è stato esaminato, e deciso in prima istanza. T. 37. Dec. 16 N. . p. 105.

GIUDICI

Le leggi accordano ai Giudici l'uso d'un retto arbitrio nella condanna delle spese. T. 36. Dec. 96. N. 16. p. 629.

GIUDICI DI ESECUZIONE

I Giudici della esecuzione di una sentenza non possono, nè debbono occuparsi della giustizia, o ingiustizia della medesima. T. 36. Dec. 80. N. 4. p. 447.

GIUDICATO INFORME

Non merita nome di sentenza quel giudicato che violato abbia le forme, e conculcato le regole prescritte dalle leggi di procedura. T. 37. Dec. 18. N. 11. pag. 119.

GIUDIZI

Nei giudizi, per regola, la prova spetta a chi asserisce una data cosa. T. 38. Dec. 50. N. 1. p. 321.

L'attore deve per il primo provare i fatti che asserisce su de' quali fondar vuole la sua azione. Ivi N 2.

Se il reo convenuto dà delle eccezioni diviene attore ed in tal caso ha esso l'onere della prova di quelle. Ivi N. 3.

L'obbligo di provare torna nell'attore rispondendo alle eccezioni opposte dal reo. Ivi N. 4.

Deve impedirsi che una questione semplicissima venga scissa, e separata in più giudizi con indebito dispeodio delle parti, e dannoso ritardo dell'amministrazione della giustizia. T. 37. Dec. 58. N. 2. p. 334.

Alle regole dei giudizi, strettamente attenendo l'ordine pubblico, non possono essere dai privati surrogate altre forme a propria volontà, e capriccio. Ivi N. 4.

GIUDIZI DI CONCORSO UNIVERSALE DI CREDITORI

E' della natura dei giudizi di concorso universale di creditori che questi ricevono sempre il loro pagamento sotto la sottintesa ed implicita condizione di rimetter fuori le somme riscosse nel caso di sopravvenienza di creditori anteriori. T. 39. Dec. 54. N. 2. p. 309.

Dall' obbligo di rimetter fuori le somme percette non va esente quel creditore che sie stato in tutto o in parte sodisfatto del suo credito colle aggiudicazione fattagli dal Tribunale dei beni dal patrimonio in concorso Ivi N. 3.

Secondo la disposizione del gius comune, e degl' art. 893. e 896 del Regolamento di Procedura quel creditore che citato non comparisce alla distrazione del fondo perde il suo diritto di ipoteca. Ivi N. 4.

Le dette disposizioni non sono applicabili agli antichi giudizi di concorso universale di creditori. Ivi N. 5.

Secondo i paragrafi 7. e 8 del Motuproprio de' 13 Settembre 1806 i giudizi di concorso doveveno ultimarsi entro il termine di 8 mesi da assegnarsi con decreto del Giudice, spirato il quale, e non ultimati cessava il corso dei frutti. T. 39. Dec. 38. N. 1. p. 203.

Secondo la regole del diritto romano gl' interessi venivano sempre collocati nello stesso grado del capitale. Ivi N. 2.

Queste regole non possono spiegare influenza su i frutti scaduti dopo l'attivazione del nuovo sistema ipotecario. Ivi N. 3.

Per quanto si tratti di crediti di origine anteriore alla nuova legge ipotecaria, pure i frutti che decorrono sotto il di lei impero debbono essere dalle legge stessa regolati. Ivi N. 4.

Il fine del disposto dell'art. 2151 del Codice Civile dei francesi, con cui si accorda el creditore il diritto d'essere collocato nel medesimo grado del capitale per due sole annate d'interessi, e per l'annata corrente è quello d'impedire la volontaria, ed abusiva accumulazione dei frutti. Ivi N. 5.

Sarebbe contro ad ogni principio di giustizia, e di equità l'estendere il rigore della suddetta disposizione ove il cumulo dei frutti sia l'effetto di circostanze indipendenti dalla volontà dei creditori. Ivi N. 6.

L'art. 689 del Codice di Procedura francese stabilisce la regola che ove le ipoteche sieno poste in azione per mezzo di esecuzioni sopra i beni del debitore, i frutti restano immobilizzati per esserne distribuito il prezzo che li rappresenta a favore dei creditori secondo l'ordine delle ipoteche. Ivi N. 7.

Anche l'ert. 767 del Codice di Procedura francese limita il rigore dell'art. 2151 del detto Codice durante lo controversie che si elevano nel giudizio d'ordine. Ivi N. 8.

I citati art. 689. e 767 sono fra noi in vigore come che interpetrativi dell' art. 2151 suddetto. Ivi N. 9.

GIUDIZI DI DIVISIONE

V. Divisione di Fondi.

GIUDIZI ESECUTIVI

Ne' giudizi esecutivi non si ammettono eccezioni d'alta indagine, fra le quali sono quelle dell' errore, e del falso supposto, le quali per essere giudicate v' ha bisogno di lungo esame. T. 36. Dec. 31. N. 1. 2. 7. p. 176.

Nei giudizi esecutivi come è il sequestro non sono ammissibili le prove artificiali, ed in specie la prova per mezzo di testimoni, ma deve revocarsi il sequestro, e rinviarsi l' attore alla via ordinaria. T. 37. Dec. 13. N. 1. p. 92.

La detta regola ha luogo quando si tratti di porre in essere il titolo in ordine al quale si è proceduto al sequestro, e perchè torbido sia necessario il renderlo chiaro, ma non quando dall' attore voglia provarsi la totale insussistenza della eccezione torbida affacciata dal reo convenuto, nel qual caso si ammettono anco le prova arteficiali. Ivi N. 2.

Nei giudizi esecutivi non si ammettono altre eccezioni che qualle limpidissime, ad incontinenti provabili. T. 38. Dec. 67. N. 1. p. 456.

Il giudizio di sequestro istituito sull' appoggio di una sentenza eseguibile riveste il carattere di giudizio esecutivo. T. 42. Dec. 66. N. 6. p. 356.

Nei giudizi esecutivi sono assolutamente inammissibili le eccezioni torbide ed involventi alta indagine. Ivi N. 7.

Allorchè le dedotte eccezioni repugnano all'indole del giudizio e sono perciò dal Tribunale giudicate inammissibili, non possono essere ostative all' esecuzion provvisoria. Ivi N. 8.

In ordine alla legge del 7 Gennajo 1838 art. 39. e 41 l'appellante da una sentenza emanata in un giudizio esecutivo deve nell' atto di prosecuzione del suo appello dedurre i gravami, e negli otto giorni successivi riprodurre, o nei congrui casi allegare, gli atti di prima istanza, altrimenti l' appello medesimo potrà dalla parte appellata farsi dichiarare come non avvenuto, e non più proponibile. T. 43. Dec. 60. N. 1. p. 372.

Le leggi regolatrici delle forme giudiciarie spiegano la lor forza senza taccia di retroattività ancor sui giudizi preventivamente iniziati per tutti gli atti che rimangono a porsi in essere. Ivi N. 2.

I giudizi esecutivi comuni richiedono per estremo sostanziale un titolo autentico o equivalente all' autentico portante obbligo di pagamento d' un debito liquido e scaduto, o della prestazione di un fatto certo, e non subordinato a condizioni sospensive. Ivi N. 3.

Ancor la esecuzioni di *Braccio Regio* appartengono alla classe dei giudizi esecutivi subordinati alla legge del 7 Gennajo 1838. Ivi N. 4.

Il Motuproprio del 31 Luglio 1829 tracciando la procedura da praticarsi per costringere i morosi a far le denunzie delle successioni, ebbe in mira d' ottener questo scopo con quella semplicità a sollecitudine che esigeva la materia dei pubblici Tributi. Ivi N. 5.

Tal procedura consiste in una semplice intimazione e assegnazione di termine alla parte morosa a prestare il fatto dalla legge comandatole, alla pena mancando, di una multa giornaliera ad arbitrio del Tribunale. Ivi N. 6.

Se contro la detta intimazione e assegnazione di termine si ammettesse eccezioni torbide ed involventi alta indagine, non si otterrebbe altrimenti l'intento con quella semplicità e sollecitudine che esige la materia dei pubblici tributi. Ivi N. 7.

Dee darsi alla legge quella intelligenza che la conduca a raggiungere lo scopo dal Legilatore prefissole. Ivi N. 8.

V. Errore di giudizio.

GIUDIZI DI GRADUATORIA

V. Riproduzione degli atti.

GIUDIZI DI GRATIFICAZIONE IMPROPRIA

V. Competenza di Foro.

GIUDIZI D' IMMISSIONE IN SALVIANO

V. Esecuzione provvisoria.

GIUDIZI ISTITUZIONALI

I giudizi istituzionali rivestono il carattere di meri possessori. T. 43. Dec. 47. N. 1. p. 249.

La investitura deblbe in essi concedersi al nominato o presentato da quel patrono che era nel quasi possesso del gius di nominare o presentare. Ivi N 2.

Il quasi possesso riman determinato in genere dalla serie non interrotta di molte precedenti presentazioni, e riman determinato in specie da quell' ultimo stato del benefizio, in cui concorsero circostanze identiche colle attuali. Ivi N.3.

All'ultimo stato del benefizio deve aversi specialmente riguardo per gli effetti istituzionali Ivi N. 4.

Tanto il patrono attivo, quanto il passivo debbono nel giudizio istituzionale esser mantenuti nel respettivo quasi possesso. Ivi N. 5.

Non è all' ultimo effettivo, cioè a quello dell' ultima precedente vacanza, che debba aversi riguardo per determinare il quasi possesso, ma bensì all' ultimo stato qualificato, cioè a quello in cui trovaronsi in concorrenza individui aventi l' uno di fronte all' altro la stessa qualità e prerogative degli attuali aspiranti. Ivi N. 6.

Le molte investiture avvenute senza interruzione per piu di un secolo a pro degli agnati, senza che veruno dei cognati siasi giammai affacciato a domandarla, inducono il quasi possesso del patronato passivo a favor dei primi in esclusione dei secondi. Ivi N. 7.

Gli atti meramente facoltativi non conferiscono il quasi possesso. Ivi N. 8.

Il quasi possesso nei giudizi istituzionali opera eguali effetti a sostegno del l' avvenuta presentazione sia che militi nel patrono attivo, sia che militi nel passivo. Ivi N. 9.

La investitura avvenuta in esecuzione di una sentenza spontaneamente accettata fa stato per gli effetti istituzionali a prò degli individui aventi le qualita dell' investito in esclusione di quelli aventi la qualità del soccombente. Ivi N. 10.

La qualità sacerdotale nel nominando allora soltanto si reputa voluta *in actu*, e non *in habitu*, quando il fondatore abbia avuto in richiederla diritto ed esplicito rapporto al tempo della presentazione, o quando avendo ingiunto al Rettore l' obbligo di celebrare delle Messe, abbiagli altresì chiaramente ordinato di celebrarle da per se stesso. Ivi N. 11.

Relatio fiat ad proxima. Ivi N. 12. p. 250.

Quando l'idoneità nei presentandi trovasi richiesta dal fondatore non in modo diretto e dispositivo, ma in modo diretto e declarativo si ha per richiesta unicamente quella idoneità, che vogliono le leggi, ed i canoni. Ivi N. 13.

Tanto più se trovasi richiesta nel ceto prediletto degli agnati, e non è fatta parola rispetto agli estranei. Ivi N. 14.

Sebbene nella esistenza di due testamenti di uno stesso testatore, contenenti entrambi fondazioni di un benefizio debbasi di regola aver riguardo a quello che servì di titolo e di base alla canonica erezione del benefizio medesimo ancorchè fosse il primo e non il secondo; pure in caso di dubbiezza sulla intelligenza di quello, può in linea d' interpetrazione aversi un qualche riguardo anche a questo. Ivi N. 15.

Quando una qualunque qualità o prerogativa non fu richiesta dal fondatore con espresso e diretto rapporto al tempo della presentazione, basta che a quel tempo trovisi il presentato nell' abituale potenza di acquistarla. Ivi N. 16.

Per la retta intelligenza dell' atto di fondazione costituisce un valido argomento la diuturna osservanza. Ivi N. 17.

Perchè in un giudizio istitozionale il titolo prevalga al possesso; ed il possessorio, come dicono i pratici resti assorbito dal petitorio, fa duopo che il diritto resulti in modo invincibile o dalla confessione della parte, o dall'autorità della cosa giudicata, o dalla chiara lettera di un pubblico istrumento. Ivi N. 18.

In ogni caso di dubbio debbe sempre adottarsi quella intelligenza che stia ad escludere dai rescritti l'odioso vizio della orrezione e surrezione. Ivi N. 19.

Perchè un rescritto possa dirsi surrettizio fa duopo che le circostanze taciute siano tali e di tanta importanza da rendere, ove fossero state espresse, o affatto inottenibile, o almeno assai difficile ad ottenersi la grazia implorata. Ivi Num. 20.

Per invocare dal Pontefice la semplice e nuda dispensa dalla età conciliare senza veruna deroga, anzi con espresso riservo dei diritti dei terzi, e delle prerogative patronali stabilite dall' atto di fondazione non vi ha bisogno di far conoscere al Pontefice nè il preciso tenore di quest' atto, nè la esistenza di altri concorrenti al benefizio. Ivi N. 21.

L' aver taciuto nella supplica diretta al Pontefice per la dispensa dalla età conciliare quelle circostanze, che espresse altra volta e all'occasione di altra vacanza del benefizio, non lo trattennero dal concedere la dispensa invocata, è un argomento esclusivo della orrezione e surrezione. Ivi N. 22.

A idoneità sopravvenuta dopo la verificatasi vacanza, se non può giovare di fronte ai già idonei in quei benefizi, nei quali i patroni passivi trovando nell' atto di fondazione una vocazione diretta ed immediata, acquistano diritto all' investitura fino dal primo istante della vacanza stessa, può però giovare in quei benefizi, nei quali la vocazione sia mediata, ed obliqua, cioè subordinata alla nomina da emettersi da un patrono attivo. Ivi N. 23.

GIUDIZI POSSESSORJ

Nei giudizi possessori, sommarissimi è sempre permesso degostare il petitorio. T. 39. Dec. 45. N. 7. p. 247.

L'espulsione degli inquilini fatta in forza di un mandato di procura non prova il dominio, e per fino esclude il possesso. Ivi N. 8.

GIUDIZI SOMMARI

Nei giudizi sommari sono autorizzati i Giudici dall'art. 518 del Regomento di Procedura a pronunziar la sentenza in qualunque giorno del corso del giudizio subitochè siano persuasi che la causa sia in grado d'esser risoluta. T. 38. Dec. 69. N. 2. p. 484.

V. Renosizione.

V. Dubbi.

GIUDIZI SOMMARISSIMI

Nei giudizi sommarissimi è sempre permesso il deliberare, e degustare il petitorio. T. 36. Dec. 40. N. 2. p. 221.

GIUDIZI UNIVERSALI

La lettera dell'art. 201 della legge dell'8 Gennajo 1838 abolitiva dei giudizi universali di concorso non è referibile se non a quelli che volessero dopo la di lei pubblicazione introdursi, e non a quelli che la legge trovò già pendenti. T. 43. Dec. 51. N. 1. p. 306.

GIUDIZIO

Non può dirsi che un giudizio sia la continuazione d'un altro, quando uno si è promosso in prima istanza, l'altro pendeva in terza; l'uno fu terminato con un compromesso; all'altro il compromesso ha dato occasione; in uno si è agito con un azione *ex stipulatu*; nell'altro agivasi in rivendicazione. T. 37. Dec. 63. N. 3. p. 369.

Nè vale che in un giudizio siasi domandato parte di quel medesimo subbietto per cui si agiva precedentemente nell'altro giudizio. Ivi N. 4.

Ciò che tende, ed è macchinato al fine di rendere elusorio e frustraneo il giudizio deve ritenersi come un fatto in diritto. T. 42. Dec. 9. N. 5. p. 67.

GIUDIZIO D'APPELLO

V. Innovazione.

GIUDIZIO *AQUAE PLUVIAE ARCENDAE*

V. Nunciazione di nuova opera.

GIUDIZIO COMPROMISSARIO

Nel dubbio di perenzione d'istanza in un giudizio compromissario, e di conseguenziale nullità di Lodo come emanato fuori del termine deve per regola sempre decidersi per la durata della istanza, e della giurisdizione dell'arbitrio, e validità del lodo. T. 43. Dec. 27. N. 11. p. 137.

È massima che il tempo sì legale che convenzionale non corre per colui che è impedito, tanto più se l'impedimento viene per il fatto del suo avversario. Ivi N. 12.

La massima suddivisata si applica ai giudizi compromissari onde se una delle parti promuove delle nuove questioni fa delle nuove istanze e produzioni, occupa ulteriormente l'arbitro ed impedisce così l'emanazione del lodo dentro il termine assegnato, non per questo a danno dell'altra parte tacitamente, o espressamente annuente alle dilazioni, spira il compromesso. Ivi N. 13.

Queste massime d'equità, e di giustizia in materia di giudizi compromissari sono pure abbracciate dalle Corti francesi. Ivi N. 14.

Il termine legale, o convenzionale dei compromessi è sotto alle medesime regole prescritte per i termini della istanza nei giudizi ordinari. Ivi N. 15.

Quando gli aggiornamenti domandati, ed ottenuti da una delle parti, ade-

reodovi l'avversario, necessitano il Giudice ad emanar sentenza dopo il termine decisorio, emanata che sia non può impugnarsi ne domandarsene la nullità da quella parte stessa che ha dato luogo a un ritardo. Ivi N. 16. p. 138.

Quella parte che non allega la perenzione della istanza, e prosegue nella trattativa della causa da luogo a presumere che ella dia tacitamente il consenso per la prolungazione di giurisdizione. Ivi N. 17.

I sotterfugi sono riprovati dalle leggi. Ivi N. 18.

Le sottigliezze forensi non possono nè debbono aver luogo in un giudizio *de bono, et equo*. Ivi N. 19..

GIUDIZIO DI CONCORSO

Può nel giudizio di concorso il creditor posteriore dedurre il proprio credito per compensar in pregiudizio dei creditori anteriori. T. 40. Dec. 28. N. 15. pag. 234.

Non può prevalersi di un tal beneficio quei che essendo debitore del patrimonio in concorso è poi creditore non già del detto patrimonio, ma bensì dell'erede beneficiato del medesimo. Ivi N. 16.

Neppure può prevalersene quei che è divenuto creditore dopo l'apertura del concorso. Ivi N. 17.

E molto meno può prevalersene quei che sciente del proprio debito permette che l'ammontare di esso formi parte della massa distribuibile ai creditori in concorso, e dopo aver dedotto il proprio credito in graduatoria, si acquieta alla sentenza che lo collocò tra i chirografari. Ivi N. 18.

Il reo convenuto (e nel giudizio di concorso i di lui creditori dei cui diritti si rivestono per escludere, o modificare il credito di un concorrente) ha diritto di domandare tutti quei documenti che l'attore allega per ribattere l'attacco. T. 42. Dec. 25. N. 5. p. 153.

Per la convocazione di un giudizio di concorso di creditori è competente il Tribunale del domicilio del debitore, o quello ove è situata la maggior parte dei beni, o quello ove esiste la maggior parte dei suoi creditori T. 42. Dec. 26. N. 1. p. 160.

Quando sono più Tribunali competenti si fa luogo alla prevenzione, all'oggetto che avanti di un solo si faccia il giudizio di concorso. Ivi N. 2.

Diviene competente quel Tribunale che ha prevenuto, e l'altro per una quasi perenzione rimane spogliato della sua primitiva competenza. Ivi N. 3.

V. Riproduzione degli atti.

GIUDIZIO DI DISDETTA DI LOCAZIONE

Il giudizio di disdetta di locazione come giudizio sommarissimo, e bisognoso di pronta spedizione non può essere arrestato da una serie di domande di rilevazione. T. 43. Dec. 97. N. 2. 3. p. 643.

GIUDIZIO ESECUTIVO

Il giudizio esecutivo instaurato da un creditore contro il suo debitore rimasto interrotto, e sospeso dal giudizio di concorso deve considerarsi sostanzialmente continuato, e perseverante fino alla emanazione della graduatoria. T. 42. Dec. 25. N. 1. p. 152.

Non può dirsi terminato un giudizio quando il Giudice abbia accordato, o negato ciò che nella scrittura introduttiva aveva domandato l'attore. Ivi N. 2.

GIUDIZIO DI GRADUATORIA

E fuori di dubbio che il giudizio di graduatoria, il quale tien dietro ad una vendita coatta debba istaurarsi avanti i Tribunali di eccezione. T. 36. Dec. 91. N. 1. p. 538.

GIUDIZIO DI IMMISSIONE

L'interessenza del debitor principale nel giudizio d'immissione introdotto dal creditore ipotecario è una forma sostanziale del giudizio medesimo. T. 40. Dec. 49. N. 1. p. 373.

Il giudizio è nullo se si omette l'osservanza della suddetta formalità. Ivi Num. 2.

La regola è inapplicabile quando il concorso di circostanze particolarissime variano i termini di fatto. Ivi N. 3.

Perchè la nullità dalla legge comminata nell'omissione di una data forma prescritta per un'atto del giudizio s'incorra, fa duopo che precisamente di quell'atto, e giudizio si tratti. Ivi N. 4.

Si disapplicano le autorità del Salgado. Ivi N. 5.

Il difetto di citazione al debitore, tutto che fatta al terzo possessore per la pronuncia della sentenza d'aggiudicazione compensativa rende nulla la sentenza medesima. T. 42. Dec. 24. N. 9 p. 143.

Nella guisa stessa che ha principio un giudizio così deve progredire in ogni andamento giuridico fino al di lui compimento. Ivi N. 10.

Gli atti per l'immissione in Salviano, vendita di beni, o aggiudicazione debbono esser tutti notificati al debitore, sia esso tuttora possessore dei beni su de'quali si domanda l'immissione, o la vendita, o l'aggiudicazione, o si trovino presso di un terzo. Ivi N. 11. 12.

GIUDIZIO POSSESSORIO

Il giudizio possessorio inibitoriale non rimane alterato nella sua indole dalla deduzione del dominio del fondo su cui è disputa la quale vien fatta unicamente all'effetto di vieppiù corroborare la propria difesa. T. 43. Dec. 90. N. 1. p. 508.

Si disapplicano alcune apparenti contrarie decisioni. Ivi N. 2.

GIUDIZIO DI PURGAZIONE

V. Offerta di rincaro.

GIUDIZIO DI SALVIANO

Non può essere intentato un giudizio di salviano, se quello che lo promove non vanta sul fondo un'azione ipotecaria legalmente conservata. T. 36. Dec. 7. N. 1. p. 55.

GIUDIZIO UNIVERSALE

Il Sovrano rescritto de'19 Luglio 1819 in affare Brizzi, che sembra stabilire massime diverse, procede soltanto nel tema di un giudizio universale di concorso, il quale per la sua generalità assorbisce quello particolare di graduatoria. T. 36. Dec. 71. N. 3. p. 538.

GIURAMENTO

Per quanto grande sia il rispetto dovuto alla santità del giuramento, pur talvolta non può con tal mezzo rendersi valido ciò che è essenzialmente nullo. T. 41. Dec. 63. N. 4 p. 326.

Molto più poi se è contrario al gius naturale di fronte al quale è invalida qualunque promessa. Ivi N. 5.

GIURAMENTO SUPPLETORIO

Per ammettere al giuramento suppletorio fa d'uopo che già vi sia una prova meno piena. T. 37. Dec. 59. N. 8. p. 340.

Al detto giuramento non è ammissibile quegli la di cui morale non sia specchiatissima, e molto meno quegli che resulti da positiva immoralità deturpato. Ivi N. 9. 10.

L'ammissione al giuramento suppletorio costituisce una eccezione al principio che niuno deve decidere la propria causa, perciò i Giudici debbono aderirvi con molta riservatezza. T. 43. Dec. 33. N. 1. p. 178.

Sono ostative all'ammissione del giuramento suppletorio le appresso circostanze. Ivi N. 2. p. 179.

Primo. Quando si tratta di completare una prova resultante dal deposto di un testimone unico non esente da sospetto, e non superiore ad ogni eccezione.

Secondo. Quando manca la prova del contegno doloso per parte di quello contro cui sarebbe l'ammissione al giuramento suppletorio, e

Terzo. Quando non consta in un modo eminente della specchiata probità di quei che domanda di essere ammesso al giuramento suppletorio.

GIURISDIZIONE

La giurisdizione del Supremo Consiglio non può essere eccitata a conoscere, e giudicare se non se di ciò, che nelle due precedenti istanze aveva formato subietto di domanda, e di contestazione fra le parti contendenti. T. 35. Dec. 17. N. 3. p. 114.

La giurisdizione di un Tribunale ruotale limitata a conoscere della nullità di un lodo, non può estendersi ad una causa del tutto nuova T. 35. Dec. 56. N. 1. 2. p. 307.

In Toscana non si riconosce per la sua organizzazione giudiciaria più di tre istanze per qualunque causa benchè di merito massimo. T. 42. Dec. 52. N. 1. p. 290.

Dalla generalità della dizione *sempre* usata nell'art. 720 del Regolamento di Procedura civile non può indursi che per il titolo della nullità l'appello sia ammissibile anche quando tale ammissione porterebbe la causa ad un quarto grado di giurisdizione. Ivi N. 2.

Il Tribunale che in terza istanza conosce di una causa decide in ogni rapporto inappellabilmente come se fosse lo stesso Supremo Consiglio. Ivi N. 3.

V. Lodo.

V. Sentenza nulla.

GIURISDIZIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA

I Tribunali Vicariali in Toscana hanno due distinte giurisdizioni, una tutta *economica paterna, e volontaria*, l'altra *contenziosa.* T. 42. Dec. 34. N. 1. p. 195.

Diversi e distinti sono i principj, e le forme colle quali si procede nell'uno, e nell'altro rapporto: sono di convenienza, d'utilità, e di economia i primi, e di rigorosa giustizia i secondi. Ivi N. 2.

La regola del *bis in idem* non ha luogo quando si tratta di refrigare colle forme giuridiche un decreto proferito in via economica. Ivi N. 3.

I decreti emanati in via economica, e amministrativa sebbene siano efficaci, ed eseguibili, possono essere emendati, e corretti in seguito di legittime doglianze regolarmente introdotte. Ivi N. 4.

L'autorità paterna ha dei limiti assai più estesi dell'autorità tutoria. Ivi Num. 5.

GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza dei Tribunali ha sempre inclinato a temperare il rigore d'una odiosa percezione dei diritti. T. 35. Dec. 11. N. 9. p. 77.

GIUS ACCRESCENDI

Ai termini del Codice Civile francese non si ammetteva il gius di accrescimento nel legato d'usufrutto. T. 40. Dec. 36. N. 1. p. 301.

Decisione della Corte di Parigi in proposito di gius d'accrescimento di usufrutto non impedito dall'art. 366 del Codice Civile francese. Ivi N. 2.

Un legato d'usufrutto a più collegatari ordinato con una medesima disposizione da luogo al diritto di accrescimento. Ivi N. 3. 5. 7.

Non ha luogo il gius accrescendi quando una data cosa è stata legata in proprietà a più collegatari. Ivi N. 4.

GIUS COMUNE

Debbe aversi ricorso al gius comune nelle materie soltanto su cui tacciono le nostre patrie leggi. T. 37. Dec. 64. N. 1. p. 376.

GIUS DI FORENSITA'

Nel 1805 era in vigore nello Stato di Lucca la legge del 7 Settembre 1765; che inabilitava le donne maritate in altro dominio e i figli, e discendenti da tali matrimoni dal succedere. T. 41. Dec. 65. N. 1. p. 333.

In detta epoca vigeva nel Granducato di Toscana il gius di retorsione. Ivi N. 2. p. 334.

Il fine della legge di forensità, e di retorsione era quello che i beni situati nello Stato non passassero nella proprietà di chi era suddito di un'altro Stato o divenuto tale. Ivi N. 3.

GIUSPADRONATO

Il capitolo *ex literis juris Padron.* procede nel caso in cui nessuno dei litiganti si trovi in grado di provare un quasi possesso bastantemente chiaro. T. 35. Dec. 66. N. 1. p. 366.

Nelle materie beneficiarie deve aversi riguardo all'utilità della Chiesa, e può cumularsi il possessorio col petitorio, onde il benefizio non resti sprovvisto del suo Rettore. Ivi N. 2.

Le clausole *proponendo ec. cumulando ec.* portano l'effetto di aversi intentato qualunque util rimedio, che può competere per ottenere il bramato intento. Ivi N. 3.

Il gius patronato è materia per se stessa indifferente, ed atta a ricevere la più estesa interpetrazione. Ivi N. 8. p. 367.

L'osservanza è la migliore interpetre del mondo. Ivi N. 9.

Quando un fondatore ha ordinato che la successione nel patronato sia regolata dagli Statuti veglianti, s'intende che abbia voluto ammettere le femmine *per posterius.* Ivi N. 10.

L'obbligo a chi avesse voluto esercitare il patronato di assumere l'arme, e il cognome del fondatore è un riscontro di voto agnatizio. Ivi N. 11.

Le sole femmine della casata, e famiglia del disponente si reputano agnate. Ivi N. 12.

Nella agnazione artificiale il maschio trasfonde il diritto di agnazione artificiale nelle femmine quando sieno sole, senza cioè il concorso dei maschi. Ivi Num. 13.

Prediletta una discendenza appartenente all'agnazione naturale ciascuno può qualificarsi agnato civile; e perciò sarebbe venuto a mancare la ragione di escludere i discendenti non tanto maschi, che femmine, bastando solo nel concorso sieno preferiti i maschi. Ivi N. 14.

La dizione *tamen* importa una restrizione a quell'ordine col quale il più prossimo esclude il più remoto. Ivi N. 15.

Quando il patronato ha fatto ingresso in diversi colonnelli le femmine sono escluse se esistono maschi di altro colonnello. Ivi N. 16.

L'istitutore coll'aver dato ai patroni la facoltà di presentare se medesimi non può aver inteso di parlare, che di coloro ai quali compete il patronato attivo. Ivi N. 17.

Quelli ai quali è stata data la facoltà di presentare se medesimi, vengono con ciò disonerati dalla censura del capitolo *per vestras ec.* Ivi N. 18.

Le voci minori vengono soffocate dalle maggiori, ed è perciò che devesi accordare la canonica investitura a quello il quale è assistito dal maggior numero di voci. Ivi N. 19.

Per gius canonico è vietato di presentar se stesso ad un beneficio, per la regola che niuno può farsi giudice nelle cose proprie. T. 41. Dec. 1. N. 1. p. 3.

La persona che nomina ad un benefizio deve essere necessariamente distinta dalla persona del nominato. Ivi N. 2. 3.

La suddetta regola si limita allorchè si tratta di benefizi semplici, e minori Ivi N. 4.

E nel caso che sia provata la povertà del patrono. Ivi N. 5.

Che sia remosso il sospetto del vizio d'ambizione. Ivi N. 6.

E che sia la presentazione di se stesso fatta per *modum precum*. Ivi N. 7.

Una tale limitazione non ha più luogo se sono più patroni, e se il compatrono abbia presentato un altro individuo idoneo. Ivi N. 8.

Nella concorrenza di più patroni la facoltà del compatrono si riduce a potere aumentare a suo favore le voci aderendo a quelli che già lo hanno nominato, non mai a nominarsi principalmente, e solamente da se medesimo. Ivi Num. 9.

Secondo la teoria del Panormitano il patrono di un benefizio può presentar se stesso per *modum precum* quando non sia stata fatta dall'altro compatrono altra presentazione. Ivi N. 10.

Le parole «domanda, e fa istanza, nate da un patrono per presentar se stesso al benefizio non li convengono poichè si possono usare solo e si usano da chi domanda dall'autorità dei Tribunali qualche cosa non per grazia, ma per giustizia, stando ad escludere anco l'idea di deprecativo. Ivi N. 11. 12. p. 4.

Per quanto nell'atto di nomina di se stesso al benefizio non abbia il patrono manifestamente dimostrato l'animo di deprecare; pure è stato ritenuto per

tale quando sia stato rilevato da altri atti o precedenti, o susseguenti che la di lui mente era diretta a pregare. Ivi N. 13.

Il patrono che presenta una persona inidonea decade per quella volta dal diritto di nominare, diritto che si acquista, ed aumenta per gius accrescendi, e non decrescendi nell'altro compatrono, o compatroni. Ivi N. 14. 17.

Sebbene la detta regola si limiti rispetto ai patroni laici non è per altro ammissibile tal limitazione allorchè avvi un'altro compatrono a cui favore si devolve, e si consolida tutto il diritto. Ivi N. 15.

Nel caso di presentazione ad un benefizio di un incapace non si deve arrecar pregiudizio al capace regolarmente presentato, ed a cui si attribuisce un gius quesito. Ivi N. 16.

Il presentato ad un benefizio ecclesiastico deve esser cherico. Ivi N. 18.

E per quanto si ammetta la presentazione di un individuo non cherico ad un benefizio *sub spe Clericatus* è però necessario ridurre all'atto e realizzare tale speranza col munirsi della Tonsura nel termine che decorre per eseguire la presentazione. Ivi N. 19.

Per equità suole accordarsi al presentato non cherico un più lungo termine a tonsurarsi, ma non quando sia stato dall'altro compatrono avente eguaglianza di diritto a nominare presentato un individuo tonsurato. Ivi N. 20.

V. Giudizi istituzionali.

GIUS SOPRAVVENUTO

Il gius sopravvenuto scevro da frode, ed emulazione può giovare al reo convenuto per corroborare, e rendere efficaci le sue eccezioni. T. 41. Dec. 68. N. 1. p. 345.

Non così quando il reo convenuto diventa attore. Ivi N. 2.

Il compratore, e successore singolare può non osservare, e mantenere l'affitto fatto dal suo autore sempre che non si provi in esso la preventiva scienza dell'esistenza di un tale affitto. Ivi N. 3.

Quando il gius sopravvenuto non ha causa di preterito, ma è stato procurato nella cognizione de' fatti, a lite contestata anzi decisa in prima istanza con sentenza contraria, non può aversi in alcun conto per influire sull'esito della lite. Ivi N. 4.

GRADO GIURISDIZONALE DEI GIUDICI

I Giudici, e Magistrati non possono considerarsi in grado di prima, seconda, o terza istanza se non in ordine alle leggi organiche, e regolamenti veglianti o per ordini espressi del Sommo Imperante. T. 38. Dec. 42. N. 1. 2. pag. 268.

GRADO DEGL' ARBITRI

La legge ha assegnato ai Giudici arbitri, o compromissari il grado esclusivo di Giudici di prima istanza. T. 38. Dec. 42. N. 3. 4. p. 268.

GRADUATORIA

Niuna incompatibilità si ravvisa che aprendosi una graduatoria a carico di più persone state successivamente proprietarie d'alcuni beni, e così di due giudizi formandosi uno, quella che in uno fa la figura di debitrice, faccia nell'altro quella di creditrice. T. 40. Dec. 32. N. 13. p. 264.

Si dimostra questa verità con un'esempio. Ivi N. 14.

La vendita volontaria dei beni di un'eredità stata adita con benefizio d'in-

ventario, fatta col mezzo dell' asta pubblica; e con citazione a tutti i creditori iscritti può ritenersi come un'equipollente di un'alienazione coatta, o dell'adempimento delle forme prescritte nei giudizi di purgazione. Ivi N. 15.

Il compratore di un fondo spogliato del suo acquisto per le molestie dei creditori ipotecari del venditore; e quello pure che compito abbia la formalità della purgazione, è abilitato dirimpetto a tutti gli altri creditori suddetti a far valere tutte quelle ragioni di credito ipotecario che aver poteva sul fondo comprato prima dell' acquisto che in conseguenza di questo erano rimaste compensate, ed estinte. Ivi N. 16.

Lo stesso diritto può competere all' eredità beneficiata del compratore, i di cui beni siano stati venduti all' incanto colle forme delle vendite coatte. Ivi N. 17. p. 265.

È obbligato a pagare tutti i creditori ipotecari iscritti sopra di un fondo quel terzo possessore del medesimo che non voglia nè abbandonarlo, nè compire rapporto ad esso le formalità della purgazione. Ivi N. 18.

Si presume che il fondo abbia un valore tale, che basti al pagamento di tutti i creditori iscritti. Ivi N. 19.

Per regola non si ammette mai renunzia di un diritto certo, positivo, ed incommutabile. T. 40. Dec. 63. N. 1. p. 453.

La collocazione di un credito in un giudizio di graduatoria, e l' ordine di pagamento non altera la condizione e la verificazione dell' evento a cui sono soggetti. Ivi N. 2.

Quegli che si presenta in un giudizio di graduatoria dei creditori del suo diretto debitore può sentirsi opporre quelle eccezioni che militar potevano contro il suo credito, comunque riconosciuto e sanzionato in un giudizio precedente. Ivi N. 3.

GRATIFICAZIONE

La gratificazione nella collazione dei benefizi altra è propria e di pura grazia, altra è impropria e di mera giustizia. T. 43. Dec. 117. N. 11. p. 742.

La gratificazione propria o di pura grazia si verifica allorquando è pacifico fra i presentati, che concorra in essi perfetta parità di meriti o titoli personali. Ivi N. 12.

La gratificazione di grazia si esercita dall' Ordinario ecclesiastico a pro di quello dei presentati, che nella intima sua coscienza reputa preferibile, nè ha obbligo di renderne veruna ragione. Ivi N. 13.

Procedendo l' Ordinario alla gratificazione propria non incontra veruna resistenza nell' Editto Leopoldino, perchè non risolve una causa beneficiaria, ma esercita un' atto grazioso, un atto di giurisdizione mera volontaria, un atto in somma tutto proprio del suo sacro e pacifico ministero. Ivi N. 14.

Si allega una decisione, che distingue opportunamente fra la gratificazione propria, o di grazia, e la impropria o di giustizia. Ivi N. 16.

GRATIFICAZIONI ECCLESIASTICHE

Gli esempi di gratificazioni di giustizia esercitate da' Tribunali ecclesiastici, non meritano giuridica valutazione nè ponno menomamente derogare al gius pubblico dello Stato, tostochè in essi mancò ogni concorso ed adesione della potestà secolare. T. 43. Dec. 117. N. 23. p. 741.

GRAVAMENTO

L'art. 829 del Regolamento di Procedura proibisce di gravare qualsivoglia capo di roba che serva all'uso della professione del debitore. T. 40. Dec. 19. N. 1. p. 86.

Per distruggere la regola suddetta fa duopo provare che quel dato capo di roba fu particolarmente oppignorato dal debitore a vantaggio del creditore sequestrante. Ivi N. 2.

L atto di un gravamento di oggetti postali è ben diverso dalla domanda di cessione dei beni perchè non può paralizzarsi con questa il servizio pubblico che fa passare i beni ceduti nel possesso, e dominio dei creditori e continuare il servizio medesimo. T. 35. Dec. 54. N. 3. p. 398.

L'art. 797. del Regolamento di Procedura civile con commina la nullità del gravamento fatto su dei mobili comuni, e indivisi. T. 37. Dec. 64. N. 2. p. 376.

Non deve supporsi che il Legislatore abbia collà stessa legge, e nella stessa materia ordinate due disposizioni apertamente contradittorie. Ivi N. 3.

L'art. 796 del Regolamento di Procedura civile contempla il caso della esecuzione sopra i mobili, e l'articolo successivo 797 il diverso caso dell'esecuzione sopra gl'immobili. Ivi N. 4.

GRAVAME

V. Appello.

GRAVAMI

V. Deserzione.

IATTANZE

Non v'ha legge, che nel giudizio di diffamazione disponga, che si debba dal Giudice, a pena della nullità, pronunziare per decreto separato, e nemmeno per capo distinto, e in un modo esplicito sull'esistenza delle iattanze. T 36. Dec. 24. N. 1. p. 142.

Le iattanze si presumono facilmente per imporre all'iattante il silenzio se non prova la verità dei diritti millantati. Ivi N. 2.

Il rimedio indotto dalla *Legge diffamari Cod. de Ingen. et Manumis*, è stato dalla pratica dei Tribunali esteso ad ogni sorte di millantazione. Ivi N. 3.

Il rimedio della *Leg. Diffamari* può invocarsi anche per le millantazioni fatte nelle scritture esibite in Tribunale. Ivi N. 4.

Le iattanze giudiciali non sono giusta causa per promuovere il rimedio della *Leg. Diffamari* quando sono date negli atti relativamente alla causa introdotta, e contestata. Ivi N. 5.

Le iattanze nelle scritture esibite in atti prima che sia presentato il libello principale introduttivo del giudizio, costituiscono giusto elemento onde dar luogo ad invocare la *Leg. Diffamari*. Ivi N. 6.

V. Legge Diffamari ec.

IDENTITA' DI RAGIONI

Dove non è identità di ragioni non può essere identità di giudizi. T. 37. Dec. 69. N. 14. p. 401.

IDENTITA' DI PERSONA

La prova dell'identità non potendo giungere o per l'antichità del tempo, o per altre fisiche morali circostanze al grado di perfetta si pone in essere an-

che per mezzo di congetture capaci a convincere l'animo del Giudice, per la teorica di Bartolo in *L. Demonstratio falsa ff. de condit. et demostrat.* T. 43. Dec. 93. N. 18. p. 598.

L'apposizione del contrassegno per provare l'identità dei figli naturali è un fatto sostanziale e decisivo. Ivi N. 19.

Le Circolari del 3 Luglio 1812, e del 17 Maggio 1822 sono quelle che contengono le disposizioni vigenti in Toscana relative alla nascita degli esposti. Ivi N. 20. 21.

La circostanza di essere l'orfano esposto, segnato al libro dei Battesimi come nato da incogniti genitori, non esclude che sia nato da genitori certi, dovendosi ciò fare per conservare illeso l'onore delle famiglie. Ivi N. 22.

Nelle cause d'identità di persona è impossibile ottenere una prova piena, e perfetta, onde basta che i dati della medesima sieno capaci di riprodurre una certezza morale nella mente del Giudice. Ivi N. 23.

Specialmente quando la disputa non riguarda il pregiudizio del terzo, anche la prova arteficiale ottenuta per mezzo di presunzioni e di argomenti è sufficiente a costatare l'identità, anche nelle cause di filiazione. Ivi N. 24. 25.

Un sistema di prove rigorose quanto all'identità degli esposti, nelle cause di filiazione, produrrebbe l'inconveniente di lasciare questi senza speranza alcuna di certificare il padre naturale. Ivi N. 26.

Se il padre naturale si oppone all'identità del figlio sul dubbio che all'Ospedale degli Orfani fosse esposta una creatura diversa da quella, alla quale egli diè vita, deve sostenere tale eccezione con la prova la più rigorosa, perchè in questa parte diviene attore, ed oppone un fatto consistente in un delitto gravissimo che se non è provato fino all'ultima evidenza non può in verun modo presumersi. Ivi N. 27.

IGNORANZA

Non può allegarsi ignoranza di una sentenza proferita da un Tribunale non molto lontano dal luogo di residenza di colui che dice ignorarla. T. 35. Dec. 57. N. 4. p. 312.

L'ignoranza è una delle più frequenti cause dell'errore, e quando l'errore è stato la causa determinante il contratto, si fa ciò che non si vuole. T. 40. Dec. 27. N. 47. p. 191.

Quando l'ignoranza è crassa, supina ed invincibile, o quando l'errore è puramente accidentale, la legge non potrebbe fare di questo errore, ed ignoranza una causa di rescissione, come lo fa nel caso di ignoranza involontaria, e non vincibile. Ivi N 48.

L'ignoranza, e l'errore all'effetto di rescindere un contratto osservato per lungo tempo debbono concludentemente provarsi, coll'esclusione di ogni possibile in contrario. Ivi N. 50.

Si presume che ciascuno conosca, e sia informato delle forze del suo patrimonio, e delle cose che gli appartengono. Ivi N. 51.

L'ignoranza supina, o crassa non somministra generalmente motivi di scusa. T. 37. Dec. 46. N. 55. p. 360.

L'ignoranza scusabile come sorretta dalla miglior buona fede è atta a rilevare da ogni danno. Ivi N. 56.

V. Suocero.

ILLEGITTIMITA' DI PERSONA

Quando la illegittimità della persona sarabbe tale da render nullo ed elusorio il giudizio, la eccezione di detta illegittimità non è meramente dilatoria nè da doversi dedurre prima della contestazione della lite, ma assume il carattere di perentoria, e può dedursi anco a lite contestata, anco in appello, anco in giudizio esecutivo. T. 42. Dec. 39. N. 10. p. 230.

Quando però è dedotta *in vim perentoriae* l'onere della prova è a carico dell'escipiente. Ivi N. 11.

Ma se per concluderla egli abbisogna di portare la sua ispezione su i documenti prodotti dall'attore in prova della sua legittimità, non può essergli impedito di domandarne la riproduzione, nè di domandare la esibizione degli originali ove in principio fossero stati prodotti in semplice copia. Ivi N. 12.

La eccezione *tu non es procurator, tu es falsus procurator* è perentoria, e deducibile in qualunque stato della causa. Ivi N.. 13.

Il rifiuto di comunicare un documento fa nascere un ragionevol sospetto intorno alla verità e sincerità del medesimo. Ivi N. 14.

Le indagini e ricerche sulla legittimità o illegittimità di persona di una parte litigante possono dall'altra parte istituirsi in qualunque giudizio. Ivi N. 15

IMMISSIONE IN POSSESSO

L'art. 863 del Regolamento di Procedura, il quale dispone, che il creditore munito di atto autentico con ipoteca speciale procederà immediatamente al precetto preliminare, senza bisogno di domandare l'immissione in possesso, non involve vero divieto di avanzare invece una tale domanda ogni qualvolta il creditore stesso lo creda di suo maggiore interesse. T. 38. Dec. 55. N. 3. p.349.

La lettera del detto articolo nella sua parte primordiale, ove dichiara « ivi » Non vi sarà bisogno di domandare e di ottenere l'immissione in possesso » è soltanto dispensativa, non proibitiva, e la particella avversativa « ma » che lega le due parti dell'articolo stesso, rende la seconda subordinata alla prima. Ivi N. 4.

La nullità comminata dall'art. 1125 deve referirsi alla parte precettiva, e non a quella soltanto permissiva del ridetto art. 863. Ivi N. 5. p. 350.

Lo spirito di questo articolo quello si fu non di risparmiare spese al debitore moroso, ma di favorire il creditore munito di titolo autentico, e d'ipoteca speciale con facilitargli ed abbreviargli la strada a conseguire la sodisfazione del suo credito. Ivi N. 6.

Ognuno può rinunziare ai benefizi a suo favore introdotti. Ivi N. 7.

Tanto più può il creditore astenersi dal sistema più spedito di procedura tracciatagli dal citato art. 863 e domandare invece la canonizzazione del credito, e l'immissione in salviano, quando abbia un ragionevol motivo di temere d'andare incontro ad una qualche opposizione per parte del debitore. Ivi N. 8.

Ancor la giurisprudenza dei Tribunali conduce a dover riguardare la disposizione dal detto articolo come semplicemente facoltativa. Ivi N. 9.

Il debitore che senza far parola d'incompetenza contestò lite sulla domanda di canonizzazione di credito, e d'immissione in Salviano promossa dal creditore presso il Tribunal d'eccezione coerentemente al prescritto degl'art. 851 e 858 del Regolamento di Procedura non può poi dedurre utilmente in appello

che la domanda di canonizzazione di credito avasse dovuto esser portata al di lui Foro ordinario. Ivi N. 10.

IMPERFEZIONE

Le parole *vizio e difetto* si adopraoo promiscuamente per denotare qualunque imperfezione. T. 43. Dec. 26. N. 2. p. 122.

IMPIEGO DI DANARO FATTO DAL TUTORE

V. Azioni utili.

IMPRESA TEATRALE

Sa atto di commercio si considera l'Impresa dei Teatri, non ne viene, che negozianti debbano qualificarsi i Virtuosi, che v'impiegano la loro opera. T. 35. Dec. 43. N. 7. p. 248.

Il contratto di locazione d'opera è un'atto mero civile, che non può essere denaturato dall'esser mercantile l'oggetto, cui si applica, e speculatore, e mercante la persona del conduttore. Ivi N. 8. 9. 10. p. 249.

IMPUGNATIVA

Dell'impugnativa non firmata dalla parte che la emette, ma dal di lei Procoratore, non può esser fatto alcun capitale. T. 41. Dec. 34. N. 4. p. 174.

Chi ha tratto profitto da un contratto non può essere ammesso in seguito ad impugnarlo. T. 40. Dec. 57. N. 13. p. 415.

V. Esecuzione provvisoria.

IMPUTAZIONI

L'esazioni fatte dai compratori di beni, e le ottenute aggiodicazioni compensative debbono essere imputate nel credito il più privilegiato di titolo il più puro per la causa, e il più grave per gli effatti. T. 36. Dec. 7. N. 5. p. 55.

Nel caso che il creditore si paghi da se col prezzo dei beni oppignorati, l'imputazione deve farsi con quel credito, per il quale è stata data garanzia. Ivi N. 6. p. 56.

Quando la garanzia è stata data per diversi titoli, l'imputazione deve seguire sopra quel credito che ha un diritto più grave, e più forte. Ivi N. 7.

La regola in ordine alla quale deve ritenersi un pagamento fatto nella causa più dura per il debitore ha luogo quando il debitore che ha più debiti con una stessa persona paga volontariamente una somma senza dichiarare in qual causa intende imputarla, ma non nel caso, in coi il creditore paga a se stesso il debito con la distrazione del pegno giacchè l'imputazione resta nella volontà, e comodo del creditore. T. 36. Dec. 45. N. 4. p. 257.

INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO

Non si possono a profitto dell'inadempimento allegare come adempimento di un contratto i fatti posti in essere dopo l'epoca in cui doveva essere stato adempito a dopo che su tale inadempimento era stata contestata la lite. T. 43. Dec. 77. N. 10. p. 420.

INAPPELLABILITA'

Il rapporto del Cursore fatto in calce della scrittura d'istanza di notificazione di sentenza esistente in Cancelleria è sodisfaciente al fine della legge diretto a stabilire il punto in cui incomincia a decorrere il termine ad appellare. T. 40. Dec. 47. N. 1. p. 359.

Il rapporto del Cursore fatto in calce della sentenza con cui dice di aver

notificato « *questo di*, » sta a denotare l'effettuazione sì dell'uno, come dell'altra nel medesimo giorno. Ivi N. 2.

Implica contradizione il muovere dopo due anni querela di pretesa irregolare notificazione di sentenza dalla quale senza protesta alcuna di tale irregolarità non siasi precedentemente appellato. Ivi N. 3.

Quando ad un litigante potesse esser permesso d'invocare la non completa regolarità della notificazione della sentenza che ha ordinata la vendita di beni prima che un terzo sopra detti beni avesse quesito un diritto di dominio, e godimento dei medesimi, altrettanto ingiusto sarebbe, e ad ogni principio d'equità repugnerebbe a cosa non più intiera, e quando bisognerebbe infrangere sacrosanti diritti acquistati da terzi sotto il patrocinio dei decreti del Giudice, e della pubblicità degli incanti. Ivi N. 4.

Non arrecano gravame e perciò non sono appellabili quelle sentenze emanando le quali il Giudice aderisce alle istanze delle parti, omologando un loro precedente concordato, dando una forma giuridica ed esecuzione alle loro private convenzioni. T. 43. Dec. 53. N. 2. p. 313.

V. Appellabilità.

INNAVIGABILITA' DI UN NAVIGLIO

Opinione regnante prima dell'Ordinanza di Francia del 1770 sulla presunzione di ragione circa il credersi la innavigabilità di un naviglio proveniente da vetustà, o violenza di mare. T. 39. Dec. 1. N. 13. p. 4.

Quando il naviglio prima della partenza è stato visitato, e riconosciuto navigabile la presunzione sta per il caso fortuito, o violenza di mare. Ivi N. 14.

Opinione del Casaregio in proposito citata per la contraria massima. Ivi Num. 15.

Nel dubbio la innavigabilità dee presumersi dependente da caso fortuito. Ivi N. 16.

Opinione dell'Emerigon, e relative decisioni da lui riportate. Ivi N. 17.

Esame della citata autorità del Casaregio, e sua disapplicazione. Ivi N. 18.

INCANTI

Quando i creditori sono stati citati a comparire all'incanto non occorre che sieno citati anche all'aggiudicazione dei beni inutilmente subastati. T. 39. Dec. 10. N. 1. p. 82.

Per la materia degl'incanti, della liberazione, e dell'aggiudicazione non deve osservarsi altro regolamento che il Motuproprio del dì 7 Gennajo 1838. T. 43. Dec. 59. N. 1. p. 345.

Io detto Motuproprio non di altre offerte si parla fuori di quelle che hanno luogo nell'atto della subasta alla presenza del Cancelliere, e del Banditore. Ivi N. 2.

Il ritenere sussistente il disposto dell'art. 1073 del Regolamento di Procedura sarebbe lo stesso che violare apertamente il chiaro disposto dell'art. 204. del Motuproprio del 7 Gennajo 1838 che nella generale e indefinita abolizione di tutte le leggi, e consuetudini precedenti ha compreso implicitamente e necessariamente le disposizioni tutte quante che per l'innanzi regolavano la materia degl'incanti. Ivi N. 3.

Coll'emanazione, e pubblicazione del ridetto Motuproprio è stata introdotta in materia di esecuzioni immobiliarie una riforma legislativa. Ivi N. 4.

Questa nuova legge ha abbreviato il numero, ed il corso degli incanti, ed ha prescritto un ordine diverso negli sbassi da ciò che disponeva il Regolamento di Procedura civile. Ivi N. 5. p. 346.

Conformemente al disposto di detta nuova legge devono osservarsi le discipline del Codice di Procedura relativamente agl' incanti incominciati avanti il primo Febbrajo 1838 fintanto che per la mancanza di oblatori sia necessario proseguire gl' incanti medesimi. Ivi N. 6.

Nessuna legge può dirsi infetta del vizio di retroattibilità, se non quando essa ritorna sul passato e colle sue disposizioni offende o toglie i diritti incommutabili già acquistati. Ivi N. 7.

INCAPACITA' CIVILE A CONTRATTARE

Incapacità di contrattare civile è quella che la legge induce in riguardo ad alcuni individui relativamente ad alcuni atti, come è quella dell' art. 472 del Codice Civile dei Francesi. T. 40. Dec. 27. N. 10. p. 188.

INCENDIO

Colui che intenta l' azione *Locati* al rifacimento dei danni accaduti per un incendio non ha il carico di provare che l' incendio non ha avuto luogo per colpa dell' inquilino, ma spetta a quest' ultimo l' onere di provare concludentemente che l' incendio è accaduto per caso meramente fortuito. T. 37. Dec. 66. N. 1. p. 386.

La fama è di molta considerazione onde provare la causa d' un incendio. Ivi N. 3.

Quando la legge considera l' incendio un caso fortuito lo considera in rapporto a non essere tra i casi soliti a prevedersi. Ivi N. 4.

L' incendio non può dirsi fortuito in senso assoluto. Ivi N. 5.

INCIDENTI

L' incidente dell' esibizione de' libri deve considerarsi tolto di mezzo, quando i richiesti libri furono esibiti nel giorno destinato alla discussione, a decisione del merito; specialmente quando l' intimante ad esibirli dichiara, che le deduzioni degl' intimati rendano inutile la sua intimazione. T. 36. Dec. 72. N. 2. 3. p. 406.

Quando la citazione a discutere l' incidente promosso sulla esibizione dei libri è fatta correre per un giorno posteriore a quello in cui il Giudice può decidere la causa, questa vien decisa validamente, e l' incidente non opera alcun effetto. Ivi N. 4. 5.

Le domande incidentali dovendo per loro propria natura cadere nel corso del giudizio principale, debbono del tutto rimanere inefficaci quando sono portate alla cognizione del Tribunale in epoca non compresa nel giudizio medesimo. Ivi N. 6.

Per togliere di mezzo un' incidente ormai contestato non basta una semplice dichiarazione di volere recedere dal medesimo, ma richiedesi una formale renunzia munita delle solennità prescritte dal Regolamento di procedura. T. 36. Dec. 57. N. 6. p. 330.

Quegli che cita l' avversario per sentire ammettere la prova testimoniale eleva un vero incidente. T. 36. Dec. 76. N. 1. p. 424.

Elevato l' incidente dell' ammissione alla prova testimoniale, possono le Ruote pronunziare sull' incidente, e rimettere la risoluzione a giorni otto, o

ordinare con suo decreto la riunione della decisione dell'incidente a quella del merito. Ivi N 2. 3. p. 425.

Il Giodice che non vuol decidere separatamente l'incidente dal merito, devia dalla legge se non riunisce con decreto la decisione dell'incidente al merito, ed in questo caso la sentenza che proferisce è infetta del vizio di nullità. Ivi N. 4. 5.

Perchè il Giodice d'appello possa assumere l'esame, e la risoluzione della causa in merito importa che il processo sia completo. Ivi N. 6.

L'incidente di esibizione di libri dal reo convenuto promosso in seguito del precetto a pagare l'importare di una cambiale scaduta, come che sospensivo dell'esecuzione del precetto medesimo, non è ammissibile, non che impedito di riunirlo al merito della causa. T. 37. Dec. 49. N. 2. 3. p. 290.

L'incidente promosso dal reo convenuto per investigare prove dirette a sostenere le sue eccezioni, non può dirsi di natura pregiodiciale. Ivi N. 4.

Non costituisce un incidente atto a sospendere la decisione definitiva il deposito fatto dal reo convenuto e dall'attore rifiutato, allorchè il depositante invece d'invocarne la conferma siasi acquietato al rifiuto del creditore, ed abbia fatto ritorno alle primitive sue conclusioni in merito. T. 38. Dec. 55. N. 1. p. 349.

Gl'incidenti non elevati nelle forme dalla legge prescritte non impediscono che sia pronunciato sul merito. T. 41. Dec. 18. N. 1. p. 82.

L'irregolarità di esser portato all'odienza un'incidente prima del termine designato dalla legge viene sanato pel fatto della contestazione avvenuta fra le parti. T. 41. Dec. 42. N. 1. p. 210.

Quando trattasi d'incompetenza assoluta derivante dall'importare del subietto della causa non è irregolare che il Tribunale si dichiari incompetente prima che decorra il termine sul proposto incidente. Ivi N. 2.

Quando il merito della causa è inferiore a lire 200 sono le Ruote incompetenti. Ivi N. 3.

Tutti i Tribunali hanno l'arbitrio di riunire al merito gli incidenti non pregiudiciali e perentorj, non ostante l'espressa opposizione delle parti. T. 43. Dec. 83. N. 1. p. 455.

Non sono incidenti pregiudiciali e perentori quelle questioni accessorie e subalterne alla questione principale, senza l'esame intrinseco della quale non possono le medesime risolversi, sia con la loro ammissione sia con la loro rejezione. Ivi N. 2. p. 456.

La domanda d'un nuovo accesso non forma una questione pregiudiciale, ma bensì una mera questione accessoria e subalterna alla principale. Ivi N. 3.

L'accesso non è che un mezzo di prova tendente ad istruire e tranquillizzare la coscienza del Giodice su ciò che forma il subietto della lite. Ivi N. 4.

Qualunque domanda diretta a completar le prove non può mai costituire un incidente pregiudiciale. Ivi N. 5.

Un decreto di riunione dell'istanza per un accesso al merito della causa con facoltà di disgiungerlo non chiude l'adito alla prova nè reca gravame irreparabile. Ivi N. 6. 7.

INCIDENTI PREGIUDICIALI

Gli incidenti pregiudiciali che tolgono l'ingresso, o il progresso della lite

non possono riunirsi al merito della causa, ma debbono da quello separatamente esser decisi. T. 36. Dec. 27. N. 1. p. 157.

Incidenti pregiudiciali sono quelle questioni incidentali per le quali il giudizio principale, o non potrebbe cominciare, o non potrebbe proseguire. T. 41. Dec. 60. N. 1. p. 316.

Gl' incidenti pregiudiciali non possono riunirsi al merito perchè sarebbe una contradizione. Ivi N. 2.

È in facoltà dei Giudici riunire al merito gl' incidenti non pregiudiciali. Ivi N. 3.

L' incidente che consiste nella domanda d' esibizione di registri è puro mezzo di prova, e può riunirsi al merito non essendo pregiudiciale. Ivi N. 4.

Gl' incidenti che concernono la legittimità di persona sono pregiudiciali e debbono perciò risolversi disgiuntamente dal merito. T. 42. Dec. 39. N. 2. p. 229.

INCOMPETENZA

L' istanza d' incompetenza può essere disprezzata dal Giudice ogni volta che sia stata avanzata, dopo essere stata discussa la causa sul merito, e fissato il giorno della di lei risoluzione, e citato per detta istanza per un giorno al di la di quello destinato pella decisione sul merito. T. 40. Dec. 20. N. 3. p. 139.

Un Tribunale eccede le sue facoltà quando autorizza una donna ad esso non sottoposta per ragion di domicilio. T. 40. Dec. 71. N. 43. p. 508.

Le pronunzie di un Giudice incompetente, ed emanate da un Tribunal diverso da quello che ha prescelto la legge sono nulle per difetto di giurisdizione, e come se non fossero pronunziate. Ivi N. 44.

La moglie convivente col proprio marito non ha un domicilio diverso da quello del marito stesso. Ivi N. 45.

Tanto è che una donna non sia stata autorizzata, quanto è che abbia ottenuto un decreto di autorizzazione da un Giudice incompetente. Ivi N. 46.

Diversa è la soggezione *reale* per causa del possesso dei beni, dalla soggezione *personale* per ragion di domicilio. Ivi N. 47.

Non può esser permesso alla donna di cambiare col fatto proprio l'ordine giurisdizionale, e sottrarsi a quel Giudice cui il legislatore per giusti motivi la volle soggetta. Ivi N. 48.

INDEBITO

L' errore non altera la verità delle cose, nè può fare che sia indebito quello che è debito, e però non soggetto ad essere come indebito restituito. T. 38. Dec. 17. N. 4. p. 104.

Compete al terzo l' azione dell' indebito quando ha pagato nella falsa credulità di sodisfare ad una obbligazione propria, e non già quando ha avuto la scienza, e l animo di sodisfare ad una obbligazione altrui. Ivi N. 5.

Non solo è indebito ciò che assolutamente non è dovuto, ma ancora ciò che taluno pagò supponendo esser dovuto da lui mentre in realtà era dovuto da altri. T. 38. Dec. 58. N. 12. p. 372.

Compete la condizione dell' indebito a chi pagò ciò che non dovea per errore di fatto, non per errore di gius. Ivi N. 13.

Quei che suppose esser proprietario d' un fondo, perchè ignorò, o non

avvertì all'esistenza d'un Rescritto che ne trasferiva in altri il dominio, cadde in errore di fatto. Ivi N. 14.

I Collegi, le Chiese, a Luoghi Pii, e generalmente parlando i Corpi morali sono riguardati dalla legge con occhio di special favore, e parificati nei privilegj ai pupilli, ai minori, in somma a quelli, ai quali è interdetta l'amministrazione dei loro averi. Ivi N. 15.

Fra i privilegi dei minori, dei pupilli, degli interdetti, e dei Corpi morali vi è pur quello di essere scusati all'effetto della ripetizione dell'indebito, non solo dall'errore di fatto facilmente vincibile, ma ancora dall'errore di gius. Ivi N. 16.

Generalmente parlando, ancor d'error di gius è valido e legittimo estremo della condizione dell'indebito per chiunque sia scevro di obbligazione sì naturale che civile. Ivi N. 17.

E per chiunque aspiri non già a conseguire un lucro, ma bensì ad evitare un danno. Ivi N. 18.

Per la repetizione di un indebito occorre una domanda espressa, e regolare introduttiva di un nuovo giudizio. T. 43. Dec. 105. N. 14. p. 725.

INDIVIDUALITA'

Quando si tratta di cosa individua l'obbligo di rispettare il fatto dell'autore è solidale in ciascuno degli eredi. T. 40. Dec. 57. N. 10. p. 415.

Un contratto individuo non può in parte accettarsi, ed in parte riprovarsi. Ivi N. 11.

INEFFICACIA D'APPELLO

Non è coerente alla giustizia il dichiarare l'inefficacia, e l'inammissibilità in genere dell'appello da un decreto interlocutorio perchè mancante dei motivi, tutte le volte che si verifichi essere stato supplito il difetto per equipollente prima che sia stata fatta la domanda d'inefficacia, e si verifichi dal contegno dell'altra parte essere stato renunziato alla deduzione dell'irregolarità dell'atto di appello. T. 37. Dec. 50. N. 3. p. 293.

V. Appellato.

V. Appello per il capo della nullità.

INESECUZIONE DI CONTRATTO

L'azione ai danni per inesecuzione di contratto, ha nel contratto stesso una base soltanto remota, avendo la prossima nel fatto colposo dell'inadempiente. T. 36. Dec. 81. N. 5. p. 466.

INGIURIE

Ai Giudici civili toscani non è attribuita la cognizione, e punizione dalle ingiurie che le parti o i loro difensori si faccian lecito di dire in occasione della difesa della causa. T. 41. Dec. 12. N. 1. p. 64.

È bensì riposto in loro potere delle misure disciplinari all'effetto di mantenere il decoro dei Tribunali, e d'impedire che i Procuratori, e gli Avvocati si allontanino sì a voce che in scritto da quel sistema di rispetto, e moderazione tanto verso il Giudice, quanto verso la parte contraria, e fra loro stessi. Ivi Num. 2.

Fra le dette misure disciplinari evvi anche la soppressione delle stampe pubblicate dagli Avvocati nelle quali si contenesse qualche inconvenienza. Ivi N. 3.

Se la detta soppressione letteralmente ordinata in tema soltanto di Avvocati, e di Memorie stampate può per identità di ragione applicarsi ancor quando si tratti o di Procuratori, o di memorie manoscritte alle quali sia stata procurata quella pubblicità cui sono necessariamente preordinate le memorie in stampa, altrettanto ciò non è ammissibile in ipotesi diversa. Ivi N. 4.

L'estensione di una legge da caso a caso non ha luogo ove fra i sostanziali fra l'un caso, e l'altro non concorra un eguaglianza. Ivi N. 5.

INGIUSTIZIA

La violazione di massime giuridiche concernenti non già le forme ma il merito della causa, porta l'esame dell'appellata sentenza sotto il punto di vista della di lei ingiustizia, e non può per la nostra giurisprudenza costituire un fondamento d'appello per il capo della nullità. T. 43. Dec. 80. N. 1. p. 434.

Ai termini del gius romano dalla manifesta intrinseca ingiustizia di una decisione deriva la di lei assoluta nullità, mentre all'opposto ai termini della procedura toscana l'erronea interpetrazione o applicazione della legge imprime nelle sentenze il vizio non già di nullità ma d'ingiustizia. Ivi N. 2.

INIBITORIA

Colui, che per mezzo di scritture minaccia ad alcuno di fargli un'inibitoria se avesse cominciato dei lavori, fa un atto, che nulla corrisponde alla vera inibitoria. T. 36. Dec. 24. N. 7. 9. p. 143

Gli atti inibitoriali sono capaci, anche senza l'autorità del Giudice, di fare incorrere l'inibito, contravvenendo, nella pena degli attentati. Ivi N. 8.

Può formar soggetto d'inibitoria non solo la nuova opera, della quale appariscano i principii, ma per avere quella semplicemente tentata, e destinata. T. 37. Dec. 57. N. 1. p. 329.

Alla massima sovr'espressa non vi è stato derogato dall'art. 523 del Codice di Procedura civile. Ivi N. 2.

Per l'autorità del Vocabolario degli Accademici della Crusca il verbo *desistere* spiega in senso proprio « *cessare di fare* » il che presuppone un'incominciamento più, o meno avanzato dell'opera. Ivi N. 3.

La parola *desistere* usata dall'art. 523 del Codice di Procedura Civile significa anco *restare*, come si osserva dal Dizionario Universale dell'Alberti, ed è in questo senso che debbe credersi adoprata. Ivi N. 4.

In caso diverso si incorrerebbe nel doppio assurdo di ritenere che il Regolamento di Procedura civile avesse avvertito i principii universalmente ricevuti in materia d'inibitoria limitando la facoltà d'inibire al caso di nuova opera già incominciata, e che l'articolo medesimo contenesse un pleonasmo, quando dice o a sospendere di proseguirlo. Ivi N. 5.

Secondo il prescritto dell'art. 526 del Regolamento di procedura civile è in dovere l'inibente di giustificare dentro giorni 15 mediante la produzione dei documenti la sua inibitoria. T. 41. Dec. 17. N. 1. p. 78.

Quando dall'inibito è rimasto quesito il diritto a domandare, ed ottenere la revoca della inibitoria, non può giovare all'inibente per impedire la perenzione della trasmessa inibitoria la rinnovazione della medesima. Ivi N. 2.

Secondo l'art. 538 del Regolamento di Procedura civile il nunciante la nuova opera che rimane soccombente deve esser condannato in tutte le spese dal giudizio, e nei danni. Ivi N. 3.

Questa prescrizione non può essere rigorosamente applicata se non in quei casi nei quali la succombenza derivi da cattivo gius del medesimo nunciante. Ivi N. 4.

L'applicazione del disposto dell'art. 538 del Regolamento di Procedura civile non è inconciliabile con l'esercizio del retto arbitrio del Giudice all'oggetto d'esonerare chi soccombe nel giudizio inibitoriale da una condanna cotanto rigorosa, ed esorbitante. Ivi N. 5.

V. Rivendicazione.

INIBIZIONE PROVVISORIA

I decreti di provvisoria inibizione sono basati sul mero indizio. T. 37. Dec. 46. N. 58. p. 260.

INNOVAZIONE

La sentenza che condanna il debitore a favore di un sedicente creditore non può non essere revocata in appello allorchè costi che il supposto creditore non era che un semplice presta nome di un terzo. T. 40. Dec. 61. N. 1. p. 441.

In giudizio di appello non può farsi innovazione sostanziale agli atti di prima istanza. Ivi N. 2.

È sostanziale quella innovazione di atti, rispetto a cui l'appellata sentenza ove fosse irretrattabile non produrrebbe valida eccezione di cosa giudicata. Ivi Num. 3.

È sostanzialissima la innovazione che cade sulle persone dei litiganti. Ivi Num. 4.

INQUILINO

V. Conduttore.

V. Nunciazione di nuova opera.

INTERDETTO

Quegli che alla pubblicazione del Codice di Francia trovandosi per propria volontà interdetto dall'amministrazione delle cose sue se venne elevato ad un'importante carica, come quella di *Maire* debbesi ravvisare reintegrato nel libero, ed assoluto esercizio dei suoi diritti civili. T. 36. Dec. 89. N. 4. p. 517.

La qualità d'interdetto per le nostre LL. è incompatibile con quella di residente comunitativo. T. 37. Dec. 46. N. 17. p. 257.

La continuazione nella carica municipale di un soggetto di senno, dottrina, e probità induce la capacità putativa. Ivi N. 5.

Il pieno interdetto che ha perduta la testamentifazione attiva ha perduta anche l'idoneità a poter essere testimone. T. 37. Dec. 46. N. 1. p. 256.

INTERDIZIONE

La interdizione produce i suoi effetti appena pronunziata dalla autorità competente quanto all'interdetto che resta spogliato dei diritti civili. T. 37. Dec. 46. N. 3. p. 257.

Dirimpetto ai terzi rimangono sospesi gli effetti della interdizione finchè non viene legalmente pubblicata. Ivi N. 4.

La sentenza dell'I. e R. Consulta non è meno di una legge speciale che fa tacere le LL. generali sulla capacità civile delle persone e deve perciò esser pubblicata. Ivi N. 5.

Finchè codesta forma non è adempita non produce i suoi naturali effetti,

essendo questa la massima consacrata dal gius comune, dal gius francese, e dal gius toscano. Ivi N. 6.

L'inserzione nella Tabella dei Sottoposti del nome dell'interdetto che nelle sale dei Tribunali, e negli Studi dei Notari deve tenersi esposta in forza delle nostre LL. non è un equipollente alla pubblicazione della sentenza d' interdizione. Ivi N. 7.

Sono mezzi subalterni alla seguita affissione degli Editti per ottenerne una maggior divulgazione e pubblicità, e per conservarne la memoria. Ivi N. 8.

Una forma non può dirsi equipollente ad un'altra, o tenerne le veci quando più forme si sono volute, e ordinate. Ivi N. 9.

La pubblicazione dell' interdizione provvisoria non serve nemmeno ad un principio di equipollenza. Ivi N. 10.

Non sempre il decreto d' interdizione provvisoria resta confermato massime per la piena interdizione. Ivi N. 11.

Le formalità della pubblicazione dell'interdizione come cumulativamente ordinate dalla legge devono tutte osservarsi nella loro integrità secondo il voto della legge. T. 37. Dec. 46. N. 34. p. 258.

Quando si è contravvenuto alla legge nei rapporti di pubblicazione della interdizione, ciascuno può legalmente ignorarla, e reputarsi persona sui juris. Ivi N. 35. p. 259.

Tutto diviene incerto se si permette l'alienazione del gius. Ivi N. 36.

Non è applicabile al caso di fronte alla legge del 1814 la distinzione delle forme non sostanziali, e delle mere effettuali atte a supplirsi per equipollenza. Ivi N. 37.

L'interdizione dei prodighi al sopravvenire del Codice civile de'francesi che non conosceva interdizione per prodigalità rimase modificata e ridotta allo stato di semplice sottoposizione al consulente giudiciario. T. 36. Dec. 89. N. 2. p. 517.

Il Codice Civile di Francia che non ammetteva interdizione volontaria, al momento della sua pubblicazione in Toscana sciolse dalla sottoposizione, e restituì alla sua civile capacità quegli che per propria volontà si era sottoposto. Ivi N. 3.

INTERDETTO RESTITUTORIO

Può una donna senza autorizzazione intentare l'interdetto restitutorio, onde ottenere la demolizione di una nuova opera a se dannosa. T. 36. Dec. 81. N. 4. p. 466.

INTERESSI

Il pagamento degl'interessi ogni volta che se ne conosca il modulo somministra un dato sicuro per determinare il capitale dovuto. T. 36. Dec. 89. N. 5. p. 517.

Le patrie leggi del 3 Aprile 1687 e 30 Novembre 1786 vietano, fuori che tra i mercanti, di pattuire interessi sopra il prezzo di merci vendute a respiro. T. 39. Dec. 3. N. 2. p. 33.

Questa materia nella città di Massa Ducale è regolata dal diritto comune, secondo il quale è permesso di formare un imprestito fruttifero del prezzo di mercanzia venduta secondo le nozioni di universale giurisprudenza. Ivi N. 3.

INTERESSE PRINCIPALE

Si considera come avente principale interesse in una lite quegli d'onde emanar possono i più efficaci mezzi della difesa. T. 35. Dec. 28. N. 2. p. 172

Il possessore del fondo in questione è il principale interessato, in preferenza anche ai suoi creditori. Ivi N. 3. 4.

INTERPETRAZIONE

Interpetrazione delle leggi 6 e 19 *ff. Judicatum Solvi*. T. 38. Dec. 1. N. 11, p. 3.

INTERROGATORJ

Ambedue i litiganti hanno il diritto di dare gl'interrogatorj ai testimoni ammessi. T. 39 Dec. 49. N. 1. p. 265.

L'obbligo di fare assegnare un doppio termine ad aver dati gl'interrogatorj è imposto all'inducente, e non all'altra parte. Ivi N. 2. 3.

La parte contro la quale è stata ammessa la prova testimoniale ha diritto di fare assegnare un termine alla parte negligente ad aver eseguito l'esame a cui è stata ammessa alla pena della cadocità. Ivi N. 4.

INTERPETRAZIONE DELLE ULTIME VOLONTA'

V. Legato.

INTERVALLO DI 40 ANNI

In un intervallo di 40 anni, e talvolta anche in meno lo stato, e la coltura dei beni si presume alterata, e mutata in guisa da non potersi riconoscere altrimenti ciò che essi fossero anteriormente. T. 40. Dec. 29. N. 4. p. 249.

INTERVENTO A CAUSA

Quando il Sindaco di un fallimento richiama un terzo a render conto di alcuni assegnamenti del fallito, non può esser impedito alla di lui vedova l'intervento a causa pe' di lei crediti non impugnati. T. 35. Dec. 21. N. 1. p. 138.

Dopo la formale ammissione dell'intervento di terzi a causa, non è più dato di elevar contrasto sul loro interesse d'intervenirvi. T. 36. Dec. 57. N. 25. p. 331.

Il diritto che competer possa ad un terzo d'intervenire al giudizio di già introdotto, e proseguito fra i principali litiganti non può per regola nè troncare, nè molto meno impedire il giudizio medesimo. T. 38. Dec. 27. N. 2. p. 177.

È condizione essenziale dell'intervenuto in un giudizio di lasciare la causa nello stato, e termini in cui trovasi. Ivi N. 3.

La riunione dell'incidente di supersessoria al merito principale della causa diviene inevitabile, quando il precedente incidente d'intervento a causa è stato pure riunito al merito. Ivi N. 4.

Non può considerarsi semplicemente interveniente in causa colui, ch'è comparso per la tutela dei suoi propri interessi. T. 36. Dec. 32. N. 2. p. 182.

Quando l'interveniente a causa è ammesso al giudizio non a sostegno di una delle parti, ma per tutelare dei diritti suoi propri, la causa dell'interveniente si considera separata e distinta da quella dei primi litiganti sebbene si prosegua a trattarla unitamente. T. 36 Dec. 60. N. 1. p. 353.

Quando le spese dell'interveniente a causa diminuiscono il capitale preteso proprio dallo stesso interveniente costituiscono merito di causa. Ivi N. 2.

L'interveniente a causa *in limine ferendae sententiae* non può pretendere

che ne venga aggiornata la risoluzione per aver campo di spiegare in seguito la propria difesa. T. 40. Dec. 67. N. 10. p. 481.

Quegli che in una causa non ha che un' interesse secondario consecutivo non può ammettersi interveniente che per una mera assistenza al giudizio. T. 41. Dec. 71. N. 4. p. 358.

Quegli che è ammesso ad intervenire in un giudizio col puro diritto di sorvegliare all' andamento, e progresso del medesimo non merita che sia a favore condannato nelle spese il succumbente che non aveva lite con esso. Ivi Num. 5.

INVENTARIO

L' inventario è quell' atto che si redige dalla competente autorità nella faccia dei luoghi, ove esistono li effetti da inventariarsi, e con le forme volute dalla legge. T. 40. Dec. 57. N. 1. p. 415.

Una denunzia, una confessione che faccia l' erede senza che sieno presenti li oggetti da inventariarsi non può apprendersi per un regolare, e solenne inventario. Ivi N. 2.

La confezione dell' inventario è regolato colle leggi imperanti nel luogo ove si apre la successione. Ivi N. 3.

In Portoferrajo non ebbe mai forza di legge lo Statuto di Piombino. Ivi Num. 4.

Le solennità prescritte dalla legge nella confezione dell' inventario sono stabilite per modo di forma e debbono osservarsi alla lettera sotto pena di decadere dal benefizio che la legge stessa ripromette a coloro, che alle sue prescrizioni esattamente si uniformano. Ivi N. 5. p. 416.

Nell' Isola dell' Elba fino del 1 Luglio 1805 erano stati pubblicati, e resi esecutori il Codice civile dei francesi, e tutte le leggi pubblicate in Francia dopo la rivoluzione. Ivi N. 6.

L' art. 794 del Codice civile di Francia prescriveva che l' erede il quale intendeva impedire la confusione della sua persona formale con quella del suo autore dovea procedere ad un esatto, e fedele inventario nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile. Ivi N. 7.

A forma delle leggi francesi la confezione dell' inventario all' occasione delle successioni era di esclusa competenza dei Notari. Ivi N. 8.

Per la costante giurisprudenza è stato sanzionato il principio che sono cose uguali in diritto tanto l' omettere l' inventario, quanto meno legittimamente compilarlo. Ivi N. 9.

V. Individualità.

INVEROSIMILE

L' inverosimile diviene più grave fra creditore, e debitore insieme quando si parla di credito infruttifero nel creditore, e per l' opposto di credito fruttifero nel preteso debitore. T. 36. Dec. 92. N. 34. p. 546.

INVESTIMENTO DI NAVIGLI

V. Refezione di danni.

IPOTECA

L' ipoteca per propria intrinseca forza tien separati ella stessa i patrimoni del defunto, e dell' erede. T. 37. Dec. 62. N. 3. p. 360.

L'erede a quest'effetto vien considerato alla pari di qualsivoglia terzo possessore. Ivi N. 4.

Il sistema ipotecario francese non è contrario a questi principj. Ivi N. 5.

L'art. 2111 del Codice civile obbliga ad iscrivere la separazione dei patrimoni quei legatarj, e creditori che han bisogno di profittare di questo beneficio Ivi N. 6.

Il medesimo articolo non dispone che un tal beneficio sia necessario a quei creditori del defunto, che hanno un gius reale sui beni della successione validamente conservato. Ivi N. 7.

Quest'opinione è seguita dalla maggiorità degli Scrittori, e decisioni di Francia. Ivi N. 8.

Ed è espressamente sanzionata dal Codice civile del Regno delle due Sicilie. Ivi N. 9. p. 361.

Si risponde alla contraria autorità di Merlin. Ivi N. 10.

Sotto le leggi vigenti anteriormente al sistema ipotecario, alla valida e legittima costituzione dell'ipoteca era sufficiente l'espressa generica obbligazione dei beni. T. 37. Dec. 32. N. 11. p. 185.

Chi ha l'ipoteca è in diritto di conservarla mediante l'iscrizione a tal'uopo richiesta dalle leggi veglianti. Ivi N. 12.

I fondi venduti anteriormente ad un contratto di imprestito non possono essere ipotecati dal venditore per garantire la restituzione della somma imprestata. T. 38. Dec. 54. N. 1. p. 244.

La giustizia, il favore del commercio, e del facile trapasso dei possessi, e tutti i principj d'equità concorrono a liberare i terzi acquirenti che abbiano sodisfatto alle forme dalle leggi prescritte da quegli aggravi ipotecarj che essi non conobbero, e non lessero nei pubblici registri al momento del fatto acquisto. T. 39. Dec. 73. N. 2. p. 392.

Colle leggi de' 25 Dicembre 1819 e 19 Febbrajo 1820 fu sostituito per i casi di alienazione alla trascrizione del contratto ordinata agli effetti ipotecari dalla legge francese, la più semplice forma della voltura. Ivi N. 3.

Con questa istituzione conosciuta già in Toscana per la giusta riscossione dei tributi dai respettivi possessori fu distinto ciò che dovea farsi dagli acquirenti nel rapporto della pubblica finanza da ciò che dovea farsi nel rapporto dei gravami ipotecari. Ivi N. 4.

Il Motuproprio del 12 Settembre 1805 richiamato in vigore colle istruzioni del 1 Aprile 1820 non lo fu nè lo potè essere senon agl'effetti finanzieri dei pubblici catasti. Ivi N. 5.

Come la data delle iscrizioni ipotecarie assicura la proprietà del credito così il registro delle domande di voltura fissa la data da cui decorrer debbono i 15 giorni dalla legge designati. Ivi N. 6.

L'ipoteca espressa, o dedotta da espressioni, che se non direttamente pure per verisimile concetto la importino rende obbligati, e ipotecati tutti i beni che al venditore rimangono. T. 39. Dec. 8. N. 7. 8. p. 71.

È dovere indispensale di chi vende di far tutto quello che è necessario perchè al compratore resti la cosa pattuita. Ivi N. 9.

E' regola che per *escipere* si richiedono minori presidii, che per *agere*. Ivi N. 13.

Il finto non può aver più forza, e produrre maggiori effetti del vero. Ivi Num. 14.

La costituzione di un'ipoteca speciale fatta a favor della moglie nell'apoca matrimoniale non importa di per se sola deroga, o renunzia all'ipoteca legale generale a lei competente per la sua dote, e appendici dotali. T. 40. Dec. 32. N. 4. p. 264.

La convenzione conclusa nel 4 Dicembre 1784 tra S. M. I. come Duca di Milano, e di Mantova, e S. A. I. e R. il Granduca di Toscana non rimase denaturata per la pubblicazione in Toscana dell'Editto del 20 Febbrajo 1785. T. 43. Dec. 40. N. 1. p. 291.

Per quanto la Convenzione che sopra potesse credersi divenuta parte della legislazione toscana, non può peraltro ritenersi come richiamata a nuova vita con il Motuproprio del dì 15 Novembre 1814 poichè non era altrimenti in vigore nel 1 Dicembre 1807 stante li avvenimenti politici avvenuti al 1785 in poi. Ivi N. 2. 3.

Il disposto dell'artic. 2128 del Codice Civile di Francia nega qualunque ipoteca ai contratti celebrati in paese estero. Ivi N. 4

Secondo l'art. 4 della legge del 30 Dicembre 1814 nessun atto privato, sebbene stipulato in Toscana, e nessun'atto stipulato in paese estero, ancorchè per istrumento pubblico acquista data certa in Toscana perciò che riguarda l'interesse dei terzi, se non dal giorno in cui sia denunziato, e registrato. Ivi Num. 5.

Secondo il disposto dell'art. 2128 del Codice civile francese i contratti stipulati in paese straniero non potevano conferire ipoteca sopra beni situati in Francia. Ivi N. 6. p. 292.

Se un documento non registrato non induce contro il terzo prova di credito, molto meno ha la potenza di sostenere l'ipoteca che non è del credito che l'accessoria cautela. Ivi N. 9.

L'istrumento stipulato in paese straniero sebbene vallato delle forme dalle leggi da quello prescritte, si riduce ad un atto meramente privato, e chirografario. Ivi N. 8.

Se la qualità di persone pubbliche che hanno i Notari stranieri nei luoghi ove sono stabiliti può conferire ai loro atti fuori dello Stato cui appartengono una specie di autorità di credenza, o di fede, allorchè quella loro qualità è d'altronde constatata dalla legalizzazione del Giudice del luogo in cui dimorano, non può dare ai medesimi atti la diversa autorità del potere della giurisdizione. Ivi N. 9.

L'autorità del potere, e della giurisdizione risiede nel sovrano territoriale. Ivi N. 10.

I Notari nazionali non esercitano la professione che come delegati, e ministri d'una frazione della Suprema Potestà Ivi N. 11.

Le sentenze dei Tribunali esteri non sono produttive in Toscana dell'ipoteca giudiciaria per la ragione che le autorità dei giudicati non oltrepassano i limiti del principato d'onde emanarono. Ivi N. 12.

I Giudici non possono dare ai loro giudicati un autorità di cui manca il loro Principe ad essi concedente il mandato giurisdizionale. Ivi N. 13.

Gl'imperi, i principati, e le repubbliche sono enti morali che a molti ef-

fetti alle persone fisiche si equiparano, i quali come ogni altra umana istituzione, nascono, subiscono fasi, e mutazioni, e si estinguono. Ivi N. 14.

La estinzione dei principati, come di qualunque altro Stato ha luogo tanto per conquista, o per occupazione fatta da un nemico, quanto per dedizione volontaria dei popoli, o per sottomissione involontaria, ma non contrastata da altro Principe, o Stato d' onde consegua la distruzione di quel corpo politico dal quale traeva il suo nome il governo del popolo, o soggiogato, o sottomesso, e l' aggregazione permanente di lui. Ivi N. 15.

Il diritto di postliminio ha rapporto allo stato di guerra, ed è perciò inapplicabile alle nazioni il governo delle quali sia mutato, sia per total conquista, o sottomissione del paese, sia per pubbliche, o solenni convenzioni. Ivi N. 16.

Il criterio per verificare il concorso dei termini del Postliminio consiste nella continuazione del dominio. Ivi N. 17.

Ai termini delle leggi romane sebben non potesse considerarsi valida in principio un ipoteca costituita sopra un fondo alieno, pure diveniva efficace a favore del creditore tanto contro il debitor promittente quanto contro i terzi dal momento che il debitor faceva l' acquisto del fondo ipotecato. T. 43. Dec. 107. N. 1. p. 627.

Alcuni interpetri francesi hanno creduto la lettera dell' art. 2129 del Codice francese abbastanza chiara per escludere assolutamente la facoltà d' ipotecare efficacemente un fondo di cui solo posteriormente si faccia l'acquisto; non sono però mancati gravissimi autori che hanno abbracciata una contraria opinione. Ivi N. 2.

La disposizione dell' art. 2129 predetto non è senza eccezione secondo lo stesso Codice francese il quale nell' articolo seguente permette l' ipoteca del futuro acquisto quando il debitor dichiari che i beni da esso attualmente posseduti sono al nuovo aggravio insufficienti. Ivi N. 3.

In Toscana, che ha romane leggi per diritto comune, non possono mancar d' influenza le disposizioni del diritto romano favorevoli all'ipoteca dell'acquisto futuro. Ivi N. 5. p. 628.

La protesta di validamente ipotecare l' acquisto futuro allora soltanto deve dirsi mancare quando si voglia far primeggiare queste ipoteca su quelle già infisse contro il precedente proprietario nel tempo intermedio anteriore all'acquisto medesimo. Ivi N. 6.

Se per il benefizio del subingresso accordato dalla legge del 21 Luglio 1818 possono i creditori estendere la loro ipoteca a fondi origioariamente ad essi non obbligati, non possono però farla risalire oltre l'epoca della loro inscrizione. T. 43. Dec. 107. N. 9. p. 628.

L' ipoteca non viene avulsa dai beni sui quali una volta fu imposta per il loro passaggio nei terzi. T. 43. Dec. 107. N. 1. p. 656.

Il disposto degli art. 551 e 552 del Codice di Commercio in forza del quale la donna che si unisce ad un commerciante, o figlio di un commerciante che abbraccia in seguito la professione paterna non ha per la sua dote l'ipoteca legale sui beni d' acquisto posteriore al matrimonio, non procede se non nei casi o d' avvenuto fallimento del marito, o di concorso della moglie coi creditori del marito anco prescindendo dal formale fallimento. Ivi N. 2.

Quando pel capitale compete una ipoteca legale esente da inscrizione non

si dà la restrizione degli interessi per un tempo limitato; ma tutti quanti e quali essi sieno gli arretrati aver debbono lo stesso rango che compete alla causa produttiva di essi. Ivi N. 3.

V. Voltura di beni.

V. Mandante.

IPOTECA GIUDICIALE

La dichiarazione del credito per sentenza del Giudice opera a favore del creditore l'ipoteca giudiciale. T. 35. Dec. 23. N. 1. p. 150.

La renunzia alla lite opera a favore del renunziatario l'ipoteca giudiciale. Ivi N. 2. 9. 10. 13. 14.

Vige oggi fra noi oltre l'ipoteca convenzionale, e l'ipoteca legale, anche una terza ipoteca, che dicesi giudiciale ignota alla giurisprudenza romana. Ivi Num. 3.

L'ipoteca giudiciale nasce essenzialmente, e si produce da una sentenza che sia emanata tanto in contumacia, quanto in contradittorio giudizio, e tanto essa sia definitiva, quanto provvisoria. Ivi N. 4. 5.

L'ipoteca giudiciale nasce inoltre dagli atti giudiciali. Ivi N. 6.

L'ipoteca giudiciale, che deriva dalla renunzia alla lite, opera l'effetto di facilitare l'accettazione del renunziatario, ed in conseguenza l'estinzione delle liti. Ivi N. 15.

Nell'applicare, ed interpetrare le leggi debbono sempre evitarsi gli assurdi. Ivi N. 16.

Non possono esercitarsi i diritti nascenti da una ipoteca generale, se prima non si è esperimentata l'ipoteca speciale, escutendo i beni specialmente obbligati; la qual regola non ha luogo quando non si tratta di questioni d'anteriorità, o che il creditore direttamente agisce contro il debitore. Ivi Num. 17. 18. 19. 20.

V. Renunzia.

V. Legge.

IPOTECA SOPRA BENI INDIVISI

L'ipoteca concessa da un coodomino sopra un fondo indiviso che non eccede la quota ad esso spettante è valida. T. 39. Dec. 36. N. 1. p. 196.

Si risolve però nel caso che nelle divise il fondo ipotecato venga assegnato ad altro condomino. Ivi N. 2.

Quando ad una persona appartengono più diritti, compatibili fra loro nell'esercizio, l'esperimento dell'uno non impedisce, occorrendo, l'esperimento dell'altro. Ivi N. 3.

Il condomino che adisce liberamente l'eredità dell'altro condomino ratifica implicitamente, e si accolla gli oneri che sono aderenti a questa. Ivi N. 4.

IPOTECA SPECIALE

Tanto per le regole di diritto comune che per quelle di diritto francese la sola stipulazione di una ipoteca speciale non deroga alla generale tacita nei casi ne' quali questa compete di diritto, abbisognandovi una renunzia espressa, o alla espressa equivalente. T. 42. Dec. 10. N. 14. p. 72.

V. Attore.

V. Mandante.

V. Rimborso.

IPOTECA COMPETENTE ALLA DONNA

V. Dote.

IPOTECHE CONVENZIONALI

La legge sulla pubblicità delle ipoteche, come una delle basi fondamentali del sistema ipotecario, vuole per le ipoteche convenzionali la precisa indicazione dei fondi ipotecati. T. 39. Dec. 4. N. 5. 6. p. 41.

L'omissione della precisa indicazione dei fondi ipotecati per le ipoteche convenzionali rende nulla l'iscrizione medesima. Ivi N. 7.

Per quanto le Corti di Francia abbiano talvolta deflettuto dal sommo rigore della legge hanno peraltro nei casi particolari ritenuto che la specializzazione dei fondi debba esser tale da non indurre in errore i successivi contraenti. Ivi N. 8.

La destinazione del padre di famiglia sulla comprensione di un'appezzamento di terra nella generica indicazione di un dato podere può avere il suo effetto ne' congrui casi, ma non di fronte alla legge ipotecaria a danno dei terzi possessori. Ivi N. 9.

Se le operazioni che affliggono i terzi non dovessero esser pubbliche, e non si potessero conoscere dai Registri Ipotecari anderebbe così a perdersi uno dei principali oggetti della pubblicità delle ipoteche. Ivi N. 10.

V. Venditore.

V. Sentenze.

IRREGOLARITA' SEMPLICE

Se in ordine al disposto dell'art. 1126 del Regolamento di Procedura civile può col fatto tacitamente renunziarsi ad una propria, e vera nullità, a più forte ragione si deve ammettere la renunzia ad una semplice irregolarità. T. 37. Dec. 50. N. 2. p. 293.

ISCRIZIONE

E' inefficace quella iscrizione che non indica la data del titolo, e che enuncia il cognome soltanto del debitore. T. 38. Dec. 56. N. 1. p. 357.

Non è inefficace quella Iscrizione che indica il debitore col semplice cognome quando dal complesso dell'iscrizione stessa può facilmente conoscersi dai terzi acquirenti che sopra i beni dedotti in contrattazione posa l'iscrizione medesima. Ivi N. 2.

Quegli che si determina a fare un'acquisto di uno stabile deve incominciar le sue indagini dall'estratto delle iscrizioni ipotecarie contro il venditore. Ivi N. 3. p. 358.

ISCRIZIONE DI UN PRIVILEGIO

Nell'iscrizione di un privilegio deve notarsi la natura del titolo, e la qualità privilegiata. T. 36. Dec. 54. N. 6. 10. p. 313.

I privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto se non sono resi noti su registri del Conservatore delle Ipoteche. Ivi N. 7.

Lo spirito della legge relativamente all'iscrizione del privilegio è che il creditore iscrivente che puo essere anche un chirografario dimostri che ha intenzione di primeggiare sopra gli altri, e di conservare il diritto di domandare la separazione dei patrimoni Ivi N 8. 9.

ISTANZE IN GIUDIZIO

L' art. 50 del Regolamento di Procedura civile permette la correzione, e modificazione delle istanze in giudizio. T. 42. Dec. 41. N. 6. p. 423.

ISTANZA PREGIUDICIALE

L' istanza diretta all' assegnazione del termine per la verificazione del documento impugnato è della classe delle pregiudiciali perchè impeditiva del progresso della lite. T. 36. Dec. 10. N. 1. p. 78.

Le istanze pregiudiciali non possono riunirsi al merito, ma debbono risolversi separatamente. Ivi N. 2. 3.

ISTRUMENTO PUBBLICO

La parte dispositiva d' un istrumento, che presenti dubbio sulla comprensione di qualche persona, viene schiarita dalla parte condizionale che sia chiara. T. 38. Dec. 2. N. 15. p. 19.

L'istrumento pubblico in Francia dopo la legge del 22 Febbrajo anno 7.° faceva fede autentica, e indubitabile di ciò che conteneva, e perciò della sua data eziandio senza bisogno della registrazione. T. 42. Dec. 10. N. 9. p. 72.

Non tanto per i principii di diritto comune, che in ordine al disposto del l' art. 1327 del Codice Civile il pubblico istrumento celebrato all' estero colle forme ordinarie del luogo ove ebbe vita fa prova piena, e perfetta in qualunque altro Stato, o paese venga prodotto alla pari, e nulla meno di un istrumento nazionale. Ivi N. 10.

La differenza che passa tra l' istrumento nazionale, e quello estero è di avere il primo forza esecutoria, ed autorità di potere, e di giurisdizione in tutto l' ambito dello Stato, mentre quello estero ne è spogliato, e sol ritiene, e gode forza provante, a come dicono autorità di credito, e di fiducia. Ivi N. 11.

Per quanto grande sia la forza provante del pubblico istrumento, non può peraltro esser tale da alterare la verità delle cose. T. 43. Dec. 1. N. 4. p. 3.

ISTRUMENTO STIPULATO IN PAESE STRANIERO

V. Ipoteca.

ISTRUMENTI FORESTIERI

Le leggi vietano che siano prodotti avanti i Tribunali toscani i pubblici istrumenti forestieri se non sono prima archivisti, ma non parlano di semplici attestati. T. 43. Dec. 36. N. 1. p. 190.

L' obietto d' essere stato accolto da un Giudice, e data valutazione ad un documento che avrebbe dovuto essere rigettato come inabile a fare in giudizio qualunque prova riguarda non la validità, ma soltanto la giustizia del giudicato. Ivi N. 2.

LEGATO

Il legato fatto dal debitore al creditore si compensa col debito se il debito è necessario. T. 37. Dec. 65. N. 1. p. 380.

Questa regola è fondata sopra una presunzione di volontà, e però soggetta a cedere alla volontà contraria provata anche per mezzo di congetture forti, ed urgenti. Ivi N. 2.

Nel legato del semplice fondo non si contiene l'istrumento del medesimo. T. 37. Dec. 69. N. 12. p. 401.

La diversità che hanno due case nell' ingresso, nell' altezza, in tutta la decorazione esterna in fine, ne esclude la unicità. T. 39. Dec. 16. N. 6. p. 104.

Quando un testatore possessore di più case ne lega una senza altra qualificazione la presunzione sta per quella che alla di lui morte abitava. Ivi N. 7.

Non si può presumere che un testatore abbia voluto lasciare per legato oggetti non suoi. Ivi N. 8.

Se in un legato il testatore assegna un oggetto, e lo particolarizza viene ad escluderne altri che abbiano lo stesso vocabolo, ma non la stessa particolarità. Ivi N. 9.

I legati, sulla di cui quantità vi è dubbio, debbono sempre interpetrarsi meno gravosi all'erede, ancorchè sieno fatti alla moglie. Ivi N. 10. p. 105.

L'affetto maritale verso la moglie è dai Dottori valutato come mezzo atto a sostenere la validità del legato, ma non ad estenderlo. Ivi N. 11.

Un legato lasciato ad una fanciulla a condizione che non ritiri la somma legatale se non quando si mariterà, o quando sarà giunta a trent'anni, non involve una vera condizione apposta alla sostanza del lascito, ed atta a sospenderne l'acquisto civile, ma solo involve due diversi termini apposti alla esecuzione del lascito stesso, ed atti a sospenderne il semplice ritiro. T. 40. Dec. 4. N. 1. p. 41.

L'obbligo ingiunto agli eredi di corrispondere alla legataria sulla somma legata l'annuo frutto fino a che non venga il tempo in cui essa ritirar possa il capitale, dimostra il concetto del disponente, che l'acquisto civile del legato non debba restar sospeso dai termini apposti al ritiro del medesimo. Ivi N. 2.

Per distinguere se un legato sia *puro o condizionale* debbe osservarsi se la condizione, o il termine trovisi apposto alla sostanza del lascito, o sivvero alla prestazione ed esecuzione del medesimo; nel primo caso il legato è *condizionale*, e riman perciò caducato mancando il legatario prima che si verifichi la condizione, o che giunga il tempo prefisso; nel secondo caso è *puro*, e se in pendenza della condizione o del termine il legatario viene a mancare l'emolumento già da lui quesito trapassa nei suoi eredi. Ivi N. 3.

Si sviluppa il Testo nella *Leg. ex his verbis Cod. quando dies legat vel fideicomm. ced.* Ivi N. 4. p. 42.

Non può dirsi legato di dote quello in cui il matrimonio della legataria non si è avuto in contemplazione se non se per determinare uno dei casi del ritiro, ed in cui si è dato diritto alla legataria stessa di perciperne i frutti ancor prima di maritarsi. Ivi N. 5.

Non sempre il tempo incerto apposto ad un legato lo rende condizionale.

Ciò si verifica quando è apposto alla sostanza del lascito, non quando è apposto alla sua esecuzione. Ivi N. 6.

Il legato da conseguirsi quando il legatario sarà giunto ad una certa età non è condizionale, ma puro. Ivi N. 7.

Le leggi distinguono il legato d'*Alimenti*, da quello di *Cibaria*. T. 40. Dec. 6. N. 1. p. 51.

Il legato di *Cibaria* si limita al conveniente cibo, o nutrimento, quello di alimenti comprende tutto ciò che è indispensabile per il sostentamento della vita. Ivi N. 2.

L'alimentando deve ottenere le spese degli atti fatti per conseguire i doviti alimenti, ma non quando indebitamente si oppone ad un equa riduzione di quei già tassatigli. Ivi N. 3.

Il pagamento fatto in vita del testatore è uno dei modi con i quali si estingnono i legati. T. 40. Dec. 43. N. 1. p. 341.

Una tal regola ha vigore specialmente allorquando il pagamento sia stato eseguito per dependenza della medesima causa. Ivi N. 2.

Quando cessa la causa, nè cessa necessariamente l'effetto. Ivi N. 3.

Il legato per ragion di dote fatto dal marito alla moglie, quando non resti provata la dote, si sostiene come atto di liberalità. T. 40. Dec. 55. N. 1. p. 404.

L'incertezza pella quantità di un legato si toglie di mezzo dall'arbitrio dell'uomo dabbene avuto riguardo alle circostanze delle persone, e delle cose. Ivi N. 2.

Il godere una cosa non richiama assolutamente l'usufruirla. T. 40. Dec. 62. N. 1. p. 446.

Nelle interpetrazioni delle ultime volontà devesi por mente all'uso comune d'intendere, non ai precetti filologici. Ivi N. 2.

Lasciare una cosa a Tizio con Mevio è lo stesso che lasciarla a Tizio, e a Mevio, perchè Mevio non essendo legato di nessun rapporto personale con Tizio, non partecipa della stessa cosa senza venire principalmente alla percezione del legato. Ivi N. 3.

Il figlio, e il servo possano venire alla partecipazione del legato in un modo indiretto, il quale porta lo stesso che il non lasciarlo. Ivi N. 4.

Nel caso di mancanza di chiarezza di un legato devesi ricorrere agli argomenti di volontà. Ivi N. 5.

La parola *tutto* comprende qualunque cosa, che sia d'indole del subietto. Ivi N. 6.

Non è dato supporre in uno stesso tempo volere, e disvolere; ma simili pentimenti non si accolgono, che quando sono chiari, e dominanti. Ivi N. 7. pag 447.

Che le parole *e se lo goda colla famiglia* non importano un legato a favore della famiglia, si rileva dall'avere il testatore subito soggiunto, *e lo gravo dei soprascritti legati;* poichè se avesse creduto di fare un legato avrebbe detto *e lo gravo di questo, e dei soprascritti legati.* Ivi N. 8.

L'avere negli altri legati fatto uso di parole chiare e consuete, e l'avere quelle parole omesse nel legato in questione ne emerge per l'esclusiva l'argomento della discretiva. Ivi N. 9.

L'aver chiamato l'erede col nome di *dilettissimo*, porta a doversi dare alla disposizione quella interpetrazione, che è più proficua all'erede medesimo. Ivi N. 10.

Si presume che l'erede sia quello che meglio conosca l'intenzione del testatore. Ivi N. 11.

Le parole *e se lo goda colla famiglia* si voltano esattamente nelle altre, *e se lo goda nella famiglia.* Ivi N. 12.

L'evverbio *mentre* suona lo stesso che, *perchè*, *al contrario*, Ivi N 13.

L'aver tutto l'erede, e il goderlo colla famiglia sono due cose la prima finale, e l'altra impulsiva, poichè il disponente volle che quello formava l'intiera eredità lo avesse l'erede spinto dal reflesso del vantaggio che la famiglia del medesimo averebbe direttamente potuto risentire. Ivi N. 14.

Il legato di alimenti scritto a favore di persona povera si equipara ai legati di causa pia su de' quali non ha luogo la detrazione della falcidia. T. 41. Dec. 78. N. 3. p. 389.

LEGATO DI GIUS PATRONATO

Perchè sia eseguibile il legato di un gius patronato fatto dal padre alla figlia è indispensabile il consenso dell' Ordinario. T. 42. Dec. 36. N. 4. p. 213.

LEGATO D' USUFRUTTO

V. Gius Accrescendi.

V. Traslazion di Legato.

LEGATARIA

V. Transazione.

LEGATARI

È un principio d' equità seguitato nel Foro che per evitare l'inutile circuito del regresso che il venditore o cedente eserciterebbe contro il cessionario dell' eredità, possono i creditori ed i legatari agere direttamente contro il cessionario. T. 43. Dec. 76 *bis* N. 2. p. 416.

LEGGE

Le leggi affinchè siano obbligatorie pe' sudditi debbono essere nei modi regolari pubblicate. T. 36. Dec. 95. N. 1. p. 584.

La scienza indubitata dell' esistenza di una legge, e dell' imminente sua pubblicazione sono circostanze insufficienti per rendere necessaria la di lei osservanza. Ivi N. 2.

Sarebbe il massimo degli assurdi che per un atto capace di produrre ipoteca legale non avesse la legge richiesto l' intervento di alcuna solennità. T. 37. Dec. 17. N. 5. p. 114.

Colla legge patria del dì 15 Aprile 1819 fu permessa la costituzione dell' ipoteca per mezzo di scritta privata, purchè fosse per altro munita della firma del costituente, e di tre testimoni, e della recognizione notariale. Ivi N. 6.

La legge dev' essere eseguita tale quale esiste, perchè essa è la legge. T. 37. Dec. 46. N. 52. p. 260.

È follìa il dubitare se una cosa impossibile abbia potuto essere da una legge comandata. T. 40. Dec. 38. N. 8. p. 309.

E se lo fosse stata non si potrebbe il precetto considerare imposto avvertitamente, ed essere obbligatorio. Ivi N. 9.

La legge, e l' uso costante escludendo ogni verosimiglianza di un matrimonio senza dote fanno presumere che ogni donna porti qualche dote al marito, come è di gius notissimo. T. 42. Dec. 33. N. 10. p. 188.

Le patrie leggi del 1693 del 1717 relative ai cambi posero al coperto i debitori da ogni pericolo di esser soffocati dalla mole dei frutti. T. 43. Dec. 118. N. 21. p. 756.

V. Mutuante.

LEGGE DEL 19 OTTOBRE 1817.

V. Cause non superiori alli scudi 200.

LEGGE DEL 23 NOVEMBRE 1818.

V. Cambiale.

LEGGE DEL 16 FEBBRAJO 1818

Il fine a cui tende la legge de' 16 Febbrajo 1818 è quello di rendere

sempre più regolare pronta, e meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia. T. 38. Dec. 7. N. 4. p. 53.

LEGGE *DIFFAMARI COD. DE INGEN. ET MANUM.*

Il rimedio della *Leg. diffamari Cod. de Ingen. et manumis.* è di sua natura esorbitante ed odioso, e perciò non debbe riguardarsi dalla saviezza dei Magistrati con occhio di soverchio favore. T. 40. Dec. 59. N. 1. p. 430.

A senso di varii Scrittori, pria che possa imporsi al preteso diffamante un perpetuo silenzio rendonsi necessarie tre o quattro interpellazioni, e costituzioni in mora. Ivi N. 2.

La pratica però più comunemente osservata e più conciliatoria dei principii di equità con quelli di giustizia esige per lo meno la doppia mora, e questa incorsa in sequela di formali assegnazioni di termine decretate dal Giudice. Ivi N. 3.

Ciò dee osservarsi ancorchè il preteso diffamante sia comparso dietro la prima monizione, ed abbia confessate le attribuitegli jattanze, senza però aver dedotti all'esercizio i vantati suoi diritti entro il termine statogli assegnato. Ivi Num. 4.

LEGGE DI FONDAZIONE

La legge di fondazione di un benefizio non può esser variata senza una nuova approvazione, ed un decreto dell' Ordinario. T. 42. Dec. 36. N. 5. p. 213.

Quando la legge di fondazione di un benefizio è chiara è impedito di far ricorso alle regole d'interpetrazione, ma deve anzi quella alla lettera osservarsi. T. 43. Dec. 100. N. 6. p. 663.

LEGGI FRANCESI

Le leggi francesi imperarono nell' Isola dell'Elba fino al 1 Gennajo 1816. T. 43. Dec. 12. N. 4. p. 84.

LEGGE *SANCIMUS*

La causa animatrice della pena comminata dalla *Leg. Sancimus* è lo spreto del Giudice. T. 35. Dec. 49. N. 4. p. 274.

In ambedue le classi delle sentenze contumaciali si verifica lo spreto del Giudice, perciò deve il contumace soffrire quella pena che è la legale conseguenza dello spreto. Ivi N. 5. 6.

LEGGE *SI NOMEN 4. FF. DE HAEREDIT. VEL ACTIONE VENDIT.*

V. Cedente.

LEGGI ADIETTIVE

Non è sempre vero che leggi adiettive non sieno atte ad attribuire alcun diritto ma unicamente a segnare il modo, a la norma onde portare all'esercizio quel diritto che solo dalle leggi sostantive deriva. T. 36. Dec. 6. N. 7. p. 46.

Se al sommo Imperante non fosse permesso di estendere con una legge adiettiva i diritti che in più ristretti confini emanano dalla legge sostantiva resterebbero vulnerati quei poteri che fan parte della suprema sua potestà. Ivi Num. 8.

LEGGI PERSONALI

V. Mano Morta.

LEGGE TRANSITORIA

V. Mano Morta.

LEGISLATORI

I Legislatori traggono sempre dalle circostanze le norme dei loro provvedimenti. T. 41. Dec. 5. N. 5. p. 25.

LEGITTIMA

Non compete al figlio alcun diritto di legittima, nè di virile sopra il patrimonio del padre, finchè questi rimane in vita. T. 35. Dec. 61. N. 1. p. 336.

Per stabilire la quota legittima debbono valutarsi anco i beni donati non al fine di rescindere le donazioni, le quali restano ferme fino al caso che i beni rimasti nell' eredità sieno insufficienti a far conseguire al legittimario la sua porzione. T. 36. Dec. 38. N. 1. 2. p. 210.

L' espressioni usate dalla legge del 15 Novembre 1814 che per calcolare la legittima si ha riguardo al giorno della morte stanno a denotare che la legittima non si detrae dai beni a titolo oneroso alienati dal debitore di quella, e che non sono atte a menomarne la quantità le alienazioni eseguite dall' erede nell' intervallo fra la morte della persona obbligata a prestare la legittima, ed il giorno dell' effettivo conseguimento della medesima. Ivi N. 3.

La legittima succede in luogo degli alimenti, e perciò la causa della legittima gode dei medesimi favori di quella alimentaria. Ivi N. 4.

La disposizione dell' art. 608. §. 1. del Regolamento di Procedura che obbliga a condannare nelle spese anco il collaterale nelle cause di alimenti è estensiva pure alle cause di petizione di legittima. Ivi N. 5.

La dichiarazione fatta dalla madre a favore del figlio debitore della di lei dote di avere dal medesimo ricevuto l' intero, e pieno di lei mantenimento non è ammissibile in danno delle legittimatarie. T. 36. Dec. 39. N. 3. p. 215.

La modicità non deve misurarsi in astratto, ma bensì in concreto, e il poco, e il molto sono termini non assoluti, ma di relazione, e di confronto. Ivi N. 4. 5.

L' ammontare della legittima costituisce di ordinario la norma principale per la giusta ed adequata misura della congruità della dote. T. 36. Dec. 57. N. 16. p. 331.

È regola di ragione che il padre è tenuto di lasciare al figlio la legittima libera, e scevra da ogni gravame. T. 37. Dec. 69. N. 1. p 400.

I Dottori hanno insegnato un modo onde il padre possa indirettamente gravare il figlio nella legittima facendo uso della càutela inventata dal *Decio*. Ivi N. 2.

La detta cautela consiste nella istituzione del figlio nella semplice legittima privandolo degli altri beni in caso che non voglia accettare la disposizione paterna importante gravame sopra la porzione legittima. Ivi N. 3.

Nel lascito della legittima l' uso degli equipollenti non è ammesso, poichè è necessario che sia espresso. Ivi N. 4.

E' nullo quel testamento col quale il padre dopo aver proibito al figlio la detrazione della legittima procede in linea di pena a privarlo del fidecomisso in caso di trasgressione. Ivi N. 5.

La semplice adizione dell' eredità, e approvazione del testamento paterno non pregiudica al figlio nella legittima se pure nell' atto dell' adizione della ere-

dità e dell'approvazione del testamento non sia fatta della legittima stessa una speciale menzione, e rennnzia. Ivi N 6.

Il diritto di richiedere la legittima non è soltanto personale ai figli, ma si trasmette in qualunqne loro erede insieme coi privilegii ad esso inerenti. Ivi N. 7. p. 401

V. Frutti.

V. Dote.

V. Successione.

LEGITTIMAZIONE DI PERSONA

Colui che fu chiamato a causa senza la clausola « si sua putaverit interesse, non è nell'obbligo di legittimare la propria persona. T. 39. Dec. 15. N. 1. p. 101.

Tanto più procede un tal principio di ragione qnando dagli atti dell'attore si desume la volontà del medesimo di far risolvere la causa in contradittorio della persona da esso chiamata a causa. Ivi N. 2. p. 102.

La eccezione di legittimazione di persona appartiene alla classe delle dilatorie, e debbe perciò regolarmente dedursi prima della contestazione della lite, altrimenti si ha per riconosciuta la qualità spiegata dall'attore. T. 41. Dec. 57. N. 1. p. 294.

Quando la illegittimità della persona è tale da render nullo e frustraneo il giudizio, può dedursene la eccezione in *vim perentoriae* ancora lite contestata, anco in appello, ed anco in giudizio esecutivo. Ivi N. 2.

Per altro se dedotta *in vim peremptoriae*, e dopo la contestazione della lite debbe essere provata dal deducente, non rifonde altrimenti nell'attore l'onere della prova della propria legittimità. Ivi N. 3.

Nel giudizio esecutivo, in cui si procede in forza di sentenza è attore legittimo senza bisogno di altra prova quei che dalla sentenza stessa fu dichiarato creditore. Ivi N. 4.

La legittimita di persona che nel giudizio esecutivo voglia dedursi dal debitore deve da lui esser provata in continenti, come eccezione modificativa. Ivi N. 5.

Quei che riconosce la legittimità di persona nell'attore per gli effetti a se favorevoli, non può non volerla riconoscere per gli effetti contrari. Ivi N. 6.

Il riservo fattosi dal reo convenuto delle eccezioni tutte che possono competergli contro la domanda dell'attore, non lo autorizza a ritirarsi dal quasi contratto giudiciale con cui abbia ormai riconosciuta nell'attore medesimo la qualità legittima da esso spiegata. Ivi N. 7.

V. Attore.

LESIONE

Nei contratti posti in essere fra persone maggiori di età la lesione non può formar soggetto di reclamo, se non quando giunga ad una determinata misura. T. 40. Dec. 27. N. 9. p. 189.

Il Codice Civile ha prescritta l'azione della lesione scorsi due anni, e la misura di questa deve giungere al di là di sette dodicesimi. Ivi N. 30.

I patti inseriti in un contratto si giudicano stipulati gli uni in considerazione degli altri; e così la lesione che si pretende intervenuta in un solo contratto

per più cose vendute a prezzi diversi, e distinti, perchè il prezzo sia per *modum unius* deve essere considerato nella sua individuità. Ivi N. 31.

Una lesione minore di quella voluta dalla legge non somministra titolo di reclamo, la quale nasce da un impulso naturale, che porta gli uomini a trarre coll'uso di una certa solerzia il maggior profitto, denominato dolo buono. Ivi N. 32. p. 190.

La minor lesione è tollerata, perchè i prezzi sono sempre variabili per le circostanze, e per ovviare il gran numero delle liti che insorgerebbero. Ivi N. 33.

Se la lesione non oltrepassa i limiti della legge può attribuirsi a cause civilmente tollerate, nel caso contrario si riguarda come opera di artifizj riprovati e vien commessa l'azione del dolo per una parte, e per l'altra parte dell'errore. Ivi N. 34.

Ogni contraente deve all'altro la buona fede, e tutto ciò che l'equità esige sia nella sua formazione, che nella sua esecuzione. Ivi N. 35.

Esclusa la lesione, deve osservarsi il patto quando anche possa raggirarsi sopra cosa meno giusta, non essendo proibito ai contraenti di recedere da ciò che sarebbe osservabile. Ivi N. 62. p. 192.

Tanto il venditore, che il compratore, quanto i permutanti godono del diritto d'intentare l'azione della lesione. T. 40. Dec. 52. N. 1. 2. p. 385.

I permutanti assumono a vicenda l'uno verso dell'altro la qualità di compratore, e venditore. Ivi N. 3.

Per sostenere in una permuta la lesione enorme fa d'uopo che l'attore in quella giustifichi che l'oggetto da esso dato in permuta valeva qualche cosa più del doppio del giusto prezzo dell'oggetto ricevuto in permuta. Ivi N. 4.

Per escludere la lesione pretesa avvenuta in un contratto di permuta basta il provare che l'oggetto dato in permuta aveva un valore almeno per la metà di quello ricevuto in permuta. Ivi N. 5.

La differenza che passa in un giudizio di lesione rapporto ad un contratto di permuta da quello di compra e vendita è che in questo evvi il prezzo certo da non dovere istituirsi altro confronto che fra il prezzo pagato, e promesso, ed il giusto prezzo della cosa venduta, e nel contratto di permuta il dubbio cade tanto sul prezzo dell'una che dell'altra cosa permutata. Ivi N. 6.

Per escludere la pretesa lesione debbe porsi in calcolo in aumento del prezzo reale di un fondo il prezzo detto d'affezione in ragione del comodo particolare che risente l'acquirente del fondo medesimo. Ivi N. 10.

Ai termini delle leggi francesi già state in vigore in Toscana, per sostenere infetto di lesione un contratto, era necessaria la prova di una lesione al di là dei sette dodicesimi del valore del subietto caduto in contrattazione, e la deduzione di tal rimedio entro due anni dalla stipulazione. T. 43. Dec. 80. N. 9. p. 435.

Il comprator soccombente nel giudizio di lesione che deve restituir cosa e frutti, ha diritto d'altronde di ripeter l'usure del prezzo pagato, e questo diritto non lo perde neppure nel caso di lesione enormissima straordinaria indotta a favore delle persone privilegiate nell'usura cioè di once 2 e 2/3. del prezzo; ma ha diritto all'usure unicamente nel caso di lesione enormissima ordinaria cioè nell'eccesso di once otto del prezzo medesimo. T. 43. Dec. 102. N. 4. p. 583.

LETTERE DI CAMBIO

Ai termini dell'art. 110 del Codice di Commercio la lettera di cambio deve contenere la menzione espressa, e precisa di ciò che ha formato il valore somministrato al traente. T. 40. Dec. 70. N. 1. p. 502.

Nel difetto della detta menzione non esiste lettera di cambio, e la obbligazione si risolve in un semplice mandato. Ivi N. 2.

Le parole *valore,valuta* sono insufficienti per sodisfare al voto della legge. Ivi N. 3.

Secondo le massime stabilite sì dall'antica, come dalla moderna giurisprudenza commerciale le indicazioni di *valuta avuta, valuta ricevuta* apposte nelle lettere di cambio sono state sempre ritenute come non importanti per se stesse effettiva numerazione. Ivi N. 4.

Per la consuetudine dei commercianti di servirsi nella sottoscrizione delle loro tratte delle frasi di *valuta ricevuta in danaro, in conto, in merci* resta escluso che la parola *valuta* importi nella lingua mercantile senso di pecunia numerata. Ivi N. 5. p. 503.

Per i recapiti che mancano dei caratteri esteriori costitutivi delle lettere di cambio reputati dalla legge semplici mandati, non hanno i portatori diritto di agire esecutivamente. Ivi N. 6.

Lo spirito di cui fu animata la legge del 23 Novembre 1818 fu essenzialmente preordinato ad accelerare la procedura in quei giudizi esecutivi che potevano essere eccitati dai legittimi possessori di recapiti mercantili. T. 43. Dec. 8. N. 1. p. 39.

La disposizione della legge del 22 Novembre 1818 che inibisce al debitore di cambiali mercantili, se non previo deposito, qualunque eccezione agli atti esecutivi che gli venissero contro promossi, procede egualmente tanto nel caso in cui siasi dall'attore iniziato il giudizio per via di precetto, quanto per via di domanda. Ivi N. 2.

Colla legge del 23 Novembre 1818 non furono presi in mira i mezzi per agere per l'esigenza dei recapiti mercantili, ma il più pronto e spedito sviluppo per la trattazione, e risoluzione di tali giudizi. Ivi N. 3.

Il possessor d'un recapito mercantile che assente, e non si oppone all'ammissione di una cedola di posizioni domandata dal suo debitore non perde per questo il benefizio che la legge del 23 Novembre 1818 gli accorda per l'esazione del suo credito. Ivi N. 4. p. 40.

La renunzia ad un privilegio che la legge accorda non può indursi per via d'argomenti ma occorrono dei fatti positivi. Ivi N. 5.

L'attore in un giudizio esecutivo commerciale che aderisce ad un mezzo di prova dal convenuto dedotto, non renunzia per questo ai benefizi nascenti a suo favore dalla legge del 23 Novembre 1818. T. 43. Dec. 11. N. 1. p. 58.

La semplice materiale detenzione di un recapito mercantile presso quei che mediante una gira regolare erasi della proprietà del medesimo recapito spogliato non lo rende legittimo creditore. Ivi N. 2.

La gira regolare di un recapito mercantile è il modo legittimo di spogliarsi della proprietà del recapito stesso, e di trasferirla in altri Ivi N. 3.

In caso di protesto di un recapito mercantile per difetto di pagamento nessuno dei giranti può agire per la rivalsa contro i giranti che lo precedono.

nell' ordine del recapito, e contro il traente se non giustifica il mezzo con cui la proprietà del recapito stesso dal possessor legittimo al giorno del protesto abbia fatto in esso ritorno. Ivi N. 4. 5.

Al disposto della legge del 23 Novembre 1818 il quale non ammette senza il preventivo deposito veruna contradizione al precetto, eccettuato il caso di mancanza di qualità, non osta la deduzione della mancanza nell'attore della legittimità della persona. Ivi N. 6.

Quegli che agisce in virtù di un biglietto mercantile dal quale resulta la mancanza in esso della proprietà del medesimo non può invocare il disposto dell'art. 3. della legge del 23 Novembre 1818 Ivi N. 7.

V. Gira di Cambiali.

LIBERATARIO DI UN' EFFETTO PER PERSONA DA NOMINARSI

E' coerente alla giustizia che la sentenza che dichiara non provata l'idoneità del terzo del liberatario nominato, e da questi soltanto propugnata, condanni il medesimo nelle spese. T. 39. Dec. 71. N. 1. p. 380.

Quegli che offre all'incanto per persona da nominarsi è nell' obbligo rigoroso dell'immediata nomina della persona ignota. Ivi N. 2. p 381.

Il Cancelliere che assiste agl' incanti ha, infra li altri, l'obbligo di enunciare nella redazione dell' atto della seguita liberazione il nome del liberatario, e della persona da lui nominata, e di esigere la firma del liberatario non solo in piè della Cartella d'Incanti, quanto ancora nel Registro di Cancelleria. Ivi Num. 3.

Quegli che offre all' incanto unicamente per persona da nominarsi, e adempie alle formalità richieste dagli art. 1055. 1057 e 1058 del Codice di Procedura civile può non essere responsabile della notoria insolventezza della persona da esso immediatamente nominata. Ivi N 4.

Non così quando spiega non solo la qualità procuratoria per interesse altrui, ma ben anche stipula in proprio nome, ed interesse coll' alternativa per se, o per persona da nominarsi. Ivi N. 5.

E ciò tanto più quando la nomina della persona incognita non è stata fatta immediatamente come prescrive la legge. Ivi N. 6.

L' offerta all' incanto fatta per se o per persona da nominarsi è simile per i suoi effetti all' obbligazione *de rato alias del proprio*. Ivi N. 7.

L' offerente all' incanto per se, o per persona da nominarsi resta personalmente obbligato se la persona da esso nominata è riconosciuta inidonea. Ivi N 8.

Le disposizioni civili concernenti la regolarità dei pubblici incanti debbono religiosamente osservarsi. Ivi N. 9.

Il sistema delle esecuzioni immobiliari riguarda non solo il privato interesse dei debitori, e creditori, ma l' interesse ancora generale della pubblica fede, e della pubblica economia. Ivi N. 10.

LIBERTA' CIVILE

La libertà civile è un dono prezioso che si presume in ogni cittadino fino alla prova in contrario. T. 37. Dec. 46. N. 33. p. 258.

LIBRI MERCANTILI

Se per disposto dell' art. 14 del Codice di Commercio non può se non in certi casi speciali essere ordinata la comunicazione dei libri mercantili; per di-

sposto però del successivo art. 15 può sempre ed in ogni controversia esserne ordinata la esibizione. T. 36 Dec. 96. N. 3. 5. p. 590.

La differenza che passa fra la comunicazione dei libri, e la semplice loro esibizione o presentazione è sostanzialissima. Ivi N. 4.

La esistenza dei libri, e specialmente del *giornale* del *copia-lettere*, e del *salda-conti* presso un commerciante obbligato a tenerli deve di ragione presumersi, e conseguentemente quei che l'allega per ottenere la esibizione dei detti libri è dispensato dal farne la prova. Ivi N. 6 p. 591.

LIBRI, NOTE, E REGISTRI PRIVATI

Non può negarsi fede ai libri, note, e registri privati allorchè non sono l'unico, ed esclusivo mezzo di prova, ma sono uniti ad altre congetture, presunzioni, e riscontri. T. 38. Dec. 68. N. 2. p. 471.

LICITAZIONE

La licitazione è un rimedio odioso, ma pure ammesso dalla legge, semprechè non sia possibile di procedere alla divisione con un sistema più naturale, e più proprio. T. 36. Dec. 61. N. 10. p. 357.

Gli estranei devono regolarmente escludersi dalla licitazione al fondo comune indivisibile, ma possono ammettersi quando la loro esclusione sarebbe dannosa ad uno dei condividenti. Ivi N. 11.

LIQUIDAZIONE

In una liquidazione generalissima ogni credito, e respettivo debito debbe presumersi compreso. T. 36. Dec. 78. N. 4. 10. p. 434.

E se da una delle parti si tralasci una partita del suo avere, di cui non possa allegare ignoranza, trattandosi di fatto proprio, e di cui altresì per la non lieve sua entità sia inverosimile la dimenticanza si fa luogo a credere che detta partita rimanesse compresa nei conteggi precedenti, ove costi che realmente ne siano stati posti in essere. Ivi N. 5.

LIQUIDAZIONE DI DANNI

Il Giudice competente in un giudizio che ebbe per resultato la condanna d'alcuno nei danni in genere è competente ancora nel giudizio di liquidazione dei medesimi. T. 37. Dec. 20. N. 1. p. 132.

Questa regola si applica come ad ogni Tribunale ordinario anche a quello di Commercio che è Tribunal d'eccezione. Ivi N. 2.

Non è al Tribunal di Commercio proibito di liquidare i danni a cui egli stesso ha condannato perchè non può dirsi questa una cognizione dell' esecuzione del suo giudicato, che espressamente la legge gli vieta. Ivi N. 3.

È proibito ai Tribunali di Commercio la cognizione di quella esecuzione soltanto, a cui si fa luogo esaurita che sia ogni questione nel merito, e che ha per oggetto di far conseguire i frutti, e l'utile reale al vincitore. Ivi N. 4. 5.

Niun altro meglio d'un negoziante può conoscere l'esistenza e la importanza dei danni che altro negoziante abbia sofferto per un ingiusto sequestro che il suo creditore abbia fatto a di lui carico. Ivi N. 6.

Può il Tribunale di Commercio concedere una somma in *causam declarandam*, per imputarsi in una parte di quei danni da alcuno risentiti, e di cui se ne sta facendo una più esatta verificazione, e liquidazione, essendo questo un arbitrio concesso negli usi del Foro, ed anco dagli antichi Tribunali usato. Ivi N. 7.

Il Tribunale di Commercio in previsione del possibile che nella verifica zione dei danni questi fossero riscontrati minori della somma concessa in *causam declarandam* si deve in tal concessione far prestare idonea cauzione *de restituendo*. Ivi N. 8.

La condanna dei danni in specie non è la esecuzione immediata, e diretta della condanna dei danni in genere, ma viene in conseguenza delle verificezione, e valutazione dei danni in denaro. Ivi N. 9.

La liquidazione di danni già dichiareti refettibili da sentenza, o decreto è materia arbitraria. T. 41. Dec. 73. N. 1. p. 365.

Nelle materie rilasciate al prudente arbitrio del Giudice non possono i Giudici superiori riformere le pronuncie di quelli inferiori, meno il caso che sia evidente l'abuso dell'arbitrio medesimo. Ivi N. 2.

LITE PENDENTE

Non può concepirsi pendenza di lite senza la esistenza di atti che ne costituiscano l'elemento. T. 35. Dec. 68. N. 1. p. 388.

L'eccezione della *litis pendenza* ha luogo quando pende aventi altro Tribunele una lite già inizieta fra le stesse persone, sulla cosa istessa, per la identica questione. T. 37. Dec. 19. N. 4. p. 126.

LITI

Il bene pubblico vuole che le liti, ed i giudizi ebbiano un termine sollecito. T. 35. Dec. 50. N. 5. p. 278.

LITIGANTE

Non si toglie il giudizio se non per mezzo di una sentenza, e di una rinunzia regolare, per lo che non può pretendere alcuno dei litiganti esser posto fuori di causa. T. 35. Dec. 40. N. 2. p. 235.

LIVELLO

Trattandosi di livello acquistato da un'ascendente a profitto dei discendenti si presume sempre voluta la rappresentazione. T. 41. Dec. 33. N. 1. p. 149.

Quando i successivi chiamati ad un livello riconoscono la loro vocazione non dalla liberalità del concedente, ma dal primo acquirente del livello, deve il medesimo considerarsi come ereditario, e perciò trasmissibile tra i disdicenti con l'ordine consueto di successione. Ivi N. 2.

I livelli sono per loro natura divisibili. Ivi N. 3.

Quando in una transazione fatta sopra la metà di un livello concorre la buona fede e la congruità le medesima diviene obbligatoria anco per i successivi chiamati al livello medesimo. Ivi N. 4.

Trattandosi di livelli condotti a forma dei moderni regolamenti ed essendo il donante il primo acquirente può disporre liberamente, senza l'assenso del padron diretto quando ne dispone fra le persone del ceto dei chiamati; e disponedone gli rende ereditarii e scioglie la pazione. T. 43. Dec. 85. N. 4. p. 558.

V. Enfiteusi.

V. Manomorte.

LIVELLO PAZIONATO

Un livello concesso a Tizio, e sua linea mascolina in infinito non può riconoscersi che per un livello assolutamente pazionato. T. 42. Dec. 1. N. 9. p. 4.

Per gli elementi del gius nostro l'enfitensi pazionata dicesi quella che è concessa al primo acquirente, ed alla di lui linea discendentale, senza alcuna contemplazione della qualità ereditaria nei chiamati, e compresi nell'investitura. Ivi N. 10.

La inibizione della repudia dedotta in patto in un livello pazionato non porta alla conseguenza che cambi al livello medesimo natura, e lo degeneri in ereditario. Ivi N. 11.

A tutti è permesso di regolare l' esercizio dei proprii diritti in quel modo che più accomoda, e conviene all'interesse respettivo. Ivi N. 12.

Sebbene in una concessione enfiteutica fatta ad alcuno, e sua linea mascolina possa questa linea stare a designare la durata del livello non è per questo il solo principale ed esclusivo ufficio cui la indicazione di questa linea si considera subordinata nel concetto dei contraenti, ma bensì l' altro importantissimo ed essenziale di denotare che la concessione fu fatta al conducente, ed a tutti i compresi nella sua linea mascolina, e così ai suoi figli, e discendenti maschi, ossia che la medesima fu veramente ed assolutamente pazionata. Ivi N. 13.

La distinzione che si è fatta fra i feudi e livelli acquistati a titolo lucrativo o a titolo oneroso è quella di concedere al primo acquirente di questi il diritto di liberamente disporne, negandolo all' altro. Ivi N. 14.

Quando non esiste consuetudine di alienare i feudi, e le enfitensi per ragion di dote non possono i livelli pazionati essere alienabili per causa di dote, poichè se può essere apprezzabile questa causa per sostenere una alienazione, quando la enfiteusi è alienabile fino dal suo principio, sempre però coll' intervento del consenso del dominio diretto, non è però così quando la sua alienabilità dipende dall' intervento della sovrana approvazione. Ivi N. 23.

LIVELLARIO

La prova affermativa d' essere stati pagati i canoni di un livello spetta al livellario che voglia evitare la minacciatagli perdita de' suoi diritti enfiteutici. T. 43. Dec. 46. N. 2. p. 242.

V. Domicilio.

LOCANDIERE

Il traffico del locandiere può assomigliarsi a quello del trattore, il quale è stato già stabilito che debba considerarsi come operazione commerciale. T.38. Dec. 51. N. 4. p. 328.

LOCATORE

Colui che loca è obbligato di garantire al conduttore il godimento della cosa locata durante il tempo prefisso, e ciò ancorche voglia trasmettere ad altri il fondo locato. T. 39. Dec. 23. N. 3. p. 137.

V. Conduttore.

V. Salario.

LOCAZIONE

Per caratterizzarsi una locazione a lungo tempo in modo, che siano ad essa applicabili i termini della caducità, piuttosto che quelli della risoluzione in tronco per l' inadempimento dei patti conviene che sia fatta almeno per un decennio. T. 35. Dec. 2. N. 3. p. 20.

V. Compratore.

V. Conduttore.

V. Marito.

LOCAZIONE D'OPERA

Come non esiste vendita senza prezzo, così non esiste locazione d'opera senza mercede. T. 39. Dec. 72. N. 1. p. 386.

Se l'incertezza della mercede impedisce di qualificare una convenzione per vero, e proprio contratto di locazione, e conduzione, non fa sì che la convenzione medesima non possa riguardarsi per un contratto innominato per stabilirsi inseguito all'amichevole il prezzo ossivero per mezzo di perito. Ivi N. 2.

LOCUPLETAZIONE

V. Frutti.

LODO

Quando due litiganti conferiscono a tre arbitri da essi eletti la giurisdizione di giudicare collegialmente delle loro vertenze, si intende che abbiano negata questa giurisdizione a soli due di essi. T. 35. Dec. 16. N. 1. p. 109.

Il lodo emanato fuori del termine dalle parti assegnato agli arbitri diviene un lodo proferito senza giurisdizione. Ivi N 2.

Il recesso dal benefizio del terzo arbitro, e la consolidazione in due soli arbitri della giurisdizione originariamente concessa al Collegio dei Tre deve porsi in essere mediante un nuovo compromesso, o una modificazione al primitivo. Ivi N. 3.

Per il compromesso a forma dell'art. 1098 del Regolamento di Procedura civile perchè abbia giuridica efficacia richiedesi la formalità della scrittura, lo che non si richiede per il gius comune. Ivi N. 4. 5.

Un lodo nullo perchè proferito al di là del termine dai compromittenti designato, e da due soli arbitri, invece che dai tre stati eletti, non può restar sanato dal silenzio osservato da una delle parti sulla citazione trasmessagli dall'altra parte a sentir pronunciare, e dall'avere la stessa parte fatta istanza per la pubblicazione del lodo medesimo. Ivi N. 6.

Il lodo, e l'arbitramento non hanno l'esecuzione parata finchè non sono stati omologati, ed accettati dalle parti, o confermati dal Tribunale competente. T. 36. Dec. 31. N. 3. p. 176.

Sarebbe cosa assurda, e contradittoria l'ammettere che fosse stato agitato un giudizio di nullità di lodo prima che questo venisse emanato, e fosse concepito nella mente dell'arbitro. T. 38. Dec. 9. N. 2. 3. p. 62.

Il lodo può essere attaccato di nullità ancorchè per il compromesso delle parti possa equipararsi ad contratto di transazione. Ivi N. 4.

Per impugnare un lodo inappellabile si deve provare concludentemente la lesione, dimostrando o che l'arbitro ha errato nelle regole di ragione, o che le ha malamente applicate al caso deciso. T. 38. Dec. 20. N. 1 p. 119.

La data erronea di un lodo può essere rettificata per mezzo dei fatti, e delle circostanze della causa compromissaria. T. 43. Dec. 27. N. 5. p. 137.

Non avendo la legge stabilito il modo, e la forma della prolazione del lodo, ne avendovi provveduto i compromittenti con un patto il solo deposito in un pubblico ufizio accerta la data della di lui esistenza, e pone il lodo medesimo nella disposizione delle parti interessate, e nella loro facoltà di farlo eseguire. Ivi N. 6.

Un lodo non riceve la sua esistenza giuridica e non si può dir perfezionato

che al mento in cui formulato, e depositato sia posto alla disposizione delle parti. Ivi N. 7.

La clausulà *talchè l'effetto sia, ed esser deva* amplia, ed estende al bisogno la disposizione della legge, e dell'uomo. Ivi N. 8.

L'interpetrazione, e dichiarazione che fa un arbitro sopra ciò che concerne il suo ministero d'arbitratore, è attendibile come se fosse stato fatto, e detto dai compromittenti, tanto più quando è amminicolato e comprovato da altre prove estrinseche. Ivi N. 9.

V. Sentenze.

LUCRO DOTALE

V. Statuto di Barga.

LUOGO PIO

Secondo il disposto dell'art. 10 del Regolamento Giudiciario il Luogo Pio non ha bisogno di superior permesso a stare in giudizio per l'esazione dei suoi assegnamenti e rendite. T. 38. Dec. 48. N. 1. p. 311.

La legge non richiede la superiore autorizzazione di un Luogo Pio a stare in giudizio sotto pena di nullità, ma unicamente nell'interesse del Luogo Pio medesimo. Ivi N. 5.

Il Cancellier Comunitativo è l'organo immediato fra il Luogo Pio, ed il Provveditore di soprintendenza comunitativa. Ivi N. 6.

V. *Indebito.*

MAESTRO DI POSTA

Il maestro di posta è un negoziante come quegli che tiene fornita la sua taberna di cavalli, e vetture sulle quali forma le sue speculazioni. T. 42. Dec. 72. N. 1. p. 393.

Questa massima è confermata dall'autorità di molti Scrittori, e Tribunali francesi. Ivi N. 2.

I Regolamenti governativi ai quali son soggetti i maestri di posta per il servizio del Principe, e del Governo sono tali da non farli sortire dalla classe dei negozianti. Ivi N. 3.

MAGGIORE DI ETA'

Il maggiore di età può provocare una divisione contro i minori senza autorizzazione del Giudice, quando trattasi di somma numerica. T. 43. Dec. 31. N. 2. p. 164.

MALA FEDE

La mala fede si verifica sempre in chiunque tratti scientemente con persona incapace. T. 37. Dec. 46. N. 12. p. 257.

Questa scienza deve però provarsi a luce meridiana, come produttiva di quella mala fede che ha contro di se ogni presunzione. Ivi N. 13.

Dalla scienza di molti non può inferirsi alla scienza di tutti. Ivi N. 14.

MALLEVADORE

Quegli che accede come mallevadore in una operazione mercantile non può pretendere che sia escusso preventivamente il debitore principale. T. 37. Dec. 51. N. 1. p. 298.

La negligenza del creditore ad esigere non libera il fideiussore puro, e semplice, quando non è provato che il primo abbia posto in mora il creditore medesimo ad esigere dal debitore l'importare del suo credito. Ivi N. 2.

Il mallevadore non può ripetere dal debitor principale più di quello che abbia effettivamente pagato al creditore. T. 38. Dec. 67. N. 10. p. 457.

Limita quando la condonazione d'una parte del debito è stata fatta dal creditore non per un semplice tratto di liberalità, ma per gratificare il mallevadore di qualche servigio a lui prestato. Ivi N. 11.

In questo caso il fideinssore gratificato può ripetere dal debitore tutta la somma che da questo sarebbe stata al creditore dovuta. Ivi N. 12.

La cessione che per l'intiera somma abbia riportata il fideinssore del creditore, se pur può giovargli qualche volta per esigere dal debitore il totale del debito, ciò non è peralro sicuramente quando esso abbia agito contro il medesimo debitore coll'azione del mandato, e non *ex juribus cessis* del creditore. Ivi N. 13.

Il mallevadore ha diritto d'essere liberato dalla sua fideinssione se decorso un lungo tempo non è stato dal debitore effettuato il pagamento. T. 39. Dec. 30. N. 1. p. 173.

Non può restar liberato il mallevadore dalla sua mallevadoria non ostante il lungo tempo trascorso, quando la medesima sia accessoria ad una obbligazione principale che di sua natura debba avere un corso determinato di tempo. Ivi N. 2.

Al mallevadore, che ha diritto ad esser liberato dalla sua obbligazione, non può esser d'ostacolo che la detta sua obbligazione non resulti da un'istrumento pubblico. Ivi N. 3.

Egualmente che il debitore non abbia deteriorato le sue fortune. Ivi N. 4.

Perchè il mallevadore non resti liberato dalla sua fideinssione non giova al debitore che siasi obbligato come principale, correo, ed expromissore. Ivi Num. 5.

Nè che sia in obbligo, prima di procedere alla domanda di sua liberazione, di assegnare al debitore un termine. Ivi N. 6.

V. *Accollante*

V. *Accollatario.*

V. *Mandato.*

MALLEVADORI DI DEBITO DI CENSO

Trattandosi di debiti di censo di loro natura irrepetibili non può il mallevadore stato lungamente in obbligazione pretendere la sua liberazione perciò che riguarda la sorte de'censi medesimi. T. 35. Dec. 71. N. 5. p. 405.

Il mallevadore di debiti di censo può costringere il debitore ad assicurarlo con ogni miglior garanzia da ulteriori molestie che potessero essergli inferite rispetto ai frutti futuri soltanto, o mediante la sostituzione di altro mallevadore, o di un economo. Ivi N. 6.

MANDATO

Quando il mandato dimostra una gran fiducia del mandante nel mandatario deve l'operato di questo molto valutarsi T. 35. Dec. 10. N. 4. p. 69.

Quando il mandato per operazioni commerciali, conferito ad utilità del mandante, sebbene ne ritragga il mandatario i soliti mercantili onorari, non è il medesimo tenuto a prestare la colpa levissima, o sia ad usare diligenza insolita, ma basta che usi l'ordinaria diligenza di ogni buon padre di famiglia. Ivi N. 5.

È regola di elementare giurisprudenza che quando trattasi di mandato conferito a più persone deve il medesimo essere eseguito da tutti i mandatari congiuntamente. T. 37. Dec. 4. N. 1. p. 35.

Perchè possa aver luogo la limitazione alla detta regola per cui resta obbligato il mandante anche per l' esecuzione di uno solo dei mandatari conviene che il fatto commesso ai medesimi sia talmente semplice, e speciale da escludere in essi qualunque arbitrio. Ivi N. 2.

E' regola di ragione che l'atto posto in essere dal mandatario si ritiene come fatto del mandante. T. 38. Dec. 13. N. 1. p. 88.

Il mandato si perfeziona col solo consenso, e si giustifica con qualunque prova. Ivi N. 2.

Il mandato a vendere uno stabile non produce la ratifica di quello che il Procuratore può aver fatto precedentemente di quel fondo medesimo; nè lo autorizza a stare in giudizio per obbligare l' offerente a stipulare l'istrumento di compra. T. 39. Dec. 45. N. 4. p. 247.

Il mandato deve essere scrupolosamente osservato, e la più piccola alterazione fa cadere l'intiero operato del mandatario. Ivi N. 5.

Il mandato in mancanza della carta di procura si può giustificare anche con le congetture. T. 40. Dec. 41. N. 1. p. 326.

Allorchè dal mandato desumer si devo una obbligazione a carico dei terzi esso non può essere giustificato con semplici congetture, ma deve essere prodotto in concreto, ed in specie. Ivi N. 2.

Secondo le teorie astratte del mandato il terzo che contrae con il mandatario, che non manifesta di agire in questa qualità non contrae alcun rapporto nè attivo, nè passivo con il mandante da lui sconosciuto. T. 42. Dec. 67. N. 3. p. 361.

Questa regola può procedere nel caso che si tratti di un mandatario generale, ma non quando si tratta di mandato speciale. Ivi N. 4.

In questo secondo caso il terzo ha obbligato il mandatario ed il mandante; l'uno *ex stipulatu*, l'altro in ordine allo scoperto mandato che fu la causa unica della stipulazione. Ivi N. 5.

E quando secondo le rigorose teorie del mandato non può darsi a favor del terzo una azione dai caratteri costitutivi del contratto vengono in suo soccorso le leggi riguardando il mandatario speciale come quasi un preposto a quella particolare contrattazione, e quando sia provata l'esistenza del mandato accordano al terzo un' azione a somiglianza dell' azione istitoria, ossia l' azione istitoria utile. Ivi N. 6. p. 362.

Il mandato nei rapporti fra mandante, e mandatario non ha bisogno di forme speciali, bastando che il mandatario abbia conosciuto l' oggetto preciso del mandato. T. 43. Dec. 1. N. 1. p. 3.

Il Procuratore rivestito di mandato speciale a comprare che stipula in proprio nome l' acquisto, deve restituirlo al mandante, nel quale immediatamente trasfondesi la proprietà per operazione della legge, senza bisogno di alcun'atto o dichiarazione per parte del Procuratore. Ivi N. 2.

Può costituirsi una obbligazione irretrattabile anco per mezzo di lettere. Ivi N. 3.

Appartenendo il mandato alla classe dei contratti meramente consensuali,

esso esiste, e produce i suoi legali effetti in qualunque modo consti della volontà del mandante. T. 43. Dec. 89. N. 1. p. 482.

La solennità della stipulazione, usata dagli antichi romani, non è altrimenti osservata presso di noi. Ivi N. 2.

Nemmeno presso gli antichi romani la stipulazione era una forma necessaria per la validità dell'obbligazione fra il mandante, ed il fideiussore. Ivi Num. 3.

Il mandato a fideiubere si arguisce anche dalla conferma fatta al fideiussore del documento nel quale il terzo aveva dichiarato in genere di rilevare chiunque avesse prestata una mallevadoria in certi termini. Ivi N. 4.

Oltre l'azione contraria del mandato compete al fideiussore anche l'azione *negociorum gestorum*, quando, a giudizio del terzo, per cui si prestava la mallevadoria, si faceva la cosa utile. Ivi N. 5.

Nel caso di perdita innocente di un documento, il tenore di essa può provarsi anche con le presunzioni, e con le congetture. Ivi N. 6.

È oramai incontroverso, che in materia di mandato la opinione della scuola di *Proculo* ha prevalso a quella di *Sabino*; per lo che, allorquando l'eccesso è meramente quantitativo, e non sostanziale, l'azione contraria del mandato rimane salva fino alla somma in esso contenuta, anco in fatto di fideiussione. Ivi N. 7.

L'interpetrazione semplicemente *intellettiva*, e dichiarativa è ammissibile anche in materia di mandato. Ivi N. 8.

Il mallevadore, quando ancora abbia prestata la sua obbligazione nei limiti del mandato, può perdere il diritto alla sua indennità qualora abbia posteriormente recato un ingiusto danno al mandante. Ivi N. 9.

Esempi di danni ingiustamente causati dal fideiussore, al mandante. Ivi Num. 10.

Con buoni argomenti desunti dalla *L. si fidejussor.* 29. *ff. mandati* si può sostenere che il fideiussore è soltanto responsabile della colpa lata. Ivi N. 11.

In qualunque ipotesi il fideiussore non è responsabile del danno avvenuto senza sua colpa. Ivi N. 12.

V. Procuratore.

MANDATO A PAGARE

Il mandato a pagare o ad esigere nulla ha di comune coll'accollo. T. 38. Dec. 69. N. 17. p. 485.

Nel semplice mandato l'adiezione della persona che dee ricevere il pagamento essendo puramente accidentale, ed estrinseca alla convenzione passata fra il debitore ed il creditore, e fatta come dicono i Forensi, *merae solutionis gratia*, può essere a cosa intiera dal creditore revocata. Ivi N. 18.

Nell'accollo all'opposto l'adiezione della persona destinata a ricevere il pagamento formando parte della convenzione fra debitore e creditore, ed avendo in essa la sua base, non può essere revocata ad arbitrio di un solo. Ivi N. 19. pag. 486

Il mandato o indicazione di pagamento, o ciò che vale lo stesso, l'adiezione d'una persona *merae solutionis gratia* non spiega veruna influenza sulla obbligazione del debitore verso il creditore. Ivi N. 20.

MANDANTE

Il mandante, che ha incaricato il mandatario di vendere una merce, può revocare un tal mandato, ogni volta, che vengano allo stesso mandatario rimborsate le anticipazioni, e le spese che ha fatta. T. 35. Dec. 1. N. 11. 12. 13. pag. 4.

È impossibile il supporre che non abbia assistito o fatto assistere da un mandatario ad un atto colui, il quale aveva un interesse, ancorchè manchi in detto atto la di lui firma. T. 38. Dec. 50. N. 7. p. 321.

Secondo lo Statuto fiorentino lib. 2. rub. 97. competeva al mandante creditore della pecunia esatta dal mandatario una tacita ipoteca sui beni di questo senza bisogno di convenzione alcuna. T. 42. Dec. 48. N. 1. p. 270.

In un atto qualunque non può suppursi contradizione, e dee preferirsi quella interpetrazione che una parte concilia coll' altra. Ivi N. 2.

Quando chiaramente consta della volontà, e assenso del mandante di accomodare a mutuo a favore del suo mandatario la pecunia da questi esatta, e che non vi sono circostanze che si oppongbino alla legale finzione che il danaro passi prima dall' esattore in dominio del proprietario mandante, e poi da questi si restituisca in mano dello stesso esattore a titolo di mutuo ancorchè non segua il doppio materiale passaggio questa finzione giuridica è lecita, ed applandita. Ivi N. 3.

La circostanza di rimaner provata la disposizione della pecunia esatta dal mandatario può sola impedire la finzione che sopra. Ivi N. 4.

La scienza in un mandante sulla esecuzione del mandato può indubitatamente dimostrarsi per congetture. T. 43. Dec. 41. N. 1. p. 212.

V. Scienza.

V. Mandato.

MANDATARIO

Il mandatario in ordine all' accettata commissione di vendere una merce deve procurare il prezzo più vantaggioso, ed in ogni meno favorevole evento un prezzo, che corrisponda al suo vero importare. T. 35. Dec. 1. N. 5. p. 3.

Quando al mercato della piazza derminato per la vendita di una merce dal proprietario, e dal medesimo commessa al suo mandatario, corre un prezzo non corrispondente a quello datogli dallo stesso proprietario, il mandatario deve avvertirlo, prima di eseguirne la vendita. Ivi N. 6.

Il mandatario, il quale conosce di non potere eseguire la commessagli vendita di una merce con quel vantaggio, che sperava il mandante, deve cerziorare il medesimo. Ivi N 7. p. 4.

Il mandatario commissario della vendita di una merce, se può avvisare il mandante del deprezzamento della detta merce e non gli dà alcuno avviso è di giustizia obbligato alla refezione dei danni. Ivi N. 8. 9. 10.

Il mandatario è tenuto verso il mandante alla prestazione di qualunque colpa. Ivi N. 11.

Il mandatario ad esigere, ed a pagare è in colpa quando omette di fare l' esazione, e pagamenti stategli commessi. Ivi N. 12.

A meno che non giustifichi o l' impossibilità in cui è stato, sia d' esigere sia di pagare, o una giusta causa di ritenersi le somme esatte. Ivi N. 14.

Il mandatario a fare dei pagamenti a un ceto di creditori, a forma d' una

graduatoria approvata dal Giudice, non deve farsi cognitore, nè rimane responsabile se questa graduatoria possa essere in seguito ad istanza di qualche creditore alterata, e modificata. Ivi N. 19.

Non può farsi rimprovero al mandatario che sta attaccato alle istruzioni del mandante. T. 39. Dec. 1. N. 10. p. 4.

Il mandatario a transigere ed a comporre un debito in rate, non manca di facoltà per pattuire la risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle condizioni per parte del debitore suo mandante. T. 39. Dec. 74. N. 7. p.401.

Quei che nel corso d'un giudizio col suo sistema di difesa ha riconosciuta per valida in ogni sua parte una contrattazione posta in essere per di lui interesse da un suo mandatario, non può in seconda istanza, *et in limine ferendae sententiae*, impugnare la contrattazione medesima per preteso eccesso di mandato. Ivi N. 8.

I mandatari che tacciano il nome del loro mandante restano obbligati in proprio. T. 40. Dec. 1. N. 4. p. 3.

Resta egualmente obbligato il mandante se ratifica i contratti fatti da suoi occulti mandatari, e ne raccoglie il frutto. Ivi N. 5.

Il mandatario, a cui vien data dal mandante la facoltà espressa di sostituire altri senza designazione di persona non è tenuto del fatto del mandatario sostituito, ma solamente della prudenza dalla scelta. T. 41. Dec. 62. N. 1. pag. 319.

Per conoscere a qual grado di diligenza sia tenuto l'eligente, e se di fronte all'obbligo suo abbia difettato conviene investigare la natura del contratto. Ivi N. 2.

I Dottori sopra il grado di diligenza prestabile dal mandatario hanno distinto il mandato in grazia del solo mandante, in grazia di ambedue i contraenti, ed in grazia del solo mandatario, assoggettando nel primo caso il mandatario alla prestazione del duolo, e della colpa lata. Ivi N. 3.

Detta distinzione è stata seguitata anche dall'uso del foro. Ivi N. 4.

V. Mandato.

V. Mandante.

MANDATARIO SEMPLICE

Il terzo che paga una cambiale in scadenza, e prima che sia protestata, e che la paga non per onor di firma, ma per commissione del debitore, non assume il carattere di un proprio e vero pagatore per intervento, ne subentra nei privilegi del portator del recapito, ma assume la veste di semplice mandatario, ed in questa qualità non può agere per il proprio rimborso in via asecutiva. T. 36. Dec. 96. N. 2. p. 590.

MANOMORTA

La manomorta non è una persona estranea, ma una persona che tosto o tardi deve aver parte nel contratto di cessione del dominio utile dei suoi beni. T. 37. Dec. 32. N. 9 p. 185.

Se il consenso della manomorta alla cessione del livello giova all'acquirente per rendere di fronte ad essa irretrattabile il suo acquisto sarebbe ingiusto che non dovesse correspettivamente giovare alla stessa manomorta per godere il frutto di tutte le convenzioni nel di lei favore stipulate fra cedente a cessionario. Ivi N. 10.

L' incapacità della manomorta a poter ricevere, ed acquistare veruno emolumento sia per atto di ultima volontà, sia per patto tra i vivi apparteneva alla classe d' incapacità derivanti dalle leggi, ed ordinamenti, che formavano parte del diritto pubblico interno dello Stato. T. 41. Dec. 49. N. 3. p. 240.

Il dubbio, e l' incertezza anco plausibile fondata sopra quest' ultima specie d' incapacità non può divenir subietto di valida, e legittima transazione. Ivi Num. 4.

Il Cavalier professo dell' Ordine Gerosolimitano sotto l' impero dell' antica legislazione, e giurisprudenza toscana fino al 1808 era considerato come manomorta, e perciò incapace per regola di qualunque acquisto. Ivi N. 5.

Lo stesso milite professo dell' Ordine di Malta ritornò a godere in Toscana della vita civile in virtù delle leggi francesi sopravvenute nel Maggio 1808. Ivi Num. 6.

Dopo la restaurazione in Toscana dell' austriaca Dinastia l' autorità giudiciaria non conosce verun' atto sovrano pubblico, ed officiale col quale si possa concludentemente dimostrare che l' Ordine di Malta già abolito, e soppresso dalla precedente legislazione francese sia stato ripristinato in Toscana dopo il 1814 fino ad oggi. Ivi N. 7.

La legge del 9 Settembre 1814 che abolì per l' avvenire le disposizioni delle leggi francesi in quella parte che erano contrarie al sistema d' amortizzazione, non aveva però abolito l' effetto prodotto da queste istesse leggi per il passato, e ciò molto più quando quest' effetto era coerente ed in armonia cogli stessi principj delle antiche leggi che si ripristinavano. Ivi N. 8.

A questa medesima interpetrazione va soggetta la legge del 15 Novembre 1814 *al tit. delle persone cui non è permesso di far testamento* §. 1. 2. Ivi Num. 9.

Passa una distinzione capitale, ed importantissima fra le leggi personali che riguardano lo stato di persone individuali fisicamente esistenti, come sarebbero quella sulla minorità, sui diritti della paternità, sulla capacità delle donne ad obbligarsi ec. e quelle parimente personali, ma che riguardano persone imaginarie e fittizie come sono i Corpi morali, i Collegi, le Università ec. Ivi Num. 10.

Le leggi personali della prima specie appena pronunziate rendono capaci i già incapaci per le antiche leggi, e viceversa incapaci i già capaci. Ivi N. 11. pag. 241.

Perchè le leggi personali della seconda specie quali sono quelle che riguardano i Corpi morali, ed alla di cui categoria appartengono le leggi sulle manimorte siano capaci di esercitare la loro azione immediatamente è necessario che abbiano una preesistenza legale. Ivi N. 12.

Il solo fatto della ripristinazione delle leggi di manomorta non fece morir civilmente gli antichi religiosi professi, e fra questi conseguentemente neppure i militi dell' Ordine di Malta. Ivi N. 13.

Perchè le leggi d' amortizzazione produchino i loro effetti giuridici è necessaria l' esistenza delle manimorte. Ivi N. 14.

Le leggi di manomorta principalmente colpiscono i Corpi morali, e secondariamente l' individui che sono membri di questi corpi morali. Ivi N. 15.

La legge de' 2 Giugno 1816 relativa alla ripristinazione delle Religioni, e Conventi fu di natura transitoria. Ivi N. 16.

L' oggetto finale, e precipuo di qualunque legge transitoria è di conciliare il passato all'avvenire. Ivi N. 17.

Ogni legge transitoria è l'anello intermedio di passaggio fra l' antico, ed il nuovo diritto. Ivi N. 18.

L' applicazione, e l' esecuzione della nuova legge deve essere piena, e rigorosa per l'avvenire. Ivi N. 19.

Quando il Legislatore parlò colla legge de' 2 Giugno 1816 dei Conventi e Monasteri soppressi non parlò nè poteva parlare dei Conventi dai Cavalieri di Malta non mai esistiti in Toscana. Ivi N. 20.

Il milite professo dell' Ordine di Malta quanto può dirsi appartenere ad un Convento nel senso latissimo di questo vocabolo, non può riguardarsi addetto ad un convento, a Monastero propriamente. Ivi N. 21.

I frati, e i monaci che abitano nel chiostro, e conducono una vita claustrale, che è quanto a dire ritirata, solitaria, e tranquilla, sono ben diversi dai religiosi professi dell'Ordine Gerosolimitano specie singolarissima di Monaci per i quali il Chiostro è un accampamento militare, o una nave armata in guerra. Ivi N. 22.

In Toscana non è mai esistito convento, o monastero in senso latissimo di Cavalieri garosolimitani. Ivi N. 23.

L'antica professione religiosa non fu la vera causa per cui gli antichi professi rientravano nella classe delle manimorte, e divenivano incapaci degl acquisti ulteriori secondo la legge del 2 Giugno 1816 ma bensì il ristabilimento e l'apertura in Toscana dei conventi ai quali erano addetti. Ivi N. 24.

V. Fidecomissi.

MANUTENZIONE IN POSSESSO

Per ottenere la provviseria manutenzione debbono gli atti possessori essere esercitati almeno per un anno dal dì della pretesa turbazione. T- 36. Dec. 55. N. 1. p. 321.

La credulità di avere un titolo forma uno dei sostanziali requisiti dell' interdetto *itinere actuque privato*. Ivi N. 2. p. 322.

La credulità di avere un titolo non è sufficiente per essere mantenuto nel quasi possesso se non viene convalidata, ed avvalorata da particolari circostanze cospiranti a quest' oggetto. Ivi N. 3.

La tolleranza non sia in luogo di diritto opinato a riguardo dei quasi possessori assistiti da quella buona fede, e credenza colla quale si suppone servirsi della cosa sua. Ivi N. 4.

Col mezzo di testimoni non può provarsi che i quasi possessori sieno passati dalla strada con animo di servirsi di un proprio diritto. Ivi N. 5.

L' uso del transito in un fondo privato si presume concesso precariamente perchè la presunzione favorisce la libertà dei possessi. Ivi N. 6.

È di pubblico interesse, che i beni fra i possessori finitimi non trovino ostacolo nel timore che possano divenire titoli per giustificare il capriccio d'introdursi in fondo coltivato. Ivi N. 7.

Per l'acquisto della servitù del passo nella mancanza di un titolo convenzionale si richede la prescrizione quadragenaria con titolo, o l'immemorabile senza titolo. Ivi N. 8.

La prova della quadragenaria con titolo, o immemorabile senza titolo non può esser fatta col mezzo dei testimoni, quando non offra il concorso dei requisiti, dei quali parla la *Gloss. in cap.* 1. *de prescr.* Ivi N. 9.

Il petitorio chiaro, o la proprietà certa e libera assorbisce qualunque indagine si faccia sul petitorio. Ivi N. 10.

MARINARI

V. Sottoposti.

MARITO

Quando il marito nel suo testamento lascia alla moglie una somma da conseguirsi nel caso di passaggio alle seconde nozze, e nel caso di persistente vedovanza i frutti sulla somma medesima, non viene con questa disposizione a fare una confessione di dote, ma pone in essere un legato. T. 36. Dec. 19. N. 1. 4. 5. p. 117.

Uno stabile dato per la stima in pagamento di parte di una dote quantitativa passa nel pieno dominio del marito, il di cui patrimonio resta gravato dell'ipoteca legale par l'intero ammontare della dote. T. 36. Dec. 39. N. 1. p. 215.

La vendita d'uno stabile opparentemente fatta dalla moglie deve ritenersi invece nella sostanza come fatta dal marito spettando ad esso solo il disporne. Ivi N. 2.

Il marito è il capo della società coniugale. T. 38. Dec. 65. N. 1. p. 448.

Ad esso spetta il dar gli alimenti, e l'abitazione alla moglie. Ivi N. 2.

Col marito, e non colla moglie si presume stipulata dal proprietario la locazione della casa servita alla comune abitazione. Ivi N. 3.

La moglie che si sia obbligata insieme col marito nell'atto di locazione, si presume averlo fatto come mallevadrice del marito medesimo. Ivi N. 4.

Il fatto del locatore che in tempo non sospetto abbia trattato col marito, come se ci fosse il vero inquilino è una circostanza che corrobora l'anzidetta presunzione. Ivi N. 5.

Una ricevuta unica con cui un ministro del locatore dichiari di essergli stato pagato un semestre di pigione dalla moglie, non è un fatto bastante a vincere la presunzione che la locazione sia stata fatta al marito. Ivi N. 6.

Quando la moglie è mancante di patrimonio, beni parafernali, o assegnamento, o spillatico suo proprio è di giustizia che il marito supplisca a ciò che è occorso pel decente vestiario di lei, e degli altri individui della famiglia. T. 41. Dec. 26. N. 1. p. 120.

Ne giova per esimersi da un tal obbligo che i lavori, e gli oggetti di abbigliamento muliebre non siano stati ordinati da lui, quando vedutili ha taciuto, e non disapprovato. Ivi N. 2.

Il marito, senza bisogno di tradizione fa suoi di proprio diritto i frutti della dote inestimata. T. 42. Dec. 32. N. 1. p 183.

Questa opinione non è del tutto pacifica, ma è professata dal Richeri, e da molti altri DD. dal medesimo citati. Ivi N. 2.

La tradizione del fondo dotale inestimato può presumersi. Ivi N. 3.

Il patto contenuto in un contratto di locazione di un fondo dotale inestimato che cioè il canone locatizio debba pagarsi alla moglie e non al marito

come fatto in danno dei creditori di questo debbe ritenersi come non adietto. Ivi N. 4.

V. Donne.

V. Dote.

MATRIMONIO CONTRATTO ALL' ESTERO

La trascrizione del matrimonio contratto all' estero sui registri dello stato civile richiesta dall' art. 171 del Codice civile dei francesi non fu ad altro oggetto designata che per avere nei pubblici Registri dello stato civile del domicilio delli sposi il modo facile, e pronto per compiere ad ogni occorrenza la prova del proprio stato. T. 42. Dec. 10. N. 13. p. 72.

MATRIMONIO

V. Promessa di Matrimonio.

MEDICO

Colui che deve ricorrere alla privilegiata fiducia che come medico, o chirurgo accorda alla sua notula l' Ordinanza del 20 Ottobre 1763 conviene che ne osservi i precetti, e le condizioni. T. 35. Dec. 65. N. 1. p. 357.

Dopo il triennio in cui la legge accorda fiducia alle notule di un medico, o chirurgo sono necessarie prove legali, e concludenti per provare il diritto all' onorario. Ivi N. 2.

Cura medica, o chirurgica s' intende un complesso di visite fatte ad un malato, senza interruzione. Ivi N 3. 5.

Non può darsi alla parola della legge una interpetrazione così estesa che distrugga la legge. Ivi N. 4.

In ciò che dipende dal retto arbitrio del Giudice vuole la pratica giurisprudenza che si deferisca al Giudice di prima Istanza perchè è nel caso di meglio conoscere le circostanze locali personali, e consuetudinarie, elementi necessari per far uso del prudente arbitrio. Ivi N. 6.

MERCANTI

Fra i mercanti, la recezione d' una lettera, susseguita da silenzio, e non reclamo circa al contenuto di essa, induce approvazione per la parte del ricevente. T. 38. Dec. 67. N. 4. p. 456.

MERCANTESSA

Per esercitare la mercatura non ha duopo la donna d' esservi autorizzata dal Giudice. T. 43. Dec. 25. N. 1. p. 119.

La donna che riveste la pubblica qualità di mercantessa si obbliga validamente verso i terzi. Ivi N. 2.

MERCEDE

Quello che pretende avere una mercede per dei prestati servigi deve provare che la mercede sia stata precedentemente convenuta, o che quello che gli ha ricevuti sia solito locarli, e pagare quella mercede. T. 43. Dec. 37. N. 5. p. 196.

Quando per i servigi prestati non è convenuta mercede, e quello che gli ha ricevuti non è solito locarli, debbono presumersi fatti spontaneamente, e per dimostrare una riconoscenza di quanto che può aver ricevuto. Ivi N. 6.

Il non aver affacciato il diritto di esigere il prezzo dei servigi nelle diverse occasioni nelle quali avrebbe potuto conteggiarsi fa presumere che fossero quei

servigi fatti per mera riconoscenza, e senza la speranza di esigerne il pagamento. Ivi N. 7.

Non può esigersi l'importare dei servigi, quando quello che gli ha prestati ha accettato un legato fatto ad intuito di questi medesimi servigi. Ivi N. 8.

V. Salario.

MERITO DELLE CAUSE

Le cause, il merito delle quali non supera li scudi 200 che appartengono ai Tribunali collegiali sono sottoposte sì in prima, che in seconda istanza all'esame, e decisione di un sol Giudice. T. 37. Dec. 52. N. 1. p. 301.

Il merito delle cause deve determinarsi dall'importare della domanda principale, e reconvenzionale, non curati li accessori, nè le istanze conseguenziali, e pedisseque della domanda medesima. Ivi N. 2. 3.

MEZZI SUSSIDIARJ, ED EQUIPOLLENTI

V. Attore.

MIGLIORAMENTI FATTI IN UN FONDO

I miglioramenti eseguiti da chi ritiene il dominio benchè risolubile di un fondo a differenza di quelli eseguiti da chi ne ritiene il semplice possesso, costituiscono una particolare proprietà del migliorante e possono per conseguenza chiamarsi suoi. T 43. Dec. 102. N. 2. p. 583.

MIGLIORAMENTI NE' BENI LIVELLARI

Allorchè per le variazioni sostanziali fatte nei beni livellari non si può conoscere il loro stato enteriore, è duopo stare alle prove che esistono, poste in essere dalle parti anche anteriormente. T. 40. Dec. 7. N. 1. p. 56.

I miglioramenti industriali non possono porsi in calcolo per aumentare il canone di un fondo livellare. Ivi N. 2.

Quando i miglioramenti in genere fatti in un fondo livellare non son controversi spetta al Giudice l'apprezzare la forze delle prove prodotte a costituire la loro qualità, e quantità. Ivi N. 3.

Il canone che fu convenuto nelle concessioni dei beni ecclesiastici deve sempre presumersi correspettivo. Ivi N. 4.

L'aumento del prezzo di un fondo dipende sempre dal suo miglioramento. Ivi N. 5.

Per la regola sopradetta la quantità dei miglioramenti di un fondo può ben calcolarsi dall'aumento di prezzo che il medesimo fondo ha ricevuto ogni qual volta sia stato alienato. Ivi N. 6.

MILLANTAZIONE

V. Jattanze.

MINORE

Il minore secondo la legge del 15 Novembre 1814 è il pupillo del diritto comune per cui il mallevadore che accede all'obbligazione del pupillo rimane civilmente ed efficacemente legato. T. 39. Dec. 3. N. 7. p. 34.

I minori perdendo il pedre perdono il migliore appoggio, perciò le leggi gli hanno accordato una meggior protezione durante la loro minor età. T. 40. Dec. 27. N. 11. p. 188.

Nel minora una lesione men grave, purchè non sia lievissima, può dar luogo a suo favore alla rescissione. Ivi N. 28. p. 189.

V. Donazione.

V. Beni appartenenti alla causa pia.

V. Privilegio di Foro.

MISERABILE

A chiunque comparisce in giudizio per interesse di coloro che sono ammessi al benefizio del miserabile o come loro gestori di negozi e con l'azione popolare, non può negarsi il benefizio istesso persaverando anco in questi casi lo spirito della leggi che accordano quel benefizio. T. 43. Dec. 81. N. 11. p. 444.

Si può pretendere che in uno solo fra i molti comparsi in giudizio con l'azione popolare sia residuata la rappresentanza di tutto il ceto tanto per l'indole dell'azione quanto per diminuire il dispendio. Ivi N. 12.

MISURA DELL' INTERESSE DEL DENARO

Nella legislazione toscana non esiste una legge positiva, e precisa che stabilisca la misura dell' interesse del denaro, ma resta influita dalle circostanze dei tempi, dai luoghi, degli usi, e delle consuetudini di ciascun paese. T. 43. Dec. 12. N. 5. p. 84.

MOBILI

I mobili diconsi esistere dove è intenzione del testatore che essi rimangano, e perdurante il resto della sua vita, e dopo poi la sua morte. T. 37. Dec. 12. N. 3 p. 88.

Ove concorra tale destinazione del padre di famiglia i mobili sono sottoposti, non menochè gli stabili alle leggi del luogo nel quale si trovano. Ivi Num. 4.

MOGLIE

La moglie non può ignorare una lite, che pende fra il marito, e alcuno de' suoi creditori, come il rimanente di questi generalmente debbono esserne scienti quando abitano nello stesso paese, e v'ha ogni presunzione per crederli consapevoli della stessa lite. T. 35. Dec. 28. N. 5. 6. p. 173.

Nella vergenza del marito all'inopia ha la moglie il diritto di ripetere la sua dote. T. 36. Dec. 47. N. 1. p. 268.

A più forte ragione deve ravvisarsi un tal diritto nella donna nel caso che il di lei marito sia proceduto a cedere il proprio patrimonio a favore della massa de' suoi creditori. Ivi N. 2.

La cessione che fa il marito de' suoi beni a vantaggio de' suoi creditori non spiega una semplice vergenza all'inopia, ma bensì un consumato sfacelo della fortuna maritale, e l'assoluta impotenza del medesimo a sostenere i pesi matrimoniali. Ivi N. 3.

Al diritto che ha la donna di ripetere la sua dote sia nella vergenza del marito all'inopia, sia che da questi venga ceduto il proprio patrimonio ai suoi creditori non osta il disposto della legge *Adhuc* 29. *Cod. de Jur. Dot.* poichè questa legge contiene una facoltà, e non una obbligazione per la donna, cui compete perciò la scelta di conseguire in concorso degl'altri creditori del marito il pagamento in contante del suo credito dotale, o di ottenere l'assicurazione della di lei dote sopra i beni dal proprio marito. Ivi N. 4.

La sentenza che canonizza il credito di dote, e appendici dotali non fa stato contro i terzi possessori di beni provenienti dal patrimonio del marito della donna, e sono nel diritto che in loro contradittorio sia discussa, ed esaminata la sussistenza del credito dotale. T. 36. Dec. 47. N. 5. p. 268.

Secondo l'antico Statuto della dominante l'anello matrimoniale veniva tassato a ragione del due per cento sopra la dote Ivi N. 6. p. 269.

Alla donna non son dovuti i frutti della sua dote se non dal giorno in cui il marito fa la cessione de' suoi beni a profitto de' suoi creditori. Ivi N. 7.

Quando il marito è oberato dai debiti, che verge all'inopia, la moglie ha diritto di ripetere i suoi crediti contro lo stesso marito per rinvestirli. T. 36. Dec. 85. N. 5. p. 491.

Il credito della moglie proveniente da una donazione fattagli nell'atto di costituzione di dote, alligata ad una condizione risolutiva deve stare a garantire i creditori del marito, quando a favore dei medesimi potesse operare la condizione risolutiva della donazione. Ivi N. 6.

MOGLI DEI NEGOZIANTI

Alle mogli di coloro, che all'epoca della celebrazione del matrimonio erano negozianti o dei figli di negozianti, i quali senza avere in detta epoca alcuno stato, o professione determinata divennero insegnito negozianti, non è accordato alcun privilegio sui mobili, e masserizie della taberna dei loro mariti. T. 36. Dec. 84. N. 1. p. 48.

L'art. 551 del Codice di Commercio dispone che per il credito del contante, o degli effetti mobili che la donna ha portati al marito commerciante ha ipoteca la detta moglie sopra gli immobili che possedeva il marito all'epoca del matrimonio con essa contratto. Ivi N. 2. 3.

La ipoteca che il Codice civile accordava alla moglie anche comprensiva dei beni futuri non era che un ipoteca privilegiata, e non un vero privilegio. Ivi N. 4.

Al sopra detto art. 551 del Codice di Commercio non è stato derogato dalle nostre patrie leggi nè espressamente, nè tacitamente. Ivi N. 5.

A forma del fatto nella legge 80. *ff. de reg. Jur.* la *specie* deroga al *genere* ma quella non rimane derogata da questo. Ivi N. 6.

V. Marito.

V. Cauzione.

MONDUALDI

Secondo le due Riforme del 1568, e del 1678 per la validità dei mondualdi il Giudice deve procedere con piena cognizione, deve esaminare la minuta del contratto, e deve cerziorare la donna senza l'intervento di alcune persone, e di tuttociò deve farsene menzione nel contratto. T. 35. Dec. 58. N. 1. p. 316.

La mancanza nei mondualdi delle solennità volute dalle leggi porta la nullità dell'atto, come ordina la Riforma del 1568. Ivi N. 2. 3.

MORA

V. Subinquilino.

MORTE

Contro i defunti non si procede criminalmente, nè si inquisisce. T. 40. Dec. 38. N. 5. p. 308.

La morte spenge ed annulla ogni penale azione, anzi il delitto stesso. Ivi Num. 6.

MORTE DEL COMMERCIANTE REO CONVENUTO PENDENTE LITE

V. *Cause Commerciali.*

MORTE DI UN LITIGANTE

Ai termini di ragion comune la sentenza proferita o contro o a favore d'un morto è per regola generale infetta di nullità, ancorchè la morte fosse ignorata e dall'altre parti, e dal Giudice. T. 38. Dec. 59. N. 1. p. 386.

Questa regola però soffre limitazione quando per effetto della contestazione della lite il Procuratore del litigante mancato sia in certa guisa divenuto padrone della causa, non potendo la morte del committente verificatasi a cosa non più intera operare la estinzione del mandato. Ivi N. 2.

Pei principii consacrati dalla più moderna giurisprudenza, la morte d'un litigante avvenuta in pendenza di lite fino a che sia ignorata, e fino a che dal di lui Procuratore non venga denunziata alla parte superstite, non reca pregiudizio veruno agli atti, ed alle sentenze, che abbiano successivamente avuto vita. Ivi N. 3.

Anco ai termini del gius francese dalla scienza ed ignoranza dell'avvenuta morte del litigante, e dalla omessane o fattane denunzia per parte del di lui Procuratore dipende la validità o nullità dei successivi atti, e giudicati. Ivi N 4.

La nullità di cui trattasi non può annoverarsi nella classe delle assolute, ma bensì delle relative, ed è perciò soltanto deducibile dagli eredi, successori, od aventi causa dalla parte mancata. Ivi N. 5.

La morte di uno dei litiganti non produce lo scioglimento di un giudizio già stato introdotto. T. 43. Dec. 74. N. 2. p. 391.

MORTE PRESUNTA

Dal concorso di più circostanze può indursi la legal presunzione dell'avvenuta morte di un'assente. T. 41. Dec. 45. N. 1. p. 224.

Questa presunzione equivale a quella piena prova della morte dell'ultimo compreso in una investitura enfiteutica che incombe al domino diretto per la devoluzione del livello, e per la consolidazione dell'utile col diretto dominio. Ivi N 2.

Deve presumersi la morte di quell'assente che militò nell'armata francese contro la Russia, e che dopo il general congedo non ritornò alla sua casa. T. 43. Dec. 31. N. 5. p. 167.

Il tempo di cento anni, o di trenta come pretendono alcuni, che debba decorrere per presumersi la morte dell'assente ha luogo nel solo senso affermativo, e non nel senso negativo. Ivi N. 6.

MOTIVO DELLA SENTENZA

Il motivo della sentenza, per quanto da quella separata forma parte integrale della medesima. T. 36. Dec. 35. N. 1. p. 195.

Il motivo su cui poggia la sentenza del primo Giudice è uno degli atti più interessanti per l'esame, e risoluzione della questione portata in appello. Ivi N. 3. p. 196.

La mancanza di notificazione per parte del vincitore al vinto del motivo della sentenza del primo Giudice, non scusa questi come appellante dall'ob-

bligo, all'effetto della deserzione, di riprodurlo avanti il Giudice di appello. Ivi N. 4.

Il vincitore non è nell'obbligo di notificare al vinto anco il motivo separato dalla sentenza a lui favorovole, disponendo la legge potersi portare ad esecuzione la sentenza anco senza il corredo de'suoi motivi. Ivi N. 5.

V. *Sentenza valida*.

MUTAZIONE DI STATO

La mutazione dello stato della persona, che ha contratta una precedente obbligazione, non rescinde la medesima se non nel caso, che lo stato sopravvenuto ne renda inconciliabile l'esecuzione. T. 35. Dec. 43. N. 1. p. 248.

MUTUANTE

Il mutuante è nel obbligo di giustificare la impugnatagli seguita contazione del danaro. T. 37. Dec. 16. N. 6. p. 105.

L'eccezione del non contato denaro non può dedursi al di là del biennio del seguito contratto. Ivi N. 7. p. 106.

L'eccezione del non contato denaro è permessa nel caso di mutuo, e di dote. Ivi N. 8.

V. *Mutuante*.

NASCITA DEGLI ESPOSTI

V. *Identità*.

NAVIGLIO

V. *Innavigabilità di naviglio*.

NEGOZIANTE

Il negoziante tutto che fallito ma ritornato al commercio per essersi accomodato co'suoi creditori è tenuto a pagare anche con arresto personale i salari dovuti al suo commesso che riteneva prima del suo fallimento. T. 41. Dec. 4. N. 7. p. 20.

Un negoziante che si obbliga verso un altro negoziante allora soltanto è soggetto al Tribunal di Commercio quando la di lui obbligazione è relativa al proprio traffico commerciale. T. 43. Dec. 82. N. 1. p. 450.

Qualunque contratto posto in essere da un commerciante presumesi relativo al commercio fino alla prova in contrario. T. 39. Dec. 13. N. 1. p. 93.

Quando il negoziante fa la ricevuta delle consegnategli merci non al minuto, ma solo del numero delle casse, che quelle contengono, il ricevente non è tenuto corrispondere del numero indicato nelle originarie fatture. T. 35. Dec. 10 N. 3. p. 68.

Secondo la moderna legislazione a differenza dell'antica l'unico patrimonio che presenta, ed espone nel giro del commercio il negoziante è il credito, e l'unica garanzia è la libertà della sua persona. T. 37. Dec. 9. N. 27. p. 51.

Contro l'erede del negoziante può esercitarsi l'azione *ad exibendum* malgrado la di lui negativa, a differenza di ciò che sia di ragione civile contro l'erede del possessore non negoziante. T. 38. Dec. 33. N. 1. p. 204.

È rimesso nel prudente arbitrio del Giudice il determinare nei singoli casi se la negativa dell'erede del negoziante di ritenere presso di se i libri del suo autore meriti, o no d'esser valutata. Ivi N. 2.

Il commerciante non è obbligato, secondo il disposto dell'artic. 11. del

Codice di Commercio francese, di conservare i suoi libri al di là di 10 anni. Ivi N. 3.

Per obbligare il negoziante ad esibire i suoi libri al di là del corso di 10 anni conviene provare l'esistenza presso di esso dei medesimi. Ivi N. 4.

Quel negoziante che ottiene una plenaria indennità a titolo di perdita di lucri, e scapiti e per l'ingiuria e deperimento del suo credito mercantile causato da un nullo sequestro, non può reclamare nuova indennità per questo stesso deperimento per altro sequestro fattogli da altri suoi creditori dopo il primo. T. 38. Dec. 34. N. 1. p. 207.

Tanto meno quando nella conseguita indennità tutto è stato compreso e col primo è caduto il secondo sequestro. Ivi N. 2. 3. 4. p. 208.

La sola qualificazione del debitore non è sufficiente ad attribuire al medesimo la qualità di negoziante. T. 38. Dec. 51. N. 1. p. 327.

V. *Sensale.*

V. *Maestro di Posta.*

NOLEGGIO

V. *Arresto.*

NOMINA AD UN BENEFIZIO

Quando il diritto di nomina appartiene indistintamente, e con parità di prerogativa a diverse persone, una volta che questo diritto sia stato mediante l'avvenuta nomina collettivamente esercitato non è più in facoltà dei nominanti di variar consiglio. T. 42. Dec. 36. N. 1. p. 213.

Quando uno dei nominanti ad un benefizio credesse di variar volontà o fosse mancato di vita, la nomina primitiva sta sempre ferma, e diviene irretrattabile a benefizio della persona già nominata. Ivi N. 2.

Diviene anco insostenibile, e senza effetto l'atto con cui uno dei nominanti al benefizio toglie il giuspadronato attivo a quegli a cui era stato collettivamente dato per donarlo ad altri per la mancanza dell'autorizzazione dell'Ordinario. Ivi N. 3.

NOMINA DI PROCURATORE

La nomina fatta dall'appellato del Procuratore legale prima della notificazione dell'atto di prosecuzione d'appello, non abbrevia il termine all'appellante per la deduzione dei gravami. T. 35. Dec. 14. N. 3. p. 92.

La mancanza di nomina di Procuratore per parte dell'appellato nel termine prefisso dall'art. 476 del Regolamento di Procedura fa soggiacere la causa d'appello in ordine al successivo art. 748 alla continuazione della Procedura delle cause contumaciali. T. 38. Dec. 70. N. 2. p. 513.

Ed autorizza l'appellante, posto che siasi in regola cogli atti a portare la causa all'udienza in contumacia dell'avversario. Ivi N. 3.

In ordine alla pratica invalsa nel Foro, l'appellato che costituisce Procuratore dopo il termine dalla legge assegnatogli, ma prima che l'appellante abbia dedotto all'esercizio il suo diritto di far risolvere la causa come contumaciale è rimesso in buon giorno per poter rendersi contradittore all'appello. Ivi N. 4.

La tardiva costituzione di Procuratore per parte dell'appellato non gli impedisce di domandare la deserzione dell'appello nella perseverante contumacia dell'appellante a dedurre i gravami. Ivi N. 5.

La decisione del Supremo Consiglio in causa Bruscagli e Neri-Ridolfi impressa nel tomo 26. pag. 104. del Tesoro del Foro Toscano contempla il caso speciale in cui l'appellato dopo aver trascurato di nominare in tempo debito il suo Procuratore, proceda poi a nominarlo all'unico effetto di domandare la deserzione dell'appello, ed in cui l'appellante notificato di tal domanda deduca tosto i gravami, e produca gli atti. Ivi N. 6.

Quindi la detta decisione non è applicabile al diverso caso, in cui l'appellato abbia costituito Procuratore all'effetto generico di difendersi in giudizio d'appello, ed abbia domandata la deserzione dopo un qualche intervallo, senza che l'appellante abbia mai nè prima nè dopo tale domanda dedotti i gravami. Ivi N. 7.

NOTARO

Il Notaro che nell'atto di recezione di un testamento solenne dichiara essersi presentato avanti di lui, e dei cinque infrascritti testimoni il testatore, e di avergli consegnato il testamento, ed altro ec. non commette nullità. T. 35. Dec. 72. N. 1. 2. 3. p. 411.

Non richiedono le leggi che il Notaro abbia nemmeno preventiva conoscenza dei testimoni. T. 37. Dec. 46. N. 21. p. 258.

È iniquo che la scienza altrui e non la propria rechi nocumento a chi che ia. Ivi N. 22.

Le formalità testamentarie sono raccomandate, e ingiunte ai Notari i quali sono in dovere di rispondere o della loro trascuratezza, o difettosa esecuzione. Ivi N. 23.

Sono a carico del Notaro quelle formalità per il di cui adempimento non occorrono che pure nozioni di diritto, non quelle che per andare scevre di vizi abbisognano di certe nozioni di fatto. Ivi N. 24.

L'ignoranza, e l'error di diritto non può servir di scusa ad alcuno. Ivi N. 25.

La mancanza di pubblicazione della piena interdizione, ed altre circostanze come stanno ad indurre la capacità putativa di render giusta, e scusabile l'ignoranza del testatore, così lo stanno egualmente per il Notaro. Ivi N. 26.

Il Notaro non è responsabile del vizio occulto di cui può essere affetto un testimone. Ivi N. 27.

Il Notaro di un Tribunale vien surrogato al Vicario in caso di assenza di questo ultimo, ed a detto Notaro la legge ha accordato una giurisdizione ordinaria, ma ristretta agli affari di urgenza. T. 39. Dec. 42. N. 16. p. 223.

I Notari possono nell'assenza dei Vicari spedire tutti gli affari economici. e di volontaria giurisdizione, nei quali non si verifica una competenza di azione, Ivi N. 17.

Gli affari di matrimonio richiedono celere spedizione, e debbono essere risoluti anche dagli attuari nella mancanza dei Giudici. Ivi N. 18. p. 224.

V. Testamento.

NOTIFICAZIONE

La mancanza di nitidezza calligrafica nei rapporti della notificazione di atti non importa nullità. T. 35. Dec. 11. N. 11. p. 77.

La qualità indicata di cursore aggiunta al cognome delle notificazioni,

pone in essere la sicurezza della persona, ed esclude qualunqne possibile equivoco. Ivi N. 12.

La mancaoza dell'iodicazione della qualità di cursore nei rapporti della notificazione, opera la nollità. Ivi N. 13. p. 78.

L'art. 45 del Ragolamento di Procedura civile voole che la ootificazione della domanda iotroduttiva della lita sia fatta alle persone dei rei coovenuti, o al luogo di loro abitoala dimora. T. 39. Dec. 55. N. 4. p. 315.

Un semplice appnnto preso dal Giusdicente in piè dell'originale di una sentenza, dal ritorno dalla responsiva dell'avvenotane notificazione, non equivala alla trascrizione del tenore dell'atto di detta ootificazioue, voluta io lettera dall'art. 53 del detto Regolamento di Procedura. T. 42. Dec. 23. N. 1. p. 134.

Nel patrio linguaggio il verbo trascrivere è sioonimo di copiare, e perciò trascrivare un atto importa lo stesso che copiarlo parola per parola. Ivi N. 2.

Avendo la legge ordinato di prender nota in piè dell'originale della sentenza dell'avveonta di lei notificazione, ed avendo stabilita la forma con cui detta oota dabbe esser presa, cioè con trascrivere l'atto della ootificazione medesima, non è dato il sostituirvi una forma diversa consistente in un semplice appunto destituto delle più sostanziali indicazioni. Ivi N. 3.

La nota ordioata all'attuario dall'art. 53 del Regolamcoto di Procedora per le notificaziooi avvaonte per sussidio è della stessa importanza del registro del rapporto ordinato al cursore dagli art. 43 e 44 per le notificazioni dirette. Ivi N. 4 p. 135.

La sostanziale irregolarità di detta nota al pari di quella del registro del rapporto impedisce il passaggio della sentenza io cosa giudicata. Ivi N. 5.

Non può verun termioe giodiciario, tranne qualche speciala eccezione, prender principio palla sua decorrenza che dal dì del registro del rapporto dell'avvenuta notificazione o intimazione. Ivi N. 6.

Il difetto di legale trascrizione dell'atto di notificazione di no decreto interlocutorio fa sì che non incomioci a decorrere il termine ad appallare. Ivi Num. 7.

Per l'inadempimento di alcuna delle forme prescritte per la ootificaziono di ona sentenza la legge noo fulmina la onllità della notificazione della sentenza medesima. T. 42. Dec. 84. N. 2. p. 466.

Le diligenze sostanziali cha dall'artic. 45 del Regolamento di Procedura civile si richiedono per conseguire l'oggetto che si prefigge sono che la notificazione di nn atto qualunque sia fatta al domicilio abituale del ootificando, o io caso di sua asseoza ai di lui domestici o parenti ma dimostrativamente, e ooo tassativamente io modo che ad altri non possa esser consegnato. T. 37. Dec. 2. N. 2. p. 29.

Se la qualità di domestico, o parente si rendesse indispensabile nel consegnatario di un'atto converrebbe che il cursore ne facesse totte le volte noa verificazione scrupolosa. Ivi N. 3.

L'iotelligenza dell'art. 45 dal Regolsmento di Procedura civile è confortata dall'articolo soccessivo 48 con coi prevedendo il caso cha non sia trovato il reo convenoto, o oessono che ricava la ootificazione ec. senza ripetere la qualità di parente, o domestico, sta a dimostrare che la mira principale della legge

è quella che pervenga in qualche modo al reo convenuto la notificazione dell'atto. Ivi N. 4.

Dopo che una parte litigante ha eletto Procuratore, l'altra parte deve comunicar gli atti al medesimo. T. 39. Dec. 26. N. 1. p. 156.

Una tal regola si limita in alcuni casi, nei quali la legge ha voluto espressamente che siano comunicati alla parte stessa. Ivi N. 2.

Le forme per la citazione essendo sostanziali se mancano inducono nullità. Ivi N. 3.

Un'atto di domanda non può essere notificato che o alla persona stessa del reo, o ad altro che sia munito di speciali poteri onde riceverlo. T. 37. Dec. 63. N. 1. p. 369.

Tanto è il non esservi domanda, quanto l'esservi peccante contro le forme della legge, o notificata a persona non legittima. Ivi N. 2.

La notificazione della sentenza a quella persona, che non è stata nè favorita, nè gravata, nè richiamata a porre in essere un qualche atto, o fatto, non è quella notificazione all'ultimo dei succumbenti dal dì dalla quale ha principio il termine ad appellare. T. 35. Dec. 59. N. 11. p. 320.

La sentenza non deve esser notificata a chi non puo considerarsi come una delle parti litiganti in causa, e molto meno come succumbente. T. 37. Dec. 44. N. 2. p. 244.

Per determinare il corso dei termini ad appellare non si richieda la notificazione della sentenza al Procuratore del succumbente. Ivi N. 3.

V. Appello.

V. Feriati.

NOTIFICAZIONE SEROTINA

Quando colui che deva notificare ad un' altro entro un tempo determinato un qualche atto di procedura ha fatto quanto era in lui perchè la notificazione accadesse in tempo utile, non è passibile delle dannose conseguenze del ritardo. T. 38 Dec. 63. N. 1. p. 438.

Un tal ritardo deve, fino a prova contraria, attribuirsi ad oscitanza della Cancelleria, e dei Cursori. Ivi N. 2.

E ciò proceda nei termini di appello, ed anche in termini di notificazione di rincaro nei giudizi di purgazione d'ipotecha. Ivi N. 3.

Il nuovo acquirente a cui è stata in tempo debito fatta la notificazione del rincaro, non può giovarsi per fare annullare l'offerta della circostanza che una tal notificazione sia stata fatta serotinamente al precedente proprietario, che non reclama. Ivi N. 4.

L'offerta di rincaro è bene notificata, anzichè al nuovo acquirente personalmente, al Procuratore da esso costituito nell'istanza iniziativa degli atti di purgazione. Ivi N. 5.

L'omissione incorsa dal Cursore nel referto della notificazione dell'atto di rincaro, di menzionare il mese in cui tal notificazione è avvenuta, non vizia l'atto stesso, quando la parte notificata non ha potuto esser condotta in inganno; e quando non si fa dubbio sul tempo dell'avvenuta notificazione. Ivi N. 6.

Il rincarante che offre cauzione non importa che citi entro il termine di tre giorni l'acquirente, ed il vecchio proprietario dei beni a sentire approvare la detta cauzione. Ivi N. 7.

Offerta dal rincarante la cauzione, e giustificatane la idoneità senza reclamo di alcuno, non vi è bisogno di una distinta pronunzia per approvarla; e la cauzione stessa s'intende virtualmente ammessa colla sentenza che sull'offerta di rincaro ordina la subasta dei beni. Ivi N 8.

NOTULA DI VISITE MEDICHE E CHIRURGICHE

V. Visite.

NOVAZIONE

La novazione cumulativa, che si pone in essere con aggiungere un nuovo debitore all'antico, non libera questi dalla primitiva obbligazione. T. 35. Dec. 3. N. 5. p. 30.

Quando non esiste la volontà di porre in essere una novazione, non può pretendersi che questa sia seguita. T. 36. Dec. 17. N. 4. 5. p. 107.

Per indurre da un'atto la novazione d'una precedente obbligazione conviene che detto atto sia assolutamente incompatibile colla sussistenza della obbligazione. T. 42 Dec. 69. N. 2. p. 381.

La recognizione di nuovo debitore per lo stesso titolo non è incompatibile con il tener viva la obbligazione del debitor primo, anzi perfettamente si accordano, e si conciliano. Ivi N. 3.

Le congetture e le interpetrazioni sono, in proposito di novazione, proscritte. T. 42. Dec. 76. N. 4. p. 413.

Per la garanzia di nuovo contratto, può secondo il gius comune, che secondo il gius francese ipotecario, stipularsi efficacemente la perseveranza delle ipoteche e dei pegni stabiliti nel contratto precedente, senza che d'altronde la novazione intervenuta negli altri rapporti fra questi due contratti possa in guisa veruna spiegare influenza sulle cautele pattuite nel primo di essi, nè tampoco sulla loro anteriorità, e poziorità. Ivi N. 5.

V. Accettante una cambiale.

NULLITA'

Non può dirsi nullo quell'atto benchè non fatto nel modo dalla legge prescritto ognora che dalla legge medesima non sia stato disposto con il mezzo della clausula irritante. T. 36. Dec. 42. N. 1. p 241.

La legge dispositiva si risolve in legge necessariamente proibitiva quando si tratta di solennità che diano forma, e sostanza all'atto, senza l'osservanza delle quali non può dirsi che l'atto legalmente esista, ma non quando è questione di solennità che concernono la mera forma accidentale dell'atto medesimo Ivi N. 2.

Le nullità sono di stretto gius; e non possono dai Giudici sottintendersi. Ivi N. 3.

L'art. 29 del Regolamento di Procedura civile prescrive che l'atto di domanda debba esser firmato dal Procuratore, ma non è comminata nullità per il caso che detta formalità non sia adempita. Ivi N. 4.

La formalità della firma del Procuratore dell'atto di domanda è una garanzia per lui medesimo, e l'omissione di quella non è deducibile dal reo convenuto. Ivi N. 5.

Quando i fondamenti della nullità obiettata ad una sentenza non compariscono con evidente chiarezza, non si valutano. T. 36. Dec. 72. N. 1. p. 406.

Deve risentire le conseguenze delle commesse nullità chi ne fu causa. T. 37. Dec. 53. N. 13. p. 307.

Quando la nullità investe principalmente gli atti della causa, la sentenza che sopra tali atti illegittimi sia pronunziata non può confermarsi *ex bono jure*. T. 37. Dec. 63. N. 15. p. 369.

Non è permesso di giudicare due volte nel medesimo soggetto, senza incorrere nella nullità. T. 37. Dec. 55. N. 3. p. 390.

La nullità che è una pena non deve pronunziarsi se non quando sia evidentemente dimostrata. T. 40. Dec. 27. N. 1. p. 187.

Quando non vi è animo di violare la legge, e manca la violazione, manca il fondamento per dichiarare una nullità stabilita come pena civile della violazione. Ivi N. 23. p. 189.

La nullità da dichiararsi per ministero del Giudice è intrinseca all' atto, ed in questo potrà ragionarsi per entità di ragione. Ivi N. 24.

La nullità *ipso jure* pronunziata dalla legge, che ha i caratteri di una pena, non può estendersi anche per identità di ragione, ma deve essere ristretta nei limiti della lettera della legge. Ivi N. 25.

La nullità prescritta dall' art. 472 del Codice Civile dei francesi, relativa alla gestione è soggetta non all' ordinaria prescrizione dei 30 anni, ma a quella dell' art. 473 successivo. Ivi N. 27.

La nullità che interessa non le forme estrinseche della tela giudiciaria ma la di lei sostanza, e così l' ordine pubblico, non può neppure espressamente essere renunziata non che sanata per via di presunzione. T. 42. Dec. 14. N. 14. p. 143.

La causa di nullità di sentenze è di alta indagine, e quella di turbato possesso di celere spedizione, e meramente possessoria. T. 41. Dec. 44. N. 1. p. 218.

Nella mancanza di connessità fra due cause può decidersi prima una che l' altra. Ivi N. 2.

Non commette nullità quel Tribunale che prima di decidere la causa di nullità di sentenze decide quella di nullità di possesso. Ivi N. 3.

Quando la causa vien discussa da una sola parte, per la mancanza dell' altra non può opporsi la nullità della sentenza. T. 35. Dec. 2. N. 13. p. 21.

Non può rimproverarsi a un Tribunale ruotale la nullità per aver deciso sopra un articolo non discusso, e sopra una eccezione non dedotta nella prima istanza, in una questione incidentale. T. 35. Dec. 33. N. 3. p. 198.

La nullità non è merito incerto, ma è certo, ed importa quanto quello della causa ventilata, perchè l' effetto della nuova sentenza è di distruggere, o di conservare la sentenza proferità sulla domanda principale. T. 35. Dec. 48. N. 6. 7. p. 269.

La simultanea decisione fatta dal Giudice con una medesima sentenza di più cause fra loro connesse aventi il medesimo oggetto e origine da un istesso contratto, trattate contemporaneamente avanti lo stesso Giudice non vizia di nullità la sentenza. T. 36. Dec. 48. N. 3. p. 276.

Nulla ed insanabile è quella sentenza proferita in seguito della discussione di una delle parti soltanto quando l' altra parte sia mancata per difetto di citazione. T. 42. Dec. 46. N. 1. p. 263.

Un decreto di Giornaletto con cui si dichiara esser luogo a nuove discussione nella presente causa, emanato nel giorno medesimo in cui cadeva la spedizione e risoluzione dell' appello interposto per il capo della nullità non può ritenersi per equipollente alla citazione che l' appellato ha diritto di ricevere per sentir fissare la discussione sull' appello interposto in seguito per il capo dell' ingiustizia. Ivi N. 2.

Una sentenza dichiarata nulla per mancanza di discussione non può esser confermata *ex bono jure*. Ivi N. 3.

Della nullità dedotta dall' appellante col suo atto d' appello per modo di azione non può estenersi il Tribunale di prenderne cognizione non essendo sufficiente la semplice dichiarazione fatta all' udienza dal Procuratore dell' appellante medesimo, essendo necessaria una renunzia nei modi voluti dalle legge. T. 42. Dec. 83. N. 1. 4. p. 461.

Nei Tribunali composti di un solo Giudice non è necessaria la citazione a sentenze servendo di equipollente la monizione fatte dallo stesso Giudice. Ivi N. 2.

La legge del 21 Febbrajo 1818 richiede la citazione a sentenza per quelle cause che pendono avanti i Tribunali collegiali che sono deputate ad un solo Giudice. Ivi N. 3.

V. Arresto personale.
V. Competenza.
V. Contratto.
V. Esibizione di Libri.
V. Ingiustizia.

NULLITA' DI OBBLIGAZIONE DI UNA DONNA

La nullità non può essere allegata contro quella persone a favore della quale è indotta. T. 40. Dec. 14. N. 2. p. 101.

La nullità di un contratto fatto dalla donna per mancanza di precedente autorizzazione non può essere obiettata contro la donna medesima. Ivi N. 3 5.

La parola *chicchesia* usata dalla legge del 15 Novembre 1815 all' art. 9. sul titolo delle obbligazioni delle donne riguarda soltanto le persone dalle quali può in via d' eccezione dedursi la nullità delle obbligazione della donne, ma non i casi nei quali, e le persone contro le quali le nullità medesima venga dedotte. Ivi N. 6.

Anche ai termini dell' antica giurisprudenza si trova comunemente ricevuta la regola che la nullità dell' obbligazione delle donna non può esser dedotta contro la medesima Ivi N. 7.

NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA

Secondo il disposto delle leggi romane l' inquilino alle pari del consorzio, e l' usufruttuario non può usare del rimedio della nunciazione di nuove opera contro il proprietario del fondo condotto. T. 36. Dec. 6. N. 1. 2. p. 46.

L' inquilino, il consocio, e l' usufruttuario, che hanno un mero diritto personale e resolubile, non possono per le leggi suddette far uso, nel caso di attentata violazione el loro diritti che dell' azione derivante dal loro titolo in via ordinaria. Ivi N. 3.

Il modo generico, e indistinto, con cui è concepito l' art. 523 del Regolamento di Procedure rende evidente che si è voluto introdurre un gius nuovo

ampliativo dei più rigorosi principii di gius comune in materia d' inibitoria, e nunciazione di nuova opera. Ivi N. 5. 6.

Perchè possa regolarmente introdursi un giudizio di nunciazione di nuova opera, occorre che i lavori sieno minacciati, o semplicemente iniziati. T. 36. Dec. 33. N. 1. p. 188.

L' intimazione che si trasmette a lavori terminati pone in essere un giudizio *aquae pluciae arcendae*, e non quello di nunciazione di nuova opera. Ivi Num. 2.

Il giudizio *aquae pluviae arcende* non è di giurisdizione ordinaria, ed è, avanti il Tribunale collegiale, della competenza dell' intero turno. Ivi N. 3.

L' attentata illecita incisione degli alberi non cedui, e come che reputata parte integrale del fondo è secondo la più ricevuta opinione materia adattata al rimedio della nunciazione della nuova opera. T. 36. Dec. 34. N. 1. p. 192.

I mezzi preventivi sono sempre preferibili ai punitivi. Ivi N. 2.

L' istanza fatta per la trasmissione del precetto inibitoriale insieme colla domanda per la condanna all' emenda del preteso danno non è che una sequela, ed un corollario dell' introdotto giudizio di danno dato. Ivi N. 3.

NUORA

V. Suocero.

OBBLIGAZIONE

Quegli che è impiegato in un pubblico stabilimento, col quale ha creato un debito, che ha garantito con tre mallevadori, se cede ad altro il suo impiego, col patto, che l' impiegato surrogato paghi il suo debito, e prestano il loro consenso anche i mallevadori, non resta liberato dalla sua obbligazione verso lo stabilimento creditore. T. 35. Dec. 3. N. 1. 3. p. 29.

La non adempita condizione fa svanire l' obbligazione, che alla condizione medesima era alligata. T. 35. Dec. 55. N. 4. p. 301.

Quando il patrimonio di più fratelli comparisce al commercio di uno solo, le obbligazioni di questo non posano sopra gli altri. T. 35. Dec. 60. N. 3. 4. p. 329.

Le obbligazioni s' intendono assunte secondo le leggi vigenti nel luogo ove si celebra il contratto. T. 38. Dec. 1. N. 4. p. 3.

In tutte le obbligazioni deve aversi per sottintesa la condizione della permanenza delle cose nel medesimo stato, in cui si trovavano al momento che furono contratte. T. 38. Dec. 2. N. 1. p. 19.

Quando si tratta di Statuti reali debbono in ciò che concerne il decisorio ossia la sostanza di una obbligazione attendersi le leggi vigenti nel luogo in cui l' obbligazione è stata posta in essere, e non quelle del luogo ove se ne reclama l' esecuzione. T. 39. Dec. 3. N. 1. p. 33.

Gli argomenti, e congetture sono sufficienti a provare, che una sola è l' obbligazione, sebbene dependente da due atti diversi. T. 39. Dec. 57. N. 2. p. 322.

L' ammettere l' obbligo di provare la causa della obbligazione in quello a cui si sostanzia l' obbligazione distrugge il principio che l' onere della prova deve essere a carico di chi l' impugna. Ivi N. 9.

Per disposto del Codice dei francesi la obbligazione deve presumersi seb-

bene non espressa, fino a che con prove legali non si verifichi la mancanza. Ivi N. 10.

È assurdo di volere obbligato alcuno in ciò che fa comodo, e non voler poi sopportare le conseguenze obbligatorie a proprio carico, tanto più quando i diritti e le obbligazioni partono dalle stesse convenzioni. T. 40. Dec. 54. N. 10. p. 399.

La regola che insegna a rispondere anche nel dubbio per l'inesistenza delle obbligazioni milita, e deve applicarsi in qualunque materia di controversie. T. 41. Dec. 56. N. 6. p. 288.

Chi si è obbligato ad eseguire un imprestito in una somma e per un giorno certo, non può impugnare le proprie obbligazioni contratte con le parole, col consenso e con la cosa in ordine alla *L. 68. ff. de verb. obbligat.* T. 43. Dec. 90. N. 2. p. 579.

Quando è stabilito dal creditore un costituto a favore di un terzo, ed il costitutario debitore ha promesso ed accettato di pagare la somma convenuta al terzo predetto non può altrimenti contravvenire alle di lui promesse ed accettazioni. Ivi N. 3.

Una obbligazione emessa da chi è libero dispositore delle cose proprie a vantaggio di un terzo debb' essere protetta onde adempiasi, almeno inquanto senza altrui danno si può come vedesi nel legato della cosa aliena. T. 43. Dec. 96. N. 4. p. 628.

Chi pretende l' estensione dell' obbligazione scritta ha il carico positivo di lucidamente provarla. T. 43. Dec. 105. N. 9. p. 725.

V. Prova testimoniale.

OBBLIGAZIONI DELLE DONNE

Dopo l'abolizione in Toscana degli Statuti, riforme ed atti legislativi interessanti i contratti delle donne la legge del 15 Novembre 1814 regola il modo, e le forme con cui devono essere rivestite le obbligazioni delle donne, e determina quali sono i Giudici competenti per autorizzarle. T. 40. Dec. 71. N. 41. p. 508.

Limitazione portata dalla nuova legge al disposto degli Statuti fiorentini e loro riforme, e cessazione delle distinzioni sopra le forme da essi richieste perchè gli Statuti avevano una forza circoscritta dentro i respettivi territori e la nuova legge impera per tutto lo Stato. Ivi N. 42.

OBBLIGAZIONI TRA MERCANTI E MERCANTI

Le obbligazioni tra mercanti e mercanti entrano di regola nella serie degli atti commerciali. T. 43. Dec. 82. N. 5. p. 451.

Non è questa peraltro che una semplice presunzione di legge, la quale dee cedere alla prova contraria. Ivi N. 6.

Per l' effetto di determinare nei rapporti della competenza, se una obbligazione qualunque fra due negozianti riveste o no il carattere di atto commerciale non dee aversi riguardo al commercio dello stipulante, ma bensì a quello della parte obbligata e rea convenuta in giudizio. Ivi N. 7.

OCCUPATORE ARBITRARIO

Dei diritti che vanta un arbitrario occupatore di un fondo posseduto da un terzo non possono i Tribunali prenderne cognizione, se non dopo che al

primiero possessore sia restituito il fondo medesimo. T. 37. Dec. 14. N. 1. pag. 96.

Con maggior rigore deve purgarsi l'attentato quando il fondo arbitrariamente occupato formava già il soggetto di un giudizio per conoscere chi dei due contendenti dovesse essere il legittimo detentore del fondo medesimo. Ivi Num. 2.

Il Giudice non deve riunire al merito della causa principale la dichiarazione sui pretesi arbitri o attentati, onde l'attentante non goda nella pendenza del giudizio il frutto del suo malo operato. Ivi N. 3.

Per trattenere la purgazione degli attentati fino alla decisione della lite sul merito richiedesi nell'attentante un buon gius evidentissimo, e fuori del disputabile. Ivi N. 4.

Se nella pendenza di una lite diretta a conoscere della continuazione o non continuazione di un affitto di pascolo il preteso affittuario manda il suo bestiame nel fondo, il possesso del quale è in disputa, non può dirsi che abbia agito con buona fede, e senza dolo. Ivi N. 5.

OFFERTA

Le regole per la validità delle offerte e gli effetti di esse, e del deposito sono determinate dalle leggi civili. T. 43. Dec. 48. N. 1. p. 288.

Secondo dette leggi il deposito perchè sia valido deve esser preceduto da valida offerta, e che tanto questa, che quello comprendino l'intera somma dovuta in capitale, frutti, e spese. Ivi N. 2.

È permesso al debitore di limitare la sua offerta nel caso soltanto che non essendo perfettamente liquido ignori in qual somma precisa possa il medesimo in ultimo resultato verificarsi. Ivi N. 3.

L'offerta incompleta non può rimaner convalidsta dal deposito fatto in maggior somma. Ivi N. 4.

L'offerta reale ed il deposito non possono dirsi incompleti, perchè non comprensivi d'alcune spese dubbiose e non tassate. T. 40. Dec. 11. N. 1. 2. pag. 85.

OFFERTA DI RINCARO

L'offerta di rincaro fatta da un creditore inscritto nella vendita all'incanto in un giudizio di purgazione si eseguisce con le forme stabilite per le vendite coatte. T. 43. Dec. 6. N. 1. p. 31.

L'offerta di rincaro è ammissibile fino all'emanazione del decreto definitivo di liberazione. Ivi N. 2.

Il disposto dell'art. 1094 del Regolamento di procedura civile che parla delle proprie e semplici vendite volontarie fatte ad istanza del possessore non è applicabile alle vendite sopra rincaro fatte all'istanza di un creditore iscritto, Ivi N. 3.

Anche il venditore è ammissibile a domandare la nullità dell'offerta di rincaro fatta dai creditori ipotecari inscritti nel giudizio di purgazione d'ipoteche. T. 38. Dec. 47. N. 1. p. 298.

Questa offerta è diretta a far risolvere il contratto stipulato fra il medesimo venditore e l'acquirente, e fare esporre all'incanto i beni venduti. Ivi N. 2

L'attore in nullità d'offerta di rincaro può cumulare i due diversi mezzi

della inidoneità della cauzione proposta dal rincarante o della tardività della medesima offerta di rincaro. Ivi N. 3.

Il termine a rincarare è pei creditori ipotecari inscritti di giorni quaranta computabili da quello della notificazione da essi ricevuta del contratto di vendita dei beni di che si tratta. Ivi N. 4.

Questo termine si stacca per ciaschedun creditore dal dì della respettiva ricevuta notificazione suddetta; e non dal dì in cui questa notificazione sia stata fatta all' ultimo dei creditori notificandi. Ivi N. 5.

La legge toscana del 25 Dicembre 1819 non innovò nulla sul sistema ipotecario francese, in rapporto al termine a rincarare, ed al modo di computarne la decorrenza. Ivi N. 6. p. 299.

Si dimostra questa proposizione. Ivi N. 7.

I due atti più importanti del giudizio di purgazione sono la notificazione del titolo di acquisto con l' offerta di pagare il prezzo convenzionale che il nuovo proprietario fa ai creditori inscritti del venditore; e l' offerta di rincaro colla domanda d' esposizione all' incanto dei beni privatamente alienati, che fanno i medesimi creditori. Ivi N. 8.

Il primo atto contiene per parte dell' acquirente una pollicitazione verso ciascuno dei creditori inscritti del venditore, ai quali offre di pagare i debiti o gli oneri ipotecari posanti sul fondo acquistato. Ivi N. 9.

Come questa offerta si accetti dai creditori; e conseguenze dell' accettazione. Ivi N. 10.

Si espone la natura giuridica del secondo atto; ossia del rifiuto dei creditori d' accettare l' offerta dell' acquirente, e della loro determinazione di rincarare, e di far porre il fondo all' incanto e se ne descrivono le condizioni circa al tempo, ed al modo di farlo. Ivi N. 11.

Questo rifiuto è uno dei più energici affetti dell' ipoteca, o può considerarsi come l' esercizio stesso dell' azione ipotecaria. Ivi N. 12.

Si risponde ai contrari obietti. Ivi N. 13.

Il termine di un mese assegnato ai creditori nel giudizio di graduatoria a produrre i documenti giustificativi de' loro crediti, non è un termine perentorio; ed i creditori sono ammessi a produrre anche *in limine ferendae sententiae*, purchè paghino le loro spese della tardiva comparsa. Ivi N. 14.

Da questo termine è ben diverso, e nulla ha con esso di comune, quello assegnato ai creditori a rincarare nel giudizio di purgazione; qual termine è assolutamente fatale, e rigoroso. Ivi N. 15.

Unico, indivisibile è l' atto, o scrittura con cui il nuovo proprietario deduce a notizia dei creditori il nuovo acquisto, coll' offerta di pagamento: ma non tale è la notificazione per mezzo del cursore di detto atto o scrittura che niuna legge impone all' acquirente di fare in uno o più giorni. Ivi N. 16.

Il creditore rincarante non può dirsi un gestore di negozi se non di quelli fra gli altri creditori che non otterrebbero il pagamento dei loro crediti col prezzo convenzionale. Ivi N. 17.

La procedura di purgazione è stabilita per evitare le collusioni, e le frodi a danno dei creditori. Ivi N. 18.

Il diritto dei creditori a risolvere la vendita privata fatta dal loro debitore è subordinata a delle imprescendibili condizioni. Ivi N. 19.

Quando si disputa se i creditori abbiano o no adempito a queste condizioni, non è più luogo a parlare del favore dovuto ai creditori stessi; e per cui la porgazione è stata istituita; ma il fatto dell'adempimento deve scrupolosamente esaminarsi. Ivi N. 20. p. 300.

In questo caso l'equità parlerebbe più in favore del nuovo proprietario; per fargli cooservare il suo acquisto, che in favore dei creditori che vorrebbero risolverlo. Ivi N. 21.

Alla notificazione del titolo d'acquisto non è applicabile l'art. 1130 del Regolamento di Procedura, il quale prescrive che qualunque termine giudiciario comincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della intimazione. Ivi N. 22.

Questo atto primordiale del giudizio di purgazione non è una intimazione ai creditori ipotecari iscritti. Ivi N. 23.

V. Notificazione serotina.

OPERAZIONI MERCANTILI

La stretta congiunzione del sangue che passa fra due fratelli non toglie alle operazioni che si pongono in essere fra di loro il carattere di operazioni mercantili. T. 38. Dec. 18. N. 1. p. 113.

OPERAZIONE DI COMMERCIO

V. Prova testimoniale.

OPPOSIZIONE

L'atto d'opposizione al progetto di graduatoria non può ritenersi come introduttivo di un giudizio ex integro, ma come semplicemente emergente ed accessorio del giudizio principale. T. 38. Dec. 48. N. 2 p. 311.

OPPOSIZIONE DEL TERZO

E' ammissibile l'opposizione del terzo contro una sentenza proferita in di lui contumacia. T. 42. Dec. 14. N. 1. p. 97.

La legge accorda peraltro un tal favore all'indifeso, e non a quello che non ignorava la pendenza del giudizio in cui emanò la sentenza, e che fece parte del medesimo. Ivi N. 2.

ORDINANZA DELLA MARINA DEL 1681.

L'Ordinanza della marina dell'Agosto 1681 pubblicata in Francia sotto il regno di Luigi XIV, e dalla quale è in gran parte tratto il Codice di Commercio all'art. III. del tit. IX. del lib. I. definisce per Scali del Levante le città, e piazze di commercio degli Stati del Gransignore. T. 39. Dec. 31. N. 2. p. 179.

ORDINARIO ECCLESIASTICO

V. Benefizio vacante.

ORREZIONE E SORREZIONE

La questione di orrezione, e sorrezione è irrecivibile nel giudizio sommarissimo possessorio di disdetta. T. 37. Dec. 19. N. 2. p. 126.

L'atto firmato da due litiganti, e da uno di essi coll'espressa remissione alla indispensabile sovrana approvazione, resta del tutto inefficace, e nullo fino alla prova della verificata condizione. Ivi N. 3.

V. Giudizio istituzionale.

V. Disdetta.

ORZARE — POGGIARE

Secondo la scienza nautica la parola «*orzare*» s' intende per disporre la prua del legno in modo che si ravvicini alla linea del vento, la parola «*poggiare*» significa disporla oppostamente ossia più lungi dalla linea del vento di quello che era. T. 40. Dec. 9. N. 7. p. 67.

OSSERVANZA

Per recedere dalla rigorosa osservanza del precetto scritto dal fondatore nella instituzione di un benefizio fa duopo con prove di fatto il dimostrare che un tal precetto rimase in più casi inosservato. T. 43. Dec. 100. N. 7. p. 663.

Dall'osservanza deve ritenersi la fondazione di un patronato. Ivi N. 8.

Dall'osservanza si determina e si dichiara la mente del fondatore. Ivi N. 9.

PADRE

Al padre di famiglia spetta per regola su i beni avventizi dei figli e l'usufrutto, e l' amministrazione. T. 41. Dec. 21. N. 1. p. 94.

I diritti del padre di famiglia usufruttuario e amministratore de'beni avventizi de' figli non si estendono ordinariamente alle alienazioni degl'immobili, nè a sottoporgli all'ipoteca; che con ragione si riguarda come una specie di alienazione. Ivi N. 2. p. 95.

L'alienazione, e l' ipoteca eseguita, o imposta dal padre di famiglia usufruttuario, e amministratore de' beni avventizi de' figli si sostengono ognora che una giusta causa vi abbia dato luogo. Ivi N. 3.

Nè la mancanza del decreto del Giudice può invalidare l'alienazione, o l'ipoteca che effettui, o imponga il padre di famiglia usufruttuario, e amministratore de' beni avventizi de' figli per una causa congrua. Ivi N. 4.

Anzi le leggi rispettano il giudizio paterno, e nel paterno affetto confidano. Ivi N. 5.

Nel dubbio sempre la esistenza di una causa congrua dell' alienazione, o dell'ipoteca debbe presumersi Ivi N. 6.

I disponenti che lasciano ai figli di famiglia il loro patrimonio possono lecitamente ordinare che l'usufrutto ad altri spetti, che al loro padre. Ivi N. 7.

In tal caso il padre rimane privo di uno dei diritti che la legge gli accorda su i beni avventizi, l' usufrutto. Ivi N. 8.

Da ciò non ne nasce la perdita dell' altro diritto, l'amministrazione. Ivi Num. 9.

Il diritto nel padre di famiglia d'amministrare i beni avventizi de' figli è separato, e distinto da quello dell'usufrutto. Ivi N. 10.

Il padre di famiglia che è legittimo amministratore per i suoi figli minori anche quanto ai beni castrensi non gli spetta certo usufrutto. Ivi N. 11.

La distinzione che nega ai padri di famiglie l'amministrazione di beni avventizi de' figli è quando la privazione dell'usufrutto nasce da un fatto che induce sospetto, e diffidenza contro di loro. Ivi N. 12.

Il padre è tenuto a prestare gli alimenti al figlio anche legittimo fino a che non lo abbia posto in istato di poterseli procurare colla propria industria. T. 38. Dec. 32. N. 3. 4. p. 199.

La condanna di un padre a prestare gli alimenti al figlio naturale sua vita naturale durante deve limitarsi al tempo necessario perchè il figlio possa rendersi abile all'esercizio di una professione, o mestiere; e l' eccesso della sen-

tenza, quanto al tempo, deve valutarsi per esimere il padre dalla refezione delle spese stragiudiciali non ostante la natura privilegiata della causa. Ivi Num. 5.

Il padre che in forza degli Statuti gode l'usufrutto della dote materna come marito, non come padre nè in forza della patria potestà, non è tenuto nella sua qualità d'usufruttuario ad alimentare i figli. T. 36. Dec. 29. N. 10. pag. 167.

Il padre è obbligato alla restituzione della dote pagata nelle mani del figlio allorchè costa che prestò il consenso ed ordinò che si facesse al figlio un tal pagamento. T. 40. Dec. 41. N. 5. p. 326.

Un tal consenso non può argomentarsi dall'avere il padre aderito al matrimonio del figlio, e ricevuto in famiglia, alimentata, e trattata la sposa. Ivi N. 6. p. 327.

Son debitori della dote sì il padre che il figlio se fu da essi unitamente ricevuta. Ivi N. 7.

Se un padre non ha beni stabili non è per questo che non possa avere un peculio suo proprio, onde formar la dote alla figlia di tenue somma. T. 38. Dec. 43. N. 12 p. 272.

Se si può presumer che il padre abbia un peculio per costituir una dote modica a sua figlia viene escluso il caso del sussidio per parte dell'avo. Ivi Num. 13.

Il padre benchè costituito sotto la patria potestà è il primo obbligato a dotar la figlia. Ivi N. 14.

Non si fa luogo alla sussidiaria obbligazione dell'avo per dotar la nipote se non provato che sia mancante il di lei padre, costituito ancora sotto la patria potestà, di ogni peculio castrense, quasi castrense, avventizio o profetizio. Ivi Num. 15.

V. Dote.
V. Legittima.
V. Società.
V. Suocero.

PADRON DIRETTO

I diritti competenti al padron diretto contro il terzo possessore per il conseguimento del canone sono regolarmente circoscritti alla competenza di una azione *in rem scripta*, e di una azione ancora ipotecaria sul fondo enfiteutico. T. 37. Dec. 32. N. 1. p. 184.

Il terzo non è passibile dell'azione personale che regolarmente non passa nel successor singolare specialmente a titolo oneroso. Ivi N. 2. p. 185.

Colui che legittimamente subentra in luogo e vece dell'enfiteuta è tenuto al pagamento del canone con tutte le azioni derivanti dall'obbligazioni emesse nel favore, ed interesse del padron diretto col contratto d'acquisto. Ivi N. 3.

Il padron diretto che riceve il canone dal cessionario, ed accende contro di esso l'iscrizione dell'ipoteca derivante dal contratto di cessione, mostra tacitamente di aderire al contratto medesimo. Ivi N. 4.

Niuno per regola può stipulare in suo nome a profitto di un terzo, ma questa regola è soggetta a varie limitazioni. Ivi N. 5.

Chi vuole il fine non può non volere i mezzi. Ivi N. 6.

Il padron diretto si considera quanto al dominio utile della cosa enfiteutica come un venditore riservatario di dominio. T. 41. Dec. 37. N. 1. p. 183.

Come il venditore viene collocato nel rango stesso del capitale per tutti li interessi del prezzo che gli son dovuti, così il padron diretto deve collocarsi nel medesimo grado per tutti i canoni arretrati considerati i canoni come i frutti del prezzo del dominio utile trasferito nell' enfiteuta. Ivi N. 2.

Ciò procede a maggior ragione trattandosi di un livello di moderna istituzione che viene reputato una compra e vendita con il prezzo in mano. Ivi Num. 3.

Le prerogative, ed i privilegi inerenti ad un credito trapassano senza bisogno di special menzione nel cessionario, il quale esercita le medesime ragioni del cedente in di lui luogo, e vece. Ivi N. 4.

Il padron diretto che domanda contro il livellario la caducità per canoni non soluti ha fondata la sua intenzione nell'istromento d'investitura, e non è obbligato a provare la negativa del pagamento. T. 43. Dec. 46. N. 1. p. 242.

È incivile ed assurdo che il padron diretto pretenda agire efficacemente per la caducità del livello per mancanza del pagamento di due annate di canone, mentre esso padron diretto trovasi e si mantiene nel possesso salviano del fondo livellare all' oggetto appunto di pagarsi di detto canone. T. 43. Dec. 72. N. 1. p. 381.

PAGAMENTO

Tutti sappiamo che esistendo più debiti pagabili ad una data persona dello stesso debitore per determinare in quale dei debiti stessi un pagamento debba imputarsi conviene prima esaminare qual fu la volontà del debitore che ha il primo la facoltà di determinarlo: questa mancando, qual fu la volontà del creditore, cui nel silenzio del debitore la facoltà della scelta si devolve, e l'uno e l'altro tacendo il pagamento deve imputarsi prima in estinzione della causa che per il debitore è più dura, e finalmente se questa non si conosca o non possa determinarsi in estinzione della causa più antica. T. 43. Dec. 105. N. 11. 12. p. 725.

PAGAMENTO PRESUNTO

Per il presunto pagamento secondo la legge *procula* vi occorre il concorso della congiunzione del sangue, della diuturnità del tempo nel silenzio del debitore, e della frequente calcolazione dagli interessi. T. 43. Dec. 31. N. 7. pag. 167.

Il tempo non è il mezzo di togliere le obbligazioni, ma la forza consiste nell' inverisimilitudine che un creditore taccia per un lungo spazio di tempo considerato il complesso di altre circostanze, che accompagnano la taciturnità Ivi N. 8.

Nella diuturnità del tempo dal quale se ne possa indurre il presunto pagamento l'opinione più mite è quella di dieci anni. Ivi N. 9.

Può col mezzo di congetture esser supplito al terzo requisito della legge *procula*, a quello cioè della frequente calcolazione degli interessi. Ivi N. 10.

È inverisimile che il mandatario volesse avventurare il danaro, a spedirlo ad uno nel tempo che militava contro la Russia, e quando quella campagna era terminata senza aver avuto delle precedenti notizie della vita del medesimo, e del luogo, ove potesse ritrovarsi. Ivi N. 11.

E' inverisimile che quello, il quale ha conservato i documenti, che lo costituiscono debitore non volesse conservar quelli che lo avessero disonerato dal suo debito. Ivi N. 12.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Irregolare debbe ravvisarsi l'anticipata riscossione e pagamento di pigione fatto al di là del termine consueto. Ivi N. 4.

Prova rigorosa degli estremi dell' azione *Paulliana* in chi sulla medesima si fonda. Ivi N. 5.

PAGAMENTO RITARDATO

Il ritardo per un creditore al pagamento del suo credito è un vero danno e l' esiger più tardi giustamente equiparasi all' esiger meno. T. 39. Dec. 70. N. 3. p. 375.

PAGHE, E PANATICHE

V. Avaria generale.

PAROLA — FIGLIO DI FAMIGLIA

Giornalmente parlando la parola «*figlio di famiglia*» per il suo generico significato è intesa comprendere tanto i maschi che le femmine. T. 43. Dec. 84. N. 4. p. 541.

PARROCHI

Secondo l' antica Circolare de' 27 Marzo 1769 erano tenuti i nuovi Parrochi nel caso di dovere esigere i risarcimenti contro il precedente Rettore, o suoi eredi di presentare nel termine di rigore di un mese dal giorno del fatto inventario, e ricevuta consegna i loro reclami avanti il Magistrato dei Novi Conservatori. T. 38. Dec. 28. N. 1. p. 181.

Con la Circolare de' 26 Settembre 1788 fu assegnato un termine di giorni 40 decorrendi dal dì della ricevuta consegna ai nuovi Rettori a dedurre le loro istanze avanti i Cancellieri comunitativi per ottenere in via amicabile il rifacimento dei danni negli oggetti consegnati. Ivi N. 2.

E nel caso di non seguita conciliazione sono i detti Cancellieri tenuti a rinviar le parti avanti il Tribunale competente. Ivi N. 3.

Il termine di giorni 40 dalla Circolare de' 26 Settembre 1788 assegnato ai nuovi Parrochi non è per l' oggetto d' intentare avanti il Tribunale competente la giudiciale domanda per la refezione dei danni, ma bensì per sperimentare avanti il Cancelliere comunitativo una conciliazione o con l' antecedente Rettore, o suoi eredi. Ivi N. 4.

Anco la Circolare del 25 Settembre 1819 è coerente al principio che sopra. Ivi N. 5.

L' esercitare le attribuzioni della qualità d' esecutori testamentari è per i Parrochi incompatibile col disposto della legge di manomorta del 2 Marzo 1769. T. 43. Dec. 81. N. 7. p. 443.

Ogn' atto del Parroco diretto alla più conveniente amministrazione dei Sacramenti a lui dai Canoni specialmente affidata, non ha bisogno che sia autorizzato dal patrono. T. 39. Dec. 6. N. 3. p. 50.

Le leggi romane interdicevano il fabbricare e nei luoghi pubblici, e nei luoghi sacri. Ivi N. 5.

La legge ha distinto, per interesse pubblico, e religioso, le rendite dai

capitali, perchè perdendo le prime, il danno è passeggero, ma non così perdendo i secondi. Ivi N. 6.

Ogni dubbio sopra la violazione d'una forma non chiaramente espressa è favorevole alla validità dell'atto. Ivi N. 7. p. 51.

La legge scritta, e pubblicata è la sola regolatrice degli atti umani nello stato sociale. Ivi N. 8.

L'azione diretta a prevenire le irriverenze, e gl'imbarazzi in un Tempio può essere esercitata anco dai popolani. Ivi N. 9.

L'elemosina per le Messe *pro Populo* non essendo in alcun modo dovuta al Parroco, non può detrarsi dall'entrata annua della Parrocchia per calcolare la congrua. T. 43. Dec. 91. N. 8. p. 512.

La Messa *pro Populo* che deve celebrare il Parroco in ciascun giorno festivo forma la principale, e più sacra obbligazione del suo ministero. Ivi N. 9.

L'elemosina al Parroco per le Messe festive si può concedere talvolta dal Vescovo nel solo caso in cui il Parroco sia costituito nell'estrema miseria, ed a condizione che il popolo sia compensato in altro giorno non festivo della perdita spirituale che va in tal caso a soffrire. Ivi N. 10.

Le spese delle funzioni straordinarie, che non si celebrano per patto di fondazione, non possono entrare nel calcolo della congrua del Parroco per una Circolare dell'I. e R. Consulta del 30 Giugno 1837. Ivi N. 11.

La tassa personale essendo un peso pubblico non può valutarsi nel calcolare la congrua del Parroco. Ivi N. 12.

V. Causa pia.

PARTO

Quando è provata la copula carnale del preteso padre naturale con la madre dell'orfano, il successivo concepimento e parto del feto si deve necessariamente riguardare come l'effetto di questa causa certa e giustificata, piuttostochè attribuirlo ad altra causa meramente possibile, e di cui non esista la prova. T. 43. Dec. 93. N. 9. p. 597.

PATERNITA'

Le congetture, ed i riscontri sono un mezzo per concludere la prova della paternità di natura sua difficile. T. 38. Dec. 32. N. 1. p. 199.

La pubblica reputazione costituisce una congettura fortissima della paternità. Ivi N. 2.

PATERNITA' NATURALE

Sia per diritto comune, che per la consentanea giurisprudenza le indagini sopra la paternità naturale non sono vietate. T. 41. Dec. 8. N. 1. p. 50.

Per la patria legge del 18 Agosto 1814 è accordato ai figli naturali, nei casi nei quali non possono aspirare alla successione il diritto a conseguire dai genitori, e dalla loro eredità gli alimenti necessari, semprechè rispetto al padre siano stati riconosciuti per suoi, o per dichiarazione del Giudice. Ivi N. 2.

La detta legge non è venuta a coartare il tempo nel quale la dichiarazione del Giudice recognitiva della filiazione naturale possa intervenire. Ivi N. 3.

La paternità naturale può provarsi col mezzo di testimoni, di congetture, e d'indizi. Ivi N. 4.

PATRIA POTESTA'

I diritti di patria potestà competenti al padre sulla propria figlia non possono costituire subietto di contrattazione pecuniaria. T. 41. Dec. 63. N. 1. pag. 326.

Il patto diretto ad impedire l'esercizio dei diritti della patria potestà non può sussistere. Ivi N. 2.

Alla facoltà di far uso dei diritti di patria potestà accordata al padre non tanto dalle leggi civili, quanto dalle leggi di ordine sociale, e diritto naturale non può esservi derogato coi contratti. Ivi N. 3.

PATRIMONJ CONFUSI

La confusione dei patrimoni può esser dannosa ai creditori chirografari del defunto, e ai di lui legatari; ma non ai creditori ipotecari. T. 37. Dec. 62. N. 2. p. 360.

PATRIMONIO PUPILLARE

L'estinzione dei passivi, che gravano il patrimonio pupillare è sempre da preferirsi all'acquisto dei nomi di debitori, la di cui idoneità sia solamente incerta. T. 38. Dec. 20. N. 7. p. 120.

È dovere di un diligente tutore d'informarsi dello stato degli interessi patrimoniali del suo pupillo. Ivi N 8.

Tanto è il sapere, quanto il dover sapere. Ivi N. 9.

E' lo stesso il sapere di fatto alcuna cosa, ed il poterla sapere con facilità. Ivi N. 11.

PATRONATO

Si argomenta bene dal patronato attivo al passivo. T. 38. Dec. 2. N. 3. pag. 19.

Nel patronato passivo più che il favore dell'agnazione prevale la presunzione dell'affetto, e della carità del sangue. Ivi N. 4.

Dove il voto agnatizio non abbia dominato nella costituzione del patronato attivo, non può presumersi che abbia dominato nel regolare la devoluzione del passivo. Ivi N. 5.

Il patronato in dubbio si presume ereditario. T. 43. Dec. 55. N. 1. p. 327.

Affinchè si trasferisca il gius patronato nel donatario universale bisogna che la donazione sia tale che rivesta il donatario di tutti i diritti corporali e della rappresentanza del donante. Ivi N. 2.

V. Benefizio vacante.

V. Benefiziati.

PATRONATO EREDITARIO — PATRONATO GENTILIZIO

Il libero patronato ereditario è più apprezzabile del patronato gentilizio. T. 42. Dec. 38. N. 4. p. 223.

Perciò il patronato deve presumersi piuttosto ereditario, che gentilizio. Ivi N. 5.

E la volontà, ed osservanza dei patroni deve provarsi per necessaria conseguenza, e non deve essere suscettibile d'equivoco, e conciliazione in contrario. Ivi N. 6.

PATRONO

Viene accordato dalla canonica giurisprudenza la manutenzione a quel

patrono, a favor del quale si verifica il quasi possesso e l'ultimo stato di presentare. T. 36. Dec. 40. N. 1. p. 22.

V. Gius patronato.

V. Vendita di beni di un benefizio.

V. Beni dei benefizi ecclesiastici.

PATTO

Il patto che stipula la donna sulla reversione della metà delle sue doti tanto nel caso di sua premorienza che di quella del marito è valido, ed efficace allorchè sia dal Giudice assistita e cerziorata. T. 43. Dec. 88. N. 1. p.560.

Quando la formula usata in un contratto di sponsali in cui la donna stipula il patto della reversione della metà delle sue doti tanto nel caso di sua premorienza che di quella del marito non esprime in lettera, e chiaramente l'uno, e l'altro caso, deve ritenersi sottintesa al primo caso soltanto. Ivi N. 2.

Il patto di una dote da conseguirsi dopo prosciolto il vincolo matrimoniale è nullo ed inutile. T. 39. Dec. 42. N. 1. p. 222.

Dal patto di un' annua somma da percipersi dal marito nel caso di premorienza della moglie, perfetto fino dal suo principio, non può desumersi la revocabilità, per fatto del promittente, dalla quale fu fatto dipendere. Ivi N. 3.

Simili patti ai termini del diritto romano, sebbene inegauli, non incontrano la censura della legge, ma si considerano come diretti a favorire il matrimonio. Ivi N. 4.

Una inesatta denominazione non può far distraggere un patto legittimo, e irrevocabile nascente dalla volontà dei paciscenti, e dalla giudiciale autorizzazione. Ivi N. 5.

Per determinare la natura di un contratto non deve starsi attaccati alla denominazione data dai contraenti, per la ragione che dipendendo tutto dalla volontà deve questa rintracciarsi dalle parole, e dai fatti. Ivi N. 6. p. 223.

Quando i fatti non stanno in armonia colle parole, quelli si reputano più importanti di queste. Ivi N. 7.

Il significato delle parole è soggetto a delle variazioni, mentre i fatti sono i segni i più costanti dell' umana volontà. Ivi N. 8.

Ai patti nuziali deve darsi la più benigna intelligenza, per i quali il diritto romano concesse l'azione in qualunque modo constasse del consenso. Ivi Num. 9.

Sotto le parole *costituzione di dote* essendo stato compreso l'assegno vitalizio, e gli altri patti esclusivi la dote, e lucro dotale, poteva perciò all'assegno vitalizio darsi il nome di *costituzion dotale*, sebbene non fosse dote. Ivi Num. 10.

Tutti i patti, che si trovano adietti ad un contratto di matrimonio si chiamano dotali, desumendosi una tale denominazione dalla causa che è il matrimonio. Ivi N. 11.

Dell' efficacia di un patto non è dato il prenderne cognizione in un procedimento esecutivo, ma debbe rinviarsi al congruo giudizio. T. 42. Dec. 7. N. 1. p. 59.

PATTO SPECIALE

L' espressioni *a tutto lavoro* escludono qualunque restrizione. T. 43. Dec. 26. N. 3. p. 122.

Il patto speciale costituisce la prima legge fra i contraenti, è questa deve attendersi, quando si tratti di stabilire il giuridico valore di un contratto. Ivi Num. 4.

I patti derogano alla legge. T. 39. Dec. 55. N. 1. p. 315.

L'esecuzione di un patto non alligato a condizione alcuna non può essere ritardata, o sospesa a piacere di una delle parti contraenti. T. 39. Dec. 69. N. 1. p. 369.

V. Dote.

PATTI SUCCESSORI

Il patto successorio, che non può portarsi alla classe delle assegne, che non può considerarsi una donazione, è revocabile a piacimento del padre. T. 35. Dec. 61. N. 12. p. 337.

Quando il padre stipula a favore di uno dei suoi figli di assegnargli un fondo da consegnarlo dopo la morte, viene a stipulare uno di quei patti successori, che sono dalle leggi proibiti. Ivi N. 2.

Il patto successorio stipulato dal padre può sottrarsi dalla nullità ed attribuire ad esso un carattere di validità, quando può riportarsi alla classe delle assegnazioni, o divisioni anticipate di eredità. Ivi N. 3.

Quando il patto successorio non è accompagnato dalla consegna dei beni, e che contempla uno solo dei figli, non può portarsi alla classe dalle assegne. Ivi N. 4.

PATTI STIPULATI FRA VENDITORE, E COMPRATORE

La stipulaziona fra venditore, e compratore di doversi pagare il prezzo dello stabile dietro il giudizio di purgazione d'ipoteche ai creditori aventi sul medesimo ipoteca reale senza curare le eventuali è una stipulazione straordinaria, insolita, ed esorbitante. T. 38. Dec. 62. N. 1. p. 430.

Un patto stipulato nei modi che sopra importa complicanza, e contradizione. Ivi N. 2.

E come che semplicemente personale vincolante il primo acquirente non si trasfonde col trapasso del fondo nel secondo compratore. Ivi N. 3.

I patti reali che modificano il trapasso della proprietà, e del dominio nel primo perseverano anche nel secondo acquirente. Ivi N. 4.

Di natura consimile sono i patti che senza modificare il trapasso del dominio obbligano soltanto il fondo in garanzia della loro osservanza. Ivi N. 5.

I patti personali tra venditore, e compratore che non hanno per garante il soggetto alienato, ma la persona del pasciscente non obbligano il secondo compratore a veruna osservanza. Ivi N. 6.

Si dimostrano i patti che modificano la proprietà, e i diritti di dominio. Ivi N. 7. p. 431.

Quelli che diminuiscono il valore del fondo. Ivi N. 8.

Quelli che sono puramente personali. Ivi N. 9.

PATTO ESPRESSO RESOLUTIVO

Il patto che in caso d'inadempimento per parte del debitore delle cose fissate in un contratto di transazione, o composizione debba questo rimaner disciolto e tornare il creditore nei primitivi suoi diritti, ove sia accompagnato da clausule effrenate ed in specie dalla dichiarazione, che senza questo patto la

transaziona medesima non avrebbe avuto luogo, può legalmente qualificarsi per un patto espresso resolutivo. T. 39. Dec. 74. N. 1. p. 400.

La più sana giurisprudenza ha ormai stabilito che il patto espresso resolutivo, involvendo una necessaria renunzia ad ogni equitativo benefizio di purgazione di mora, fa incorrere la parte inosservante nella pattuita caducità, non già come pena, ma come condizione alla quale fino da principio era alligata la riunione dei consensi. Ivi N. 2.

Di fronte ad un tal patto manca alla potestà giudiciaria la facoltà di protrarre la contrattazione con equitativi rimedi, l'uso dei quali porterebbe all'assurdo di sostituire al vecchio contratto già estinto un contratto nuovo senza il consenso d' una delle parti. Ivi N. 3.

Nella esistenza del patto rasolutivo cessa ogni ragione di pubblica utilità per autorizzare il sistema d' una benigna interpetrazione onde avitare una pena, mentre la caducità convenuta come condizione resolutiva non è propriamente parlando una pena, ma il puro resultato d' una tacita convenzione. Ivi N. 4.

Quella sola interpetrazione è benigna e conforme all' ordine pubblico, la quale è giusta e conservatrice delle private contrattazioni, ed osservatrice delle leggi che ne comandano il rispetto. Ivi N. 5.

PATTO NUNZIALE

V. Dote.

PAZIONE

Non si può parlare di paziona, quando non è stata assolutamente vietata la facoltà d'alienare le ragioni utili, ma solo nell' interesse del concedente si è stabilito che non potesse divenir valida, ed efficace l'alienazione senza il beneplacito del domino diretto, e di più se la concessione è stata fatta con la clausula *ad habendum*. T 43. Dec 94. N. 3. 8. p. 617.

PECUNIA ESTANTE

La pecunia estante si verifica quando è nelle mani del sequestrario, quantunque sia stato confermato il sequestro, e ordinato il pagamento. T. 39. Dec. 47. N. 6. p. 254.

E' estante la pecunia quando non è consunta di fatto, e molto più poi quando si trova in luogo di deposito presso quello che ne è dabitore. Ivi N. 7.

Quando la pecunia è estante può vendicarsi da quello che ha un diritto poziore, e può inoltre coll' azione *ad exibendum* chiedersi che sia riprasentata quaudo sia consunta in mala fede. Ivi N. 8.

PEGNO

Il pegno tacito, o sia pegno legale può invocarsi dal creditore contro il debitore, ma non già contro un terzo il quale nel tempo intermedio abbia acquistato sopra la stessa cosa dei diritti di pegno o d' ipoteca. T. 36. Dec. 83. N. 8. p. 478.

Per ritenere un pegno fatto in frode dei creditori nè deve costare limpidamente. T. 42. Dec. 54. N. 1. p. 298.

La frode non si presume mai. Ivi N. 2.

La circostanza d' essere stato consentito il pegno in garanzia d' un credito preesistente non induce sospetto di frode. Ivi N. 3.

Neppure la scienza del pignoratario del dissesto economico nel pignorante induce sospetto di frode. Ivi N. 4.

Il diritto di pegno non si estingue per quanto il creditore abbia acconsentito alla vendita dell'oggetto oppignorato, nel caso in cui la vendita sia dichiarata invalida. T. 39. Dec. 1. N. 23. p. 4.

V. Creditore.

PENA

Ogni pena presuppone una colpa. T. 36. Dec. 71. N. 1. p. 401.

Alla pena di pagar del proprio e con arresto personale il credito del sequestrante la legge ha voluto sottoporre i sequestrari rei di una colpa inescusabile. Ivi N. 3.

PENALE

Uno dei principali, e più inviolabili doveri di chi amministra giustizia è quello di costringere coloro che ingiustamente si ricusano all'osservanza dei patti consentiti con pienezza di volontà, e libertà ognora che non sono i medesimi invisi alle leggi. T. 37. Dec. 42. N. 1. p. 233.

Alla piena osservanza del patto stabilito da due contraenti, di pagare una penale quegli che si ricusi all'adempimento della cose convenute in un compromesso, non si oppone ne la consuetudine, nè la legge. Ivi N. 2.

Quando si tratta di penale aggiunta alla stipulazione o promessa di una quantità di denaro, siccome potrebbe contenere un usura, così non può esigersi che dentro i limiti dei danni, ed interessi. Ivi N. 3.

La penale aggiunta alla stipulazione o promessa di un fatto deve pagarsi in quella intiera somma che alla libera volontà delle parti piacque determinare sia maggiore o minore quella dei danni, ed interessi. Ivi N. 4.

Se la penale come sopra stipulata venisse ridotta sotto il pretesto dell'equità, oltrechè si aprirebbe la via all'arbitrio, e si derogherebbe alla convenzione lecita, e deliberata dai contraenti verrebbe ad accordardarsi un favore a quegli che per la sua incostanza, o per la violata fede ne sarebbe immeritevole. Ivi N. 5.

Al caso di contratto di compra e vendita si applica la massima di ragione che sopra. Ivi N. 6. p. 234.

Ancor quando la penale aggiunta ad un fatto fosse riducibile dentro i limiti dell'interessa nella circostanza d'essere stata convenuta in una certa e determinata somma resta esonerato quegli a di cui favore è stipulata dall'onere di provara il preciso quantitativo del sofferto danno. Ivi N. 7.

PERENZIONE PRETESA

Per la pratica pressochè universale dei Tribunali toscani il termine perentorio del mese prefisso alla durata della istanza nelle cause sommarie incomincia a contarsi dal giorno della discussione dalla causa. T. 39. Dec. 41. N. 1. pag. 215.

Questa pratica consacrata dall'esperienza del Foro è altresì consentanea allo spirito delle leggi in vigore, e non è contradetta dalla lettera delle medesime. Ivi N. 2. p. 216.

Lo spirito della legge se fu quello per un lato di accelerare il corso alle sommarie procedure, non potè per l'altro lato non essar quello egualmentadi lasciare la necessaria latitudine di tempo alle parti per provvedere alla loro regolar difesa ed al Giudice per amministrara retta giustizia. Ivi N. 3.

Se il ristretto termine della istanza sommaria dovesse incominciare a de-

correre dal dì in cui la causa è portata per la prima volta all'udienza, sovente avverrebbe, specialmente presso i Tribonali collegiali, che questo termine rimanesse in tutto o nella maggior parte esaurito prima che la causa avesse potuto pervenire alla cognizione del Giudice. Ivi N. 4.

Ad evitar questo assurdo convien credere che il termine *a quo* nel concetto della legge non sia già quello, in cui la causa sia stata per la prima volta semplicemente portata all'udienza, ma quello bensì in cui vi sia stata portata con effetto, cioè quando abbia avuto luogo la formal discussione. Ivi N. 5.

Come nei giudizi ordinari è stabilito dagli art. 455 e segg. del Regolamento di Procedura che la causa debba dalla parte più sollecita portarsi con citazione alla prima udienza dopo l'incominciamento del termine decisorio, sotto pena di deserzione a carico dell'attore; così nei sommari è stabilito dall'artic. 520 che la causa debba sotto la stessa pena esser portata alla prima udienza dopo l'avvenuta contestazione della lite, e dopo la verificatasi contumacia del reo convenuto. Ivi N. 6.

La Circolare dell'I. e R. Consulta del 22 Maggio 1815 non stabilì che il termine dell'istanza nelle cause sommarie dovesse contarsi dal giorno in cui per la prima volta fosser portate con citazione all'udienza del Tribunale, ma stabilì che dovesse contarsi dal giorno in cui fosser portate con citazione alla prima udienza del Tribunale a forma dell'art. 520. Ivi N. 7.

La detta Circolare contemplò il caso semplice in cui l'art. 520 fosse stato tenuto in esatta osservanza, ed in cui la causa fosse effettivamente stata portata alla prima udienza del Tribunale; ma non contemplò il caso misto in cui a detta prima udienza non fosse portata da veruna delle parti, ma bensì lo fosse ad altra udienza qualunque, e neanco contemplò l'altro caso egualmente misto in cui fosse portata alla prima udienza ma senza effetto, cioè senza esser dedotta mediante opportuna discussione alla cognizione del Giudice. Ivi N. 8.

Nei detti casi misti, mancando un termine *a quo* espressamente stabilito dalla legge, ha potuto supplirvi, e di fatto vi ha supplito la pratica del Foro. Ivi N. 9.

Perchè la causa sommaria possa dirsi portata all'udienza con citazione, onde incominci a decorrere il termine dell'istanza in ordine al precitato artic. 520 ed alla Circolare del 22 Maggio 1815 non basta che sia stato citato il reo convenuto contumace, quando questi prima che si aprisse l'udienza in cui cadeva la citazione abbia costituito Procuratore, ma deesi in questo caso all'effetto pregiudicato far correre nuova citazione al Procuratore costituito. Ivi N. 10.

Nel dubbio dee sempre adottarsi quella intelligenza che stia ad escludere l'odiosa perenzione. Ivi N. 11.

PERENZIONE D'ISTANZA

V. Lodo.

PERMUTA

Anche la permuta alla pari della compra, e vendita dà diritto alla rivalsa per la evizione sofferta. T. 39. Dec. 1. N. 1. p. 3.

A tale oggetto il soffrir l'evizione delle cose ricevute in permuta si equipara al non averle ricevute. Ivi N. 2.

Ciò da diritto alla reversione della cosa propria, o alla refezione dei danni se quella non esista. Ivi N. 3.

Da pur diritto a impugnare la esistenza, o la validità di un cambio marittimo, posteriormente creato sulle cose permutate su cui si domanda il regresso. Ivi N. 4.

Contestato il giudizio nella preferibilità di più creditori concorrenti sullo stesso pegno tutti gli atti esecutivi rimangono sospesi. Ivi N. 5.

La condizione o sospensiva, o risolutiva del contratto debbe essere espressa. Ivi N. 6.

Il cambio marittimo può crearsi dando per capitale invece di contanti un credito contro il proprietario della nave che parte. Ivi N. 7.

Non può domandare refezione di danni il permutante che per propria colpa abbia perduta la cosa ricevuta. Ivi N. 8.

V. Cessione.

PERMUTANTI

V. Lesione.

PERITI

I periti giudiciali eletti ad istanza, e per interesse delle parti devono fare la loro relazione, e depositarla in Cancelleria a comodo degli interessati. T. 39. Dec. 11. N. 1. p. 84.

I periti istruttori eletti a schiarimento ed istruzione del Giudice non sono obbligati a rimettere una relazione formale potendo oralmente, e privatamente istruire il Giudice. Ivi N. 2. p. 85.

Più periti collettivamente eletti, che invece di far conoscere la loro opinione con una sola relazione, come prescrive la legge, la manifestano in fogli materialmente separati, commettono una violazione di forme accidentali. T. 36. Dec. 3. N. 8. p. 28.

Il carattere, e funzioni dei periti giudiciali hanno grande affinità col carattere, e funzioni dei Giudici. Ivi N. 9.

Debbesi ai periti giudiciali aver riguardo ciò che emana dalla loro opinione, e fede, e credenza intiera meritano in ciò che asseriscono di fatto. Ivi N. 10.

Quando i periti giudiciali non hanno potuto persuadersi, e concordarsi discutendo, la legge non ordina, nè consiglia, che tentino di concordarsi in scritto. Ivi N. 11.

Ciò che contribuisce alla validità dell'atto deve preferirsi, e in dubbio deve sempre rispondersi per la validità. Ivi N. 12.

Il nostro Regolamento nulla prescrive del luogo, e tempo della redazione della relazione, e solo si rimette in questo rapporto interamente alla coscienza dei periti Ivi N. 13.

Sono inattendibili le dichiarazioni dei periti che sono fuori della commissione, e istruzioni ricevute. T. 39. Dec. 1. N. 12. p. 4.

Molto deve diffidarsi dell'asserzione dei periti quando parlano di oggetti che non sono sottoposti ai loro occhi. T. 40. Dec. 52. N. 7. p. 385.

E ciò tanto più quando hanno trascurato le dategli istruzioni. Ivi N. 8.

E' perciò dovere dei periti, indipendentemente dalle ricevute istruzioni, di enunciare, e precisare le cause dei miglioramenti, e deterioramenti accaduti in un fondo posteriormente al contratto di vendita, o permuta. Ivi N. 9.

Quando le parti abbiano deliberamente dichiarato di non voler resilire dal compromesso, non ostante la discrepanza dei periti da esse eletti è in que-

sto caso che subentra l'equità pretoria per cui il Giudice deve interporre la sua autorità onde costringere i dissenzienti alla elezione del terzo perito, o supplire egli stesso nel caso del loro rifiuto, o dissenso sulla scelta. T. 37. Dec. 37. N. 6. p. 267.

Nel caso peraltro che le parti non abbiano conferita facoltà alcuna ai periti da esse eletti di nominare un terzo in caso di discordia non può in modo alcuno, nè tampoco con l'ufficio pretorio procedersi a questa deputazione. Ivi Num. 7.

Quando l'opinione di tre periti è fra loro discorde è in facoltà del Giudice di abbracciare quella del solo perito discorde, quando meritar possa maggior fede. T. 43. Dec. 26. N. 10. p. 122.

Il sentimento dei periti giudiciari non devesi attendere allorchè urti, e non si possa conciliare colle regole di ragione, e devesi rigettarlo o ritenerlo subordinato alle regole medesime. T. 40. Dec. 27. N. 53. p. 191.

V. Contratto di compra, e vendita.
V. Forma.
V. Lesione.
V. Perizia.

PERIZIA

La perizia è il mezzo più comune onde stabilire il valore delle cose. T. 37. Dec. 65. N. 12. p. 381.

Nell'art 288 della Procedura si stabilisce, che quando nella perizia concorrono tre periti, se alcuno dissente dal parere degli altri, si dovrà nella relazione dichiarare il perito dissenziente, e dovranno motivarsi i fondamenti, pe'quali non ha convenuto nel sentimento degli altri. T. 36. Dec. 3. N. 1. pag. 27.

Le perizie debbono rimettersi ai Tribunale che le ha ordinate, firmate, e giurate da ciascheduno dei periti. Ivi N. 2.

Quando un perito o per la distanza o per altro motivo non può trasferirsi al Tribunale, ove pende la causa, può depositare, e giurare la sua perizia al Tribunale del suo domicilio, dal quale verrà rimessa al Tribunale, ove pende la controversia. Ivi N. 3.

La perizia tuttochè rimessa al dì là del termine dal Giudice assegnato al perito non va soggetta al vizio di nullità. Ivi N. 4.

Per quanto dalla legge si esiga che nel caso di nomina di più periti la relazione sia una sola, pur tuttavolta dalla violazione di un tal precetto non può dedursene la nullità della perizia. Ivi N. 5. 6.

La omissione della consegna della perizia al Notaro voluta dai contraenti non è una forma sostanziale da far sì che renda nulla la perizia medesima. T. 40. Dec. 5. N. 4. p. 49.

Alle perizie eseguite in un accesso fatto dal Giudice sulla faccia del luogo non è applicabile il disposto dell'art. 291 del Regolamento di Procedura civile. T. 38. Dec. 35. N. 1. p. 213.

La perizia fatta in un accesso fa parte del processo verbale dell'accesso medesimo di cui può esserne presa copia dalle parti. Ivi N. 2. 3.

Una perizia incompleta, difettosa, e nulla coerente alle istruzioni delle parti che concordemente hanno eletto i periti, non può omologarsi, ma deb-

bono i periti stessi esser richiamati a dare miglior discarico del loro operato. T. 38. Dec. 40. N. 2. 3. p. 248.

V. Condomino.

V. Forme.

V. Periti.

PERIZIA ESTRAGIUDICIALE

La perizia estragiudiciale non è attendibile per ottenerne una giudiciale, quando è fondata sopra dei dati incompleti, e malsicuri. T. 36. Dec. 31. N. 10. 11. p. 176.

PERSONE DI SERVIZIO

V. Privilegio.

PESI MATRIMONIALI

Se è la moglie che sopporta i pesi matrimoniali è a lei, e non al marito che i frutti dotali debbono prestarsi. T. 40. Dec. 32. N. 8. p. 164.

La moglie che ha vissuto col marito si presume essere stata dal medesimo alimentata. Ivi N. 9.

Sono sospette, e non si attendono in questo proposito le contrarie dichiarazioni emesse dal marito in pro della moglie. Ivi N. 10.

La moglie che non prova lucidamente d'aver essa sostenuto i pesi del matrimonio, o con risorse proprie, o contraendo in persona propria dei debiti non può avere alcuna pretensione sui frutti dotali. Ivi N. 11.

PETITORIO

Il petitorio non può essere cumulato in un giudizio di mera istituzione. T. 36. Dec. 40. N. 3. p. 221.

PETIZIONE DI EREDITA'

Uno degli estremi sostanziali da provarsi da quello che ha intentata l'azione di petizione di eredità, è il possesso dei beni ereditari nel reo convenuto. T. 35. Dec. 32. N. 7. 8. p. 192.

PIANTAZIONE DI ALBERI SULLE PUBBLICHE VIE

Quegli che vuol godere del benefizio che la legge accorda di poter piantare sul margine delle strade regie comunitative qualunque specie di piante è nell'obbligo di darne notizia per gli atti della Cancelleria comunitativa al Magistrato dei rappresentanti della Comunità nel di cui territorio vorrà farsi la piantazione o si tratti di prima, e nuova piantazione, o di sostituzione di nuove piante alle vecchie. T. 38. Dec. 44. N. 3. 6. 10. p. 278.

Non è permesso ad alcuno di occupar suolo, o cosa di ragione pubblica con edifizio, o cosa immobile, o mobile qualunque, senza incorrere nella pena della demolizione, o remozione, oltre l'emenda del danno. Ivi N 4.

Il dominio del suolo delle pubbliche strade è pubblico, e di ragione pubblica, ne cessa di esser tale per la facoltà accordata ai possessori adiacienti, o confinanti per la piantazione degli alberi nel margine di dette strade. Ivi N. 5.

Un diritto che la legge per benignità accorda ai privati deve esercitarsi compatibilmente, e col minor danno dei diritti più santi del *Pubblico*. Ivi N. 7.

Quegli che non ha rispettata, nè osservata quella legge che invoca debbe giudicarsi indegno ed immeritevole d'invocarla, e di profittare delle benefiche sue disposizioni. Ivi N. 8.

La legge nel prescrivere la preventiva denunzia ha voluto ovviare ai danni

che dal modo della piantazione degli alberi lungo le vie pubbliche ne potessero derivare; sia che si tratti di piantazione nuova, sia che si tratti di sostituzione di nuove piante alle vecchie. Ivi N. 9.

POLIZZE DI CARICO

Il favor del commercio ammette di poter negoziare sopra le polizze di carico le merci alle quali le polizze stesse si riferiscono. T. 36. Dec. 77. N. 1. pag 429.

Ciò peraltro non accade sempre, e senza congrua distinzione da caso a caso, poichè occorre aver riguardo al modo in cui trovansi le polizze medesime concepite. Ivi N. 2.

Per l'effetto che sopra fa duopo distinguere le polizze di carico firmate per la consegna delle merci o a persone in esse nominate, o all'ordine dei caricatori stessi, o al portatore delle polizze medesime. Ivi N. 3.

Il materiale possesso delle polizze di carico non vale per titolo di consegna, e disposizione delle merci che nelle polizze concepite al portatore. Ivi N.4.

Nelle altre polizze non evvi titolo abile per ottenere la consegna delle merci, a poterle contrattare, se non inquanto concorra identità di persone tra il possessore delle polizze, e l'individuo in quella nominato, o respettivamente la qualità di legittimo giratario. Ivi N. 5.

POPOLO

V. Causa pia.

POSSESSO DI UN FONDO

Non si reputa avere acquistato il possesso quello che lo ricevè da chi non poteva trasmetterlo, o non lo acquistò in modo da poterlo ritenere. T. 39. Dec. 45. N. 3. p. 246.

Per ottener di fronte al padrone il possesso di un fondo fino all'esito del giudizio possessorio, deve il detentore giustificare in continenti il dominio sul quale si era fondato. Ivi N. 6. p. 247.

POSSESSO SALVIANO

La viziosa apprensione a un possesso salviano per l'avvenuta omissione del precetto preliminare, rimane sanata, stante la chiarezza del buon gius del creditore, l'aver supplito in appresso a quelle formalità, e per la successiva acquiescenza del debitore per lungo corso di tempo. T. 38. Dec. 21. N. 2. pag. 139.

Siccome nell'ammontare di un fondo rustico quotidianamente e progressivamente si percipono rendite e riprese, così continuando nel possesso salviano del fondo medesimo non può mai fissarsi il resto del debito T. 43. Dec. 72. N. 2. p. 381.

POSSESSO PRECARIO

Il possesso precario non è manutenibile. T. 41. Dec. 39. N. 2. p. 190.

Chi possiede precariamente non cessa di possedere con titolo diverso tutto che molti siano gli atti di possesso e lungo il tempo in cui li abbia esercitati. Ivi N. 3.

Quegli che ha diritto di domandare la restituzione della cosa conceduta a titolo di precario, può anche inibire che su quella facciansi delle innovazioni. Ivi N. 4.

Quegli, che ritenendo un fondo a titolo di precario è dal possessore inti-

mato a desistere da qualunque atto di possesso, e a tale intimazione si oppone, da luogo ed non turbativa di possesso. Ivi N. 5.

Le descrizioni dei beni ai libri estimali allora soltanto forniscono la presunzione del possesso a favore della persona descrittavi quando la descrizione è seguita alla presenza, e mediante il consenso legittimamente prestato dal precedente possessore. Ivi N. 6.

POSSESSO VIZIOSO

Perchè giovi l'eccezione del vizioso possesso occorre che si verifichi commesso da uno verso dell'altro dei contendenti il possesso, e non da uno di loro di fronte ai terzi. T. 41. Dec. 39. N. 1. p. 190.

POSSESSORE

Quegli che non appoggia il suo possesso a nessun titolo neppur colorato non è menutenibile, ed il precario può sempre revocarsi a volontà del concedente. T. 37. Dec. 40. N. 3. p. 223.

Il possessora, sebbene con titolo di nudo precario, può talvolta ottenere degli equitativi riguardi per non essere espulso incontinenti. Ivi N. 4.

Non si presume che il possessore ignori l'estensione superficiaria del suo possesso. T. 43. Dec. 93. N. 1. p. 528.

Quegli che adduce un titolo di possedere un dato fondo ha tutto il diritto di esercitare gli atti relativi all'amministrazione del suo possesso fra i quali si annoverano le locazioni, e respettive disdette. T. 40. Dec. 69. N. 9. p. 496.

Di regola il possessor di un fondo, anco nella pendenza di una lite sul titolo del suo possesso, deve mantenersi nell'esercizio del suo diritto. Ivi N. 10.

V. Centenaria.

POSSESSOR DE' BENI

Al possessor de' beni contro de' quali si agisce da un creditore ipotecario non è impedito di dedurre tutte quelle eccezioni, che competerebbero al suo autore. T. 42. Dec. 24. N. 13. p. 143.

POSSESSORE DI BUONA FEDE

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti del fondo che possiede, ed è tenuto a restituir soltanto quelli percetti dopo l' introduzione del giudizio. T. 39. Dec. 53. N. 1. p. 303.

La locupletazione non si suppone, ma dev' essere dimostrata con pienezza di prove. Ivi N. 2.

La buona fede si presume sempre, al contrario la mala fede deve luminosamente provarsi da chi l' allega, e basta qualunque credulità, benchè erronea nel possessor per escluderla. Ivi N. 3.

Quanto grave, ed odioso sarebbe l' onere nel possessore di buona fede di restituire i frutti percetti, altrettanto equo ed anche utile all'universale è il diritto in lui, che mantiene, e coltiva i fondi, di far suoi i frutti dei medesimi. Ivi N. 4.

V. Azione vendicatoria.

POSSESSORE ADIACENTE AD UN FIUME

Il possessore adiacente ad un fiume che dietro la ricevuta giudiciale intimazione eseguisce i lavori prescritti dall' ingegnere di circondario, ha, per conseguire dagli altri frontisti direttamente interessati il pagamento della loro tangente, l' azione celere, e spedita. T. 37. Dec. 27. N. 1. p. 169.

Contro la relazione dell' ingegnere di circondario che disegna i lavori da farsi lungo un fiume che stabilisce il reparto non è ricevibile l' opposizione dei frontisti. Ivi N. 2.

POSIZIONI

Per regola le posizioni sono inammissibili al fine di porre in essere nel sequestrante il titolo per cui ha sequestrato, e solo può ricorrere a questa prova quando si tratti di repellere l'eccezioni del reo convenuto. T. 37. Dec. 9. N. 28. p. 61.

Tanto meno sono le posizioni ammissibili in un giudizio di sequestro assicurativo. Ivi N. 29.

Non si ammettono le posizioni in seconda istanza, quando nella prima istanza sono state ammesse, e che le risposte alle medesime sono state irrilevanti, ed inconcludenti. T. 36. Dec. 23. N. 6. p. 135.

Nella semplice vertenza incidentale in seconda istanza d'ammissione di prova testimoniale non si ammettono le posizioni. Ivi N. 7.

Le posizioni non sono ammissibili allorchè visitate in prevenzione, si trovano irrilevanti. T. 36. Dec. 57. N. 14. p. 331.

Le posizioni alle quali non è stato risposto nel termine assegnato si ritengono confessate, o negate a comodo del ponente. T. 41. Dec. 69. N. 1. p.350.

Le posizioni debbono aversi *ipso jure* per confessate a comodo del ponente, se la parte cui son dirette non comparisse a rispondervi entro il termine statole debitamente assegnato in ordine all' art 384 del Regolamento di Procedura. T. 38. Dec. 5. N. 1. p. 44.

Il subordinare gli effetti del detto articolo all' antica pratica del Foro per cui o doppia o tripla mora richiedevasi pria che le posizioni potessero aversi per confessate, sarebbe un usare alla parte intimata maggior indulgenza di quella che volle usarle la legge. Ivi N. 2.

Se ancor dovesse credersi, che non ostante il lasso del termine di che nel citato art 384 la parte intimata potesse a cosa intiera presentarsi utilmente a rispondere alle posizioni, ciò per altro non potrebbe mai procedere dopo che la parte intimante avesse dedotto all'esercizio il diritto di profittare della caducità dall' enunciato articolo comminata. Ivi N. 3.

Ancorchè il termine assegnato per rispondere alle posizioni, avuto riguardo alle distanze, fosse minore del giusto, non per questo incorrerebbe meno nella caducità quella parte, che non si fosse presentata a rispondervi neppure nel più lungo termine concessole dalla legge. Ivi N. 4.

Le posizioni non pertinenti a causa debbono rigettarsi. T. 38. Dec. 44. N. 11. p. 278.

Lo scopo essenziale delle posizioni è quello di esonerare il ponente dal peso di provare con altro mezzo quei fatti, ch' egli si propone attingere col mezzo del giuramento dalla sincerità, e religiosità del rispondente. T. 38. Dec. 73. N. 1. p. 524.

Ogni risposta data alle posizioni, colla quale senza affermare o negare il fatto asserito dal ponente pretendasi rifondere in esso il carico di giustificarlo con altri mezzi, dovendo riguardarsi come evasiva e contraria allo scopo giuridico delle posizioni medesime, assoggetta il rispondente a dar nuova replica più positiva, e più precisa. Ivi N. 2. p. 525.

Tanto è il non rispondere assolutamente alle posizioni, quanto il rispondervi in modo evasivo ed incerto. Ivi N. 3.

La risposta dubitativa intorno ad un fatto proprio del rispondente, non lo dispensa dal darne quindi una più precisa, e più positiva dopo aver fatta miglior riflessione sul fatto medesimo. Ivi N. 4.

La replica data ad una posizione per mezzo d'una scrittura *de actis* comunque firmata non può aversi per un equipollente di quella replica che debba darsi dietro formal giuramento. Ivi N. 5.

Il rispondente che senza confessare nè negare il pagamento, che il ponente asserisce avergli fatto, si riporta alle ricevute che *quatenus* dovrebbero esistere presso il ponente stesso, non risponde in modo confaciente allo scopo delle posizioni. Ivi N. 6.

La oblivione di un fatto proprio di chi deo rispondere alle posizioni, *et quidem* di un fatto di molta importanza, ed esposto dal ponente con tutto il dettaglio delle circostanze, non può di ragione presumersi nel periodo di soli tre anni. Ivi N. 7. 9.

La protesta fatta *de actis* di non poter dare alle posizioni risposte diverse da quelle già date, non impedisce al ponente di chiedere ed ottenere che il rispondente sia richiamato a dar nuove repliche quando le prime fossero equivoche, ed evasive. Ivi N. 8.

Quando il decreto di ammissione di posizioni non è notificato con citazione a comparire per rispondere alle posizioni state ammesse, il termine stabilito dalla legge non incomincia a decorrere. T. 42. Dec. 28. N. 1. p. 166.

Per dichiarare le posizioni per confessate a favore del ponente è necessario che dallo stesso ponente sieno osservate tutte le forme stabilite dalla legge. Ivi N. 2.

È illegale la citazione fatta da giorno a giorno al domicilio elettivo di un Procuratore di una delle parti litiganti. Ivi N. 3.

In materia di procedura vi sono le nullità prescritte dalla legge, e quelle dependenti dall'omissione di ciò che dalla legge stessa vien prescritto per forma sostanziale. Ivi N. 4.

Il vizio di nullità del primo decreto passa nel decreto successivo. Ivi N. 5.

Non è equo nè giusto il non ammettere a rispondere alle posizioni quello il quale giustifica, che la sua contumacia non è depesa da mero capriccio. Ivi N. 6. p. 167.

Qualunque scusa anche colorata e bestiale è sufficiente per non ritenere le posizioni per confessate a pro del ponente, e per fare ammettere il contumace a rispondere a quelle medesime posizioni. Ivi N. 7.

La ammissione, e rejezione delle posizioni è rimessa al prudente arbitrio del Giudice che autorizzato al loro esame può inseguito di ciò, o rigettarle, o resecarle anco per l'intero. T. 42. Dec. 41. N. 1. p. 242.

Le posizioni debbono rigettarsi o quando resulti la loro irrilevanza, o quando i fatti in esse stabiliti presentano una grande inverosimiglianza di fronte alle resultanze dei documenti processali, o quando fanno insorgere un forte sospetto che siano indotte al solo fine di dilazionare la spedizione della causa.

La domanda d'ammissione di una cedola di posizioni fatta in terza istanza, e nel momento della spedizione della causa produce il più forte sospetto che sia diretta a dilazionare il giudizio. Ivi N. 3.

Le posizioni dirette a far confessare lo propria turpitudine sono inammissibili. T. 42. Dec. 60. N. 7. p. 326.

È massima nascente dalla legge *Non solum* 39. *ff. de Procurat.* e comunemente ricevuta nella pratica giurisprudenza che il Procuratore ad negocia a differenza del Procuratore ad lites può circa le cose, che sono state da lui operate in nome del suo principale essere esperimentato con le posizioni. T. 43. Dec. 20. N. 1. p. 101.

Due fatti asserti dal rispondente alle posizioni fra i quali non vi sia connessità possono scindersi non curando quello che è inverosimile, e mancante d'ogni primordio di prova. T. 43. Dec. 94. N. 4. p. 538.

V. Riunione d' incidente al merito.

POSTIERI

I postieri non possono essere gravati sopra i cavalli, legni, ed altri oggetti postali. T. 35. Dec. 54. N. 1. p. 298.

Colla Notificazione del 19 Dicembre 1827 con cui è impedito di gravare cavalli legni ed altri oggetti appartenenti ad un postiere non è derogato alla regola generale osservata circa alla cessione dei beni del medesimo postiere la quale deve comprendere tutti i beni, e capitali spettanti al cedente. Ivi N. 2.

Il regolamento sulle poste del 19 Dicembre 1827 che non permette ai terzi creditori del maestro di posta di poterlo gravare sui cavalli, legni ec. prende di mira il pubblico servizio, e non il privato interesse dei postieri. T. 36. Dec 11. N. 1. p. 82.

Nella cessione dei beni, tutti gli assegnamenti del cedente debbono comprendersi; nè per essere il cedente un maestro di posta possono dirsi non compresi nella fatta cessione gli oggetti postali. Ivi N. 2.

V. Maestro di posta.

POSTLIMINIO

V. Ipoteca N. 16. *e segg.*

POVERTA'

Gli antichi Legisti dopo essersi sforzati invano di determinare i gradi della povertà doverono rimetterne la cognizione al prudente arbitrio del Giudice. T. 43. Dec. 104. N. 5. p. 704.

Non solamente dicesi povero quello che manca del necessario sostentamento ma pur quello che non può vivere secondo la sua condizione, e dignità. Ivi N. 6.

PRECETTO CON MANDATO DI ARRESTO

È regola di ragione che il precetto con mandato di arresto può trasmettersi al domiciliatario eletto dal debitore per il pagamento della cambiale. T. 42. Dec. 27. N. 4. p. 163.

Non è attendibile un asserzione non provata. Ivi N. 2.

E' consuetudine costante della Piazza di Livorno fare eleggere ivi un domiciliatario per il pagamento di una cambiale firmata da persone che hanno altrove il loro domicilio reale. Ivi N. 3.

PREFERENZA NELLA CANONICA ISTITUZIONE

Non soltanto gli attributi morali e spirituali, ma ben anco gli attributi civili, le condizioni economiche, le circostanze di famiglia, le fisiche qualità

possono formar titolo di preferenza nella canonica istituzione. T. 43. Dec. 117. N. 18. p. 741.

Generalmente parlando il più povero e men provvisto è preferito al più ricco, il più vecchio al più giovane, il nobile all'ignobile, lo statista allo straniero, il diocesano al non diocesano, il legittimo all'illegittimo, il decorato di maggior dignità a quello costituito in grado inferiore, l'attenente al sangue dei patroni all'estraneo alla loro famiglia. Ivi N. 19.

PRELAZIONE

Al difensore legale secondo la comune giurisprudenza per conseguire il pagamento delle sue funzioni, e spese, compete la prelazione sull'assegnamento conservato, e recuperato, contro tutti gli altri creditori anteriori benchè muniti d'ipoteca espressa. T. 42. Dec. 70. N. 1. p. 386.

Questo diritto compete al difensore ancorchè abbia riportata nell'istanza in cui prestò il suo patrocinio una sentenza contraria, bastando a tale effetto che secondo l'esito definitivo della causa vi sia stata cosa conservata, e recuperata. Ivi N. 2.

L'esito di una causa non dipende dal fatto del difensore, ma dalla opinione del Giudice. Ivi N. 3.

PRESCRIZIONE

La prescrizione indotta dall'art. 189 del Codice di Commercio di Francia procede soltanto in via di presunzione di pagamento. T. 40. Dec. 31. N. 1. pag. 260.

Colui che impugna di essere stato giammai debitore di un recapito non può contro lo stesso recapito dedurre la prescrizione. Ivi N 2.

La presunzione del pagamento non può esser distrutta da altre presunzioni desunte da particolari circostanze del caso, ma devono esser legali. Ivi N. 3.

La prescrizione indotta dal Codice di Commercio che procede soltanto in via di presunzione di pagamento, differisce da quella di cui parla il Codice civile che procede per via di assoluta ablazion del diritto. Ivi N. 4.

Per evadere dalla prescrizione quinquennale è di mestieri che il creditore del recapito mercantile provi l'intervenuta novazione. T. 42. Dec. 2. N. 1. pag. 40.

All'effetto di escludere la prescrizione quinquennale in un recapito mercantile non deve esser dubbio che l'atto recognitivo o espresso, o argomentato emani dalla persona del debitore. Ivi N. 2.

La prescrizione quinquennale relativamente al pagamento delle cambiali non può allegarsi dal debitore, quando questi ha sostenuto di non esser obbligato a pagare il credito reclamato. T. 36. Dec. 17. N. 3. p. 107.

La prescrizione ha un periodo di tempo determinato o dagli Statuti, o dal gius comune. T. 36. Dec. 92. N. 20. p. 545.

Non così per la presunzione, la quale procede in ragione inversa della maggiore, o minor gravità delle circostanze concomitanti. Ivi N. 21.

Non sussiste l'obietto, che resterebbe superflua la prescrizione se il solo rimedio del tempo fosse valevole a togliere il debito, quando il tratto degli anni non si allega in forza di prescrizione, ma di presunzione. Ivi N. 22.

In alcuni casi è stato come un riscontro induttivo del pagamento il lasso di dieci anni, in altri quello di sei, in altri persino si è creduto sufficiente di tre soltanto. Ivi N. 23.

Quando si tratta di prescrizione di lunghissimo tempo, come è la quadragenaria la medesima decorre anche contro gl'ignoranti. T. 43. Dec. 43. N. 4. pag. 229.

V. Servitù.

PRESCRIZIONE D'ANNI 30.

V. Dote.

PRESCRIZIONE DI LETTERA DI CAMBIO

Qualunque azione nascente da lettera di cambio è prescritta dopo il lasso di cinque anni a contare dal dì del protesto, o dall'ultimo atto giudiciale. T. 35. Dec. 36. N. 2. 3. 8. p. 215.

I mezzi per distruggere la prescrizione, trattandosi di cambiale, sono la condanna proferita, la recognizione del debito per atto separato, e il negato giuramento nel reo convenuto di non essere debitore, deferitogli per parte dell'attore. Ivi N. 4. 5.

La legge, trattandosi di cambiale, fa dipendere la perseveranza, o la cessazione dell'azione dalle dichiarazioni del reo convenuto nel solo modo tassativamente prescritto. Ivi N. 6.

La legge non permette di trar partito contro quello, che allega a suo favore la prescrizione nascente da cambiale, da qualche circostanza allegata in conferma della di lui asserzione di non aver debito. Ivi N. 7.

PRESENTAZIONE

Il quasi possesso di presentare si acquista anche mediante un unica presentazione. T 36. Dec. 40. N. 4. p. 221.

Si riguarda come ultimo stato, a favore di chi allega il quasi possesso di presentare per il suo turno, quella presentazione, che dal medesimo patrono fu precedentemente fatta. Ivi N. 5.

L'ultima presentazione fatta dal turnario contradicente nell'attual vacanza l'esercizio dell'alternativa, corrobora il quasi possesso di chi presentò nella precedente vacanza. Ivi N. 6.

Quello il quale pretende, che l'intelligenza da darsi a un decreto non sia quella di una semplice alternativa, ma di una alternativa composta, viene implicitamente a convenire che il quasi possesso si verifica nella semplice alternativa Ivi N. 7.

Il quasi possesso viene a costare dalla univoca intelligenza del decreto di aggregazione. Ivi N. 8. p. 222.

PRESENTAZIONE AD UN BENEFIZIO

La dispensa dall'età conciliare domandata ed ottenuta nel quadrimestre della presentazione al benefizio rende valida fino da principio la presentazione medesima, e si retrotrae al tempo della presentazione. T. 43. Dec. 100. N: 2. 16. p. 662.

Una presentazione ad un benefizio nulla per mancanza nel presentato della qualità clericale, non può restar sanata per il sopravvenuto clericato, a meno che la presentazione non fosse stata accompagnata colla clausola *sub spe futuris clericatus*. Ivi N. 12.

La presentazione ad un benefizio resta perfezionata dal fatto dell'accettazione per parte del presentato. Ivi N. 13.

La semplice nomina ad un benefizio non attribuisce verun legittimo diritto

all' istituzione del benefizio medesimo fintanto che non sia stata quella convertita e ridotta in presentazione avanti l' ordinario collatore. Ivi N. 14.

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Presidente del Tribunale di Livorno coerentemente al disposto della Notificazione del 23 Luglio 1836 è il Giudice competente per le contestazioni che insorger potessero fra la Comunità di Livorno, ed i terzi sia per la valutazione delle indennità del suolo occupato per la nuova cinta sia per ogni altro rapporto ec. T. 43. Dec. 18. N. 2. pag. 90.

V. Acccesso.

PRESUNZIONE

Non è presumibile che altri voglia ingannare la parte contraente cedendo cosa che con quelle sole forme e fuori delle circostanze dalla legge determinate non sarebbe validamente cedibile. T. 39. Dec. 35. N. 5. p. 193.

E cosa incivile, ed iniqua che s' impugni il fatto proprio, e si agisca per annullare una obbligazione contratta con titolo correspettivo. Ivi N. 6.

Le premure che il preteso padre naturale si è dato di occultare la gravidanza della madre dell' orfano, inviandola altrove a partorire, costituiscono una presunzione della paternità reclamata. T. 43. Dec. 93. N. 10. p. 597.

La custodia del ventre induce ad argomentare in linea di semplice congetture. Ivi N. 11.

PRESUNZIONE DI PAGAMENTO

V. Compensazione.

PRESUNZIONI

Le presunzioni generali della scienza di gius restano superate, e vinte dai resultati della più sicura ignoranza. T. 36. Dec. 46. N. 53. p. 260.

Non è presumibile che il Notaro volesse negligere ciò che da esso doveva farsi per ragion di ufizio. Ivi N. 54.

Quando trattasi non di assenti, ma di presenti, dello stesso luogo, e che hanno campo di parlarsi, e di vedersi anche il minor lasso del tempo forma presunzione del seguito pagamento. T. 36. Dec. 92. N. 24. p. 546.

E massime se nel decorso dell' ultima malattia non fu fatto parlare al preteso debitore rapporto al credito obiettatogli. Ivi N. 25.

Si confutano, come atte a togliere il silenzio dalla classe delle presunzioni del pagamento la *Faentina Pecuniaria del* 20 *Gennajo* 1755 *cor Figaroa, e la nullius S. Aedisti del* 2 *Maggio* 1755 *cor. Caprara*. Ivi N. 26.

Anzi il silenzio del preteso creditore è una congettura urgentissima a indurre la presunzione del pagamento. Ivi 93. N. 27.

Un altro argomento alla presunzione del pagamento consiste nell'aspettare a chiedere il credito dopo la morte del preteso debitore. Ivi N. 28.

Il peso morale delle congetture esclusive del debito deve cribarsi quando non verte la questione sulla materialità del possesso, ma sulla legittimità del titolo. Ivi N. 29.

Accade frequentemente che i documenti rimangono presso il creditore benchè sodisfatto. Ivi N. 30.

Se la retensione del documento provasse per se sola l' esistenza del debito le teorie del presunto pagamento non si applicherebbero più ad alcun caso. Ivi Num. 31.

Fra le congetture avversative all'azione introdotta dall'attore è stata sempre quella desunta dalla *Leg. Procula Cod. de probat.* Ivi N. 32.

Se all'epoca de' conteggi fosse esistinto il credito, è inverosimile che si adattasse il creditore a pagare il debito senza imputazione, o computazione, congettura sempre stata apprezzata. Ivi N. 33.

Il confronto della respettiva situazione economica fra debitore e creditore, e la povertà nell'uno, e la ricchezza nell'altro, ha fornito sempre una congettura al presunto pagamento. Ivi N. 35.

Nel concorso di mancanza di mezzi nel creditore che avvallave cambiali di tenue valore creava passività vistose col suo preteso debitore opolentissimo, non può credersi che lasciasse nelle di lui mani una somma infruttifera che poteva ritirare *ad nutum.* Ivi N. 36.

Dalla opulenza del debitore, e dai bisogni del creditore si è sempre tratto valido argomento all'estinzione del debito. Ivi N. 37. p. 547.

Le alienazioni dei diversi stabili fatte dal creditore formano un nuovo riscontro che abbia esaurita ogni altra meno disastrosa risorsa. Ivi N. 38.

Il solito nel creditore di ritenere i documenti, per quanto già estinti, snerva la forza morale del possesso materiale di essi, e viceversa il solito nel debitore e pagatore di non ritirarli. Ivi N. 39.

Il silenzio del debitore nel suo testamento somministra agli eredi riscontro per indurne precedentemente pagato, ed estinto il debito, e fa ritorcere l'obietto contro il creditore. Ivi N. 40.

Nel vero debitore che muore si presume la reminiscenza del suo debito in esonerazione della propria coscienza. Ivi N. 41.

Dalla omissione ai libri di Ragion mercantile, e di di amministrazione patrimoniale di ogni appunto di pagamento non può trarsene argomento favorevole quando non figurá il debito, e credito nè a entrata, nè ad uscita. Ivi Num. 42.

Dalla mancanza di ogni menzione deve argomentarsene il saldo fatto colla restituzione di quella somma, *brevi manu* come era stata ricevuta. Ivi N 43.

PRETENSIONE

Strana, ed incivile è la pretensione di accettare in parte, ed in parte rigettare una dichiarazione, o confessione emessa a nostro favore. T. 35. Dec. 7. N. 4. p. 53.

Una sentenza che rigetta una pretensione solo perchè non bastantemente giustificata, non osta al potersi la pretensione stessa meglio giustificare in altro tempo. T. 37. Dec. 1. N. 10. p. 4.

PRETESA NULLITA'

Il Giudice non commette alcuna nullità se risolvendo la causa nel merito trascura affatto un' incidente che con decreto e parte erasi riservato di decidere quando la dichiarazione emessa dalla parte negli atti ha esaurita, e tolta di mezzo la questione incidentale. T. 42. Dec. 58. N. 1. p. 318.

PREVENZIONE

L'eccezione della prevenzione ha luogo quando dall'attore è stato adito un Tribunale, e che il reo è comparso a contestare la lite avanti quel medesimo Tribunale. T. 42. Dec. 50. N. 1. p. 284.

Fra gli effetti della prevenzione evvi quello, che nè l'attore, nè il reo può declinare dal foro stato adito. Ivi N. 2.

Veruno dei litiganti può trasportare il suo avversario in un diverso foro da quello adito precedentemente, sebbene il novello foro fosse privilegiato per una persona che si vuol tenere a causa. Ivi N. 3.

Anche con atti fatti senza il ministero dei Procuratori si viene nei Tribunali toscani a contestar la lite, e dar luogo alla prevenzione. Ivi N. 4.

PREZZO

Deve ritenersi per giusto il prezzo stabilito dal terzo perito o periziore, nè possono ammettersi nuove relazioni altrimenti s' anderebbe all'infinito. T. 43. Dec. 101. N. 2. p. 681.

PRIMO ACQUIRENTE A TITOLO ONEROSO

Il primo acquirente a titolo oneroso può obbligare la porzione del livello da lui goduta anche in pregiudizio dei successivi chiamati. T. 37. Dec. 35. N. 5. p. 198.

PRINCIPIO DI PROVA IN SCRITTO

V. Giudice.

PRIVILEGIO

Il privilegio è un diritto che la qualità del credito da ad un creditore di esser preferito agli altri creditori ipotecari anche garantiti da ipoteca generale. T. 43. Dec. 66. N. 10. p. 628.

Se la legge accorda il subingresso all'ipotecario speciale evitto da un ipotecario generale, molto più ha inteso di accordarglielo quando è evitto dai creditori privilegiati che primeggiano anco su quelli che sono d'ipoteca generale muniti. Ivi N. 11.

Il privilegio indotto dall'art. 93 del Codice di Commercio riguarda non gia il solo favore del commissionato a vendere le mercanzie del committente, ma riguarda il favore di entrambi, ed il favore del commercio in generale perchè provvede i mezzi di esitare le merci. T. 36. Dec. 83. N. 6. p. 478.

La disposizione dell'art. 2101 del Codice Civile Francese tuttora in vigore fra noi debbe intendersi in modo che attribuisca il privilegio sulla generalità dei mobili alle persone di servizio indipendentemente dalla circostanza d'essere la loro opera condotta ad anno. T. 41. Dec. 4. N. 1. p. 19.

Le espressioni usate dal detto articolo *annualità*, ed *anno* debbono intendersi usate dimostrativamente, e non tassativamente. Ivi N. 2. p. 20.

Alla persona di servizio salariata, e addetta alla persona, o alla casa per prestarle costantemente la sua opera che gode pel suo credito di salari del privilegio di che nel detto art. 2101 non resta prescritta la sua azione che nell'anno. Ivi N. 3.

La prescrizione di sei mesi ha luogo per i crediti di un giornante, o persona di lavoro. Ivi N. 4.

Diverse sono le persone di servizio dagli operanti, questi non hanno per i loro crediti di giornate, o salari il privilegio di cui godono i primi per i loro crediti di salari. Ivi N. 5.

Il commesso di una Casa di commercio, sebbene non rigorosamente domestico, non coabitante, o commensale con il suo principale, si equipara ad

una persona di servizio agli effetti di godere del privilegio accordato ai salari de' servitori. Ivi N. 6.

PRIVILEGIO DELLE COMUNITA'

V. Sistema ipotecario.

PRIVILEGIO DI FORO

Il privilegio delle persone prevale all' entità pecuniaria delle cause. T 42. Dec. 74. N. 1. p. 399.

Quando si tratta di minori, e sottoposti anche le cause inferiori di merito di L. 200, sono di competenza di alcuni Tribunali di eccezione tutto che per legge organica dovrebber deciderne i Tribunali inferiori. Ivi N. 2.

E l' appello da tali cause non può deferirsi ad altri Tribunali che a quelli stessi ai quali vanno a subire la seconda istanza le cause tutte decise da quei medesimi Giudici. Ivi N. 3.

Detta regola è confermata dal Rescritto normale dell' Imp. e R. Consulta de' 22 Aprile 1822. Ivi N. 4.

PRIVILEGIO DELLA LEGGE *INTERDUM*

V. Difensori legali.
V. Onorarj.
V. Procuratore.

PRIVILEGIO DEI PROCURATORI

Il privilegio dei Procuratori in un giudizio di concorso universale di creditori non nasce soltanto dalla legge *Interdum ff. qui potiores in pignor. habeant;* ma più specialmente dal mandato dato loro dai creditori, e dal Giudice. T.39. Dec. 54. N. 1. p. 309.

PROCURATORE

Il Procuratore o Agente non possiede per se, ma per il mandante. T. 39. Dec. 35. N. 9. p. 247.

V. Recesso.

PROCURATORE *AD NEGOCIA*

V. Posizioni.

PROCURATORE LEGALE

Il Procuratore legale di colui, che ha rinunziato alla lite, non può per la refezione delle spese a suo favore continuare il giudizio al Tribunale ruotale, ove pendeva, perchè le sue pretensioni costituiscono il subietto di una nuova domanda; nè giova allo stesso Procuratore che abbia agito col benefizio della miserabilità. T. 36. Dec. 88. N. 2. 3. 4. p. 509.

Il Procuratore legale del miserabile non ha diritto al pagamento delle spese se non nel caso che il litigante avversario sia in quelle condannato. Ivi Num. 5. 6.

Il diritto alla refezione delle spese accordato al Procuratore del miserabile altro non è che una semplice distrazione di spese subordinata, e dipendente dall' azione, e dal diritto del patrocinato miserabile. Ivi N. 7.

Il Procuratore che non ha impiegato il suo ministero per difendere, e conservare il fondo, di cui si distribuisce il prezzo ma invece per detrarre da quello un capitale a vantaggio di un creditore non può vantare il privilegio per essere graduato. T. 43. Dec. 16. N. 1. p. 80.

Il mandato del Procuratore legale viene a spirare appena che sia stata proferita la sentenza. T. 43. Dec. 29. N. 1. p. 156

E non continua nelle ulteriori istanze ove la causa possa percorrere. Ivi Num. 2.

E neppure pel giudizio che venga introdotto per portare ad esecuzione la sentenza proferita nel giudizio ordinario. Ivi N. 3.

Il giudizio esecutivo per quanto dependente, e conseguenziale del giudizio ordinario è da questi una cosa del tutto separata, e distinta. Ivi N. 4.

Secondo il prescritto del Motuproprio del 7 Settembre 1784 il decreto che ammette un litigante al povero, o miserabile è valido, ed utile soltanto per quel dato affare, o causa. Ivi N. 5.

Il Procurator legale obbliga il suo rappresentato tanto omettendo di eccezionare un rendimento di conti quanto committendo cioè accettandolo. T. 43. Dec. 53. N. 1. p. 313.

Nessun capitale deve farsi di una frase sfuggita fuori d'ogni bisogno e di ogni interesse della causa dalla penna di un Procuratore che si dimostra male informato, e che d'altronde non può in committendo pregiudicare al suo cliente. T. 43. Dec. 76. N. 3. p. 410.

V. Mandato.

V. Onorarj.

V. Recesso.

PROCURATORE OFFICIOSO

V. Renunzia agli atti.

PRODUZIONE DI ATTI PRIVATI

La produzione in copia degli atti privati non fa veruna prova in giudizio e non dispensa il producente dall'esibirne poscia l'origioale. T. 42. Dec. 39. N. 3. p. 229.

Per l'art. 181 del Regolamento di Procedura le parti litiganti possono domandarsi a vicenda il deposito degli originali di quei documenti privati che respettivamente avesser prodotti in copia. Ivi N. 4.

E per l'art. 1131 anche i documenti stati prodotti in originale e quindi ritirati debbono dalla parte producente esibirsi e comunicarsi di nuovo ad ogni richiesta dell'altra parte. Ivi N. 5.

I documenti prodotti in giudizio divengono comuni a tutte le parti litiganti, le quali perciò han diritto di portar su di essi le loro ispezioni e considerazioni ogni qual volta lor piaccia di trarne dei rilievi anche a pregiudizio del producente. Ivi N. 6.

Il termine di otto giorni assegnato dall'art. 181 per domandare il deposito degli originali dei documenti stati prodotti in copia, non è perentorio nè di rigore, e può un tal deposito domandarsi in qualunque stato della causa. Ivi N. 7. p. 230.

Anche il termine di tre giorni assegnato dall'art. 188 del Codice di Procedura francese a chi voglia domandar comunicazione di documenti, non essendo assegnato a pena di decadenza, è semplicemente comminatorio. Ivi N. 8.

Le teorie sulla produzione e riproduzione degli originali dei documenti stati prodotti in copia concernono indistintamente tanto i documenti relativi al merito, quanto quelli relativi alla legittimità della persona del producente. Ivi N. 9.

PROMESSA

Importanza della promessa del fatto altrui. T. 38. Dec. 1. N. 12. p. 3.

Nella materia alimentaria, nella dotale, e in qualunque altra più o meno interessante la causa pia la promessa fatta all'assente obbliga come se stato fosse presente indipendentemente da qualunque stipulazione o accettazione che quest' ultimo ne abbia fatta. T. 41. Dec.56. N. 4. p. 287.

Nell' atto di promessa la volontà per altro di obbligarsi verso l'assente vi deve concorrere in un modo chiaro, incavillabile, positivo. Ivi N. 5.

La regola che insegna a rispondere nel dubbio per la inesistenza delle obbligazioni milita in qualunque materia la controversia. Ivi N. 6.

E' regola elementare che una promessa di dote, una donazione, o altro atto di cui sia stato causa finale o abbia avuto per condizione un certo e determinato matrimonio, cessa d' avere effetto, e si annulla se questo medesimo matrimonio non si realizzi. Ivi N. 7.

PROMESSE DI MATRIMONIO

Le promesse di matrimonio agli effetti civili possono ritrattarsi e non astringono all' adempimento. T. 43. Dec. 103. N. 1. p. 954.

Finchè una delle parti persevera nella esternata volontà di eseguire la promessa di matrimonio ha l' altra diritto di astringervela in giudizio, e fino alla dichiarazione contraria deve aver rimborso delle spese commesse per tale oggetto. Ivi N. 2.

PROPOSIZIONE *DEDERUNT ET CONCESSERUNT* ec.

La proposizione *dederunt et concesserunt ad lineam masculinam in infinitum ut infra*, solamente sta ad indicare la durata, e non la serie dei chiamati al livello giacchè questa serie è stabilita e pattuita posteriormente nel luogo a cui rinvia il contratto con la clausula *ut infra*. T. 43. Dec. 105. N. 1. 7. p. 617.

La diziona *ad lineam masculinam in infinitum* può designare la durata e la serie dei chiamati al livello, quando è usata ed apposta non prima della designazione dei chiamati, ma in continuazione dei primi investiti direttamente indicati e stabiliti dal patto e dalla provvidenza dei concedenti al livello. Ivi Num. 2.

PROPRIETA'

V. Servitù.

PROPRIETARIO

Quando un proprietario vende dell' olio colla promessa di far consegnare il medesimo alle sue tenute si presume aver venduto quello che avrebbero prodotto le tenute stesse. T. 43. Dec. 77. N. 1. p. 420

Un proprietario che vende i generi del suoi possessi non si presume negoziante. Ivi N. 2.

Le parole *oliva di oliva di polpa del nuovo raccolto sopraffine da mangiare ec. a forma della stagione* s' intendono adoperate d' uso e di stile come proprie di questa qualità di merci, per indicare l' olio da mangiare migliore di quel raccolto, in rapporto alla qualità in generale dell' olio del raccolto dell' annata. Ivi N. 3.

E da credersi che si voglia che il contratto sorta il suo esito il più facilmente che sia possibile. Ivi N 4.

Trattandosi di partita grande d'olio che si acquista da negoziante per rivenderlo e specularvi, è ben naturale che si debba intendere di comprare e respettivamente vendere il miglior olio mangiabile di quella stagione. Ivi N. 5.

Quand' anco possa cader dubbio sulla rigorosa intelligenza del contratto, il venditore deve offrire formalmente la cosa ch' ei crede caduta in contrattazione e non può farsi giudice, e da se solo decidere che il contratto non è più eseguibile. Ivi N. 6.

Il venditore che non adempie al contratto di vendita è tenuto a rifondere al compratore gl' interessi tutti ed i danni ad esso derivati a cagione di tal inadempimento. Ivi N. 7.

Il proprietario di un fondo non può rimaner paralizzato nell' esercizio delle sue facoltà inerenti al suo dominio con delle eccezioni che esigono una indagine, e tempo ancorchè breve per essere giustificate. T. 43. Dec. 108. N. 4. p. 642.

PROROGA GIURISDIZIONALE

V. Giudice d' appello.

PROSECUZIONE D'APPELLO

L' atto di prosecuzione di appello nel tempo, che deferisce al Tribunale *ad quem* l'esclusiva giurisdizione di conoscere dall' appello medesimo, ne spoglia interamente il Tribunale *a quo*. T. 35. Dec. 33. N. 6. p. 198.

V. Appello.

PROTESTA

Una semplice protesta, ed un puro riservo di dedurre all'esercizio un diritto, non equivale alla formale istanza, colla quale il diritto medesimo si porti all'esercizio, e si domandi al Giudice di prenderne cognizione. T. 36. Dec. 30. N. 3. p. 172.

Colui, che si riserva d'agere non altro dimostra, che di non voler pregiudicare a quei diritti, che potessero competergli. Ivi N. 4.

PROVA

La prova che resulta dalla confessione delle parti è la regina di tutte le prove. T. 42. Dec. 87. N. 10. p. 485.

La confessione stragiudiciale reiterata assume il carattere di sicurezza, si equipara alla giudiciale, e produce eguali effetti. Ivi N. 11.

E serve ancorchè ella sia stata fatta a persona terza, ma di fiducia, e corrispondente per mezzo di lettere. Ivi N. 12.

La prova della complicità, e della preordinazione alla simulazione non può presumersi, ove non resti verificata. Ivi N. 13.

Questa regola si rende più imponente quando manca nel complice, o partecipe causa proporzionata alla complicità. Ivi N. 14.

E' inutile l'investigar più oltre, quando la frode stessa sta in ragione della causa di simulare comprovata con la confessione delle parti, la quale senz' altro, prova la simulazione e rende inutile ogni altra indagine sulla di lei preesistenza. Ivi N. 15.

Una situazione svantaggiosa è la guida delle simulazioni per trattenere la sodisfazione dei creditori. Ivi N. 16.

Non provata in uno dei colludenti la causa di simulare, e di colludere serve la confessione dell' altro per la prova dell'istessa simulazione. Ivi N. 17.

V. Giudizi.

V. Reo.

PROVA CONGETTURALE

Per disposto delle leggi francesi (*Cod. Nap. art.* 1353.) la presunzione dell' uomo, che è quanto dire la prova congetturale e presuntiva non era ammissibile se non in quei casi, nei quali avrebbe potuto ammettersi la prova testimoniale, o sivvero in quelli d' impugnativa di qualche atto per frode, o per dolo. T. 36. Dec. 2. N. 5. p. 20.

PROVA NEGATIVA

La prova negativa non debbe compiersi mai dall' attore. T. 39. Dec. 29. N. 5. p. 166.

PROVA TESTIMONIALE

La prova testimoniale non sta in collisione col certificato d' un pubblico ufiziale, anzi possono le due prove conciliarsi e l'una servire a schiarimento dell' altra, quando specialmente la prova testimoniale può esser rilevante per la decisione del merito. T. 35. Dec. 6. N. 1. p 49.

Il pubblico ufiziale custode dei RR. Magazzini di Livorno può non essere obbligato a verificare la provenienza delle merci, nè le persone dei depositanti. Ivi N. 2.

Non vi ha collisione tra la fede dovuta al custode dei Reali Magazzini, e la prova, che avessero conclusa i testimoni co' loro deposti giacchè ambedue le dette prove relative ai depositi di differenti merci, e così a due fatti diversi ed avvenuti in due tempi, possono esser egualmente vere, e stare insieme, senza che una conflitti l' altra. Ivi N. 3.

Per l' ammissione della prova testimoniale basta, che sia rilevante, e che influisca per la decisione della causa in merito. Ivi N. 4.

Ai soli Giudici del merito appartiene la piena investigazione della rilevanza delle prove di fronte al cumulo delle circostanze, dei fatti, e di tutte le resultanze del processo. Ivi N. 5.

Quando si tratta di questione incidentale relativa all' ammissione, o al rigetto delle prove, serve, che la loro rilevanza apparisca probabile perchè non debbasi angustiare il diritto alla prova. Ivi N. 6.

È inammissibile la prova testimoniale quando è diretta a porre in essere delle convenzioni che per disposizione di legge si richiede la solennità della scrittura. T. 35. Dec. 16. N. 7. p. 110.

Per porre in essere la simulazione di un' atto è ammissibile la prova testimoniale. T. 35. Dec. 35. N. 1. p. 209.

I testimoni istrumentali, quando si tratta di simulazione, possono ammettersi all' esame. Ivi N. 2. 3. 4. 5. 6.

Quando il giuramento deferito dal Notajo non è accompagnato dalle debite formalità, come il *tocco delle scritture* non può dirsi provato dalla semplice asserzione del Notajo, specialmente quando il di lui ministero è adoperato per la semplice recognizione delle firme. Ivi N. 7. 8.

I Tribunali non possono supporre un delitto di spergiuro per impedire che la verità possa essere scoperta colle prova dalla legge permesse Ivi N. 9. pag. 210.

La prova testimoniale qualunque sia il soggetto pecuniario della obbligazione, che voglia giustificarsi è sempre ammissibile ove concorravi un principio di prova scritta. T. 35. Dec. 69. N. 1. p. 392.

Per principio di prova scritta debbe intendersi qualunque atto ridotto in scrittura che provenga dall'avversario o da un suo rappresentante, e che renda verosimile il fatto allegato. Ivi N. 2.

Può emergere un principio di prova scritta dalle giurate risposte per quanto ambigue ed oscure date alle posizioni. Ivi N. 3.

Può emergere da qualunque dichiarazione emessa in atti giudiciali. Ivi Num. 4.

E può persino emergere dalle dichiarazioni emesse in pubblica udienza. Ivi N. 5.

Il determinar l'efficacia giuridica del principio di prova scritta è riposto nel retto e regolato arbitrio dei Tribunali. Ivi N. 6.

Debbono i Tribunali nel loro retto arbitrio facilitare l'adito all'ammissione della prova testimoniale ogni qualvolta il complesso delle circostanze renda molto verosimile il fatto allegato. Ivi N. 7.

Non deve ammettersi una prova testimoniale che starebbe in contradizione con gli atti, o che sarebbe irrilevante. T. 36. Dec. 8. N. 10. p. 63.

Non è dato il provare per mezzo di testimoni la vendita di tutto, o parte del un bastimento. T. 36. Dec. 23. N. 8. p. 135.

Quando si tratta di materie di commercio si rilascia al prudente arbitrio del Giudice l'ammissione della prova testimoniale. Ivi N. 9. p. 136.

La vendita verbale fatta di un bastimento, se da una delle parti contraenti viene negata, non può l'altra parte provarla per mezzo di testimoni. Ivi N. 10. 11. 12.

La legge vieta di ricorrere alla prova per mezzo di testimoni a quegli che era nel caso possibile di porre in essere un' atto scritto capace a provare la obbligazione a di lui favore stipulata. T. 42. Dec. 56. N. 1. p. 308.

Quando è stato impossibile ad un individuo il procurarsi un'atto scritto capace di provare un suo credito, deve tacere la disposizione della legge che comanda la scrittura pubblica, o privata di qualunque obbligazione eccedente il valore di franchi 150 e deve pur tacere per conseguenza la proibizione di porre in essere tali obbligazioni col mezzo di testimoni. Ivi N. 2.

I casi ne' quali si verifica l'impossibilità a procurarsi un documento scritto, non sono, propriamente parlando, vere eccezioni della regola generale proibitiva della prova testimoniale, ma altrimenti casi che non sono stati, nè hanno potuto giammai esser compresi nella detta proibizione. Ivi N. 3.

La giurisprudenza dei Tribunali francesi ha stabilita la massima che la impossibilità in cui deve trovarsi il creditore di procurarsi una prova letterale del proprio credito non è, nè può essere a senso dell'art. 1348 del Codice di Commercio l'impossibilità fisica, ed assoluta, ma basta che sia una impossibilità soltanto relativa e meramente morale. Ivi N. 4.

Nel linguaggio ordinario della società si dice che una cosa è impossibile quando non può farsi che con grave difficoltà, con grande imbarazzo. Ivi N. 5. pag. 309.

La determinazione dei casi ne' quali potrà dirsi verificata nel creditore l'im-

possibilità morale di procurarsi una prova scritta del suo credito è rilasciata all'arbitrio dei Magistrati. Ivi N. 6.

Fra i casi nei quali può dal Giudice giuridicamente applicarsi l'eccezione dell'impossibilità morale deve riconoscersi quello della obbligazione contratta da un marito verso la moglie per gli assegnamenti estradotali a questa presi ed appropriatisi da quello. Ivi N. 7.

All'effetto di purgare un documento di credito dal sospetto della simulazione, della proibita donazione, o della frode a danno dei terzi sogliono considerarsi efficacissime anche le congetture, e i riscontri che presi insieme nel loro cumulo sono atti a indurre la convinzione della verità, sincerità, e legittimità del documento attaccato. Ivi N. 8.

Di qualunque cosa oltrepassante il valore di franchi 150 deve esser fatto atto scritto, nè può esser ricevuta la prova testimoniale. T. 37. Dec. 8. N. 1. pag. 54.

I fatti, dei quali sia stato impossibile procurarsi una prova scritta, possono esser provati per mezzo di testimoni. Ivi N. 2.

L'impossibilità, al detto effetto, non si ricerca fisica, ed assoluta, ma basta soltanto morale, e relativa. Ivi N. 3.

Tutte le obbligazioni, e contratti latamente considerati appartengono alla classe generica dei fatti. Ivi N. 4.

Tanto i contratti, che i distratti, le creazioni di debiti, e i pagamenti, le renunzie, e tutti i fatti o attributivi, o risolutivi d'un diritto purche oltrepassino la somma di franchi 150 non posson provarsi per mezzo di testimoni. Ivi Num. 5.

Quegli che si rende inosservante a quanto si prescrive dall'art. 352 del Regolamento di Procedura Civile qualora non giustifichi un legittimo impedimento decade dal benefizio della prova testimoniale a cui è stato ammesso. T. 37. Dec. 15. N. 1. p. 102.

Che se in linea d'equità può meritare d'esser rimesso in buon giorno non può peraltro restare esonerato dall'obbligo di rifondere all'altra parte le spese tutte giudiciali occorse per la pronunciata decadenza. Ivi N. 2. 3. p. 103.

Il divieto all'ammissione della prova testimoniale scritto nell'artic. 1341 del Codice Civile francese va soggetto a delle limitazioni. T. 38. Dec. 14. N. 1. p. 91.

Quando consta di un principio di prova in scritto, e quando si tratta di obbligazioni nascenti da quasi contratto, da delitto, o quasi delitto, la prova testimoniale è ammissibile. Ivi N. 2.

La prova testimoniale per porre in essere la qualità personale d'alcuno è ammissibile. T. 38. Dec. 22. N. 1. p. 143.

Non si possono stabilire gli effetti giuridici delle obbligazioni contratte da qualcheduno, se prima non sia stabilita la di lui giuridica qualità personale. Ivi N. 2.

La qualità personale che uno falsamente si attribuisce negli atti non è valutabile nè a di lui favore, nè contro. Ivi N. 3.

Spetta ai Magistrati dichiarare la qualità personale d'un individuo dietro il resultato delle prove giudiciarie. Ivi N. 4.

L'attore per dimostrare di essere in un caso d'eccezione onde servirsi della

prova testimoniale non può ricorrere a mutuare diritti dal supposto obbligo *ex lege* nel reo convenoto, ossia da azione da lui non intentata. T. 38. Dec. 43. N. 7. p. 272.

Ogn'atto scritto emanato da qoello contro il quale qualche cosa si domanda, da chi egli rappresenta, viene dalla legge chiamato principio di prova in scritto. Ivi N. 8.

Perchè ono scritto si possa dire emaoato da colui contro il quale la prova è diretta non è necessario che sia vergato o soscritto di sua maoo, ma basta che dipeoda dalla sua volootà, e da quella proceda deliberatameote e che sia ragionevolmeote verosimile la obbligazione che si vuol compire di provare per mezzo di testimoni. Ivi N. 9.

L'asseoso ad on matrimonio d'uo coogiunto oca pooe io essere una prova nè in scritto oè in altro modo che egli obbligato si sia a dotare la persooa che si marita. Ivi N. 10.

E taoto più qoesta regola prende forza se vive coloi che per legge è obbligato, a preferenza di qualonque altro, di dotare colei che si marita. Ivi Num. 11.

Gli esami dei testimoni non possono in verun modo riguardarsi uo atto scritto emaoato da coloi cootro il qoale depongooo, mentre maocano della di lui volontà, che ooo vi è, e che noo vi può essere. Ivi N. 16.

Non si può adottar per massima che nei casi oei quali la prova testimoniale è proibita per porre in essere noa obbligazioee si debba insiouarsi uoa tal prova illegale, e farla completar da quella. Ivi N. 17. p. 273.

La prova testimoniale è dalla legge vietata qoando sia diretta a porre in essere l'esistenza di ona obbligazione non scritta, il di cui merito supera la L. 180 ossiano fraochi 150. T. 38. Dec. 45. N. 1. p. 285.

Questa regola soffre la sua eccezioue, specialmente quando è provata l'impossibilità del creditore di procorarsi una prova letterale dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui. Ivi N. 2.

Egualmeote che se si tratta di provare fatti del tutto indipendenti dalla obbligazione. Ivi N. 3.

Ovvero quando i fatti sieno di quelli dall'esistenza dei quali la legge deduce la obbligazione come in tutti i qoasi contratti, o di quelli per i quali la legge ha comandato in lettera uoa eccezione come sono i fatti delittuosi: o qnasi dilittuosi, e frandolenti, o il fatto di un principio di prova in scritto. Ivi N. 4.

Perchè le risposte alle posiziooi possino riguardarsi per un principio di prova io scritto onde ammettere la prova testimoniale è iodispensabile il concorso della necessaria qualifica che rende verosimile la obbligazione che avrebbe voluto provarsi. Ivi N. 5.

La prova testimooiale anche nel dubbio debbe ammettersi, meno i casi nei quali sia in lettera dalla legge proibita. T. 39. Dec. 27. N. 4. p. 159.

Spetta al Giudice il determinare la rilevaoza di noa prova testimoniale nella risoluzioue del merito. Ivi N. 5.

Il modo di seotire i testimoni in via civile sopra noa cedola d'interrogatori esibita dal reo convenuto chiusa, e sigillata è incoogruo, e lesivo i diritti dell'altra parte. T. 39. Dec. 43. N. 1. p. 240.

La domaoda che una prova testimoniale già cimentata venga per urgenza

e prima d'ogni altro incidente del giudizio esaurita, stante il timor della sollecita morte dei testimoni costituiti in età senile, non incontra l'ostacolo dell'Ordinanza francese del 1667 proibitiva delle così dette *enquetes a futur*, o altrimenti *ad perpetuam rei memoriam*. T. 39. Dec. 60. N. 1. p. 336.

Le prove testimoniali *ad perpetuam rei memoriam* si facevano fuori di qualunque contestazione di lite, e senza che la parte contro di cui erano ordinate fosse ammessa alla controprova: dovendosi soltanto citare a veder giurare i testimoni. Ivi N. 2.

L' Ordinanza del 1667 non fu pubblicata fra noi durante il regime francese. Ivi N. 3.

La medesima Ordinanza riguarda la Procedura, e non il Diritto; e non può dirsi conservata fra noi, con altre disposizioni del Codice Civile francese sulla prova testimoniale. Ivi N. 4.

In una causa stessa non si ammettono nuovi testimoni dopo che è stato pubblicato l'esame dei testimoni. T. 39. Dec. 62. N. 1. p. 343.

Limitasi detta regola se i fatti che si vogliono provare coi nuovi testimoni sono diversi ma non contrari ai già provati, e servir debbono a corroborare, e schiarire questi più accuratamente. Ivi N. 2.

Secondo le massime di giudicare non è impedito di provare per mezzo di testimoni l'estinzione e pagamento di un recapito mercantile. T. 39. Dec. 68. N. 1. p. 366.

In materia, e specialmente nelle commerciali bisogna angustiare meno che sia possibile i mezzi per giungere a conoscere la verità. Ivi N. 2.

I periti devono pronunziare sopra dati fatti presenti perciò devono questi essere primieramente stabiliti. T. 40. Dec. 50. N. 1. 2. p. 380

I testimoni sono necessari onde un perito possa rilevare lo stato antecedente di un fondo, e farne la stima, se al presente sia alterato per nuovi lavori. Ivi N. 3.

È nella facoltà dei Tribunali la distribuzione delle prove. Ivi N. 4.

La prova testimoniale non può essere ammessa allorchè tende a porre in essere cose generiche, quasi dimostrate, e irrilevanti alla causa. Ivi N. 11.

La prova testimoniale diretta a costatare dei fatti è ammissibile in tutti i giudizi. T. 41. Dec. 46. N. 1. p. 228.

Nel giudizio di redibitoria, nel quale resta confuso il probatorio col decisorio, la prova testimoniale può essere ammessa anche dopo la discussione della causa in merito. Ivi N. 2.

Per rigettarsi la prova testimoniale stata ammessa dal primo Giudice è necessario dimostrare, che da quella non possa ottenersi nessuna utilità. Ivi N. 3.

Non sono ammissibili quei testimoni, i quali possono avere un interesse manifesto, e diretto alla risoluzione della causa. Ivi N. 4.

Meritano di essere rigettati quei testimoni, che possono far temere di un qualche segreto concordato. Ivi N. 5.

Il determinare il numero dei testimoni che debbono essere sottoposti all'esame dipende dall' arbitrio del Giudice, mentre anche due possono essere sufficienti. Ivi N. 6.

Se nella conservazione del Codice Civile francese in quella parte che riguarda la prova testimoniale si fosse inteso di conservare il disposto dell' art.

204 si sarebbe portata un'alterazione, ed una deroga essenzialissima alle disposizioni del diritto comune che con la legge del 1814 era chiamato in vigore fra noi. T. 41. Dec. 50. N. 1. 2. p. 266.

Secondo il disposto dell'art. 2044 del Codice francese le transazioni debbono essere redatte in scritto: secondo il gius comune possono legittimamente porsi in essere colle sue parole. Ivi N. 3.

La disposizione dell'art. 2044 del Codice francese come proibente, e negante efficacia alle transazioni fatte verbalmente non può dirsi eccettuata dalla generale abolizione del Codice francese. Ivi N. 4.

Se si ritiene come proibente di potersi provare la transazione per mezzo di testimoni, intelligenza che la pratica giurisprudenza francese va soggetta a discrepanza d'opinioni, serve che vi sia un principio di prova in scritto per doversi ammettere la prova testimoniale Ivi N. 5. 6.

Quello che nelle decisioni è stato detto ad esuberanza, e al di la del bisogno non fa stato, nè autorità di giudicato. Ivi N. 7.

L'inducente di più testimoni può quelli che non sono stati esaminati farli in seguito sentire quando siasi opposto al decreto di pubblicazione, e per quest'oggetto sia ricorso al rimedio dell'appello. T. 41. Dec. 52. N. 2. p. 272.

La persona di cospicua nobiltà, ed illustre, come è un Arcivescovo può deporre in qualità di testimone col mezzo di semplici lettere. Ivi N. 4.

In ordine al disposto dell'art. 1391 del Codice Civile di Francia la prova testimoniale non è ammissibile quando l'ammontare del subietto che forma contestazione non sia superiore alla somma di franchi 150 ossiano L. 178. 11. T. 41. Dec. 54. N. 1. p. 279.

Per rendere ammissibile la prova testimale per un credito superiore a L. 178. 11 non giova che la medesima sia diretta a constatare delle somministrazioni di cereali. Ivi N. 2.

Una dimostrazione redatta, e firmata da un terzo non costituisce quel principio di prova in scritto capace di formare una limitazione alla regola ostativa l'ammissione della prova testimoniale. Ivi N. 3.

La compra è un necessario correlativo della vendita, e viceversa. Ivi N. 4.

Non per questo, per imprimere la qualità di commerciale all'operazione, debbe aversi riguardo unicamente alla compra, e non alla vendita. Ivi N. 5.

Per dare all'atto la qualità di operazione di commercio è d'uopo che la compra sia fatta nell'intenzione di rinvendere, non curata la qualità del venditore ancorchè l'oggetto acquistato sia del genere nel quale il venditore esercita il suo traffico commerciale. Ivi N. 6.

Il deposto dei testimoni che senza esitazione assicurano della scienza in essi della costituzione di una dote, deve valutarsi. T. 42. Dec. 33. N. 2. p. 188.

Deve farsi capitale della prova testimoniale onde non arrecare pregiudizio ad una povera donna, la quale in rapporto alle sue doti esige un più esteso favore. T. 39. Dec. 47. N. 1. p. 254.

Il testimone unico acquista credibilità dal detto di altri testimoni Ivi N. 2.

Per la legge del 30 Dicembre 1814 nessun atto privato acquista data certa in in Toscana nel rapporto, e interessi dei terzi se non dal giorno in cui sia stato registrato, o dall'epoca della morte di uno dei firmati, o dalla coeva sostanziale menzione fatta dal medesimo in altro atto passato avanti un pubblico ufficiale. T. 43. Dec. 9. N. 1. p. 43.

La prova testimoniale non può essere adibita per accertare la data di un atto privato di fronte all'interesse dei terzi. Ivi N 2.

Neppur che si tratti di contratto privato di costituzione di dote. Ivi N. 3. 4. 8.

Si disapplicano in proposito le decisioni del Supremo Consiglio Ivi N. 5.

La confessione della ricevuta dote fatta dal marito nella pendenza del matrimonio andando soggetta alla doppia presunzione che cioè si risolva in una donazione proibita fra i coniugi, o che sia simulata a pregiudizio dei creditori è ineficace a costituir la prova della verità della dote. Ivi N. 6.

Cessa poi ogni presunzione in contrario e si ritiene il pagamento della dote quando un complesso di circostanze concorrono ad escludere la simulazione, e rivestono l'atto di buona fede. Ivi N. 7. p. 44.

Dal diritto che una delle parti ha quesito in forza di sentenza a fare esaminare i testimoni da essa indotti non può riconoscersi decaduta se non in virtù di giudiciale assegnazione di termine comminante la caducità dal diritto medesimo. T. 43. Dec. 24. N. 1. p. 115.

Il Giudice che dopo aver ammessa la prova richiesta dal reo convenuto per provare la simulazione del credito contro di questi dall'attore domandato procede alla pronunzia in merito dopo aver sentito i soli testimoni indotti per la contro prova, come che giudica sopra un processo incompleto, e annulla il diritto di difesa dell'altra parte, incorre in una delle più gravi nullità. Ivi N. 2.

In limitazione alla regola *Post didicità etc.* è permessa in seconda istanza una nuova e concludente prova testimoniale diversa da quella ammessa e conclusa nella prima istanza. T. 43. Dec. 58. N. 1. p. 337.

Una deposizione testimoniale *de auditu alieno* è insufficiente a conflittare i veementi sospetti di simulazione e di frode che insorgono contro la ricevuta di dote fatta costante il matrimonio. T. 43. Dec. 103. N. 7. p. 700.

L'incertezza e varietà delle deduzioni aumenta il sospetto che militi contro il titolo prodotto ed accresce la diffidenza con cui la legge riguarda la prova testimoniale. Ivi N. 8.

Le dichiarazioni emananti da una tutrice possono per lo meno formare un principio di prova in scritto per l'ammissione della prova testimoniale. T. 43. Dec. 86. N. 2. p. 561.

Quando esiste una obbligazione solenne scritta non può ammettersi prova testimoniale e molto meno congetturale per variarne sostanzialmente le convenzioni, altrimenti la santità delle convenzioni sarebbe troppo facilmente manomessa. T. 43. Dec. 116. N. 7. p. 725.

Ammesso che a forza di riscontri e congetture possa giungersi a porre in essere una prova sostanzialmente modificativa della obbligazione scritta in un pubblico istrumento niuno vi è che veda che queste congetture ed argomentazioni debbono essere univoche gravissime e per necessaria conseguenza inducenti la variazione intesa, altrimenti nel dubbio dovrà sempre la obbligazione scritta religiosamente osservarsi. Ivi N. 8.

V. Dote.

PROVA DI PAGAMENTO

La prova del pagamento spetta d'ordinario a chi lo allega. T. 41. Dec. 88. N. 22. p. 151.

L' enfiteuta è nel dovere di giustificarlo concludentemente a meno che non abbia a suo favore la presunzione nascente dalle ricevute « *Trium sibi cohaerentium annorum.* Ivi N. 23.

I libri di amministrazione quando sono regolarmente tenuti e scritti in tempi ben lontani dal sospetto di futura lite, possono servire non solo a far fede del pagamento dei Canoni, ma pur anche delle costituzioni del gius enfiteutico. Ivi N. 24.

V. Beni appartenenti alla Causa Pia.

V. Padron diretto.

PROVE ARTIFICIALI

V. Sequestro assicurativo.

V. Giudizi esecutivi.

PROVE SUSSIDIARIE

Nelle prove sussidiarie, e indirette può concludersi la prova di un falso qualunque per modo da acquistare la morale evidenza da parificarsi alla prova desunta dal medesimo. T. 36. Dec. 92. N. 12. p. 545.

Il pagamento, comunque cosa di fatto, è subordinato a questa regola, ed è perciò un atto, che per la sua prova non richiede precisamente la ricevuta, o quietanza del creditore, potendo provarsi per mezzo di congetture, e presunzioni. Ivi N. 13.

Una prova in tal modo conclusa non solo giunge ad essere caratterizzata per prova piena, e liquida, ma ad essere attesa al pari dell'istrumento pubblico, e solenne. Ivi N. 14.

Procede la regola anche quando siasi stipulato per patto espresso, che la prova della estinzione del debito debba concludersi per mezzo di pubblico istrumento. Ivi N. 15.

Nelle materie congetturali il peso della prova indiziaria è rimesso al prudente arbitrio del Giudice. Ivi N. 16.

Quest'arbitrio deve misurarsi dal maggiore, o minor numero delle congetture induttive, o esclusive del pagamento, che il caso presenti. Ivi N. 17.

Il lasso del tempo di sette anni, comunque destituto di efficacia a produrre la estinzione del debito in linea di prescrizione, puo produrla in linea di presunzione. Ivi N. 18.

Due modi di estinzione, sebbene diversi fra loro quanto alle teorie, da cui sono governati, guidano ad una pariforme conseguenza di paralizzare l' azione del creditore. Ivi N. 19.

V. Attore.

PROVVISIONE

La provvisione dovuta a quegli, che procura, che un negoziante consegni a credenza delle mercanzie ad un'altro è il premio dello star del credere. T. 35. Dec. 26. N. 6. p. 164.

PUBBLICAZIONE DI SENTENZA

La pubblicazione della sentenza in foglio informe e prima che sia stata redatta nel modo prescritto dalla circolare del 22 Settembre 1819 non sembra importare nullità della sentenza medesima, tacendo la detta Circolare intorno

alle conseguenze della deviazione dal di lei disposto. T. 38. Dec. 69. N. 3. pag. 484.

PUPILLI

I pupilli non possono esser convenuti ad un Foro diverso da quello che la legge gli designa. T. 36. Dec. 4. N. 3. p. 38.

V. Sottoposti.

V. Tutori.

PURGAZIONE D'IPOTECHE

Quelle stesse ragioni che indussero il Legislatore a delegare a certi determinati Tribunali le esecuzioni immobiliarie, ed i giudizi di graduatoria dietro vendita coatta, devono averlo indotto a comprendere nella delegazione anche i giudizi di purgazione d'ipoteche, e quelli consecutivi di graduatoria a cui la purgazione dà causa. T. 36. Dec. 91. N. 4. p. 538.

La Notificazione del 21 Febbrajo 1830 prescrive chiaramente, che per la purgazione delle ipoteche sono competenti quegli stessi Tribunali di eccezione ai quali sono affidate le esecuzioni immobiliari. Ivi N. 5.

Se non esiste un eguale esplicita dichiarazione per il giudizio di graduatoria, che tien dietro alla purgazione delle ipoteche, esiste però implicita nella Notificazione predetta, e nello spirito della legge. Ivi N. 6.

Quando il giudizio d'ipoteche va soggetto a qualche eccezione per motivo del Tribunale, avanti il quale è stato intentato, non può darsi l'eccezione dal venditore. T. 35. Dec. 55. N. 7. p. 302.

Avanti il Tribunale ove si fanno gli atti di purgazione d'ipoteca si fa la distribuzione del prezzo ai creditori del venditore, essendo questo un compimento del giudizio di purgazione. Ivi N. 8.

Il Tribunale di prima Istanza di Pisa è il Tribunale esclusivamente competente per i giudizi di purgazione del circondario della conservazione d'ipoteche di quella città. Ivi N. 9.

La purgazione opera l'effetto di accertare il vero prezzo del fondo ipotecato. T. 40. Dec. 32. N. 20. p. 265.

Non può desiderarsi maggior prova che il prezzo ricavato da un fondo è il vero che esso poteva importare, quando esso è stato da un'erede beneficiato venduto all'incanto per interesse di un ceto di creditori, le molestie dei quali si sono così prevenute; e con la di loro citazione onde vigilare il loro interesse ed impedire ogni collusione, e ogni frode. Ivi N. 21.

Nella subietta materia è l'incanto fatto in presenza dei creditori che tutto opera; e tutte le forme prescritte tendono essenzialmente a questo; ed ove ciò siasi fatto, il prezzo è accertato di fronte a tutti. Ivi N. 22.

Quando di due confideiussori è uno solo che paga il solido al creditore ha diritto di farsi cedere a questo le sue ragioni con cui rivalersi contro dell'altro. Ivi N. 23.

V. Offerta di rincaro.

PURGAZIONE DI MORA

Quei che implora il benefizio della purgazione della mora viene implicitamente a confessare di essere stato moroso. T. 39. Dec. 74. N. 6. p. 400.

QUALITA' AGGIUNTA ALLA CONFESSIONE

La qualità agginnta alla confessione per ritenersi come individua è necessario sia assistita dalla verisimiglianza, e unita alla confessione colla medesima orazione. T. 35. Dec. 63. N. 1. p. 347.

La qualità aggiunta alla confessione non assistita dalla verisimiglianza, e contenuta in un diverso contesto di parole deve esser divisa, e rigettata. Ivi Num. 2.

QUESTIONI

Le questioni sulla verità, o falsità di un istromento all'effetto di dare o togliere al medesimo la esecuzione, sono questioni interessanti il privato non il pubblico diritto dei cittadini. T. 40. Dec. 38. N. 1. p. 308.

Lo sono egualmente quelle che per quanto abbiano origine dal delitto, pure non agitansi in un giudizio che per comodo, o riparo del danno di chi ne è stato il passivo subietto. Ivi N. 2.

Per regola i Tribunali civili sono quelli cui dalle leggi è attribuita la giurisdizione per dirimere le controversie che al privato diritto dei cittadini appartengono. Ivi N. 3.

Meno una legge chiara, e manifesta non può farsi eccezione alla detta regola. Ivi N. 4.

QUESTIONI INCIDENTALI

Quegli, che deduce l'eccezione della cosa giudicata non come una vera questione incidentale, e non fa una solenne protesta che ne sia presa cognizione, non può pretendere, che non sia proceduto avanti nel merito. T. 35. Dec. 15. N. 4. 5. 6. 7. p. 100.

Le questioni incidentali debbono trattarsi sommariamente, e con tutta la brevità possibile, e non col treno col quale si trattano le cause principali ordinarie. Ivi N. 8.

La questione incidentale della cosa giudicata, quando è molto intrigata, e di non facile risoluzione, di regola si tiene riunita al merito. Ivi N. 4.

QUIETANZATO

V. Contratti.

RAPPRESENTANTE DEL POPOLO

In Toscana la rappresentanza delle popolazioni risiede nella Magistratura Comunitativa e non nei Parrochi. T. 43. Dec. 81. N. 6. p. 443.

RATIFICA

La ratifica successiva o espressa, o tacita ha la medesima forza del preventivo mandato all'oggetto di convalidare atti fatti da un terzo. T. 38. Dec. 48. N. 3. p. 311.

E così gli atti nulli a principio per mancanza di solennità restano convalidati per il successivo intervento delle medesime. Ivi N. 4.

La posteriore osservanza è la più fedele interpetre dei patti, e della mente dei contraenti. T. 41. Dec. 33. N. 14. p. 150

Quando per parte di colui che fu assente ad una stipulazione intervenga la ratifica, non è altrimenti pregiudicevole la non interessenza alla stipulazione da altri assunta in nome dell'assente anche senza mandato. Ivi N. 15.

La prova della ratifica sopravvenuta non si richiede già che sia diretta ma può essere ancora congetturale. Ivi N. 16.

E si deduce tanto dal fatto negativo, quanto dai fatti posteriori dai quali s'induca l'approvazione di ciò che da altri è stato fatto anche in nome nostro senza alcun mandato precedente, purchè sempre intervenga la scienza dell'atto che si suppone tacitamente ratificato. Ivi N. 17.

V. Accettazione.

RECAPITO MERCANTILE

La legge ha parificato il recapito mercantile al pubblico istrumento quanto ai di lui effetti: ma non quanto alla di lui antenticità. T. 41. Dec. 30. N. 2. pag. 137.

Sarebbe un'assurda, ed ingiusta interpetrazione della legge del 23 Novembre 1818 se si ritenesse che non ostante l'eccezione di falso contro un recapito mercantile avesse volnto dare un effetto al recapito stesso incapace di fare alcuna prova della realtà, ed esistenza dell'asserta obbligazione. Ivi N. 3.

Niuno può supporsi obbligato senza prova. Ivi N. 4.

V. Prescrizione.

RECESSO

Per il recesso che fa il Procuratore dell'appellante dall'articolo della nullità non è necessario il mandato espresso, ed è efficace a limitare la competenza del Giudice a conoscere della sola ingiustizia un recesso fatto anco alla pubblica udienza. T. 42. Dec. 6. N. 1. 5. p. 55.

Per regola il Procuratore non può considerarsi autorizzato senza mandato espresso a renunziare alla lite. Ivi N. 2.

Può bensì recedere dai mezzi di difesa. Ivi N. 3.

L'appello sta in luogo della domanda principale, ed il Procuratore può ampliare e restringere a suo talento in forza del mandato presunto che la legge gli accorda. Ivi N. 4.

RECONVENZIONE

Non può esistere reconvenzione, ove non siavi convenzione o domanda. T. 37. Dec. 63. N. 10. p. 369.

REDIBITORIA

Le redibitoria ha luogo non solo nel caso che si verifichi qualche vizio contemplato dalla legge, ma anche nel caso, che l'animale comprato non sia quale è stato promesso. T. 43. Dec. 26. N. 5. p. 122.

Il vizio quando interessa una qualità che forma il carattere essenziale della cosa venduta appartiene alla classe di quelli per i quali si accorda dalla legge la redibitoria. Ivi N. 6.

Il vizio che impedisce l'uso dell'animale a qualunque mestiere deve ravvisarsi di grave danno. Ivi N. 7. p. 123.

Il difetto di animo non può svilupparsi in breve tempo a differenza delle malattie fisiche, che possono avere una cagione istantanea. Ivi N. 8.

Il venditore è tenuto a provare il fatto doloso, e colposo dal quale vuolsi indurre la sopravvenienza del vizio dopo il contratto. Ivi N. 11.

Sono *rustici*, o *restii* gli animali bovini, che recusano di tirare l'aratro, che si appoggiano al timone, ed obbligano il compagno a tirare tutto il peso. Ivi N. 12.

La redibitoria si accorda non già in vista del vizio, ma più propriamente dall'effetto che produce il vizio. Ivi N. 13.

Il difetto di animo, specialmente in bestie adulte non si acquista in breve tempo, e la sua preesistenza si presume. Ivi N. 14.

È prossima quella denunzia di un vizio, che vien fatta tre giorni dopo dal contratto. Ivi N. 15.

In tutti i casi di dubbio, e nel conflitto di presunzioni, e prove addotte deve sempre rispondersi per la redibitoria. Ivi N. 20.

In materia di redibitoria non si fa alcuna distinzione fra buona o mala fede, fra scienza, e inscienza del vizio, ma questa distinzione si applica nel misurare le conseguenze necessarie della condanna. Ivi N. 21.

La condanna nelle spese stragiudiciali sebbene sia conseguenza dell'azione redibitoria, può soltanto aver luogo quando resti provato il dolo, e la frode del venditore. Ivi N. 22.

L'abrogazione della legge del 6 Novembre 1773 non può dirsi avvenuta per la pubblicazione di quella del 19 Aprile 1788. T. 39. Dec. 52. N. 1. pag. 297.

È cosa assurda a dirsi che una legge sia con se stessa in aperta contradizione, e in opposizione allo scopo a cui è diretta. Ivi N. 2.

La varietà dei termini a denunziare secondo le malattie respettive della bestia bovina è soltanto conosciuta dalla legge del 6 Novembre 1773 ed è ignota al gius comune, il quale non conosce altro termine che di mesi sei, e in qualche caso di mesi due, senza distinzione di diversità di malattia. Ivi N. 3.

Una universale osservanza contraria alla legge conosciuta, e non disapprovata dal Legislatore è senza dubbio per se bastante per ritenere la stessa legge abrogata. Ivi N. 4.

Il Regolamento di Procedura Civile sta a dimostrare in vigore la legge del 6 Novembre 1773 per intentare l'azione redibitoria, piuttosto che l'altra del 19 Aprile 1788. Ivi N. 5.

Per l'editto degli edili era obbligato il venditore a promettere la verità della qualità dell'animale, o della cosa che vendeva, in mancanza di che il compratore invece di sei mesi aveva il termine più ristretto di due mesi ad intentare l'azione redibitoria. Ivi N. 6.

V. Prova Testimoniale.

REFEZIONE DI DANNI

Secondo l'antica giurisprudenza più facilmente si procedeva alla condanna del creditore alla refezione dei danni verso il suo debitore, quando l'arresto di questi fosse dichiarato nullo. T. 36. Dec. 80. N. 5. p. 447.

Per la moderna giurisprudenza non si procede così facilmente alla canonizzazione dei danni a pro dell'arrestato per la dichiarata nullità del suo arresto quando si prova nel creditore il concorso di una giusta credulità a poter far procedere all'arresto del suo debitore. Ivi N. 7.

Quando l'investimento di due legni, ed il conseguitone disastro sia l'effetto di una sventurata piuttosto che colposa combinazione non è dato di parlare di refezione di danni. T. 40. Dec. 9. N. 1. p. 66.

Secondo le regole generali chi asserisce d'aver risentiti dei danni per altrui colpa, e non riesce nella prova completa di questa colpa cade dal giudizio, ed è condannato nelle spese. Ivi N. 2.

Le dette regole generali tacciono di fronte alla speciale prescrizione della

legge vegliante (art. 407 del Codice di Commercio) quanto ai danni derivanti da collisione di navigli. Ivi N. 3.

Nell' investimento di due navigli quando non è provato nè caso puramente fortuito, nè colpa dell' uno dei capitani esiste certamente dubbio sulla vera causa dell' investimento, e quindi la sanzione della legge quanto al reparto delle spese di refezione è chiara, ed indeclinabile. Ivi N. 4.

L' esistenza in causa di un documento provante non porta alla conseguenza che debba renunziarsi alle altre legali prove che gli atti al medesimo oggetto somministrano. Ivi N. 6.

Dicesi essere *sopravento* quel legno che è più vicino all'origine del vento relativamente ad un' altro il quale ne è più lungi, e conseguentemente chiamasi *sottovento*. Ivi N. 8 p. 67.

Quando si tratta di un legno fermo all' ancora che sia investito da altro che è in cammino la colpa si presume intervenuta per parte del legno andante. Ivi N. 9.

La presunzione della legge sta per l' esclusione della colpa quando si tratta di due legni egualmente andanti. Ivi N. 10.

V. Negoziante.

V. Parrochi.

REGIME IPOTECARIO FRANCESE

V. Condomino.

REGISTRO

Il registro fu ingiunto dai Decreti della Giunta del 23 Novembre, e 19 Dicembre 1808 per tutti que crediti ipotecari per i quali doveva prendersi l'iscrizione. T. 42. Dec. 33. N. 12. p. 188.

Siccome le doti in ordine allo stesso Codice Francese erano esenti dall'iscrizione per conservare la ipoteca legale su i beni del marito a favore della moglie, così dovette intendersi per queste rimessa anche la formalità del registro. Ivi N. 13.

V. Ricevute.

V. Dote.

REGISTRO DI RAPPORTO

V. Notificazione.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA CIVILE

Il Regolamento di Procedura Civile niente ha di comune coi giudizi commerciali. T. 37. Dec. 29. N. 2. p. 174.

L' art. 33 del vegliante Regolamento di Procedura Civile è tassativamente ristretto alle cause meramente civili, e non può applicarsi agli affari commerciali. T. 38. Dec. 24. N. 7. p. 158.

Il Regolamento particolare dei Tribunali di Commercio solamente nell' art. 18 si riferisce all' attuale Regolamento di Procedura civile. Ivi N. 8.

REGOLARI

I regolari non hanno bisogno di sovrana autorizzazione per stare in giudizio. T. 35. Dec. 2. N. 1. p. 20.

Quel regolare che con partito capitolare viene eletto a stipulare una scritta di locazione, e che copre la carica di camarlingo del convento, si suppone,

che abbia tutte le facoltà necessarie per far rispettare la scritta, che ha stipulata. Ivi N. 2.

REJUDICATA

Sono meritevoli d'accoglienza contro una rejudicata le eccezioni che si appoggiano a difetti di giurisdizione o di forme che viziassero sostanzialmente la rejudicata, ossivvero perchè fondata nella prova manifesta, e patente *ictu oculi* d'un essenziale errore, e falso supposto. T. 41. Dec. 18. N. 2. p. 82.

Al contrario non possono ottener plauso quando si appoggiano ad omissioni ed errori soggetti a indagini, e disquisizioni. Ivi N. 3.

Non è permesso di refricare per via d'argomenti, e d'illazioni una rejudicata. Ivi N. 4.

La rejudicata non infetta di nullità deve mandarsi ad esecuzione. Ivi N. 5.

Passa una normale distinzione fra le eccezioni date al subietto sanzionato dalla cosa giudicata, e le eccezioni date al mezzo di esecuzione della medesima, giacchè quanto alle prime si rende inapplicabile il disposto dell'art. 688 del Regolamento di Procedura Civile, non così quanto alle seconde. T. 42. Dec. 77. N. 4. p. 429.

V. Avaria Generale.

RELATO

Il relato si considera contenuto in ogni sua parte nel referente, come se materialmente vi fosse stato ripetuto. T. 38. Dec. 24. N. 5. p. 151.

RELITTO DI UN FIUME

L'Isola, o relitto di un fiume appartiene ai fondi adiacenti alle ripe. T. 40. Dec. 56. N. 1. p. 410.

Una via che è in parte di proprietà privata deve esserlo in tutto. Ivi N. 2.

Di una via vicinale per quanto ne appartenga l'uso al pubblico, ne spetta la proprietà ai fondi limitrofi mediante la collazione dei quali fu formata. Ivi Num. 3.

REMISSIONE DEL VINCOLO ENFITEUTICO

La sola divisione de' beni livellari avvenuta fra possessori chiamati, e compresi per l'atto di originaria concessione non importa per se sola remissione del vincolo enfiteutico fra le parti dividenti. T. 42. Dec. 22. N. 1. p. 128.

Perchè in una divisione di beni livellari possa dirsi rimesso il vincolo fa d'uopo che la volontà dei dividenti, o resulti espressa dall'atto di divise o si deduca senza dubbio da riscontri, ed argomenti che ad evidenza la dimostrino Ivi N. 2.

Il massimo e sostanziale argomento di voluta remissione del vincolo consiste nel riscontro, trattandosi di divisione di beni in parte livellari e vincolati ed in parte liberi, da una esorbitante discrepanza nelle porzioni fatte ed assegnate di beni liberi. Ivi N. 3.

A quanto sopra sogliono aggiungersi gli argomenti tratti dalle clausule importanti assoluta, ed universale renunzia ai diritti respettivi dei dividenti, dalle clausule di piena ed assoluta transazione di dominio, e dalla evizione promessasi vicendevolmente dai dividenti con espressioni tali da includere anche la rilevazione, e prestazione dell'evizione. Ivi N. 4.

Una piccola differenza fra le porzioni di una divisione di beni livellari non

è valutabile all'effetto di dirsi rennunziato dalle parti dividenti ai diritti quesiti di vocazione al livello. Ivi N. 5. p. 129.

Le parole colla promessa reciproca della difesa de' beni, e crediti respettivamente assegnati, e delle rilevazioni in tutti i casi di evizione e molestie usate in un istrumento di divise, non sono atte ad includere la evizione derivante dalla natura delle cose, e beni divisi. Ivi N. 6.

Nelle cose civili ciò che è ragionevole a credersi, e di una grande, e forte verosimiglianza, si ha per vero. Ivi N. 7.

Si ritiene per falso ciò che è verosimile. Ivi N. 8.

La remissione del vincolo di livelli non alienabili diviene cosa temporaria, incerta, e quasi precaria. Ivi N. 9.

REMISSIONE DEL PEGNO

V. Firma.

RENDIMENTO DI CONTI

Il rendimento di conti per regola non deve ripetersi. T. 43. Dec. 53. N. 4. p. 313.

Il rendimento di conti fatto ogni anno dall'amministratore, benchè approvato, e riconosciuto ben fatto non sottrae l'amministratore dal render nuovamente conto della tenuta amministrazione, essendone richiesto, quando l'amministrazione viene attaccata di dolo, e di frode. T. 36. Dec. 93. N. 1. p. 566.

I fondati riscontri di dolo sono sufficienti per obbligare l'amministratore ad un nuovo rendimento di conti. Ivi N. 2.

La sola mancanza del libro giornaliero tenuto con ordine di tempo, e con fedele, e progressiva scritturazione ha somministrato sempre un forte riscontro di dolo nell'amministratore per obbligarlo a render conto di nuovo della tenuta amministrazione. Ivi N. 3.

Non è allegabile dall'amministratore per esimersi dal nuovo rendimento di conti una sentenza runtale non relativa al generale rendimento di conti di tutta l'amministrazione. Ivi N. 4.

Se l'amministrato soffre le spese per il trasporto de' documenti riguardanti l'amministrazione tenuta dal suo amministratore può in tal caso esser questi tradotto a render conto della sua amministrazione in Tribunale diverso da quello ove è stata tenuta l'amministrazione e dove è situato il patrimonio amministrato. T. 41. Dec. 31. N. 1. p. 141.

E tanto più è conveniente che si faccia il rendimento di conti presso il Tribunale adito dall'amministratore quando questi risiede nel luogo ove è domiciliato l'amministrato medesimo ed ove dimora anco l'amministratore. Ivi Num. 2.

Nel concorso di circostanze rilevanti è rimesso nel prudente arbitrio del Giudice lo stabilire il Tribunale avanti cui l'amministratore deve eseguire il suo rendimento di conti. Ivi N. 3.

Un amministratore il quale una volta abbia reso conto, non può esser provocato ad un nuovo rendimento di conti, meno i casi di dolo, e mala fede. T. 40. Dec. 27. N. 58. p. 191.

Nel giudizio di correzione per causa di errore del conto reso ove ha luogo l'emenda delle singole partite, non devesi reiterare tutto il rendimento di conto. Ivi N. 59. p. 192.

Esclude l'errore l'approvazione di ciò che si pretende erroneo non bastando in questo caso il provare l'errore per esservi la probabilità di esser stato corretto, specialmente quando l'errore sia inverisimile, e dedotto dopo la morte di quello, che sarebbe stato informato. Ivi N. 60.

Le partite fondate sull'errore, e sul falso supposto possono esser richiamate a nuove discussioni, senza che però sia necessario reiterare l'esame dell'intiero rendimento di conti, quando per parte dell'amministratore non vi è apparenza di dolo. T. 38. Dec. 20. N. 18. p. 120.

V. Succumbente.

V. Contratto.

V. Amministrazione.

RENDITE DI UN BENEFIZIO

V. Parroco.

RENUNZIA

L'atto di renùnzia deve esser firmato dai rennunzianti, o da un mandatario munito di procura speciale. T. 42. Dec. 20. N. 1. p. 120.

A questa disposizione di legge e nel caso che il rennunziante sia illitterato, resta pienamente supplito colla ratifica fatta dal rennunziante medesimo a viva voce avanti il Giudice della lite medesima. Ivi N. 2.

La domanda di una perizia fatta per proseguire un giudizio *finium regundorum* unita alla scrittura di rennunzia al giudizio possessorio non è di questa una condizione che la possa annullare. Ivi N. 3.

La ratifica che in se racchiude la rennunzia a solenni diritti propri scritti nella legge debbe essere chiarissima, e perfetta. T. 42. Dec. 34. N. 6. p. 196.

La renunzia ai proprii diritti giammai si presume. T. 39. Dec. 1. N. 20. p. 4. e T. 41. Dec. 1. N. 1. p. 60.

La rennunzia non s'intende estesa ai diritti futuri se letteralmente non l'esprime. Ivi N. 22.

Una scrittura con la quale sia dichiarato di non voler contestar la lite mancante della firma della parte non può essere valutata come renunzia alla lite medesima. T. 39. Dec. 23. N. 7. p. 137.

I creditori non perdono il diritto a far procedere nei modi regolari, e dalla legge indicati alla distribuzione del prezzo dei beni del loro debitore a meno una loro esplicita, o tacita rennunzia. T. 38. Dec. 37. N. 1. p. 223.

La renunzia tacita all'oggetto che sopra non può desumersi dal non avere i creditori domandato la correzione dei capitoli di vendita contenente un patto non conforme alla legge. Ivi N. 2.

Nelle cose pregiudiciali la scienza, ed il silenzio non inducono la rennunzia ai proprii diritti. Ivi N. 3.

V. Incidente.

RENUNZIA ABDICATIVA

Le rennunzie abdicative, o risegne ad un benefizio operano l'estinzione nel rennunziante d'ogni gius ed anche del titolo per cui si ritiene il benefizio. T. 39. Dec. 40. N. 1. 3. p. 211.

Ed è nel solo caso della sopravvenienza di un titolo affatto nuovo, ed indipendente da quello per cui si riteneva il benefizio risegnato che il risegnante può tornare a godere del benefizio medesimo. Ivi N. 2. 4.

Il serotino peotimento di quegli che liberamente ha renunziato al diritto di uo beoefizio ooo può essere di oocumeoto al successore chiamato a coi si è devoluto il diritto del giuspadronato passivo del beneficio stesso in forza dell'abdicazione del medesimo. Ivi N. 5.

RENUNZIA ALL'APPELLO

Quando il succombente ha interposto l'appello, e dipoi il medesimo rinunzia, non può iosegnitò interporre un nuovo appello dalla medesima sentenza. T. 36. Dec. 69. N. 1. 2. p. 394.

Quaodo quegli, che rinonzia all'appello, oell'atto della stessa riouozia dichiara di rinunziare liberamente, e puramente all'appello interposto, dimostra di spogliarsi d'ogoi diritto di reclamare dall'appellata sentenza. Ivi N. 3.

La renunzia all appello fatta puramente, e liberamente iovestc nella sostanza il diritto di reclamare dalla contraria sentenza, dimodo che diconsi comprese nella rinunzia tutte le conseghenze, che dal rinonziato diritto sarebbero potute derivare. Ivi N. 4.

Quando si tratta di rinuozia all'appello non ha loogo per rigettarla la regola, che nel caso di un qualche dubbio debba interpetrarsi a favore della stessa renunzia, specialmeote quando concorrono delle circostanze, che rendono maoifesto l'animo del renunziante. Ivi N. 5.

L'appellante che renunzia all'appello interposto deve rifondere le spese fatte dalla parte appellata. T. 39. Dec. 9. N. 8. p. 78.

RENUNZIA AGLI ATTI E ALLA LITE

Le regole stabilite dal regolamento di Procedura nella renuozia agli atti, dabbono osservarsi affinchè la renunzia sia legale, ed efficace per tratteoere i Giudici da proferire sentenza. T. 35. Dec. 46. N. 3. 4. p. 260.

La rinunzia alla lite, per impedir la sentenza deve esser pura, e non condizionata. Ivi N. 5. 7.

L'atto della riounzia alla lite induce oecessariameote alla refusiooe delle spese tutte. Ivi N. 6.

La renunzia agli atti importa per oecessaria conseguenza renunzia alla lite. T. 35. Dec. 68. N. 2. p. 388.

Non è che una vana sottigliezza l'attribuire alla renunzia agli atti un effetto men pingue e meoo esteso di quello che nel linguaggio forense si attribuisce alla renunzia alla lite. Ivi N. 3.

Mancati gli atti che costituiscooo la lite, non può non mancare la lite medesima. Ivi N. 4.

L'art. 45. del Regolamento di Procedura ooo esige che gli atti di renunzia contengano la esplicita, e tassativa dichiarazione del renunziante di renunziare alla lite. Ivi N. 5.

La renunzia alla lite ooo è che uoa manifestaziooe di volontà del renunziante di voler recedere da quella contesa in cui si era per l'avanti impegnato. Ivi N. 6.

Quando la volontà di renoziare alla lite è espressa con parole bastantemeote chiare, il voto della legge è adempito qualunque sia il suono delle parole medesime. Ivi N. 7.

L'uso promiscuo fatto dal Legislatore nell'art. 145 del Regolamento di Procedura, e respettivamente nella rubrica del titolo in cui il detto articolo

fu inserito delle espressioni « renunziare alla lite » renunzia agli atti » costituisce un argomento della loro equipollenza. Ivi N. 8.

La rubrica apposta ad una data materia legislativa serve a spiegare le sottopostevi disposizioni, alle quali dee presumersi in tutto, e per tutto coerente. Ivi N. 9.

La renunzia agli atti o alla lite, ove sia emessa nelle forme prescritte, ed ove venga debitamente accettata importa renunzia all'azione, e radica nel renunziatario un diritto irretrattabile, come se esistesse a di lui favore la cosa giudicata. Ivi N. 10.

Avendo la legge veglisnte subordinata la perseveranza dell'azione alla esistenza e perseveranza della lite; la renunzia agli atti, ed anco la esplicita renunzia alla procedura, siccome farebbe mancar la lite, non potrebbe in un colla lite non far mancare e non estinguire ancor l'azione, comunque il concetto mentale del renunziante fosse quello di riservarsela invulnerata, e di recedere soltanto dalla incoata procedura. Ivi N. 11.

La dichiarazione emessa dall'attore di renunziare agli atti della causa promossa colla sua principal domanda, e di esser pronto a rifondere agli avversari tutto quanto potesse loro esser dovuto per rimborso di spese fino all'accettazione inclusive della dichiarazione medesima, importa quella propria e vera renunzia alla lite ed alla azione, di che nel titolo VII. parte prima del vigente Regolamento di procedura. Ivi N. 12.

La renunzia agli atti fatta da uno dei litiganti, ed accettata dalla parte contraria, opera l'estinzione della lite. T. 36. Dec. 88. N. 1. p. 509.

La renunzia alla lite è un atto mediante il quale uno solo dei litiganti abbandona il giudizio, e dà vinta a favore dell'altro la controversia fra loro vertente, e perchè sia valida, ed efficace abbisogna del concorso degli estremi indicati dal tit. 7. par. 1. del Regolamento di Procedura Civile T. 37. Dec. 56. N. 1. p. 325.

Un atto da cui apparisce che due litiganti abbiano transatto sulle questioni fra essi vertenti, non può ritenersi per una renunzia alla lite. Ivi N. 2.

La transazione fatta fra due litiganti sulle questioni fra essi vertenti, sebbene tolga di mezzo la disputa, e ponga fine alla lite, non produce peraltro l'effetto di perimere ipso jure l'azione, nè impedisce all'attore di tornar nuovamente a proporla in giudizio. Ivi N. 3.

La transazione risente la natura di cosa giudicata, ed è un mezzo d'eccezione per il reo convenuto per repellere l'azione nuovamente affacciata dall'attore. Ivi N. 4.

Quegli che si appoggia ad una transazione per repellere l'azione contro di lui intentata è nell'obbligo di farne la prova tanto in genere quanto in specie. Ivi N. 5.

Uno dei mezzi, ed il più semplice per determinare una lite è la renunzia che alla medesima si faccia sì dall'attore che dal reo convenuto. T. 43. Dec. 32. N. 1. p. 174.

La renunzia alla lite fatta da una, ed accettata dall'altra delle parti litiganti produce *ipso jure* in favore del renunziatario gli effetti tutti della cosa giudicata. Ivi N. 2.

Per dichiarare gli effetti della renunzia alla lite non evvi bisogno che intervenga ulterior sentenza, o altra giudiciale pronunzia. Ivi N. 3.

Non così quando si tratti non di vera, e propria renunzia, ma solo di qualche confessione o dichiarazione emessa da uno dei litiganti dimostrativa del proprio torto, e del buon diritto dell'altro. Ivi N. 4.

La sentenza che si emana dopo che la renunzia, e accettazione avvenuta fra le parti ha spenta e terminata la lite è infetta di nullità. Ivi N. 5.

Il Giudice a renunzia fatta alla lite resta inabilitato a pronunziare sulla lite stessa, e solo deva interporne il suo ufficio, e dichiarare ciò che di ragione per il caso che la renunzia medesima non sia susseguita dalla accettazione nel termine, o che sia espressamente contradetta. Ivi N. 6.

La rinunzia alla lite importa l'estinzione della stessa lite, e radica un diritto irretrattabile nel rinunziatario accettante, come se vi fosse la cosa giudicata. T. 35. Dec. 22. N. 7. 12. 16. p. 150.

V. Spese.

RENUNZIA A UN DIRITTO

La renunzia ad un diritto che la legge concede ha bisogno che sia giustificata con prove piene, e dirette. T. 37. Dec. 24. N. 6. p. 165.

L'elezione di un mezzo, o di una azione non importa di regola la renunzia di altro mezzo, o d' altra azione che conduca allo stesso intento, sempre che tra il mezzo eletto, e quello al quale si vorrebbe ricorrere inseguito non esista un' assoluta incompatibilità. Ivi N. 7.

REO CONVENUTO

Quegli che col mezzo dell'azione nascente dalla legge *Diffamari Cod. de ingenuis etc.* è richiamato a provare gli asserti diritti resta attora e non reo convenuto in causa. T. 36. Dec. 21. N. 10. p. 143.

Nei fatti ne quali la prova non deve farsi dal reo, basta a questo di intorbidare la cosa, e dimostrare il possibile incontrario. T. 40. Dec. 27. N. 1. pag. 192.

I mezzi di difesa non possono al reo circoscriversi. T. 42. Dec. 67. N. 7. pag. 362.

Il reo convenuto, sebbene possa dedurre delle eccezioni, anche contradittorie, non può farlo, quando fra queste v'ha assoluta contrarietà di fatto. T. 35. Dec. 34. N. 5. p. 204.

Quando dall'attore è stato posto in essere con idonei mezzi di prova il reclamato credito spetta al reo convenuto, che nella sua eccezione si fa attore di dimostrare con prove indubitate il seguitone pagamento. T. 38. Dec. 68. N. 3. p. 471.

Quando il reo convenuto principalmente tenuto alla refezione dei danni non fa alcuna offerta nè dichiarazione veruna ai medesimi analoga, ma dopo l'assunzione della lite fatta da un terzo domanda d' esser posto fuori di causa non può pretendersi che non sia emanata la relativa sentenza. T. 39. Dec. 23. N. 8. p. 137.

V. Compensazione.

V. Attore.

REO CONVENUTO IN RILEVAZIONE

È regola che l'opposizione del reo o rei convenuti in rilevazione sia decisa unitamente al merito principale della causa. T. 39. Dec. 65. N. 1. p. 355.

Quando dalla legge è stato per una materia provveduto con diposizioni eccezionali, queste, a preferenza di qualunque altra disposizione devono seguirsi. Ivi N. 2.

REPETIZIONE D'INDEBITO

L'azione di repetizione d'indebito tuttochè causata da fatti dependenti da un contratto di compra e vendita è tutt'altra cosa che l'esecuzione del contratto medesimo. T. 39. Dec. 55. N. 3. p. 315.

Colui che intenta l'azione della repetizione dell'indebito ha il carico di giustificare concludentemente che la somma volontariamente pagata non fosse realmente dovuta. T. 37. Dec. 38. N. 1. p. 214.

REPOSIZIONE

Il giudizio di reposizione da un decreto proferito *ex officio* tanto più se richiede celere spedizione, e non involve grave complicanza, riveste certamente il carattere di sommario. T 40. Dec. 2. N. 1. p. 29.

I decreti proferiti d'ufizio van soggetti al rimedio della reposizione, da invocarsi presso il Tribunale medesimo che gli pronunziò. T. 40. Dec. 67. N. 6. pag. 481.

Quel decreto che desume un dato di fatto non dalla vera sorgente non può dirsi infetto di un supposto di fatto assolutamente falso, ma di un erronea interpetrazione data al fatto stesso, e perciò refluente sulla di lui ingiustizia. T. 42. Dec. 51. N. 1. 2. p. 287.

Contro i decreti interlocutori e definitivi non può domandarsi reposizione e riforma. Ivi N. 3.

RESCISSIONE DI CONTRATTO

V. Azioni personali.

RESCRITTO

I rescritti, co' quali l'Imp. e R. Consulta concede la revisione delle cause debbono rispettarsi quando non sono attaccati come orrettizi, e surrettizi. T. 35. Dec. 11. N. 1. p. 77.

Sarebbe contro le buone regole ed il buon senso il ritenere come coesistente un rescritto opposto tacito negativo della stessa autorità all' espresso, e vero, rescritto che accorda la revisione, perchè emanato al di là del termine dalla legge prescritto. Ivi N. 2. 3. 4. 5.

Se quegli, ch' è stato intimato ad opporsi all' emanazione del rescritto di concessione di revisione per essere passato il trimestre dal dì, che fu implorato, se ne vive in silenzio, non gli può esser permesso d' impugnarlo, dopo ch' è stato emanato. Ivi N. 6. 7. 8.

RESCRITTI DEL PRINCIPE

I rescritti del Principe debbono interpetrarsi, ed intendersi in modo che rechino altrui il minor possibile pregiudizio. T. 38. Dec. 58 N. 5. p. 371.

Ai rescritti del Principe debbe attribuirsi quella intelligenza che più d'appresso consuoni coi canoni di ragione. Ivi N. 6.

Non è presumibile che il Principe, mentre non richiesto concesse ad un pio stabilimento a condizioni piuttosto gravose il dominio di un fondo, inten-

desse di gravare il Luogo Pio concessionario di un vistoso cumulo di dazi arretrati, decorsi a carico del fondo stesso, mentre si possedeva dal patrimonio ecclesiastico. Ivi N. 7. 10.

RES INTER ALIOS ACTA

La cosa *inter alios acta* se non può servire ne' suoi congrui casi che di un qualche ammenicolo, o presunzione leggera rispetto ai terzi allorchè trattasi del loro danno, fa però pei medesimi una prova semipiena allorchè si tratta del loro favore. T. 41. Dec. 76. N. 1. p. 374.

RESTITUZIONE DI DOTE

V. Dote.

RESTITUZIONE DI FRUTTI PERCETTI

Il possessore del fondo sia di buona, o mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti percetti posteriormente alla domanda. T. 37. Dec. 69. N. 8. p. 401.

RESTITUZIONE IN INTIERO

Il rimedio della restituzione in intiero conosciuto ne passati sistemi non è più ammissibile di fronte al disposto dell' art. 710 del Regolamento di Procedura, ne esperibile contro le sentenze passate in cosa giudicata. T. 39. Dec. 76. N. 12. p. 413.

La restituzione in intiero contro una eredità improvvidamente adita si concede talvolta anche al maggiore, sempre che sia domandata dentro quattro anni continui dal dì dell' adizione, e si giustifichi il concorso di una causa giusta. T. 43. Dec. 33. N 20. p. 151.

Per essere ammesso in linea di equità si ricerca il cupulativo concorso di due estremi, dela prova cioè di una scusabile ignoranza di quei fatti, e di quelle circostanze che rendono dannosa l'adizione libera dell' eredità, e della concludente dimostrazione di una grave lesione per il maggiore. Ivi N. 21.

Perchè l' erede libero possa ottenere la restituzione in intiero è indispensabile il concorso dei tre estremi cioè: scusabile ignoranza degli oneri ereditari al giorno dell' adita eredità; lesione enorme, e domandata restituzione dentro il quadriennio dal dì della scienza sopravvenuta nell'erede degli oneri predetti. T. 41. Dec. 33. N. 6. p. 149.

Nelle concessioni livellarie fatte da persone privilegiate egualmente che dalle Chiese, dalla Causa Pia, dal Fisco, dalle Comunita, e dalla manomorta, tanto esente, che non esente quantunque nelle legali forme opportunamente autorizzate dalla competente autorità, possono ciononostante domandare la restituzione in intiero se provano la lesione della sesta.. Ivi N. 13. p. 150.

V. Livello.

RESTRIZIONE DI DOMANDA

La restrizione di domanda è una istanza diretta al Giudice onde pronunzi e statuisca sì pretensioni più ristrette delle primitive. T. 38. Dec. 69. N. 4. 5. p. 485.

RETTORI

V. Parochi.
V. Benefizio vacante.

REVISIONE

Nella revisione accordata concorre la graziosa concessione del Principe. T. 38. Dec. . N. 9. p. 3.

Quando la revisione è accordata per giustizia a differenza di quando proviene per semplice *Grazia* ogni nuovo mezzo a sostegno, o ad eccezione dell' azione intentata può, e deve accogliersi. T. 42. Dec. 67. N. 8. p. 362.

Nelle revisioni dalle nostre leggi accordate sebbene siano animate dalla grazia del Principe concorrono essenzialmente motivi di giustizia Ivi N. 9.

V Conformità di giudicati.

V. Delegazione.

RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO TRANSATTO

Il terzo che ha un' interesse distinto, e coeguale a colui che ha sostenuto il giudizio, e di cui egli non ha fatto parte non può rimaner pregiudicato dalle sentenze in quel giudizio emanate, e può conseguentemente ancorchè l'altro siasi acquietato, o abbia accettata la sentenza, appellare, e proseguir gli atti. T. 41. Dec. 40. N. 1. p. 198.

E molto meno può questo terzo rimaner pregiudicato da una transazione, specialmente in ciò che riguarda il rango, e l'ipoteca essendogli permesso di riassumere gli atti nello stato, e termini, in cui erano all' epoca della transazione medesima. Ivi N. 2. 3.

RICEVUTE

È comune sistema che non si sottopongono alla formalità del registro le ricevute. T. 40. Dec. 66. N. 5. p. 473.

La comune osservanza è la migliore, e più fedele interpetre delle leggi. Ivi N. 6.

La ricevuta benchè non registrata si oppone dal debitore utilmente al cessionario. Ivi N. 7. p. 474.

In questo proposito è divisa l' opinione nella giurisprudenza francese. Ivi N. 9.

Si citano, e si schiariscono decisioni in materia del Supremo Consiglio. Ivi N. 10.

La formula *per resto* di prezzo che si usi in una ricevuta o in qualunque altro atto toglie al creditore ogni diritto di chiedere il residuo di prezzo. T. 38. Dec. 50. N. 6. p. 321.

RICCHEZZA E POVERTA'

La ricchezza e povertà sono attributi relativi mancanti di una misura determinata. T. 43. Dec. 115. N. 3. p. 704.

RICONDUZIONE TACITA

Non può parlarsi di tacita riconduzione quando non si provi l' antecedente esistenza di un contratto di locazione o quando provata la locazione preesistente non si giustifichi dal conduttore di avere per la sua parte adempito all'obbligo che gli correva di pagare la mercede nel tempo voluto dalla convenzione. T. 43. Dec. 76. N. 2. p. 410.

RIDOTAZIONE

La donna soltanto, e non i di lei eredi, benchè sieno i propri figli, ha diritto d'intentare l'azione della ridotazione pel caso della perdia della prima. T. 36. Dec. 36. N. 3. p. 200.

L'obbligo della ridotazione si desume dal riflesso di facilitar i matrimoni. Ivi N. 4.

Se il diritto della ridotazione si riconoscesse trasmissibile ai figli si an-

derebbe incontro al massimo degli assurdi a quello cioè di ammettere una dote senza matrimonio. Ivi N. 5.

RIDUZIONE DI PREZZO

V. Vendite.

RIFRUTTO LUCRATIVO, E RESTAURATIVO

V. Anatocismo.

RILEVANZA DELLE PROVE

È nella facoltà dei Tribunali il valutare la rilevanza delle prove per rigettarle, od ammetterle secondo il loro prudenta arbitrio. T. 41. Dec. 3. N. 1. p. 16.

Alla conservazione, ed esercizio di tale facoltà sono predisposti l'art. 20 del Regolamento di Procedura Civile e la Circolare del 24 Febbrajo 1821. Ivi N. 2.

L'incidente d'ammissione di posizioni di regola non è pregiudiciale. Ivi N. 3.

RILEVAZIONE

Ai termini del vegliante Regolamento di Procedura il giudizio di rilevaziona deve farsi avanti quel medesimo Tribunale presso cui pende la causa nel merito tutto che si tratti di rilevatore che goda del benefizio del Foro. T. 37. Dec. 68. N. 1. p. 394.

Per conoscere se l'eccezione di declinatoria affacciata da chi gode del privilegio del Foro sia, o no ammissibile interessa il conoscere se la domanda intitolata di rilevaziona sia di fatto tale. Ivi N. 2.

Il titolo arbitrariamente dato ad un atto non può variarne la sostanza. Ivi N. 3.

Per tradurre coattivamenta in causa un terzo non è la ricorrenza di un eguala articolo di disputa, nè il comodo dei litiganti, ma il concorso nel terzo di un interesse diretto, o equivalente al diretto. Ivi N. 4.

Quando persiste l'obbligazione del debitore originario col suo creditore, nonostante che altri abbiano assunto l'onere di pagarlo, persiste ancora nello stesso debitore l'obbligo della rilevazione a favore dei suoi mallevadori. T. 35. Dec. 3. N. 2. 4. 6. 8. p. 30.

La causa di rilevazione suscettibile di spedita e pronta risoluzione, non può tenersi rinnita alla causa principale che o per la natura del giudizio, o per lo stato degl'atti è in grado di ottenere pronta spedizione. T. 43. Dec. 27. N. 1. p. 642.

RILEVATORE

V. Accollatario.

RIMBORSO

Il diritto al rimborso del prezzo si accorda a quegli che in buona fede ha edificato sul suolo altrui credendolo suo. T. 39. Dec. 75. N. 6. p. 408.

La legge ha saviamente provvisto agli edificatori muratori, ed altri operai impiegati in una fabbrica per acquistara, e conservare sull'edifizio un diritto privilegiato adempiendo a delle formalità dalla medesima prescritte. Ivi N. 7.

RIPRODUZIONE DEGLI ATTI

È letterale disposizione della legga che avanti il Giudice di appello deb-

bano riprodursi tutti gli atti della precedente istanza. T. 38. Dec. 18. N. 1. pag. 115.

Il difetto nella riproduzione degli atti vizia sostanzialmente l'atto di appello, e lo rende inefficace, o deserto. Ivi N 2.

Inopportuno, e dannoso al merito della causa sarebbe il preventivo esame per conoscere quali fra gli atti da riprodursi fossero, o no interessanti. Ivi N. 3. p. 116.

Potrebbe sembrare affatto inutile, e quindi non esigibile la riproduzione degli atti riguardanti il merito, quando l'appello che si interponga per nullità fosse per semplice violazione di forma. Ivi N. 4.

Se per una massima d'equità è stato detto che non debba la copia autentica estratta dalla Cancelleria considerarsi l'unico, ed esclusivo mezzo della riproduzione degli atti, pur tuttavolta gli atti riprodotti debbono almeno essere in copia autentica certificata per vera dal Procuratore contrario, e tali che sulla loro verità ed esattezza non possa elevarsi dubbio. T. 40. Dec. 60. N. 3. pag. 473.

La riproduzione degli atti ne' giudizi di graduatoria può limitarsi a quelli riguardanti i gradi investiti dall'appello. T. 36. Dec. 56. N. 1. p. 326.

Quando dall'appellante non è fatta l'ordinata riproduzione degli atti nel termine della legge s'intende per disposizione della legge medesima deserto l'appello. Ivi N. 2.

Nei giudizi d'ordine, e nei giudizi di concorso tante sono le domande, tanti i processi, e tante le dichiarazioni quanti sono i creditori comparsi a domandare collocazione, e grado per titoli diversi. Ivi N. 3.

L'espressioni, sebbene generali, ed effrenate debbono sempre intendersi respettivamente al tema, ed al soggetto, al quale si riferiscono. Ivi N. 4.

Quando l'appellante non ha fatta la completa riproduzione degli atti, se si oppone alla domanda di deserzione di appello, deve condannarsi nelle spese anco stragiudiciali. Ivi N. 5.

La riproduzione degli atti tutti di prima istanza è necessaria, e voluta anche nel caso d'appello da un decreto interlocutorio. T. 40. Dec. 45. N. 2. pag. 353.

RISERVO

Il riservo di ragioni in un giudizio non dà alcun diritto, e lascia la causa nello stato di ambiguità come era in avanti. T. 42. Dec. 53. N. 6. p. 294.

Un semplice riservo non importa gravame, mentre nulla dà, nulla toglie ad alcuno. T. 35. Dec. 59. N. 12. p. 320,

Non è redarguibile di denegata giustizia quella sentenza che nel decidere una questione, omette di fare altrettanto di un'altra separata, che non sia stata discussa, ed esaminata, e fa alle parti un riservo delle loro ragioni. Ivi N. 13.

I riservi a favore di uno dei litiganti avvertono il medesimo, che sebbene non sia dai Giudici fatto diritto alle sue domande, non per questo si è inteso di rigettarle, o vulnerare i diritti a lui competenti, e queste sentenze non è d'uopo notificarle. Ivi N. 4.

Il Giudice di appello richiamato dall'appellante a dichiarar nullo il suo arresto, e la refezione in genere dei danni, non amministra completamente giu-

stizia se dopo aver canonizzato nullo l'arresto riserva ad altro giudizio l'altra domanda alla prima intimamente connessa. T. 36. Dec. 80. N. 1. p. 447.

Il riservo come sopra fatto importa un vero gravame, e perciò soggetto all'appello. Ivi N. 2.

Il riservo fatto in una donazione universalissima all'oggetto soltanto di render valido l'atto per non rendersi intestabile il donante e l'inclusione perfino a favore del donatario dell'usufrutto del patrimonio clericale del donante spiega l'animo di non voler far suoi i frutti sulla somma riservata. T. 41. Dec. 71. N. 2. p. 358.

I riservi contrari al fatto debbono riguardarsi come vani, ed inutili. T. 38. Dec. 72. N. 4. p. 519.

RISERVO DI DOMINIO

Se in un contratto di compra, e vendita, a cui è adietto il patto del riservo di dominio vengono apposti dei patti, e delle clausule denotanti la traslazione del dominio, non può da queste operarsi alcuno effetto assoluto, ed invariabile fino a che non siasi effettuato il totale pagamento del prezzo. T. 39. Dec. 50. N. 4. p. 271.

Il venditore che stipula un vero, e proprio riservo di dominio resta nel pieno diritto, non solo di reclamare con privilegio, e prelazione il pagamento del prezzo, ma di agire ancora per la recupera dei fondi medesimi con tutti i rimedi reali non escluso quello della rivendicazione Ivi N. 5.

Quando il venditore consegna liberamente al compratore i beni venduti, e usa nel contratto di vendita tutte l'espressioni atte a portare la traslazione del dominio, deve intendersi che questo non siasi riservato il dominio fino al totale pagamento del prezzo. T. 36. Dec. 57. N. 1. p. 330.

Quando il dominio dei beni venduti non è riservato non può il venditore vincere per privilegio un creditore ipotecario. Ivi N. 2.

Se, non ostante l'omissione del riservo del dominio dei beni venduti, non costa della fede del prezzo, il privilegio del riservo può aver luogo. Ivi Num. 3.

La lunga dilazione di otto anni accordata dal venditore al pagamento del prezzo dei beni venduti è considerata dai Dottori un fatto, che dimostra l'intera fede avuta del prezzo; che resta dedotto anche dal modo di esprimersi dal creditore nell'iscrizione ipotecaria. Ivi N. 4.

Per disposto di ragion comune il venditore o cedente che abbia avuta fede del prezzo non acquista il privilegio del riservo del dominio ove non lo abbia espressamente stipulato. Ivi N. 19.

V. Venditore.

RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO

V. Conduttore.

RITENZIONE

Il benefizio della ritenzione, che si accorda nei casi nei quali per il sommo rigore di gius non è ammissibile l'altro della compensazione come quando il credito dedotto in compensazione fosse preesistente al riconosciuto debito, o quando il posterior debito fosse contratto sotto la religione del giuramento, esige la liquidità del credito che intendesi di ritenere sopra un debito ugualmente liquido. T. 37. Dec. 38. N. 3. p. 214.

Per un gius singolare si trova stabilito il benefizio della ritenzione in ragione di un credito illiquido a favore del possessor di buona fede condannato alla restituzione del fondo per il credito dei miglioramenti fatti nel fondo stesso sempre che non sia in mora a procedere alla liquidazione. Ivi N. 4.

RITRATTAZIONE

La ritrattazione, e l'incostanza nelle domande dell'attore sono per regola rimproverate nei giudizi. T. 35. Dec. 1. N. 19. p. 4.

Le leggi accordando lo straordinario rimedio della ritrattazione esigono che preceda un separato preventivo giudizio di ammissibilità, e che i documenti mediante i quali trattasi di far rivivere un giudizio terminato con due conformi debbano esser prima di tutto nuovi, e ritrovati dopo le emanate sentenze. T. 42. Dec. 30. N. 1. p. 172.

La ritrattazione di un perito non è valutabile per ottenere il nuovo sperimento di una causa già due volte conformemente decisa. T. 35. Dec. 29. N. 4. p. 180.

È un canone elementare della nostra giurisprudenza toscana che con la introduzione dello straordinario rimedio del giudizio di ritrattazione non possa in verun caso sospendersi l'esecuzione di una sentenza passata in cosa giudicata. T. 43. Dec. 30. N. 1. p. 161.

Questa giurisprudenza era ritenuta anco sotto il regime dell'antica procedura. Ivi N. 2.

Sono del tutto inapplicabili allo straordinario giudizio di ritrattazione le regole stabilite nella materia della nullità dedotte in un giudizio ordinario per modo di eccezione contro una sentenza inappellabile. Ivi N. 3.

Il litigante condannato da due conformi sentenze se vuole essere ammesso ad un nuovo sperimento delle sue ragioni sul fondamento di nuovi documenti, debbono questi essere importanti, e preesistenti all'epoca della sentenza. T. 35. Dec. 29. N. 1. 2. p. 180.

L'assoluzione da una imputata falsità di due ricevute dal Tribunale Criminale, non ha influenza nel giudizio civile di ritrattazione Ivi N. 3.

V. Decreti inappellabili.

RIUNIONE D' APPELLI

A mente dell' art. 721 del regolamento di Procedura civile l'appello interposto da una sentenza nel merito, e cumulativamente è stata opposta la nullità deve risolversi con una medesima sentenza tanto sull' un caso, che sull'altro. T. 43. Dec. 12. N. 1. p. 63.

Secondo la giurisprudenza dei Tribunali toscani deve ritenersi separata dal merito la questione della nullità quando per capo separato ne sia stato interposto appello, o se interposto cumulativamente per ambedue i capi abbia l'appellante nell' atto stesso d'interporlo dichiarato chiaramente in un modo da escludere qualunque possibil dubbio in contrario di ritenere subordinata la nullità ad una ispezione giudiciale preventiva Ivi N. 2.

RIUNIONE DI CAUSE

La riunione delle cause è non solo autorizzata dalla legge ma richiesta inoltre dalla economia dei giudizi, specialmente per l'effetto d'accelerare il termine alle dispute. T. 43. Dec. 50. N. 1. p. 303.

Il riflesso che non è giusto l'obbligare l'appellante per la sola nullità a

mischiarsi in una disputa d'ingiustizia, non è d'ostacolo alla riunione di due appelli che uno interposto per nullità e l'altro per nullità ed ingiustizia; specialmente quando la riunione è accompagnata dal riservo di disgiungere le cause riunite ogni volta che dal loro esame ne sorga la convenienza. Ivi N. 2.

Perchè possa rettamente farsi l'applicazione della legge 10. *Cod. de Judiciis* cioè la riunione di una causa all'altra, si rende necessario che una sia accessoria dell'altra, o tenda a conseguire il medesimo oggetto, che questa, o possa essere pregiudicata, o in qualche modo influita dalla sentenza che nell'altra sie per essere proferita. T. 41. Dec. 24. N. 5. p. 111.

Perchè possino riunirsi due cause è necessario che vi sia fra esse quella relazione che i pratici chiamano continenza, e che sieno pendenti avanti il medesimo Giudice. T. 38. Dec. 4. N. 1. p. 38.

Dicesi esistere continenza fra due cause quando le questioni che nell'una e nell'altra si agitano fra le stesse persone sono così correlative, ed identiche che la sentenza che sopra una si pronunci venga a costituire cosa giudicata quanto all'altra. Ivi N. 2.

Si dicono non continenti, nè connesse, ma distinte, e da trattarsi separatamente anche quando hanno eccezioni, e difese del tutto diverse. Ivi N. 3.

La riunione di due cause tende ad evitare il massimo inconveniente che può avvenire dalla separata trattazione, la diversità cioè dei giudicati sopra la stessa lite. Ivi N. 4.

RIUNIONE D'INCIDENTE AL MERITO

E' incontrastabile ai Giudici la facoltà di astenersi dal decidere sulla questione incidente, e di ordinare con decreto la riunione dell'incidente al merito della causa; la qual facoltà quanto alle Ruote fu confermata con sovrano rescritto del dì 9 Novembre 1821. T. 36. Dec. 23. N. 1. 2. p. 135.

Il fine della legge che permette ai Giudici di riunire la decisione degl'incidenti al merito della causa è quello di abbreviare la lite. Ivi N. 3.

I Tribunali di prima Istanza, come quelli di appello hanno la facoltà di riunire gl'incidenti al merito. T. 39. Dec. 50. N. 1. p 271.

Le dichiarazioni di un Tribunale emesse in seguito della decretata riunione dell'incidente al merito debbono considerarsi assistite dalla legal presunzione di giustizia, meno la più luminosa dimostrazione in contrario sull'abuso delle facoltà che la legge gli accorda. Ivi N. 2.

La mancanza di decreto di riunione d'incidente al merito della causa è un'omissione di una forma sostanziale, e la violazione di detta forma rende nulle le sentenze. T. 38. Dec. 12. N. 2. p. 82.

La riunione degl'incidenti non pregiudiciali al merito della causa può farsi tanto dai Tribunali di prima Istanza, che dalle Ruote mediante però separato decreto. Ivi N. 3. 4.

Quando gl'incidenti riuniti al merito principale non sono della natura di quelli perentori, e pregiudiciali non può esser censurato il Giudice nell'uso che ha fatto del suo prudente arbitrio. T. 38. Dec. 27. N. 1. p. 177.

Quando le questioni che si affacciano in un incidente, condurrebbero, risolvendole, a vulnerare il merito, è congrua ed opportuna la riunione dell'incidente al merito. T. 42. Dec. 39. N. 1. p. 229.

RIVENDICAZIONE

Ogniqualvolta nel precetto inibitoriale si asserisce che il fondo su cui verte il detto precetto è di assoluta proprietà dell'inibente che si riserva di farlo dichiarare; quando poi con altra successiva sua si domanda questa dichiarazione si viene ad instaurare un proprio e vero giudizio di rivendicazione. T. 43. Dec. 93. N. 2. p. 528.

All'attore nel giudizio di rivendicazione incombe l'obbligo di una prova piena, rigorosa e limpida del dominio del fondo investito dall'azione intentata. Ivi N. 3.

Per l'indole del giudizio, l'attore soccumbente nel giudizio di rivendicazione, deve condannarsi alla refezione dei danni e delle spese anco stragiudiciali. Ivi N. 4.

A sgravarlo almeno in parte di detta condanna non può addursi scusa veruna quando a di lui carico è venuto a resultare dagli atti un'assoluta temerità di litigio. Ivi N. 5.

A detta condanna va ancora soggetto perchè siccome al reo convenuto sarebbe competuto contro il suo autore la piena indennità ove fosse rimasto spogliato; così a parità di ragione deve questa medesima indennità esser prestata pienamente dall'attor soccumbente. Ivi N. 6.

Chi nella pendenza della lite ha commessi atti arbitrari sul fondo litigioso, non potendosi sottrarre alla censura del testo in *L. si constiterit L. finium regund* deve rifondere, se soccombe, tutti i danni e tutte le spese. Ivi N. 7.

Lo spogliante il quale nell'intentato giudizio di spoglio soccombe deve pienamente indennizzare colui che egli voleva spogliare. Ivi N. 8.

Quando l'inibibitoria non è compatibile e non si sostiene l'inibente deve esser condannato a rifondere all'inibito tutti i danni e tutte lo spese. Ivi N. 9.

V. Inibitoria.

RIVENDICAZIONE DI LIVELLO PAZIONATO

Hanno veste legittima per intentare la causa di rivendicazione di livello pazionato quei figli ed eredi che hanno repudiata l'eredità paterna, o adita la medesima con benefizio di legge, ed inventario, senza essersi in quella mescolati. T. 42. Dec. 1. N. 3. p. 3.

RIVENDITA

La rivendita deve esser domandata nelle forme prescritte dalla legge e previa citazione del liberatario. T. 37. Dec. 53. N. 1. p. 306.

La legge vuole che la rivendita sia espressamente ordinata sul prezzo della seguita liberazione. Ivi N. 11 p. 307.

RUOTE

Le Ruote sono i Tribunali competenti per conoscere, e giudicare delle cause ventilate, e delle sentenze proferite nei Tribunali di prima Istanza, e possono per modo di eccezione giudicare di una pretesa nullità. T. 36. Dec. 87. N. 1. p. 503.

L'istanza di quello, che ha appellato per la nullità, e per l'ingiustizia, di esser posto fuori di causa, non fa variare il giudizio il quale deve risolversi riguardo agli altri litiganti, secondo l'appello. Ivi N. 2.

SALARIO

Non si deve alcun salario quando fra il locatore ed il conduttore del. l'opera stato non sia preventivamente pattuito e convenuto. T. 38. Dec. 38. N. 1. p. 230.

Per consuetudine quasi generale si è frequentemente deviato nel Foro dall'antedetto principio. Ivi N. 2.

Questa consuetudine è fondata sulla verosimile volontà delle parti; che una cioè non abbia voluto prestare, nè l'altra ricever l'opera gratuitamente. Ivi N. 3.

La medesima consuetudine deve tacere in tutti quei casi nei quali pel concorso di sufficienti riscontri la volontà apparisca sostanzialmente contraria al dare e ricevere la mercede. Ivi N. 4.

L'amicizia che intercede fra chi presta e chi riceve l'opera è stata sempre considerata come argomento esclusivo della necessità di corrispondere la mercede; ogni qualvolta siasi trattato di opera di non grave importanza. Ivi N. 5.

Molto più se il preteso creditore non era tale che da simili opere traesse la sussistenza. Ivi N. 6. p. 231.

Anche i donativi dati ed eccettati dall'operaio sono stati più volte appresi per una congettura avversativa all'obbligazione della rigorosa mercede. Ivi N. 7.

Al contrario quando costi della volontà delle parti che tali donativi abbiano unicamente ad imputarsi e stare in conto di una mercede maggiore, che debba poi corrispondersi all'operaio. Ivi N. 8.

Nel dubbio i donativi si debbono credere dati e ricevuti per unica ricompensa dell'impiegata fatica. Ivi N. 9.

I donativi essendo indizi di animo generoso, non possono che aggiungere uno stimolo di più a chi ha prestato l'opera di richiedere la sua mercede, tutta volta si creda nel diritto di poterla pretendere. Ivi N. 10.

Deve credersi non dovuta la mercede in un'opera prestata, quando sia decorso un lungo tempo senza che l'operaio ne abbia mai affacciata la pretensione. Ivi N. 11.

La guida più sicura del Giudice nel concedere o denegar le da una parte pretese, e dall'altra impugnate mercedi di un opera, è la verosimiglianza. Ivi Num. 12.

Sa sempre di emulazione ciò che da uno si fa contro un altro in seguito d'inimicizie fra loro nate, di liti perdute, o di simili avvenimenti che hanno fatto degenerare in odio la benevolenza e l'affetto. Ivi N. 13.

Quando non si tratta di vedere se un credito di mercedi sia stato condonato e pagato, ma solo per una tenue opera siasi inteso di ricevere e respettivamente di prestare una mercede, minori, e più lieve congetture bastano per escludere la competenza della detta mercede. Ivi N. 14.

Non è stata mai considerata per una contradizione feconda di dannosi affetti quella del reo convenuto che sostenga non mai nato il debito dei salari, e nella peggiore ipotesi passi poi ad allegare la presunta condonazione ed il pagamento dei salari stessi. Ivi N. 15.

Il salario non convenuto non è per regola dovuto T. 41. Dec. 34. N. 1. pag. 174.

Quando l'esercizio dell'impiego produce degli emolumenti subentra la presunzione che quegli che prestò l'opera sua nell'impiego medesimo, e non fu sollecito di convenire espressamente di un salario fisso, e periodico abbia inteso di accettare l'ufizio con la semplice ricompensa degli emolumenti. Ivi Num. 2.

SALDO

E' irregolare, ed inattendibile il saldo fatto senza l'intervento, e approvazione del debitore. T. 38. Dec. 29. N. 3. p. 186.

I saldi fanno prova tra contadino e padrone. T. 43. Dec. 78. N. 6. p. 427.

Fino a che non ha avuto luogo un nuovo saldo, si presume ancora estante il credito del padrone già liquidato e riconosciuto nel saldo precedente. Ivi N. 7.

Basta questo saldo perchè possa avere validamente ed efficacemente luogo il sequestro assicurativo, sebbene all'epoca di questo sequestro sia prossimo a farsi un altro saldo che distrugga il credito resultante dal precedente. Ivi N. 8.

Se però il padrone con una dimostrazione prodotta o altrimenti confessa che all'epoca del sequestro assicurativo non era più creditore di tutta la somma resultante dal saldo, ma di una minore, allora a questa deve restringersi il sequestro medesimo. Ivi N. 9.

V. Sequestro assicurativo.

SALVIANISTA

Il possessore salvianista allora soltanto può promuovere l'istanza di vendita del fondo quando le rendite del medesimo non siano bastanti in due anni a sodisfarlo dell'intiero suo credito in sorte, frutti, e spese. T. 36. Dec. 9. N. 1. p. 71.

Se il possessore salvianista vuol promuover la vendita del fondo sul fondamento di essere stato impedito dal fatto del debitore di perciperne le raccolte, deve concludentemente provare un tale impedimento. Ivi N. 2. p. 72.

Non è bastante prova una semplice intimazione giudiciale da lui trasmessa al debitore ed al colono, e rimasta senza replica, e senza resultato. Ivi N. 3.

Il salvianista negligente ad impossessarsi delle raccolte ai debiti tempi, e ad istituire i passi necessari per recuperarle dalle mani di chi lo abbia indebitamente percette deve imputare a se stesso la perdita delle medesime, nè può trarre da ciò partito per promuovere contro il suo debitore la vendita coatta del fondo Ivi N. 4.

L'impedimento incontrato dal salvianista a percipere tutte o parte delle raccolte del primo anno non gli da diritto di promuover la vendita, quando quelle del secondo siano bastanti a sodisfarlo. Ivi N. 5.

Le nuove scadenze verificatasi pendente il possesso in salviano, non debbono porsi in calcolo per la misura della sufficienza o insufficienza del frutto biennale a saldare l'intiero credito, ove per le medesime non sia corso l'opportuno precetto a pagamento, e il susseguente decreto di conferma nel possesso. Ivi N. 6.

La domanda d'intervento al salviano istituita da un terzo non giova al possessor salvianista per poter promuovere il giudizio di vendita per insufficienza delle rendite biennali a saldare l'uno e l'altro credito, fino a

che non sia sanzionata con decreto del Giudice, e fino a che l'interveniente non sia nelle debite forme stato associato al possesso. Ivi N. 7.

Se questa associazione però abbia avuto luogo in pendenza della lite sulla domanda di vendita, e negli ultimi periodi del giudizio di seconda istanza, non può indur novazione ello stato della causa nè render migliori o deteriori le condizioni dei litiganti. Ivi N. 8.

Allorchè il possessor salvianista ha promosso la domanda di vendita, ed insieme la domanda di stima il Giudice prima di ordinar la stima debbe conoscere se possa o no esser luogo alla vendita. Ivi N. 9.

SCALI DEL LEVANTE

I Legislatori francesi hanno sempre inteso per Scali del Levante le città marittime dell'Impero de' turchi ove i francesi, ed altri europei fanno il commercio, e tengono dei Consoli. T. 39. Dec. 31. N. 3. p. 179.

L'Isola di Corfù al momento in cui si discuteva in Francia il Codice di Commercio, ed in quello in cui veniva posto in attività avea cessato di appartenere all'ex Repubblica Veneta, ed era divenuta proprietà della Francia. Ivi N. 4.

Li Scali del Levante a senso dell'art. 160 del Codice di Commercio sono una cosa distinta, e diversa dalle possessioni della Francia in Europa. Ivi N. 5.

SCIENZA

Quando l'ignoranza è inverosimile non deve ammettersi. T. 43. Dec. 41. N. 2. p. 213.

Dalla scienza di una parte dell'atto s'induce quella della totalità. Ivi Num. 3.

Quegli che si riporta ad un atto, che specialmente riguarda il proprio interesse dimostra la scienza specifica dell'atto medesimo Ivi N. 4.

Dall'approvazione di un instrumento si deduce la scienza di tutte le specialità in esso contenute. Ivi N. 5.

Dalla scienza vera, o presunta di un fatto non si può arguire la scienza di un altro fatto, che abbia bisogno di una prova positiva, e qualificata. T. 43. Dec. 89. N. 14. p. 482.

V. Mandato.

SCIENZA ESTRAGIUDICIALE

V. Cessione.

SCOPO DELLA LEGGE

Lo scopo della legge dee nell'interpetrazione prevalere anche alle parole. T. 43. Dec. 54. N. 2. p. 319.

SCRITTURA

Una scrittura di atti non firmata dalla parte non può importare la di lei obbligazione. T. 38. Dec. 1. N. 2. p. 3.

SCRITTURE PRIVATE

Per regola le private annotazioni, e scritture non fanno mai fede in favore dello scrivente. T. 41. Dec. 76. N. 2. p. 374.

Quando trattasi di libri esattamente tenuti da ministri di luoghi o amministrazioni pubbliche, nei quali è veramente lungi qualunque sospetto di

dolosa preordinazione, e di frode suole ad essi prestarsi in giudizio molta credenza. Ivi N. 3.

SCROCCHIO

Per costituire lo scrocchio bisogna che la merce data invece di danaro, e come danaro a chi domandava, ed avea bisogno di danaro sia data per una stima maggiore assai di quello che valeva in commercio al dì della convenzione. T. 39. Dec. 3. N. 4. p. 33.

Quando la merce che vien data in luogo di danaro, e come danaro a chi domandava, ed aveva bisogno di danaro è stimata il giusto prezzo la simulazione del titolo si risolve in una simulazione al debitore innocua. Ivi N. 5. p. 34.

Perchè in ordine alla Riforma criminale toscana del dì 30 Novembre 1786 possa riconoscersi una convenzione macchiata di scrocchio fa d'uopo la prova della positiva scienza in quegli, che luogo del danaro dà della merce, dell'assoluto, ed urgente bisogno di danaro nel richiedente. Ivi N. 6.

SENSALE

Anco il sensale è commerciante, perchè esercita per abitual professione atti commerciali, perchè concorre alla grand'opera del commercio, e perchè specula sul traffico di mercanzie per conto altrui. T. 36. Dec. 96. N. 10. p. 591.

Il sensale è sottoposto per natura della sua professione al Tribunale di Commercio Ivi N. 11.

Il sensale, sebbene non patentato si considera come commerciante, e si applicano anche ad esso, in quanto lo possono per analogia, le disposizioni del Codice di commercio relative ai propri, e veri sensali patentati. Ivi N. 12.

L'obbligo di tenere i libri del traffico corre a qualunque individuo che esercita il commercio in qualsivoglia maniera, e perciò anco al sensale. Ivi N. 13.

Il sensale è responsabile della verità delle firme contenute nei recapiti mercantili che egli presenta allo sconto. T. 38. Dec. 25. N. 1. p. 166.

L'opera dei sensali molto contribuisce alla celerità, e buon'andamento degli affari mercantili. Ivi N. 2.

I negozianti debbono poter contare non meno sulla lealtà, che sulla oculatezza dei sensali. Ivi N. 3.

Quando il rimprovero della falsità fatto alle firme della cambiale scontata coll'organo del sensale si presenta verosimile, può il sensale stesso obbligarsi dal Giudice a prestar frattanto cauzione di sodisfare al suo debito tostochè la detta falsità sia nel congruo giudizio riconosciuta. Ivi N. 4.

Il traente, e i giranti di una cambiale cui dal trattario sia stata ricusata l'accettazione, sono tenuti a dar cauzione che la medesima sarà pagata in scadenza Ivi N. 5.

Questa regola deve applicarsi anche ai casi analoghi, e dei quali può militare una medesima ragione. Ivi N. 6.

Il sensale per le suddette obbligazioni, dipendenti dalla falsità dei recapiti da lui negoziati non è tenuto all'arresto personale. Ivi N. 8. p. 167.

Esso è tenuto con arresto personale per la restituzione delle merci consegnategli per esitarsi, o del prezzo ricavatone. Ivi N. 9.

Questi ultimi debiti non sodisfatti dal sensale, accusano in esso l'infedeltà ed il dolo. Ivi N. 10.

SENSERIA.

Le operazioni di senseria sono annoverabili tra gli atti di commercio. T. 36. Dec. 96. N. 7. p. 591.

SENTENZE

Il principio che *res inter alios acta, et judicata tertio non nocet* è suscettibile di modificazione quando la sentenza che decise *super eodem negocio* sia stata proferita contro legittimo contraddittore con regolare, e persistente difesa protratta fino al supremo grado di giurisdizione. T. 36. Dec. 73. N. 5. pag. 411.

Una sentenza non può essere nulla, e valida nel tempo stesso. T. 39. Dec. 12. N. 6 p. 89.

Le sentenze sostanzialmente ipotetiche, e condizionali sono vietate, e come nulle reputate. T. 37. Dec. 58. N. 3. p. 334.

Le sentenze non sono attributive, ma semplicemente declarative dei diritti delle parti litiganti e si retrotraggono al momento della presentazione delle domande giudiciali che le motivano. T. 37. Dec. 69. N. 9. p. 401.

Le sentenze debbono interpetrarsi restrittivamente, e secondo che le parole suonano, anzi che estendersi, ed ampliarsi. T. 40. Dec. 30. N. 1. p. 256.

Le sentenze debbono interpetrarsi in un modo, che siano più che sia possibile conformi alle regole di ragione. Ivi N. 2.

La parte dispositiva chiara di una sentenza deve attendersi a preferenza. Ivi N. 3.

Le sentenze debbono intendersi, e interpetrarsi strettamente, e rigorosamente T. 41. Dec. 41. N. 1. p. 202.

Ciò che dai Giudici si è supposto, e ritenuto come base della loro pronunzia equivale all'espresso, e si ha per tale quantunque non esplicitamente detto. Ivi N. 2.

Le parole chiare, ed incavillabili non ammettono interpretazione contraria al loro materiale significato. Ivi N. 3.

Il contesto, e la sostanza di un atto, o di una sentenza deve intendersi in modo che non urti, e non contradica alle parole chiare, e non ambigue contenute in quelli Ivi N. 4.

La sentenza dichiarata nulla per essere stato unanimente al merito della causa deciso un incidente della classe dei pregiudiciali, può esser confermata sulle istanze dell'appellato *ex bono jure* quando dall'appellante era stato da quella appellato e per il capo della nullità, e per quello dell'ingiustizia. T. 36. Dec. 27. N. 2. p. 157.

La sentenza che ammette la prova testimoniale domandata dall'accusato, per porre in essere il diritto di pascolo si raggira sopra una questione di merito incerto, e perciò appellabile. Ivi N. 4.

Quando la sentenza di prima Istanza non è accettata può il Tribunal di Appello assumere cognizione della di lei giustizia, o ingiustizia. T. 35. Dec. 39. N. 1. p. 230.

La sentenza, da cui è appello, deve intendersi accettata nelle parti non appellate. T. 35. Dec. 52. N. 5. p. 290.

Quando la sentenza contiene più capi separati, e riguardanti l'interesse di persone diverse, sono tante le sentenze quanti sono i capi delle medesime, l'appello perciò interposto per uno solo dei capi, non può estendersi all'altro. Ivi N. 6.

La sentenza che assegna un termine di tre giorni ad effettuare una data cosa non può essere attaccata di nullità dal succumbente sul fondamento che siagli tolto il termine più lungo a potere appellare. T. 38. Dec. 44. N. 1. pag. 277.

L'assegnazione di un breve termine prescritto dalla sentenza per l'esecuzione di quello che comanda non è motivo valevole per sostenere la nullità della sentenza, giacchè o ritenuto come equipollente di una dichiarata esecuzione provvisoria non ostante appello evvi il modo di provvedersi avanti il Giudice superiore, o diversamente incluso resta la causa nei rapporti dell'esecuzione medesima presso il Giudice *a quo* per ottener da esso ciò che fosse creduto di ragione. Ivi N. 2. p. 278.

Le sentenze, e i lodi degli arbitri dichiarano sopra diritti esistenti, e non creano già diritti nuovi. T. 42. Dec. 76. N. 1. p. 413.

Le sentenze declarative di un credito non attribuiscono nessun nuovo diritto, nè inducono novazione alcuna nei diritti della parti litiganti, ma soltanto determinano in specie il titolo di quel credito di cui o s'ignorava, o si contrastava il preciso ammontare. Ivi N. 2.

V. Feriati.

SENTENZE ACCETTATE

Le sentenze espressamente o tacitamente accettate sono inappellabili. T. 35. Dec. 44. N. 1. p. 252.

Colui che comparisce in giudizio e sostiene la giustizia della sentenza, contro alcuno, che ne abbia appellato fa un' atto di accettazione della medesima il più significante, nè può ammettersi il di lui pentimento, benchè non sia decorso il termine legale. Ivi N. 2. 3. 4. 5.

SENTENZE APPELLABILI

Il debitore contro cui è promosso dal creditore un giudizio di espropriazione può appellare dalla sentenza che approva i capitoli di vendita. T. 43. Dec. 87. N. 3. p. 479.

SENTENZE CONFORMI

Sono conformi due sentenze, quando nella loro parte dispositiva si riscontra un articolo conformemente risoluto, sebbene dalle loro parti motive si rilevi, che i Giudici si determinarono alla stessa risoluzione per diverse giustificazioni, e ragioni. T. 35. Dec. 1. N. 4. p. 3.

Per la pretesa ingiustizia di due conformi sentenze non evvi altro rimedio che la revisione. T. 39. Dec. 34. N. 1. 2. p. 189.

Le decisioni dall'appellante invocate a sostegno dell'ammissibilità del suo appello procedono nel caso di mancanza di conformità sulla questione di incompetenza. Ivi N. 3.

SENTENZE CONTUMACIALI

Le sentenze contumaciali, delle quali può conoscere di nuovo lo stesso

Giudice, che le proferì, si riguardano come pronunzie provvisionali. T. 35. Dec. 49. N. 2. p. 274.

Quelle sentenze contumaciali, che per la loro natura inquanto che emanate dietro cognizione di causa, nei casi dalle leggi permesse, o per il fatto volontario del succumbente rivestono il carattere di definitive, non si attaccano se non per mezzo dell' appello. Ivi N. 3.

SENTENZA D' AGGIUDICAZIONE COMPENSATIVA

V. Debitore.

SENTENZE DI CONFERMA DI SEQUESTRO

La sentenza di conferma di sequestro non trasmette a favore del sequestrante alcun gius reale; e tanto è vero che se il debitore perdesse il dominio delle cose cadute sotto sequestro non potrebbe liberarsi da quell'atto col mezzo della cauzione, o pagamento. T. 39. Dec. 47. N. 9. p. 254.

SENTENZE DEFINITIVE

Il carattere delle sentenze definitive è di dare o togliere irretrattabilmente qualche diritto. T. 35. Dec. 59. N. 2. p. 319.

La definitiva decisione di una sentenza si retrotrae al momento del contestato giudizio. T. 36. Dec. 43. N. 1. p 245.

SENTENZE DI TRIBUNALI ESTERI

V. Ipoteca.

SENTENZE GRADUATORIE

Le sentenze graduatorie nell'accogliere le istanze dei creditori altro non fanno che dichiarare quanta sia l' estensione sul prezzo distribuibile di quel *giùs in re* che la ipoteca aveva già conferito al creditore sulla cosa venduta, e dal prezzo rappresentata. T 38. Dec. 36. N. 1. p. 217.

E detto prezzo riman sempre nel dominio del debitore, meno che ne sia fatta al creditore la tradizione. Ivi N. 2.

La sentenza graduatoria non è che il compimento dell' azione ipotecaria esercitata colla istanza di dichiarazione di credito, e d' immissione in possesso. T. 42 Dec. 25. N. 3. p. 153.

Nel giudizio di graduatoria deve la sentenza notificarsi a tutti i creditori senza distinzione, se abbiano, o non avuto il grado richiesto, nel qual caso la parola *succumbenti* deve tradursi nell' altra *notificandi*. T. 35. Dec. 59. N. 7. pag. 320.

SENTENZE INAPPELLABILI

Lo spirito della legge del 13 Ottobre 1814 ordinando che le sentenze emanate in cause di un merito inferiore a lire 70 fossero inappellabili fu quello di troncare e diminuir quelle liti nelle quali le spese del giudizio assorbiscono il merito con danno del privato e del pubblico bene. T. 43. Dec. 54. N. 3. pag. 319.

Questo spirito si sovvertiva dichiarando appellabili le sentenze intervenute sopra una domanda non superiore alle lire 70 solo per la circostanza che il reo convenuto avea riconvenzionalmente domandato più senza ottenerlo. Ivi N. 4.

L' art. 696 del Regolamento di Procedura deve intendersi in guisa che nei casi di azione e riconvenzione in uno stesso giudizio, l' appellabilità dovesse attribuirsi o denegarsi secondo che la parte soccombente aveva agito

respettivamente o per via d'azione o per via di reconvenzione per un merito superiore alle lire 70. Ivi N. 5.

L'art. 696 del Regolamento di Procedura non usa la copula «e» ma la disgiuntiva «o» lo che significa l'appellabilità dee regolarsi secondo che il merito reclamato da colui che vuole appellare sia o non sia superiore a L. 70. Ivi N. 6. p. 320.

Come la legge ha voluto nel citato art. 696 calcolarsi per l'appellabilità, l'importare della domanda principale, o respettivamente l'importare della domanda reconvenzionale, sebbene contenente l'una o l'altra più e diversi capi, nel che ha forse deviato alquanto dalla giurisprudenza comune, non ha certamente voluto cumulare i due meriti di azione e di reconvenzione per rendere appellabile ciò che per legge generale non è tale. Ivi N. 7.

Per diritto comune, la sorte del reo convenuto essendo subordinata a quella dell'attor principale, il Giudice di giurisdizione limitata a causa di un merito determinato, adito regolarmente dall'attore diveniva competente eziandio a conoscere di qualunque altro merito per quanto eccessivo che al reo fosse piaciuto dodurre in reconvenzione contro l'altro principale. Ivi N. 8.

Similmente per diritto comune laddove il Giudice pronunziava inappellabilmente nella causa principale, pronunziava inappellabilmente anco nella causa reconvenzionale sebbene d'altronde per se stessa appellabile. Ivi N. 9.

Similmente per diritto comune ancorchè si trattasse d'una sola domanda principale ma avente più capi l'appello si ammetteva o non si ammetteva secondo l'importare dai capi respettivi nei quali l'appellante non rimasto soccombente, sebbene cumulati tutti i capi della domanda principale il merito fosse stato certamente appellabile. Ivi N. 10.

Le due domande principale reconvenzionale in sostanza distinguono fin da principio il giudizio in due diverse cause. Ivi N. 11.

Alla esposta intelligenza dell'art. 696 non osta nè la supposta individuità della sentenza nè la regola che due litiganti non devon esser fra loro trattati ad imparia. Ivi N. 12.

Una sentenza si riguarda come costituente altrettante sentenze quanti sono i capi e gli articoli di cui si compone. Ivi N. 13.

Una stessa sentenza può essere valida e nulla nelle sue diverse parti. Ivi N. 14.

Niun assurdo che lo stesso giudicato, sebbene materialmente unico, pure si consideri come due giudicati, che uno rispetto al merito dell'azione principale e l'altro rispetto al merito della domanda reconvenzionale Ivi N. 15.

Ogni qualvolta si stabilisce che tanto il merito della reconvenzione quanto quello dell'azione sono o no appellabili secondo che eccedono o no respettivamente la somma di lire settanta, è chiaro che tanto l'attore principale quanto il reo convenuto, sono trattati con la più perfetta imparzialità ed eguaglianza. Ivi N. 16.

Quando il decreto interlocutorio di deserzione emana da un Tribunale che decidendo in definitivo, deciderebbe inappellabilmente è ancor esso inappellabile. T. 36. Dec. 22. N. 1. 6. p. 128.

Sebbene dai decreti o sentenze inappellabili per il merito diasi l'appello per il solo capo della nullità, non è presumibile che la legge abbia voluto

dare a quest'appello tutti gli ordinari gradi di giurisdizione senza verun riguardo al grave dispendio, cui anderebbesi incontro, affatto sproporzionato al tenue subietto della lite. Ivi N. 2.

La sentenza, che condanna quegli, che ritiene nelle mani il prezzo di beni acquistati a pagare i creditori del venditore, o a giustificare di averne dimessi degli anteriori, non reca al medesimo alcun gravame, ne permette, che sia accolto alcun reclamo in appello. T. 35. Dec. 19. N. 1. p. 126.

La sentenza fa stato contro di quello, in contraddittorio del quale fu emanata. Ivi N. 2.

SENTENZE INDIVIDUE

È individua la sentenza quando è individua l'azione che ne ha formato il subietto, ma non è individua quando in una parte dà sfogo all'azione, ed in altra decide *extra petita*. T. 38. Dec. 69. N. 11. p. 485.

SENTENZE *INTER ALIOS ACTA*

La sentenza come che *inter alios acta* non può valere a danno di persone non intervenute a quel giudizio. T. 40. Dec. 12. N. 2. p. 89.

Perchè una sentenza sia emanata *super statu rei* non richiedesi soltanto che nel giudizio allora agitato vi sia stata discussione dell'articolo nuovamente dedotto, ma che la medesima sia stata virile. Ivi N. 3.

SENTENZE INTERLOCUTORIE

Il carattere delle sentenze, o decreti interlocutori è di decidere, o regolare qualche emergente più, o meno interessante il merito. T. 35. Dec. 59. N. 3. p. 319.

Le sentenze interlocutorie, che risolvendo un'azione di per se stante esauriscono rispetto ad essa la giurisdizione del Giudice, e non aspettano dopo di loro altra sentenza consequenziale, han forza di definitive. T. 42. Dec. 21. N. 1. p. 124.

Rispetto alle sentenze interlocutorie aventi forza di definitive, il termine ad appellare non è ristretto a dieci giorni in ordine all'artic 714, ma bensì esteso a sei mesi in ordine all'artic. 705 del Regolamento di Procedura. Ivi Num. 2.

Un giudicato che dirime una disputa di liberazione da una mallevadoria, per quanto emanato interlocutoriamente in un giudizio di lesione, ha però forza di definitivo. Ivi N. 3.

SENTENZE NULLE

E' nulla una sentenza per avere giudicato *extra petita* quando la pronunzia non è analoga alla controversia, e che non si possa riguardare come un'accessorio, o come virtualmente compresa nella natura dell'azione intentata. T. 42. Dec. 53. N. 1. p. 294.

Il Supremo Consiglio ha stabilita la massima che le sentenze siano nulle quando con quelle si è deciso il merito, e l'incidente congiuntamente senza che quest'ultimo fosse stato riunito al merito con precedente decreto. T. 38. Dec. 6. N. 1. 3. p. 48.

Le Regie Ruote possono trascurare la domanda incidentale, e decider il merito ancorchè non abbiano con precedente decreto riunito il merito, e l'incidente, se quest'ultimo fu elevato senza che fossero osservate le forme stabi-

lite, e senza che ne sia stata portata al Giudice la regolare cognizione. Ivi Num. 2. 4.

Non può rimproverarsi una seoteoza d'omissione e violazione di forme la quale abbia seoza decreto di rinoione deciso il merito, e l'incidente del quale essendo stato elevato senza le dovute formalità, ne apparirebbe esclusa la legittima sussistenza. Ivi N. 5.

Se di un incidente elevato se ne fa menzione dal Tribunale, e nei *visis* della seotenza, nei motivi, e nella parte deliberativa, non si può dire che detto incideote non fu elevato coo le dovute formalità, ne si può trascurare, e decidere congiuntamente al merito senza che prima un decreto dello stesso Tribunale lo abbia riuoito. Ivi N. 6. 7.

Non è da valutarsi l'asserzione che in un Tribunale si tenga un sistema contrario al Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribuoali toscaoi. Ivi Num. 8.

Non è ammissibile l'addurre la contravvenzione ad una legge non giustificata onde servirsene per fondamento di accusa d altra contravvenzione di legge produttrice di una nullità. Ivi N. 9. p. 49.

Il Giudice che statuisce senza che le parti ve lo abbiano richiamato sopra un progetto conciliatorio fatto da una di esse e rifiutato dall'alra decide *extra petita* e perciò nullamente. T. 38. Dec. 69. N. 8. p 485.

La nullità della sentenza io quella parte che è estranea alla domanda ed ai termioi della contestazione della lite non vizia l'altra parte separata e distiota che risolve la domaoda medesima. Ivi N. 9. 12.

La sentenza individua esseodo nulla io una parte viene a cedere oella sua totalità. Ivi N. 10.

Ha interesse ed azione per reclamare la nullità di una dichiarazione emessa dal Giudice *extra petita* aocor quegli, cui la dichiarazione medesima è favorevole, quando altronde l'ambiguità dei termini coi quali è coocepita possa esporlo a nuove questioni. Ivi N. 13.

Ogoi sentenza proferita in merito meotre pende un incideote legalmente promesso, è iofetta di nullità. T. 38. Dec. 72. N. 1. p. 519.

E' nulla quella senteoza, che vieo proferita senza citazione di uoa delle parti, e senza che abbia avuto tempo di fare le sue difese. T. 36. Dec. 32. N. 1. 3. p. 182.

E' nulla la senteoza uoo preceduta da legittima citazione, o quaodo la citazione è trasmessa a persona non avente un pieno, e perfetto mandato. T. 37. Dec. 53. N. 10. p. 307.

E' nulla quella sentenza che non ostante l'eccezioni del reo coovenuto dichiara la di lui contoioacia. T. 39. Dec. 37. N. 1. p. 200.

La sentenza canonizzata nulla per aver dichiarata la contumacia del reo coovenoto, meotre erano in atti le sue eccezioni, ed in tal guisa contestata la lite, può esser confermata *ex bono jure*. Ivi N. 2.

La comparsa delle parti a discutere, e sentir pronunziare la sentenza può saoare il difetto di citazione, ma oon quando la citazione esiste, e che la comparsa si è effettuata per l'oggetto per cui la citazione era stata trasmessa. T. 40. Dec. 13. N. 4. p. 95.

La sentenza che concede all'attore più di quello che egli domanda è infetta di nullità. T. 40. Dec. 44. N. 13. p. 346.

In un giudizio contenzioso non può il Tribunale di proprio ufizio concedere alla donna attrice più di quello che abbia domandato, per questo perchè stando strettamente alla di lei domanda ella venga a conseguire pei resultati del giudizio medesimo qualche cosa meno della metà della di lei dote. Ivi Num. 14.

La mancanza della citazione a sentenza al Procuratore legalmente e regolarmente nominato importa nullità della sentenza. T. 43. Dec. 45. N. 3. pag. 239.

A sanare la detta nullità non è bastante la circostanza d'essere, il Procuratore nominato, contumace. Ivi N. 4.

Non è permesso di conoscere della giustizia di una sentenza quando l'appellante vi si oppone, e che il suo appello è solamente ristretto al capo della nullità. Ivi N. 5.

Non può dirsi nulla la sentenza emanata fra debitore, e creditore per essere stato domandato al Giudice prima della sua pronunzia dal sequestrario l'autorizzazione di depositare la somma sequestrata in sue mani. T. 43. Dec. 36. N. 3. p. 190.

SENTENZE *SUPER STATU*

La sentenza *super statu* pronunziata contro il legittimo contradittore apporta un gius chiaro anche contro i terzi non citati, e i successori. T. 35. Dec. 66. N. 5. p. 366.

La parte condizionale di una disposizione merita fede, quando sta in armonia colla dispositiva. Ivi N. 6. p. 367.

Perchè una sentenza *super statu* non possa affliggere i non intervenuti a quel giudizio fa duopo che sia provata la mancanza della virile difesa. T. 42. Dec. 78. N. 4. p. 433.

Deve ritenersi, e presumersi la viril difesa quando la sentenza è stata proferita da un Tribunale dietro il contradittorio delle parti rappresentate dai respettivi Procuratori, poichè non può supporsi che Difensori, e Giudici abbiano trascurato il loro dovere. Ivi N. 5.

SENTENZE VALIDE

Non può rimproverarsi una sentenza di alcuna omissione, o violazione di forme relativa ad una contestazione incidentale, di cui non è provata, anzi apparisce esclusa la sussistenza. T. 35. Dec. 12. N. 1. p. 82.

La sola forma reiettiva delle posizioni nel principio di una sentenza dimostra, che il Giudice non curò, come curare non doveva una cedola di posizioni. Ivi N. 2.

Deve sempre accogliersi, e preferirsi quella interpetrazione, che è favorevole alla validità delle sentenze. Ivi N. 3.

Quando il Giudice di prima Istanza decide nel merito, e nei motivi dimostra l'insussistenza dell'eccezione della cosa giudicata, sodisfa bastantemente al suo dovere, e la sua sentenza non va soggetta a nullità. T. 35. Dec. 15. N. 10. 11. 14. p. 101.

Nelle sentenze deve riguardarsi come espresso ciò che colle loro premesse, e colle cose disposte è necessariamente concesso. Ivi N. 12.

I motivi chiari delle sentenze servono a spiegare il dubbio, che si trovi nella loro dispositiva. Ivi N. 13.

I Giudici d' appello, che dichiarano la giustizia della sentenza appellata, senza far parola della nullità, tutto che fosse appellata anco per questo capo e solamente dicono, che fu proferita legalmente, e con regolarità, giudicano validamente. T. 35. Dec. 41. N. 6. p. 240.

SEPARAZIONE

V. Donna.

SEPARAZIONE DI LETTO

Avvenuta la legale separazione di letto fra due coniugi non avvi legge che vieti alla donna l'elezione libera di domicilio, e dimora purchè sia luogo onesto, e conveniente. T. 39 Dec. 69. N. 2. p. 369.

Una pena, un gastigo non può a piacere, e arbitrariamente infliggersi altrui da chicchessia senza una espressa precedente convenzione, o intervento dell'autorità competente. Ivi N. 3.

SEPARAZIONE DI BENI

Il benefizio della separazione produce l'effetto di separare il patrimonio di un debitore da quello dell'erede, o di altro debitore, senza innovar cosa alcuna relativamente alle anteriorità, e privilegi. T. 36. Dec. 7. N. 10. p. 56.

La separazione dei patrimoni produce l'effetto che il patrimonio di un debitore non si trovi al caso di pagare i debiti dell'altro in pregiudizio dei terzi. Ivi N. 13.

Per conservare i diritti della separazione dei patrimoni è nell'obbligo il creditore di accendere l' opportuna iscrizione entro sei mesi dal dì dell'aperta successione. T. 36 Dec. 44. N. 3. p. 251.

Indipendentemente dal benefizio dell' inventario nei suoi congrui casi, o del privilegio della separazione, il patrimonio del defunto si confonde con quello dell'erede, per il che i creditori dell'autore possono esser vinti da quelli del successore, se un'ipoteca iscritta non assicura il loro diritto d' anteriorità. T. 36. Dec. 54. N. 1. p. 313.

La separazione dei patrimoni opera, che anche i creditori del defunto semplicemente chirografari debbono esser pagati dal patrimonio ereditario prelativamente a qualunque altro creditore ipotecario privilegiato dell' erede. Ivi Num. 2.

I creditori, e legatari del defunto per profittare del privilegio della separazione, hanno l'obbligo d' inscrivere il medesimo nel termine di sei mesi, spirato il quale, senza la regolare inscrizione ha luogo la confusione dei patrimoni, ed i creditori dell' uno, e dell' altro non possono fra loro primeggiare, se non in ordine all' anteriorità delle loro ipoteche. Ivi N. 3. 4. 5.

Non ha luogo il benefizio della separazione dei beni quando i beni che vogliono separare sonò trapassati nel dominio di terze persone per vendita fattane dal erede a meno che non si giustifichi che la vendita abbia avuto luogo con mala fede. T. 38. Dec. 66. N. 4. 5. 6. p. 358.

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

Il benefizio della separazione dei patrimoni non è già concesso dalla equità pretoria ai creditori fra di loro, ma bensì ai creditori della eredità dirimpetto ai creditori dell' erede. T. 36. Dec. 57. N. 17. p. 331.

Quei che riconobbe per suo debitore l'erede non può altrimenti invocare

il benefizio della separazione dei patrimoni per agere contro i beni dell'autore. Ivi N. 18.

Non può invocarsi il benefizio della separazione dei patrimoni da quegli che ne ha presa iscrizione nel termine di sei mesi dal dì della morte del suo debitore. T. 36. Dec. 58. N. 3. p. 491.

Il disposto dell'art. 2111 del Codice Civile Francese che prescrive il termine entro cui debbe inscriversi il benefizio della separazione dei patrimoni non investe i creditori ipotecari che hanno di già regolarmente iscritto le loro ipoteche contro l'autore T. 39. Dec. 36. N. 5. p. 196.

L'iscrizione ordinata pel privilegio della separazione ha per oggetto di impedire che chi contrae coll'erede resti ingannato, fidando sulle forze di una successione latentemente oberata. T. 37. Dec. 62. N. 11. p. 361.

Si espongono gl'inconvenienti che nascerebbero dall'adottare l'opinione contraria. Ivi N. 12.

In Toscana è stato sempre creduto che il creditore ipotecario iscritto del defunto non abbisogni della separazione dei patrimoni contro i creditori dell'erede. Ivi N. 13.

La competenza del benefizio della separazione dei patrimoni a favore dei creditori del donante di fronte ai creditori del donatario di tutti i beni è stata sanzionata da più decisioni. T. 40. Dec. 1. N. 8. p. 4.

Il benefizio della separazione dei patrimoni fu originariamente concesso dall'equità pretoria per il fondamento della pluralità dei patrimoni, e delle persone, e all'effetto che ciascuno dei patrimoni stessi, comunque pervenuti, o riuniti in una sola persona, ritenessero senza alcuna confusione la propria natura, e le proprie affezioni. Ivi N. 25. p. 5.

Per godere di questo benefizio non interessa che la riunione di uno, o più patrimoni in una stessa persona si verifichi a titolo di successione. Ivi N. 26.

Perchè i Tribunali si muovino ad accordare la separazione dei patrimoni riuniti in una sola persona per titoli del tutto diversi da quello di successione basta che concorra l'equità. Ivi N. 27.

Col Motuproprio de' 19 Febbraio 1820 art. 3. fu ordinata soltanto l'iscrizione del privilegio del dominio agli alimenti a titolo oneroso o gratuito, comunque anteriori al 1 Maggio 1808 non già l'iscrizione del benefizio della separazione dei patrimoni competenti ai loro creditori. Ivi N. 29.

Il benefizio della separazione dei patrimoni radicato sotto le leggi anteriori al sistema ipotecario non era sottoposto per la sua conservazione alla formalità di veruna iscrizione. Ivi N. 30.

V. Ipoteca.

SEQUESTRO

Il sequestro delle raccolte future non pendenti non può dirsi che sia chiaramente permesso dal vegliante Regolamento di Procedura Civile. T. 36. Dec. 71. N. 6. p. 401.

Il creditore che agisce per via di sequestro contro il compratore di un fondo del suo debitore esercita l'azione personale a quest'ultimo competente. T. 36. Dec. 79. N. 2. p. 444.

È permesso dal gius commerciale al possessore d'un recapito all'ordine scaduto e non pagato, dopo l'interpellazione giuridica a pagare operata col'

protesto, di procedere con ordinanza del Giudice al sequestro dei mobili del debitore moroso e contumace. T. 43. Dec. 58. N. 2. p. 337.

Sufficientemente giustificata la cessazione dei pagamenti e la fraudolenta sottrazione di una parte del patrimonio mobiliare del debitore, e giustificato altresì l'interesse e il diritto di agere esecutivamente nel creditore, può questi far procedere alla chiusura e sigillazione dei magazzini della taberna del suo debitore. Ivi N. 3.

La legge vuole che il Giudice richiesto d'ordinare sequestri o sigillazioni, non con passiva e cieca, ma con operativa ed illuminata autorità esamini i titoli, e le prove che il creditore istante produce, e quindi approvi ed ammetta, e disapprovi e rigetti, l'istanza della misura conservatoria o dell'esecuzione domandata. Ivi N. 4.

L'atto di sequestro o di sigillazione mancanti delle forme sostanziali è irremissibilmente nullo e non sanabile con prove susseguenti. Ivi N. 5 p. 338.

Allorquando un Giudice accorda un termine a produrre dei documenti riguardanti la giustizia d'un fatto sequestro viene implicitamente a dichiarare doversi tener fermo il sequestro medesimo almeno per un tempo. T. 39. Dec. 17. N. 1. 3. p. 112.

Nella categoria delle cause sommarie han luogo tutte le cause *mere esecutive*. Ivi N. 8.

La domanda che fa l'attore in un giudizio allorchè comparisce per far confermare il fatto sequestro, pone in essere una causa *mera esecutiva*. Ivi Num. 9.

Un sequestro fatto a carico di un'individuo di una famiglia colonica per un suo debito non può comprendere le porzioni di raccolte spettanti agl'altri individui della stessa famiglia. T. 39. Dec. 37. N. 3. p. 200.

Non può procedersi alla conferma di un sequestro fatto sopra una data raccolta spettante a più individui di una famiglia colonica, quando il debito è di un solo, fino a che non siano state separate, e distinte le porzioni. Ivi N. 4.

Il sequestro arbitrariamente, e nullamente fatto sottopone il sequestrante alla refusione delle spese anco estragiudiciali, e dei danni meno che non concorra una qualunque plausibile ragione di scusabilità. T. 42. Dec. 7. N. 2. pag. 59.

La conferma del sequestro ed il rinvio ad altro giudizio per la dichiarazione del credito per cui fu fatto sono fra loro coerenti e in opposizione diretta. T. 40. Dec. 35. N. 1. p. 295.

Quando l'eccezioni date al credito come illiquido per cui è stato proceduto ad un sequestro non possono essere prontamente dileguate dal sequestrante deve revocarsi il sequestro, e rinviarsi il preteso creditore a provvedersi in via ordinaria. Ivi N. 2.

Non può riguardarsi per liquido all'effetto di confermare un sequestro *ad effectum solvendi* un credito, la cui specialità dipende dalle operazioni di un perito, e da dispuozioni di conti. Ivi N. 3.

Il sequestro, e la economia giudiciale non è che una misura conservatoria, per cui non rimane trasferita nel sequestrario od economo che la semplice materiale distinzione della cosa litigiosa, onde la custodisca e la conservi per chi di ragione. T. 40. Dec. 67. N. 1. p. 480.

Non è consentaneo alla natura del giudizio sommario, ed esecutivo di sequestro il prendere in esame l'eccezione di simulazione come che di non facile, e pronta risoluzione. T. 37. Dec. 36. N. 1. p 202.

Il sequestro commesso per una somma maggiore di quella dovuta non si revoca come nullo, ed invalido, ma si conferma perciò che è dovuto. Ivi N. 2.

Nel caso di parziale conferma di un sequestro non si fa luogo all'adozione della rigorosa misura di condannare il sequestrante per il di più dei danni, ed interessi quando rimane incerta se la maggior somma sia, o no dovuta, Ivi Num. 3.

V. Ufizio del Giudice.

V. Giudizi esecutivi.

SEQUESTRO ASSICURATIVO

Quando occorrono i due estremi del buon gius e del pericolo della dilapidazione o distrazione di oggetti mobili, grasce o generi qualunque è senza dubbio permesso di procedere ad un sequestro *ad effectum cavendi*, per evitare che si renda elusorio l'esito del giudizio. T 43. Dec. 78. N. 8. p. 426.

All'oggetto di devenire ad un sequestro assicurativo, non si esige già una prova piena e rigorosa del credito o diritto che si vanta, ma basta una semiprova qualunque anche in via presuntiva del buon diritto in genere, come per esempio sentenza favorevole sebbene appellata. Ivi N. 2.

Ciò che essenzialmente prevale è la verificazione del secondo estremo, il pericolo cioè che possa rendersi elusorio il giudizio. Ivi N. 3.

I sequestri assicurativi sono generalmente sempre permessi ove si teme consumazione o dilapidazione. Ivi N. 4.

Rispetto a simili sequestri entra il prudente e discreto arbitrio del Giudice secondo le circostanze dei casi. Ivi N. 5. p. 427.

Trattandosi di un contadino licenziato dal padrone, e senza beni di fortuna è evidente il pericolo della dispersione rilasciandole in mano la sua porzione colonica delle raccolte. Ivi N. 10.

Alla conferma di un sequestro assicurativo fatto dal padrone sulla parte colonica delle raccolte, non è di ostacolo la mancanza di preventiva autorizzazione del Giudice, richiesto nei sequestri a carico di negoziante. Ivi N. 11.

Il sequestro che fa il padrone sulla parte colonica delle raccolte pendenti, non è rigorosamente parlando un sequestro, come tutti gli altri che si fanno su cose nelle quali non abbiano alcun diritto reale preesistente; ma si fa su cose ed oggetti sui quali il padrone ha già un gius quasi di pegno un privilegio attribuitoli dalla legge. Ivi N. 12.

Il padrone facendo il sequestro della parte colonica delle raccolte non fa in sostanza che dedurre all'atto il diritto e privilegio tendente a garantire l'esazione di crediti dependenti da colonia. Ivi N. 13.

Il sequestro assicurativo si ammette quando scarsi sono gli assegnamenti del debitore, e che può temersi della di lui solventezza. T. 35. Dec. 38. N. 1. p. 226.

È regola sicura di giurisprudenza che non si deve incominciare dal sequestro, e che trattandosi di diritti controversi, e di crediti illiquidi e non scaduti, non può a quello validamente devenirsi, a meno che il Giudice, presa sommaria cognizione dell'affare, o citata, tranne in casi urgentissimi, la parte

interessata, non creda per motivi urgenti di autorizzare questa misura straordinaria. T. 37. Dec. 9. N. 5. 14. p. 60.

Gravissimo è il pregiudizio che può derivare da un sequestro arbitrario, e può questo pregiudizio divenire immenso ed irreparabile quando la persona contro la quale si eseguisce è un negoziante. Ivi N. 6.

La nullità del sequestro assicurativo per la mancanza del decreto del Giudice, e non sanabile *ex bono jure*. Ivi N. 8.

La massima opposta allora soltanto potrebbe riceversi quando si trattasse dell' omissione, non già del decreto del Giudice, ma di alcuna di quelle forme che avrebbero di rigore dovuto osservarsi negli atti iniziativi del giudizio di sequestro. Ivi N. 9.

Nell'ipotesi che non si richiedesse precedente decreto del Giudice, sarebbe però necessario che il sequestrante negli otto giorni dal fatto sequestro, o almeno durante il corso del giudizio giustificasse l'esistenza della giusta causa dell' eseguito sequestro assicurativo. Ivi N. 10.

Per quest'effetto non sarebbero ammissibili le prove artificiali delle posizioni e dei testimoni, come lo sono nei giudizi relativi ad un sequestro esecutivo per concluder la prova del credito. Ivi N. 11. 12.

Tali prove artificiali unicamente si trovano ammesse, quando, dopo aver riportato il decreto permissivo del sequestro, si tratta solo di dare un maggior sviluppo alle già fatte deduzioni. Ivi N. 13.

Per procedere al sequestro assicurativo abbisogna l'interposizione dell'autorità giudiciaria. Ivi N. 15.

È riposto nel regolato arbitrio del Giudice l'accordare o no ad un creditore il sequestro assicurativo. Ivi N. 16.

Nel regolamento di Procedura civile tanto esplicitamente che implicitamente si traccia la normale differenza che passa tra l'esecutivo, ed assicurativo sequestro, e si stabiliscono le forme, dalle quali ciascuno di questi atti deve estrinsecamente essere accompagnato. Ivi N. 17.

Se la legge civile per provvedere alla giustizia dell' atto di sequestro assicurativo esige l'intervento dell'autorità giudiciaria, a più forte ragione deve volerlo la legge commerciale a riguardo del negoziante. Ivi N. 18.

Ed il Giudice che ravvisa la domanda fatta per un sequestro assicurativo mal fondata, ed animosa, può rigettarla. Ivi N. 19. p. 61.

La permissione del Giudice per un sequestro conservativo contro un mercante si esige e si prescrive dalla legge quando esiste un titolo privilegiato di credito già scaduto. Ivi N. 20.

A più forte ragione deve essere interposta l'autorità del Giudice quando si tratti di sequestrare per un titolo, o per un diritto, che non cade sotto i sensi. Ivi N. 21.

Il sequestro conservativo contro un negoziante fatto senza preventiva ordinanza del Giudice, e così senza le forme tutelari dell' ordine giudiciario, commerciale è nullo fino da principio. Ivi N. 22.

Per ottener confermato un sequestro conservativo fatto colle forme dalla legge richieste è il creditore nell' obbligo di giustificare in antecedenti con fatti certi, univoci, ed incontrastabili la notabile deteriorazione di stato del suo debitore, e la di lui latente indubitata decozione. Ivi N. 23.

La latente decozione del debitore mercante, contro cui vuolsi procedere ad un sequestro assicurativo, non deve essere opinata, ma basata sopra fondamenti irrefragabili. Ivi N. 24.

A forma degli art. 172 e 441 del Codice di Commercio non può il creditore per assicurarsi del pagamento del suo credito domandar garanzia, o procedere a sequestro, o a qualunque atto conservativo, quando non potesse ottenere il pagamento istantaneo del suo credito a termine, se prima non giustificasse un principio di cessazione di pagamenti. Ivi N. 25.

SEQUESTRO CAUTELATIVO

L'autorizzazione dei sequestri cautelativi, o altra qualunque misura di tal genere dipende dal prudente arbitrio del Giudice. T. 42. Dec. 37 N. 1. p. 219.

Per ravvisare un'eccesso in tali misure convien che sia provato l abuso dell'arbitrio che la legge accorda al Giudice. Ivi N. 2.

Il decreto che tassa a favore di un Procuratore legale le sue funzioni, e spese è documento sufficiente per procedere ad un sequestro cautelativo tutto che non passato in stato di legittima esecuzione. T. 40. Dec. 48. N. 1. p. 365.

Il Procuratore che commette un sequestro sulla cosa da esso difesa ha un interesse eguale al diritto d'impedirne la distrazione. Ivi N. 2. p. 366.

Il sequestrante che non abita, o non possiede nel luogo ove hanno la loro abituale dimora il debitore, o il sequestrario è nell'obbligo a forma del disposto dell'art. 654 del Regolamento di Procedura civile di eleggere nell'atto del sequestro persona cognita che lo rappresenti. Ivi N. 3.

Il disposto del citato articolo prende di mira i sequestri esecutivi fatti soltanto *solutionis caussa*. Ivi N. 4.

I sequestri assicurativi, e per modo di cauzione restano sotto l'influenza del diritto comune. Ivi N. 5.

In materia di forma, e di nullità non è permesso d'estendere la legge da caso a caso, e da materia a materia, malgrado la più sensibile analogia che passi fra l'una, e l'altra. Ivi N. 6.

Perchè il sequestrante adempia al disposto dell'art. 654 del Regolamento di Procedura Civile basta che nomini una persona cognita che lo rappresenti o nel luogo ove abita il sequestrario, o in quello ove ha domicilio il debitor sequestrato. Ivi N. 7.

Il difetto di forme estrinseche in un sequestro, o altra esecuzione qualunque debbe non curarsi ognivolta che sia riconosciuta sussistente l'azione del creditore, ed impugnabile, e chiaro il di lui buon diritto. Ivi N. 8.

SEQUESTRO ESECUTIVO

I sequestri che possono rilasciarsi dagli attuarj dietro l'istanza della parte, e senza il precedente decreto del Giudice che gli autorizzi, sono quelli che appellando ai crediti certi, liquidi, e scaduti, appartengono alla classe degli esecutivi, per i quali non milita la proibizione della legge. T. 37. Dec. 91 N. 7. p. 60.

SEQUESTRANTE

Il sequestrante deve spiegarsi chiaramente, e ben certificare i sequestrarj sopra gli oggetti, che vuol comprendere nel suo sequestro. T. 36. Dec. 71. N. 4. p. 401.

La dichiarazione di voler sequestrare le raccolte future non è efficace a

comprendere le raccolte degli anni successivi a quello del fatto sequestro. Ivi Num. 5.

V. Sequestro cautelativo.

SEQUESTRARI

Ai sequestrari non è permesso di disporre a loro talento degli oggetti sequestrati. T. 33. Dec. 71. N. 3. p. 401.

Il giusto errore, e la giusta credulità è capace di scusare il sequestrario, e di liberarlo dalla pena di pagar del proprio il credito del sequestrante. Ivi Num. 7.

SERVITU'

La prescrizione, ch'è uno dei modi, co'quali possono acquistarsi le servitù, non può riputarsi indotta di fronte alle servitù discontinue; come è quella del *passo*, se non in forza dell'*immemorabile* o di un'*uso quadragenario*. T. 35. Dec. 18. N. 1. p. 120.

La prova della *servitù immemorabile* si pone in essere dai testimoni, quando questi depongono di atti da loro stessi veduti per il corso almeno di quaranta anni, che lo stesso sia stato riferito dai loro maggiori, e finalmente che i maggiori ne ricevessero contezza dai loro antenati. Ivi N. 2.

Perchè la *quadragenaria* operi l' effetto della prescrizione delle servitù *non basta*, che il titolo, dal quale è accompagnata sia semplicemente allegato, poichè si aprirebbe la strada ad eludere la legge sulla prescrizione della servitù per mezzo dell'*immemorabile*, potendo tutti fare tale allegazione. Ivi N. 3. 4. p. 121.

Senza *buona fede* non si considera indotta alcuna prescrizione indipendentemente dagli altri requisiti, che si richiedono, secondo la natura delle diverse servitù. Ivi N. 5.

L' uso del passo del fondo altrui praticato per sola conniveoza, precaria del proprietario, ancorchè fosse continuo, non somministra alcun diritto mantenibile. Ivi N. 6.

Quegli che per allontanare, o far sue delle materie gettate in un dato fondo dai vicini di quello, contesta, e prosegue in due istanze il giudizio, e lo inizia anco nella terza istanza col diritto della servitù sul fondo medesimo, non può eccitare la diversa questione di proprietà. T. 42. Dec. 3. N. 1. 2. 3. p. 43.

Quegli che ha un diritto di servitù sopra un dato fondo può domandare che sia remosso l' ostacolo che si frappone all'esercizio della servitù medesima. Ivi N. 4.

Le materie che divengono *nullius* perchè gettate da de' vicini in un dato fondo divengono di proprietà di quello a cui appartiene il possesso del suolo. Ivi N. 5.

V. Azione sugatoria.

SERVITU' DISCONTINUE

La destinazione del padre di famiglia nelle servitù discontinue, e non appartenenti non importa titolo, a differenza di ciò che avviene nelle servitù continue. T. 38. Dec. 61. N. 1. p. 424.

Per la servitù discontinua ci vuole l'*immemorabile* non essendo sufficiente il periodo quadragenario. T. 39. Dec. 63. N. 1. p. 346.

Quando due fondi spettanti da prima ad una medesima persona siano

stati lasciati per legato, o vendoti a due individui senza far parola di qualche servitù continua che l'un fondo prestasse a favore dell'altro si presome che il padre di famiglia abbia inteso venderli, o legarli *prout erant*. Ivi N. 2.

Se si tratta di servitù discontinoa o di divisione di un foodo comune fra più figli e soccessori di un padre di famiglia non ha luogo la presunzione della volontà del padre di famiglia quanto alla servitù. Ivi N. 3.

Quando in un contratto di divise non si è espressamente parlato di servitù a favore, o a carico di uno, o d'altro dei dividenti s'intendono le respettive porzioni passate libere nel dominio di ciascuno. Ivi N. 4.

Come ha servito nei congrui casi ad ammettere più facilmente l'esistenza della servitù la circostanza che questa sia necessaria, e sommamente utile alla cultura dei terreni, così sta all'esclusione della medesima la circostanza contraria. Ivi N. 5.

SERVITU' DI PASSO

Un proprietario di due foodi che procede all'alienazione di uno di essi non può pretendere di ritenere la servitù del passo sul medesimo per accedere all'altro suo fondo a meno che non si verifichi una necessità di transito capace ad indurre la servitù per disposizione di legge, o siasi nel contratto di vendita riservato uo tal diritto. T. 38. Dec. 61. N. 2. p. 424.

Non può esser confermata l'inibitoria trasmessa sul fondamento che la nuova opera sia impeditiva dell'esercizio della servitù del passo, quando agli inibenti non competa di ragione la servitù medesima. Ivi N. 3.

Eccettuato il caso di una negativa servitù legittimamente imposta, e quando non vi sono i termini dell'emulazione è permesso al vicino di elevare nel proprio suolo una fabbrica anche *usque ad sidera* Ivi N. 4.

Il quasi possesso della servitù non è mantenibile, se non è escluso il titolo di familiarità, e di precario dagli atti che si adducono a prova del medesimo. Ivi N. 5.

Per regola gli atti che si esercitano sopra la cosa altrui nel dubbio, e fino a prova in contrario, e debbono referirsi piuttosto a famigliarità, ed a precario, che a un diritto di legittima servitù. Ivi N. 6.

V. Manutenzione in possesso.

SERVITU' PASSIVE

Il venditore è tenuto di denunziare al compratore le servitù passive che aggravano il foodo caduto in contrattazione, ma non le servitù attive delle quali il fondo stesso non gode. T. 38. Dec. 61. N. 8. p. 435.

SFRATTO

Il giudizio sommarissimo di sfratto deve compirsi nel piu breve termine possibile. T. 35. Dec. 1. N. 9. p. 20.

Il disposto dell'art. 643 del Regolamento di Procedura Civile che prescrive indistintamente che la sentenza che rilascia lo sfratto debba contenere la sua esecuzione provvisoria, non fa distinzione fra colonia espressa da colonia tacita. T. 37. Dec. 48. N. 3. p. 287.

Nel rilascio dello sfratto è stato sempre in pratica dai nostri Tribunali toscani ordinata l'esecuzione provvisoria della sentenza non ostante opposizione, od appello conforme prescrive l'art. 649 del Codice di Procedura Civile. T. 42. Dec. 85. N. 1. p. 471.

Ad un giudizio di sfratto non può controvertersi il carattere d' *urgente.* Ivi N. 2.

Il Codice di Procedura Civile al tit. 9. pag. 2. parla in genere di disdetta di locazione e non distingue fra queste, e molto meno esclude dalla sua sanzione le locazioni d' opere. Ivi N. 3.

Nelle locazioni d' opere nelle quali per parte di chi presta l' opera, e respettivamente per parte di chi la riceve non cade in convenzione che la sola opera personale, ed il solo salario in numerario non può applicarsi il disposto dell'art. 642 di detto Codice non perchè tali locazioni non sieno comprese nel detto tit. 9. pag. 2. ma perchè manca il subietto a cui applicare lo sfratto. Ivi Num. 4.

Trova peraltro la sua giusta applicazione di detto art. 649. quando nella locazione d' opere oltre la prestazione del servizio, e il respettivo pagamento del salario ha luogo la consegna d' un qualche fondo. Ivi N. 5.

V. Subinquilino.

SILENZIO

Il silenzio della parte alle contestazioni di un patto induce approvazione. T. 43. Dec. 26. N. 1. p. 122.

SILENZIO DEL GIUDICE

Trattandosi di frutti *jure actionis*, e *principaliter*, a differenza di quelli dovuti per solo ufizio del Giudice, il silenzio che il Giudice tenga sopra di essi nella sentenza non s' interpetra per una negativa, ma per una omissione a supplire alla quale può il Giudice stesso venir richiamato, mediante un nuovo giudizio, per parte dell' attore T. 37. Dec. 1. N. 29. p. 5.

Il silenzio tenuto dal Giudice circa ad alcuna delle cose state a lui domandate non equivale a un rigetto; allorchè sulla cosa definita non si vede essere stata assunta veruna cognizione, ed esame. Ivi N. 7. p. 4.

V. Accettazione.

SINDACO DI UN FALLIMENTO

Il sindaco di un fallimento può esser condannato in proprio nelle spese di un giudizio intentato nella di lui qualità di sindaco; qualora abbia compromesso l'interesse dei creditori del fallito, ed una tale condanna può ancora esesser pronunziata *ex officio* dal Tribunale. T. 43. Dec. 76. N. 1. p. 410.

Il sindaco non ha alcun diritto di comparire spontaneo avanti il Tribunale ove pende questione fra due litiganti di scioglimento di sequestro commesso sopra un capitale già avulso dal patrimonio del fallito ad opporre l' incompetenza del Tribunale medesimo. T. 41. Dec. 15. N. 1. p. 73.

SIMULAZIONE

La simulazione, benchè lecita, contiene una falsità, ed ogni falsità è un un delitto. T. 38. Dec. 14. N. 3. p. 91.

E lecita la simulazione di persona in persona. T. 42. Dec. 61. N. 1. pag. 332.

Per escludere la simulazione non può servirsi dell' eccezione del terzo, e neppure della persona privilegiata; quando da questa non sia già stata dedotta la nullità del contratto. Ivi N. 2.

Per ammettere la simulazione è necessario dimostrare una causa verisi-

mile, che abbia fatto determinare l'animo dei contraenti alla simulazione. Ivi Num. 3.

Per quello che compone il Magistrato Comunitativo, può formare una causa di simulare il non potere spacciare il proprio nome nell'acquisto dei beni di quella medesima comunità; ma questa causa viene a cessare quando abbia ottenuto la grazia sovrana di poterli acquistare. Ivi N. 4.

Quello che forma parte di Magistrato Comunitativo, il quale non si è prevalso della grazia di potere acquistare dei beni della sua Comunità, e che ha ratificato che altri se ne renda aggiudicatario, dimostra che ebbe animo di porre in essere una simulazione. Ivi N. 5.

Sta ad escludere la simulazione il non essersi dal prestanome procurato quell'atto, col quale avrebbe dovuto farsi riconoscere alla Comunità come acquirente delle ragioni livellarie, e in lui trasferito l'utile dominio. T. 42. Dec. 61. N. 6. p. 333.

Non può presumersi l'animo di quello che si pretende aver prestato il suo nome per l'acquisto di beni, d'atti avvenuti dopo la morte dello stesso prestanome Ivi N. 7.

Non forma riscontro di simulazione il vedersi pagati i canoni di livelli da quello che pretende simulato questo contratto, quando il prestanome era già morto all'epoca della prima scadenza. Ivi N. 8.

Non forma congettura, o riscontro di simulazione il non ritrovarsi descritte nell'inventario le ragioni livellarie quando in quello stesso inventario non vi sieno descritti i beni immobili di altra provenienza. Ivi N. 9.

Il possesso non fa argomentare la simulazione, quando non oltrepassi il lasso di cento anni. Ivi N. 12.

La mira di sottrarre gli oggetti, e i capitali alla giusta persecuzione dei creditori è una causa sufficiente per indurre la simulazione dei contratti. T. 42. Dec. 87. N. 1. p. 484.

Una causa verosimile, e opinabile nella mente, e nella veduta dei contraenti accompagnata da forti congetture basta per indurre la simulazione di un atto. Ivi N. 2.

Basata, e conosciuta la causa di simulare due, o tre congetture concomitanti bastano per concluderla. Ivi N. 3.

Quando la simulazione di un contratto è provata per il fatto, o per la confessione delle parti è inutile indagare per via di congetture la causa che alla simulazione diede luogo. Ivi N. 4.

Si nominano contratti simulati quelli redatti con clausole di una convenzione del tutto contraria a quanto è stato realmente convenuto fra le parti. Ivi N. 5.

Sono notissime le specie della simulazione, che l'una è lecita, illecita l'altra Ivi N. 6. p. 485.

Per la prima di esse, o sia per la simulazione semplice di contratto a contratto, di persona a persona non si richiede il rigor delle prove dirette, ma servono le congetturali in numero atto a persuadere il Giudice senza prova dimostrata, o nel caso della di lei esistenza meno forti congetture. Ivi N. 7.

Per la seconda cioè per la simulazione illecita parlandosi di una convenzione delittuosa, e di un fatto che la legge non presume perchè resti conclusa

debbono addursi o le prove dirette o indizj urgenti e gravi da non lasciar luogo ad una giusta dubbiezza. Ivi N. 8.

La primaria investigazione che guida alla prova della simulazione illecita consiste nella causa che potè indurre all'artifizio per il fatto, o confessione dei simulanti. Ivi N. 9.

Quando esistono le confessioni del simulante, e del complice è inutile lo stare a valutare il peso che merita la causa di simulare, e l'occuparsi degl' indizj che la circondano. Ivi N. 18.

La parentela, la buona intelligenza, e la fiducia reciproca formano un indizio per la facile combinazione di atti simulati. Ivi N 19.

Il solito di simulare comprovato da due atti conformi è compreso nella classe di quell'indizj « quod omnia concludunt. » Ivi N. 20.

I testimoni che depongono *de auditu* diventano meno considerabili di quando depongono di cose di fatto proprio. Ivi N. 21.

L'eccezione della singolarità quando non è ostativa, ma amminicolativa giunge a formare una piena prova massime in materia di simulazione. Ivi N. 22. p. 486.

L'asserto giudiciale di un testimone unico come persona qualificata da carattere Sacerdotale diviene imponente. Ivi N. 23.

Quello che si vanta acquirente delle grasce sequestrate e quindi fa degli atti subordinati al preteso venditore malgrado i chirografi delle grasce vendute in erba dà urgentissimo argomento di simulazione. Ivi N. 24.

Nei chirografi di vendita formati senza periti, e senza stime in somme di riguardo senza che costi della seguita numerazione del danaro in actu, la confessione de recepto non può riguardarsi che simulatamente emessa, giacchè gli uomini sogliono cadere in sì fatte confessioni. Ivi N. 25.

La distrazione della messe in erba, che discredita il possessore assennato, come quella che suole eseguirsi a discapito di prezzo, e con privazioni proprie e della famiglia è un urgente riscontro di vendita macchiata di simulazione. Ivi N. 26.

È certo in massima che nel caso di molte congetture che partitamente considerate possono meritare eccezione e difficoltà, considerate cumulativamente fanno una piena prova della seguita simulazione, di ogni, e qualunque contratto. Ivi N. 27.

Quando la simulazione resulta dalla stessa confessione delle parti simulanti cessa il bisogno della prova di una congrua, ed opportuna causa. T. 40. Dec. 1 N. 1. p. 3.

Quando resta esclusa la prova di simulare qualunque congettura resta inconcludente e di niuno effetto. T. 40. Dec. 39. N. 1. p. 317.

I fogli obbligatorj accettati in luogo di contanti da chi poneva in essere un contratto di mutuo, non rendono meno vero un tal contratto. Ivi N. 2. pag. 318.

Per la esclusione della frode, simulazione, ed usura che attacchi un contratto basta il solo possibile affacciato in contrario. Ivi N. 3.

Se in una confessione di debito oltre la somma sborsata al momento della effettuazione del chirografo vi sono somme antecedentemente imprestate la prova di queste deve farsi da chi le sostiene. Ivi N. 4.

La preesistenza dei crediti del mutuante basta a dar legale esistenza al nuovo contratto di mutuo. Ivi N. 5.

La simulazione può esser dedotta e per via di azione, e per via di eccezione tanto contro il chirografo privato, che contro il pubblico istrumento. T. 43. Dec. 1. N. 5. p. 4.

A seconda del diverso oggetto che si propone la simulazione, diversi sono gli effetti che ne derivano. Ivi N. 6

La simulazione quando sia diretta a defraudare la legge, o a ledere i diritti dei terzi, prendendo il nome d'illecita, rende nullo del tutto l'atto simulato. Ivi N. 7.

Al contrario poi se la simulazione non è diretta a defraudare la legge, nè ad arrecar danno, assumendo il nome di lecita rende obbligatorio tuttociò che le parti convennero di stipulare. Ivi N. 8.

La simulazione di persona a persona è stata mai sempre riguardata e dalle leggi, e dalla giurisprudenza, lecita, ed innocente. Ivi N. 9.

Quegli che incaricato di attendere all'acquisto di una tenuta posta all'asta pubblica resta della medesima liberatario per se o per persona da nominarsi pone in essere una simulazione lecita, ed onesta. Ivi N. 10.

Le semplici congetture sono insufficienti per concludere la prova della lecita simulazione di persona a persona. Ivi N. 11.

Nè si rende neppur necessario che consti della causa di simulare. Ivi Num. 12.

Quando consta della causa di simulare bastano le congetture di peso minore per fare apprendere la simulazione. Ivi N. 13.

È massima di diritto che debbasi deferire alla confessione piuttosto che al pubblico istrumento. Ivi N. 14.

Chi vuole simulato un'atto è nel dovere di dimostrare la causa della simulazione. T. 43. Dec. 39. N. 1. p. 206.

Trattandosi di simulazione lecita la causa di simulare può essere semplicemente opinata, e le congetture più lievi. Ivi N. 2. p. 207.

L'attore che sostiene la simulazione di un contratto di cessione per pretesa non avvenuta sborsazione del denaro correspettivo alla cessione medesima è nell'obbligo di giustificare con prove evidenti il suo assunto. T. 37. Dec. 16. N. 9. p. 106.

L'eccezione della simulazione di un contratto appoggiata a futili, ed inattendibili riscontri debbe escludersi. Ivi N. 10.

Quegli che allega una causa di simulare, che presenta il danno del terzo, il duolo, e la propria turpitudine di chi l'allega, è inattendibile. Ivi N. 11.

V. Prova.

V. Prova testimoniale.

SIMULAZIONE DI VENDITA

La simulazione di una vendita e la frode deve provarsi chiaramente da chi vi fonda l'azione. T. 40. Dec. 14. N. 1. p. 101.

La simulazione e la frode non si presumono mai, nè può certamente esser bastante per porle in essere la qualità nella compratrice di moglie del venditore. Ivi N. 4.

SIMULAZIONE ILLECITA

La simulazione illecita è sempre inseparabile dal dolo, e non resta giustificata senza le dimostrazione che diede moto al contratto. T. 36. Dec. 12. N. 9. p. 87.

La simulazione illecita non può allegarsi da quelli che non sono pregiudicati. Ivi N. 11.

SISTÈMA IPOTECARIO

Il sistema ipotecario non si occupa che dei diritti privati dei respettivi creditori sopra i beni dei debitori, e non concerne i diritti, e crediti competenti allo Stato sopra le sostanze dei cittadini. T. 37. Dec. 10. N. 1. p. 79.

La ripristinazione della legge del 23 Maggio 1774 e che all'art. 41. accorda alle Comunità per l'esazione delle imposizioni il privilegio, e prelazione del Fisco non fu incompatibile colla conservazione del sistema ipotecario. Ivi Num. 2.

La legge imperiale francese de' 12 Novembre 1807 limitava all' art. 1. il privilegio del tesoro pubblico alle raccolte, e rendite dei beni. Ivi N. 3.

Alla detta legge, che cessò d'aver forza, e vigore in Toscana nel 15 Novembre 1814 successe l'altra de' 23 Maggio 1774 ripristinata insieme colle antiche leggi. Ivi N. 4.

Il privilegio concesso alle Comunità per l' esazione delle imposizioni dalla legge de' 23 Maggio 1774 non va soggetto all' iscrizione. Ivi N. 5.

Neppure in Francia anco dopo la pubblicazione del Codice Civile, il privilegio del tesoro pubblico per le imposizioni fondiarie andò soggetto alla formalità dell' iscrizione. Ivi N. 6.

SOCI

Un solo dei soci, *invitis aliis*, può per mutata volontà partirsi dalla società. T. 36. Dec. 1. N. 3. p. 3.

Modificazione della regola si è quando un socio maliziosamente si proponesse di lucrare esso solo ciò che con i compagni avesse potuto dividere. Ivi Num. 4. 6.

Non può alcun socio rinunziare alla società quando questa è stabilita per un determinato tempo. Ivi N. 5. 7.

La legge stabilisce, che il socio, il quale voole sciogliersi dalla società fissata per un determinato tempo non debba obbligarsi a starvi legato, ma che solamente adduca le giuste cause, che a ciò lo inducono, o che indennizzi i soci del danno, che potesse loro avvenire. Ivi N. 8.

Non è permesso al socio imporsi un vincolo indissolubile perchè riguardato dalle leggi come facile occasione di dissidj. Ivi N. 17. p. 4.

Anche le leggi francesi, che seguitano le leggi romane, permettono al socio di disciogliersi dalla società. Ivi N. 18.

Si deve presumere che i soci accademici nel creare una società accademica, abbiano voluto il meno possibile offendere quella libertà di discesso, che la legge comandava, ed abbiano inteso il meno possibile di dipartirsi dal carattere essenziale, e dalla natura del contratto, che celebravano. Ivi N. 19.

L' obbligazione che ha il socio, che vuol disciogliersi dalla società di addurre delle giuste cause ha luogo in quella società, la durata della quale ha un periodo determinato di tre, o cinque, o dieci anni. Ivi N. 20.

L'incompatibilità d'umore, di carattere fra i soci, e il deficit ritrovato nell'amministrazione, sono motivi sufficienti, e giusti, che autorizzano i soci, o alcuno di essi a discogliersi da un'accademia che ha per oggetto il pubblico divertimento. Ivi N. 31.

Quel socio, che volendo disciogliersi dalla società, presenta un soggetto rivestito di ogni buona qualità, in luogo suo, viene con ciò a indennizzare la società da ogni danno, che potasse risentire dalla di lui dissociazione. Ivi Num. 32.

Il benefizio che la legge *Verum ff. pro socio* accorda al socio non può goderne quegli che ha tradito con dolo, e mala fede l'altro socio. T. 37. Dec. 54. N. 1. p. 314.

Quello dei soci che essendo nell'obbligo di render conto di una vendita non è in grado di effettuarne il pagamento si rende soggetto ad esser condannato a restituirlo anco con arresto personale. Ivi N. 2.

E' in dolo quel socio sia che dissipi i propri averi in frode della futura azione del socio, sia che dissipi la cosa comune, o quella del socio. Ivi N. 3.

Un atto distinto per tempo, lo è anco per il titolo, e per l'oggetto. T. 39. Dec. 22. N. 1. p. 133.

Può un socio avere degli interessi particolari con altro socio senza però che abbiano rapporto con la società fra loro esistente. Ivi N. 2. 5.

Giudice dei particolari interessi che passar possono fra un socio, ed altro socio non può pretendersi il collegio degli arbitri. Ivi N. 3.

L'oppignorazione che un socio ha fatto di oggetti posti da lui in società a favore dell'altro socio per sovvenzioni, non è un patto che con la stessa società abbia unione. Ivi N. 4.

Coloro che fanno una società particolare con uno già in società d'un altro soggetto non possono riguardarsi, e non sono effettivamente soci ancor di quest' ultimo. Ivi N. 6.

Il socio non può essere obbligato ad intervenire alle questioni che avanti gli arbitri si fanno fra il suo socio, ed un terzo che con quello sia in una particolare e separata società. Ivi N. 7.

Un socio non può tenere a conto l'altro socio per l'inadempimento di un carico sociale quando vi abbia esso in precedenza adempito. T. 42. Dec. 67. N. 1. p. 361.

V. Ditta.

SOCIO AMMINISTRATORE

Il socio amministratore che non adempiendo ai carichi dell'assunta amministrazione sottopone l'altro socio ad una inattesa esecuzione nè lo rende inteso del suo inadempimento è nell'obbligo di risarcire il danno che a questi cagiona. T. 42. Dec. 14. N. 3. 4. p. 97.

SOCIO CUSTODE

Il socio custode dei beni consegnati in soccida non ha facoltà di comprare e vendere i bestiami stessi di propria autorità e senza saputa del socio capitalista. T. 43. Dec. 84. N. 2. p. 460.

SOCIO

V. Società.

SOCIETA'

Il contratto di società è animato da spirito di concordia, d'amicizia, e di reciproca benevolenza, e di speciale fratellanza. T. 36. Dec. 1. N. 1. p. 3.

La particolar natura di questo contratto ha operato che le leggi romane abbiano per le obbligazioni fra'soci stabiliti dei principj in parte diversi da quelli, che regolano le altre obbligazioni. Ivi N. 2.

I patti aggiunti ai contratti possono modificare le particolarità, ma non possono alterarne la sostanza, specialmente in quelli di società. Ivi N. 9. p. 4.

I patti coercitivi atti a far rimanere i soci uniti alla società, alla quale sonosi legati furono proscritti dai romani Legislatori. Ivi N. 10.

Le leggi romane proscrissero il patto, che dopo la morte di un socio debba proseguire la società fra'superstiti, e l'erede del socio defunto, la qual società le leggi, ed i pratici chiamano *eterna*. Ivi N. 11.

Le leggi romane proscrissero il patto, col quale uno si imponesse il vincolo di non partire giammai dalla società, la qual società è stata chiamata *perpetua*. Ivi N. 12.

Quando trattasi di patto inconveniente alla giustizia la parola *frustra* equivale talvoltà ad un assoluta negativa. Ivi N. 13.

Per quanto si voglia distinguere la *società vitalizia*, dalla *società transitoria* agli eredi, la ragione di proscrivere il patto ostativo alla rinunzia è la stessa tanto nell'una, che nell'altra. Ivi N. 14.

Quel vincolo, che s'imponessero i soci di non partirsi per tutto il tempo della loro vita dalla società, è quello, che leggi intesero di proscrivere. Ivi Num. 15.

Il divieto della continuazione della società cogli eredi del socio è quasi superfluo, giacchè è massima consacrata dalle leggi stesse, che uno dei mezzi per troncare la società è appunto la morte di un socio. Ivi N. 16.

La regola che procede nel caso che il padre sia l'unico proprietario della taberna, procede anche quando il medesimo abbia dei soci. T. 36. Dec. 49. N. 10. p. 283.

In quest'ultimo caso si distingue fra la società universale, e la particolare. Ivi N. 11.

Nella società particolare può essere assegnata al figlio una qualche mercede. Ivi N. 12.

Nelle mere società d'opere, ove accade la divisione è assegnata anche ai figli dei soci una porzione degli acquisti proporzionata alla loro attività ed industria. Ivi N. 13.

Questa porzione, ove non siavi legge contraria, com'è in Toscana, si devolve in proprietà ai figli, ed in usufrutto ai padri. Ivi N. 14.

Se fra più soci coloni che si dividono uno ve ne ha con più figli alcuni dei quali stati capaci al lavoro, ed altri no, il superlucrato dei primi si compensa col dispendio cagionato dai secondi. Ivi N. 15.

Si desumono i danni ai quali si avrebbe luogo, se un figlio che ha lavorato nell'officina paterna potesse vantarsi socio del padre, e chiedergli conto di sua gestione, e profittar degli acquisti da esso fatti. Ivi N. 16.

La società può convenirsi o vitalizia, o temporaria; conseguenze diverse che ne derivano. Ivi N. 21.

La società a vita dei soci è strettamente affine a quella in cui non si parla di termine. Ivi N. 22.

Le leggi non hanno riguardo a quello, che rarissimamente, o mai accade, ma ai casi più ordinari, e facilmente contingibili. Ivi N. 23. p. 5.

Non vi ha distinzione fra le società *questuarie*, e le società *accademiche*, siano queste consacrate al divertimento o all'istruzione, allorchè si tratta del diritto di associarsi. Ivi N. 24.

Non è lecito ai Magistrati di distinguere, quando non distingue la legge. Ivi N. 25.

Se le spontanee, e libere volontà perseveranti sono state considerate elementi indispensabili di ogni società intenta al guadagno pecuniario, con più ragione dee dirsi lo stesso quando si tratta di riunione per cooperare all'incremento delle scienze, dell'istruzione, e della ricreazione. Ivi N. 26.

Niuna società, collegio, o adunanza permettono le leggi, che si costituisca senza la sovrana sanzione. Ivi N. 27.

L'associazione in partecipazione è relativa ad una, o più, ma singole operazioni di commercio e passeggiere, già note, e precisate al momento della convenzione. T. 36. Dec. 53. N. 1. p. 303.

Non può dirsi società a partecipazione, ma bensì a nome collettivo quella che per quanto sia limitata ad un solo genere di traffico prende di mira una serie di operazioni mercantili, quelle cioè che possono presentarsi nel ramo di commercio prescelto nella durata della medesima. Ivi N. 2.

Per escludere che una società sia stabilita in nome collettivo non giova che le parti abbiano omesso d'indicarla sotto una ditta. Ivi N. 3.

In una società i nomi dei soci costituiscono per disposizione stessa della legge la ditta sociale. Ivi N. 4.

Le società in nome collettivo debbono essere rivestite delle formalità prescritte dall'art. 42 del Codice di Commercio, in mancanza di che sono nulle, e la loro nullità può essere opposta anco dagli stessi interessati. Ivi N. 5.

La nullità comminata dall'art. 42 del Codice di Commercio contro le società stabilite in nome collettivo, come che indotta da vedute d'ordine pubblico non può restar sanata dal contegno delle parti. Ivi N. 6.

Non può intendersi società dove non siavi fra i pretesi soci comunicazione di cose, o d'industria. T. 36. Dec. 49. N. 1. p. 283.

Il Governo quando approva le costituzioni civili, o accademiche di una società l'esamina solamente nell'interesse dell'ordine pubblico, non quanto al respettivo interesse dei privati, che il Principe vuol sempre conservato. T. 36. Dec. 1. N. 28. p. 4.

Il diritto in ciaschedun socio di rinunziare alla società deve dirsi conservato, e libero specialmente nelle società approvate dall'autorità governativa. Ivi N. 29.

Dai Tribunali toscani si è sempre proceduto nel supposto, che neppur dubitabile sia nei soci la facoltà di dimettersi dal posto accademico delle società aventi per scopo il pubblico divertimento Ivi N. 30.

E' in ordine al disposto dell'art. 51 del Codice di Commercio francese fra noi in questa parte conservato che le controversie insorte fra i soci per ra-

gion di società debbono esser giudicate dagli arbitri. T. 40. Dec. 22. N. 1. pag. 149.

Aoco le società in partecipazione sono regolate dalla disposizione snddetta. Ivi N. 2.

E' dubbio se i Tribunali civili possano validamente conoscere delle contestaziooi sociali ove le parti non abbiano decliosta la loro competeoza. Ivi Num. 3.

Si rileva l' opinione affermativa della Corte di Cassazione, e quella negativa del Supremo Consiglio di Giustizia avvalorata dall' autorità del Pardessus. Ivi N. 4.

Al Tribunale di Commercio come Tribunale di eccezione non può essergli prorogata la giurisdizione per cooseoso delle parti, così che la di lui incompetenza a conoscere delle contestazioni sociali può allegarsi in ogni stato della causa, ed esser dichiarata anche d' officio. Ivi N. 5. p. 150.

Non può parlarsi di cootestazioni sociali se prima oon viene stabilito se vi siano i soci. Ivi N. 6.

La liquidazione degl' interessi sociali deve farsi avanti gli arbitri. Ivi Num. 7.

Una delle operazioni di detta liquidazione si è quella di stabilire il debito, o credito di ciascnn socio verso la società, e se per la natura degli oggetti conferiti nella società stessa debba il socio considerarsi anzi che proprietario degli oggetti medesimi creditore del valore ai medesimi attribuito. Ivi Num. 8.

Nelle sole qnestioni fra' soci di nna società mercantile ha luogo per parte del Tribunale il rinvio coatto agli arbitri. T. 35. Dec. 45. N. 1. p. 256.

Qoando il socio ha la rappreseotanza, deve credersi che abbia contrattato, ed ha perciò la qualità di commerciante. Ivi N. 2.

Qnando nna cambiale costituisce fra' due, che sooo soci di una società, un credito, e debito respettivo, non ha luogo in tal caso, vertendo una qoestiooe, il rinvio coatto agli arbitri, perchè la stessa cambiale noo ha rapporto agli interessi sociali. Ivi N. 3. 4.

Il fallimento di nno dei soci di società anonime, o in accomandita non opera lo scioglimento dell' associazione relativamente ai soci, che noo hanno subito alcuo cambiamento di stato, ma dà ai medesimi il diritto di escludere dall' amministrazione il fallito. T. 35. Dec. 47. N. 1. p. 264.

SOCIETA' ANONIMA

Le società anonime sono associaziooi di capitali, e non di persone. T. 39. Dec. 24. N. 4. p. 144.

SOCIETA' COMMERCIALE

Qoando costa dell' esistenza di una società commerciale, si considera sempre esisteote dirimpetto ai terzi, tnttochè sciolta, se pure lo scioglimento della medesima non è stato pobblicato a forma del Codice di Commercio. T. 36. Dec. 17. N. 1. p. 107.

Quando si tratta dell' interesse dei terzi si considera la società commerciale una società in oome collettivo, e soggetta alle forme ordinate dal Codice di Commercio. Ivi N. 2.

SOCIETA' DI TRAFFICO

La società di traffico, o la società universale è difficile ad ammettersi. T. 42. Dec. 41. N. 5. p. 243.

SOCIETA' FRA PADRE, E FIGLIO

Secondo l'antico diritto decemvirale tutto quel che acquistavano i figli lo acquistavano pel padre. T. 36. Dec. 49. N. 2. p. 283.

Questo diritto subì non poca modificazione sotto il successivo Impero dei Cesari. Ivi N. 3.

Il diritto toscano novissimo ha tolto ai padri l'usufrutto sugli acquisti fatti dai figli coll'esercizio anche dell'arti meccaniche. Ivi N. 4.

Ciò però s'intende di quei figli che esercitano qualche arte indipendantemente dal padre, e coll'idea di far propri i resultati dei loro sudori. Ivi N. 5.

Non però di quelli che lavorano insieme col padre, e sotto la di lui direzione, ricevendo da lui il completo mantenimento. Ivi N. 6.

In questo caso le opere dei figli si compensano con gli alimenti che hanno ricevuto dal padre. Ivi N. 7. p. 284.

Nè osta che il valore dell'opere prestate superi l'importare degli alimenti. Ivi N. 8.

Qualora l'opere d'un figlio siano state straordinarie, e grandiose, può egli, nella divisione dell'eredità paterna, ottenere un qualche premio in confronto coi fratelli condividenti. Ivi N. 9.

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO ED IN ACCOMANDITA

La società in nome collettivo ed in accomandita sebbene cessata di fatto deve ritenersi perseverante in diritto quando nelle forme prescritte dalla legge non ne sia stato annunziato al pubblico lo scioglimento. T. 43. Dec. 84. N. 1. pag. 460.

SODO DI BANCO

L'obbligazione di sodo di Banco equivale alla cauzione pretoria *de Judicio Sisti*. T. 38. Dec. 1. N. 3. p. 3.

SOLENNITA' D' UN CONTRATTO

Di regola è assolutamente sostanziale, e integrativa di un contratto qualunque quella solennità dalla quale dipende l'essenza del medesimo. T. 42. Dec. 1. N. 17. p. 4.

Le formalità prescritte dal Motuproprio del 1783 non osservate dall'alienante un enfiteusi non possono dopo la di lui morte esser supplite. Ivi N. 18.

SOPRASTANTE

V. Carcerati per debiti civili.

SOPRINTENDENTE DEL CATASTO

Il Soprintendente del Catasto ha piuttosto una qualità consultiva negli affari concernenti l'esecuzione della voltura nei casi dubbi, che una assoluta attribuzione di risolvere le questioni sulla giustizia delle volture coatte, e fatte senza consenso del preteso acquirente. T. 35. Dec. 22. N. 6. p. 140.

SOSPENSIONE DI ESECUZIONE

La domanda provvisionale di sospensione di esecuzione fatta da quegli che ha domandato di essere ammesso alla cessione dei suoi beni è assolutamente distinta, e diversa dalla domanda principale. T. 40. Dec. 31. N. 1. pag. 95.

Per l' ammissione della domanda provvisionale basta una semipiena prova. Ivi N. 2.

La citazione fatta per sentire ammettere la domanda provvisionale non può esser bastante per portare alla cognizione del Giudice la domanda principale. Ivi N. 3.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

All'operare la sospensione dei termini dell'istanza è necessaria la pendenza di un giudizio incidentale. T. 36. Dec. 30. N. 5. p. 172.

Un semplice riservo di agere non basta per sospendere i termini dell' istanza. Ivi N. 6.

Ad effetto d' indurre la pendenza della lite, ed in conseguenza la sospensione dei termini si richiede la formale domanda, e nulla rileva un puro riservo, che non è capace d' indurre la contestazione della lite. Ivi N. 7.

Non agisce, nè escipe quegli che si limita a fare dei riservi, e delle proteste. Ivi N. 8.

SOSPENSIONE D' ISTANZA

Una fede che accerta soltanto della convalescienza in cui si trova un Procuratore e senza accennare di qual malattia non è sufficente a far sospendere il corso dell'istanza di una causa. T. 40. Dec. 20. N. 1. p. 139.

Molto meno poi quando l' istanza per detta sospensione ha susseguito immediatamente la surroga di Procuratore fatta in un' assente, e convalescente. Ivi N. 2.

Il mese che l' art. 98 del Regolamento di Procedura civile accorda per la sospensione del corso della causa, e nei vari casi in esso indicati è un termine congruo per surrogare, e rendere informato un nuovo Procuratore colla minore interruzione possibile della istanza. T. 37. Dec. 33. N. 1. p. 189.

Il Procuratore che passa all' esercizio di un'altro officio, incompatibile con quello di Procuratore dà luogo all' applicazione del disposto dell' art. 98. del Regolamento di Procedura civile. Ivi N. 2.

In due soli casi la legge, all' effetto di dar principio alla sospensione legale della causa, richiede il decreto del Giudice, cosichè negli altri la sospensione si opera immediatamente dalla legge. Ivi N. 3. 4.

SOTTOPOSIZIONE

La sottoposizione non pubblicata per Editti nei luoghi indicati dalla legge del 1814 dirimpetto al pubblico non può sortire il suo pieno effetto. T. 37. Dec. 46. N. 32. p. 258.

La sottoposizione non pubblicata per Editti si reputa come non pronunziata a carico dei terzi, e il testimone o pupillo, o prodigo continua a godere l'opinione di persona libera o in tutta la città, o presso la maggior parte dei cittadini. Ivi N. 46. p. 260.

Nel caso di qualsisia dubbiezza anche tenue, e leggera deve sempre rispettarsi quel libero arbitrio del cittadino che più non torna. Ivi N. 67.

V. Editto successorio.

SOTTOPOSTO

Il sottoposto a un consulente non è un interdetto da render necessario, per la validità delle sue obbligazioni, l'intervento dell'autorità giudiciaria. T. 35. Dec. 37. N. 1. p. 220.

Non può il sottoposto disimpegnar l'ufizio di testimone senza che non derivi la nullità dell'atto ov'è intervenuto, giusta il disposto della legge del 1814. T. 37. Dec. 46. N. 2. p. 257.

La prudenza, e modereto arbitrio del Giudice può suggerire questa misura, che non nasce da una piena convinzione atta a vincolare il sottoposto di una piena, o media interdizione. Ivi N. 59. p. 260.

Il decreto provvisorio si stabilisce sopra fondato sospetto che non gode quella presunzion legale di verità infallibile che ha la sentenza definitiva. Ivi Num. 60.

È una dottrina non contradetta che per determinare la validità, o nullità dei contratti di fronte al decreto provvisorio conviene attenersi all'esito finale del giudizio. Ivi N. 61.

Sa la pronunzia definitiva rigetta l'istanza d'interdizione debbono reputarsi validi; e al contrario considerarli nulli s'ella è accolta. Ivi N. 62.

Il fine della legge colla deputazione di un creditore provvisorio fu di prevenire ogni ulteriore dilapidazione nella pendenza del giudizio. Ivi N. 63.

Intercede differenza notebile tra l'assoluta, e media interdizione, ed il semplice obbligo provvisorio di prendere in certi casi il parere di un curatore. Ivi N. 64.

I sottoposti provvisori non sono incapaci degli atti della vita civile. Ivi Num. 65.

Le cause dei sottoposti sì attive, che passive, debbono ventilarsi, e risolversi avanti il Tribunale al quale sono soggetti, non ostante che si tratti di beni esistenti in altre giurisdizioni. T. 36. Dec. 74. N. 1. p. 416.

La privativa competenza accordata alle persone dei pupilli, minori, e sottoposti, non può considerarsi tolta colle speciali disposizioni riguardanti i sequestri, e i giudizi d'ammissione in salviano, e di che negli art. 655. e 800 del Regolamento di Procedura Civile. Ivi N. 2. 3. p. 417.

V. Interdetto.

V. Tutori.

SPECULATORE DI DANARO

V. Anatocismo.

SPESE

Le spese non formano merito per interporre appello, e tanto meno per estendere la giurisdizione di un Tribunale inferiore ad un Tribunale superiore. T. 36. Dec. 52. N. 3. p. 305.

Le spese tassate in una Sentenza possono former merito all'effetto dell'appellebilità, allorchè la sentenza costituisce il titolo della propria intenzione di fronte ad un terzo, che non abbia in modo alcuno figurato nel giudizio nel quale è stata proferita. Ivi N. 4.

Allorchè la sentenza venga revocata in appello *ex noviter deductis*, deve però condannarsi il succumbente eziandio nelle spese. T. 36. Dec. 94. N. 7. pag 572.

E' di regola che il Giudice che pronunzia sul merito debbe pronunziare anche sulle spese, e tassarle. T 39. Dec. 20. N. 1. p. 125.

Se la condanna nelle spese della prima istanza deve esser modificata il Tribunale avanti cui pende l'appello sul merito deva conoscerne. Ivi N. 2.

La cognizione sui reclami che alcuno fa di una tassazione fatta dal Cancelliere del Tribunale spetta al Giudice che ha giudicato sul merito. Ivi N. 3.

La condanna nelle spese è un accessorio di quella nel merito. Ivi N. 4.

La renunzia alla lite equivale ad una sentenza inappellabile favorevole al renunziatario. Ivi N. 5. 6.

Sarebbe assurdo che un Giudice affatto nuovo ed ignaro della questione dovesse giudicare delle spese a quella consequenziali. Ivi N. 7.

La condanna nelle spese del giudizio è regolata dalla natura del giudizio medesimo, e sono refettibili non come spese del giudizio ma come un danno reale, e che sta a diminuire il proprio patrimonio. T. 39. Dec. 23. N. 5. p. 157.

Non può alcuno pretendere di non pagare le spese d'un giudizio, e di una consecutiva sentenza che necessariamente doveva farsi, e doveva emanarsi. Ivi N. 6.

Quegli che viene contro il fatto proprio merita essere condannato nelle spese estragiudiciali. T. 39. Dec. 35. N. 7. p. 193.

Nella necessità delle respettive domande può farsi luogo ad una parzial condanna di spese, e respettiva compensazione. T. 39. Dec. 47. N. 10. p. 254.

Quando al compratore di beni è ordinato di pagare il prezzo, che ritiene nelle mani ai creditori del venditore, e gli viene assegnato un termine a giustificare i pagamenti già fatti, non può esser condannato nelle spese fino al compimento di tal giustificazione. T. 35. Dec. 19. N. 4. p. 126.

La condanna delle spese non può andar soggetta ad emenda se non sia chiaro l'eccesso dell'arbitrio del Giudice nel proferirla. T. 35. Dec. 46. N. 8. pag. 260.

Le spese di una ingiusta, e mal fondata opposizione debbono portarsi a carico dell'opponente. T. 35. Dec. 62. N. 2. 3. p. 343.

Quando il creditore conviene della riduzione della sua principal domanda, ed il debitore non offre realmente la somma residuale, nè si trova che l'eccesso della domanda abbia aumentato al debitore alcuna spesa, non ha luogo fra le parti la ratizzazione delle spese del giudizio. T. 38. Dec. 18. N. 2. p. 113.

E' una conseguenza inevitabile del quasi contratto della contestazione della lite il prestarsi al pagamento o alla compensazione delle spese, di cui si è sofferta condanna. T. 40. Dec. 44. N. 12. p. 344.

Quando il Tribunale dichiara di uficio la propria incompetenza le spese si compensano. T. 40. Dec. 22. N. 10. p. 150. e T. 40. Dec. 64. N. 2. p. 467.

Quei che dopo aver sostenuto di non esser debitore, si apprende poscia al partito di opporre la compensazione, dee sopportare le spese alle quali diè luogo il suo primo assunto. T. 40. Dec. 44. N. 15. p. 346.

Nel caso di mutua vittoria, o di vincolo che unisce le parti litiganti debbono le spese compensarsi. T. 41. Dec. 63. N. 7. p. 327.

La condanna nelle spese anco estragiudiciali è di natura del giudizio di liquidazione di danni. T. 41. Dec. 73. N. 4. p. 365.

Quando in un periodo del giudizio un opposizione è giusta, e solo diventa ingiusta per variazioni e rettificazioni fatte posteriormente dall'attore le

spese del primo periodo debbon essere a di lui carico e non a carico dell'opponente. T. 43. Dec. 81. N. 10. p. 444.

V. Deserzion d'appello.

V. Sindaco di un fallimento.

V. Rivendicazione N. 4. e segg.

SPESE DEL GIUDIZIO

Le spese del giudizio sono una sequela inevitabile della condanna, e sono refettibili specialmente quando si tratta di refusione di danni. T. 36. Dec. 43. N. 7. 8. 9. p. 245.

V. Alimenti.

SPESE DI CONTUMACIA

Le spese contumacisli di prima Istsnza sono sempre a carico del contumace ancorchè vittorioso in appello. T. 36. Dec. 9. N. 11. p. 72.

L'attore contumace non può esser sentito se non rifonde al reo convenuto le spese della contumacia. T. 35. Dec. 49. N. 1. p. 273.

Le spese dei giudizi contumaciali fanno debito al contumace, e procedendo in linea di pena non è permesso al Giudice di limitsrla a quelli atti, che si sarebbero dovuti fare dal vincitore, anche quando l'avversario non si fosse mantenuto contumace. Ivi N. 8. p. 274.

SPESE STRAGIUDICIALI

Le spese strsgiudiciali sono anche refettibili dai succumbenti, non già come pena della temerità del litigio, ma bensì a titolo d'indennizzazione, poichè è di regola, che anche le spese atragiudiciali costituiscono elemento di danno. T. 35. Dec. 1. N. 21. p. 4.

Nella causa di refezione di danni non può omettersi la condanna nelle spese estragiudicisli, molto più se sono occasionate dalla viril difesa dei rei convenuti. T. 37. Dec. 66. N. 9. p. 386.

Quegli che ripropone quella medesima identica questione nella quale soccombe con due conformi, merita d'essere condannato nelle spese anco estragiudiciali. T. 39. Dec. 31. N. 6. p. 180.

SPESE FUNERARIE

Il credito di spese funerarie non è compensabile col debito di pigioni quando non è liquido. T. 35. Dec. 5. N. 1. p. 45.

SPESE OCCORRENTI PER UNA PERIZIA

Non vi ha legge che obblighi l'istante per una giudiciale perizia a sborsarne in prevenzione le spese vive. T. 40. Dec. 8. N. 1. p. 62.

L'anticipazione di spese voluta dagli art 299. e 300 del Regolamento di Procedura non debbe considerarsi in rapporto al tempo della operazione del perito, ma bensì in rapporto a quello della sentenza definitiva, cosicchè quei che è obbligato ad anticiparle sodisfa al suo obbligo sborsandole a perizia fatta e dietro la notula del perito debitamente tassata. Ivi N. 2.

La parola spese di che nei citati art. 299. e 300 è generica e comprensiva tanto delle spese vive, quanto degli onorarj, e ciò che è detto nell' art. 301. rapporto agli onorarj debbe intendersi per parità di ragione anco rapporto alle spese, e sì quelli, che queste sborsar si debbono a perizia compiuta e dietro debita tassazione. Ivi N. 3.

SPESE OCCORSE PER L'INTERVENTO A CAUSA

V. Interveniente a causa.

SPILLATICO

Il credito dello spillatico che ha la moglie è affatto distinto nè dee confondersi con quello della dote. T. 40. Dec. 32. N. 1. p. 263.

La moglie ricuperando in un concorso la propria dote non perde il diritto alla continuazione dello spillatico. Ivi N. 2.

Ciò procede sicuramente se la dote sia tanto mediocre, da non poter servire col suo frutto alla sostentazione degli altri oneri matrimoniali, e più alla corresponsione del pattuito spillatico. Ivi N. 3. p. 264.

Gli spillatici arretrati si presumono pagati dal marito alla moglie, quando la moglie ha convissuto col marito, ed è stata sempre provvista di vestiario, ed abbigliamenti convenienti al suo grado. Ivi N. 5.

SPOGLIO

V. Compratori.

SPONSALI

Per la legge del 30 Gennajo 1793 son nulli fin da principio gli sponsali dei figli di famiglia che non sieno preceduti dal consenso paterno; alla mancanza del quale non è dato ai Tribunali il supplirvi se non se quando il rifiuto di prestarlo sia capriccioso ed irragionevole. T. 43. Dec. 85. N. 1. p. 466.

Non tassando la detta legge le circostanze nel concorso delle quali possa dirsi il detto dissenso irragionevole, spetta al prudente arbitrio del Giudice il determinarlo. Ivi N. 2.

Rende ragionevole il dissenso paterno la circostanza dell'assoluta deficenza nel figlio dei mezzi onde far fronte agli oneri matrimoniali. Ivi N. 3.

Quando il Giudice ha prestato per il padre dissenziente il consenso alle nozze del figlio sotto la condizione che il padre della sposa si obblighi a ritenere nella propria casa tanto la figlia che lo sposo, finchè questi non possa procurarsi i convenienti mezzi per sostenere gli oneri matrimoniali, questa condizione deve intendersi in modo che il genitor dissenziente non resti dispensato da alimentare il solo suo figlio, altrimenti quel padre di cui vuolsi con detta condizione unicamente evitare il danno risentirebbe invece un indebito vantaggio dal suo dissenso. Ivi N. 4.

Le cause di validità, e sussistenza delle promesse di sponsali per *verba de futuro* sono esclusivamente della giurisdizione dei Tribunali secolari in ordine al disposto delle leggi de' 30 Ottobre 1784 e 30 Gennajo 1793. T. 39. Dec. 2. N. 1. p. 30.

Perchè una legge soffra deroga è d' uopo di una espressa sovrana sanzione. Ivi N. 2.

Il rilascio dell' atto del *Nihil transeat* che si fa dalle Curie Ecclesiastiche non è argomento per ritenere, contro il disposto delle leggi del 1784. e 1793 competente il Tribunale Ecclesiastico a conoscere della sussistenza, o insussistenza delle promesse di sponsali per *verba de futuro*. Ivi N. 3.

STABILIMENTO PUBBLICO

Per l' omissione di far firmare il Rappresentante un pubblico stabilimento del rapporto della notificazione della domanda iniziativa del giudizio la legge non dichiara in lettera la nullità dell' atto. T. 35. Dec. 11. N. 19. p. 78.

STATO ATTIVO E PASSIVO

Lo stato attivo e passivo fatto da un perito senza mandato del Giudice non merita fede. T. 39. Dec. 67. N. 3. p. 361.

STATO CIVILE DELLE PERSONE

V. Transazione.

STATUTO DI LUCCA

Nel 1805 era in vigore nello Stato di Lucca la legge del 7 Settembre 1764 che inabilitava le donne maritate in altro dominio, i figli, e discendenti da tali matrimonj dal succedere. T. 41. Dec. 65. N. 1. p. 333.

STATUTO DI S. SEPOLCRO

Per lo Statuto del Borgo S. Sepolcro niun altro diritto competeva alle femmine in concorso coi maschi sulla paterna eredità, che quello di conseguire una congrua dote, ed una volta conseguita dalla eredità del padre, mancava loro ogni azione per esigerla sui beni del fratello. T. 36. Dec. 57. N. 15. p.331.

STATUTO DI BARGA

Per espressa disposizione degli Statuti di Barga confermata da lunga consuetudine, doveva ricorrersi alla ragione comune per i casi omessi o non chiaramente determinati nella legge statutaria. T. 43. Dec. 95. N. 1. p. 542.

Per ragione comune non altro può intendersi che il Romano diritto. Ivi N. 2.

Nella riforma degli Statuti di Barga de' 28 Aprile 1641 fu ordinato che avendo i borghigiani molte consuetudini buone, utili e lodevoli, e d' altronde essendo difficile ed imbarazzante per l' amministrazione della giustizia la prova delle medesime, ogni qualvolta nascesse disputa sopra tali consuetudini dovesse ricorrersi ai Conservatori degli Statuti che pronunzierebbero come di ragione. Ivi N. 3.

Per consuetudine interpetrativa dello Statuto di Barga dell' anno 1414 e attestate da un responso dei Conservatori del 9 Novembre 1619 ai coniugi Castelvecchi dee ritenersi che il lucro dotale di che nella rubrica 9. libro 2. di detto Statuto si limita al solo usufrutto nel caso di sopravvivenza dei figli comuni temperamento adottato anco da altri Stati d' Italia. T. 43. Dec. 84. N. 27. p. 544.

STATUTO DI MONTEPULCIANO

Lo Statuto di Montepulciano portava l' età minore fino all' età di 25 anni. T. 40. Dec. 27. N. 9. p. 188.

STATUTO DI PIOMBINO

V Enfiteusi.

STATUTO DI PISA

V. Dote.

STATUTO

V. Beni situati all' estero.

STELLIONATO

Le leggi hanno sempre tutelate le proprietà, ed hanno difesa la libertà personale. T. 43. Dec. 42. N. 1. p. 219.

Fra le cause valutate per la privazione della libertà personale è stato compreso lo stellionato. Ivi N. 2.

Lo stellionato presso i romaoi consisteva io qnelle aziooi turpi, e fraudoleotl dalle qoali resulta una utilità dell'agente. Ivi N. 3.

La consultazione delle leggi aotiche può servire d'interpetrazione alle leggi noove quando vi si preodooo di mira le medesime cose, ed i medesimi eventi. Ivi N. 4. 5.

E oltre le leggi meritaoo egualmente di essere coosoltate le opiooioni dei giusperiti, e dei Tribuoali aulle aotiche leggi. Ivi N. 6. 7.

Si enumeraoo i casi nei quali verificavasi lo stellionato ai termini dell'art. 2059 del Codice fraocese. Ivi N. 8. 9. 10.

Si parla della differenza che passa fra la legge toscana, e la legge francese sullo stelliooato. Ivi N. 11.

Il dolo, e la mala fede nel debitore, e il daono nel creditore sono gl'estremi che costitniscooo il delitto di stellionato. Ivi N. 12.

È duoque necessario che nello stelliooato concorra l'iotenzione e l'effetto. Ivi N. 13.

La dichiarazione richiesta dall'artic. 2136 del Codice Civile Francese di manifestare al sovveotore del danaro le ipoteche legali che posaoo sopra del fondo che a di lui favore s'ipoteca, non può esser supplita da equipollente. T. 41. Dec. 75. N. 1. p. 370.

Se il Codice dei Fraocesi disimpegnò le donoe mogli dall'iscrivere le loro ipoteche obbligò peraltro i mariti a iscrivere contro di loro i crediti di essi. Ivi N. 2.

E per il caso d'ioadempimento li assoggettò alla pena dello stellionato sempre che nell'atto di assumere obbligazioni, e stipulare ipoteche non avessero fatto presente ciò che nei modi regolari dell'accesa iscrizione avrebbero dovuto altrimeoti rilevarsi. Ivi N. 3.

STIMA

La stima dei fondi dee farsi secondo la loro attoale destioazione. T. 43. Dec. 101. N. 4. p. 681.

Le stime del Catasto non possono essere allegate come prova del valore dei beni. Ivi N. 3.

SUBASTE

Le subaste dei beoi dei minori, e sottoposti debbooo esser fatte senza spesa eccettuate quelle degli emolumenti dovuti ai Banditori, e l'importare della carta bollata. T. 42. Dec. 53. N. 4. p. 294.

SUBINGRESSO

L'esercizio della rivendicazione noo ha diritto verono di subiogreso agli evitti sì perchè la legge parla di creditori ipotecari eviocenti e non di rivendicanti per cagione di dominio sì perchè subingresso oelle ragioni degli eviocenti noo può verificarsi se non quando essi mentre prescelgono di perseguitare il fondo che eviocooo, potrebbero però anche altri iovestirne. T. 43. Dec. 96. N. 13. p. 628.

Quando ooa somma è surrogata io luogo di un fondo, riveste per le teorie dei surrogati la di lui rappresentanza e se questa somma vien distribuita a prò di creditori anteriori che avevano ipoteca generale e così anco contro quel fondo i posteriori soffrono la vera evizione presa di mira dalla legge, ed han diritto di subingredere per altrettaoto dei diritti degli eviocenti. Ivi N. 14.

Il creditore ipotecario che paga dei creditori anteriori vien di ragione a subingredere nei loro diritti. Ivi N. 15. p. 629.

V. Privilegio.

SUBINGRESSO CONVENZIONALE

Nel subingresso convenzionale non bisogna confondere quello che nasce dalla volontà del creditore, da quello che nasce dalla volontà del debitore. T. 38. Dec. 17. N. 1. p. 104.

In questo non è necessario il consenso del creditore, ma non può ricusare il pagamento per ciò che non gli vien fatto direttamente dal debitore. Ivi N. 2.

E non gli restano, a riguardo del terzo che lo paga, maggiori doveri di quelli che ha riguardo del debitore, che si limitano a rilasciare il documento, e a restituire il percetto se fu indebito. Ivi N. 3.

SUBINGESSO LEGALE

Il creditore posteriore, e munito di speciale ipoteca all'effetto di conseguire, o utilmente obiettare il legale subingresso nelle ragioni del creditore anteriore munito d'ipoteca generale deve sempre, sia di fronte alla giurisprudenza romana, che nel sistema della legislazione francese preventivamente *ex proprio aere* numerare, e pagare al medesimo le somme da lui repetibili sul pegno comune. T. 36. Dec. 73. N. 1. p. 411.

Ad eccezione del preventivo pagamento niun'altra specie di subingresso legale è riconosciuta tanto dal diritto romano, che francese. Ivi N. 2.

Le leggi patrie del 27 Luglio 1818 e 27 Dicembre 1819 relative al sistema ipotecario anzichè essere interpetrative, e declarative sono invece innovative, ed attributive, e perciò inapplicabili ai negozi anteriori a quelle. Ivi N. 3.

Di fronte alle leggi vigenti nel 1812 nella mancanza dell'indispensabile anteriore pagamento non verificavasi nè il legale, nè il convenzionale subingresso. Ivi N. 4.

SUBINQUILINO

La mora del primo conduttore verso il proprietario del fondo al pagamento della convenuta mercede autorizza a decretare lo sfratto anche del subinquilino, qualunque esser possa la condizione di questi con il primo conduttore, salvo il caso che si offra pronto a pagare per il medesimo il debito al proprietario. T. 37. Dec. 5. N. 1. p. 43.

Al subinquilino, non astretto da veruna obbligazione personale per il pagamento della pigione verso il proprietario del fondo per non aver con esso nè contrattato; nè quasi contrattato, non possono gravarsi i mobili esistenti sul fondo medesimo che dentro la concorrenza soltanto di quanto possa andar debitore al primo conduttore. Ivi N. 2.

La pretensione del subinquilino di non poter'essere espulso dal fondo, non ostante la mora ripetuta del primo conduttore al pagamento delle pigioni, merita d'esser caratterizzata per vessatoria, e tale da limitare la disposizione della legge che ordina di assolvere dalle spese nelle cause tra i congiunti dentro il terzo grado inclusive. Ivi N. 3.

SUCCESSIONI

La volontà guidata dall'amor probabile dei defonti fa riguardare le successioni fondate nell'ordine naturale ed approvate dalla legge divina. T. 40. Dec. 71. N. 2. p. 505.

Ove manca la volontà espressa, questa suppletiva congettura dev' esser la guida che difende dallo sbaglio io questa oon facile materia secoodo la comuoe giurisprudenza Ivi N. 3.

Non bisogna confondere la legge del 18 Agosto 1814 sulla successiooe intestata, e sul diritto della legittima nelle femmine discendenti coo quella del 15 Novembre di detto anno nella quale i maschi sono equiparati alle femmine all'articolo secondo della legittima Ivi N. 4.

Il nostro Editto successorio può ricevere intelligenza, e coociliazione dalle leggi romane, giacchè di regola la patria sanzione ha forza di gius comone quando a quello si riferisce. Ivi N. 5.

La oovella 18. cap. 1. si uniforma al disposto della patria legge del 15 Novembre 1814. Ivi N. 6.

Amendue attribuiscono ai figli il terzo del patrimonio paterno quando non sooo più di quattro. Ivi N. 7.

Questo terzo secondo la detta novella è divisibile per eguali porzioni fra i figli che esistono. Ivi N. 8.

Del reliquato è in facoltà del padre di disporne a suo arbitrio sia a favore di estranei, sia a favore dei figli stessi, per i quali è stabilito dalla legge che coocorrino a far onmero per la destinazione della quota legittima. Ivi N. 9.

Sebbene oon si dia azione, e passione nel medesimo soggetto oon ne viene perciò che il figlio erede sia, se non che per finzione della legge, creditore, e debitore a se stesso della legittima. Ivi N. 10.

Non è il figlio che agita contro se stesso, ma è la legge che opera a suo favore. Ivi N. 11.

Quando il creditore divieoe erede del suo debitore, il credito di esso si deduce dal patrimonio del defunto malgrado la confusione del credito, e debito operata in forza della seguita adizione. Ivi N. 12.

Sebbene di regola nei casi di esclosiene della femmina dalla successione intestata non abbia azione alla legittima, tutta volta ella non procede laddove la legge per fissarne la quota viene a coocederla auche alle persone escluse. Ivi Num. 13.

Noo può fissarsi come regola ciò che sta io cootradiziooe colla legge. Ivi Num. 14.

L'avverbio « *come* » è denotaote aoalogia, e ooiformità atta a congiungere la disposiziooe dell' art. 12 del Motuproprio de' 15 Novembre 1814 con quello 33 della legge dell' Agosto di detto anno. Ivi N. 15.

Dipendendo l'ordine delle successioni dalle leggi civili oe deriva che il Legislatore non può farvi quei cangiamenti che sooo più adattati al buon sistema sociale. Ivi N. 16.

Non è lecito tirar conseguenze cooformi da cose fra loro diverse, e delle quali è stato disposto per separati capi. Ivi N. 17.

Le femmine non possono riguardarsi escluse, quaodo prendono parte con emolumento corrispondente io natora, e non io qualità e oon passa oel maschio la totalità dei beni paterni. Ivi N. 18.

Le femmine riteoeodo il diritto di *Suità* noo possooo considerarsi estraoee. Ivi N. 19.

L'attribuzione della legittima alle figlie ooo può nascere dall' esclusione

diretta a favorire il voto agnatizio, il quale per tacitamente dedursi richiede una prova esclusiva di ogni dubbio contrario. Ivi N. 20.

L'obbligo di trasmetter la legittima prescritta dalle leggi romane a favore dei figli è fondata nella legge naturale. Ivi N. 21.

Quando abbiamo una solida ragione che spiega la legge, e che armonizza le diverse sue disposizioni non è lecito convolare ad altra ragione non corrispondente al di lei spirito. Ivi N. 22.

La trasmissione della legittima ai maschi come alle femmine nelle successioni intestate è voluta dalla ragione del sangue quando l'altra è diretta dalla volontà dell'uomo a cui è permesso divergere, e trasfondere in estranei il patrimonio salva la quota legittima. Ivi N. 23.

La femmina instituita erede dell'ascendente non ha diritto di esser dotata in caso di matrimonio dai maschi che l'avrebbero esclusa nella successione intestata. Ivi N. 24.

Non divien creditrice di se stessa quella femmina che ha già conseguita la dote, se diviene erede universale dell'ascendente, ma ha l'obbligo della collazione per la liquidazione della legittima. Ivi N. 25.

I maschi hanno l'obbligo alla dotazione, e agli alimenti quando sono ammessi, non quando sono esclusi dal testatore. Ivi N. 26.

Nell'interpetrazione della legge, ove si incontri difficoltà deve prescegliersi la più equa, e la benigna, e rigettarsi la più rigida, la più dura. Ivi Num. 27.

Secondo l'articolo finale del Diritto Patrio successorio del 18 Agosto 1814 deve osservarsi, in tutto ciò che non è stato nel medesimo disposto quanto all'ordine di succedere, il diritto civile Romano. T. 43. Dec. 14. N. 1. p. 71.

La vocazione dei congiunti tanto agnati, che cognati, o siano ascendenti materni, o siano trasversali stabilita in ultimo luogo nell'art. 23 dell'Editto successorio del 18 Agosto 1814 deve intendersi coll'ordine medesimo prescritto dal diritto romano. Ivi N. 2.

La vocazione dei trasversali contemplati nella sede finale dell'articolo suddetto non è simultanea ma bensì successiva alla vocazione degli ascendenti materni conforme al diritto romano. Ivi N. 3.

Le parole tanto agnati, che cognati con le quali si esprime l'art. 23 dell'Editto successorio del 18 Agosto 1814 non sono distributive, ma semplicemente dimostrative ed impiegate per denotare che i congiunti invitati in ultimo luogo in detto articolo o siano agnati, o siano cognati, debbono succedere senza distinzione di sesso, ed osservata solamente la prossimiorità del grado. Ivi N 4

V. Gius Accrescendi.

V. Femmina.

SUCCESSIONI INTESTATE

Le successioni intestate che al donante sopravvengono nell'eredità di una persona vivente all'epoca della donazione appartengono alla classe dei diritti futuri dipendenti da causa del tutto futura. T. 41. Dec. 59. N. 7. 8. pag. 306.

Anche quando non si provi esservi stata lite attuale o temuta sopra un qualche determinato articolo, se le parti si sono sul medesimo concor-

date ed accomodate facendosi quietanza, e patto reciprocamente liberatorio; e molto più vallato di giuramento senza che frode, o dolo siavi intervenuto, l'atto se non vale come transazione, vale come patto. Ivi N. 9.

SUCCUMBENTI

Non tutti gl'intimati, o intervenuti al giudizio possono chiamarsi succumbenti, ma quelli, che risentono qualche lesione ai propri diritti, o pretensioni. T. 35. Dec. 30. N. 2. p. 184.

Quando il Giudice si riserva di decidere nell'interesse dei terzi, e quindi non decide, lascia illesi i diritti di essi, nè alcuno può dirsi succumbente. Ivi N. 8.

La parola succumbenti comprende solamente le persone, che possono essere appellanti dalla sentenza, e quelle, che dalla stessa sentenza avendo ottenuto qualche diritto, e son chiamati a realizzare un fatto a proprio vantaggio, e possono vederselo paralizzato da un appello che altri faccia a loro pregiudizio. T. 35. Dec. 59. N. 6. p. 320.

Quando negli atti esiste un intralcio rimproverabile a quello, a di cui favore si decide la lite, il succumbente non è condannabile nelle spese stragiudiciali. T. 35. Dec. 40. N. 3. p. 235.

Il favore che gli art. 706. e 716 del Regolamento di Procedura civile accordano perchè tutti i succumbenti in un giudizio profittino dell'intiero semestre che deve scorrere a benefizio dell'ultimo notificato, non può essere esteso al di là dei confini dalla legge designati. T. 38. Dec. 30. N. 2. pag. 190.

Per succumbenti in causa non possono nè debbono intendersi se non quelli che nella sentenza di cui si tratta hanno riportata una espressa, e positiva condanna. Ivi N. 3.

Quel succumbente che lascia compire il giudizio di appello senza comparirvi, come gli vien permesso dall'art. 707. del Codice di Procedura Civile per l'appello da altro succumbente interposto non ha diritto di appellare dalla sentenza proferita in seguito di detto appello. T. 41. Dec. 11. N. 2. p. 60.

La mancanza di appello, e d'intervento al giudizio di appello per parte di uno de' succumbenti dimostra l'accettazione della sentenza medesima. Ivi N. 3.

SUDDITO TOSCANO

Non serve per provare la qualità di suddito toscano, che alcuno sia comparso avanti un Magistrato Comunitativo, abbia dichiarato di volere in avvenire abitare permanentemente in Toscana, e di pagare tutte le tasse, e imposizioni, alle quali sono soggetti i veri sudditi. T. 35. Dec. 51. N. 2. pag. 284.

Colui, che non è nato suddito toscano, non può, agli effetti di ottenere in Toscana un benefizio ecclesiastico, allegare di esser quattro anni, che vi abita, e che sodisfa a tutti gli oneri personali, ma è necessario, che giustifichi una permanenza di dieci anni, e che per altrettanto tempo abbia sodisfatto agli oneri, e pesi come gli altri. Ivi N 3.

SULLOCAZIONE DI UN FONDO

La sullocazione di un fondo fatta senza il consenso del proprietario

del medesimo non è per esso obbligatoria quando dalla medesima può avvenire un pregiudizio all'interesse del proprietario medesimo. T. 37. Dec. 40. N. 1. p. 223.

La sullocazione di un fondo non può aver vita maggiore della locazione. Ivi N. 2.

SUOCERO

Il suocero ricevente la dote, e che ha il figlio sotto la patria potestà è tenuto agli obblighi assuntisi. T. 40. Dec. 71. N. 33. p. 508.

Il semplice consenso del padre al matrimonio del figlio, e la di lui implicita permissione al ritiro della dote obbligano il medesimo alla restituzione della dote stessa alla nora. Ivi N. 34.

Si limitava questa non pacifica conclusione dove gli Statuti esigevano il consenso paterno per integrar l' obbligazione del figlio. Ivi N. 35.

L' ignoranza di fatto non si presume *pro lucro captando*, ma si presume *pro damno evitando.* Ivi N. 36.

L' unicita della persona fra padre, e figlio per finzione legale, nascente dai vincoli della patria potestà impedisce l' esistenza di obbligazioni, ed azioni fra loro. Ivi N. 37.

Ella non è d' ostacolo alla validità di una confessione che non fa sorgere obbligazioni del figlio verso del padre, ma che è diretta alla prova di un fatto domestico. Ivi N. 38.

Il fatto del pagamento della dote nelle mani del figlio distrugge ogni presunzione di gius, e la supposizione che il denaro sia passato nelle mani del genitore. Ivi N. 39.

I Tribunali distinguono il caso della dote promessa, e pagata al figlio senza il consenso del padre dall' altro dissimile che sia promessa al padre, e al figlio, e passata in mano del padre stesso o esplicitamente per il fatto pagamento, o presuntivamente per l' esistenza del figlio sotto la potestà, e amministrazione paterna. *Risoluz. nel* 1.° e 2.° *caso.* Ivi N. 40.

SUPPLEMENTO DOTALE

V. Dote congrua.

SUPREMO CONSIGLIO

Non è dato al Supremo Consiglio di Giustizia di assumere l' esame delle opposizioni fatte dai contribuenti alle imposizioni dei fiumi per le somme domandate, quando non è bastantemente istruito il processo, e quando non hanno percorsi i soliti gradi di giustizia. T 36. Dec. 25. N. 6. p. 149.

SUPREMA AUTORITA'

V. Disposizioni condizionali.

SURROGA

La cosa surrogata assume la stessa natura, carattere e aggravi di quella cui la surrogazione vien fatta. T. 43. Dec. 96. N. 7. p. 628.

SURROGA DI PROCURATORI

La surroga del Procuratore deve esser accompagnata dalle firme volute dalla legge, altrimenti è nulla, ed il primo Procuratore sta sempre legittimamente in causa. T. 37. Dec. 53. N. 2. p. 306.

SURROGATO

Il surrogato ritene la natura di ciò nel di cui luogo succede con tutte le cause, e qualità. T. 38. Dec. 37. N. 4. p. 223.

Per l'applicazione della regola dei surrogati debbono verificarsi due estremi 1.° Che esista la causa alla quale se ne vuole surrogare un'altra. 2.° Che la causa da surrogarsi sia suscettibile delle medesime qualità, e condizioni. T. 39. Dec. 42. N. 27. p. 224.

TABELLE DEI SOTTOPOSTI

Le tabelle delle persone interdette esposte negli studi sono immaginate per servir di comodo ai cittadini, e non per obbligare il Notaro a conoscere, e tenere a memoria il nome di tutti i compresi in quel tabellone. T. 37. Dec. 46. N. 28. p. 258.

Il dovere del Notaro è compito quando ha tenuta affissa allo studio la tabella degli interdetti senz'obbligo di cerziorar le parti sull'idoneità, o inidoneità civile di alcuna di esse, quando non vi sia concorso dolo, o frode. Ivi N. 29.

Oltre il nome, e cognome del sottoposto deve menzionarsi in tabella anche la professione per l'oggetto di prevenire ogni scambio. Ivi N. 30.

TABERNA

V. Ditta.

TASSAZIONE D'ONORARI DOVUTI AGL'AVVOCATI

Il giudizio eccezionale, che secondo il Regolamento per gli Avvocati toscani deve esser terminato con una sola sentenza del Tribunale di prima Istanza, che giudica inappellabilmente, riguarda esclusivamente la tassazione degli onorari dovuti agli Avvocati per la difesa delle cause. T. 35. Dec. 20. N. 1. pag. 134.

La Camera di Disciplina degli Avvocati non fa che emettere un parere quando tassa, riduce, o approva le note degli Avvocati ad esse presentate, ed il Tribunale di prima Istanza ne prende cognizione, ed emana sentenza inappellabile, allorchè il cliente non si rimette al parere suddetto. Ivi N. 2. 6

La questione se il cliente abbia autorizzato l'Avvocato alla difesa della causa, se questi abbia ecceduto i limiti della commissione, è diversa dal giudizio eccezionale di tassazione di onorari, e la sentenza che vien pronunziata dal Tribunale di prima Istanza è appellabile. Ivi N. 3. 5.

Il ricorso alla Camera di Disciplina è il primo passo che deve fare un'Avvocato per ottenere la tassazione de' suoi onorari. Ivi N. 7.

TASSAZIONE DEGLI ONORARI DEI PERITI

Secondo l'art. 301 del Regolamento di Procedura Civile le tassazioni degl' onorari de' periti eletti in una causa possono esser portate ad un primo appello, e non più oltre. T. 36. Dec. 70. N. 1. p. 398.

Il decreto che tassa gli onorari a dei periti non diviene inappellabile per essere stato pronunziato da un Potestà, piuttosto che da un Cancelliere come dispone la legge. Ivi N. 2.

L'appello da un decreto di un Potestà con cui sono tassati gli onorari a dei periti deve essere portato avanti la Ruota quando il merito della tassazione sia superiore alle lire 200. Ivi N. 3.

Per i giudizi di tassazione non sono dalla legge concessi che due gradi di giurisdizione. Ivi N. 4.

TASSAZIONE DI SPESE

In un giudizio incidentale d'incompetenza le spese debbono essere tassate sommariamente nel giudicato, e non riservate con inutile dispendio della parte succumbente ad una successiva liquidazione. T. 40. Dec. 19. N. 7. p. 132.

TERMINE

Il termine può esser domandato dal reo convenuto, ed accordato d'ufficio dal Giudice secondo il suo prudente arbitrio. T. 39. Dec. 30. N. 7. p. 474.

La domanda di trasmissione dei capitoli, e di commissione di esami ai Tribunali del domicilio respettivo dei testimoni paralizza l'assegnazione del termine degli otto giorni stata fatta con precedente decreto all'istante per la prova testimoniale in ordine al disposto dell'art. 352 del Regolamento di Procedura. T. 42. Dec. 23. N. 10. p. 135.

Il detto art. 352 che autorizza l'assegnazione del perentorio termine di otto giorni ad aver fatto le incumbenze di che nei precedenti artic. 346. 350. 351 contempla il caso semplice in cui l'attore nell'incidente di prova testimoniale possa immediatamente prestarsi a tali incumbenze, ma non contempla il caso misto in cui debba far procedere alle medesime la domanda di trasmissione di capitoli e di commissione di esami ai Tribunali di domicilio dei testimoni coerentemente al disposto degli art. 348. e 349. Ivi N. 11.

Nei giudizi, tranne il termine della principale, e generale citazione, gli altri termini prefissi dalla legge non si reputano di regola tanto sostanziali e di rigore da viziare e render nullo il giudicato, ove venissero per avventura meno esattamente, e scrupolosamente osservati. T. 38. Dec. 8. N. 4. p. 57.

La pratica invalsa presso il Supremo Consiglio esige che le domande incidentali promosse in tempo prossimo al giorno destinato per la discussione o spedizione della causa in merito, onde produr possano effetto sospensivo, vengano accompagnate da citazione per quel giorno medesimo, ancorchè questa citazione venga ad esser a più breve termine dei giorni otto. Ivi N. 5. p. 58.

Nel dubbio debbe sempre assumersi quella interpetrazione che stia ad escludere dai giudicati il vizio di nullità. Ivi N. 6.

TERMINE AD APPELLARE

Il termine di 6 mesi ad appellare è perentorio anche ai pupilli minori, e qualunque altra persona privilagiata. T. 39. Dec. 76. N. 13. p. 414.

E tanto più diviene detto termine perentorio per le donne che non sono privilegiate quanto i minori. Ivi N. 14.

L'art. 94 del Regolamento di Procedura Civile nel designare il termine perentorio di sei mesi per i giudizi sommari ha avuto in mira d'impedire un maggior prolungamento, e la possibil loro durata. T. 39. Dec. 59. N. 1. p. 333.

Il Procuratore che conviene di abbreviare il termine dalla legge prescritto non fa alcun nocumento al suo cliente. Ivi N. 2.

Il termine ad appellare, tanto al sospensivo, che al devolutivo, non principia a decorrere che dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza. T. 37. Dec. 61. N. 1. p. 355.

Il termine ad appellare comincia a decorrere dal dì del registro del rap-

porto della notificazione della sentenza fatta alla parte succombente stessa, non dalla notificazione fatta al di lei Procuratore. T. 38. Dec. 21. N. 1. p. 139.

Il termine ad appellare decorre dal giorno della regolare notificazione della sentenza all'ultimo de' succumbenti. T. 35. Dec. 3. N. 1. p. 184.

La legge protrae anche a quelli, che hanno ricevuto la notificazione della sentenza il termine ad appellare, finchè anche una sola notificazione resta a farsi. T. 35. Dec. 30. N. 3. p. 184.

L'appello interposto da quello ch'è stato l'ultimo ad aver la notificazione della sentenza si rende commune a tutti gli altri, che hanno con esso interessi eguali, ma non a quelli, che non hanno avuto lesione alcuna. Ivi N. 4. 5. 6 7.

Il termine ad appellare comincia a decorrere dal giorno del registro della notificazione della sentenza. T. 35. Dec. 52. N. 1. p. 290. e Dec. 59. N. 5. pag. 320.

Il registro del rapporto della notificazione della sentenza deve esistere in filza della sentenza notificata, coll'indicazione del giorno, in cui è stato trascritto il registro, e con parole che spieghino chiaramente la seguita notificazione. Ivi N. 2. 3. 4.

Il termine ad appellare da una sentenza incomincia dal dì del fatto registro in calce dell'originale di essa della effettuata notificazione: i ricordi presi nel margine di detta sentenza d'essere stata scritta sussidiaria per la di lei notificazione al succumbente, e di essere ritornata la responsiva non sono bastanti per supplire al voto della legge. T. 36. Dec. 27. N. 3. p. 157.

V. Appello.

TERZO POSSESSORE

Perchè terzo possessore, e legittimo acquirente sia assoluto serve che sussista un dubbio sull'esistenza dell'ipoteca in forza della quale pretende l'attore spogliarlo del fondo acquistato. T. 39. Dec. 4. N. 2. p. 41.

La specialità deroga alla generalità quando non sia altrimenti dichiarato. Ivi N. 3.

Le parole dei contraenti debbonsi interpetrare nel loro proprio, e più ristretto significato. Ivi N. 4.

V. Debitore.

TESTAMENTO

Il testamento riman fermo in tutte quante le disposizioni che non sono dai Codicilli alterate o a quelli direttamente contrarie, e repugnanti. T. 40. Dec. 23. N. 7. 8. p. 154.

Un testamento non censurato esclude la causa intestata. T. 41. Dec. 64. N. 1. p. 331.

Ad un testamento attaccato di nullità per difetto di forme estrinseche, non può dargli neppure temporariamente veruna efficacia. Ivi N. 2.

La questione di validità, o invalidità di un testamento non contestata, e molto meno discussa, e conosciuta in seconda istanza ma dedotta avanti il Giudice d'appello al di cui esame è stata portata la sentenza che ha ordinato procedersi alla divisione dell'eredità, è congruo, e conveniente che sospeso il giudizio, sia rinviata avanti il primo Giudice perchè conosca della medesima. Ivi N. 3.

È questione se esistendo i beni dei quali si dispone fuori del territorio nel qual vien fatto il testamento, questo testamento possa esser fatto colle forme prescritte dalle leggi del luogo in cui sono i beni, ovvero debba esserlo colle forme e solennità prescritte nel luogo in cui viene dal disponente ordinato. T. 37. Dec. 12. N. 2. p. 88.

V. Legittima.

TESTAMENTO SOLENNE

La legge del 15 Novembre 1814 all'art. 11 mentre prescrive che il testamento solenne sia dal testatore consegnato ad un Notaro in presenza di cinque testimoni che dichiari ad essi che dentro l'involto si contiene il suo testamento, non esige che sia innovate dal Notaro la dichiarazione, che al momento della consegna erano presenti i testimoni, quando dalla loro presenza ne ha fatta menzione a principio dell'atto. T. 135. Dec. 72. N. 4. p. 411.

Il senso proprio, e più ovvio dell'avverbio « vicendevolmente » è quello che porta a intendere uno dopo l'altro, e non nel senso di scambievolezza, o di reciprocità. Ivi N. 5.

La legge del 15 Novembre 1814 che richiede la contestualità all'atto di recezione del testamento solenne del testatore, Notaro, e testimoni non impone un modo preciso da far resultare detta contestualità dalla firma di ciascuno, ma basta che dall'insieme dell'atto resulti. Ivi N. 6.

L'obliterazione avvenuta nell'impronta dei sigilli apposti nell'involucro contenente un testamento solenne non per opera dell'uomo, non rende nullo il testamento, tanto più che la legge per tale formalità non commina la nullità. Ivi N. 7. 8.

Quel testamento che non può eseguirsi come solenne debbe valere, ed eseguirsi come olografo. Ivi N. 9.

Il titolo solenne dato ed un testamento non denota la volontà di aver renunziato al benefizio di altra forma. Ivi N. 10. 11.

Le formalità che la legge richiede per il testamento solenne convengono al testamento olografo. Ivi N. 12.

V. Notaro.

TESTAMENTO NULLO

La facoltà di fare il testamento emana dal diritto civile. Per esercitarla conviene adempire esattamente le forme, che egli determina. T. 38. Dec. 60. N. 1. p. 393.

Le forme del testamento han dovute esser molte, e rigorose onde rendere inutili i sottili intrighi della cupidigia. Ivi N. 2.

Le forme stabilite dalla legge pel testamento possone sole somministrare la prova della sua sincerità. Ivi N. 3.

Le prove sono di due specie diverse. Quelle che la legge ha riserbate a se medesima, le altre che ha rilasciate alla saviezza dei Magistrati. Ivi N. 4.

Quanto alle prime l'uficio dei Magistrati si limita a verificare la loro effettiva esistenza. Dal di lui criterio dipendono intieramente le seconde. Ivi N. 5.

La prova della legittimità del testamento appartiene alla specie di quelle che la legge ha riserbate a se medesima. Ivi N. 6.

Di qui deriva, che tutte le dispute sulla giuridica efficacia dei testamenti

si riducono a dispute filologiche dirette a determinare se le frasi usate dalla legge siano corrispondenti a quelle adoprate nell'atto. Ivi N. 7.

Tal corrispondenza però vi è solamente quando sono identiche nell'effetto, e risvegliano per necessità uno stesso concetto. Ivi N. 8.

Nel dubbio i Tribunali si pronunziano per la non corrispondenza delle parole, e dichiarano nulli i testamenti. Ivi N. 9.

Di quattro specie diverse sono le forme, che la legge toscana esige pei testamenti solenni. Ivi N. 10.

Per evitare con più sicurezza le frodi volle la legge, che più persone, e quanto ne avea ricercate interessanti all'atto della consegna del testamento attestassero tutte della loro contestuale presenza all'atto medesimo. Ivi N. 11.

Nel numero ripose la legge la sua fiducia, e non poteva pertanto un attestazione meno completa esser sufficiente quantunque potesse in genere supplire per la convinzione del Giudice. Ivi N. 12.

Trattasi della convinzione della legge, e la medesima non può resultare che dai mezzi, che ella ha indicati. Ivi N. 13.

I presenti all'atto di consegna del testamento solenne devono tutti col proprio scritto individualmente accertare della loro contestual presenza all'atto medesimo. Ivi N. 14.

Di più ne devono attestare nella occasione di firmarsi. Ivi N. 15.

Se le forme del testamento non sono adoprate al punto ove ha determinato la legge, il testamento è nullo. Ivi N. 16.

Quando la prova di tale avvenimento deve essere letterale, e resultante dalle parole, non può desumersi invece dalli argomenti, e dalle presunzioni. Se si ammettesse questo cangiamento di mezzi si distruggerebbe la legge. Ivi Num. 17.

La prova resultante dalle parole è di effetto indubitato. La prova desunta dalli argomenti, e dalle presunzioni al contrario è dubbiosa. Ivi N. 18.

Quando la legge ha accolto il primo genere di prova, la giurisprudenza non può sostituire il secondo. Ivi N. 19. p. 394.

La contestualità di tutti l'intervenienti alla recezione del testamento solenne accertata dal Notaro nell'atto relativo non può riguardarsi come accertata anche dal testatore, che si è limitato a sottoscrivere unicamente l'atto medesimo. Ivi N. 20.

Occorrerebbe argomentare per condursi a ravvisare la firma capace ad includere la ratifica delle cose superiormente scritte nell'atto. Questo sistema di giustificazione però è aborrito dalla legge. Ivi N. 21.

La stessa legge lo ha letteralmente proscritto. Ivi N. 22.

A riprova ricorre il reflesso, che avendo ordinato la legge ai testimoni all'atto di recezione di notare l'impronta del sigillo con cui hanno accompagnata la respettiva firma, si darebbe a detta annotazione più valore, che all'attestazione della contestualità. Ivi N. 23.

Anche in rapporto alla scritta privata portante costituzione d'ipoteca, la legge toscana ha dichiarato espressamente che la sola firma del costituente l'ipoteca, e dei testimoni non è bastante Ivi N. 24.

Nel dubbio deve credersi, che la legge non si sia contentata della sola firma degli individui presenti all'atto di recezione, poichè detto dubbio po-

trebbe loro somministrare in ogni caso la scusa onde armonizzare in progresso con la sopravvenuta prova della mancata unicità di contesto, e sottrarsi all'imputazione del falso. Ivi N. 25.

Le decisioni preesistenti dei nostri Tribunali non hanno mai stabilito, che la sola firma dei presenti all'atto di recezione serva per giustificare la osservata contestualità. Si esaminano dette decisioni, e si dichiarano. Ivi N. 26.

Le parole aggiunte dal testatore alla firma cioè «ho firmato l'atto presente» sono incapaci a provare la ratifica, e la ripetizione di tutto ciò che nel l'atto sta scritto. Ivi N. 27.

Il favore, che possono meritare li estremi voleri di un defunto, non è sufficiente per ritenere valido un testemanto altronde nullo di fronte alla legge. Ivi N. 28.

TESTATORE

Non vi è motivo nel testatore di dissimulare la notizia dell'interdizione quando l'interdetto non deve figurare nell'atto che come semplice testimone. T. 37. Dec. 46. N. 15. p. 257.

Non è verisimile che mentre poteva elegger uno senza eccezione abbia voluto scegliere un incapace scientemente per veder compromessa la sua volontà al caso di restar irrita, ed annullata. Ivi N. 16.

Quando le leggi e gl'interpetri hanno trattato di giusta ignoranza sulla capacità di un testimone, non l'hanno trattata mai di fronte al Notaro, ma del testatore. Ivi N. 19.

Il testatore, e non il Notaro ha diritto di eleggere, e rogare coloro che vuole a render testimonianza dei suoi voleri. Ivi N. 20. p. 258.

Il testatore non ha obbligo di giungere colle sue indagini fino allo scrupolo. Ivi N. 57. p. 260.

TESTIMONE

Non è vietato ascoltare il testimone unico quando è indotto per essere esaminato sopra fatti propri. T. 43. Dec. 56. N. 2. p. 332.

I testimoni, sebbene non esaminati formalmente, che depongono di cose verosimili, e danno conto della loro scienza, sono di ragione ammissibili. T. 43. Dec. 93. N. 7. p. 597.

Il testimone unico acquista credibilità dal detto di altri testimoni. T. 39. Dec. 47. N. 2. p. 254.

L'asserzione di un testimone non può essere redarguita di falso nella mancanza di prova di questa medesima asserzione, quando specialmente è assistita dalla verisimiglianza. T. 39. Dec. 57. N. 6. p. 321.

È escluso da far prova il testimone unico, e che depone fuori del giudizio, quando per altro non siasi in termini di una vera prova, e quando per la qualità del deponente può essere escluso il sospetto. Ivi N. 3.

Un testimone ammesso a deporre sopra ciò che resulta da una sua lettera merita fede, specialmente quando depone di fatti che riguardano il debito accollatogli. Ivi N. 4.

La particolare opinione pei testimoni non deve determinare il criterio legale del Giudice. T. 37. Dec. 59. N. 6. p. 340.

L'opinione di due, o tre testimoni dedotta non quasi da altro che dalla

fisonomia, o dal contegno di una persona troppo fallace e pericoloso fondamento sarebbe per riguardarla responsabile di un grave delitto. Ivi N. 7.

I testimoni che depongono di aver veduti dei bovi lavorare, e che si fondano sulla propria credulità non operano cosa alcuna in giudizio quando specialmente il vizio non sempre si manifesta. T. 43. Dec. 26. N. 16. p. 123.

I testimoni esaminati sulla negativa rendono inconcludente il loro deposto, quando non giunghino a coartarla escludendo qualunque contraria congettura. Ivi N. 17.

L'affermativa nei testimoni del vizio deve prevalere alla negativa quando si tratta di vizio non continuo solito verificarsi a intervallo. Ivi N. 18.

I testimoni assistiti da una qualche presunzione debbono attendersi in preferenza degli altri. Ivi N. 19.

Quegli che figurava come testimone per la prova domandata, e rigettata con due conformi sentenze, non può nella medesima causa esser sentito come testimone, e molto più essere ammesso a ratificare un suo certificato. T. 38. Dec. 50. N. 5. p. 321.

Il testimone unico non è sufficiente a far prova in giudizio. T. 38. Dec. 51. N. 2. p. 328.

I testimoni, che depongono per l'affermativa, si preferiscono ai testimoni negativi, specialmente quando questi ultimi non escludono la possibilità in contrario. Ivi N. 3.

Qualunque fatto, o contratto può porsi in essere anco col mezzo di testimoni, con le confessioni anco estragiudiciali del debitore, col pagamento dei frutti, e con qualunque altro mezzo, o prova indiretta. T. 41. Dec. 76. N. 4. pag. 374.

V. Dote.

V. Prova testimoniale.

TRADIZIONE

La sola tradizione senza giusto titolo non trasferisce il dominio. T. 38. Dec. 58. N. 19. p. 372.

V. Compra, e Vendita.

TRADIZIONE DELLA COSA VENDUTA

È regola di ragione e principio di legge che nei contratti di compra, e vendita sia nell'obbligo del venditore la tradizione della cosa venduta nel luogo del celebrato contratto, ma che il trasporto di quella presso del compratore sia a carico in tutto di quest' ultimo. T. 43. Dec 98. N. 1. 2. p. 650.

Il venditore è obbligato alla consegna della cosa venduta nel luogo ove esisteva quando fu stipolato il contratto, a meno che non sia stata fatta una convenzione contraria. Ivi N. 3. p 651.

TRANSAZIONE

Perchè possa dirsi posta in essere una transazione è assolutamente necessario che i mandatari sieno muniti di special mandato. T. 36. Dec. 80. N. 5. pag. 447.

Le transazioni sono animate dal fine di sopire le liti esistenti. Ivi N. 11. pag. 448.

Le transazioni o siano stipolate dalle parti, o dai Procuratori di mandato

nella rappresentanza delle stesse parti quando sono stipulate per mezzo di pubblico istrumento, hanno l'esecuzione parata. T. 36. Dec. 31. N. 4. 5. p. 476.

Quando le parti eleggono i loro Procuratori a liquidare le loro differenze, e questi procedono alla redazione dell'atto di una vera liquidazione, e transazione non è dato di caratterizzar quello per un lodo. Ivi N. 6.

Quando nel contratto di transazione non v'ha la clausola risolutiva, nè alcun termine alla consegne di un precedente chirografo, la transazione è perfetta. T. 35. Dec. 57. N. 3. p. 312.

Quando la transazione non ha elcun vizio è operativa, ed estingue la lite. Ivi N. 5.

Una transazione non può portarsi ad esecuzione ogni volta che la relazione dei periti sui dati della quale deve celebrarsi il pattuito pubblico istrumento non è chiara, e precisa. T. 38. Dec. 40. N. 1. p. 248.

La transazione a cui le parti sono accedute con maturità di consiglio e piena scienza non può essere attaccata di falsa causa, e di errore. T. 40. Dec. 16. N. 1. p. 110,

Quel transigente che imprende a sostenere, che malgrado le diligenze usate, ha ignorato l'esistenza nel patrimonio del suo debitore di un capitale, senza provarlo, è inattendibile. Ivi N. 2.

Per quanto per regola generale l'ignoranza si presuma, e sia a carico di chi l'impugna il provare la scienza, pure nel caso di ignoranza gratuitamente asserta da chi pretende di rovesciare una transazione con maturità di consiglio, e piena scienza di tutti stipuleta soffre la detta regola limitazione poichè la prova dell'asserita ignoranza è a carico di chi l'allega. Ivi N. 3.

Per quanto l'ignoranza di che sopra possa provarsi per congetture, ed illazioni è necessario d'altronde che sieno concludenti, e che la inducano chiara, e indubitabile. Ivi N. 4.

E ciò tanto più debbe esigersi allorchè trattasi d'ignoranza di un fatto relativo ad una transazione effettuata con piena scienza di tutto. Ivi N. 5.

La transazione debbe rispettarsi ancor quando fosse provata per parte di uno dei transigenti l'ignoranza dell'esistenza di un capitale allorchè è stipulata per staglio, e stralcio e col patto espresso di non chieder più nulla a chiechessia. Ivi N. 6. p. 111.

Possono essere soggetto di transezione anco le questioni di Stato, ad eccezione di quelle privilegiatissime. T. 40. Dec. 34. N. 1. p. 289.

Non avvi legge che impedisca ad alcuno di evitare le molestie, e le spese di una lite mediante un amichevole componimento. Ivi N. 2.

La transazione alla quale devengono due litiganti sulla questione se uno di essi per la sua qualità di Caveliere di Malta possa ricevere un legato vitalizio non può ravvisarsi capace di attentare alle leggi d'ordine pubblico, ossia alle leggi d'ammortizzazione. Ivi N. 3.

Si transigeva già validamente sul dubbio stato di uomo libero, o di servo. Ivi N. 4.

E si transigeva e si transige validamente sul dubbio stato di figlio libero, o adulterino, o di incestuoso rispetto a ciò che egli ha lasciato da chi se ne suppone il colpevole genitore. Ivi N. 5.

Di fronte alla legge nè il servo potea divenir libero pel solo fatto dei contraenti, nè l'incestuoso, o adulterino può mercè una transazione divenir

legittimo, e capace di ricevere legati, ed elargizioni da chi lo procreò, ma validi erano, e sono i patti, e le obbligazioni stipulate alfine di comporre le dette vertenze. Ivi N. 6.

Era la legge d'ordine pubblico quella che classava, e distingueva nella società gli uomini liberi dai servi, come è d'ordine pubblico quella per cui i figli nati da adulterio, o da incesto non possono conseguire largizioni da chi li generò nel delitto. Ivi N. 7. p. 290.

I patti debbono religiosamente osservarsi, e più specialmente le transazioni utili, e lodevoli che sopiscono le discordie, e spengono i mali umori fra i cittadini. Ivi N. 8.

Fra gli uomini nulla avvi di più sacro che l'inviolabilità del giuramento. Ivi N. 9.

La transazione accaduta fra l'erede, e la legataria dando vita ad una novazione impropria è capace ad alterare la condizione del testamento. T. 41. Dec. 28. N. 1. p. 127.

Quando gli accordi fra i transigenti fossero incompatibili colle disposizioni del testatore, in questo caso la transazione averebbe operato una vera, e propria novazione. Ivi N. 2.

La legataria, e l'erede per allontanarsi il meno possibile dalla volontà del testatore averebbero nella transazione potuto surrogare il legato in specie a quello di quantità, o una specie all'altra; ma non assegnare alla legataria una sola quota di oggetti mobili dell'eredità senza sciogliella dall'onere della vedovanza. Ivi N. 3.

Mancherebbe di correspettività la transazione ammettendo che la legataria senza essere liberata dall'onere della vedovanza avesse voluto renunziare al pieno usufrutto della eredità. Ivi N. 4.

Mancherebbe di verisimiglianza il voler supporre, che la legataria per una meschina somma avesse voluto liberare l'erede dall'obbligo ingiuntole dal testatore di supplire del proprio al di lei pieno trattamento. Ivi N. 5. p. 128.

Il decreto di autorizzazione, nel quale trovasi espresso, che la legataria s'induceva a stipulare nuovi patti per esimersi dalla dura condizione di vedovare, sta a dimostrare che fra la medesima e l'erede fu fatta una novazione al testamento. Ivi N. 6.

Il patto della vedovanza adietto al primo articolo della transazione non può fare amarezza per riguardare la mera abitazione della casa rilasciata in libera proprietà dell'erede. Ivi N. 7.

L'argomento della discretiva locuzione è capace a togliere qualunque dubbio d'interpetrazione. Ivi N. 8.

Il diritto di abitare in una casa era ben naturale che venisse alla legataria determinato da due condizioni, da quella cioè di vedovare, e di rimaner nel luogo ove è situata la casa. Ivi N. 9.

Le condizioni odiose, ed opposte alla pubblica prosperità, come quella della vedovanza, debbonsi escludere per quanto è possibile. Ivi N. 10.

Le condizioni suddette non si intendono mai ripetute nelle altri parti dell'atto medesimo. Ivi N. 11.

L'esecuzione dei diversi articoli della transazione avvenuta per parte del-

l'erede, dopo che la legataria era passata alle seconde nozze, forma una forte presunzione della remissione della vedovanza. Ivi N. 12.

Presunzioni cumulate formano una piena prova per la remissione del vincolo della vedovanza. Ivi N. 13.

La diversità delle condizioni stipulate da quelle espresse nel decreto di autorizzazione non può fare ostacolo per la validità della transazione. Ivi N. 14.

Le obbligazioni delle donne mancanti di autorizzazione, o non corrispondenti in parte alla riportata autorizzazione, sono in uno stato d'implicita validità, se convenga all'interesse delle stesse donne. Ivi N. 15.

Le questioni in genere sullo stato civile delle persone, ed in specie quelle che sono relative alla capacità civile d'ordine meramente privato come sarebber quelle sulla condizione libera o servile sulla legittimità, o illegittimità della filiazione ec. possono formar nel dubbio subietto di valida transazione. T. 41. Dec. 49. N. 1. p. 240.

Questa medesima massima di ragione non procede allorquando la transazione ha per subietto il dubbio sulla capacità, o incapacità della persona nascente dalla legge di ordine pubblico. Ivi N. 2.

Se in una transazione va a mancare uno dei patti sostanziali cadono con questo anche tutti li altri. T. 41. Dec. 63. N. 6. p. 326.

La transazione a cui siasi proceduto per una giusta causa con buona fede e con utilità evidente merita tutto il rispetto. T. 41. Dec. 33. N. 7. p. 150.

Nel concorso di questi tre estremi sono dalle leggi, e dai Tribunali rispettate financo le transazioni poste in essere, senza il concorso delle ordinarie formalità dei tutori sopra i beni dei loro pupilli. Ivi N. 8.

Anche la transazione fatta dall'erede gravato sopra la proprietà dei beni del fidecommisso, quando sia stata fatta in buona fede obbliga tutti gli ulteriori chiamati benchè non siano eredi del transigente, o venghino indipendentemente per la loro vocazione, e persona. Ivi N. 9.

Si sostiene pure la transazione fatta dal padre in buona fede sopra i beni avventizi dei figli non emancipati su i quali ha l'usufrutto, e son tenuti a rispettarla. Ivi N. 10.

È reputata causa giusta per devenire ad una transazione quella che è diretta ad allontanare il dubbio evento di una lite o esistente, o anche probabilmente temibile. Ivi N. 11.

Talvolta è stato risposto per l'osservanza della transazione anche quando sia avvenuta a mediazione del parente, d'amici comuni atteso la preesistenza della lite. Ivi N. 12.

V. Clausule generiche.

V. Livello.

V. Prova testimoniale.

TRASCRIZIONE
DEL CONTRATTO IN FORZA DELLE LEGGI FRANCESI

Per le leggi francesi la trascrizione del contratto fatta dal compratore operava in vantaggio del venditore la conservazione del suo privilegio per il conseguimento del prezzo. T. 39. Dec. 50. N. 6. p. 271.

TRASLAZIONE DI LEGATO

La vera, e propria traslazione di legato da persona a persona dicesi quando

importa due atti di volonta nel testatore uno di ademzione al primo legatario, l' altro di collazione al secondo. T. 40. Dec. 23. N. 1. p. 153.

Per quanto si tratti di vera, e propria traslazione di legato, non per questo può dedursi che passi nel secondo colla condizione medesima, o benefica o gravosa con cui fu al primo imposta. Ivi N. 2.

Le leggi 24. *ff. de adimend. Legat.* e 95. *ff. de condit. et demonstrat.* non contengono un assoluto precetto, ma un solo savio canone di interpetrazione della volontà di quel testatore che detta una traslazione di legato. Ivi Num. 3.

Si deve interamente alla volontà dei testanti deferire, meno le cose dalla legge espressamente vietate. Ivi N. 4. p. 154.

TRASPORTO DELLA COSA VENDUTA

Quando il trasporto della cosa venduta che è a carico del compratore, il venditore non è tenuto che a prestar la pazienza, cioè non può autorizzarsi ad impedirne il detto trasporto. T. 43. Dec. 98. N. 4. pag. 651.

Se è a carico del compratore il trasporto della cosa comprata, ne viene per conseguenza necessaria indubitata che spetta a lui provvedere i mezzi per eseguirlo. Ivi N. 5.

TRATTORE

V. Locandiere.

TRIBUNALE

Non deve il Tribunale emettere pronunzia veruna sopra i progetti conciliatorii fatti *de actis* da una parte, e non accettati o non curati dall' altra. T. 38. Dec. 69. N. 6. p. 485.

Il Tribunale, che decretò la economia non può erigersi in curatore delle parti litiganti onde astringerle loro malgrado, per vedute di supposta utilità, a disfarsi d' una parte del patrimonio in controversia. T. 40. Dec. 67. N. 8. pag. 481.

La volontà d' uno dei litiganti non contradetta dall' altro circa al regolamento amministrativo dei sequestrati fa tacere in proposito l' ufizio del Giudice. Ivi N. 9.

TRIBUNALE D' APPELLO

Il Tribunale di appello con la riproduzione degli atti eseguita a diligenza dell' appellato, e senza che nessuna delle parti gli abbia fatta istanza per la deserzione dell' appello non può quella dichiarare, il che sarebbe un giudicare *extra petita*, e pronunziare una sentenza non chiesta. T. 37. Dec. 21. N. 3. 4. pag. 140.

Delle eccezioni, o mezzi di difesa deliberatamente trascurati dai primi Giudici nè può prender cognizione il Tribunale superiore, specialmente quando una delle parti virilmente v' insista. T. 37. Dec. 58. N. 1. p. 334.

Decide tamquam in prima il Tribunale d'appello che pronunzia sopra una questione sulla quale il Giudice della prima Istanza ha emesso un semplice riservo. T. 43. Dec. 80. N. 8. p. 435.

TRIBUNALE DI COMMERCIO

L' art. 21 del Regolamento per il Tribunale di Commercio, autorizzando

quel Tribunale a decidere con una sola e medesima sentenza sull'incidente e sul merito, viene in modo implicito, e necessario a prescrivere che l'uno e l'altro sieno discussi contemporaneamente. T. 37. Dec. 9. N. 1. p. 59.

Il richiamo, verbalmente fatto dal Giudice ad una delle parti ad eseguire questa contemporanea discussione dell'incidente, e del merito non è un decreto, o tale essendo, non può riporsi che nella classe dei meri ordinatori, contro i quali non è concesso il rimedio dell'appello. Ivi N. 2.

Il Tribunal di Commercio ha la facoltà di decidere le cause nel giorno stesso in cui è stato citato dall'attore il reo convenuto a cui è permesso di proporre le sue eccezioni in voce. T. 37. Dec. 23. N. 2 p. 147.

Colla nomina di un Procuratore legale fatta dal reo convenuto avanti il Tribunale di Commercio un giorno precedente a quello in cui deve discutersi, e decidersi la causa non può essere trattenuto il Tribunale medesimo a pronunciare. Ivi N. 3.

Il Regolamento per il Tribunale di Commercio ben diverso da quello civile, prescrive forme semplici, e compendiose onde sieno risolute con celerità le questioni mercantili. Ivi N. 4.

V. Liquidazione di danni.

V. Biglietti firmati da un Negoziante.

TRIBUNAL COMPETENTE.

V. Giudizio di concorso.

TRIBUNALI

I Tribunali, che hanno l' ordinaria giurisprudenza possono accogliere, o rigettare tanto le domande dell' attore, quanto l' eccezioni del reo convenuto. T. 35. Dec. 41. N. 4. 5. p. 240.

V. Occupatore arbitrario.

TRIBUNALI CIVILI

V. Falsità.

TRIBUNALI CRIMINALI

La giurisdizione dei Tribunali Criminali non si esercita, nè si sviluppa mai dove manchi un reo perseguibile, ed ove l'azione penale o non sia mai esistita, o sia spenta. T. 40. Dec. 38. N. 10. p. 309.

I Tribunali Criminali sono istituiti per garantire la pubblica, e privata sicurezza dalle insidie dei tristi, non per giudicare dei privati diritti del cittadini. Ivi N. 11.

Se qualche volta anche su di essi il potere di questi Tribunali si estende ciò non è che in un modo secondario, e puramente pedissequo alla dichiarazione sulla esistenza di un delitto, o sulla reità di un' accusato. Ivi N. 12.

L'art. 115 della Riforma Leopoldina del 1786 autorizza i Giudici criminali a conoscere di un delitto già prescritto, relativamante a cui però fossero stati già compilati gli atti, per effetto di determinare la refezione del danno, o altro interesse civile delle parti. Ivi N. 13.

Ben diverso è il caso dell' azione penale estinta pel decorso del tempo da quello di una azione penale mancata per la morte dell' accusato, tra atti inquisizionali giunti al suo termine, ed atti non peranco iniziati. Ivi N. 14.

Ogni eccezione conferma di natura sua la regola ne' casi non espressamente eccettuati. Ivi N. 15.

V. Falsità.

TRIBUNALI ECCLESIASTICI

V. Competenza di Foro.

TRIBUNALI SECOLARI

V. Competenza di Foro.
V. Tribunali superiori.

I Tribuoali soperiori non debbooo correggere qoello, di coi haooo fatto uso i Tribuoali ioferiori, a meno che oon oe venga dimostrato l'abuso, e l'errore. T. 35. Dec. 1. N. 17. 18. p. 4.

TURBATO POSSESSO

V. Danno dato.

TUTELA

Uoa somma riscossa da un terzo come Procuratore ex mandato di uno maggiore di età, oou può essere reclamata coll'azioue della tutela. T. . Dec. 31. N. 1. pag. 167.

TUTORI

Gli affari rigoardaoti le persone dei pupilli, e sottoposti, e la di loro economia si debbono trattare senza le forme dei giudizi ordinari, senza mioistero di Procuratore, e senza i coosueti emolumeoti di tariffa. T. 38. Dec. 41. N. 1. 3. p. 259.

Anche la remozione dei tutori sospetti è oella classe degli affari che per ioteresse dei pupilli devono trattarsi seoza apparato di giudizio. Ivi N. 2. 4.

La circolare dell'I. e R. Consulta del 22 Settembre 1828 sanziooò lo sopra dette regole rimetteodo alla prudenza del Magistrato il sentir le parti separatameote, e io contradittorio. Ivi N. 5.

L'art. 66 della legge del 15 Novembre 1814 ordioa che siano immediatameote remossi dall'ammioistrazione quei tutori, e curatori che oon adempiraooo diligentemeote all'obbligo loro, o ammioistreraooo maliziosameote, e negligentemeote, o ignoraotemente. Ivi N. 6.

Il Giudice deve conoscere dei fatti che si imputaoo ai cattivi totori o curatori ad istanza dei pareoti, ed aoco degli estranei. Ivi N. 7.

Se il Giudice rimuoverà i tutori sospetti per obbligo del proprio ufizio eserciterà la sua giurisdizioue *sola facti veritatae inspecta*, e ooo potrà dirsi contenziosa. Ivi N. 8.

Colui che si appella da oo decreto per il capo dell'ingiustizia, ma non per nullità, e violazioue di forme, mostra d'esser persuaso che il decreto da cui si appella sia stato emesso legittimamente, e validamente. Ivi N. 9. p. 260.

L'esame d'un decreto emesso in affari pupillari dietro il ricorso della persona colpita deve farsi semplicemeote, presa soltanto comuoicazione delle informazioni, e carte che avrao servito al Giudice antecedeote. Ivi N. 10.

Se il tutore, o curatore remosso, oel suo ricorso al Tribuoal competente noo si servirà della parola reclamo, ma di quelle di appello, e di prosecuzione, e parlerà di gravami, ooo verrà per questo ad alterar la sostaoza del giudizio di ricorso dal decreto di remozione. Ivi N. 11. 17.

Nè potrà preteodere che avendogli dati i nomi apparteoenti ai giodizi ordinarii sia trattato coo le forme convenienti a quelli allorquando la legge esclude dalla loro categoria i ricorsi che si facciano per simile remoziooe. Ivi Num. 12.

La mancanza delle forme non richieste dalla legge, anzi espressamente vietate, non induce nullità. Ivi N. 13.

E' di ragion comune conoscere sollecitamente e sommariamente dei fatti che si addebitano ai curatori, o tutori stati remossi per sospetto. Ivi N. 14.

E' necessario che i tutori, e curatori sospetti siano immediatamente remossi essendo stato primo oggetto sì dei provvedimenti della legge patria, che del gius comune il bene del pupillo. Ivi N. 15.

La legge permettendo la revisione dal decreto che remove i tutori, ha provveduto al loro interesse potendo sommariamente, e prontamente giustificarsi. Ivi N. 18.

Il tutore, o curatore che reclama dal decreto di remozione, e che dal Giudice a cui ricorre li vien confermato può esperimentare i suoi diritti in via ordinaria. Ivi N. 19. 28.

Il giudizio che il tutore, o curatore può intentare per l'ingiuria e calunnia ricevuta dalla sua remozione deve istituirsi contro colui che ha causata la remozione suddetta. Ivi N. 20.

Contro il tutore dal Giudice surrogato non può il tutore remosso intentare l'azione dell'ingiuria ricevuta per la sua remozione, poichè non ha il tutore surrogato alcuna colpa di avere obbedito al precetto del Giudice. Ivi N. 21.

E se agisse contro il pupillo anderebbe investendo ingiustamente la vittima della colpa del tutore, e della calunnia degl'accusatori. Ivi N. 22.

Le leggi romane parlando di giudizio ordinario, e solenne di remozione suppongono esistere la persona dell'accusatore, perciò vogliono che nell'accusa come nei delitti *omnibus patet*. Ivi N. 23. p. 261.

Se l'accusatore è noto non può mancare all'accusato caluniosamente una riparazione completa. Ivi N. 24.

Conviene esaminare con qual idea l'accusatore si risolve ad accusare poichè è da assolversi se era in errore. Ivi N. 25.

Colui che non prova subito il fondamento della sua accusa non può dirsi calunniatore. Ivi N. 26.

Se l'accusa è partita da dei parenti del pupillo, ed è falsa deve considerarsi che questi possono essere stati tratti ad accusare da immoderata affezione. Ivi N. 27.

E difficile assunto il provare che un decreto fu pronunziato a processo non completo, e senza cognizione di causa, quando la legge permetteva, anzi ordinava al Giudice di farlo preterite le forme ordinarie. Ivi N. 29.

Quando non può farsi rimprovero al Giudice di forme violate o neglette, vi è tutta la presunzione che esso prima di dar sentenza abbia ponderati i fatti, e le regole di ragione onde illuminarsi. Ivi N. 30.

Dai contratti che il tutore stipula *Tutorio nomine* non si da azione contro di esso, seppure non siasi obbligato in proprio, o sia in dolo. T. 33. Dec. 17. N. 9. p. 105.

Colui che stipola con un tutore deve esser sollecito d' investigare le sue facoltà, senza che possa altrimenti addossare al tutore medesimo le conseguenze della propria negligenza. Ivi N. 11.

Il tutore nell'amministrazione pupillare a lui affidata deve far uso di

quella stessa diligenza, che qualunque prudente padre di famiglia adopra nelle cose proprie. T. 38. Dec. 20. N. 2. p. 119.

Altrimenti il tutore è tenuto all'emenda dei danni cagionati al patrimonio pupillare per dolo, e per colpa lata, o anche semplicemente lieve. Ivi N. 3.

In quanto ai nomi dei debitori che il tutore stesso ha acquistati, deve provare concludentemente, che il debitore fosse idoneo all'epoca del contratto, e solo sia divenuto insolvente per casi inopinati, ed imprevidibili. Ivi N. 4.10.

Sebbene la tutela sia un'officio gratuito, i Tribunali non si sono dispensati dal condannare all'emenda de' danni i tutori, e gli amministratori, per colpa dei quali si è perduto il denaro pupillare affidato ai debitori insolventi. Ivi N. 5.

I tutori, e gli amministratori d'un patrimonio pupillare sono responsabili del danno, se affidano il danaro dei pupilli a debitori insolventi. Ivi N. 6. p. 120.

Il tutore può agire tanto come attore, che come reo convenuto per interesse del pupillo senza l'autorizzazione del Giudice. T. 39. Dec. 9. N. 1. 3. pag. 78.

Anche la donna che ha l'ufizio della tutela non ha d'uopo della autorizzazione del Giudice per stare in giudizio essendo in tal caso parificata ai maschi. Ivi N. 2.

Le istruzioni del 1797 per i tutori eletti dal Magistrato dei pupilli non riguardano i tutori legittimi, o testamentari. Ivi N. 4.

La legge del 15 Novembre 1814 e non le istruzioni del 1797 relative ai tutori eletti dal Magistrato, è la guida negli affari riguardanti i tutori testamentari, legittimi, e dativi. Ivi N. 5.

La mancanza d'autorizzazione voluta dalla legge per un atto che dal tutore si faccia, lo espone alla refezione dei danni, ma non annulla quell'atto dirimpetto ai terzi. Ivi N. 6.

Quando la legge vuole per qualche atto che il tutore debba ottenere a pro del pupillo l'autorizzazione del Giudice provvede all'interesse del tutore. Ivi Num. 7.

Il tutore è incapace a farsi acquirente dei beni del suo pupillo anche a titolo oneroso, e al pubblico incanto. T. 40. Dec. 27. N. 12. p. 188.

L'incapacità del tutore si estende anche al di là dell'età minore, e fino a che non abbia reso conto della tenuta amministrazione per ciò che puramente riguarda gli atti gratuiti, e lucrativi. Ivi N. 13.

Tutti gli atti, che hanno per oggetto di sottrarre il tutore dall'obbligo di render conto della sua gestione, malgrado qualunque quietanza, non hanno veruna efficacia. Ivi N. 14.

Quando l'incapacità del tutore a contrattare col minor fatto maggiore si estendesse a tutti gli atti fatti prima del rendimento di conti, ciò avrebbe luogo per il vero, e proprio tutore, e non per l'amministrator privato. Ivi N. 15.

Il diritto di nominare il tutore è radicato nel godimento della patria potestà. Ivi N. 16.

Non sempre la patria potestà risiede nell'ascendente perchè nel caso di emancipazione dell'ascendente, i figli nati da questo dopo l'emancipazione, sono sotto la potestà di questo. Ivi N. 17.

Quello che è nominato fra i tutori, e che viene distinto con delle com-

missioni diverse sotto la dipendenza dei tutori non può riguardarsi per un vero, e proprio tutore. Ivi N. 18.

La qualità di tutore è inconciliabile colla qualità di socio, l'ufizio della tutela essendo regolarmente gratuito è inconciliabile colla costituzione di un annuo salario. Ivi N. 19. p. 189.

La volontà del disponente devesi mettere in armonia colle regole di ragione, disprezzando la material corteccia delle parole. Ivi N. 20.

I nomi di tutore, e amministratore spesso si confondono, e deve perciò al nominato esserle accordata la qualità, e facoltà conferitale dal testamento. Ivi N. 21.

Non si fa luogo regolarmente alla tutela dativa, che nella mancanza di tutori testamentari, e legittimi. Ivi N. 22.

L'espressioni generali debbono concentrarsi nel soggetto in cui parla la legge, e siccome si parla di rendimento di conti di tutori, debbono referirsi non a tutti gli intervenuti fra il tutore, e pupillo, ma a quello di render conto dell'amministrazione. Ivi N. 26.

L'esonerazione nel testamento dei tutori dal render conto della tenuta amministrazione produce l'effetto che debbano render conto meno scrupolosamente, e con minor rigore. Ivi N. 55. p. 191.

Per regola i tutori debbono da loro stessi disimpegnare tutti i carichi e le incombenze inerenti al loro ufizio. T. 41. Dec. 47. N. 1. p. 230.

Non è permesso ai tutori di stipendiare agenti scritturali, e commessi subalterni a carico del patrimonio pupillare se non nei casi di assoluta, e positiva necessità. Ivi N. 2.

Il Giudice che condanna un debitore a pagare il suo debito al tutore di un pupillo viene implicitamente ad autorizzare il tutore alla riscossione del credito stesso. T. 41. Dec. 38. N. 1. p. 187.

Il debitore che paga al tutore dietro il precetto del Giudice viene a conseguire una piena, e perfetta liberazione. Ivi N. 2. p. 188.

Quello che in un'atto non appone la sua firma spogliata del suo carattere legale, non fa credere che si voglia obbligare in proprio. T. 42. Dec. 53. N. 7. p. 294.

Colui che si obbliga *tutorio nomine* ristringe la obbligazione al suo mero ufizio. Ivi N. 8.

Il tutore che ha omesso di fare un'esatto, e rigoroso inventario delle cose pupillari si presume essere in dolo, e si considera come debitor di sottrazione, ed occoltazione a carico dei pupilli, a meno che col mezzo di chiarissimi equipollenti non giunga a purgarsi completamente da ogni sospetto, ed a dare un sodisfacente discarico di sua condotta. T. 42. Dec. 79. N. 1. p. 439.

UFIZIO DEL GIUDICE

L'ufizio del Giudice è circoscritto ad applicare la legge ai casi occorrenti, e per il favore della libertà, per quanto sia grandemente apprezzabile, non può spingersi tanto oltre da immaginar dubbiezza, e oscurità nella legge, che è chiarissima. T. 35. Dec. 19. N. 3. 4. p. 64.

L'ufizio del Giudice che deputò l'economo debbe contenersi nei limiti di una semplice sorveglianza direttiva della di lui gestione, non mai estendersi alla libertà di distrarre il subietto in lite. T. 40. Dec. 67. N. 3. p. 480.

Tale distrazione sarebbe attentatoria ai diritti dei litiganti, e repugnante allo scopo del sequestro giudiciale. Ivi N. 3.

Il mandato che le parti conferiscono al Giudice nel caso in cui abbia luogo il detto sequestro non gli attribuisce altra facoltà che di curare la conservazione del subietto in lite a pro di quella delle parti stesse cui in ultima analisi riconoscasi appartenere. Ivi N. 4.

Ove la mole dei debiti posanti sul patrimonio posto in economia ne renda necessaria la totale, o parzial distrazione, non può il Tribunale ordinarla senza attingerne un esplicito mandato dalle parti interessate. Ivi N. 5. p. 481.

URGENZA

Il Regolamento di Procedura Civile all' art. 743 provvede al caso di urgenza dell' esecuzione di una sentenza permettendo all' appellato di citare avanti il Giudice per sentir rigettare o restringere l' interposto appello agli effetti devolutivi. T. 37. Dec. 47. N. 5. p. 284.

USUFRUTTUARIO

L' usufruttuario non può obbligare il proprietario a vendere per mezzo dell' asta. T. 37. Dec. 65. N. 10. p. 381.

Il sistema più atto a conciliare gl' interessi del proprietario con quelli dell' usufruttuario si è quello di separare dall' eredità tanti beni di un valore corrispondente alle passività, e determinabile per mezzo di una perizia. Ivi N. 11.

L' equità non permette che si procuri all' usufruttuario un lucro incerto, e sperato dal calore dell' asta coll' esporre il proprietario a un danno nella sua proprietà nel caso non infrequente di mancanza di oblatori. Ivi N. 13.

V. Nunciazione di nuova opera.

V. Conduttore.

USUFRUTTO

Il diritto d' usufrutto è un diritto che si acquista successivamente, e a misura che si fruisce della cosa. T. 40. Dec. 36. N. 6. p. 301.

Il legato d' usufrutto fatto a più collegatari non togliendo la libertà di disporre del fondo legato non è contrario alle leggi sopra i fidecommissi. Ivi Num. 8. 9.

Sul patrimonio della madre lasciato alla figlia senza esservi astretta da alcun obbligo di legge la testatrice ha diritto di proibire al padre l' usufrutto. T. 43. Dec. 84. N. 15. p. 543.

La novella 97. cap. 1. di Giustiniano mentre autorizza la madre e l' ava a proibire al padre l' usufrutto di ciò che esse lasciano ai figli e nipoti, eccettua però espressamente la legittima. Ivi N. 16.

La lettura di detto art. 9. ne persuade che si può proibire l' usufrutto al padre su beni donati e lasciati ai figli di famiglia per atto di liberalità senza esservi astretti, e così una simile proibizione non puo estendersi alla quota legittima che è dovuta per legge. Ivi N. 19.

USURE

Quello che è incaricato di riscuotere delle somme, e d' impiegarle in sodisfare dei debiti del committente, se ritiene presso di se ciò che ha esatto, e trattiene l' esecuzione del mandato è tenuto all' usure restaurative sul piede di quelle pagabili ai creditori che avrebber dovuto dimettersi. T. 37. Dec. 1. N. 1. 13. p. 3.

Queste usure sono dovute dal mandatario in linea di refezione di danni. Ivi N. 2.

Le usure dovute in forza della stipulazione delle parti possono tornarsi a chiedere avanti quel medesimo Giudice che proonnziando sulla sorte, che è il principale, non abbia fatto veruna dichiarazione sopra le medesime usure, che sono l'accessorio. Ivi N. 8. p. 4.

Non però trattandosi di usure che sian dovute per solo ufizio mercenario del Giudice. Ivi N. 9.

Il vizio della pravità usuraria è aborrito dalla legge civile, e canonica. T. 40. Dec. 18. N. 1. p. 122.

Poche, e non molto significanti congetture sono inabili a giustificare un credito infetto di labe usuraria. Ivi N. 2.

V. Anatocismo.

VALIDITA' DEL PATTO

V. Anticresi.

VALUTA INTESA

V. Gira di una cambiale.

VALUTA SOMMINISTRATA

V. Gira di cambiale

VEDOVA

La vedova può costituirsi in dote una somma maggiore di quella costituta al primo marito. T. 39. Dec. 42. N. 25. p. 224.

VARIAZIONE DI AZIONE

Quegli che imprende a sostenere dovutogli un pagamento per fondamento diverso da quello in principio spiegato, non varia azione ma si prevale della facoltà che accorda l'art. 60 del Regolamento di Procedura Civile di aumentare la sua domanda. T. 41. Dec. 43. N. 1. p. 213.

Anco per gli antichi sistemi non era permesso di variare azione nel medesimo giudizio, ma non era neppure impedito di aumentare i mezzi dell'azione. Ivi N. 2.

La variazione di azione è ciò che sta sostanzialmente in contradizione con ciò che era stato dedotto e preteso. Ivi N. 3.

Per le antiche regole poteva cumularsi una nuova azione sempre che fosse stata dedotta subito dopo la contestazione della lite. Ivi N. 4.

La legge rimette all'arbitrio di chi rende ragione il determinare quando l'equità persuada esservi o no una variazione inammissibile di azione. Ivi N. 5.

Seguita la contestazione della lite, e specialmente in seconda istanza, non è permesso all'attore di variare azione, e molto più poi all'effetto di canonizzare un diritto più pingue. T. 40. Dec. 26. N. 22. p. 174.

VENDITA

Niuno può di propria autorità vendere la cosa altrui o la cosa comune, all'effetto di spogliare il padrone o il condomino del dominio di essa e trasferirlo nel compratore. T. 40. Dec. 21. N. 1. p. 142.

In ordine alla *Leg. Marcellus ff. ad Trebellian.* si fa luogo a presumere che il condomino alienante abbia preeletto in conto di sua parte la cosa alienata. Ivi N. 2. p. 143.

Se fra i condomini vi è un minore la *finta* divisione desunta dal disposto

della *Leg. Marcellus* non potrebbe operare maggiori effetti della divisione *vera*, che venisse eseguita senza le debite solennità. Ivi N. 3.

Quei che vende il fondo comune anche in nome del condomino, non può intendersi aver voluto vendere la cosa intieramente propria, ne aver voluto preeligerla in conto di sua parte. Ivi N. 4.

La promessa *de ratho alias* del proprio, se può obbligare il promittente alle conseguenze della non ottenuta ratifica, non può però operare l'effetto di trasformare un contratto in un altro, cioè una vendita espressamente fatta per conto comune in una vendita presuntivamente fatta per conto proprio. Ivi N. 5.

La promessa di un fatto si risolve sempre nella prestazione dell' *id quod interest*. Ivi N. 6.

Esclusa la volontà nel venditore di vender soltanto per conto proprio, e di prescegliere la cosa venduta in sua porzione, resta escluso il principalo estremo della *Leg. Marcellus*. Ivi N. 7.

Altro estremo sostanzialissimo della detta legge è la certezza che il condomino che non concorse alla vendita non sia per risentirne verun danno inquantochè possa trovare piena rivalsa sul patrimonio tuttora estante, ed indiviso. Ivi N. 8.

La promessa *de ratho alias del proprio* fatta dal tutore che vende un fondo comune a se, ed al pupillo sta ad escludere ch' egli abbia inteso di vendere *tutorio nomine*. Ivi N. 9.

Non tanto per disposto di ragion comune, quanto per disposto delle vigenti leggi patrie, il tutore che senza le debite formalità procede alla vendita di beni stabili pupillari agisce nullamente. Ivi N. 10.

Nelle vendite fatte sostanzialmente a corpo, e non fatte con dolo se si trovi mancante la misura indicata nel contratto non ha luogo la riduzione del prezzo. T. 40. Dec. 58. N. 1. p. 426.

Questa regola non riceve applicazione se la mancanza è vistosa, e ciò per quella equità che governa i contratti di buona fede. Ivi N. 2. 3.

Questa regola non solo è applicabile ai contratti di compra, e vendita, ma per identità di ragione anche a quelli affini d'enfiteusi, e locazione. Ivi N.4.

Le gravose servitù che nel tema della separazione di un fabbricato in due parti, e dell' esclusione di una di esse dalla vendita, verrebbero a stabilirsi necessariamente a carico dell' una, e dell altra parte, delle quali servitù non è stata fatta nel contratto la più piccola parola, sono un forte argomento che non una sola parte, ma il fabbricato intiero è stato in detta vendita compreso. T. 36. Dec. 8. N. 6. p. 63.

Ed è pure un grave argomento di ciò il non essere stata la parte pretesa non venduta, chiamata a confine della parte venduta, come lo sono stati altri fondi limitrofi. Ivi N. 7.

V. Azioni personali.

VENDITA DI BENI

Quando una sentenza, passata in cosa giudicata, ordina la vendita dei beni del marito principal debitore, e della di lui moglie come solidale mallevadrice a favore del loro creditore non può il debitore opporsi alla vendita dei beni della moglie se non prova che i propri sono bastanti al pagamento del suo debito. T. 35. Dec. 62. N. 1. p. 343.

VENDITA DI BENI DI UN BENEFIZIO

L'intervento, o assenso del patrono di un benefizio alla vendita dei beni del medesimo, non è di forma sostanziale: per cui la di lui mancanza non rende intrisicamente nullo il contratto. T, 40. Dec. 29. N. 1. 6. p. 249.

Il patrono di un benefizio non interpellato nell'alienazione dei beni del benefizio medesimo ha diritto di far rescindere l'alienazione quando provi essere pregiudicevole all'interesse del benefizio. Ivi N. 2.

L'assenso alla vendita di beni di un benefizio del patrono di esso può esser tacito, come espresso; può esso precedere, che accompagnare, ed anco susseguire l'atto, ed il di lui intervento può porsi in essere per mezzo di congetture, e presunzioni. Ivi N. 3.

VENDITA DEL FONDO CENSITO

V. Censo.

VENDITA DI COSA ALTRUI

La vendita della cosa altrui con la clausula *ora per allora* ed a condizione che si fosse potuta acquistare a certi limiti, è capace a trasferire nel compratore i diritti del venditore, tostochè siasi da questo acquistata la cosa. T. 43. Dec. 89. N. 13. p. 482.

VENDITA ALL'INCANTO

Ninna legge dice che nel caso di un concorso dell'erede proprietario, e dell'usufruttuario di tutti i beni debba procedersi all'alienazione col solo esclusivo, e coattivo mezzo del pubblico incanto. T 37. Dec. 65. N. 8. p. 381.

La vendita per mezzo del pubblico incanto è un diritto del creditore, o una facoltà del proprietario. Ivi N. 9.

VENDITA GIUDICIALE

Il creditore può procedere alla vendita dell'immobile gravato d'ipoteca dopo 30 giorni decorrendi dal dì della intimazione fatta al debitore originario, e al terzo possessore. T. 38. Dec. 23. N. 1. p. 146.

L'art. 2169 del Codice francese non è incompatibile con gli art. 855. e 856 del Regolamento di Procedura Toscano. Ivi N. 2.

Prima della scadenza del termine dei 30 giorni computabili dal precetto fatto dal debitore, e dalla intimazione fatta simultaneamente al terzo possessore il creditore non ha diritto di entrare al possesso del fondo ipotecato per sfruttarlo, e amministrarlo. Ivi N. 3. p. 147.

Del termine dei 30 giorni che sopra ne gode il terzo possessore il quale ha la scelta o di procedere alla purgazione delle ipoteche, o di sodisfare il creditore istante, o di rilasciare il fondo al creditore, o dimostrargli che può restar sodisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del debitore. Ivi N. 4.

Nè il terzo possessore, nè il debitore originario, contro cui soltanto sia incoata l'esecuzione, non restano vincolati dal procedere alla vendita o giudiciale o stragiudiciale del fondo escusso prima che dal creditore sia trasmesso il precetto, e fatta intimazione dalla legge richiesta. Ivi N. 5.

Può peraltro il creditore proseguire gli atti esecutivi contro il nuovo alienatario. Ivi N. 6.

E per il caso che il termine sia decorso può andare al possesso del fondo ipotecato contro chiunque ne sia il detentore. Ivi N. 7.

Nè può esser remosso dal possesso per la vendita o giudiciale, o stragiu-

diciale che può sempre farne il terzo possessore espulso a meno che o questi, o l'alienatario non gli offrano il suo pieno pagamento. Ivi N. 8.

VENDITA DI UN PATRIMONIO

Quegli che si obbliga di vendere un intero patrimonio non può recusarsi di consegnare al compratore anco un palco di teatro come facente parte del patrimonio medesimo. T. 35. Dec. 70. N. 5. p. 399.

VENDITA DI BASTIMENTI

La vendita dei bastimenti è assai più importante di quella delle merci, a perciò fu sottoposta alla necessaria formalità di scrivere il contratto. T. 36. Dec. 73. N. 13. p. 136.

V. Prova testimoniale.

VENDITE VOLONTARIE

Per consuetudine generale si sono introdotte nelle vendite volontarie la forme delle vendite coatte. T. 38. Dec. 37. N. 5. p. 223.

Chi vuole le cause s'intende che abbia voluto anche gli effetti. Ivi N. 6.

Per regola è nullo qualunque patto che sia contrario all' Ordine che nell' interesse generale hanno stabilito le leggi. Ivi N. 7.

VENDITE COATTE

Nelle vendite coatte l'adempimento delle formalità ordinate dagli articoli 1042 e segg. del Regolamento di Procedura Civile sta per i creditori ipotecarj non iscritti come la citazione ai creditori ipotecarj iscritti ed una volta eseguita tanto in modo, che nell' altro ciò basta perchè i creditori si considerino presenti fino al termine dell'esecuzione. T. 36. Dec. 5. N. 1 p. 42.

È massima oggimaî pacifica che l' aggiudicatario in una vendita coatta è dispensato dall'osservanza di quelle formalità che dalla legge son prescritte in caso di vendita volontaria, e privata. T. 39. Dec. 76. N. 1. p. 413.

E riceve i fondi liberi da qualunque affezione privilegiata, ed ipotecaria a condizione di pagarne ai creditori a forma, e secondo l' ordine di ragione, il relativo prezzo. Ivi N. 2.

Il prezzo de' fondi aggiudicati rimane a tutti gli effetti surrogato ai fondi medesimi. Ivi N. 3.

L'aggiudicazione coatta effettuatasi colle formalità dalla legge prescritte spiega i suoi effetti contro tutti indistintamente i creditori come rilevasi dagli art. 891. e 893. del Regolamento di Procedura civila. Ivi N. 4. 5.

Quando il senso della legge è chiaro, e positivo non è dato ai Giudici di di modificarla, restringerla, o estenderla per qualunque motivo, essendo un attributo del Supremo Legislatore. Ivi N. 6.

Non può darsi un termine maggiore per rendere irretrattabile una aggiudicazione coatta al di là del momento in cui abbia una sentenza sanzionata l' aggiudicazione a favore di un creditore, e che la stessa sentenza sia passata in cosa giudicata. Ivi N 7.

Le politiche vedute esigono che i giudizi non sieno eterni. Ivi N. 8. p. 414.

La donna che nel giudizio di vendita coatta, istituito con tutte le formalità, trascura di comparire, o provvedere al suo interesse non rennuzia alla sua dote, ma perde soltanto la sola azione ipotecaria sopra i beni aggiudicati. Ivi N. 9.

La regola che non permette di consentire *attivamente*, non impedisce,

nè può impedire in materia d'ordin pubblico, che uno possa decadere da un diritto *passivamente*. Ivi N. 10.

La donna per suo credito dotale non gode di alcun privilegio se non nei casi dalla legge espressamente stabiliti, e determinati. Ivi N. 11.

VENDITORE

Quando il venditore di un fondo promette di garantire il compratore da ogni evizione, non può questi costringersi al pagamento del debito accollato. T. 35. Dec. 55. N. 5. p. 301.

Il venditore non è tenuto per regola ad estrarre a sue spese la cosa venduta dal luogo ove si trova, ma le spese per l'estrazione e trasporto della medesima sono a carico esclusivo del compratore. T. 36. Dec. 67. N. 1. 2. p.384.

L'uso della Piazza di Livorno è conforme alla suddetta regola di diritto. Ivi N. 3.

Le spese indispensabili per il compimento del contratto, ossia per la tradizione della cosa venduta sono a carico del venditore. Ivi N. 4.

La dizione universale *tutte* per natura propria non soffre alcuna restrizione è nulla esclude ancorchè si tratti di disposizione di stretto gius. Ivi N. 5. 6.

Il venditore che nel contratto di vendita ha accollato al compratore il pagamento di un suo debito, non può di regola astringere il compratore medesimo di pagare il prezzo in modo diverso. T. 36. Dec. 79. N. 3. p. 444.

Ciò poi tanto maggiormente deve procedere quando è da credersi che il compratore contemplasse il subingresso nelle ragioni del creditore accollato come un mezzo di garanzia dal pericolo delle evizioni. Ivi N. 4.

Il venditore con riservo del dominio ha diritto nel giudizio di ordine di essere collocato col grado stesso del capitale per tutti gli interessi del prezzo che gli sono dovuti. T. 37. Dec. 11. N. 1. p. 84.

Il venditore che appone nel contratto le clausule ceterate ed il precetto della guarentigia, oltre il riservo del dominio letteralmente stipulato, acquista secondo le antiche massime, anche un'ipoteca convenzionale sopra tutti i beni del compratore. Ivi N. 2.

Per i frutti scaduti al giorno della presa iscrizione, ed in quella specificati compete l'ipoteca colla data dall'iscrizione medesima. Ivi N. 3.

V. Offerta di rincaro.

V. Lesione.

V. Proprietario.

V. Tradizione della cosa venduta.

V. Trasporto della cosa venduta.

VERBI

NOMINARE, ELEGGERE, PRESENTARE

È regola canonica che i verbi *nominare, eleggere, presentare* sono sinonimi. T. 43. Dec. 130. N. 15. p. 663.

VERGENZA DEL MARITO ALL'INOPIA

Contro i terzi non è bastante il semplice fumo di vergenza all'inopia, di cui la legge si contenta dirimpetto al marito perchè la donna possa ottenere l'assicurazione delle sue doti. T. 37. Dec. 36. N. 4. p. 198.

V. Assicurazione di dote.

VERIFICAZIONE DI CARATTERE

Secondo la pratica giurisprudenza dei passati tempi anco le *croci* fatte in luogo di *firma* da chi non sa scrivere sono soggette al giudizio di verificazione. T. 36. Dec. 10. N. 4. p. 78.

VERITA'

Ciò che è di urgente verosimiglianza si ritiene dirimpetto alla legge per la stessa verità. T. 38. Dec. 12. N. 1. p. 82.

VIA PUBBLICA

Una strada che traversa dei fondi, che serve a più possidenti pel di cui vantaggio fa supporre che abbiano concorso con parte dei loro terreni a formarla, e che quindi non si ha memoria della sua costruzione ha tutti i caratteri di via pubblica. T. 40. Dec. 3. N. 1. p. 37.

Niuno può fare innovazione alcuna nella via pubblica che ne impedisca il passo, e l'uso agli altri che vi hanno egual diritto. Ivi N. 2. p. 38.

Il proprietario dei campi adiacenti ad una via pubblica formata per comodo di altri possessori non può togliere ad essi la servitù del transito ad onta che dovesse dirsi formar parte dei di lui beni. Ivi N. 3.

Quella via che nell' antico Catasto si trova chiamata a confine può qualificarsi per pubblica. Ivi N. 4.

Altri caratteri di pubblicità per una via sono la capacità di contenere bestie aggiogate, l'essere costeggiata da fosse, ed alberata di vecchie piante. Ivi Num. 5.

Per stabilire il diritto di passaggio per una via caratterizzata dalla legge per pubblica basta la prova per parte di chi allega di essere stato nel quasi possesso del transito per qualche tempo. Ivi N. 6.

VILLA

La villa edificata in un predio rustico è un accessorio del predio stesso. T. 39. Dec. 75. N. 1. p. 408.

Tutto ciò che accede in incremento di un fondo rimane vincolato alle ipoteche già gravanti il fondo stesso. Ivi N. 2. 4. 5.

Una villa debbe annoverarsi fra i miglioramenti del fondo alla pari che fra i miglioramenti si annovera in genere qualunque casa, e fabbrica che si edifichi di nuovo sopra un terreno. Ivi N. 3.

VINCOLO DEL SANGUE

Quando per il lato del succumbente congiunto col vincolo del sangue con il vincitore non resulta lo spirito di vessare devono compensarsi le spese. T. 35. Dec. 70. N. 7. p. 399.

VIRTUOSA

La ballerina, come qualunque altra virtuosa di teatro può continuare la sua professione di ballo, senza violare i doveri di saggia moglie. T. 35. Dec. 43. N. 2. p. 248.

L'obbligazione della ballerina contratta con un' Impresario non può essere alterata dal di lei sposo per volerla condurre ove gli piace nè può perciò la stessa obbligazione rescindersi. Ivi N. 3. 4.

La ballerina, che dopo corso il suo impegno con un' Impresario prende marito, può redimersi dalle conseguenze del contratto impegno prestando all' Impresario il *Quid interest*, in ciò risolvendosi ogni obbligazione. Ivi N. 5.

Non può allontanarsi da un' obbligazione colui, che deduce un pretesto, un' impedimento o insussistente, o facilmente superabile. Ivi N. 6.

VIRTUOSI

V. Impresa teatrale.

VISITE MEDICHE E CHIRURGICHE

Le visite mediche e chirurgiche godono della presunzione di verità a forma della legge del 20 Agosto 1747 fatte però dentro il triennio anteriore al reclamato pagamento. T. 41. Dec. 20. N. 1. p. 90.

Il termine del triennio non può stabilirsi dalla cura cui le visite mediche o chirurgiche si riferiscono, quando riguardano più cure, e queste anche concernenti persone diverse. Ivi N. 2.

La notula di visite mediche, e chirurgiche che non fa prova della verità delle visite stesse non può servir d' appoggio ad un sequestro. Ivi N. 3,

Neppur la notula di visite comprese nel triennio delle quali non è specificato il giorno in cui sono state fatte è valevole per effettuare un sequestro. Ivi N. 4.

Il privilegio che la legge concede alle notule mediche, come che esorbitante dal gius comune deve sempre rigorosamente e strettamente interpetrarsi. Ivi N. 5. p. 91.

Un sequestro revocato perchè commesso all'appoggio di una notula di visite mediche riconosciuta immeritevole di quella presunzione di verità che gli accorda la legge, non può essere confermata sulla produzione d' altra notula fatta in limine ferende sententiae, e redatta a comodo, e arbitrio dell' attore. Ivi N. 6.

VISTO DEL PRINCIPE

Il *Visto* apposto alle preci umiliate al Principe importa bensì una tacita negativa della grazia invocata, ma non impedisce al supplicante di rivolgersi, ove possa esservi luogo, alla via di giustizia. T. 38. Dec. 58. N. 1. p. 371.

VOCAZIONE

La vocazione diretta alle femmine s' intende alla linea, e descendenza femminina. T. 38. Dec. 2. N. 2. p. 19.

VOLONTA'

Quando non consta della volontà delle parti di aver voluto colla nuova stipulazione toglier di mezzo la primitiva obbligazione non può essere sottintesa. T. 42. Dec. 76. N. 3. p. 413.

VOLONTA' DEI DEFUNTI

Devesi adottare ogni favore perchè la volontà dei defunti abbia il suo effetto. T. 37. Dec. 46. N. 31. p. 258.

VOLTURA DI BENI

Il Bando del 1635 all' acquirente che trascurava di far la voltura de' beni da lui acquistati comminava la pena che quegli fossero soggetti a tutti i debiti, ed obbligazioni del venditore, sotto la di cui posta, o di quella dei suoi antenati fossero all' estimo. T. 38. Dec. 54. N. 2. p. 344.

Il bando posteriore del 1694 mitigò un tanto rigore, e volle che i beni non voltati all' estimo in testa dei nuovi acquirenti fossero obbligati soltanto per i debiti, e obbligazioni del venditore. Ivi N. 3.

Il Motuproprio del 12 Settembre 1805 è conforme al Bando del 1694. Ivi N. 4.

L'oggetto finale della legge nell'ordinare la voltura all'estimo dei beni comprati in testa del compratore è che il terzo non resti ingannato nel credere i beni già venduti nella proprietà di quello che è suo debitore. Ivi N. 5.

Il dare più estesa applicazione alle disposizioni di una legge chiara, e precisa sarebbe contrario alla di lei intelligenza. Ivi N. 6.

E di regola che le disposizioni correttorie del gius comune devono prendersi nell'assoluto, e preciso caso nel quale dispongono. Ivi. N. 7. p. 345.

Per le leggi antiche la sèmplice operazione di scrivere all'estimo i beni in testa del nuovo acquirente consolidava in quello il libero, e pieno dominio del fondo acquistato in compra, e non andava soggetto alle nuove ipoteche del venditore. Ivi N. 8.

Le leggi che regolano i casi futuri non pregiudicano a ciò che è stato già fatto sotto le leggi diverse. Ivi N. 9.

L'art. 15 del Regime Ipotecario Toscano ingiunge l'obbligo ai possessori di immobili di supplire con la trascrizione alla mancanza delle formalità della voltura all'estimo dei fondi acquistati precedentemente. Ivi N. 10.

L'art. 11 della legge del 27 Dicembre 1819 esime dalla trascrizione gli acquirenti di beni stabili anteriori al 1 Maggio 1808 dichiarando che rimarranno soggetti all'ipoteche posanti sopra il fondo acquistato prima della vendita. Ivi N. 11.

VOTI RELIGIOSI

Quello il quale dona per causa d'ingresso in religione, non può prevedere di ritornare al secolo, e rendersi capace di acquistare. T. 35. Dec. 64. N. 12. p. 351.

Quello il quale emette i voti religiosi mediante la solenne professione viene a rendersi incapace di dominio, e di proprietà. Ivi N. 13.

AVVERTENZA

Nella linea 12.ma del frontespizio del presente Volume ove dice : Contenenti Decisioni emanate dal 1829. a tutto il 1838.

Deve dire contenenti Decisioni emanate dal 1834. a tutto il 1838.

REPERTORIO
DELLE CARATTERISTICHE
COMPRESE NEL PRESENTE
INDICE GENERALE DELLE MATERIE

A

B

C

D

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

INDICE DE' NOMI

SUPREMO CONSIGLIO

A

B

C

D

E

F

G

M

N

O

P

R

S

T.

REGIA RUOTA FIORENTINA

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

V

REGIA RUOTA DI PISA

O

P

Q

R

S

T

REGIA RUOTA DI SIENA

REGIA RUOTA DI AREZZO

D

F

G

L

M

TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

C

Caruana-Zammit e Trotti. T. 41. p. 239.

P

Peruzzi vedova Zondadari-Chigi e Zondadari-Chigi ne Riccardi. T. 38. p. 392.

T

Trotti e Caruana-Zammit. T. 41. p. 239.

Z

Zondadari Chigi ne Riccardi e Peruzzi ved. Zondadari-Chigi. T. 38. p. 392.

C

Corsi ne Magnani e Tutori Magnani. T. 43. p. 704.

T

Tutori Magnani e Corsi ne Magnani. T. 43. p. 704.

C

Cecconi e Ferrari. T. 40. p. 505.

F

Ferrari e Cecconi. T. 40. p. 505.

INDICE DE' TITOLI

SUPREMO CONSIGLIO

A

G

I

L

M

N

O

P

REGIA RUOTA FIORENTINA

D

R

S

REGIA RUOTA DI PISA

E

F

G

I

L

M

N

O

P

REGIA RUOTA DI SIENA

I

L

M

N

P

R

S

REGIA RUOTA DI AREZZO

R

S

V

TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

L

LEGATO

T. 41. p. 239. *R.* Poggi

T

TESTAMENTO

T. 38. p. 382. *R.* Saminiatelli

C

CONTRATTO NULLO

T. 40. p. 505. R. Barbacciani-Fedeli

F

FILIAZIONE

T. 43. p. 596. *R.* Landucci

S

SUPPLEMENTO AGLI ALIMENTI

T. 43. p. 704. *R.* Barbacciani-Fedeli